REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 18 agosto 2015 **Anno XLVI - N. 80**

Fauna del Veneto, Libellula (Libellula).
Tra gli insetti che popolano il territorio veneto va citata la libellula. Di colori spesso sgargianti, è caratterizzata da un capo voluminoso, grandi occhi e brevi antenne. Possiede due paia di ali, allungate e membranose che durante il volo vengono tenute orizzontali, ed è da questa caratteristica che deriva il suo nome: "Libellula" deriva dal latino "libra", ovvero "bilancia". Si nutre di insetti che cattura in volo. La libellula può considerarsi una vera e propria "macchina da guerra": a dispetto della sua forma fragile ed elegante è una vorace predatrice sia in aria che in acqua, tanto vorace da arrivare in alcuni casi ad attaccare piccoli pesci.

(Foto Alice Boscolo)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA

n. **34** del 17 luglio 2015
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (art. 19 - 4° comma - della L.R. 29.11.2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 34). 1
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **36** del 30 luglio 2015
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (art. 19 4° comma della L.R. 29.11.2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 40). 4
[Bilancio e contabilità regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO

n. **21** del 03 giugno 2015
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari. 6
[Agricoltura]

n. **22** del 10 giugno 2015
Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2015. 8
[Agricoltura]

n. **23** del 10 giugno 2015
Spese per attività di controllo del territorio Veneto da parassiti considerati da "quarantena". Affidamento del servizio in economia a n. 3 prestatori di servizi fitosanitari. Impegno di spesa. 10
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

n. **42** del 13 agosto 2015
Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n 11/2013, in sostituzione del modello contenuto nell'allegato A) della DGR n 881 del 13 luglio 2015. 12
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

n. **31** del 07 luglio 2015
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Accertamento entrata (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.). 18
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **359** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2095/1/7/2018/2013 presentato da UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A. (codice ente 2095) (codice Smupr 32904). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 19
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **360** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 4263/1/2/2894/2012 presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice ente 4263) (codice Smupr 26552). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 22
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **361** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 4263/1/1/2894/2012 presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice ente 4263) (codice Smupr 26553). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 24
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **362** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2687/1/2/2894/2012 presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) (codice Smupr 26380). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 26
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **363** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 4748/1/2/2894/2012 presentato da IIS EINAUDI-SCARPA (codice ente 4748) (codice Smupr 26401). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 28
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **364** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2676/1/2/2894/2012 presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (codice ente 2676) (codice Smupr 26366). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 30
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **365** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 4748/1/1/2894/2012 presentato da IIS EINAUDI-SCARPA (codice ente 4748) (codice Smupr 26402). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 32
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **366** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 4748/1/3/2894/2012 presentato da IIS EINAUDI-SCARPA (codice ente 4748) (codice Smupr 26641). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 34
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **367** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 241/1/2/2894/2012 presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241) (codice Smupr 26414). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 36
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **368** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 131/2/3/2018/2013 presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) (codice Smupr 32822). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 38
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **369** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2687/1/1/2894/2012 presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) (codice Smupr 26379). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitano Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 41
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **370** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 2868/1/3/2018/2013 presentato da LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868) (codice Smupr 31740). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitano Umano 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013. 43
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **371** del 30 luglio 2015
Approvazione del rendiconto 720/1/1/2894/2012 presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720) (codice Smupr 26545). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitano Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012. 45
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **267** del 06 agosto 2015
Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Pogetto del'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno" - (ID Piano 456). Importo E.18.750.000,00 - CUP H33B11000350003 - Approvazione piano particellare espropri aggiornato in data Aprile 2015. Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Vicenza per l'espletamento delle attivita' espropriative ai sensi dell'art.70 della LR 27/2003. 47
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

n. **133** del 02 luglio 2015
Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto. Accordo di programma del 23/12/2010 tra Regione Veneto e MATTM - Delibere CIPE n. 6 e n. 8 /2012. Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta II Lotto. CUP: H89H12000200002. Conferimento incarico per attività in service funzionali al completamento dei lavori in fase di esecuzione. CIG: Z3E14F454C. 48
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **135** del 14 luglio 2015
Ditta VERITAS S.P.A. con sede in Santa Croce 489, Venezia c.f. 03341820276. Richiesta di concessione per mantenere in sanatoria condotte idriche DN 60 in c.a. per metri 110; DN 70 in c.a. per metri 450; DN 100 in ghisa per metri 240; DN 150 in c.a. per metri 245 in Via Tergola argine sx. del Canale Veraro in Comune di Stra. (pratica n° W14_001563). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO. 51
[Acque]

n. **138** del 14 luglio 2015
Ditta VERITAS S.P.A. con sede in Santa Croce 489, Venezia c.f. 03341820276. Richiesta di concessione per allacciamento idrico in Dx del canale Taglio mapp.1009 fg.21 in Comune di Mirano. (pratica n° W06_001159). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 52
[Acque]

n. **142** del 21 luglio 2015
Ditta SARCETTA Luigi (omissis). Richiesta di concessione per occupare area demaniale mq. 370, per uso esclusivo a giardino pertinenziale, comprensiva di accesso all'argine sx. del canale Malgher in Comune di S. Stino di Livenza. (pratica n° L14_000854). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico. 53
[Acque]

n. **150** del 24 luglio 2015
Regione del Veneto Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto/settore Genio Civile. PAR FSC (ex FAS 2007-2013). Riordino delle Sezioni idrauliche del Fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda (I0286). CUP: H21H13000570002. Importo: E. 600.000,00. 54
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **330** del 31 luglio 2015
Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto. Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto Tolle (RO). 2° stralcio 2° intervento. Importo complessivo E. 1.000.000,00. Codice Rendis RO017A/10. C.U.P.: H88D14000010001. 56
[Difesa del suolo]

n. **331** del 31 luglio 2015
Concessione demaniale marittima n. 031-2014 per l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 6.225 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Porto Viro (Ro) allo scopo di effettuare attività di acquacoltura. Rettifica disciplinare n. 4149 del 07.07.2015 e rettifica Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 del Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. 59
[Acque]

n. **333** del 05 agosto 2015
DGRV N. 937 del 22.05.2012 Accordo quadro con unico operatore economico art. 59 del D.Lgs 12.05.2006, n. 163 e s.m.i. biennio 2012-2013. Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni. Importo progetto E. 305.000,00. CUP master H18G12000350002 - CUP intervento H82G14000030002. APPROVAZIONE C.R.E. e ATTI DI CONTABILITA' FINALE. 60
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

n. **66** del 03 agosto 2015
R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto I° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 25 e 29 di Ha 5.60.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 28 e 29. Pratica: PO_SF00103. Ditta: AZIENDA AGRICOLA LA VILLA DI MORANDI SOFIA Badia Polesine (RO). 63
[Acque]

n. **67** del 03 agosto 2015
R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto II° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 29 e 35 di Ha 15.50.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 33 e 34. Pratica: PO_SF00104. Ditta: AZIENDA AGRICOLA LA VILLA DI MORANDI SOFIA Badia Polesine (RO). 65
[Acque]

n. **68** del 03 agosto 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di diciotto rampe fra gli stanti 16 e 82 in sinistra del fiume Po di Gnocca fra le località Donzella e S. Giulia e fra gli stanti 69 e 77 dell'argine a mare della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00327. Comune di Porto Tolle. 67
[Acque]

n. **69** del 04 agosto 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento con tubazione in acciaio per la distribuzione del gas metano ancorata al nuovo ponte che collega l'argine destro e sinistro fra gli stanti 1 e 2 del fiume Po di Gnocca nei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle. Pratica PO_AT00035. Edison D.G. S.p.a. 69
[Acque]

n. **70** del 04 agosto 2015
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo privato in lato campagna fra gli stanti 62 e 63 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00337. Sig. Cavallari Fabrizio. 71
[Acque]

n. **71** del 05 agosto 2015
Rinnovo concessione di derivazione alla ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO di mod. 0.065 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di CASTELGUGLIELMO fra gli st. 62-63 per l'irrigazione di ha 4.00.90 - Pos. N. 125V/1. 73
[Acque]

n. **72** del 05 agosto 2015
Rinnovo concessione di derivazione alla ditta Liboni Giuseppe di mod. 0.006 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di FICAROLO Località al fg. 18 mapp.4-Via Vegri per uso Irriguo - Pos.n. P505V/1. 74
[Acque]

n. **73** del 05 agosto 2015
Rinnovo concessione di derivazione al COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE di mod. 0.0032 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi in Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE per uso irrigazione campi sportivi (igienico e assimilato) - Pos.n. P491/1. 75
[Acque]

n. **74** del 05 agosto 2015
Concessione di derivazione alla ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di SAN BELLINO per uso Irriguo - Pos.n. P57/1. 76
[Acque]

n. **75** del 05 agosto 2015
Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto n. 5 in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica: PO_SF00105 Ditta: SOCIETA' AGRICOLA SARTORI GIOVANNI E PAOLO S.S. - ADRIA (RO). 77
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **191** del 31 luglio 2015
L.R. n. 13 del 6.4.2012 L.R. n. 11 del 2.4.2014 DGR n. 537 del 15.04.2014. Progetto n. 943 CUP: H27B14000210002 Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Maè, in loc. Pianaz del Comune di Zoldo Alto (BL). Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006, di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori. CIG incarico: Z9B156066B. Importo complessivo incarico: E. 4.156,59. 79
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **201** del 03 agosto 2015
Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.08.2013. Progetto n.. 965 CUP: F26J14000400002 Formazione e rinforzo di difese spondali sul torrente Tesa-Borsoia, nelle località Costella e Cornei in Comune di Puos d'Alpago (BL). Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006, per accertamento pericolosità idraulica, rilievo plano-altimetrico, proposte lavori prioritari e progettazione strutturale. CIG incarico : Z6514D87E4. Importo complessivo incarico E. 22.384,29. 81
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **207** del 04 agosto 2015
L.R. 1/75, D.P.R 5.10.2010 n. 207, D.G.R. n.3163/2005. Intervento urgente di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore. Ditta: Summerer Hansjorg & Co. Sesto BZ. 83
[Acque]

n. **208** del 06 agosto 2015
L.R. 1/75, D.P.R 5.10.2010 n. 207, D.G.R. n.3163/2005. Intervento urgente di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore. Ditta: Summerer Hansjorg & Co. Sesto BZ. Errata Corrige. 86
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **238** del 30 luglio 2015
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000, per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova. 87
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE TREVISO E VENEZIA

n. **2** del 31 luglio 2015
Accertamento carattere di non boscosità - DGR N. 1319 DEL 25.07.2013. 89
[Foreste ed economia montana]

n. **3** del 03 agosto 2015
Accertamento carattere di non boscosità - DGR N. 1319 del 23.07.2013. 92
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **46** del 04 agosto 2015
Boscaini Sandro - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013. 95
[Foreste ed economia montana]

n. **47** del 04 agosto 2015
Pozza Giuseppe - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013. 98
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

n. **391** del 04 agosto 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Istanza del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD) datata 12.02.2014 per la concessione di derivazione ad uso idroelettrico, dalla Roggia Molina, in loc. Friola nel Comune di Pozzoleone (VI)" Presa d'atto del Parere n. 14 del 15 aprile 2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013. 101
[Energia e industria]

n. **394** del 05 agosto 2015
DGR 537/2014 - Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Progetto n. 1256 "Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza". Adeguamento quadro economico. Affidamento incarico professionale di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione. CUP H32G14000280002 CIG 5948349CDE 102
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **397** del 06 agosto 2015
OPCM n. 3906 del 13.11.2010 Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza PROGETTO A CONSUNTIVO N.1222 IN DATA 03 Luglio 2015 Lavori di somma urgenza per ripristino di salti di fondo e difese arginali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO dalla strada Priabona in comune di Malo a località Motta in comune di Costabissara. Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011 All. "F", intervento N.13 e Indifferibile N.10 (GC VI 1013 1034 App.32/10) Importo complessivo E. 500.000,00 CUP H89H10000790002 - CIG 0764025D5C Approvazione della perizia di spesa e del conto finale. 108
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **52** del 05 agosto 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Sospensione concessione idraulica per realizzazione di pista ciclabile (1° e 2° stralcio) su tratto di arginature dx e sx del T. Agno, con variante per l'aggiunta di alberi e panchine sulle medesime arginature, in comune di Trissino (STAA). Ditta: COMUNE DI TRISSINO Pratica n° 01_13172. 112
[Acque]

n. **53** del 05 agosto 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Sospensione concessione idraulica per costruzione di una pista ciclabile sugli argini dei fiumi Chiampo e Guà, in comune di Arzignano. Ditta: COMUNE DI ARZIGNANO Pratica n° 02_15624. 114
[Acque]

n. **54** del 06 agosto 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale per mod. 0,015 (l/s 1,5) in loc. Mason in Comune di Montebello Vicentino(VI). Istanza di subentro della ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola, con sede in Montecchio Maggiore, Viale Europa, 151. Pratica n. 531/CH. 116
[Acque]

n. **55** del 06 agosto 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico(zootecnico)per mod. 0,00096 (l/s 0,096) in loc. Via Fattorelle in Comune di Lonigo(VI). Istanza di subentro della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. con sede in Lonigo, Via Fattorelle, 1. Pratica n. 884/AG. 117
[Acque]

n. **56** del 06 agosto 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo per mod. 0,096 (l/s 9,6) in loc. Via Fattorelle in Comune di Lonigo(VI). Istanza di subentro della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. con sede in Lonigo, Via Fattorelle, 1. Pratica n. 885/AG. 118
[Acque]

n. **57** del 06 agosto 2015
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02100 da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.831/CH. 119
[Acque]

n. **58** del 06 agosto 2015
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00290 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1817/AG. 120
[Acque]

n. **59** del 06 agosto 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00580 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.587/CH. 121
[Acque]

n. **60** del 06 agosto 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.780/ch. 122
[Acque]

n. **61** del 06 agosto 2015
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03280 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.563/CH. 123
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **93** del 06 agosto 2015
SAVE S.p.A. Parcheggio provvisorio "Villette" per il recupero di posti sottratti dai cantieri Comune di localizzazione: Venezia (VE) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni. 124
[Ambiente e beni ambientali]

n. **94** del 06 agosto 2015
Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave e Spresiano - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A.. 127
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A

n. **11** del 31 luglio 2015
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale ATER di Venezia. Autorizzazione all'Azienda ad attribuire il passaggio di livello di una unità da 8° livello a Quadro e di n. 3 unità da 7° livello a 8° livello (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015). 129
[Enti locali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA

n. **64** del 06 luglio 2015
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve). Programma costruttivo di nuova costruzione finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 51 alloggi in comune Venezia-Marghera. CUP: H79C09000030009. Ulteriore differimento del termine per la cessione in proprietà, relativamente a n. 28 unità abitative. 131
[Edilizia abitativa]

n. **65** del 06 luglio 2015
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." di Loreggia (Pd). Programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Selvazzano Dentro (Pd). Ulteriore differimento del termine per la vendita degli alloggi. 133
[Edilizia abitativa]

n. **66** del 06 luglio 2015
Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana"s.c. a r.l.. Beneficiario: Signora Moselli Vanda. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. Integrazione al d.d.s.e.a. 9.6.2015, n. 44. 134
[Edilizia abitativa]

n. **69** del 08 luglio 2015
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Verona - Cà di David, Palazzina A. Operatore: Cooperativa edilizia "San Marco" con sede in Verona. Autorizzazione alla alienazione in proprietà relativamente ad n. 1 alloggio. 135
[Edilizia abitativa]

n. **70** del 20 luglio 2015
Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana" soc. coop.. Beneficiario: Signora Cavallin Chiara. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. 137
[Edilizia abitativa]

n. **72** del 23 luglio 2015
Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana"s.c. a r.l.. Beneficiario: Signora Cavallin Chiara. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. Integrazione al d.d.s.e.a. 20.7.2015, n. 70. 139
[Edilizia abitativa]

n. **73** del 29 luglio 2015
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 13 alloggi in comune di Malo realizzato dalla Impresa Edile "F.lli Munaretto" S.r.l.. Beneficiario: Signora Frizzo Alessandra. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. 140
[Edilizia abitativa]

n. **74** del 31 luglio 2015
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento costruttivo in comune di Abano Terme. Operatore: Cooperativa edilizia "Abano Casa" con sede in Abano Terme. Autorizzazione alla alienazione in proprietà relativamente ad n. 2 alloggi. 142
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **81** del 31 luglio 2015
D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Az. Agr. Scaranto Giorgio, con sede legale e produttiva a Camisano Vicentino (VI), in via Sarmego n. 4. 144
[Veterinaria e zootecnia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

n. **17** del 22 giugno 2015
Impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per l'acquisizione di dati statistici relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2012. Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 15 giugno 2015, n. 14. C.I.G. ZD9138B8E5. 146
[Statistica]

n. **20** del 29 giugno 2015
Impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 P. IVA 02124831005) per l'acquisizione di dati statistici sul commercio estero - anno 2015 raccolti con la rilevazione "Coeweb". Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 26 giugno 2015, n. 19. C.I.G. Z3B151FAA9. 148
[Statistica]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **87** del 01 luglio 2015
Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012. 150
[Consiglio regionale]

n. **88** del 01 luglio 2015
Sig.ra Nerina Mingardi, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Zaia Presidente, con l'incarico di responsabile. 159
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **89** del 01 luglio 2015
Sig.ra Laura Tomaello: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Zaia Presidente. 160
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **90** del 01 luglio 2015
Sig. Tiziano Bembo, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord, con l'incarico di responsabile. 161
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **91** del 01 luglio 2015
Sig. Matteo Celebron: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord. 162
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **92** del 01 luglio 2015
Sig.ra Cristina Coppola: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord. 163
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **93** del 01 luglio 2015
Sig.ra Roberta Anceschi, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente, con l'incarico di responsabile. 164
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **94** del 01 luglio 2015
Sig. Stefano Ciancio: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente. 165
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **95** del 01 luglio 2015
Sig.ra Irene Scopelliti: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente. 166
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **96** del 01 luglio 2015
Sig. Gilberto Maschietto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico, con l'incarico di responsabile. 167
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **97** del 01 luglio 2015
Sig.ra Lucia Delsole: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico. 168
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **98** del 01 luglio 2015
Sig.ra Chiara Pittelli: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico. 169
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **99** del 01 luglio 2015
Sig. Gerry Boratto, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montebelluna: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Il Veneto del Fare - Flavio Tosi, con l'incarico di responsabile. 170
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **100** del 01 luglio 2015
Sig. Daniele Stival: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto, con l'incarico di responsabile. 171
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **102** del 08 luglio 2015
Riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali nel caso di mancata partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti. 172
[Consiglio regionale]

n. **103** del 08 luglio 2015
Erogazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'articolo 19 bis della L.R. 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato alla fine della nona legislatura. 176
[Consiglio regionale]

n. **104** del 08 luglio 2015
Sig. Emanuele Barbetta, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Area Popolare Veneto, con l'incarico di responsabile. 181
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **105** del 08 luglio 2015
Sig. Alberto Capelozza: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Area Popolare Veneto. 182
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **106** del 08 luglio 2015
Sig. Gianmarco Cortivo: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Area Popolare Veneto. 183
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **107** del 08 luglio 2015
Sig. Walter Brunello: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Il Veneto del Fare - Flavio Tosi. 184
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **108** del 15 luglio 2015
Convalida della elezione dei Consiglieri regionali componenti l'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1). 185
[Consiglio regionale]

n. **110** del 15 luglio 2015
Sig.ra Paola Cavriani, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto. 186
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **111** del 15 luglio 2015
Sig. Matteo Lazzarin, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale, con l'incarico di responsabile. 187
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **112** del 15 luglio 2015
Sig. Mattia Veronese: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale. 188
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **113** del 15 luglio 2015
Sig.ra Isabella Dotto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale. 189
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **114** del 15 luglio 2015
Sig. Fabrizio Malachin, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montagnana: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia, con l'incarico di responsabile. 190
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **931** del 28 luglio 2015
Programma di Cooperazione Territoriale Europea "INTERREG EUROPE 2014-2020". Presa d'atto del Programma e partecipazione regionale alla prima procedura pubblica per la chiamata di progetti. 191
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **932** del 28 luglio 2015
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (provvedimento di variazione n. 27) // CASSA. 196
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **933** del 28 luglio 2015
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 33) 207
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **934** del 28 luglio 2015
Attribuzione al bilancio di previsione 2015 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 37 // LEGGI REGIONALI. 211
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **935** del 28 luglio 2015
Assegnazione di "Fondi economali" ai sensi dell'art 50 L.R. n° 39/2001 per il pagamento di spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2015. 214
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **936** del 28 luglio 2015
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Vicenza da C. L. contro la Regione del Veneto ed altro, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 22.08.2014 causato da fauna selvatica. 219
[Affari legali e contenzioso]

n. **937** del 28 luglio 2015
N° 29 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 220
[Affari legali e contenzioso]

n. **938** del 28 luglio 2015
Procedimento avanti il TAR Veneto - RG 2030/2008. Autorizzazione alla definizione bonaria. 221
[Affari legali e contenzioso]

n. **939** del 28 luglio 2015
Assemblea della società Rocca di Monselice s.r.l. del 31 luglio 2015 alle ore 10.00. 233
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **940** del 28 luglio 2015
Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione Informest del 30 luglio 2015 alle ore 10.30. 238
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **945** del 28 luglio 2015
Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. del 30 luglio 2015 alle ore 12.00 e ratifica del DPGR n. 85 del 23 giugno 2015. 242
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **946** del 28 luglio 2015
Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assegnazioni di personale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. 246
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **947** del 28 luglio 2015
Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione Commissione C(2015) 3482 del 26.5.2015. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 71 del 10/06/2014. 248
[Agricoltura]

n. **948** del 28 luglio 2015
DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011, DGR n. 769 del 2.5.2012, DGR n. 2563 dell'11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013 e DGR n. 2591 del 30.12.2013. Determinazioni successive". Applicazione alle richieste trasmesse sino alla data del 20/04/2015 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione per assunzioni e/o affidamento di incarichi. 254
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **950** del 28 luglio 2015
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. Azioni preliminari al Programma operativo - Attivazione Azione 1 Preparazione e programmazione. 259
[Agricoltura]

n. **954** del 28 luglio 2015
Comune di Legnago - Legnago Servizi Spa. Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) - Progetto di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo a seguito degli assestamenti. Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss. mm. ii. e dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ss. mm. ii. 266
[Ambiente e beni ambientali]

n. **955** del 28 luglio 2015
Ditta AcegasApsAmga Spa - Impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova. Art. 36 della L.r. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i. Approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani. 280
[Ambiente e beni ambientali]

n. **956** del 28 luglio 2015
NEC - New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) - P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271). Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR). Comune di localizzazione: Roverchiara (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014). 292
[Ambiente e beni ambientali]

n. **957** del 28 luglio 2015
SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277). Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale. Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007. 371
[Ambiente e beni ambientali]

n. **958** del 28 luglio 2015
Ditta: Regazzoni Terme S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata Aponus in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E., per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009. 417
[Acque]

n. **959** del 28 luglio 2015
Protezione Civile - Sistema regionale di Protezione Civile. Conclusione delle attività relative alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28.07.2009. 419
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **960** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPAB "AltaVita" - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini n. 14 - Padova, per il Centro di Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Beato Pellegrino", via Beato Pellegrino n. 192 - Padova. 422
[Servizi sociali]

n. **961** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR n. 1150 del 8/07/2014 dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale "Luce e Lavoro" Onlus, Via del Pestrino, n. 4/a, Verona (VR) per il Centro Diurno rivolto a persone con disabilità "Luce e Lavoro", Via del Pestrino, n. 4/a, Verona (VR). 425
[Servizi sociali]

n. **962** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Integrazione DGR n. 2891 del 30/12/2013 dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Assistenziali S. Antonio Chiampo e Alta Valle", via Madre Clelia Merloni, 10 - Chiampo (VI). 427
[Servizi sociali]

n. **963** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A., via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti di minor-ridotto bisogno assistenziale "San Giuseppe", via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL). 429
[Servizi sociali]

n. **964** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Casa di Riposo "A.Rossi", via Mazzini n. 46 - Arsiero (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti. 432
[Servizi sociali]

n. **965** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Agape Società Cooperativa Sociale, Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) per la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Fonos Bertesina", Strada Ospedaletto, 230 Vicenza (VI). 435
[Servizi sociali]

n. **966** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Una Casa tra le Case", Via Carlo Conte, 26 - Farra di Soligo (TV) - Cooperativa Sociale Sorgente onlus, via Carlo Conte 26 Farra di Soligo (TV). 438
[Servizi sociali]

n. **967** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale onlus "Fratres Fontaniva", via delle Querce n. 3 - Fontaniva (PD), per i Centri Diurni "Pompeo Fiori n. 1" e "Pompeo Fiori n. 2", rivolti a persone con disabilità. 441
[Servizi sociali]

n. **968** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per disabili "Easy", via Puccini, 7 Altavilla Vicentina (VI) - Cooperativa Solidale Easy S.c.s. a.r.l. Traumi Cranici e Spinali, Viale Riviera Berica, n. 394, Vicenza (VI). 444
[Servizi sociali]

n. **969** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale e contestuale accreditamento, di nuova capacità ricettiva, alla Fondazione "Riviera" - onlus, via Pellestrina n. 15 - Oriago di Mira (VE), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità e ubicate nella medesima sede: - Comunità Alloggio " Il Mosaico", - Centro Diurno "Athena". 447
[Servizi sociali]

n. **970** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Legnago", Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR) - Casa di Riposo di Legnago, Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR). 450
[Servizi sociali]

n. **971** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi rivolto a persone non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con annesso Centro Diurno - IPAB "G.A.Campostrini", via Matteotti n. 3 - Sommacampagna (VR). 453
[Servizi sociali]

n. **972** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone Anziane Non Autosufficienti "Casa Provvidenza", via S. Domenico 26 Vicenza (VI) - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via S. Sofia 13 Milano (MI). 456
[Servizi sociali]

n. **973** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" onlus", Via Oberdan 1, Salzano (VE). 459
[Servizi sociali]

n. **974** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale "F.A.I. Padova Famiglie Anziani Infanzia", via de' Menabuoi, 25 - Padova per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Anziani a casa propria", via San Tomaso, 3 - Padova. 462
[Servizi sociali]

n. **975** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, Corso Venezia n. 98 - San Bonifacio (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR). 465
[Servizi sociali]

n. **976** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani" e per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Gabriella Cristofori", Piazzale Ludovico Scuro, 20 - Verona (VR). 468
[Servizi sociali]

n. **977** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale "La Fraglia", via Coltura del Tesina - Vicenza, per i Centri Diurni per persone disabili " La Fraglia 1" e "La Fraglia 2". 471
[Servizi sociali]

n. **978** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno, ubicato presso il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta" - Azienda Speciale Comunale, via Buonarroti n. 10 - Caorle (VE). 474
[Servizi sociali]

n. **979** del 28 luglio 2015
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Polis Nova, via Due Palazzi, 16 - Padova per il Centro Diurno "New Team Mosaico", rivolto a persone con disabilità. 477
[Servizi sociali]

n. **984** del 28 luglio 2015
Progetti di Eccellenza turistica a carattere interregionale. Richiesta di finanziamento statale e approvazione dello schema di Accordo di Programma. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18. 480
[Turismo]

n. **986** del 28 luglio 2015
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Chioggia (VE). Deliberazione di Giunta regionale del 10 febbraio 2015, n. 11/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001. 504
[Edilizia abitativa]

n. **987** del 28 luglio 2015
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Porto Tolle (RO). Deliberazione di Giunta regionale del 3 marzo 2015, n. 22/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001. 515
[Edilizia abitativa]

n. **988** del 28 luglio 2015
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova. Deliberazione di Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 40/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001. 520
[Edilizia abitativa]

n. **989** del 28 luglio 2015
Assestamento del piano ordinario di vendita autorizzato con deliberazione di Giunta regionale n. 1688 del 7 agosto 2012. Art. 65 della l.r. n. 11/2001. A.T.E.R. di Rovigo. 530
[Edilizia abitativa]

n. **990** del 28 luglio 2015
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n.77. O.C.D.P.C. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. n. 145 del 25 giugno 2014). D.P.C.M. 04.08.2014. Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 14.10.2014. Somme destinate ad edifici privati residenziali (tipologia 3) e produttivi (tipologia 4). 532
[Opere e lavori pubblici]

n. **991** del 28 luglio 2015
Autorizzazione al Comune di Dueville (VI) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione ad anziani ultrasessantenni autosufficienti di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in viale dello Sport. L.r. 2 aprile 1996, n. 10, art. 3, comma 4. 544
[Edilizia abitativa]

n. **992** del 28 luglio 2015
Autorizzazione al Comune di Mira (VE) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (L.R. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1). 546
[Edilizia abitativa]

n. **993** del 28 luglio 2015
Conferma del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'ATER di Belluno in seno alla Società Informatica Territoriale Srl. Deliberazione di Giunta regionale del 27 gennaio 2015, n. 4/CR, sulla quale la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 aprile 2015. Legge Regionale 08 agosto 2014, n. 24, recante "Norme in materia di Società partecipate dagli Enti regionali", art. 3, comma 1. 548
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **995** del 28 luglio 2015
Partecipazione della Regione del Veneto alla 72. Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L.R. n.49/1978. Iniziative dirette - Es. finanziario 2015. 551
[Cultura e beni culturali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA

(Codice interno: 303581)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA n. 34 del 17 luglio 2015

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (art. 19 - 4° comma - della L.R. 29.11.2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 34).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva di cassa, sulla base di specifiche richieste.

Il Direttore

PREMESSO che:

- L'art. 51 comma 10 del D. Lgs. 118/2011 prevede che le norme che disciplinano le variazioni gestionali al bilancio di previsione 2015 siano quelle riferite all'esercizio 2014;
- l'art. 19 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, che disciplina il prelievo di somme dal "*Fondo di riserva di cassa*" e in particolare il quarto comma del medesimo articolo 19, il quale stabilisce che "*Fino all'approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso*";
- la Giunta regionale con delibera n. 809 del 14 maggio 2015 ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;

CONSIDERATO che alcune strutture regionali hanno rappresentato la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento in conto residui delle obbligazioni in essere;

RITENUTO di poter accogliere, in base agli esiti istruttori, le richieste di cui sopra nei termini indicati in allegato (Allegato A) parte integrante del presente atto, adeguando gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento dei residui passivi indicati, attraverso il ricorso all'utilizzo del Fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 080030 dello stato di previsione della spesa (UPB U0189) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 che presenta la sufficiente disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la DGR n. 809 del 14 maggio 2015 di assegnazione dei capitoli per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;

VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017";

VISTE le richieste delle strutture regionali interessate, conservate agli atti della Sezione Ragioneria;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54

decreta

1. di provvedere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della vigente legge di contabilità regionale n. 39/2001, al prelevamento della somma complessiva di Euro 376.284,47 dal capitolo 80030 "*Fondo di riserva di cassa*" (UPB U0189), iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017, da destinare all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all' **Allegato "A"** che fa parte integrante del presente provvedimento.
2. di comunicare il presente Decreto al Consiglio Regionale ai sensi del comma quinto dell'articolo 58 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39.
3. di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maurizio Santone

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DDR n. *34* del *17/07/2015*

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-376.284,47	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2455					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102067	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO 2007-2013 - PROGETTO "ECOSEA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+1.644,47	0,00	0,00
Upb: U0100	SOSTEGNO ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE CACCIA E PESCA				
Codice: 1329					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102089	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO, CULTURALE E AMBIENTALE IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 8, ART. 8, C. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)	0,00	+374.640,00	0,00	0,00
Upb: U0257	INIZIATIVE INERENTI LA PARTECIPAZIONE AI GRANDI EVENTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice: 2969					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 303582)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RAGIONERIA n. 36 del 30 luglio 2015

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (art. 19 4° comma della L.R. 29.11.2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 40).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva di cassa, sulla base di specifiche richieste.

Il Direttore

PREMESSO che:

- L'art. 51 comma 10 del D. Lgs. 118/2011 prevede che le norme che disciplinano le variazioni gestionali al bilancio di previsione 2015 siano quelle riferite all'esercizio 2014;
- l'art. 19 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, che disciplina il prelievo di somme dal "*Fondo di riserva di cassa*" e in particolare il quarto comma del medesimo articolo 19, il quale stabilisce che "*Fino all'approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso*";
- la Giunta regionale con delibera n. 809 del 14 maggio 2015 ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;

CONSIDERATO che alcune strutture regionali hanno rappresentato la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento in conto residui delle obbligazioni in essere;

RITENUTO di poter accogliere, in base agli esiti istruttori, le richieste di cui sopra nei termini indicati in allegato (**Allegato A**) parte integrante del presente atto, adeguando gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa al fine di consentire il pagamento dei residui passivi indicati, attraverso il ricorso all'utilizzo del Fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo n. 080030 dello stato di previsione della spesa (UPB U0189) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 che presenta la sufficiente disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";
VISTA la DGR n. 809 del 14 maggio 2015 di assegnazione dei capitoli per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;
VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017";
VISTE le richieste delle strutture regionali interessate, conservate agli atti della Sezione Ragioneria;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

decreta

1. di provvedere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 della vigente legge di contabilità regionale n. 39/2001, al prelevamento della somma complessiva di Euro 2.001.037,02 dal capitolo 80030 "*Fondo di riserva di cassa*" (UPB U0189), iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017, da destinare all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all' **Allegato "A"** che fa parte integrante del presente provvedimento.
2. di comunicare il presente Decreto al Consiglio Regionale ai sensi del comma quinto dell'articolo 58 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39.
3. di pubblicare il presente Decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Claudio Vignotto

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DDR n. *36* del *30/07/2015*

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-2.001.037,02	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2455					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100740	TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLA SOCIETÀ SISTEMI TERRITORIALI SPA PER LE FUNZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI IN AMBITO REGIONALE (ART. 69, L.R. 22/02/1999, N.7)	0,00	+193.348,44	0,00	0,00
Upb: U0138	LOGISTICA SISTEMA IDROVIARIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE MOBILITA'				
Codice: 1839					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101533	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLIMATE TRAP" (AGREEMENT TRA REGIONE DEL VENETO E HULPERLENING GELDERLAND MIDDEN (OLANDA) 15/04/2010)	0,00	+2.040,55	0,00	0,00
Upb: U0250	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA				
Centro di Responsabilità:	SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA				
Codice: 1940					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101914	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 2 PAR FSC 2007-2013: DIFESA DEL SUOLO (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)	0,00	+1.805.648,03	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice: 1330					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO

(Codice interno: 303741)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 21 del 03 giugno 2015
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari approvato con Decreti Dirigenziali n. 19 del 05/06/2012, n. 15 del 06/06/2013 e n. 11 del 07/04/2014. Inserimento nuovi nominativi.

Il Dirigente

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551 del 3 aprile 2012 ad oggetto: "Costituzione Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari" che istituisce l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari per attività di controllo del territorio veneto da parassiti considerati da "quarantena";

VISTO il Decreto n. 13 dell'11 aprile 2012 che approva l'avviso pubblico per l'istituzione ed il funzionamento dell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

PRESO ATTO che il punto 7 dell'Allegato A al decreto n. 13/2012 prevede l'aggiornamento dell'Elenco con cadenza annuale;

VISTO il Decreto n. 19 del 5 giugno 2012 che approva l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

VISTI i Decreti n. 15 del 6 giugno 2013 e n. 11 del 7 aprile 2014 con i quali è stato aggiornato l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

PRESO ATTO del verbale 3 giugno 2015, prot. n. 228863/E.751, della Commissione esaminatrice delle nuove domande di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

decreta

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 228863/E.751 del 3 giugno 2015;
3. di aggiornare l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari approvato con Decreti Dirigenziali n. 19 del 5 giugno 2012, n. 15 del 6 giugno 2013 e n. 11 del 7 aprile 2014, inserendo, in ordine alfabetico, i seguenti nominativi:

   BARISON MATTEO

   CAROLLO MANOLA

   CORAZZINA ELENA

   MARTINELLI FIORENZO

   MIOTTO NICO

   RUFFONI MARIANO

   SCANTAMBURLO NICOLA

   SIGNORI ALESSIO

   TULLO PIETRO

   VAN DEN BORRE NICOLA

VAROTTO DIEGO

4. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente, l'elenco generale dei prestatori di servizi fitosanitari risulta nell'allegato **A** al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'allegato e sul sito web istituzionale della Giunta Regionale del Veneto.

Giovanni Zanini

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303742)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 22 del 10 giugno 2015

Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000: "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nella Regione Veneto per l'anno 2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l'anno 2015, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000.

Il Dirigente

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2014, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore;

Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un'azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus,come previsto dall' art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31maggio 2000;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

decreta

1. l'intero territorio della Regione è riconosciuto zona di insediamento ai sensi dell'art. 5 del DM 31 maggio 2000;
2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall' art. 5 comma 2 e dall'art. 7 del DM 31 maggio 2000;
   a. Nei vigneti ove è accertata la presenza di Scaphoideus titanus:
      ◊ **eseguire un intervento insetticida** nei confronti del vettore Scaphoideus titanus, sia nei vigneti produttivi che in quelli non ancora in produzione;
      ◊ **effettuare due interventi insetticid**i, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del trattamento si rende necessaria date le caratteristiche di scarsa persistenza e foto/termolabilità di tali prodotti;
   b. gli interventi insetticidi di cui alla lettera a) possono coincidere con il trattamento contro la seconda generazione di tignoletta della vite (Lobesia botrana), laddove siano presenti entrambi i fitofagi;
   c. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:
      ◊ **obbligo di effettuare tre interventi insetticidi** contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
      - il primo diretto verso le forme giovanili (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente entro la metà di giugno;
      - il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;
      - il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente, verso la metà di agosto;

a. per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati insetticidi autorizzati i cui formulati commerciali riportano in etichetta l'indicazione delle/a cicaline/a. Per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dal Settore Servizi Fitosanitari;

b. per salvaguardare gli insetti pronubi va rispettato il divieto di usare gli insetticidi nel periodo della fioritura ci si dovrà attenere alle eventuali ulteriori restrizioni riportate in etichetta. È inoltre vietato trattare con insetticidi tossici per le api qualora sia in fioritura la vegetazione del cotico erboso sottostante il vigneto, salvo che non sia preventivamente sfalciata (L.R. n. 23 del 18/04/1994, art. 9, comma 4);
c. l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
d. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
e. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini

(Codice interno: 303743)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FITOSANITARIO n. 23 del 10 giugno 2015

Spese per attività di controllo del territorio Veneto da parassiti considerati da "quarantena". Affidamento del servizio in economia a n. 3 prestatori di servizi fitosanitari. Impegno di spesa.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Affidamento incarico a n. 3 prestatori di servizi fitosanitari iscritti nell'elenco, ai sensi della DGR n. 551 del 03/04/2012, per eseguire azioni di monitoraggio al fine di accertare la presenza di organismi nocivi su un elevato numero di siti produttivi.

Il Dirigente

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la "Decisione del 19 febbraio 2009" concernente "Procedura d'infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE che si riferisce alla tutela fitosanitaria - adozione e comunicazione di provvedimenti necessari a eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

CONSIDERATO che la normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale prevede d'eseguire azioni di monitoraggio su un ampio territorio e su un elevato numero di siti produttivi (aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, magazzini ecc.) in un ristretto arco temporale legato ai cicli biologici dei vegetali, il cui svolgimento comporta un carico di lavoro concentrato per il quale il Settore Fitosanitario non ha la sufficiente dotazione di personale per realizzarlo direttamente;

CONSIDERATA pertanto la necessità di avvalersi, per lo svolgimento di accertamenti tecnici, della collaborazione con soggetti esterni dotati di competenza ed esperienza;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 che prevede che le stazioni appaltanti possano predisporre elenchi di operatori economici;

VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401: "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D. Lgs. n. 163/2006; DPR 207/2010, D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)";

VISTA la DGR n. 551 del 03/04/2012 che prevede l'istituzione dell'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06;

VISTO il Decreto n. 13 dell'11/04/2012 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la costituzione e il funzionamento dell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

VISTO il decreto n. 19 del 5 giugno 2012 con il quale è stato istituito l'elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di attività di controllo del territorio Veneto a supporto delle attività dell'U.Per. Servizi Fitosanitari;

VISTO il decreto n. 21 del 3 giugno 2015 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

RITENUTO di avvalersi del suddetto elenco per l'affidamento di servizi relativi a monitoraggio fitosanitario;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 384/2001 come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006;

VISTO il decreto n. 26 del 21 giugno 2012 con il quale sono stati determinati i compensi ai tecnici professionisti inseriti nell'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;

Ritenuto, quindi, di affidare tali incarichi mediante stipulazione dei contratti, allegati al presente decreto che ne formano parte integrante e sostanziale;

Valutato che per la realizzazione di tale servizio necessita la spesa complessiva di Euro. 22.260,00;

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento d'incarico;

VISTO il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011

VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. 14 maggio 2015, n. 809 "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (lr n. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 - art. 9 comma 3 - lr n. 54/2012 art. 2, comma 2, lett. b)";

VISTA la circolare prot. N. 225927 del 29/05/2015 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ad oggetto "Bilancio previsionale 2015. Avvio operatività ordinaria";

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di previsione 2015, che registra una previsione di competenza di complessivi Euro. 300.000,00;

PRESO ATTO che sul capitolo collegato dell'Entrata n. 100299 "Tariffe per la autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.Lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24), con decreti n. 18 del 11/05/15 e n. 19 del 18/05/15 sono state accertate entrate per un importo complessivo di Euro. 163.678,47;

decreta

1. di affidare l'incarico per la prestazione di servizi fitosanitari ai signori iscritti nell'Elenco dei prestatori di servizi, per gli importi di seguito riportati, come da contratti allegati al presente provvedimento (**Allegati A**, **B**, e **C**);
   - CAOBELLI RENZO Euro. 7.360,00 - codice CIG ZD41461271
   - DE ANTONI GLORIA Euro. 7.450,00 - codice CIG ZA81457288
   - RIGATO PIERLUIGI Euro. 7.450,00 - codice CIG ZA71457243
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 22.260,00 sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" codice SIOPE 1.03.01 - 1364 codice di V^ livello U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che:
   - le obbligazioni di cui al precedente punto 1) sono già perfezionate ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e che i debiti sopra indicati scadono nel corrente esercizio per l'intero importo;
   - l'importo impegnato di Euro. 22.260,00 è un debito commerciale;
   - i beneficiari dovranno svolgere l'attività affidata entro i seguenti termini:
     - Caobelli Renzo termine attività 30/09/2015;
     - De Antoni Gloria termine attività 10/07/2015;
     - Rigato Pierluigi termine attività 10/07/2015;
   - il pagamento delle fatture riscontrate regolari avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il quale il Committente potrà eseguire delle verifiche sull'attività oggetto del contratto;
   - il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo gli allegati.

Giovanni Zanini

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

(Codice interno: 304896)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 42 del 13 agosto 2015

Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n 11/2013, in sostituzione del modello contenuto nell'allegato A) della DGR n 881 del 13 luglio 2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale di comunicazione al Comune dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013).

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"* disciplina all'articolo 27 bis le locazioni turistiche;

- in data 24 luglio 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 881 del 13 luglio 2015, con oggetto:*"Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica" Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, art. 3, comma 2";*

- ai sensi dell'Allegato A della DGR n.881/2015 la comunicazione della locazione turistica di alloggi senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 27 bis della l.r. n. 11/2013, va presentata al Comune territorialmente competente;

DATO ATTO CHE

- con la DGR n. 881 del 13 luglio 2015 "*Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica" Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, art. 3, comma 2"* è stato approvato, tra l'altro, nell'Allegato A il modello regionale di comunicazione di locazione turistica senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 27 bis della l.r. n. 11/2013, da presentare al Comune territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE

- la suddetta comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'articolo 27 bis della l.r.11/2013, è necessaria ai fini dell'implementazione della banca dati anagrafica regionale presso il SIRT, sistema informativo regionale del turismo, previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013;

- la comunicazione di locazione turistica, deve essere trasmessa dal Comune, che la riceve, alla Provincia territorialmente competente, che provvederà all'implementazione dei dati del SIRT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013;

- il locatore si trova, in tal modo, ad inviare una sola volta al Comune la comunicazione di locazione turistica e così è esentato dall'obbligo di presentare successivamente alla Provincia e alla Regione lo stesso modello di comunicazione;

- il flusso dei dati dell'offerta turistica regionale è così reso noto, tramite il Comune, anche alla Regione e alla Provincia territorialmente competente, per le successive attività statistiche, nonché per la funzione regionale di pianificazione, indirizzo e valutazione dello sviluppo turistico regionale;

DATO ATTO CHE

- il punto 8. del deliberato dalla citata DGR n. 881/2015 autorizza il Direttore della Sezione Turismo, con proprio decreto, ad apportare marginali modificazioni ed integrazioni all'Allegato A) della citata deliberazione della Giunta regionale, per assicurare la semplificazione dei procedimenti in capo ai locatori;

RITENUTO OPPORTUNO

- apportare, nell'Allegato A della DGR n. 881/2015, alcune marginali modificazioni ed integrazioni, per motivi di semplificazione istruttoria e procedimentale, rispetto a quanto stabilito nell'Allegato A) della suddetta DGR, descritte di seguito:

- nella prima pagina, dopo i dati identificativi del dichiarante, inserire una nota esplicativa sulla necessità di fornire ulteriori dati nel caso il locatore sia il legale rappresentante di società, ente, agenzia o di ditta individuale;

- nella Sezione *"Informativa sul trattamento dei dati e accesso al sistema informativo regionale"* le seguenti modifiche ed integrazioni:

- nella prima riga del primo capoverso:

"La gestione e l'utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del Comune e Provincia territorialmente competenti e dalla Regione del Veneto ..... ";

- nella prima riga del secondo capoverso:

"Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono i Comuni e le Province territorialmente competenti e la Regione del Veneto";

CONSIDERATO CHE

- per motivi di coordinamento testuale, si devono riunire in un solo testo le suddette modifiche con le parti di testo originario rimaste inalterate, in modo di avere un modello regionale aggiornato e coordinato di comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'art. 27 bis della l.r. n.11/2013, in sostituzione di quello precedente approvato con la DGR n. 881/2015;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'**Allegato A)** al presente provvedimento, da presentare al Comune, quale comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'art.27 bis della l.r. 14 giugno 2013, n. 11 e della DGR n.881/2015;

- revocare, perché non più aggiornato con le presenti modifiche, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'Allegato A alla DGR n. 881 del 13 luglio 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate al Comune, in conformità al citato Allegato A della DGR n. 881/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per fax e in via telematica;
- per i principi di sussidiarietà e di autonomia organizzativa comunale, previsti dall'art.3 del D.lgv.n.267/2000, le modalità di trasmissione della comunicazione di locazione turistica dal locatore al Comune sono decise dal Comune;
- ai sensi del comma 3 dell'art.13 della l.r. n.11/2013 gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per la finalità di conoscenza dell'offerta turistica veneta;
- i Comuni che ricevono le comunicazioni di locazione turistica le trasmettono alle Province territorialmente competenti, ai sensi del comma 3 dell'art.13 della l.r.n.11/2013, mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art.47 del D.lgs.n.82/2005;

- il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO

- notificare il presente provvedimento alle Province ed ai Comuni del Veneto;

- inserire l' **Allegato A** del presente provvedimento sul portale : www.impresainungiorno.it;

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI la legge n. 241/1990; il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 82/2005, il DPR n. 445/2000; la l.r. n.11/2013; la l.r. n. 33/2002; la DGR n.881/2015;

decreta

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto **nell'Allegato A)** al presente provvedimento;
2. di revocare il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'Allegato A alla DGR n. 881 del 13 luglio 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di confermare, conseguentemente, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate al Comune, in conformità al citato Allegato A della DGR n. 881/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che le modalità di trasmissione della comunicazione di locazione turistica dal locatore al Comune sono decise dal Comune stesso;
5. di prevedere che i Comuni che ricevono le comunicazioni di locazione turistica le trasmettono alle Province territorialmente competenti, mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art.47 del D.lgs. n. 82/2005;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di notificare il presente provvedimento alle Province ed ai Comuni del Veneto;
8. di inserire il modello **Allegato A)** del presente provvedimento sul portale: www.impresainungiorno.it;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 42 del 13 agosto 2015

LOCAZIONE TURISTICA

L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

al Comune di: _____

Il COMUNE invia alla Provincia copia della presente comunicazione per gli adempimenti di competenza (rilevazione statistica)

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Residente nel comune di: _____ C.A.P. ☐☐☐☐☐

Via _____ n. _____

Tel.: _____ e-mail: _____

Pec: _____

Se il soggetto che compila e sottoscrive la presente comunicazione è legale rappresentante di società / ente / agenzia o titolare di ditta individuale vanno indicati anche i seguenti dati:

☐ Legale rappresentante di società/ente/Agenzia ☐ Ditta individuale

Denominazione: _____ **C.F.** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Sede Via _____ n°: _____

C.A.P. ☐☐☐☐☐ Comune _____

Tel.: _____ e-mail: _____

Pec: _____

COMUNICA

che intende offrire in locazione turistica, senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art.27 bis L.R.11/2013

gli alloggi descritti nella/e "*schede dettaglio*" unite alla presente comunicazione

☐ **come locatore** ☐ **come locatore mandatario**

nei seguenti periodi: ☐ annuale (alloggi offerti in qualsiasi periodo dell'anno)

☐ stagionale (alloggi offerti solo nel/nei periodi di seguito specificati)

dal:	al:	dal:	al:
dal:	al:	dal:	al:
dal:	al:	dal:	al:

i periodi indicati si intendono validi fino a nuova comunicazione

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 42 del 13 agosto 2015

LOCAZIONE TURISTICA

L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
E ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La gestione e l'utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del Comune, dalla Provincia competente e dalla Regione Veneto, in adempimento alle disposizioni della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto". Le Province, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell'anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT). I dati di ricettività degli alloggi possono essere trattati anche per finalità di informazione turistica. I dati relativi al numero di arrivi e di presenze degli ospiti che il locatore trasmetterà secondo apposita procedura saranno trattati esclusivamente in forma aggregata dalle Province e dalla Regione. La gestione dei dati è informatizzata e cartacea.

Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono i Comuni, le Province e la Regione del Veneto. E' possibile rivolgersi al Comune competente per territorio per avere informazioni circa il nominativo del Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione del Veneto-Giunta Regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123-Venezia. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il Direttore della Sezione regionale Turismo con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121-Venezia.

Agli interessati competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. E' possibile, quindi, chiedere ai Responsabili del trattamento la correzione, l'integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il/La sottoscritto/a:

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | |

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.L. 30/6/2003 n. 196 (sopra indicata) e la comunicazione sull'utilizzo dell'account regionale;
- di aver preso visione dell'informativa sui procedimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000: "Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera".
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

ALLEGA:

- SCHEDE DETTAGLIO ALLOGGI IN LOCAZIONE - N° schede _____

In caso di mancata presentazione del presente modello con firma digitale allegare copia del documento di identità e sottoscrivere il modello di comunicazione e le schede dettaglio

Data: _____ Firma _____

REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 42 del 13 agosto 2015

LOCAZIONE TURISTICA

L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

allegato alla comunicazione di locazione turistica

scheda dettaglio

scheda n° _____

Cognome e nome del dichiarante: _____

	Via	n. civico	int.	Periodo* apertura (A/S)	numero camere	numero posti letto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

	n. totale alloggi	totale camere	totale posti letto
Riepilogo capacità ricettiva			

* indicare "**A**" oppure "**S**" A= annuale S = stagionale con riferimento ai periodi specificati nella prima pagina

Data: _____ Firma _____

NOTA: *IL DICHIARANTE è tenuto alla* ***comunicazione dei dati statistici*** *delle persone ospitate come previsto dall'art. 27 bis. della L.R. 11/2013 - consultare le FAQ alle pagine web del turismo nel sito regionale www.regione.veneto.it e l'area servizi dedicata agli operatori nel portale www.veneto.eu*

Mod_LocazioneTur_Ago2015

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

(Codice interno: 304340)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 31 del 07 luglio 2015

POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Accertamento entrata (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede all'accertamento contabile in entrata delle risorse a debito della Commissione Europea (Fondo Sociale Europeo) e dello Stato (Fondo di Rotazione L. 187/1983), a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2014/2020, con riferimento alle somme erogate in acconto e già incassate.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'accertamento, con la modalità per cassa, delle seguenti entrate:

   - Euro 7.181.899,12 in competenza 2015, a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" Codice Siope 202012211"*Trasferimenti correnti da Unione Europea*" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.001 "*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea*", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009;
   - Euro 5.027.330,00 in competenza 2015, a valere sul capitolo "100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" Codice Siope 201012115 "*Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari*" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "*Trasferimenti correnti da Ministeri*", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009;

2. di dare atto che il credito di cui al punto 1 scade nell'esercizio corrente;
3. di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 303630)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 359 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2095/1/7/2018/2013 presentato da UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A. (codice ente 2095) (codice Smupr 32904). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 35 del 24/02/2014, allegato A, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A. un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 38.462,00 per la realizzazione del progetto n. 2095/1/7/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 35 del 24/02/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.766.065,18 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.347.026,47 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.419.038,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 465 del 19/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dei percorsi di formazione linguistica nell'ambito del bando "Move for the Future" di cui alla DGR n. 2018 del 4/11/2013 per complessivi Euro 2.785.400,84 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 2018/2013, destinandole alla realizzazione dei progetti di formazione linguistica che risultano ammissibili e finanziabili;

PREMESSO CHE il DDR n. 22 del 31/01/2014 ha designato i componenti della commissione di valutazione, modificando il precedente DDR n. 452 del 12/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A.;

PREMESSO CHE in data 26-05-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale delle irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 25/02/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 37.686,90;

CONSIDERATO CHE in data 27/07/2015 seguito di controlli interni si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 37.602,90;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il rendiconto presentato dall'UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A. (codice ente 2095) per un importo ammissibile di Euro 37.602,90 a carico della Regione del Veneto secondo le 2risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2095/1/7/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;

3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;

4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 37.602,90 a favore di UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A. a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2095/1/7/2018/2013.a carico del capitoli n.101333 e n. 101334, Art. 013 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.35 del 24-02-2014, Siope 1.06.03.1634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)

5. di comunicare a UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE - U.I.A. il presente decreto;

6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303631)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 360 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 4263/1/2/2894/2012 presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice ente 4263) (codice Smupr 26552). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ITSCT EINAUDIGRAMSCI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 4263/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: 04/112014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.999,91;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice ente 4263) per un importo ammissibile di Euro 12.999,91 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4263/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 0,00;
4. di dare atto che ITSCT EINAUDIGRAMSCI ha provveduto alla restituzione di Euro 0,00, quale contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto;
5. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.999,91 a favore di ITSCT EINAUDIGRAMSCI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4263/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
6. di comunicare a ITSCT EINAUDIGRAMSCI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303632)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 361 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 4263/1/1/2894/2012 presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice ente 4263) (codice Smupr 26553). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ITSCT EINAUDIGRAMSCI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 4263/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data 18/09/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.999,95;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ITSCT EINAUDIGRAMSCI (codice ente 4263) per un importo ammissibile di Euro 12.999,95 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4263/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.999,95 a favore di ITSCT EINAUDIGRAMSCI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4263/1/1/2894/2012.a carico del capitoli n. 101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a ITSCT EINAUDIGRAMSCI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303633)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 362 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2687/1/2/2894/2012 presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) (codice Smupr 26380). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IPSIA I. PITTONI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2687/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSIA I. PITTONI;

PREMESSO CHE in data 11-12-2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la Regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 9/04/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.229,96;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) per un importo ammissibile di Euro 12.229,96 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2687/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.229,96 a favore di IPSIA I. PITTONI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2687/1/2/2894/2012.a carico dei capitoli n. 101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IPSIA I. PITTONI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303634)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 363 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 4748/1/2/2894/2012 presentato da IIS EINAUDI-SCARPA (codice ente 4748) (codice Smupr 26401). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IIS EINAUDI - SCARPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 4748/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE il DDR della Sezione Formazione n. 1011 del 22/11/2013 ha formalizzato l'iscrizione nell'elenco degli Organismi di Formazione del nuovo Ente IIS EINAUDI - SCARPA (codice ente 4748, codice fiscale 92036980263), a seguito delle disposizioni contenuta nella DGR n. 2893/2012 sul dimensionamento scolastico;

PREMESSO CHE il DDR n. 459 del 18/12/2013 attribuisce i progetti finanziati all'ente "IPSIA CARLO SCARPA" e all'ente "ITCG L. EINAUDI" al nuovo ente "IIS EINAUDI - SCARPA";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS EINAUDI - SCARPA;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: 27/01/2015 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 12/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.898,04;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS EINAUDI - SCARPA (codice ente 4748) per un importo ammissibile di Euro 12.898,04 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4748/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.898,04 a favore di IIS EINAUDI - SCARPA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4748/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IIS EINAUDI - SCARPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303635)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 364 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2676/1/2/2894/2012 presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (codice ente 2676) (codice Smupr 26366). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ISI DUCA DEGLI ABRUZZI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 11.150,00 per la realizzazione del progetto 2676/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare/irregolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 27/04/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 8.723,63;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISI DUCA DEGLI ABRUZZI (codice ente 2676) per un importo ammissibile di Euro 8.723,63 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2676/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 0,00;
4. di dare atto che ISI DUCA DEGLI ABRUZZI ha provveduto alla restituzione di Euro 0,00, quale contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto;
5. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 8.723,63 a favore di ISI DUCA DEGLI ABRUZZI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2676/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
6. di comunicare a ISI DUCA DEGLI ABRUZZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303636)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 365 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 4748/1/1/2894/2012 presentato da IIS EINAUDI-SCARPA (codice ente 4748) (codice Smupr 26402). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IIS EINAUDI - SCARPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 4748/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE il DDR della Sezione Formazione n. 1011 del 22/11/2013 ha formalizzato l'iscrizione nell'elenco degli Organismi di Formazione del nuovo Ente IIS EINAUDI - SCARPA (codice ente 4748, codice fiscale 92036980263), a seguito delle disposizioni contenuta nella DGR n. 2893/2012 sul dimensionamento scolastico;

PREMESSO CHE il DDR n. 459 del 18/12/2013 attribuisce i progetti finanziati all'ente "IPSIA CARLO SCARPA" e all'ente "ITCG L. EINAUDI" al nuovo ente "IIS EINAUDI - SCARPA";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS EINAUDI - SCARPA;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: 27/01/2015 Regolare ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 12/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.877,33;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS EINAUDI - SCARPA (codice ente 4748) per un importo ammissibile di Euro 12.877,33 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4748/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.877,33 a favore di IIS EINAUDI - SCARPA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4748/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IIS EINAUDI - SCARPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303637)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 366 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 4748/1/3/2894/2012 presentato da IIS EINAUDI-SCARPA (codice ente 4748) (codice Smupr 26641). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IIS EINAUDI - SCARPA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 4748/1/3/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE il DDR della Sezione Formazione n. 1011 del 22/11/2013 ha formalizzato l'iscrizione nell'elenco degli Organismi di Formazione del nuovo Ente IIS EINAUDI - SCARPA (codice ente 4748, codice fiscale 92036980263), a seguito delle disposizioni contenuta nella DGR n. 2893/2012 sul dimensionamento scolastico;

PREMESSO CHE il DDR n. 459 del 18/12/2013 attribuisce i progetti finanziati all'ente "IPSIA CARLO SCARPA" e all'ente "ITCG L. EINAUDI" al nuovo ente "IIS EINAUDI - SCARPA";

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 0,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS EINAUDI - SCARPA;

PREMESSO CHE In data 14-05-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la Irregolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 0,00 quale finanziamento non utilizzato;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.881,10;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS EINAUDI - SCARPA (codice ente 4748) per un importo ammissibile di Euro 12.881,10 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4748/1/3/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.881,10 a favore di IIS EINAUDI - SCARPA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4748/1/3/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di comunicare a IIS EINAUDI - SCARPA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303638)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 367 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 241/1/2/2894/2012 presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241) (codice Smupr 26414). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 241/1/2/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 3.900,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare/irregolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 11.237,06;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA (codice ente 241) per un importo ammissibile di Euro 11.237,06 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 241/1/2/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.900,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.337,06 a favore di I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 241/1/2/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 013 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.06.03.1634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303639)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 368 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 131/2/3/2018/2013 presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) (codice Smupr 32822). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 35 del 24/02/2014, allegato A, ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 51.783,60 per la realizzazione del progetto n. 131/2/3/2018/2013;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 35 del 24/02/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 2.766.065,18 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.347.026,47 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.419.038,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 465 del 19/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dei percorsi di formazione linguistica nell'ambito del bando "Move for the Future" di cui alla DGR n. 2018 del 4/11/2013 per complessivi Euro 2.785.400,84 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 2018/2013, destinandole alla realizzazione dei progetti di formazione linguistica che risultano ammissibili e finanziabili;

PREMESSO CHE il DDR n. 22 del 31/01/2014 ha designato i componenti della commissione di valutazione, modificando il precedente DDR n. 452 del 12/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 48.122,08;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO;

PREMESSO CHE In data 25-06-2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale delle irregolarità che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 20/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 45.950,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131) per un importo ammissibile di Euro 45.950,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 131/2/3/2018/2013, DGR n. 2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 48.122,08;
4. di richiedere a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 2.172,08, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati a suo tempo;
5. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Istruzione l'accertamento della somma di Euro 2.172,08 a valere sul bilancio regionale, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011;
6. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da re introitare è garantito dalla fidejussione n.099739/CO del 25-06-2014 del valore di Euro 54,509.05, emessa da ELITE INSURANCE COMPANY - OLIMPIA AGENCY SPA - 00139 ROMA, ancora agli atti della Sezione Regionale Istruzione alla data del presente atto;
9. di comunicare a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
10. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303640)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 369 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2687/1/1/2894/2012 presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) (codice Smupr 26379). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitano Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente IPSIA I. PITTONI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2687/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IPSIA I. PITTONI;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: 11/12/2013 e in data 9/12/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la irregolare esecuzione del progetto che per la verifica del 9/12/2014 ha comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 9/04/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 11.188,13;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA I. PITTONI (codice ente 2687) per un importo ammissibile di Euro 11.188,13 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2687/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 0,00;
4. di dare atto che IPSIA I. PITTONI ha provveduto alla restituzione di Euro 0,00, quale contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto;
5. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 11.188,13 a favore di IPSIA I. PITTONI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2687/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
6. di comunicare a IPSIA I. PITTONI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303641)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 370 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 2868/1/3/2018/2013 presentato da LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868) (codice Smupr 31740). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitano Umano 2B4I1". Avviso "Move For The Future" DGR n. 2018 del 04/11/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi di formazione linguistica rivolti agli studenti del 3° e 4° anno dell'Istruzione secondaria superiore e agli studenti del 3° anno dell'IeFP.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2018 del 04/11/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Move for the Future 2013";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2018 del 04/11/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 392 del 07/11/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 452 del 12/12/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 464 del 19/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente LGS G.B. BROCCHI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 59.293,20 per la realizzazione del progetto n. 2868/1/3/2018/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 464 del 19/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A, per un importo complessivo di Euro 2.414.599,16 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.868,54 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 1.238.730,62 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 201 del 6/06/2014 ha introdotto delle modifiche alle disposizioni per le procedure di erogazione delle somme a rimborso, relativamente ai costi di mobilità, permettendo in sede di erogazione intermedia, il rimborso dei costi relativi;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi per complessivi Euro 17.787,96;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da LGS G.B. BROCCHI;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data: ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare/irregolare esecuzione del progetto;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 12/02/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 56.898,76;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868) per un importo ammissibile di Euro 56.898,76 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2868/1/3/2018/2013, DGR n.2018 del 04/11/2013;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 17.787,96;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 39.110,80 a favore di LGS G.B. BROCCHI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2868/1/3/2018/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 001 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.464 del 19-12-2013, Siope 1.05.01.1512 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a LGS G.B. BROCCHI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

(Codice interno: 303642)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 371 del 30 luglio 2015

Approvazione del rendiconto 720/1/1/2894/2012 presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720) (codice Smupr 26545). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitano Umano". Avviso "Alternanza Scuola-Lavoro" DGR n. 2894 del 28/12/2012. Anno 2012.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito della tipologia progettuale "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 2894 del 28/12/2012 ha approvato il bando per la presentazione di progetti nell'ambito dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Anno 2012;

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 2894 del 28/12/2012 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 3 del 09/01/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 131 del 21/03/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 38 del 21/02/2013 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva/integrativa del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da allegare all'atto di adesione;

PREMESSO CHE il DDR n. 120 del 13/03/2013 ha apportato delle rettifiche al DDR n. 38 del 21/02/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 169 del 21/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 720/1/1/2894/2012;

PREMESSO CHE il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 1.878.844,03 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:

capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 963.878,97

capitolo 101334 per la quota FSE (48,70%) di Euro 914.965,06;

PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 20/03/2013 ha approvato il modulo di adesione in partnership per gli istituti;

PREMESSO CHE il DDR n. 461 del 19/12/2013 ha approvato lo schema di atto di adesione per gli interventi formativi che prevedono modalità di finanziamento "a costi standard" o mista (costi standard e costi reali);

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI;

PREMESSO CHE Il competente ufficio in data16/07/2015 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, delle irregolarità successivamente superate;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 6/05/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 12.966,34;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI (codice ente 720) per un importo ammissibile di Euro 12.966,34 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 720/1/1/2894/2012, DGR n.2894 del 28/12/2012;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 12.966,34 a favore di ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 720/1/1/2894/2012.a carico del capitolo/i n.101334 e n. 101333, Art. 013 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.169 del 21-05-2013, Siope 1.06.03.1634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)
5. di comunicare a ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Enzo Bacchiega

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 304349)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 267 del 06 agosto 2015

Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Pogetto del'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei Comuni di Vicenza e Caldogno" - (ID Piano 456). Importo E.18.750.000,00 - CUP H33B11000350003 - Approvazione piano particellare espropri aggiornato in data Aprile 2015. Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Vicenza per l'espletamento delle attivita' espropriative ai sensi dell'art.70 della LR 27/2003.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva lo schema di convenzione regolante le attività espropriative da porre in essere ai sensi dell'art. 70 della LR 27/2003 e smi, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto specificato; con lo stesso provvedimento si approva l'aggiornamento del PPE.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che con decreto in data 09.02.2015 n. 32 è stato approvato il progetto definitivo in argomento, dichiarando la pubblica utilità e l'urgenza dei lavori e delle espropriazioni in parola.
3. Di dare atto che i lavori e le espropriazioni in argomento sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 e smi, nonché urgenti per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza e della popolazione ivi residente.
4. Di dare atto che le espropriazioni in argomento dovranno essere ultimate nei termini previsti dal citato DPR 327/2001.
5. Di dare atto che le procedure espropriative in argomento saranno effettuate dalla Provincia di Vicenza, quale Autorità espropriante ai sensi dell'art. 70 della L.R. 27/2003 e smi e del DPR 327/2001 e smi.
6. Di approvare lo schema di convenzione - **allegato A** - regolante i rapporti tra Regione del Veneto e Provincia di Vicenza, per l'esecuzione delle attività e delle procedure espropriative da porre in essere per l'esecuzione degli interventi in argomento.
7. Di approvare il Piano Particellare degli Espropri in argomento aggiornato in data Aprile 2015, per le motivazioni esposte in premessa.
8. Di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURV.

Tiziano Pinato

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO

(Codice interno: 304315)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 133 del 02 luglio 2015

Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto. Accordo di programma del 23/12/2010 tra Regione Veneto e MATTM - Delibere CIPE n. 6 e n. 8 /2012. Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta II Lotto. CUP: H89H12000200002. Conferimento incarico per attività in service funzionali al completamento dei lavori in fase di esecuzione. CIG: Z3E14F454C.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, allo Studio dell'Ing. Ivano Leandri di San Lazzaro di Savena (BO) per attività di supporto alla direzione lavori inerenti la sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: offerta economica prot. n. 235014 del 8/6/2015.

Il Direttore

PREMESSO:

- che la Regione Veneto, tramite gli uffici della Direzione Difesa del suolo, ha stipulato accordo di programma con i Ministeri Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare MATTM e dello Sviluppo Economico MISE per il finanziamento di opere nel settore della Difesa del Suolo, con fondi reperiti tramite delibera del CIPE n. 6/2012 ;

- che in tale accordo è compreso il progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta " dell'importo complessivo di Euro 2.000.000,00;

- che con decreto n. 28 del 04 giugno 2013 del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto è stato confermato il finanziamento per l'opera in oggetto ;

- che con decreto n. 45 del 28 novembre 2013 sempre del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto è stato approvato il progetto esecutivo e confermato il finanziamento dell'opera , con quadro economico comprendente le somme per incarichi professionali e spese tecniche ; il decreto attesta che le somme assegnate con deliberazione del CIPE n. 6/2012 è interamente e pienamente utilizzabile per le assunzioni delle obbligazioni giuridiche e che l' impegno contabile attiene gli atti di spesa del Soggetto Delegante , il Ministero Sviluppo Economico MISE .

CONSIDERATO che si tratta di lavori di particolare complessità, da realizzare nell'alveo del fiume Brenta, con messa in asciutto di parte dell'alveo da eseguirsi esclusivamente in periodo estivo di basse portate, montaggio di manufatti prefabbricati in officina complessi , fra cui le paratoie cilindriche in acciaio inossidabile con movimentazione a cremagliera e ruote dentate, oltre a opere in calcestruzzo armato e pali di fondazione, sempre in alveo del f. Brenta , che richiedono costante assistenza in cantiere e personale specializzato, con conoscenza dei problemi specifici della tipologia dei lavori;

TENUTO CONTO che si rende necessario affidare l'incarico per un service tecnico di supporto alla direzione dei lavori in oggetto, le cui funzioni decisionali permangono comunque in capo a personale della scrivente struttura; l'assistenza comprende la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa , degli atti contabili, della sorveglianza in cantiere, la gestione dei rapporti con la committenza, l'impresa ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonchè di tutte le altre attività correlate alla direzione lavori;

STANTE l'assenza in organico di personale tecnico in grado di assicurare la particolare prestazione professionale, si ritiene opportuno avvalersi di soggetti esterni all'Amministrazione;

VALUTATO che si rende necessario affidare, lo specifico incarico, allo studio dell'ing. Ivano Leandri, con sede via Martiri delle Foibe 11, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.I. 02649091200 (omissis) che ha collaborato alla redazione del progetto generale in qualità di consulente, in particolare delle opere meccaniche, ed ha conoscenza delle problematiche

specifiche del progetto, con l'aiuto dell'ing. D'Este co-progettista anche delle opere civili del progetto generale, del primo lotto dei lavori già realizzato, e del secondo lotto dei lavori in oggetto, e a cui si riferisce il presente incarico; per tali ragioni sarebbe inopportuno effettuare una gara al ribasso con la possibilità che risulti aggiudicatario un tecnico privo delle conoscenze specifiche necessarie;

PRESO ATTO che il menzionato studio, interpellato al riguardo per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico professionale formulando due offerte, rispettivamente l'offerta prot. n. 007/2015 del 3/04/2015 per l'importo netto di euro 27.000,00 oltre a oneri di legge e l'offerta prot. n. 010/2015 del 25/05/2015 per l'importo netto di euro 39.000,00 oltre oneri di legge, di cui la prima riguardante i lavori da realizzare nell'estate 2015, mentre la seconda riguardante l'assistenza all'intera direzione lavori inclusi quelli riguardanti l'estate 2016;

CONSIDERATO che a seguito di trattativa privata è stata riformulata l'offerta, con nota prot. n. 011/2015 del 5/06/2015, acquisita al prot. n° 235014 del 8/6/2015 del Registro di protocollo generale, riguardante l'assistenza durante la sessione estiva 2015 riducendo l'importo a euro 19.900,00 oltre oneri di legge;

RITENUTA l'offerta prot. n. 235014 del 8/6/2015 congrua in considerazione delle caratteristiche dell'attività richiesta;

ACCERTATO che lo studio dell'ing. Ivano Leandri risulta iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Bologna (n. 5345/A) nonchè nell'Elenco Regionale dei Consulenti e dei prestatori di servizi;

TENUTO CONTO che l'importo della prestazione professionale, oggetto del presente provvedimento, risulta inferiore alla soglia di euro 40.000,00 al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125, co. 11 del Codice dei contratti;

VISTA la DGR n. 2401 del 27/11/2012 di aggiornamento della DGR. n. 354/2012 recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";

DATO ATTO che sulla scorta della documentazione acquisita, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, sono state effettuate le verifiche, ex art. 38 D.Lgs. n. 163/20056, risultando il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte dell'aggiudicatario e che dal certificato del casellario giudiziale non emerge alcuna causa ostativa all'aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipula del contratto;

VISTI :

- il D.Lgs. n. 163/2006 e smi e il DPR 207/2010;

- la L.R. n. 27/2003 e s.m.i. ;

- la circolare 30/10/2012 n. 4356 in G.U. 13/11/2012 n. 265;

- la DGR n. 354 del 6/3/2012 e la DGR. n. 2401 del 27/11/2012;

- lo schema di contratto, allegato A, parte integrante del presente decreto;

- la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare allo Studio Ing. Ivano Leandri, con sede legale via Martiri delle Foibe 11 , 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.I. 02649091200 (omissis), l'incarico per assistenza alla direzione dei lavori riguardanti la sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta II Lotto, per l'importo di euro 19.900,00 oltre ad oneri previdenziali del 4% pari a Euro 796,00 I.V.A. al 22% pari a Euro 4.553,12 per un totale complessivo di Euro 25.249,12 (venticinquemiladuecentoquarantanove/12) euro;
2. di dare atto che l'aggiudicazione è da ritenersi efficace, ai sensi dell'art. 11 c.8 D.Lgs. n. 163/20056, fatta salva la sopravvenienza di riscontri negativi alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale;
3. agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari a complessivi euro 25.249,12 si farà fronte con i fondi impegnati con il decreto n. 45 del 28.11.2013 del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ;
4. di approvare lo schema di contratto, **allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
5. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, solo dopo la presentazione delle dovute garanzie previste dalla legge;
6. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;

7. il presente provvedimento è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'art. 4, Allegato A della DGR. n. 2401/2012, mediante pubblicazione sul sito della Regione Veneto;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R.V. omettendo l'allegato di cui al punto 4;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Salvatore Patti

Allegato (*omissis)*

(Codice interno: 304316)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 135 del 14 luglio 2015

Ditta VERITAS S.P.A. con sede in Santa Croce 489, Venezia c.f. 03341820276. Richiesta di concessione per mantenere in sanatoria condotte idriche DN 60 in c.a. per metri 110; DN 70 in c.a. per metri 450; DN 100 in ghisa per metri 240; DN 150 in c.a. per metri 245 in Via Tergola argine sx. del Canale Veraro in Comune di Stra. (pratica n° W14_001563). RILASCIO DI CONCESSIONE DEL DEMANIO IDRICO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 25.02.2014 con cui la ditta VERITAS S.P.A. ha chiesto la concessione del demanio idrico per mantenere in sanatoria condotte idriche DN 60 in c.a. per metri 110; DN 70 in c.a. per metri 450; DN 100 in ghisa per metri 240; DN 150 in c.a. per metri 245 in Via Tergola argine sx. del Canale Veraro in Comune di Stra;

VISTO il voto n. 70 in data 19.05.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO la scheda di verifica predisposta in data 09.06.2014 dal personale del Settore idraulico, che accerta la conformità del'occupazione;

CONSIDERATO che la ditta VERITAS S.P.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 1931 di rep. in data 30.06.2015 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 1.620,94, pari alla prima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 1.620,94;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta VERITAS S.P.A. con sede in Santa Croce 489, Venezia, c.f. 03341820276, la concessione del demanio idrico per mantenere in sanatoria condotte idriche DN 60 in c.a. per metri 110; DN 70 in c.a. per metri 450; DN 100 in ghisa per metri 240; DN 150 in c.a. per metri 245 in Via Tergola argine sx. del Canale Veraro in Comune di Stra, sulla base del Disciplinare n. 1931 di rep. in data 30.06.2015 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.07.2015.

Salvatore Patti

(Codice interno: 304317)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 138 del 14 luglio 2015

Ditta VERITAS S.P.A. con sede in Santa Croce 489, Venezia, c.f. 03341820276. Richiesta di concessione per allacciamento idrico in Dx del canale Taglio mapp.1009 fg.21 in Comune di Mirano. (Pratica n° W06_001159). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 05.07.2006 con cui la ditta VERITAS S.P.A. ha chiesto la concessione del demanio idrico per allacciamento idrico in Dx del canale Taglio mapp.1009 fg.21 in Comune di Mirano;

VISTO il voto n. 221 in data 31.07.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO la scheda di verifica predisposta in data 05.03.2015 dal personale del Settore idraulico, che accerta la conformità del'occupazione,

CONSIDERATO che la ditta VERITAS S.P.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 1930 di rep. in data 30.06.2015 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 42.18, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 42.18;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta VERITAS S.P.A. con sede in Santa Croce 489, Venezia, c.f. 03341820276, la concessione del demanio idrico per allacciamento idrico in Dx del canale Taglio mapp.1009 fg.21 in Comune di Mirano, sulla base del Disciplinare n. 1930 di rep. in data 30.06.2015 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.07.2015.

Salvatore Patti

(Codice interno: 304318)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 142 del 21 luglio 2015

Ditta SARCETTA Luigi (omissis). Richiesta di concessione per occupare area demaniale mq. 370, per uso esclusivo a giardino pertinenziale, comprensiva di accesso all'argine sx. del canale Malgher in Comune di S. Stino di Livenza. (pratica n° L14_000854). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.10.2014 con cui la ditta SARCETTA Luigi ha chiesto la concessione del demanio idrico per occupare area demaniale mq. 370, per uso esclusivo a giardino pertinenziale, comprensiva di accesso all'argine sx. del canale Malgher in Comune di S. Stino di Livenza;

VISTO il voto n. 20 in data 30.01.2015 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO la scheda di verifica predisposta in data 22.12.2014 dal personale del Settore idraulico;

CONSIDERATO che la ditta SARCETTA Luigi ha sottoscritto il Disciplinare n. 1933 di rep. in data 14.07.2015 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 210.97, pari alla prima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 210.97;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta SARCETTA Luigi (omissis), la concessione del demanio idrico per occupare area demaniale mq. 370, per uso esclusivo a giardino pertinenziale, comprensiva di accesso all'argine sx. del canale Malgher in Comune di S. Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 1933 di rep. in data 14.07.2015 .

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 14.07.2015.

Salvatore Patti

(Codice interno: 304360)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 150 del 24 luglio 2015

Regione del Veneto Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto/settore Genio Civile. PAR FSC (ex FAS 2007-2013). Riordino delle Sezioni idrauliche del Fiume Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda (I0286). CUP: H21H13000570002. Importo: E. 600.000,00.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il progetto dei lavori in argomento relativi a: RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME SILE CON RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA (I0286).

Il Direttore

PREMESSO:

- che la Regione Veneto con DGR n. 1215 del 16/07/2013 ha approvato un programma di interventi sulle Opere idrauliche di competenza regionale inseriti nelle risorse assegnate alla Regione Veneto con il PAR FSC (exFAS) 2007-2013;
- che con il citato provvedimento è stato assegnato alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto l'importo di Euro 600.000,00 per l'esecuzione lavori di RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME SILE CON RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA (I0286);
- che con nota n. 564012 in data 23/12/2013 della Direzione Difesa del Suolo è stato autorizzato l'avvio della progettazione esecutiva;
- che sono stati effettuati i relativi rilievi topografici-batimetrici a cura del Geom. Giovanni Bettiol al fine di individuare con precisione la cavità in alveo che presenta il pericolo alla stabilità dell'argine limitrofo e le aree di scavo del materiale;
- che è stata eseguita la relazione di indagine investigativa ambientale in data gennaio 2015 a firma dei dott. Geol Matteo Vian e Ricciardo Artioli quale atto preliminare alla progettazione stressa;
- VISTO il progetto redatto in data 06/03/2015 dalla sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto / settore genio civile relativo ai lavori di RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME SILE CON RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA nell'importo complessivo di Euro 600.000,00 così ripartito:

A - LAVORI A BASE D'ASTA			Euro	470.042,24
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
- rilievi topografici-batimetrici (iva compresa)	Euro	13.322,40		
- redazione V.Inc.A (iva compresa)	Euro	3.616,08		
- Accantonamento art. 92 DLgs. 163/2006 su lavori principali	Euro	8.460,76		
- IVA 22%	Euro	103.409,29		
- Imprevisti	Euro	1.149,23		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	129.957,76
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			Euro	600.000,00

VISTO il voto n. 62 in data 24/04/2015, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di cui all'art. 15 della L.R. 07.11.2003 n. 27 ha espresso parere favorevole, nel merito tecnico ed economico, all'approvazione del progetto sopraindicato con la prescrizione di trasmettere all'Ente Parco del Sile la relazione Investigativa Ambientale in quanto l'Ente Parco del Sile risultava assente, anche se regolarmente convocato in base alla DGR n. 4424 del 28-12-2006 la quale regola la partecipazione degli Enti Parco per progetti soggetti a vincolo paesaggistico, la cui competenza resta in carico agli organi Consultivi Regionali;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, con nota pec n. 187517 in data 05/05/2015 la relazione investigativa ambientale è stata regolarmente inviata all'Ente Parco del Sile;

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha inviato successivamente una nota contenente parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che la prescrizione riguardante il periodo di esecuzione dei lavori può essere accolta per la sistemazione della scarpata franata;

CONSIDERATO che in ogni caso i materiali usati per la sistemazione suddetta sono tali da assicurare la permeabilità del sedime demaniale;

CONSIDERATO che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo, allorché la sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.

PRESO ATTO che con decreto del Dirigente della sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 293 in data 23/12/2013 è stato nominato il gruppo di progettazione come previsto dagli articoli 5 e 7 del Regolamento 14.10.2002 n. 4.

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 2073

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 06/03/2015 dalla sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto /settore genio civile relativo ai lavori di RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME SILE CON RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA nell'importo complessivo di Euro 600.000,00.
2. Per l'affidamento dei lavori si procederà con gara d'appalto a Procedura Negoziata, secondo il criterio del prezzo più basso come previsto all'art 57 Dlgs 163/06 comma 2 lett. c), in quanto trattasi di lavori urgenti in relazione al pericolo che la cavità venutasi a creare in prossimità dell'ansa del fiume Sile in corrispondenza del centro abitato di Portegrandi, può compromettere la stabilità del corpo arginale,
3. All'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente Responsabile del Dipartimento Difesa del Suolo,allorché l'Ufficio della sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.
4. Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto competente per territorio.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 303574)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 330 del 31 luglio 2015

Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto. Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto Tolle (RO). 2° stralcio 2° intervento. Importo complessivo E. 1.000.000,00. Codice Rendis RO017A/10. C.U.P.: H88D14000010001.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva **il progetto esecutivo** relativo ai lavori indicati in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO :

- Che tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programma, in data 23/12/2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto;
- Che il Ministero dell'Ambiente a seguito di una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi compresi nell' Accordo, effettuato in attuazione dell'art. 1 comma 111 della legge 27/12/2013 n. 147, ha trasmesso alla Regione del Veneto una proposta di aggiornamento dell'Accordo sottoscritto;
- Che la Regione del Veneto in un primo momento ha confermato tutti gli atti interventi previsti nella sezione attuativa dell'Atto Integrativo all'Accordo di programma sottoscritto, poi, in relazione al verificarsi di eventi meteo avversi, ha chiesto la revisione delle priorità degli interventi programmati e quindi la sostituzione di alcuni di essi;
- Che si è pertanto proceduto alla rivalutazione delle priorità e quindi alla riprogrammazione degli interventi in relazione all'accertato aggravamento delle condizioni di pericolosità idrogeologiche degli interventi proposti in sostituzione;
- Che detta riprogrammazione è stata approvata dalle Autorità competenti;
- Che l'intervento indicato in oggetto fa parte di questo aggiornamento;
- Che si è provveduto pertanto a stipulare il secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo di Euro 44.865.000,00;
- Che detto secondo Atto Integrativo è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 150/STA del 20.04.2015;

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione del tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette - Comune di Porto Tolle" n. 546 del 19.12.2007, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, dell'importo complessivo di Euro 1.807.599,14;

VISTI i decreti del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 375 del 10.12.2009 e n. 398 del 28.12.2009, con i quali è stato approvato il progetto, sopra indicato, in linea tecnica ed economica, su parere n 3634 del 5/11/2009 della Commissione Tecnica Regionale - Sez. mbiente, espresso anche sotto il profilo della protezione delle bellezze naturali ed ambientali;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 227 del 3/11/2010 con il quale è stato approvato il progetto n 610 del 7/10/2010, quale primo aggiornamento del progetto 546 del 19/12/2007;

VISTO il decreto del Dirigente Responsabile dell'U.P Genio Civile di Rovigo n 271 del 9/08/2012 con il quale è stato approvato il progetto n 628 del 7/10/2010, quale secondo aggiornamento del progetto 546 del 19/12/2007, comprendente il primo stralcio funzionale dei "Lavori di sistemazione del tratto terminale del Canale di Scarico in loc. Boccasette" Comune di Porto Tolle;

CHE nello stesso decreto è stata approvata la Valutazione di Incidenza Ambientale e autorizzata l'esecuzione delle opere in materia di beni architettonici e paesaggistici;

VISTO il progetto n. 691 del 15.09.2014 relativo ai "Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in loc. Boccasette del Comune di Porto Tolle (RO), dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, - 2° Stralcio 2° intervento, redatto dalla Sezione Bacino Idrografico Adige Po- Sezione di Rovigo;

PRESO ATTO che detto intervento risulta essere sostanzialmente la sistemazione dell'argine destro del tratto terminale del Canale di Scarico, compreso nel progetto n. 546 del 19.12.2007 aggiornato in diversi momenti, come sopra esplicitato;

CHE il quadro economico del progetto n. 691 del 15.09.2014 è il seguente:

Importo lavori da assoggettare a ribasso	**676.227,19**	
Costo personale	81.740,86	
Oneri diretti della sicurezza	13.654,72	
Oneri della sicurezza specifici	14.816,33	
Sommano lavori	**786.439,10**	**786.439,10**
A dispos. Amm/ne		
I.V.A 22%	173.016,60	
Spese tecniche art.92 Dlgs 163/2006 (1,80%)	12.315,64	
Incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	15.225,60	
Incarico Monitoraggio Ambientale	7.000,00	
Incarico Indagini chimico fisico ambientali	6.000,00	
Arr.	3,06	
Sommano	**213.560,90**	**213.560,90**
TOTALE		**1.000.000,00**

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico ed economico dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP in data 29.09.2014 con voto n. 106;

RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;

CONSIDERATO che con nota prot.n° 34261 del 27.01.2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Settore Pianificazione Ambientale ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) sulla Valutazione di Incidenza Ambientale relativa ai "Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in loc. Boccasette in comune di Porto Tolle (RO)" - 2° Stralcio 1° e 2° Intervento;

CONSIDERATO che trattandosi sostanzialmente di lavori analoghi a quelli già autorizzati con il decreto n. 375 del 10.12.2009 (e decreto integrativo n. 398 del 28.12.2009), in materia di protezione delle bellezze naturali, è stata mantenuta valida la Relazione Paesaggistica del progetto n 546 del 19.12.2007 anche per il progetto in argomento;

CHE l'esecuzione dei lavori si rende necessaria al fine di garantire la sicurezza idraulica e la pubblica incolumità nel territorio;

VISTO il D. Lgs 12.05.2006 n.163;

VISTO il D.P.R 8/9/1997 n.357 e D.G.R del Veneto del 9.12.2014 n. 2299;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 n.42;

VISTO il Regolamento D.P.R 5.10.2010 n. 207;

VISTO il decreto MATTM n. 140/STA del 20.04.2015;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;

decreta

1. E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto n. 691 del 15.09.2014, relativo ai "Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette in comune di Porto Tolle" - (RO) dell'importo complessivo di 1.000.000,00 - 2° stralcio - 2° intervento, avente il quadro economico come in premessa specificato;

2. E' approvata la Relazione di Incidenza Ambientale, allegata al progetto n. 691 del 15.09.2014, conformemente all'esito favorevole (con prescrizioni) espresso con nota prot.n° 34261 del 27.01.2015 dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Settore Pianificazione Ambientale ;
3. E' autorizzata l'esecuzione delle suddette opere in materia di protezione dei Beni Culturali e Paesaggistici ai sensi dell'art 46 del D.Lgs n. 42 del 22.01/2004;
4. All'appalto dei lavori in parola provvederà direttamente la Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sez. di Rovigo sulla base delle vigenti disposizioni di Legge in materia di OO.PP;
5. All'assunzione della spesa complessiva di Euro 1000.000,00 si farà fronte con i fondi resi disponibili nell'ambito dell'Accordo di Programma;
6. Tutti gli atti amministrativi successivi al provvedimento di impegno di spesa saranno disposti a cura del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - sez. di Rovigo;
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto in formato integrale.

Umberto Anti

(Codice interno: 303575)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 331 del 31 luglio 2015

Concessione demaniale marittima n. 031-2014 per l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 6.225 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Porto Viro (Ro) allo scopo di effettuare attività di acquacoltura. Rettifica disciplinare n. 4149 del 07.07.2015 e rettifica Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 del Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rettifica disciplinare n. 4149 del 07.07.2015 e rettifica Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 a favore della Società Agricola Vivamar Società Semplice di Rosolina per l'occupazione di uno specchio acqueo della superficie di mq 6.225 in laguna della Marinetta. Per mero errore materiale sia nel disciplinare n. 4149 del 07.07.2015 sia nel Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 viene riportata la data del 31.12.2020 quale scadenza della concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura, mentre la data effettiva cui fare riferimento è quella del 15.11.2018. Inoltre nel Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 laddove si legge concessione demaniale marittima n. 031-2014 di rep. 725, deve intendersi concessione demaniale marittima n. 031-2014 di rep. 727.

Il Direttore

Visto il disciplinare n.4149 di rep. sottoscritto in data 07.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il subingresso totale nella titolarità della concessione stessa;

Visto il Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 con il quale è stata autorizzata la Società Agricola Vivamar S.S. con sede in Rosolina ad occupare uno specchio acqueo pari a mq 6.225 per svolgere attività di acquacoltura nella laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro);

Considerato che per mero errore materiale, sia nel disciplinare n. 4149 del 07.07.2015 sia nel decreto Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 viene riportata la data del 31.12.2020 quale scadenza della concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura, mentre la data effettiva cui fare riferimento è quella del 15.11.2018; Considerato che nel decreto Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 laddove si legge concessione demaniale marittima n. 031-2014 di rep. 725, deve intendersi concessione demaniale marittima n. 031-2014 di rep. 727.

decreta

1. di rettificare il disciplinare n. 4149 del 07.07.2015 e il Decreto Regionale n. 320 del 08.07.2015 indicando la data del 15.11.2018 quale scadenza della concessione demaniale marittima, in sostituzione della data del 31.12.2020 erroneamente indicata e indicando il rep. 727 anziché rep. 725 riferito alla concessione demaniale n. 031-2014;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 304182)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 333 del 05 agosto 2015

DGRV N. 937 del 22.05.2012 Accordo quadro con unico operatore economico art. 59 del D.Lgs 12.05.2006, n. 163 e s.m.i. biennio 2012-2013. Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni. Importo progetto E. 305.000,00. CUP master H18G12000350002 - CUP intervento H82G14000030002. APPROVAZIONE C.R.E. e ATTI DI CONTABILITA' FINALE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano gli atti di contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, si accerta la somma complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori in oggetto e si accerta l'economia di spesa".

Il Direttore

Premesso che:

- con D.G.R.V. n. 937 del 22.05.2012 la Giunta regionale ha stabilito di ricorrere per il biennio 2012/2013, allo strumento dell'Accordo Quadro per l'affidamento, da parte delle Unità di Progetto del Genio Civile dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza, ad operatori economici da individuare tramite gare svolte mediante procedura aperta, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 490 del 06.12.2012 è stata impegnata la somma di Euro 2.994.750,00 sul capitolo 101665 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012 a favore del Genio Civile di Rovigo per lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza da effettuarsi con lo strumento dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
- a seguito di gara d'appalto con contratto del 24.04.3013 num. di rep. 35 i lavori relativi all'Accordo Quadro sono stati affidati all'Associazione Temporanea d'Imprese costituita da: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (Capogruppo), Girardello S.p.A., Freguglia S.r.l., C.I.MO.TER. S.r.l. (Mandanti), che ha offerto un ribasso del 20,79%;
- con successivo decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 550 del 28.12.2012 è stata impegnata la somma di Euro 105.250,00 per compenso art. 92 D.Lgs163/2006 ed imprevisti, sul capitolo 101665 esercizio finanziario 2012;
- con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 254 del 23.08.2013 è stata impegnata la somma di Euro 1.500.000,00 relativa alla seconda annualità degli accordi quadro di cui alla D.G.R. n. 937/12, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e somma urgenza di competenza dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Rovigo;
- la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha redatto il progetto n. 673 datato 24.03.2014 finalizzato alla realizzazione dei "Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni".
- detto progetto prevede una spesa complessiva di Euro 305.000,00 di cui Euro 243.268,52 per lavori già depurati del ribasso d'asta offerto pari al 20,79, con un quadro economico di spesa così articolato:

A	IMPORTO LAVORI			Euro	243.268,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	B1. IVA 22% sui lavori	Euro	53.519,07		
	B2. Incarico esterno PSC (oneri compresi)	Euro	1.268,80		
	B3. Incarico esterno CSE (oneri compresi)	Euro	2.867,49		
	B4. Spese tecniche ex art. 92	Euro	4.063,56		
	B5. Arrotondamento	Euro	12,56		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	61.731,48
	TOTALE COMPLESSIVO			**Euro**	**305.000,00**

- Alla somma di Euro 305.000,00 si è fatto fronte con i fondi impegnati dall'attuale Sezione Difesa del Suolo con decreti nn. 490 del 06.12.2012, 550 del 28.12.2012, 254 del 23.08.2013 sul capitolo di 101665 Codice SIOPE 2-01/2018 del bilancio regionale di previsione per gli esercizi finanziari 2012-2013.
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati il giorno 23.12.2014.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 20.02.2015 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni"

regolarmente eseguiti e collaudati, ammonta a netti Euro 243.021,02.

CONSIDERATO che il totale degli acconti corrisposti all'Associazione Temporanea d'Imprese costituita da: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (Capogruppo), Girardello S.p.A., Freguglia S.r.l., C.I.MO.TER. S.r.l. (Mandanti) ammonta a netti Euro 241.763,38, rimane da corrispondere all'Impresa a titolo di saldo la somma di Euro 1.257,64 oltre IVA al 22% pari ad Euro 276,68 per un totale di Euro 1.534,32.

VISTI gli atti di contabilità finale.

CONSIDERATO che l'importo da accantonare ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 ammonta ad Euro 4.063,56 pari allo 1,92% dell'importo dei lavori da progetto decurtato delle percentuali previste per la redazione del Piano di Sicurezza e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (13%).

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 03.11.2014 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.268,80 perla redazione del Piano di Sicurezza, a favore dell'Ing. David Voltan - via L. Einaudi, 24 - 45100 ROVIGO - - P.IVA 01231070291 -

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 13.03.2015 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.867,49 per il Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei lavori, a favore dell'Ing. David Voltan - via L. Einaudi, 24 - 45100 ROVIGO - - P.IVA 01231070291 -

CONSIDERATO che per quanto al punto precedente la somma complessivamente sostenuta ammonta ad Euro ripartita come dal seguente quadro economico finale:

A	IMPORTO LAVORI ESEGUITI			Euro	243.021,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	B1. IVA 22% sui lavori	Euro	53.464,62		
	B2. Incarico esterno PSC (oneri compresi)	Euro	1.268,80		
	B3. Incarico esterno PSC (oneri compresi)	Euro	2.867,49		
	B4. Spese tecniche ex art. 92 accantonate	Euro	4.063,56		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			Euro	61.664,47
	TOTALE SOMMA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA			Euro	304.685,49

VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39;

VISTA la L.R. 10.01.1997 n. 1;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. È approvato il Certificato di Regolare Esecuzione datato 20.02.2015 dal quale risulta che l'importo dei "Lavori per la realizzazione della pista arginale di servizio sull'argine destro del canale di Loreo nel tratto Retinella-Chiavegoni." regolarmente eseguiti e collaudati ammonta a netti Euro 243.021,02 oltre ad Euro 53.464,62 per IVA per un totale complessivo pari ad Euro 296.485,64.

È approvata in **Euro 304.685,49** la somma complessivamente sostenuta di cui Euro 243.021,02 per lavori eseguiti, Euro 53.464,62 per IVA, Euro 1.268,80 per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, Euro 2.867,49 2. per il coordimnamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori ed Euro 4.063,56 per incentivi per la progettazione e Direzione Lavori di cui all'ex art. 92 del D.Lgs 163/06.

3. E' accertato il credito residuo pari ad Euro 1.257,64 oltre IVA al 22% pari ad Euro 276,68 per un totale di Euro 1.534,32 a favore all'Associazione Temporanea d'Imprese costituita da: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (Capogruppo), Girardello S.p.A., Freguglia S.r.l., C.I.MO.TER. S.r.l. (Mandanti).

4. E' liquidata a saldo la somma di Euro 1.534,32 a a favore dell'Impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. Capogruppo dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita da: Girardello S.p.A., Freguglia S.r.l., Bresciani S.r.l., C.I.MO.TER. S.r.l. (Mandanti) a valere sui fondi impegnati con Decreto a firma del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 490 del 06.12.2012 sul capitolo 101665 - impegno n. 3675.

5. È accantonata la somma di Euro 4.063,56 ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 da liquidare con successivo provvedimento.

6. E' rinviata a successivo provvedimento l'approvazione del quadro economico finale della spesa complessivamente sostenuta e delle eventuali economie conseguite nell'ambito dell'Accordo Quadro.

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 303586)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 66 del 03 agosto 2015

R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto I° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 25 e 29 di Ha 5.60.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 28 e 29. Pratica: PO_SF00103. Ditta: AZIENDA AGRICOLA LA VILLA DI MORANDI SOFIA Badia Polesine (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 22.05.2015 dall'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nulla-osta tecnico dell'A.I.PO del 03.04.2015 Prot.n. 9964; Verbale di aggiudicazione in data 28.05.2015 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005 ed in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 43 del 30.04.2015; Disciplinare n. 4156 del 10.07.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 22.05.2015 con la quale l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis e P.IVA 04706280288) con sede in Via Arzarin di Mezzo, 1731 - Frazione Villafora - 45021 Badia Polesine (RO) ha chiesto di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto I° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 25 e 29 di Ha 5.60.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 28 e 29;

VISTO il nulla-osta espresso dall'A.I.PO con nota Prot.n. 9964 del 03.04.2015;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 43 del 30.04.2015 sono pervenute n. 6 richieste di partecipazione di cui 4 richieste con diritto di precedenza (giovani imprenditori agricoli);

VISTO che in data 28.05.2015 alle ore 15.00 si è proceduto al sorteggio pubblico tra gli aventi diritto di precedenza e che l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia è risultata aggiudicataria della concessione descritta in oggetto;

CONSIDERATO che l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 10.07.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Azienda Agricola dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede all'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) e P.IVA 04706280288) con sede in Via Arzarin di Mezzo, 1731 - Frazione Villafora - 45021 Badia Polesine (RO) la concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto I° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 25 e 29 di Ha 5.60.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 28 e 29, con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.07.2015 iscritto al n. 4156 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo è di Euro 173,66 (centosettantatre/66) come previsto all'art. 10 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 303587)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 67 del 03 agosto 2015

R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto II° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 29 e 35 di Ha 15.50.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 33 e 34. Pratica: PO_SF00104. Ditta: AZIENDA AGRICOLA LA VILLA DI MORANDI SOFIA Badia Polesine (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 04.05.2015 dall'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nulla-osta tecnico dell'A.I.PO del 27.03.2015 Prot.n. 9134; Verbale di aggiudicazione in data 28.05.2015 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005 ed in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 40 del 24.04.2015; Disciplinare n. 4157 del 10.07.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 04.05.2015 con la quale l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) e P.IVA 04706280288) con sede in Via Arzarin di Mezzo, 1731 - Frazione Villafora - 45021 Badia Polesine (RO) ha chiesto di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto II° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 29 e 35 di Ha 15.50.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 33 e 34. ;

VISTO il nulla-osta espresso dall'A.I.PO con nota Prot.n. 9134 del 27.03.2015;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 40 del 24.04.2015 sono pervenute n. 9 richieste di partecipazione di cui 4 richieste con diritto di precedenza (giovani imprenditori agricoli);

VISTO che in data 28.05.2015 alle ore 15.10 si è proceduto al sorteggio pubblico tra gli aventi diritto di precedenza e che l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia è risultata aggiudicataria della concessione descritta in oggetto;

CONSIDERATO che l'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 10.07.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Azienda Agricola dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede all'Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia (omissis) e P.IVA 04706280288) con sede in Via Arzarin di Mezzo, 1731 -

Frazione Villafora - 45021 Badia Polesine (RO) la Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti costituenti il Lotto II° - GOLENA APERTA DI CORBOLA - in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 29 e 35 di Ha 15.50.00 (circa) in comune di Corbola (RO) e n. 1 rampa in terra di accesso ad uso carraio posta sulla sagoma arginale, lato fiume, fra gli stanti 33 e 34. , con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.07.2015 iscritto al n. 4157 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo è di Euro 480,66 (quattrocentottanta/66) come previsto all'art. 10 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 303588)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 68 del 03 agosto 2015

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di diciotto rampe fra gli stanti 16 e 82 in sinistra del fiume Po di Gnocca fra le località Donzella e S. Giulia e fra gli stanti 69 e 77 dell'argine a mare della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00327. Comune di Porto Tolle.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Comune di Porto Tolle della concessione idraulica di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.2.2015 di prot. n. 69154; Nulla-osta tecnico del 20.4.2015 di prot. n. 11579 dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4165 del 23.7.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 18.2.2015 con la quale il Comune di Porto Tolle (C.F. 00201720299) con sede in Piazza Ciceruacchio 11/A, ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di diciotto rampe fra gli stanti 16 e 82 in sinistra del fiume Po di Gnocca fra le località Donzella e S. Giulia e fra gli stanti 69 e 77 dell'argine a mare della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 11579 del 20.4.2015;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 23.7.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014

decreta

1 - di concedere al Comune di Porto Tolle (C.F. 00201720299) con sede in Piazza Ciceruacchio 11/A, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di diciotto rampe fra gli stanti 16 e 82 in sinistra del fiume Po di Gnocca fra le località Donzella e S. Giulia e fra gli stanti 69 e 77 dell'argine a mare della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 23.7.2015 iscritto al n. 4165 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2015 in Euro 446,75 (Euro quattrocentoquaranta-sei/75) rettificando quanto previsto all'art. 6 del disciplinare citato dove è stato indicato un errato importo. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304213)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 69 del 04 agosto 2015

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento con tubazione in acciaio per la distribuzione del gas metano ancorata al nuovo ponte che collega l'argine destro e sinistro fra gli stanti 1 e 2 del fiume Po di Gnocca nei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle. Pratica PO_AT00035. Edison D.G. S.p.a.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni all'Edison D.G. S.p.a. della concessione idraulica di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 23.12.2014 di prot. n. 549142; Nulla-osta tecnici di prot. n. 16952 dell'8.6.2015 e n. 17637 del 15.6.2015 dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4169 del 3.8.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 15.12.2014 con la quale l'Edison D.G. S.p.a. (C.F. 03362440582) con sede a Selvazzano Dentro (PD), Via Pelosa 20, ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento con tubazione in acciaio per la distribuzione del gas metano ancorata al nuovo ponte che collega l'argine destro e sinistro fra gli stanti 1 e 2 del fiume Po di Gnocca nei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle;

VISTI i pareri favorevoli espressi dall'A.I.Po con note dell'8.6.2015 di prot. n. 16952 e del 15.6.2015 di prot. n. 17637;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 3.8.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - di concedere all'Edison D.G. S.p.a. (C.F. 03362440582) con sede a Selvazzano Dentro (PD), Via Pelosa 20, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento con tubazione in acciaio per la distribuzione del gas metano ancorata al nuovo ponte che collega l'argine destro e sinistro fra gli stanti 1 e 2 del fiume Po di Gnocca nei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 3.8.2015 iscritto al n. 4169 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di determinare il canone annuo, relativo al 2015 in Euro 666,50 (Euro seicentosessantasei/50) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata

della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;

4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;

5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

7 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304214)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 70 del 04 agosto 2015

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo privato in lato campagna fra gli stanti 62 e 63 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00337. Sig. Cavallari Fabrizio.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Cavallari Fabrizio della concessione idraulica di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.3.2015 di prot. n. 135420; Nulla-osta tecnico del 28.5.2015 di prot. n. 16038 dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4166 del 3.8.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 31.3.2015 con la quale il Sig. Cavallari Fabrizio (omissis), ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo privato in lato campagna fra gli stanti 62 e 63 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 16038 del 28.5.2015;

CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 3.8.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014

decreta

1 - di concedere al Sig. Cavallari Fabrizio (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo privato in lato campagna fra gli stanti 62 e 63 in sinistra del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 3.8.2015 iscritto al n. 4166 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304215)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 71 del 05 agosto 2015

Rinnovo concessione di derivazione alla ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO di mod. 0.065 di acqua pubblica dal fiume Canalbianco in Comune di CASTELGUGLIELMO fra gli st. 62-63 per l'irrigazione di ha 4.00.90 - Pos. N. 125V/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica attraverso opere di prelievo in sx del fiume Canalbianco fra gli st. 62-63 in Comune di CASTELGUGLIELMO per uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Sezione Idraulica in data 28.11.2014 Ordinanza visita locale n. 518175 del 03.12.2014 Disciplinare n. 4160 del 15.07.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza di rinnovo in data 20.05.2014 della ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO, intesa a continuare a derivare mod. 0,065 medi di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco attraverso una tubazione fra gli st. 62-63 circa 580 m a valle del ponte in Comune di CASTELGUGLIELMO per l'irrigazione di ha 4.00.90 coltivati a frutteto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4160 sottoscritto in data 15.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO (P.I. n. 00935090290) con sede a SAN BELLINO Via Belvedere n. 31, il diritto di derivare mod. 0,065 medi corrispondenti al consumo stagionale di mc 10.080 e mod. 0,12 max di acqua pubblica dalla sponda sx del fiume Canalbianco attraverso una tubazione fra gli st. 62-63 circa 580 m a valle del ponte in Comune di CASTELGUGLIELMO per l'irrigazione di ha 4.00.90 coltivati a frutteto (noce da frutto) nel periodo giugno-agosto.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.07.2015, n. 4160 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 259.65 (duecentocinquantanove/65) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 993/2014 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304216)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 72 del 05 agosto 2015

Rinnovo concessione di derivazione alla ditta Liboni Giuseppe di mod. 0.006 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di FICAROLO Località al fg. 18 mapp.4-Via Vegri per uso Irriguo - Pos.n. P505V/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Via Vegri del Comune di Ficarolo per uso irriguo di mod. medi 0.006 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, alla ditta Liboni Giuseppe ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 6978 del 04/06/2015 Disciplinare n. 4161 del 15.07.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 18.11.2014 della ditta Liboni Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare dalla falda sotterranea al fg. 18 mapp.4-Via Vegri nel Comune di FICAROLO d'acqua pubblica di mod. medi 0.006 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media come disposto dal Piano di Tutela delle Acque, art. 40 comma 1.L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di ha 03.00.00 coltivato a cereali e la derivazione verrà esercitata per il periodo estivo nei mesi di luglio e agosto.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4161 sottoscritto in data 15.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta Liboni Giuseppe (omissis), il diritto di derivare da falda sotterranea in località al fg. 18 mapp.4-Via Vegri nel Comune di FICAROLO, d'acqua pubblica di mod. medi 0.006 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media come disposto dal Piano di Tutela delle Acque, art. 40 comma 1.L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di ha 03.00.00 coltivato a cereali e la derivazione verrà esercitata per il periodo estivo nei mesi di luglio e agosto..

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.07.2015, n. 4161 e verso il pagamento del canone annuo di Euro48.68 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 11/2001, della D.G.R .n. 1511/2008 e della DGR n. 993/2014 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304217)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 73 del 05 agosto 2015

Rinnovo concessione di derivazione al COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE di mod. 0.0032 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi in Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE per uso irrigazione campi sportivi (igienico e assimilato) - Pos.n. P491/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata ed accorpata in un'unica concessione la di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi di cui 2 al fg. 1 mapp. 132-134 ed 1 ed al fg. 8 mapp. 85 per irrigazione campi sportivi in Comune di S.Martino di Venezze ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. n. 2490/4-7 del 4.3.2015 Disciplinare n. 4162 del 15.07.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza di rinnovo in data 08.10.2014 e successiva di accorpamento in data 19.3.2015 del COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE, intesa a continuare a derivare mod. 0,0032 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati in Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE ad uso irrigazione campi sportivi (igienico e assimilato);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4162 sottoscritto in data 15.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato al COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE (P.I. n. 00229010293) con sede a San Martino di Venezze, Piazza Aldo Moro n. 1, il diritto di derivare mod. 0,0032 medi fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati in Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE di cui 2 al fg. 1 mapp. 132-134 ed 1 al fg. 8 mapp. 85 ad uso irrigazione campi sportivi (igienico e assimilato) rispettivamente in loc. Capoluogo e loc. Beverare.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.07.2015, n. 4162 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 261,43 calcolato per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 993/2014 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304218)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 74 del 05 agosto 2015

Concessione di derivazione alla ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di SAN BELLINO per uso Irriguo - Pos.n. P57/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 7 mapp. 130 in Comune di San Bellino ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo Prot. n. 2000/4-7 del 02/03/2015 Disciplinare n. 4159 del 15.07.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 04.04.2014 della ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 7 mapp. 130 in Comune di SAN BELLINO ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4159 sottoscritto in data 15.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA NANI MOCENIGO DI BERTETTI FEDERICO (P.I. n. 00935090290) con sede a SAN BELLINO, Via Belvedere 31, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 7 mapp. 130 in Comune di SAN BELLINO, moduli medi 0,015 fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41 comma 1. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 15.50.00 di terreno per alberi da frutto nel periodo della stagione irrigua da maggio a settembre salvo particolari condizioni atmosferiche.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 15.07.2015, n. 4159 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 (quarantotto/68) calcolato per l'anno 2015 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 993/2014 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 304219)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 75 del 05 agosto 2015

Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto n. 5 in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica: PO_SF00105 Ditta: SOCIETA' AGRICOLA SARTORI GIOVANNI E PAOLO S.S. - ADRIA (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 15.05.2015 dalla Società Agricola Sartori Giovanni e Paolo s.s. nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nulla-osta dell'A.I.PO del 02.04.2015 Prot.n. 9867; Verbale di aggiudicazione in data 12.06.2015 in seguito ad esperimento di licitazione privata ai sensi della D.G.R. 783/2005; Disciplinare n. 4167 del 03.08.2015.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 15.05.2015 con la quale la SOCIETA' AGRICOLA SARTORI GIOVANNI E PAOLO S.S. (C.F. e P.IVA 01248170290) con sede ad Adria (RO) in Via Goresina Superiore, 62 - Frazione Bellombra, ha chiesto la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto n. 5 in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in comune di Villanova Marchesana (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 9867 del 02.04.2015;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 48 del 15.05.2015 sono pervenute n. 5 richieste di partecipazione di cui n. 1 richiesta con diritto di precedenza (giovani imprenditori agricoli);

VISTO il verbale di aggiudicazione in data 12.06.2015 alle ore 09.00 dal quale risulta aggiudicataria della concessione descritta in oggetto la sola Società Agricola Sartori Giovanni e Paolo s.s. avente diritto di precedenza;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 03.08.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla SOCIETA' AGRICOLA SARTORI GIOVANNI E PAOLO S.S. (C.F. e P.IVA 01248170290) con sede ad Adria (RO) in Via Goresina Superiore, 62 - Frazione Bellombra, la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto n. 5 in sx del fiume Po fra gli stanti 400-426 di Ha 20.53.60 in comune di Villanova Marchesana (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 03.08.2015 iscritto al n. 4167 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo è di Euro 636,82 (seicentotrentasei/82) come previsto all'art. 11 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 303579)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 191 del 31 luglio 2015

L.R. n. 13 del 6.4.2012 L.R. n. 11 del 2.4.2014 DGR n. 537 del 15.04.2014. Progetto n. 943 CUP: H27B14000210002 Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Maè, in loc. Pianaz del Comune di Zoldo Alto (BL). Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006, di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori. CIG incarico: Z9B156066B. Importo complessivo incarico: E. 4.156,59.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, al geom. Roberto Rossi con studio a Cencenighe Agordino (BL), l'incarico professionale di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Maè in loc. Pianaz del Comune di Zoldo Alto (BL)". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta offerta in data 14.07.2015 prot. 290317 - offerta Professionista e dichiarazione possesso requisiti datata 15.07.2015, pervenuti il 15.07.2015 prot. 290908.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 256 del 20.10.2014 con il quale il Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Belluno ha approvato il progetto n. 943 "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Maè in loc. Pianaz del Comune di Zoldo Alto" per l'importo complessivo di Euro 340.000,00, finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. 537 del 15.04.2014;

VISTO il decreto n. 341 del 29.12.2014 con il quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ha approvato il seguente nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito degli affidamento dei lavori e delle attività previste nel progetto:

			IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
A)	**Importo lavori ed IVA**				
a 1	Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	Euro	215 129,18		
a 2	Oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/08)	Euro	5 000,00		
		Euro	220 129,18		
a 3	per imprevisti 10% di a1 + a2	Euro	22 012,92		
a 4	per lavori complementari 5% di a1+ a2	Euro	11 006,46		
	TOTALE LAVORI	Euro	253 148,56		
	IVA 22% sui lavori	Euro	55 692,68		
	TOTALE LAVORI + IVA			**Euro**	**308 841,24**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				
b 1	Spese tecniche per rilievi topografici affidati con Decreto n. 151 del 09.07.2014	Euro	4 880,00		
b 2	Sp. tecniche incentivo art. 92, D.Lgs 163/2006; 2% di A) + B)	Euro	5 084,94		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			**Euro**	**9.964,94**
	TOTALE INTERVENTO A) + B)			**Euro**	**318.806,18**
	Somme da impegnare (318.806,18 - 4.880,00)			**Euro**	**313.926,18**
	Economie di gara			**Euro**	**21.193,82**
	TORNANO (importo progetto approvato)			**Euro**	**340.000,00**

VISTO il decreto n. 623 del 31.12.2014 con il quale il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha impegnato la somma di Euro 313.926,18 necessaria per l'esecuzione dei lavori e dell'incentivo per la progettazione (art. 92 del D.Lgs. 163/2006);

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, a seguito di richiesta dell'Impresa appaltatrice, la Sezione ha rilasciato l'autorizzazione al subappalto prot. 277509 in data 06.07.2015, si rende ora necessario, in presenza di più Imprese in cantiere, la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 90 c. 5 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integr.;

VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 22.06.2015 e sospesi in data 07.07.2015 in attesa della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere;

VISTA la carenza in organico di personale tecnico e considerato che quello attualmente in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento e, per ciò stesso, non è in grado di far fronte ad ulteriori carichi di lavoro, si rende necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione per quanto concerne lo svolgimento della suddetta attività;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 120 del 10.02.2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00;

RITENUTO di rivolgersi, per lo specifico incarico in parola, al geom. Roberto Rossi, con studio a Cencenighe Agordino (BL) via Attilio Tissi n. 1, per l'esperienza maturata in precedenti lavori similari, iscritto al suddetto elenco regionale al n. 325;

VISTO che il Professionista, interpellato al riguardo, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico professionale ed ha formulato l'offerta in data 15.07.2015 per l'importo netto di Euro 3.276,00 (tremiladuecentosettantasei/00), pari al ribasso offerto del 10% sull'importo stimato di Euro 3.640,00;

RITENUTA tale offerta congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

VISTO che la Sezione ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati dal Professionista in data 15.07.2015;

CONSIDERATO che l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere, pur non essendo prevista nel quadro economico aggiornato, può comunque trovare in esso capienza, utilizzando parte della somma per "Imprevisti" già impegnata con il sopracitato D.R. 623/2014;

VISTO l'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006
VISTO il DPR 207/2010
VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012
VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012

decreta

1. Di affidare al geom. Roberto Rossi con studio a Cencenighe Agordino (BL) via Attilio Tissi n. 1 (omissis) e part. 00958180259) l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Maè in loc. Pianaz del Comune di Zoldo Alto (BL)", per l'importo di Euro 3.276,00 (tremiladuecentosettantasei/00) oltre contributo previdenziale e fiscale dovuti.
2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato **(Allegato A)** al presente decreto, accettato dal Professionista con la dichiarazione resa in data 15.07.2015.
3. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico pari a complessivi Euro 4.156,59 (Euro 3.276,00 + Euro 131,04 per contributo previdenziale 4% + Euro 749,55 per IVA 22%) si farà fronte con parte dei fondi per "Imprevisti" già impegnati dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo con D.R. 623/2014.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato A.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303580)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 201 del 03 agosto 2015

Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.08.2013. Progetto n.. 965 CUP: F26J14000400002 Formazione e rinforzo di difese spondali sul torrente Tesa-Borsoia, nelle località Costella e Cornei in Comune di Puos d'Alpago (BL). Affidamento incarico professionale, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006, per accertamento pericolosità idraulica, rilievo plano-altimetrico, proposte lavori prioritari e progettazione strutturale. CIG incarico : Z6514D87E4. Importo complessivo incarico E. 22.384,29.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, al dott. ing. Luca Zanon con studio a Chies d'Alpago (BL), l'incarico professionale per l'accertamento pericolosità idraulica, rilievo plano-altimetrico, proposte lavori prioritari e progettazione strutturale nell'ambito dell'intervento "Formazione e rinforzo di difese spondali sul torrente Tesa-Borsoia, nelle località Costella e Cornei in Comune di Puos d'Alpago (BL)". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta offerta in data 05.06.2015 prot. 233919 - offerta Professionista e dichiarazione possesso requisiti datate 16.06.2015, acquisite al protocollo il 24.06.2015 n. 259960.

Il Direttore

PREMESSO che

- con Ordinanza commissariale n. 3 del 04.06.2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, l'Ordinanza commissariale n. 3/2014 ha previsto l'assegnazione di Euro 18.997.378,87 per opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici, da realizzare anche per stralci funzionali e resi appaltabili entro 3 mesi dal provvedimento commissariale di puntuale individuazione degli interventi;
- con Ordinanza commissariale n. 4 del 12.08.2014 sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni Regionali dei Bacini Idrografici, nonché impegnate le risorse economiche necessarie a dare copertura agli interventi stessi (Allegato B - Quadro degli impegni di spesa riga 1, colonna 5);
- tra gli interventi previsti individuati all'allegato A dell'Ordinanza n. 4/2014 è incluso "Formazione e rinforzo di difese spondali sul torrente Tesa-Borsoia, nelle località Costella e Cornei, in Comune di Puos d'Alpago (BL)" per l'importo complessivo di Euro 900.000,00 (intervento 9);
- con Ordinanza commissariale n. 4 del 12.08.2014 nell'ambito della delega di funzioni a Province e Comuni è stato stabilito che tali Amministrazioni si avvalgono delle Sezioni di Bacino idrografiche competenti per territorio ad individuare e affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili;

CONSIDERATO che la Sezione deve avviare la progettazione delle suddette opere, per le quali risulta necessario acquisire i seguenti elaborati tecnico-progettuali a supporto dell'attività di progettazione

- rilievo plano altimetrico della zona interessata dal progetto quale il tratto di torrente Borsoia in prossimità della confluenza con il torrente Tesa e sul torrente Tesa fino alla località Costella;
- valutazione della pericolosità idraulica dei tratti interessati al fine di redigere il progetto previa individuazione delle criticità presenti nella rete idrografica in oggetto mediante modellazione idraulica delle aste torrentizie con modello idraulico in moto permanente monodimensionale in condizioni di piena ordinaria e straordinaria;
- definizione grafica e computo metrico, a livello definitivo, degli interventi individuati come prioritari dall'Amministrazione, fino alla concorrenza dell'importo disponibile per lavori pari a circa Euro 650.000,00;
- redazione di progettazione strutturale, a livello esecutivo, per le opere da realizzarsi;

VISTA la carenza in organico di personale tecnico e considerato che quello attualmente in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento e, per ciò stesso, non è in grado di far fronte ad ulteriori carichi di lavoro, nonché la specifica professionalità necessaria per l'attività di modellazione sopradescritta, si rende necessario avvalersi di personale esterno

all'Amministrazione per la redazione degli elaborati tecnici-progettuali sopraelencati a supporto dell'attività di progettazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 120 del 10.02.2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00;

RITENUTO di rivolgersi, per lo specifico incarico in parola, al dott. ing. Luca Zanon con studio a Chies d'Alpago (BL) via Funesia n. 85, che non ha mai svolto attività professionale per conto di questa Sezione, già iscritto al suddetto elenco regionale con la necessaria professionalità ed ora in attesa di essere reinserito a seguito di presentazione della documentazione richiesta;

VISTO che il dott. ing. Luca Zanon, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico professionale ed ha formulato l'offerta in data 16.06.2015 per l'importo netto di Euro 17.642,10, pari al ribasso offerto del 18,70% sull'importo stimato di Euro 21.700,00;

RITENUTA tale offerta congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

VISTO che la Sezione ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati dal Professionista in data 16.06.2015;

VISTO l'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006
VISTO il DPR 207/2010
VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012
VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012

decreta

1. Di affidare al dott. ing. Luca Zanon con studio a Chies d'Alpago (BL) via Funesia n. 85 (*omissis*) e part. IVA 00924380256) l'incarico professionale per l'espletamento delle seguenti attività a supporto dell'attività di progettazione "Formazione e rinforzo di difese spondali sul torrente Tesa-Borsoia, nelle località Costella e Cornei in Comune di Puos d'Alpago (BL)":
    - rilievo plano altimetrico della zona interessata dal progetto quale il tratto di torrente Borsoia in prossimità della confluenza con il torrente Tesa e sul torrente Tesa fino alla località Costella;
    - valutazione della pericolosità idraulica dei tratti interessati al fine di redigere il progetto previa individuazione delle criticità presenti nella rete idrografica in oggetto mediante modellazione idraulica delle aste torrentizie con modello idraulico in moto permanente monodimensionale in condizioni di piena ordinaria e straordinaria;
    - definizione grafica e computo metrico, a livello definitivo, degli interventi individuati come prioritari dall'Amministrazione, fino alla concorrenza dell'importo disponibile per lavori pari a circa Euro 650.000,00;
    - redazione di progettazione strutturale, a livello esecutivo, per le opere da realizzarsi;

    L'importo dell'incarico ammonta ad Euro 17.642,10 (diciassettemilaseicentoquarantadue/10) oltre contributo previdenziale ed IVA dovuti.
2. Di approvare lo schema di convenzione, allegato **(Allegato A)** al presente decreto, accettato dal Professionista con dichiarazione resa in data 16.06.2015.
3. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico pari a complessivi Euro 22.384,29 (Euro 17.642,10 + Euro 705,68 per contributo previdenziale 4% + Euro 4.036,51 per IVA 22%) si farà fronte con i fondi impegnati con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato A.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Alvise Luchetta

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303618)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 207 del 04 agosto 2015

L.R. 1/75, D.P.R 5.10.2010 n. 207, D.G.R. n.3163/2005. Intervento urgente di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore. Ditta: Summerer Hansjorg & Co. Sesto BZ.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - verbale di somma urgenza in data 6.7.2015; - istanza in data 20.7.2015 , prot. n. 300884 del 21.7.2015.

Il Direttore

VISTO il verbale di somma urgenza in data 6.7.2015 per l'esecuzione dei lavori di rimozione del materiale litoide "lungo l'asta del rio Val Fonda fino al Ponte della Marogna";

VISTA la domanda in data 20.7.2015, pervenuta in data 21.7.2015, prot. n. 300884, con la quale la ditta Summerer Hansjorg & Co. - Sesto BZ - (part.iva 026776280213) ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore;

RITENUTO che il progetto di intervento presentato dalla ditta Summerer Hansjorg & Co. corrisponde a soddisfare le esigenze di regimazione idraulica del tratto del Rio Val Fonda interessato dal verbale di somma urgenza;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 1/75;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Summerer Hansjorg & Co. - Sesto BZ - (part.iva 026776280213) è concesso l'esecuzione dell'intervento urgente di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data luglio 2015, a firma del geom. Christian Rimoldi, che formano parte integrante del presente decreto;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) Per l'esecuzione dell'intervento dovrà essere acquisita, presso l'amministrazione competente, l'autorizzazione per la parte ricadente in Comune di Dobbiaco.

b) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

r) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - in considerazione del tipo di intervento la ditta dovrà dar corso immediato all'esecuzione dei lavori ed il tempo utile per l'ultimazione degli stessi è determinato in giorni **90 (novanta);**

5 - trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - entro 20 giorni dal presente decreto dovrà essere trasmessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone demaniale di **Euro 35.249,79 (trentacinquemiladuecentoquarantanove/79)** da effettuarsi per mezzo bonifico alla tesoreria Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno IBAN: IT60Y0200811910000003471850.

In considerazione delle caratteristiche di urgenza dell'intervento il canone unitario è ridotto del 50%. [Euro 44.878,08 (mc 12.064,00 x Euro/mc 3,72 x 50%) - Euro 9.628,29 (mc 2.697 x Euro/mc 3,57 quale credito per precedente intervento)];

7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 304336)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 208 del 06 agosto 2015

L.R. 1/75, D.P.R 5.10.2010 n. 207, D.G.R. n.3163/2005. Intervento urgente di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore. Ditta: Summerer Hansjorg & Co. Sesto BZ. Errata Corrige.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - verbale di somma urgenza in data 6.7.2015; - istanza in data 20.7.2015 , prot. n. 300884 del 21.7.2015.

Il Direttore

VISTO il proprio Decreto n.207 del 4.8.2015, relativo alla concessione, a favore della ditta Summerer Hansjorg & Co., per l'esecuzione dell'intervento urgente di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Val Fonda, a monte del ponte della Marogna, nei Comuni di Auronzo di Cadore (BL) e Dobbiaco (BZ), mediante prelievo di materiale litoide per complessivi 12.950 mc di cui 12.064 in Comune di Auronzo di Cadore;

CONSTATATO che per mero errore materiale è stato indicato all'articolo 6 del Decreto l'importo del canone demaniale di "Euro 35.249,79 (trentacinquemiladuecentoquarantanove/79) [Euro 44.878,08 (mc 12.064,00 x Euro/mc 3,72 x 50%) - Euro 9.628,29 (mc 2.697 x Euro/mc 3,57 quale credito per precedente intervento)]" anziché quello corretto di "Euro 12.810,75 (dodicimilaottocentodieci/75) [Euro 22.439,04 (mc 12.064,00 x Euro/mc 3,72 x 50%) - Euro 9.628,29 (mc 2.697 x Euro/mc 3,57 quale credito per precedente intervento)]";

RITENUTO quindi di dover correggere l'errore materiale sopracitato;

decreta

1. di sostituire nell'articolo 6 del Decreto n.207 del 4.8.2015 l'importo del canone demaniale di "Euro 35.249,79 (trentacinquemiladuecentoquarantanove/79) [Euro 44.878,08 (mc 12.064,00 x Euro/mc 3,72 x 50%) - Euro 9.628,29 (mc 2.697 x Euro/mc 3,57 quale credito per precedente intervento)]" con quello di "Euro 12.810,75 (dodicimilaottocentodieci/75) [Euro 22.439,04 (mc 12.064,00 x Euro/mc 3,72 x 50%) - Euro 9.628,29 (mc 2.697 x Euro/mc 3,57 quale credito per precedente intervento)]" fermo restando quant'altro in esso contenuto;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

3. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 303573)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 238 del 30 luglio 2015

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 7, Lotto n. 3 (CIG 5757827526) tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l., ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000, per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della fornitura alla Regione Veneto - Giunta Regionale di gas naturale, avviata a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 6 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.pA./Multiutility S.p.A, con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni tra Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. per una durata contrattuale di 12 mesi, con un periodo della fornitura del signolo ordinativo di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivaizone della fornitura e senza possibilità di proroga. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Doumentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; condizioni generali; Guida alla convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 7 - Lotto 3, Corrispettivi - Lotto 3.

Il Direttore

Premesso che:

- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2014 alla Convenzione Gas Naturale 6 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e il R.T.I. Trenta S.p.A./Multiutility S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di fornitura del 29/7/2014 per le utenze delle sedi periferiche, gestite dalla Sezione Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
- sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di gas naturale a partire dal primo ottobre 2014 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità di proroga;
- è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura di gas naturale per le sopracitate sedi centrali in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 tra Consip S.p.a. e Soenergy s.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, Lotto n. 3 (CIG 5757827526), con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 25/11/2014 e per i singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi, di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato nello schema di ordine diretto di acquisto previsto dalla convenzione "Elenco dei PdC/PdR";
- per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla seguente documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi;

RITENUTO, quindi, necessario disporre l'adesione alla Convenzione Gas Naturale Edizione 7 Lotto 3 (CIG 5757827526) tra la Consip S.p.A. e Soenergy s.r.l. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordine di acquisto per le sedi centrali "Elenco dei PdC/PdR";

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Visto il DDR n. 30 del 16/04/2015;

Vista le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;

Vista la Convenzione Gas Naturale 7 Lotto n. 3 (CIG 5757827526) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;

decreta

1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni 7, Lotto 3 (CIG 5757827526) -tra Consip S.p.A. e SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1 - P.IVA 01565370382, per le sedi periferiche gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova, per la durata di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, prevista dal 01 ottobre 2015;
2. di emettere l'Ordinativo di Fornitura a favore di SOENERGY S.r.l. - CIG derivato ZE5157D298, sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Convenzione Gas Naturale 7; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
3. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, l'Arch. Mario Dall'O' in qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1, P.IVA 01565370382;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE TREVISO E VENEZIA

(Codice interno: 303569)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE TREVISO E VENEZIA n. 2 del 31 luglio 2015

Accertamento carattere di non boscosità - DGR N. 1319 DEL 25.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accertamento del carattere di non boscosità per una superficie pari a mq 10.300 sita in Comune di Susegana (TV) - fg 14 - mapp. 11 e 114(parte) - ditta Damuzzo Gaetano. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: 1. istanza di richiesta di accertamento del carattere di non boscosità prot. 173476 del 24.04.2015; 2. verbale di istruttoria congiunto datato 17.07.2015.

Il Dirigente

VISTO l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";

VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Treviso e Venezia nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Damuzzo Gaetano, pervenuta in data 24.04.2015, prot. 173476, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere:

- tutelata paesaggisticamente a titolo diverso da quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- sottoposta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;
- esterna agli ambiti di Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue: nella superficie per la quale viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità in agro del comune censuario di Susegana - foglio 14 - mappali 11-114(parte) su area in parte sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 3267/1923, calcolata pari a m^2 10.300, è stato riscontrato un gradone nella zona ad ovest, mentre nella parte ad est, sono presenti dei gradoni con sviluppo a girapoggio aventi larghezza variabile con rampe di accesso agli stessi e muretti a secco;

ESEGUITO sopralluogo istruttorio congiunto sull'area ove viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità da parte di personale tecnico della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Forestale di Treviso e

Venezia - unitamente a personale della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio - competente in materia di Paesaggio e a tecnico incaricato dalla Ditta;

VISTO il Verbale di Istruttoria congiunto redatto da personale di questa Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Forestale di Treviso e Venezia - congiuntamente al personale della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio - in quanto struttura regionale competente in materia di Paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale e/o artificiale che ha interessato superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti testimonianza di pregressa attività produttiva agricola;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti la originaria presenza dei terrazzamenti;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materia ad altri organi e l'applicazione di altri vincoli o specifiche tutele esistenti;

decreta

1. di accertare, per quanto meglio esposto in premessa, il carattere di non boscosità relativamente all'area sita in comune censuario di Susegana - foglio 14 - mappali 11 - 114(parte) per una superficie calcolata pari a m^2 10.300, come meglio evidenziato nell'allegata immagine planimetrica (**Allegato n. 1**);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
3. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Emanuela Ramon

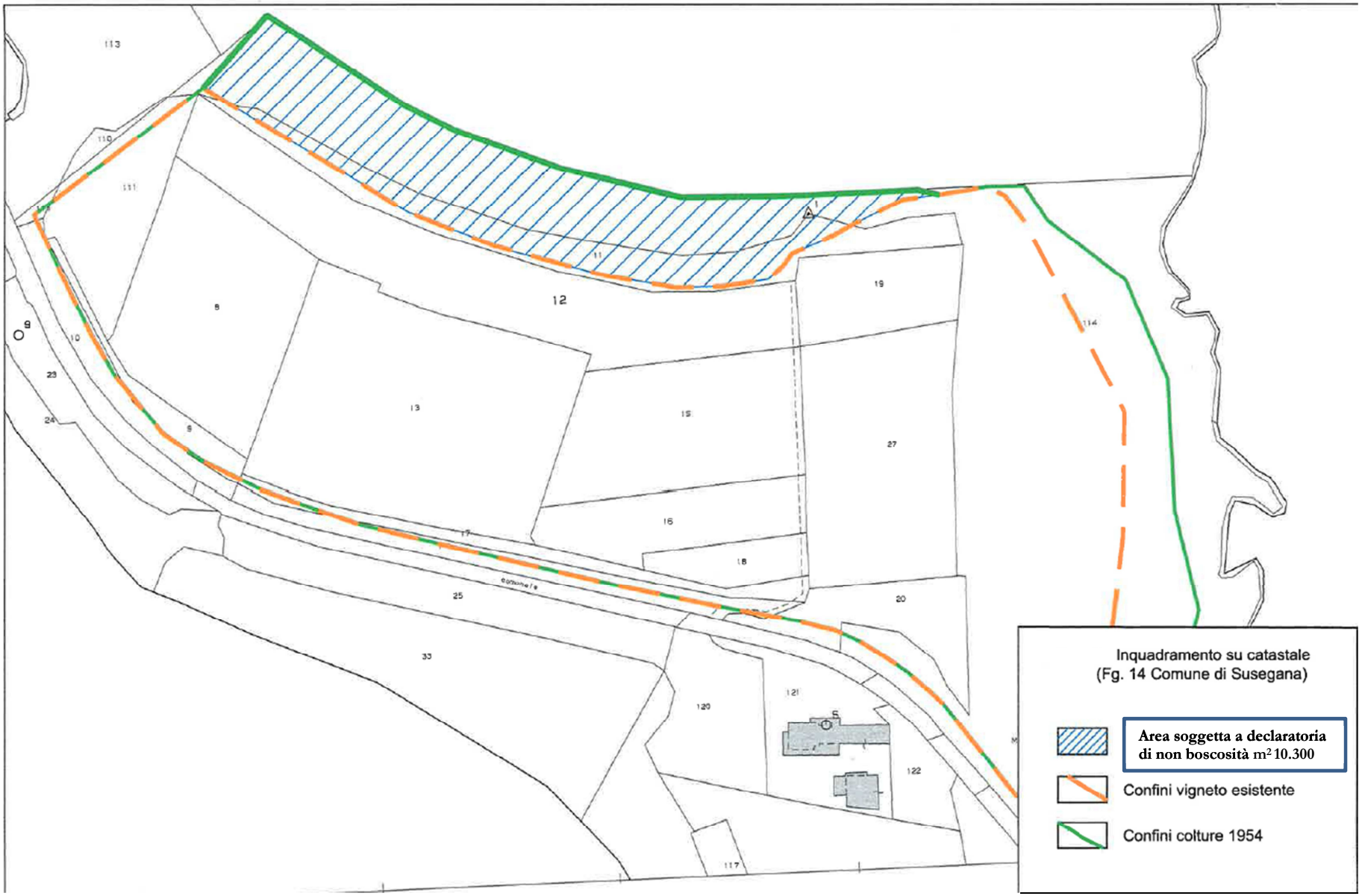

Allegato n. 1 al Decreto n. del

(Codice interno: 303570)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE TREVISO E VENEZIA n. 3 del 03 agosto 2015

Accertamento carattere di non boscosità - DGR N. 1319 del 23.07.2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accertamento del carattere di non boscosità per una superficie pari a 3.800mq. sita in Comune di Miane (TV) - fg. 24 mapp. 1355 (parte) - 715 (parte) - Ditta Gazzola Alessandro. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: 1. istanza di richiesta di accertamento del carattere di non boscosità prot. 225893 del 29.05.2015; 2. verbale di istruttoria congiunto datato 17.07.2015.

Il Dirigente

VISTO l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";

VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Treviso e Venezia nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Gazzola Alessandro, pervenuta in data 29.05.2015, prot. 225893, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 23.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere:

- in parte tutelata paesaggisticamente a titolo diverso da quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- sottoposta in parte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;
- esterna agli ambiti di Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue: l'area esaminata, di superficie complessiva di 7058 m^2, è caratterizzata dalla presenza di una formazione arborea ed arbustiva costituita per la maggior parte da Corylus avellana, Carpinus sp., esemplari di discrete dimensioni di Quercus sp., qualche esemplare di Fraxinus sp., Prunus avium, Sambucus nigra e Robinia pseudoacacia.

All'interno dell'area boscata sono evidenti le tracce di una coltivazione di vite abbandonata da diverso tempo (si presume prima metà anni 90). I ceppi di vite rimasti hanno assunto un portamento lianoso appoggiandosi a soggetti di alto fusto.

ESEGUITO sopralluogo istruttorio congiunto sull'area ove viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità da parte di personale tecnico della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Forestale unitamente al tecnico incaricato della ditta committente;

VISTO il Verbale di Istruttoria congiunto redatta da personale di questa Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Forestale congiuntamente al personale della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di Paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale e/o artificiale che ha interessato superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di viti testimonianza di pregressa attività produttiva agricola;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento rientra tra le aree individuate come "paesaggio agrario di interesse storico" nella tav. 9 della Variante n. 1 al PTRC adottato, DGR n. 4267 del 10.04.2013, ed è catastalmente classificata attualmente come bosco misto ma precedentemente come prato arborato;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettosa dell'assetto e degli elementi caratterizzanti l'originaria presenza di viti;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materia ad altri organi e l'applicazione di altri vincoli o specifiche tutele esistenti;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 23.07.2013, n. 1319;

decreta

1. di accertare, per quanto meglio esposto in premessa, il carattere di non boscosità relativamente all'area sita in comune censuario di Miane - foglio 24 - 1355 (parte) - 715 (parte) per una superficie calcolata pari a m^2 3.800, come meglio evidenziato nell'allegata immagine ortofotografica (**Allegato n. 1**)
2. il presente atto va pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Emanuela Ramon

ALLEGATO AL D.D.R. n° 3 DEL 03.08.2015

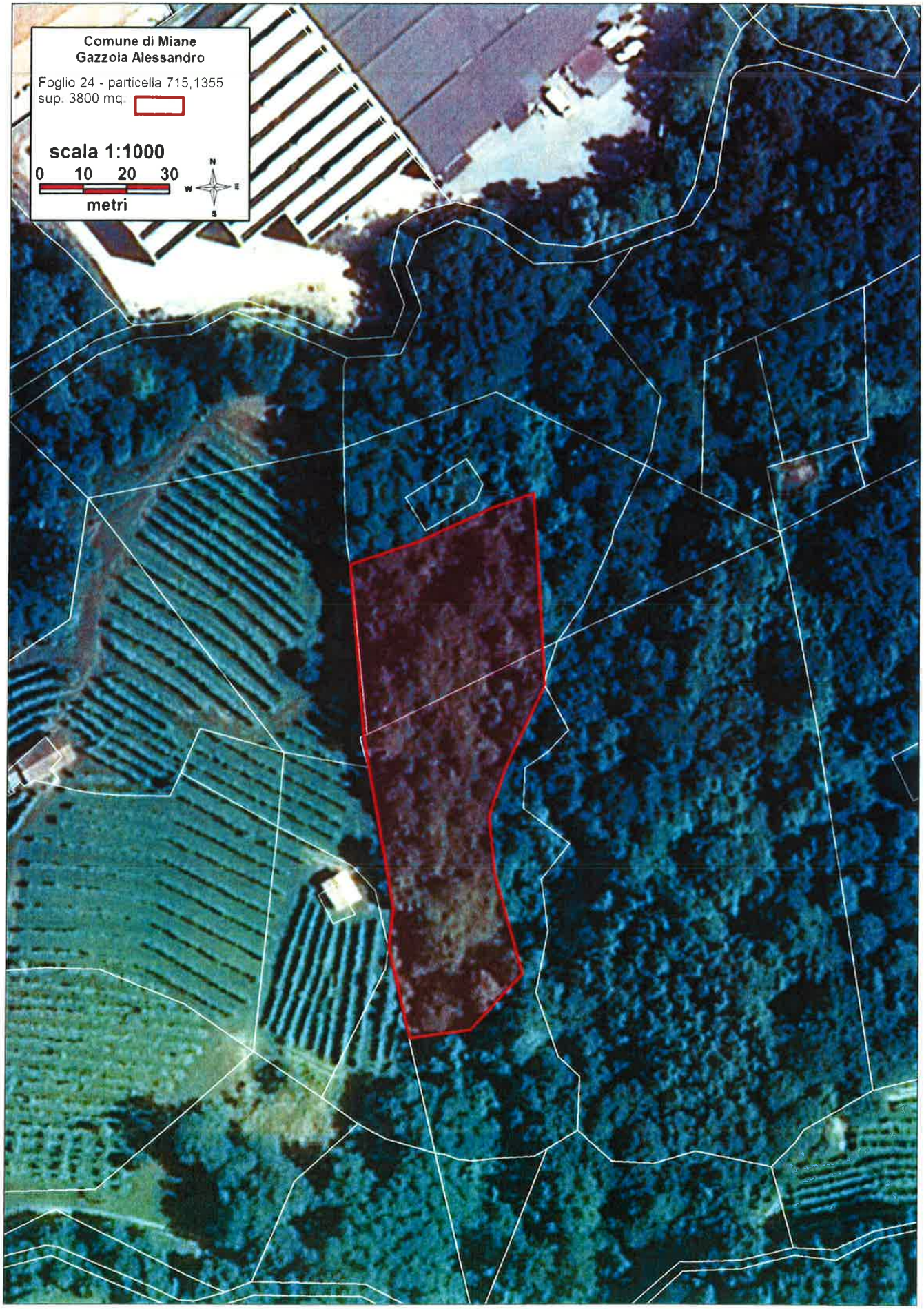

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 304137)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 46 del 04 agosto 2015
Boscaini Sandro - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della DGR 1319/2013, di una superficie censita nel Comune di S. Ambrogio di Valpolicella ai mappali numero 16, 20p, 24, 25, 35p, 36p, 37p, 38p, 39, 41, 42p, 350, 351p, 530, 531, 532, 720p, 722p, 724p del foglio 16 per il sig. Boscaini Sandro.

Il Dirigente

- Visto l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";
- VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;
- VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Boscaini Sandro, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 03/06/2015, prot. 229148, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 *"Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";*

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: *"la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è parzialmente sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 24/07/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti, in gran parte sorretti da muretti a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di S. Ambrogio di V.lla - foglio 16 - mappali 16, 20p, 24, 25, 35p, 36p, 37p, 38p, 39, 41, 42p, 350, 351p ,530, 531, 532, 720p, 722p, 724p, come meglio evidenziato con colore rosso nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 46 del 04 AGO. 2015 pag. 1/1

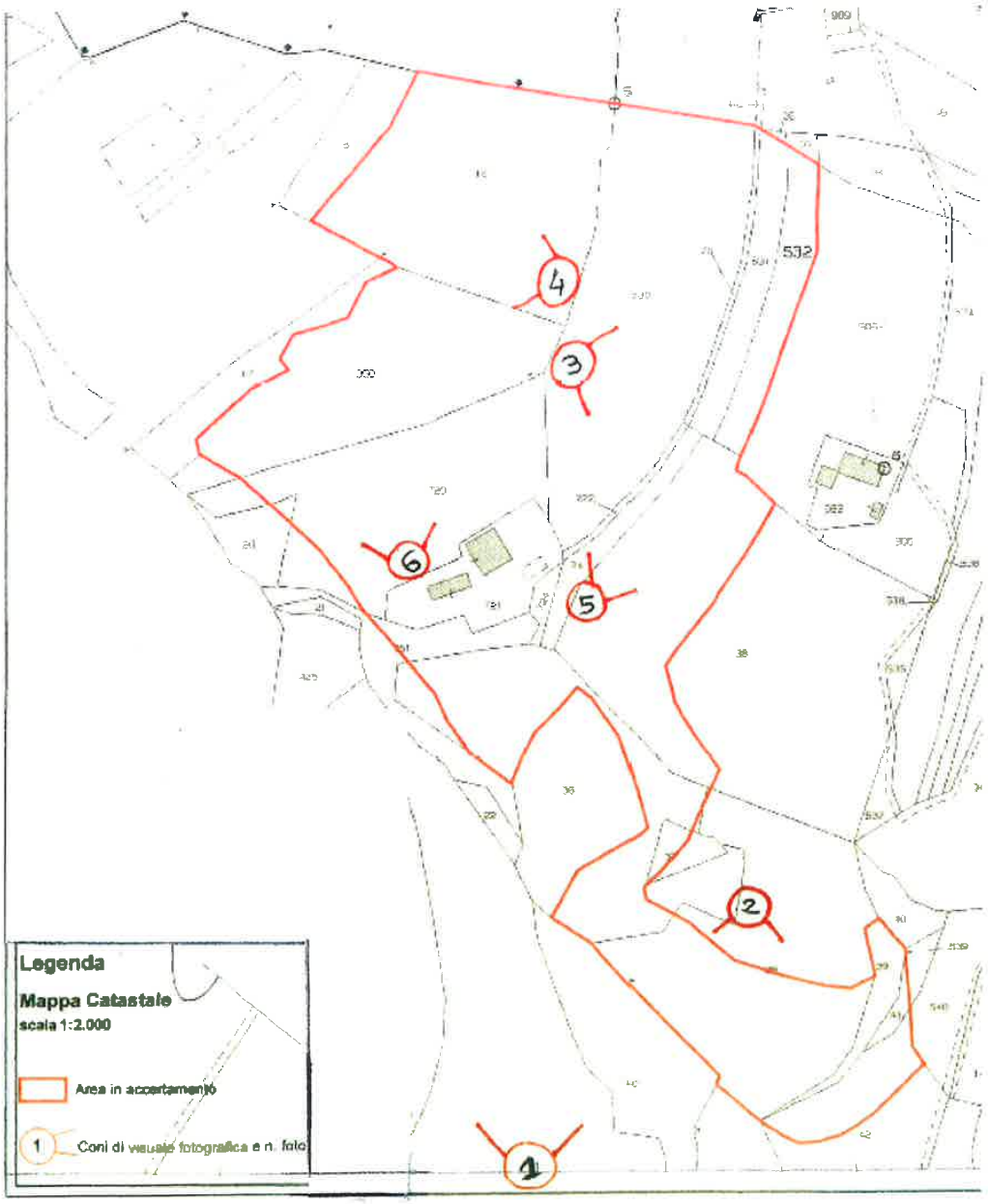

(Codice interno: 304138)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 47 del 04 agosto 2015

Pozza Giuseppe - Accertamento carattere non boscosità - DGR n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della DGR 1319/2013, di una superficie censita nel Comune di S. Giovanni Ilarione ai mappali numero 525, 526, 547 del foglio 226 per il sig. Pozza Giuseppe.

Il Dirigente

- Visto l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";
- VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;
- VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Pozza Giuseppe, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 03/06/2015, prot. 228602, successivamente integrata in data 06/07/2015, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 *"Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";*

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: *"la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento non risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 24/07/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco e che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi deve essere coerente con l'originario assetto morfologico e colturale;

CONSIDERATO che gli interventi di sistemazione agraria debbano prevedere il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, compresi tutti i muri a secco presenti originariamente;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di S. Giovanni Ilarione - foglio 22 - mappali 525, 526, 547, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
3. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 47 del 04/08/2015

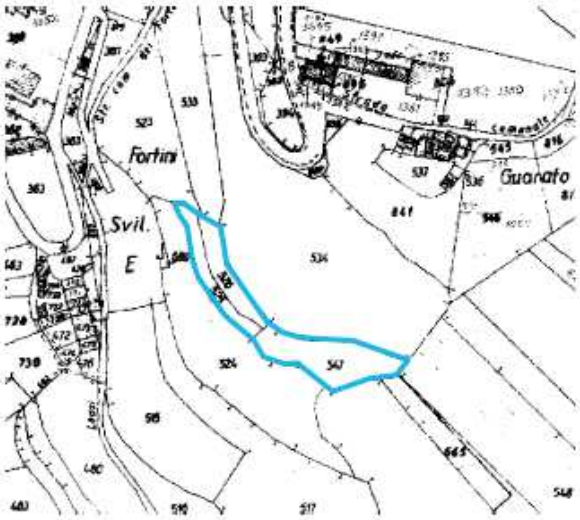

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 304136)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 391 del 04 agosto 2015

D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Istanza del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD) datata 12.02.2014 per la concessione di derivazione ad uso idroelettrico, dalla Roggia Molina, in loc. Friola nel Comune di Pozzoleone (VI)" Presa d'atto del Parere n. 14 del 15 aprile 2015 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Istanza del Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD) in data 12.02.2014. Istanza in concorrenza della Ditta B.B. di Cittadella (PD) in data 30.05.2014. Con il presente atto si dichiara procedibile l'istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla Roggia Molina, in loc. Friola nel Comune di Pozzoleone (VI), presentata dal Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD), risultata preferibile rispetto all'istanza presentata dalla Ditta concorrente B.B. di Cittadella (PD). R.D. 1775/1933 - DGR n. 2100/2011e n. 694/2013.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prendere atto del parere n. 14 del 15.04.2015 **(allegato 1)**, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, espresso dalla Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 e di cui alla DGR n. 3493/2010;
2. di ritenere che si possa procedere nell'istruttoria dell'istanza presentata dal Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD) per derivare acqua dalla Roggia Molina in località Friola nel Comune di Pozzoleone (VI), per moduli medi 24,69 e massimi 36,00 per produrre un salto di 2,59 m., la potenza nominale media di 62,73 kW e massima di 91,47 kW ad uso idroelettrico, istanza considerata preferibile rispetto all'istanza della Ditta B.B. di Cittadella (PD);
3. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 304210)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 394 del 05 agosto 2015

DGR 537/2014 - Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Progetto n. 1256 "Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza". Adeguamento quadro economico. Affidamento incarico professionale di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione. CUP H32G14000280002 CIG 5948349CDE

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il presente decreto viene affidato l'incarico professionale di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori mediante rimodulazione del quadro economico del Progetto n. 1256 "Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F.Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza", finanziato con i fondi di cui alla DGR 537/2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 537 del 15/04/2014 la Giunta Regionale ha stanziato delle risorse, sul bilancio regionale 2014, destinate al finanziamento del programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Difesa del Suolo all'approvazione di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il " piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 in data 11/10/2011;

PREMESSO, INOLTRE CHE

- con decreto n. 143 del 12/06/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma degli interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza della Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il " piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico " di cui alla deliberazione n. 1643 in data 11/10/2011;
- con il medesimo provvedimento il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha stabilito che gli impegni di spesa relativi agli interventi approvati verranno assunti dalla Sezione Difesa del Suolo sulla base delle richieste dei Direttori delle Sezioni di Bacino Idrografico;
- con successivo Decreto n. 176 del 04/07/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha apportato alcune modifiche al programma degli interventi di sistemazione della rete idraulica principale approvato con il citato Decreto n. 143 del 12/06/2014;

VISTO CHE:

- fra gli interventi proposti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ed approvati con il citato decreto n. 143 del 12/06/2014 della Sezione Difesa del Suolo, come modificati con Decreto n. 176 del 04/07/2014, rientra quello relativo a *"Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza",* importo complessivo Euro 500.000,00 di cui al Progetto N. 1256 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- con Decreto n. 559 del 25/09/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha approvato il Progetto n. 1256 sopra citato ;
- con successivo Decreto n. 681 del 12/11/2014 il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha approvato il nuovo quadro economico del Progetto 1256 in argomento, riformulato a seguito dell'affidamento dei lavori, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 così suddiviso :

A) Importo lavori		
- Lavori		295.750,54
- oneri per la sicurezza		5.000,00
- impresti		23.356,03
- lavori complementari		15.037,53
- IVA al 22%		74.611,70
	Sommano	413.755,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
- Spese Tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	6.405,08	
- indennità di esproprio e spese	71.000,00	
- incarico per frazionamenti	2.778,16	
- incarico per calcolo delle strutture	1.490,84	
- incarico per supporto alla progettazione	4.570,12	
Sommano	86.244,20	
	TOTALE	500.000,00

- con Decreto n. 481 del 10/12/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha assunto l'impegno della spesa per la realizzazione del Progetto N. 1256 *"Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza";*

Considerato che l'Ufficio ha progettato ed affidato i lavori in oggetto indicati, che prevedono il rialzo ed il ringrosso dell'arginatura sinistra del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in Comune di Vicenza.

Il progetto dei lavori non includeva, tra gli elaborati tecnici, il piano di sicurezza del cantiere poiché in fase di stesura non lo si riteneva necessario. Di recente, la ditta affidataria dei lavori ha fatto richiesta di subappalto. Data la presenza di due imprese esecutrici, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è l'urgente necessità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché di nominare il coordinatore in fase di esecuzione, prima della consegna formale dei lavori;

Viste:

- la verifica preliminare in data 22/06/2015 redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
- la nota di questo Ufficio, con la quale sono state invitate a trasmettere la propria migliore offerta per *"Coordinatore sicurezza Progetto n. 1256"* cinque ditte esperte nel settore;

Considerato, inoltre, che:

- in data 27/07/2015 si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute con l'aggiudicazione dell'incarico professionale per *"Coordinatore sicurezza Progetto n. 1256"* a favore dello Studio Bonollo srl di Vicenza che ha presentato la migliore offerta pari a Euro 4.608,51 oneri previdenziali ed IVA compresi, come da Verbale di Gara agli atti dell'Ufficio;
- con successiva nota, l'Ufficio ha comunicato allo Studio Bonollo srl l'aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo proposto;

Ritenuto necessario:

- rimodulare il quadro economico approvato con il citato decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n. 476 del 11/12/2012 per l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori riducendo, di pari importo, la voce "Imprevisti ";
- approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall' Allegato A , che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI:

- la L.R. n. 1/1997;
- L.R. n. 39/2001;

- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la L.R. N. 1/2011;
- la Verifica tecnica preliminare in data 22/06/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, redatta ai sensi dell' art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con D.G.R. n. 1367 del 28/07/2014;
- la L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- DGRV 1643 del 11/10/2011;
- DGRV 537//2014;
- Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n. 143 del 12/06/2014;
- Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n. 176 del 04/07/2014;
- Decreto Direttore Sezione Difesa del Suolo n. 481 del 10/12/2014;

decreta

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo quadro economico del Progetto n. 1256 "*Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F. Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza"*, che risulta così riformulato :

A) Importo lavori		
- Lavori		295.750,54
- oneri per la sicurezza		5.000,00
- imprevisti		18.356,03
- lavori complementari		15.037,53
- IVA al 22%		74.611,70
	Sommano	408.755,80
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
- Spese Tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006)	6.405,08	
- indennità di esproprio e spese	71.000,00	
- incarico coordinatore sicurezza progettazione + esecuzione 5.000,00		
- incarico per frazionamenti	2.778,16	
- incarico per calcolo delle strutture	1.490,84	
- incarico per supporto alla progettazione	4.570,12	
Sommano	91.244,20	
	TOTALE	500.000,00

2. di trasmettere copia del presente Decreto alla Direzione Difesa del Suolo affinchè provveda alla rimodulazione delle assegnazioni finanziarie assunte con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 481 del 10/12/2014, a favore dello Studio Bonollo srl con sede a Vicenza in Contrà Porta Santa Croce 12, P.IVA : 02219870249 per l'importo di Euro 4.608,51 oneri previdenziali ed IVA compresi;

3. Di affidare allo Studio BONOLLO srl con sede a Vicenza, in Contrà Porta S.Croce n. 12, P.IVA 02219870249, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori verso il corrispettivo di Euro 4.608,51 oneri previdenziali ed IVA compresi nell'ambito del Progetto n. 1256 *"Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F.Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza* ", dell'importo complessivo Euro 500.000,00;

4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Marco Dorigo

N° Reg.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

Allegato A al Decreto n. 394 del 05.08.2015

OGGETTO: DGR 537/2014 - Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale.
Progetto n. 1256 *"Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F.Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza"*.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
CUP H32G14000280002
CIG 5948349CDE

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. _____ del _____ il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta _____ dell'incarico professionale di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente il Progetto *"Lavori di rinforzo dell'argine sinistro del F.Retrone a valle del ponte del Quarelo in comune di Vicenza per l'interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede del rilevato in occasione delle piene del corso d'acqua in comune di Vicenza"*, importo complessivo Euro 500.000,00;
- Con Decreto n. 481 del 10/12/2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha assunto l'impegno della spesa per il finanziamento del Progetto n. 1256 sopra descritto;
- Con successivo Decreto n. _____ del _____ il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha rimodulato le assegnazioni finanziarie assunte con Decreto n. 481/2014, a favore della ditta _____ ;
- Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno **2015 (duemilaquindici),** oggi ( ) del mese di _____ presso gli Uffici del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- la Regione del Veneto, Codice Fiscale 80007580279 rappresentata dal Dott. Ing. Marco Dorigo Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza, il quale agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Regione Veneto che in questo atto rappresenta ;

e

Mod. B – Copia

- la ditta _____ con sede a _____ in Via _____ , C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – Disposizioni generali
L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Dirigente.
L'incarico dovrà essere adempiuto a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

2 – Oggetto dell' incarico
L'attività oggetto dell'incarico, come dettagliato nell'offerta economica protocollo n. 307633 del 27/07/2015, riguarda l'attività di coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 92 del T.U. in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. .

3- Modalità di espletamento dell' incarico
Per lo svolgimento dell'incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico incaricato che sarà indicato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza.

4 – Documentazione fornita dall'Amministrazione.
L'Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell'incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l' incarico come dettagliatamente indicato al punto 2 .

6- Corrispettivo
Il corrispettivo è quantificato nell'importo di Euro 4.608,51 oneri previdenziali ed IVA compresi, come da offerta prot. n. 307633 del 27/07/2015.

7 – Durata dell' incarico
L'incarico di Coordinatore per la sicurezza ha durata pari alla durata dei lavori stessi.

8 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:

- acconto, pari al 50% del corrispettivo pattuito, alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- acconto, pari al 40% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.

Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca _____, codice IBAN _____.
La fattura di pagamento dovrà riportare l'oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1367 del 28/07/2014, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di

denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all'Autorità giudiziaria.

9- Inadempienza

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

10- Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all' autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.

In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Privacy

In relazione ai dati utilizzati per espletare l' incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.

In particolare, il soggetto affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

12- Requisiti

La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale con i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con cui viene stipulato il contratto. La Ditta potrà inoltre attestare solamente ciò di cui sia a diretta conoscenza come previsto dall'art.47, comma 2 del DPR 445/2000.

13- Disposizioni finali

Per quanto concerne il servizio affidato, il contraente elegge domicilio in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

(Codice interno: 304330)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 397 del 06 agosto 2015

OPCM n. 3906 del 13.11.2010 Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza PROGETTO A CONSUNTIVO N.1222 IN DATA 03 Luglio 2015 Lavori di somma urgenza per ripristino di salti di fondo e difese arginali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO dalla strada Priabona in comune di Malo a località Motta in comune di Costabissara. Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011 All. "F", intervento N.13 e Indifferibile N.10 (GC VI 1013 1034 App.32/10) Importo complessivo E. 500.000,00 CUP H89H10000790002 - CIG 0764025D5C Approvazione della perizia di spesa e del conto finale.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di spesa a consuntivo dei lavori in oggetto, la contabilità finale, la liquidazione del saldo all'impresa dando avvio allo svincolo della polizza assicurativa e vengono accantonati gli importi relativi alle spese tecniche (art.92 DLgs 163/2006).

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;
- con Ordinanza Commissariale n. 2, in data 21 gennaio 2011, il Commissario delegato ha nominato ai sensi dell'art. 1, 1 c. della succitata O.P.C.M. i Dirigenti degli Uffici del Genio civile di Verona, Vicenza, Padova, Belluno, Venezia e Treviso soggetti attuatori per le attività di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3906/2010, incaricandoli della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico;
- ai sensi dell'art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale e nell'ambito delle disposizioni e deroghe di cui all'O.P.C.M. 3906/2010;
- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e degli interventi indifferibili proposti resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011 per l'importo complessivo di Euro 15.000.000, di cui all'Allegato F;
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 50.000.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 15.000.000,00 sono di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato F;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, il Prefetto di Verona è stato nominato Commissario Delegato in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto per il superamento della situazione di criticità e autorizzato ad avvalersi del personale della struttura già operante ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3906/2010;
- per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità decretate con O.P.C.M. n. 3906/2010 è stata adottata, ai sensi dell'art.3, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 15/05/2012 N n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2012, n. 100, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n.43 del 24/01/2013;
- con la predetta Ordinanza n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi intrapresi in regime di ex O.P.C.M. 3906/2010 e ha individuato nel Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto il responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi di cui in narrativa;

Premesso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 554/1999, con verbale in data 10 novembre 2010 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di somma urgenza per ripristino di salti di fondo e difese arginali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO dalla strada Priabona in comune di Malo a località Motta in comune di Costabissara" e per la parte individuata all'intervento N. 13 dell'allegato "F" dell'Ordinanza Commissariale 5/2011 e con Ordine di Servizio del Soggetto Attuatore Dirigente del Genio Civile di Vicenza Ing. Enzo Zennaro N.1/2011 prot. N.162019 del 04 aprile 2011 è stato disposto il completamento dei medesimi lavori per la parte individuata al N.10 dell'allegato "F" Interventi Indifferibili;
- ai sensi degli articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 554 del 1999, in data 10 novembre 2010 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette opere di somma urgenza e l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata all'Impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245**,** inoltre, in data 10 novembre 2010 è stato sottoscritto l'elenco prezzi indicando in n.120 gg. il tempo necessario e l'importo di Euro 200.000,00 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;
- in data 07 marzo 2011, fra il Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza e il Sig. Luciano Facchin, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 111 Reg., app. 32/10, nell'importo di Euro .201.918,03 per lavori oltre Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi Euro 204.918,03 oltre IVA di legge, avente ad oggetto i lavori in argomento "Lavori di somma urgenza per ripristino di salti di fondo e difese arginali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO dalla strada Priabona in comune di Malo a località Motta in comune di Costabissara (VI)"; si da inoltre atto della presentazione della polizza di assicurazione N.718008690 del 28 gennaio 2011 rilasciata dalla Società ALLIAN LIoyd Adriatico Agenzia di Valdagno (VI) per l'importo di Euro .205.000,00 per danni a impianti e opere ed Euro .295.000,00 per danni agli impianti e opere preesistenti; tale polizza copre anche da responsabilità civile verso terzi per l'importo di Euro .500.000,00;
- in data 07 marzo 2011 è stata redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Amelio Balzanello la Relazione sullo stato di consistenza dei lavori con la quale venivano individuati i lavori di completamento urgenti ed indifferibili dell'importo netto Euro .198.860,49 e complessivo di Euro 250.000,00, per dare completezza e funzionalità alle opere fino al momento realizzate;
- in data 24 marzo 2011 il Dirigente del Genio Civile di Vicenza, Soggetto attuatore, con Decreto N.12, ha approvato i lavori di completamento sopracitati nonché il quadro economico dei lavori complessivi dell'importo di Euro 500.000,00, assegnando ulteriori tempo utile di giorni 120 per l'ultimazione dei lavori in argomento;
- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- con il predetto Ordine di Servizio N. 1/2011 Prot N.162019 del 04 aprile 2011 il Soggetto Attuatore Dirigente del Genio Civile di Vicenza Ing. Enzo Zennaro ha disposto l'esecuzione immediata del completamento dei lavori di somma urgenza sopra indicati per un importo di Euro . 198.860,49 al netto della miglioria del 3% sui prezzi originariamente pattuiti;
- in data 21 settembre 2011, fra il Soggetto Attuatore - Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza ed il Sig. Luciano Facchin, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo N.129 Reg. nell'importo di Euro .198.860,49 per lavori oltre IVA, avente ad oggetto il completamento della sopracitata somma urgenza e quindi per un importo contrattuale pari ad Euro . 500.000,00;
- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010;
- a seguito dell'Ordinanza Commissariale n. 43/2013 in data 02 maggio 2013, fra il Dirigente Responsabile dell'U.P Genio Civile di Vicenza e il Sig. Luciano Facchin, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245 è stato sottoscritto l'ulteriore atto aggiuntivo in data 10 maggio 2013 che dà atto che i rapporti contrattuali in essere produrranno i loro effetti tra Regione del Veneto e l'Impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245 a far data dalla sottoscrizione dell'atto stesso;

Visti:

La perizia di spesa n.1222, relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto redatta dal Settore Genio Civile di Vicenza, Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza in data 03 luglio 2015 nell'importo di Euro 500.000,00 comprensivo delle economie realizzate di Euro .6.663,20 come di seguito specificato:

A. Lavori

A.1 lavori	Euro	397.636,13
A.2 oneri sicurezza	Euro	6.000,00
SOMMANO PER LAVORI	Euro	403.636,13

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 IVA al 20 %, 21% e 22% su lavori		82.989,95		
B.2 art. 92 D.L.vo 163/2006	Euro	6.740,72		
SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro	89.730,67	Euro	89.730,67
SOMMANO A + B			Euro	.493.366,80
Economie realizzate			Euro	.6.633,20
TOTALE Perizia a consuntivo			**Euro**	**500.000,00**
TOTALE dell'intervento finanziato			**Euro**	**500.000,00**

- il voto n.128/2015 in data 20 Luglio 2015 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica della perizia di spesa a consuntivo sopra indicata;
- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché la Relazione del D.L. e Certificato di Regolare Esecuzione in data 04 agosto 2015 da cui risulta che i lavori principali in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245 nell'importo di Euro 403.636,13;

Considerato che:

- la spesa per i lavori principali eseguiti dall'impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245 ammonta ad Euro 403.636,13, in corso d'opera sono stati emessi n. 2 ordinativi di pagamento in acconto per complessivi Euro 394.000,00 e si può pertanto corrispondere a saldo la somma di Euro 9.636,13 per lavori ed Euro 2.119,95 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 11.756,08;
- la spesa per i compensi di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006, 1,97% sull'importo dei lavori pari al Conto Finale con esclusione dell'importo per la redazione del PSC e PSE, ammonta a Euro 6.740,72 pari all'1,67% (1,92 meno 13%);
- la spesa complessiva ammonta pertanto a Euro 493.366,80 di cui Euro 403.636,13 per lavori al netto, Euro.82.989,95 per I.V.A. sia al 20% al 21% e al 22%, Euro.6.740,72 per art. 92 del D.lgs n° 163/2006 pari all'1,67% dell'importo lavori ;

Ritenuto:

- di approvare la perizia a consuntivo relativa ai lavori in oggetto, di cui all'intervento n.13 e Indifferibile n.10 dell'Allegato "F" all'Ordinanza commissariale n. 5/2011 nonché gli atti di contabilità finale;
- di liquidare il credito dell'impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 01992290245 esecutrice dei lavori;

Visti:

- l'ex O.P.C.M. n. 3906/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l'O.C. n. 5/2011;
- l'O.C. n. 12/2011;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 325 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (servizi e forniture);
- la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge n. 20 del 1994, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 2 -sexies del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 10/2011;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.43 del 24/01/2013

decreta

1. E' approvata la Perizia di Spesa a Consuntivo n° 1222 in data 03 luglio 2015, relativa ai "Lavori di somma urgenza per ripristino di salti di fondo e difese arginali del torrente LIVERGON-GIARA-OROLO dalla strada Priabona in comune di Malo a località Motta in comune di Costabissara (VI)" redatta dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza nell'importo complessivo di Euro 500.000,00;

2. Sono approvati, nell'importo di Euro. 493.366,80, gli atti di contabilità finale nonché la Relazione del Direttore Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 04 agosto 2015 relativi ai lavori eseguiti dall'impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl di Recoaro Terme (VI), via Facchini Sinistra, n.14 - CF/P.IVA 0199229024. All'impresa FACCHIN COSTRUZIONI srl, va liquidata la somma di Euro 9.636,13, oltre a I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

3. Alla spesa complessiva di Euro 11.756,08 di cui Euro 9.636,13 per lavori ed Euro 2.119,95 per I.V.A. al 22%, si fa fronte a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia.

4. E' accantonato l'importo di Euro 6.740,72, relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, che si procederà alla liquidazione con successivo Decreto.

5. Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.

6. E' accertata una economia di Euro.6.633,20

7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURVET ai sensi della L.R. n. 29, del 27/12/2011.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 304211)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 52 del 05 agosto 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Sospensione concessione idraulica per realizzazione di pista ciclabile (1° e 2° stralcio) su tratto di arginature dx e sx del T. Agno, con variante per l'aggiunta di alberi e panchine sulle medesime arginature, in comune di Trissino (STAA). Ditta: COMUNE DI TRISSINO Pratica n° 01_13172.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si sospende la concessione idraulica per realizzazione di pista ciclabile (1° e 2° stralcio) su tratto di arginature dx e sx del T. Agno, con variante per l'aggiunta di alberi e panchine sulle medesime arginature, in comune di Trissino (STAA) a favore di COMUNE DI TRISSINO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 3952del 04.05.2001; Voto della C.T.R.D. n° 242 del 27.09.2004.

Il Dirigente

PREMESSO che con Decreto n. 318 del 20/11/2006, regolato dal Disciplinare n. 205 di rep. del 07/11/2006, il Genio Civile di Vicenza ha concesso al Comune di Arzignano la concessione idraulica per la realizzazione di pista ciclabile (1° e 2° stralcio) su tratto di arginature dx e sx del T. Agno, con variante per l'aggiunta di alberi e panchine sulle medesime arginature, in comune di Trissino;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano. "Bacino di monte" Comune di Trissino", per motivi di sicurezza e per consentire il transito dei mezzi dall'area di cantiere alla pubblica viabilità, necessita della chiusura temporanea della pista ciclabile ubicata sull'argine sx del torrente Agno;

RICONOSCIUTO che tali lavori di laminazione rivestono speciali motivi di pubblico interesse;

VISTA la nota n. 11391 di Prot. del 24/07/2015 con la quale il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta chiede la sospensione temporanea dal 17/08/2015 e fino alla conclusione dei lavori (25 luglio 2017) degli effetti di detta concessione, nel tratto inerente l'argine sx del Fiume Agno, a partire dall'intersezione con via Rampa dell'Agno e proseguendo a valle fino al confine con il territorio del comune di Arzignano, degli effetti di detta concessione;

CONSIDERATO che detto intervento è da ritenersi indiscutibilmente di preminente importanza idraulica rispetto l'utilizzo della pista ciclabile da parte del Concessionario;

VISTO l'art. 4 del Disciplinare citato in premesse che prevede la possibilità di revoca della concessione in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - la sospensione temporanea, dal 17/08/2015 e fino alla conclusione dei lavori (25 luglio 2017), della concessione idraulica relativa all'utilizzo pista ciclabile sugli argini dei fiumi Chiampo e Guà, in comune di Arzignano, in particolare con la chiusura temporanea della pista ciclabile ubicata sull'argine sx del torrente Agno nel tratto inerente l'argine sx del fiume Agno, a partire dall'intersezione con via Rampa dell'Agno e proseguendo a valle fino al confine con il territorio del comune di Arzignano.

art. 2 - tutti gli oneri di tale concessione, o che possono derivare dal presente decreto, vengono trasferiti a carico del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che provvederà inoltre all'interclusione del tratto arginale;

art. 3 - gli argini e relative piste ciclabili, a fine lavori idraulici come approvati, dovranno essere restituiti al Concessionario nelle condizioni di origine, fatte salve le previste modifiche planoaltimetriche;

art.4 - nessun canone è dovuto da parte del Concessionario al Genio Civile di Vicenza, per il periodo di sospensione della concessione;

art. 5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 6 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304212)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 53 del 05 agosto 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Sospensione concessione idraulica per costruzione di una pista ciclabile sugli argini dei fiumi Chiampo e Guà, in comune di Arzignano. Ditta: COMUNE DI ARZIGNANO Pratica n° 02_15624.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si sospende la concessione idraulica per costruzione di una pista ciclabile sugli argini dei fiumi Chiampo e Guà, in comune di Arzignano a favore di COMUNE DI ARZIGNANO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 6792del 21.08.2002; Voto della C.T.R.D. n° 195 del 15.05.2003.

Il Dirigente

PREMESSO che con Decreto n. 201 di rep. del 13/10/2005, regolato dal Disciplinare n. 90 di rep. del 11/10/2005, il Genio Civile di Vicenza ha concesso al Comune di Arzignano la concessione idraulica per la costruzione di una pista ciclabile sugli argini dei fiumi Chiampo e Guà, in comune di Arzignano;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, nell'ambito della realizzazione dell'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano. "Bacino di monte" Comune di Trissino", per motivi di sicurezza e per consentire il transito dei mezzi dall'area di cantiere alla pubblica viabilità, necessita della chiusura temporanea della pista ciclabile ubicata sull'argine sx del torrente Agno;

RICONOSCIUTO che tali lavori di laminazione rivestono speciali motivi di pubblico interesse;

VISTA la nota n. 11392 di Prot. del 24/07/2015 con la quale il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta chiede la sospensione temporanea dal 17/08/2015 e fino alla conclusione dei lavori (25 luglio 2017) degli effetti di detta concessione, nel tratto inerente l'argine sx del Fiume Agno, a partire dal confine fra i comuni di Trissino ed Arzignano e proseguendo a valle fino all'esistente rotatoria in prossimità dell'intersezione fra la via Trissino - via Ponte e SP 89, in località Tezze di Arzignano;

CONSIDERATO che detto intervento è da ritenersi indiscutibilmente di preminente importanza idraulica rispetto l'utilizzo della pista ciclabile da parte del Concessionario;

VISTO l'art. 4 del Disciplinare citato in premesse che prevede la possibilità di revoca della concessione in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - la sospensione temporanea, dal 17/08/2015 e fino alla conclusione dei lavori (25 luglio 2017), della concessione idraulica relativa all'utilizzo pista ciclabile sugli argini dei fiumi Chiampo e Guà, in comune di Arzignano, in particolare con la chiusura temporanea della pista ciclabile ubicata sull'argine sx del torrente Agno a partire dal confine fra i comuni di Trissino ed Arzignano e proseguendo a valle fino all'esistente rotatoria in prossimità dell'intersezione fra la via Trissino - via Ponte e SP 89, in località Tezze di Arzignano.

art. 2 - tutti gli oneri di tale concessione vengono trasferiti a carico del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta che provvederà inoltre all'interclusione del tratto arginale;

art. 3 - gli argini e relative piste ciclabili, a fine lavori idraulici come approvati, dovranno essere restituiti al Concessionario nelle condizioni di origine, fatte salve le previste modifiche planoaltimetriche;

art.4 - nessun canone è dovuto da parte del Concessionario al Genio Civile di Vicenza, per il periodo di sospensione della concessione;

art. 5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 6 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304341)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 54 del 06 agosto 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale per mod. 0,015 (l/s 1,5) in loc. Mason in Comune di Montebello Vicentino(VI). Istanza di subentro della ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola, con sede in Montecchio Maggiore, Viale Europa, 151. Pratica n. 531/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si accoglie il subentro della ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Montebello Vicentino(VI). Istanza 23/07/2015(nostro prot. 309706 del 28/07/2015) della Ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola di Montecchio Maggiore(VI). R.D. 1775/1933.

Il Dirigente

VISTO il precedente Decreto di concessione in data 04/12/2014 n. 729, con il quale venne concesso alla Ditta Cantina Gambellara Sac con sede in Via Mazzini, 2 in Comune di Gambellara, di derivare da falda sotterranea in Comune di Montebello Vicentino(VI), per moduli medi 0.015(l/s 1,5) d'acqua a uso industriale.

VISTA l'istanza di subentro in data 23/07/2015(nostro prot. 309706 del 28/07/2015), con la quale la ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola C.F/P.IVA 03972320240 ha chiesto il subentro, a favore della medesima, del diritto di derivazione d'acqua sopra citato in quanto proprietario del terreno con annesso pozzo.

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

ART. 1 - E' accolta l'istanza di sub ingresso della ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola C.F/P.IVA 03972320240 con sede in Viale Europa, 151 in Comune di Montecchio Maggiore(VI) la quale viene riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale da falda sotterranea in località Mason in Comune di Montebello Vicentino(VI), assentito precedentemente alla Cantina Gambellara Sac con il Decreto di concessione in data 04/12/2014 n.729 della durata di anni 10 decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 03/12/2024.

ART. 2 - Con il presente Decreto la ditta Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola, si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 20/11/2014 n. 265 di repertorio.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304342)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 55 del 06 agosto 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico(zootecnico)per mod. 0,00096 (l/s 0,096) in loc. Via Fattorelle in Comune di Lonigo(VI). Istanza di subentro della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. con sede in Lonigo, Via Fattorelle, 1. Pratica n. 884/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si accoglie il subentro della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso assimilato all'igienico(zootecnico) in Comune di Lonigo(VI). Istanza 30/07/2015(nostro prot. 313798 del 30/07/2015) della Ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. di Lonigo(VI). R.D. 1775/1933.

Il Dirigente

VISTO il precedente Decreto di concessione in data 26/02/2010 n. 70, con il quale venne concesso alla Ditta Castegnaro Paolo e Pietro con sede in Via Fattorelle in Comune di Lonigo, di derivare da falda sotterranea in Comune di Lonigo(VI), per moduli medi 0.00096(l/s 0,096) d'acqua a uso assimilato all'igienico(zootecnico).

VISTA l'istanza di subentro in data 30/07/2015(nostro prot. 313798 del 30/07/2015) , con la quale la ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. di Lonigo(VI) ,

C.F CSTPTR58C19F964Q e P.IVA 01377050248 ha chiesto il subentro, a favore della medesima, del diritto di derivazione d'acqua sopra citato in quanto proprietario del terreno con annesso pozzo.

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

ART. 1 - E' accolta l'istanza di sub ingresso della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. di Lonigo(VI) , (omissis) e P.IVA 01377050248 con sede in Via Fattorelle, 1 in Comune di Lonigo(VI) la quale viene riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso assimilato all'igienico(zootecnico) da falda sotterranea in località Fattorelle in Comune di Lonigo(VI), assentito precedentemente alla ditta Castegnaro Paolo e Pietro con il Decreto di concessione in data in data 26/02/2010 n. 70 della durata di anni 7 decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 25/02/2017.

ART. 2 - Con il presente Decreto la ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S., si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 19/02/2010 n. 44 di repertorio.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304343)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 56 del 06 agosto 2015

R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo per mod. 0,096 (l/s 9,6) in loc. Via Fattorelle in Comune di Lonigo(VI). Istanza di subentro della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. con sede in Lonigo, Via Fattorelle, 1. Pratica n. 885/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si accoglie il subentro della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Lonigo(VI). Istanza 30/07/2015 (nostro prot. 313798 del 30/07/2015) della Ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. di Lonigo(VI). R.D. 1775/1933.

Il Dirigente

VISTO il precedente Decreto di concessione in data 26/02/2010 n. 71, con il quale venne concesso alla Ditta Castegnaro Paolo e Pietro con sede in Via Fattorelle in Comune di Lonigo, di derivare da falda sotterranea in Comune di Lonigo(VI), per moduli medi 0.096(l/s 9,6) d'acqua a uso irriguo.

VISTA l'istanza di subentro in data 30/07/2015(nostro prot. 313798 del 30/07/2015) , con la quale la ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. di Lonigo(VI) ,

C.F CSTPTR58C19F964Q e P.IVA 01377050248 ha chiesto il subentro, a favore della medesima, del diritto di derivazione d'acqua sopra citato in quanto proprietario del terreno con annesso pozzo.

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;

decreta

ART. 1 - E' accolta l'istanza di sub ingresso della ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S. di Lonigo(VI) , (omissis) e P.IVA 01377050248 con sede in Via Fattorelle, 1 in Comune di Lonigo(VI) la quale viene riconosciuta titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo da falda sotterranea in località Fattorelle in Comune di Lonigo(VI), assentito precedentemente alla ditta Castegnaro Paolo e Pietro con il Decreto di concessione in data in data 26/02/2010 n. 71 della durata di anni 7 decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 25/02/2017.

ART. 2 - Con il presente Decreto la ditta Società Agricola Castegnaro Pietro & C. S.S., si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 19/02/2010 n. 45 di repertorio.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304352)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 57 del 06 agosto 2015

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02100 da falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.831/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di GAMBELLARA a favore della ditta BOGONI LIVIO Istanza della ditta in data 26.06.2013 prot. n. 275749 del 28.06.2013 T.U. 11.12.1933, n. 1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 26.06.2013 della ditta BOGONI LIVIO , intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di GAMBELLARA mod. medi 0.02100) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.02100 pari a l/sec. 2.1;

VISTO il disciplinare n. 137 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BOGONI LIVIO (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Campanelle di GAMBELLARA, mod. medi 0.02100 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.137 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304353)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 58 del 06 agosto 2015

Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00290 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1817/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta Azienda Agricola Capitanio Laura Istanza della ditta in data 04.12.2012 prot. n. 561288 del 10.12.2012 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 04.12.2012 della ditta Azienda Agricola Capitanio Laura, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO (mod. medi 0.00290) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00290 pari a l/sec . 0.29;

VISTO il disciplinare n. 140 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Azienda Agricola Capitanio Laura (omissis) Partita IVA n. 02146850249) con sede a LONIGO, Via Rocca il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Rocca di LONIGO, mod. medi 0.00290 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.140 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304354)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 59 del 06 agosto 2015

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00580 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.587/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta GARBUGGIO AGOSTINO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/471 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta GARBUGGIO AGOSTINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (mod. medi 0.00580) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00580 pari a l/sec.0.58;

VISTO il disciplinare n. 144 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta GARBUGGIO AGOSTINO (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Loc. Via Cason-Montebello Vic. di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.00580 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.144 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304355)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 60 del 06 agosto 2015

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01000 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.780/ch.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta DAL MASO FABIO Istanza della ditta in data 26.11.2007 prot. n. 730747 del 31.12.2007 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 26.11.2007 della ditta DAL MASO FABIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.01000) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.01000 pari a l/sec. 1.00;

VISTO il disciplinare n. 142 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL MASO FABIO (omissis) Partita IVA n. 02702220241) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Dovaro il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località val scura di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.01000 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.142 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 304356)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 61 del 06 agosto 2015

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03280 da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.563/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta STORATO EUGENIO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/968 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta STORATO EUGENIO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (mod. medi 0.03280) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.03280 pari a l/sec. 3.28;

VISTO il disciplinare n. 150 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta STORATO EUGENIO (omissis) Partita IVA n. 00858150246) con sede a Montebello Vicentino, Via Ca' Sordis il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Ca' Sordis-Montebello Vic. di MONTEBELLO VICENTINO, mod. medi 0.03280 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.150 in data 24.07.2015 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 304265)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 93 del 06 agosto 2015

SAVE S.p.A. Parcheggio provvisorio "Villette" per il recupero di posti sottratti dai cantieri Comune di localizzazione: Venezia (VE) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla ditta Save S.p.A., che prevede la realizzazione di un parcheggio provvisorio denominato "Villette", con capacità di 240 posti auto, nell'ambito dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Save S.p.A. (C.F./P.IVA 02193960271), con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 151826 del 10/04/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 13/04/2015;

VISTA la nota prot. n. 161658 del 17/04/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 13/04/2015;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio provvisorio denominato "Villette", con capacità di 240 posti auto, nell'ambito dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 22/04/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che, in data 04/05/2015, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un incontro tecnico con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 219800 del 26/05/2015, ha depositato documentazione integrativa volontaria.

PRESO ATTO che, entro la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e pareri, sono pervenute osservazioni da parte del Sig. Nicola Benetazzo (in data 28/05/2015), acquisita con prot. n. 225305 del 28/05/2015, e da parte del "Comitato Cittadini di Tessera e di Campalto" (in data 20/05/2015), acquisita con prot. n. 226359 del 29/05/2015, che sono state valutate dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA nella propria relazione istruttoria.

PRESO ATTO che il proponente, con nota acquisita con prot. n. 250685 del 17/06/2015, ha trasmesso un documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute nel corso dell'istruttoria di verifica.

PRESO ATTO che la Sezione Urbanistica, con nota prot. n. 243474 del 12/06/2015, ha rilasciato al proponente autorizzazione paesaggistica n. 8 del 11/06/2015.

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 2299/2014, la verifica dell'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 15/07/2015, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- Il proponente ha originariamente presentato un progetto definito "provvisorio", in quanto finalizzato a sopperire ad una situazione di emergenza dovuta alla presenza di cantieri operativi, che stanno sottraendo temporaneamente spazi ai parcheggi dell'aeroporto.
- In corso d'istruttoria, il proponente ha depositato documentazione integrativa volontaria, con cui è stato specificato in particolare che il parcheggio verrà mantenuto fino all'anno 2021 e che, successivamente, le opere stradali verranno demolite al fine di ripristinare l'offerta di sosta dello stato di fatto, riproponendo sostanzialmente le aree a verde attualmente presenti, seppur mantenendo i sottoservizi realizzati (vedi elaborato "Integrazioni Volontarie allo Studio Preliminare Ambientale" codice PP-IS01.0-00, acquisito con prot. n. 219800 del 26/05/2015).
- La Planimetria di Progetto Configurazione all'anno 2021 evidenzia il sostanziale ripristino dello stato dei luoghi, con il mantenimento del tracciato di progetto del Canale Pagliaghetta.
- Vicino all'area di progetto è presente il parcheggio P5 oggetto di caratterizzazione. Sulla base degli esiti della caratterizzazione il proponente (SAVE S.p.A.) è tenuto alla elaborazione della analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (AdR) e in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate provvedere alla redazione dell'eventuale Progetto Operativo di Bonifica (POB); a giudizio di ARPAV non dovrebbero però sussistere interferenze tra i due parcheggi.

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha espresso parere favorevole all'esclusione del medesimo dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Qualora, nel corso dell'esercizio provvisorio del parcheggio "Villette", il proponente intendesse prolungare l'utilizzo del medesimo oltre la data del 31/12/2020, facendo decadere di fatto il carattere di provvisorietà dell'opera, in sede di autorizzazione dovrà essere verificata dall'ente preposto la coerenza della stessa rispetto al piano di sviluppo aeroportuale. In caso di modifica, l'opera dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità definitiva.
2. La gestione delle terre provenienti dagli scavi previsti a progetto, di cui non è ipotizzato il riutilizzo nel cantiere stesso, deve essere conforme alla legge n°98/2013 art. 41 bis e nota circolare n. 397711 del 23/9/2013 della Regione Veneto.
   Il materiale fresato proveniente dalla scarifica dei conglomerati bituminosi delle sovrastrutture stradali esistenti devono essere gestiti secondo la normativa rifiuti.
3. In base agli esiti della caratterizzazione del Parcheggio P5 vengano valutate, con apposita relazione da inoltrare all'ARPAV, eventuali interferenze con l'area in oggetto.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 29/07/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 15/07/2015;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 15/07/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui alle premesse.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Save S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1 - CAP 30173 - PEC: *savespa@legalmail.it*, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Sezione

Infrastrutture, alla Provincia di Venezia e al Comune di Venezia.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 304266)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 94 del 06 agosto 2015

Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso Lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave a monte e a valle dei ponti stradali della S.P. 92 nei Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave e Spresiano - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A..
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. i lavori di pronto intervento per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave, realizzati in regime di somma urgenza, secondo quanto stabilito dall'OPCM 3906 del 13/11/2011.

Il Direttore

PREMESSO quanto segue:

gli intereventi in oggetto sono già stati realizzati in regime di somma urgenza, secondo quanto stabilito dall'OPCM 3906 del 13/11/2011, in quanto, a causa di eventi meteorologici, è stata riscontrata una situazione di pericolosità idraulica con erosioni e cedimenti delle opere idrauliche per un fronte di circa 3 Km sul ramo di Maserada sul Piave sulla sponda sinistra dell'isola delle Grave di Papadopoli;

tali interventi erano stati considerati dalla Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto considerati non in grado di incidere sul regime delle acque e pertanto non riferibili al p.to 7 lett. o) dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come evidenziato con nota prot. n. 72369 del 18/02/2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;

la Commissione europea, a seguito di segnalazioni ricevute, ha attivato la procedura EU Pilot 5060/ENVI per acquisire informazioni circa i "Lavori di disostruzione dell'alveo del fiume Piave", successivamente conclusasi con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/2170;

nella lettera di messa in mora C(2013)7826 del 20/11/2013, inviata alle Autorità italiane ai sensi dell'art. 258 del TFUE, la Commissione europea, partendo dalla valutazione del caso specifico in oggetto, ha evidenziato la non conformità della trasposizione della Direttiva 2011/92/UE nella normativa nazionale italiana, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato II punto 10.f) della citata Direttiva. Nello specifico veniva contestato il fatto di limitare l'obbligo di verifica di assoggettabilità a quei soli interventi destinati ad incidere sul regime delle acque (punto 7 lett. o) dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), andando ad escludere pertanto dall'obbligo di verifica gli interventi che, pure non in grado di incidere sul regime delle acque, rientrerebbero comunque nel campo di applicazione della direttiva VIA ai sensi della normativa comunitaria;

con nota prot. 394143 del 19/09/2013 il Segretario regionale all'Ambiente, in riscontro alla nota prot. n. 5921 del 09/08/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato l'impegno a effettuare una specifica procedura di verifica di assoggettabilità per gli interventi realizzati sull'alveo del fiume Piave. Tale valutazione, come specificato nella citata lettera, si caratterizza quale valutazione ex-post, essendo gli interventi già realizzati in regime di somma urgenza ai sensi dell' OPCM 3906 del 13/11/2011. Tale impegno è stato favorevolmente accolto dalla Commissione europea come evidenziato dalla stessa con lettera 19151 del 21/11/2013;

con D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, lo Stato ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale alla Direttiva comunitaria modificando il p.to 7 lett. o) dell'Allegato o) dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per estendere l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA a tutte le "opere di canalizzazione e regolazione dei corsio d'acqua", indipendentemente dal fatto che le stesse risultino o meno in grado di incidere sul regime delle acque;

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 147342 del 08/04/2015 relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 04/05/2015;

VISTA la nota prot. n. 197000 del 11/05/2015 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 04/05/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/05/2015, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 15/07/2015, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio, di seguito riportate:

- considerato che l'intervento ricade nell'alveo attivo per asporto dei sovralluvionamenti, prevedendo la deviazione del filone attivo e riducendo la probabilità che durante le morbide lo stesso continui lo scalzamento della sponda sinistra; l'intervento ha riguardato in particolare la centralizzazione del filone ed il ripascimento della sponda nei punti di maggiore criticità;
- considerato che le opere realizzate hanno dimostrato di essere efficaci per quanto riguarda la riduzione della pericolosità idraulica, con la posa in opera delle difese idrauliche per contrastare l'erosione ed i cedimenti delle opere idrauliche;
- considerato che in seguito alla prima piena la morfologia dell'intervento è stata completamente naturalizzata;
- considerato che gli interventi hanno portato alla riformazione della sponda erosa e al ripopolamento con specie golenali e alveali tipiche dell'intorno con la formazione di nuovi ambienti di biodiversità;
- valutato che i riscontri effettuati allo scopo di valutare gli impatti hanno dimostrato che l'intervento ha prodotto impatti significativi positivi sull'ambiente;

tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 15/07/2015 in merito all'intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso e ai Comuni di Cimadolmo, Maserada sul Piave, Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave e Spresiano.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A

(Codice interno: 303572)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE E R.A.S.A n. 11 del 31 luglio 2015

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale ATER di Venezia. Autorizzazione all'Azienda ad attribuire il passaggio di livello di una unità da 8° livello a Quadro e di n. 3 unità da 7° livello a 8° livello (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza, ai sensi delle disposizioni della Deliberazione di Giunta regionale n. 1841 del 8 novembre 2011, l'ATER di Venezia ad attribuire il passaggio di livello di una unità da 8° livello a Quadro e n. 3 unità da 7° livello a 8° livello (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03 marzo 2015). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - la nota dell'ATER di Venezia del 30.04.2015, n. prot. 10576, trasmessa a mezzo PEC in data 05.05.2015, protocollo regionale n. 186786, - la nota dell'ATER di Venezia a firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 30.04.2015, trasmessa a mezzo PEC in data 05.05.2015, protocollo regionale n. 186786, - la nota dell'ATER di Venezia a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2015, n. prot. 21797, trasmessa a mezzo PEC in data 28.07.2015, protocollo regionale n. 309668, - la deliberazione di Giunta regionale del 08.11.2011, n. 1841 e s.m.i., - la deliberazione di Giunta regionale del 03.03.2015, n. 233.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i., nell'ottica del contenimento generale della spesa, ha stabilito che sia sottoposto a preventiva autorizzazione ogni atto aziendale concernente l'assegnazione di incarichi di responsabilità;

VISTA la dell'ATER di Venezia del 30 aprile 2015, n. prot. 10576, trasmessa a mezzo PEC in data 5 maggio 2015, protocollo regionale n. 186786, con cui l'Azienda ha richiesto l'autorizzazione per i seguenti passaggi di livello:

- n. 1 unità da 8° livello a Quadro,
- n. 3 unità da 7° livello a 8° livello,
- n. 1 unità da 6° livello a livello 7° - parametro B;

VISTA la nota dell'ATER di Venezia a firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 30 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC in data 05.05.2015, protocollo regionale n. 186786, secondo cui la richiesta di autorizzazione per i passaggi di livello richiesti dall'Azienda, non comportano aumento del costo del personale per effetto della rinuncia da parte dell'ATER di Venezia di coprire una posizione di 7° livello resasi vacante nel mese di gennaio 2015, con un risparmio tra la differenza del costo di un dipendente ed il costo dei passaggi di livello, stimato in Euro 30.067,10;

VISTA la nota dell'ATER di Venezia a firma del Presidente dell'Azienda del 28 luglio 2015, n. prot. 21797, trasmessa a mezzo PEC in data 28 luglio 2015, protocollo regionale n. 309668, specificativa delle mansioni che andranno a svolgere le figure professionali per i quali è richiesto il passaggio di livello:

- il dipendente allo stato inquadrato all'8° livello per il quale si chiede la qualifica di Quadro sarà responsabile di una struttura organizzata di uno e/o di più servizi,
- i 3 dipendenti inquadrati al 7° livello per i quali si chiede la qualifica di 8° livello saranno responsabili di servizio con la responsabilità di una struttura organizzata,
- il dipendente di 6° livello per il quale si chiede la qualifica di 7° livello - parametro B, si colloca all'interno di un servizio dove è previsto un responsabile di 8° livello;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Venezia ad attribuire il passaggio di livello di una unità da 8° livello a Quadro e di n. 3 unità da 7° livello a 8° livello, sulla scorta delle disposizioni della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., di cui al precedente "PREMESSO", secondo cui sono sottoposti a preventiva autorizzazione esclusivamente gli atti aziendali concernenti l'assegnazione di incarichi di responsabilità;

PRECISATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 233 del 03 marzo 2015, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, ha stabilito che venga demandato ai Direttori di area o Dipartimento, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa.

decreta

1. di autorizzare l'ATER di Venezia ad attribuire il passaggio di livello di una unità da 8° livello a Quadro e di n. 3 unità da 7° livello a 8° livello, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Direttore Vincenzo Fabris

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA

(Codice interno: 304256)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 64 del 06 luglio 2015

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve). Programma costruttivo di nuova costruzione finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 51 alloggi in comune Venezia-Marghera. CUP: H79C09000030009. Ulteriore differimento del termine per la cessione in proprietà, relativamente a n. 28 unità abitative. *[Edilizia abitativa]*

Note per la trasparenza:
Si provvede in favore dell'Associazione Temporanea d'Imprese denominata "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve), al differimento del termine per la vendita degli alloggi, relativamente a n. 28 unità abitative di cui all'intervento complessivo di n. 51 alloggi in comune di Venezia-Marghera, nell'ambito del Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009, interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." in data 8.6.2015 di richiesta di differimento del termine per l'assegnazione degli alloggi.

Il Direttore

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 26.5.2009, n. 1567, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il bando di concorso per la realizzazione di alloggi, da parte delle Imprese di Costruzioni e loro consorzi, da cedere in proprietà a prezzo convenzionato - "interventi ultimati" - di cui all'allegato "C", parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nell'ambito del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007-2009;

Visti il precedente d.d.e.a. 11.2.2010, n. 65, con il quale, tra l'altro, l'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve), costituita dall'impresa mandante "Intesa 3" S.r.l. di Venezia-Marghera e l'impresa mandataria "Edilsei" S.r.l. di Torre di Mosto (Ve), è stata ammessa a beneficiare di un contributo a fondo perduto in conto interessi di complessive euro 1.475.000,00, per la realizzazione di un programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 59 alloggi in comune di Venezia-Marghera ;

Visto il d.d.u.p.e.a. 8.6.2011, n. 236, con il quale, tra l'altro, è stato ridotto l'obbiettivo fisico finanziato da n. 59 a n. 55 unità abitative e concesso in via definitiva all'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mostro (Ve) il finanziamento regionale di euro 1.375.000,00 per la realizzazione di n. 55 alloggi in comune di Venezia-Marghera, nell'ambito del trattato programma costruttivo;

Visto il d.d.u.p.e.a. 20.7.2012, n. 123, con il quale è stato differito al 31.12.2012, il termine per la vendita di n. 44 unità abitative di cui al citato Programma costruttivo realizzato dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve);

Visto il d.d.u.p.e.a. 31.1.2013, n. 11, con il quale, tra l'altro, è stato ridotto l'obbiettivo fisico finanziato da n. 55 a n. 51 unità abitative e differito al 30.9.2013 il termine per la vendita di n. 38 alloggi in comune di Venezia-Marghera, nell'ambito del trattato programma costruttivo;

Visto il successivo d.d.u.p.e.a. 17.10.2013, n. 219, con il quale è stato differito al 30.6.2014, il termine per la vendita di n. 34 unità abitative di cui al citato Programma costruttivo realizzato dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." di Torre di Mosto (Ve);

Vista la nota dell'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." del 8.6.2015, con la quale viene richiesto l'ulteriore differimento del citato termine della vendita degli alloggi, relativamente a n. 28 unità abitative finanziate e ricadenti nell'ambito del programma ubicato in comune di Venezia-Marghera, non ancora vendute;

Vista la documentazione presentata dall' A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." con la citata nota in data 8.6.2015 comprovante le azioni adottate per la vendita degli immobili oggetto di finanziamento pubblico regionale;

Considerato che dalle motivazioni addotte dall' A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." con la citata nota del 8.6.2015, si evincono gli eventi eccezionali e di forza maggiore previsti, nel caso di specie, dal richiamato punto 5.3. - ultimo capoverso, del citato bando di concorso;

Ritenuto pertanto necessario procedere di conseguenza;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi indicati nelle premesse, il termine di vendita di n. 28 alloggi, compresi nell'intervento di complessivi n. 51 alloggi realizzati dall'A.T.I. "Edilsei S.r.l. / Intesa 3 S.r.l." in comune di Venezia-Marghera e finanziati con d.d.e.a. 11.2.2010, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, scaduto il 30.6.2014, è differito al 31.12.2015;
2. di stabilire che il mancato rispetto del termine di cui al precedente punto 1. comporta la revoca del finanziamento, limitatamente alle unità abitative rimaste ancora invendute;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304257)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 65 del 06 luglio 2015

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." di Loreggia (Pd). Programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Selvazzano Dentro (Pd). Ulteriore differimento del termine per la vendita degli alloggi.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede alla determinazione, in favore della A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l.", di un nuovo termine per la vendita di n. 6 unità abitative ricadenti nell'intervento costruttivo in comune di Selvazzano Dentro nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 - interventi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." in data 15.6.2015 di richiesta proroga dei termini per l'assegnazione degli alloggi.

Il Direttore

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 26.5.2009, n. 1567, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il bando di concorso per la realizzazione di alloggi, da parte delle cooperative edilizie e loro consorzi nonché delle fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, da cedere in proprietà a prezzo convenzionato - "interventi ultimati" di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nell'ambito del Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007-2009;

Visto il d.d.e.a. 11.2.2010, n. 64, con il quale, tra l'altro, l'A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." di Loreggia (Pd) è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento regionale di complessivi euro 375.000,00 per la realizzazione di un programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Selvazzano Dentro (Pd);

Considerato che secondo quanto stabilito dal punto 5.3. - lettera c) del bando di concorso, gli alloggi devono essere venduti, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo proroga del dirigente responsabile la struttura regionale di competenza;

Considerato che il termine per la vendita è scaduto il 20.5.2014;

Visto il d.d.s.e.a. 18.11.2014, n. 139 con il quale è stato differito al 30.6.2015 il termine per la vendita degli alloggi finanziati;

Vista la nota dell'A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." in data 15.6.2015 con la quale viene richiesto il differimento del termine per la assegnazione degli alloggi, relativamente a n. 6 unità abitative ricadenti nell'ambito del programma ubicato in comune di Selvazzano Dentro (Pd);

Considerato che dalle motivazioni addotte dalla A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." con nota in data 15.6.2015 si evincono gli elementi eccezionali e di forza maggiore previsti, nel caso di specie, dal richiamato punto 5.3. - ultimo capoverso del bando di concorso;
Ritenuto pertanto necessario procedere di conseguenza;
Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati il termine per la vendita di n. 6 alloggi, dell'intervento realizzato dalla A.T.I. "Belvedere S.p.A. / Centrogest S.r.l." in comune di Selvazzano Dentro (Pd), finanziato con d.d.e.a. n. 64/2010, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 è differito al 31.12.2015;
2. di stabilire che il mancato rispetto del termine di cui al precedente punto 1., comporta la revoca del finanziamento, limitatamente alle unità abitative non vendute;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304258)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 66 del 06 luglio 2015

Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana"s.c. a r.l.. Beneficiario: Signora Moselli Vanda. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. Integrazione al d.d.s.e.a. 9.6.2015, n. 44.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede, accertata la riscossione del debito residuo, al rilascio della autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana" s.c. a r.l. in comune di Preganziol (Tv) alla Signora Moselli Vanda beneficiaria di un finanziamento concesso ai sensi del "Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - atto in rogiti Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314667 in data 19.5.2006.

Il Direttore

Visto il precedente d.d.s.e.a. 9.6.2015, n. 44 con il quale il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso - è stato autorizzato alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Moselli Vanda, identificato al N.C.E.U. comune di Preganziol - Sezione A - Foglio 2 - Mappale n. 1497 - Sub. 2 e Sub. 26, iscritta con atto in data 12.4.2005 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 306675, trascritta alla medesima Agenzia di Treviso R.G. 15229 - R.P. 3633 in data 14.4.2005;

Considerato che sull'alloggio assegnato alla Signora Moselli Vanda, con atto in data 19.5.2006, in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314667, trascritto alla Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Treviso in data 26.6.2006, R.G. 31720 - R. P. 8041, risulta essere stata iscritta una ulteriore ipoteca a favore della Regione Veneto a garanzia del finanziamento concesso;

Ritenuto pertanto necessario, ad integrazione del d.d.s.e.a. n. 44/2015, procedere alla ulteriore autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Moselli Vanda;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. fatto salvo e fermo restando quanto previsto dal d.d.s.e.a. 9.6.2015, n. 44, di autorizzare, er i motivi in premessa indicati, il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso - alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Moselli Vanda, identificato al N.C.E.U. comune di Preganziol - Sezione A - Foglio 2 - Mappale n. 1497 - Sub. 2 e Sub. 26, iscritta con atto in data 19.5.2006 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314667, trascritto alla medesima Agenzia di Treviso R.G. 31720 - R.P. 8041 in data 19.5.2006;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304259)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 69 del 08 luglio 2015

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento in comune di Verona - Cà di David, Palazzina A. Operatore: Cooperativa edilizia "San Marco" con sede in Verona. Autorizzazione alla alienazione in proprietà relativamente ad n. 1 alloggio.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "San Marco" di Verona, alla cessione in proprietà al socio assegnatario di uno degli alloggi ubicati in Verona - Cà di David - Palazzina A, inizialmente destinato alla locazione permanente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota in data 2.2.2015 con la quale la Cooperativa edilizia "San Marco" chiede il conteggio di quanto dovuto a titolo di rimborso; - nota regionale in data 2.4.2015 prot. n. 142502 di comunicazione avvio procedimento e contestuale quantificazione della quota parte di contributo da restituire; - bonifico bancario in data 20.4.2015 attestante il rimborso.

Il Direttore

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli articoli 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

Vista la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l'avviso e le procedure autorizzatorie per l'alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "San Marco" in data 12.2.2013 con la quale:

- rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari di cui al programma costruttivo di complessivi 10 alloggi in comune di Verona - Cà di David - Palazzina A;
- trasmette le manifestazioni di interesse all'acquisto degli alloggi, sottoscritte dai conduttori;
- trasmette copia dei contratti di locazione in essere;
- trasmette copia delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti il possesso in capo ai conduttori degli alloggi dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

Viste le note regionali 11.11.2013, prot. n. 486194 e 25.2.2014, prot. n. 82298 con le quali, attese le controversie tra la proprietà ed i soci conduttori, veniva comunicata la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "San Marco" in data 2.2.2015 con la quale viene richiesto l'importo relativo alla quota parte del contributo che la stessa dovrà provvedere a versare al fine di poter cedere in proprietà l'alloggio condotto dal Signor Bonato Loris;

Vista la regionale 2.4.2015, prot. n. 142502 con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia "San Marco" l'avvio del procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio condotto dal Signor Bonato Loris e contestualmente è stata quantificata in 4.994,59 euro la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte dell'operatore, di cui euro 3.584,41 quale contributo ed euro 1.410,18 quali interessi legali;

Visto il bonifico bancario ordinato dalla Cooperativa edilizia "San Marco" in data 20.4.2015 ed effettuato in pari data in favore di Unicredit S.p.A. - Tesoriere della Regione Veneto;

Ritenuto pertanto necessario procedere di conseguenza;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia "San Marco" con sede in Verona, alla alienazione dell'alloggio ubicato nell'intervento costruttivo in comune di Verona - loc. Cà di David, Palazzina A originariamente destinato alla locazione permanente al Signor Bonato Loris attualmente conduttore dell'alloggio;
2. di stabilire che il contratto di compravendita dell'alloggio dovrà essere stipulato entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovrà richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell'allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;
3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia "San Marco" non pervenga, nei termini, alla stipula del contratto di compravendita, l'autorizzazione alla alienazione dell'alloggio decade e lo stesso resta soggetto al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell'Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304260)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 70 del 20 luglio 2015

Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana" soc. coop.. Beneficiario: Signora Cavallin Chiara. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede, accertata la riscossione del debito residuo, al rilascio della autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana" soc. coop. in comune di Preganziol alla Signora Cavallin Chiara beneficiaria di un finanziamento concesso ai sensi del "Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota in data 4.6.2015 con la quale la Signora Cavallin Chiara comunica l'intenzione di alienare anticipatamente l'alloggio; - regionale in data 7.7.2015, prot. 279184 con la quale sono state comunicate le modalità per procedere all'estinzione; - bonifico in data 14.7.2015 di restituzione del residuo debito.

Il Direttore

Visto il precedente d.d.e.a. 17.10.2005, n. 810 con il quale alla Cooperativa edilizia "La Trevisana" soc. coop.. è stato concesso il finanziamento regionale di euro 1.190.000,00 per la realizzazione di un intervento costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggio in comune di Preganziol;

Visto che con atto in data 12.4.2005, in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 306.675 a garanzia del finanziamento concesso sugli alloggi oggetto dell'intervento è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della Regione Veneto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di pubblicità immobiliare di Treviso in data 14.4.2005 ai n.ri 15.229 R.G. e 3.633 R.P.;

Visto il d.d.e.a. 17.10.2005 n. 810 con il quale, tra l'altro, è stato quantificato in 40.000,00 euro il finanziamento spettante alla Signora Cavallin Chira quale acquirente di uno degli alloggi finanziati;

Visto che con atto in data 16.2.2006 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 312.811 la Cooperativa edilizia "La Trevisana" soc. coop. ha venduto alla Signora Cavallin Chiara l'alloggio come di seguito catastalmente identificato: Comune di Preganziol N.C.E.U. - Sezione A - Foglio 2 - Mappale n. 1453, Sub. 20 e Sub. 42;

Visto l'atto di erogazione a saldo e frazionamento di finanziamento regionale in data 19.5.2006 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314.668;

Vista la nota in data 4.6.2015 con la quale la Signora Cavallin Chiara comunica l'intenzione di alienare anticipatamente l'alloggio;

Vista la regionale 7.7.2015 con la quale sono state comunicate alla Signora Cavallin Chiara le modalità per procedere alla alienazione dell'alloggio;

Visto il bonifico bancario ordinato della Signora Cavallin Chiara in data 14.7.2015 ed effettuato in pari data in favore di Unicredit S.p.a. - Tesoriere della Regione Veneto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado gravante sull'alloggio acquistato dalla Signora Cavallin Chiara;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso - alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio acquistato dalla Signora Cavallin Chiara, identificato al N.C.E.U. comune di Preganziol - Sezione A - Foglio 2 - Mappale n. 1453 - Sub. 20 e Sub. 42, iscritta con atto in data 12.4.2005 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 306.675, successivamente frazionata con atto del Notaio

Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314.668 in data 19.5.2006;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304261)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 72 del 23 luglio 2015

Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana"s.c. a r.l.. Beneficiario: Signora Cavallin Chiara. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca. Integrazione al d.d.s.e.a. 20.7.2015, n. 70.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede, accertata la riscossione del debito residuo, al rilascio della autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato dalla Cooperativa edilizia "La Trevisana" s.c. a r.l. in comune di Preganziol (Tv) alla Signora Cavallin Chiara beneficiaria di un finanziamento concesso ai sensi del "Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - atto in rogiti Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314667 in data 19.5.2006.

Il Direttore

Visto il precedente d.d.s.e.a. 20.7.2015, n. 70 con il quale il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso - è stato autorizzato alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Cavallin Chiara, identificato al N.C.E.U. comune di Preganziol - Sezione A - Foglio 2 - Mappale n. 1453 - Sub. 20 e Sub. 42, iscritta con atto in data 12.4.2005 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 306675, trascritta alla medesima Agenzia di Treviso R.G. 15229 - R.P. 3633 in data 14.4.2005;

Considerato che sull'alloggio assegnato alla Signora Cavallin Chiara, con atto in data 19.5.2006, in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314667, trascritto alla Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Treviso in data 26.6.2006, R.G. 31720 - R. P. 8041, risulta essere stata iscritta una ulteriore ipoteca, ad integrazione e rettifica, a favore della Regione Veneto a garanzia del finanziamento concesso;

Ritenuto pertanto necessario, ad integrazione del d.d.s.e.a. n. 70/2015, procedere alla ulteriore autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Cavallin Chiara;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. fatto salvo e fermo restando quanto previsto dal d.d.s.e.a. 20.7.2015, n. 70, di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso - alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio assegnato alla Signora Cavallin Chiara, identificato al N.C.E.U. comune di Preganziol - Sezione A - Foglio 2 - Mappale n. 1453 - Sub. 20 e Sub. 42, iscritta con atto in data 19.5.2006 in rogiti del Notaio Paolo Valvo di Treviso rep. n. 314667, trascritto alla medesima Agenzia di Treviso R.G. 31720 - R.P. 8041 in data 19.5.2006;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304262)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 73 del 29 luglio 2015

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 13 alloggi in comune di Malo realizzato dalla Impresa Edile "F.lli Munaretto" S.r.l.. Beneficiario: Signora Frizzo Alessandra. Autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede, accertata, la riscossione del debito residuo al rilascio della autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio venduto dalla Impresa Edile "F.lli Munaretto" S.r.l. in comune di Malo (Vi) - alla Signora Frizzo Alessandra beneficiaria di un finanziamento concesso ai sensi del "Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota in data 18.3.2015 con la quale la Signora Frizzo Alessandra comunica l'intenzione di alienare anticipatamente l'alloggio; - regionale in data 25.6.2015, prot. n. 262654 con la quale sono state comunicate alla Signora Frizzo Alessandra le modalità per procedere alla alienazione; - bonifico bancario ordinato in data 29.6.2015.

Il Direttore

Visto il precedente d.d.e.a. 18.6.2010, n. 324 con il quale alla Impresa Edile "F.lli Munaretto" S.r.l. è stato concesso il finanziamento regionale di 800.000,00 euro per la realizzazione di un programma costruttivo da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 13 alloggi in comune di Malo (Vi);

Visto che con atto in data 16.6.2005, in rogiti del Notaio Gianluca Rosa di Piovene Rocchette (Vi) rep. n. 32080 a garanzia del finanziamento concesso, sugli alloggi oggetto dell'intervento, è stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della Regione Veneto presso l'Agenzia del Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare di Schio in data 23.6.2005 ai n.ri 7191 R.G. e 1456 R.P.;

Visto il citato d.d.e.a. 18.6.2010 n. 324 con il quale tra l'altro è stato quantificato in 40.000,00 euro il finanziamento spettante alla Signora Frizzo Alessandra quale prenotataria di uno degli alloggi finanziati;

Visto che con atto in data 23.11.2010 in rogiti del Notaio Carlo Santamaria Amato di Piovene Rocchette (Vi) rep. n. 7823 l'Impresa Edile "F.lli Munaretto" S.r.l. ha venduto alla Signora Frizzo Alessandra l'alloggio come di seguito identificato: N.C.E.U. Comune di Malo - Foglio 5 - Mappale n. 330, Sub. 65 e Sub. 192;

Visto l'atto di erogazione a saldo e frazionamento di finanziamento regionale in data 21.9.2010 in rogiti del Notaio Carlo Santamaria Amato di Piovene Rocchette (Vi) rep. n. 7539;

Vista la nota in data 18.3.2015 con la quale la Signora Frizzo Alessandra chiede, a fronte della estinzione del finanziamento regionale, la cancellazione della ipoteca gravante sull'alloggio stesso;

Vista la regionale in data 25.6.2015, prot. n. 262654 con la quale sono state comunicate alla Signora Frizzo Alessandra le modalità per procedere all'estinzione;

Visto il bonifico bancario ordinato dalla Signora Frizzo Alessandra in data 29.6.2015 ed effettuato in pari data in favore di Unicredit S.p.A. - Tesoriere della Regione Veneto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla autorizzazione alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado gravante sull'alloggio acquistato dalla Signora Frizzo Alessandra;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Schio alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio venduto alla Signora Frizzo Alessandra, identificato al N.C.E.U. comune di Malo - Foglio 5 - Mappale n. 330 - Sub. 65 e Sub. 192, iscritta con atto in data 16.6.2005 in rogiti del Notaio Gianluca Rosa di Piovene Rocchette (Vi) rep. n. 32080, trascritto alla medesima Agenzia di Schio R.G. 7191 - R.P. 1456 in data 23.6.2005 e successivamente frazionata con atto del Notaio Carlo Santamaria Amato di Piovene Rocchette (Vi) rep. n. 7539 in data 21.9.2010;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

(Codice interno: 304263)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 74 del 31 luglio 2015

Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118 del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554). Intervento costruttivo in comune di Abano Terme. Operatore: Cooperativa edilizia "Abano Casa" con sede in Abano Terme. Autorizzazione alla alienazione in proprietà relativamente ad n. 2 alloggi.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Si provvede a rilasciare autorizzazione, ai sensi del P.C.R. 19.9.2012, n. 118, in favore della Cooperativa edilizia "Abano Casa" di Abano Terme (Pd), alla cessione in proprietà ai soci assegnatari di n. 2 alloggi ubicati in Abano Terme, inizialmente destinato alla locazione permanente. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota in data 20.10.2014 con la quale la Cooperativa edilizia "Abano Casa" chiede il conteggio di quanto dovuto a titolo di rimborso; - nota regionale in data 6.7.2015 prot. n. 276141 di comunicazione avvio procedimento e contestuale quantificazione della quota parte di contributo da restituire; - bonifico bancario in data 7.7.2015 attestante il rimborso.

Il Direttore

Visto il Provvedimento del Consiglio Regionale 19.9.2012, n. 118 con il quale è stato approvato il "Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente", di cui agli articoli 65 e 67 della legge regionale 13.4.2001, n. 11;

Vista la D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 con la quale sono stati approvati l'avviso e le procedure autorizzatorie per l'alienazione, ai conduttori/assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "Abano Casa" in data 25.1.2013 con la quale:

- rivolge istanza di autorizzazione alla alienazione degli alloggi, a favore dei conduttori/assegnatari di cui al Programma costruttivo in comune di Abano Terme (Pd);
- trasmette le manifestazioni di interesse all'acquisto degli alloggi, sottoscritte dai conduttori;
- trasmette copia dei contratti di locazione in essere;
- trasmette copia delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti il possesso in capo ai conduttori degli alloggi dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "Abano Casa" in data 20.10.2014 con la quale viene richiesto l'importo relativo alla quota parte del contributo che la stessa dovrà provvedere a versare al fine di poter cedere in proprietà gli alloggi condotti dalle Signore: Osellin Teresa, Furlan Norma, Puppato Monica;

Vista la regionale 6.7.2015, prot. n. 276141 con la quale è stato comunicato alla Cooperativa edilizia "Abano Casa" l'avvio del procedimento inteso al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione degli alloggi condotti dalle Signore: Osellin Teresa, Furlan Norma, Puppato Monica e contestualmente è stata quantificata in 34.516,53 euro la quota parte del contributo da restituire alla Regione da parte dell'Operatore, di cui euro 22.985,94 quale contributo ed euro 11.530,59 quali interessi legali;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "Abano Casa" in data 7.7.2015 con la quale viene comunicato che Signora Furlan Norma non aderisce al Programma di vendita;

Visto il bonifico bancario ordinato dalla Cooperativa edilizia "Abano Casa" in data 7.7.2015 ed effettuato in pari data in favore di Unicredit S.p.A. - Tesoriere della Regione Veneto;

Ritenuto pertanto necessario procedere di conseguenza;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. per i motivi in premessa indicati, di autorizzare la Cooperativa edilizia "Abano Casa" con sede in Abano Terme (Pd), alla alienazione degli alloggi ubicati nell'intervento costruttivo in comune di Abano Terme originariamente destinati alla locazione permanente alle Signore Osellin Teresa e Puppato Monica attualmente conduttrici degli alloggi;
2. di stabilire che i contratti di compravendita degli alloggi dovranno essere stipulati entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento di autorizzazione alla alienazione e dovranno richiamare nelle premesse tale provvedimento nonché contenere espressamente i vincoli ed oneri a carico delle parti previsti dal punto 10. dell'allegato A) alla D.G.R. 11.12.2012, n. 2554;
3. di stabilire che qualora la Cooperativa edilizia "Abano Casa" non pervenga, nei termini, alla stipula dei contratti di compravendita, l'autorizzazione alla alienazione degli alloggi decade e gli stessi resteranno soggetti al vincolo della locazione permanente originario, con conseguente restituzione del versamento effettuato da parte dell'Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Bellinello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 303571)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 81 del 31 luglio 2015

D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento stabilimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova della ditta Az. Agr. Scaranto Giorgio, con sede legale e produttiva a Camisano Vicentino (VI), in via Sarmego n. 4.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce l'impianto della ditta Az. Agr. Scaranto Giorgio, sito nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS n. 6, agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di riconoscimento del 15/05/15 (prot. Az.ULSS n. 47427/PREV/SSA del 15/07/2015; ns. prot. n. 292896 del 15/07/2015) e relativa documentazione a corredo; - parere favorevole dell'Azienda Ulss n. 6 del 15/07/2015, trasmesso con nota prot. n. 47427/PREV/SSA del 15/07/2015 (ns. prot. n. 292896 del 15/07/2015).

Il Dirigente

VISTO il D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA l'istanza del 15/05/15 (prot. Az.ULSS n. 47427/PREV/SSA del 15/07/2015; ns. prot. n. 292896 del 15/07/2015), agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, della ditta Az. Agr. Scaranto Giorgio, con sede legale e produttiva a Camisano Vicentino (VI), in via Sarmego n. 4, codice aziendale 021VI603, intesa ad ottenere il riconoscimento per il proprio impianto ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 47427/PREV/SSA del 15/07/2015 (ns. prot. n. 292896 del 15/07/2015), il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 6 ha trasmesso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in seguito al sopralluogo effettuato presso i locali della azienda suddetta;

CONSIDERATO CHE l'azienda in oggetto ha nominato un veterinario responsabile dei controlli previsti, che opererà sotto la responsabilità del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, che demanda al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impianto della ditta Az. Agr. Scaranto Giorgio, con sede legale e produttiva a Camisano Vicentino (VI), in via Sarmego n. 4, codice aziendale 021VI603, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
2. di attribuire al suddetto impianto il numero di riconoscimento IT021VI603;

3. di stabilire che tale riconoscimento viene revocato se non sono più soddisfatte le condizioni previste dal D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199;
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente, il presente decreto;
5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio ed al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giorgio Cester

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 303619)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 17 del 22 giugno 2015

Impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per l'acquisizione di dati statistici relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2012. Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 15 giugno 2015, n. 14. C.I.G. ZD9138B8E5.

[Statistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad impegnare l'importo di euro 112,24 a favore di Istat a seguito del contratto stipulato in data 22 giugno 2015 per l'acquisizione di dati statistici relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2012, necessari all'attività istituzionale della Sezione Sistema Statistico Regionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - lettera di invito ad offrire del 5 febbraio 2015, prot. n. 50183; - nota Istat dell'11 febbraio 2015, codice 00760/2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale; - decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 15 giugno 2015, n. 14; - contratto tra la Regione del Veneto e Istat del 22 giugno 2015.

Il Direttore

Premesso che tra i compiti istituzionali affidati alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, rientra l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni di dati sia da soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sia da altri soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. z) della citata legge;

Premesso che la Sezione Sistema Statistico Regionale necessita, per esigenze conoscitive direttamente connesse all'esercizio della propria attività istituzionale, di dati statistici relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2012;

Premesso che con decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 15 giugno 2015, n. 14 si è provveduto ad affidare la fornitura di cui trattasi ad Istat, tramite affidamento diretto in economia ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401, per un importo di euro 92,00 (IVA esclusa), così come da offerta Istat dell'11 febbraio 2015, codice 00760/2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale;

Dato atto che il medesimo decreto direttoriale 14/2015 ha demandato l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di Istat ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale, da emanarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto e al conseguente perfezionamento dell'obbligazione;

Dato atto che, in data 22 giugno 2015, è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione dei dati tramite l'apposita procedura telematica presente nel sito internet di Istat;

Attestato che, con la stipula del contratto, l'obbligazione nei confronti di Istat è giuridicamente perfezionata;

Preso atto della necessità di procedere all'impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per la somma complessiva di euro 112,24, IVA al 22% inclusa, a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

Rilevato che l'obbligazione nei confronti di Istat ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;

Dato atto che la fornitura sarà liquidata, dopo l'accertamento della sua regolare esecuzione, entro l'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che non sono al momento attive convenzioni Consip riconducibili alla presente procedura di affidamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

- visto il D.Lgs. 322/1989;
- vista la L.R. 8/2002;
- visto il D.Lgs. 163/2006;
- visto il D.P.R. 207/2010;
- visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 14/2015;
- viste le deliberazioni della Giunta regionale 354/2012 e 2401/2012;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- visto il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- visto il D.Lgs. 33/2013;
- vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 809;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in esecuzione del decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 15 giugno 2015, n. 14, è stato stipulato in data 22 giugno 2015 il contratto con l'Istat per l'acquisizione di dati statistici relativi agli scambi commerciali con l'estero della Regione del Veneto nell'anno 2012, per un importo di euro 92,00, IVA al 22% esclusa, tramite la procedura informatica predisposta da Istat nel proprio sito Internet;
3. di impegnare, a fronte dell'obbligazione di cui al punto 2., la spesa di euro 112,24, IVA al 22% inclusa, a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) con sede legale in Roma, via Cesare Balbo, 16 sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." - codice SIOPE 1.03.01.1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione nei confronti di Istat è giuridicamente perfezionata;
5. di attestare che l'obbligazione ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;
6. di provvedere, a seguito della ricezione di regolare fattura, alla liquidazione della somma di euro 112,24 a favore di Istat entro l'esercizio finanziario 2015, previa verifica del regolare espletamento della fornitura;
7. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare ad Istat le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

(Codice interno: 303620)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 20 del 29 giugno 2015

Impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 P. IVA 02124831005) per l'acquisizione di dati statistici sul commercio estero - anno 2015 raccolti con la rilevazione "Coeweb". Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 26 giugno 2015, n. 19. C.I.G. Z3B151FAA9.

[Statistica]

Note per la trasparenza:
Istat ha raccolto, per finalità statistiche, dati personali sul commercio estero per l'anno 2015 tramite la rilevazione "Coeweb", compresa nel Programma statistico nazionale. Con il presente provvedimento si procede ad impegnare l'importo di euro 244,00 a favore di Istat a seguito del contratto stipulato in data 29 giugno 2015 per l'acquisizione di dati statistici provenienti dalla citata rilevazione, necessari all'attività istituzionale della Sezione Sistema Statistico Regionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - lettera di invito ad offrire dell'11 giugno 2015, prot. n. 242722; - nota Istat del 22 giugno 2015, codice 04034/2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale; - decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 26 giugno 2015, n. 19; - contratto tra la Regione del Veneto e Istat del 29 giugno 2015.

Il Direttore

Premesso che tra i compiti istituzionali affidati alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, rientra l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di dati statistici ufficiali, banche dati e pubblicazioni di dati sia da soggetti del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) sia da altri soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. z) della citata legge;

Premesso che la Sezione Sistema Statistico Regionale necessita, per esigenze conoscitive direttamente connesse all'esercizio della propria attività istituzionale, di dati statistici sul commercio estero - anno 2015 raccolti con la rilevazione "Coeweb", prevista dal Programma statistico nazionale;

Premesso che con decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 26 giugno 2015, n. 19 si è provveduto ad affidare la fornitura di tali dati ad Istat, tramite affidamento diretto in economia ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401, per un importo di euro 200,00 (IVA esclusa), così come da offerta Istat del 22 giugno 2015, codice 04034/2015, agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale;

Dato atto che il medesimo decreto direttoriale 19/2015 ha demandato l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di Istat ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale, da emanarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto e al conseguente perfezionamento dell'obbligazione;

Dato atto che, in data 29 giugno 2015, è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione dei dati tramite l'apposita procedura telematica presente nel sito internet di Istat;

Attestato che, con la stipula del contratto, l'obbligazione nei confronti di Istat è giuridicamente perfezionata;

Preso atto della necessità di procedere all'impegno di spesa a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) per la somma complessiva di euro 244,00, IVA al 22% inclusa, a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." - codice SIOPE 1 03 01 1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

Rilevato che l'obbligazione nei confronti di Istat ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;

Dato atto che la fornitura sarà liquidata, dopo l'accertamento della sua regolare esecuzione, entro l'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che non sono al momento attive convenzioni Consip riconducibili alla presente procedura di affidamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

- visto il D.Lgs. 322/1989;
- vista la L.R. 8/2002;
- visto il D.Lgs. 163/2006;
- visto il D.P.R. 207/2010;
- visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 19/2015;
- viste le deliberazioni della Giunta regionale 354/2012 e 2401/2012;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- visto il D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- visto il D.Lgs. 33/2013;
- vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 809;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in esecuzione del decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 26 giugno 2015, n. 19, è stato stipulato in data 29 giugno 2015 il contratto con l'Istat per l'acquisizione di dati statistici sul commercio estero - anno 2015 raccolti con la rilevazione "Coeweb" prevista dal Programma statistico nazionale, per un importo di euro 200,00, IVA al 22% esclusa, tramite la procedura informatica predisposta da Istat nel proprio sito Internet;
3. di impegnare, a fronte dell'obbligazione di cui al punto 2., la spesa di euro 244,00, IVA al 22% inclusa, a favore di Istat (C.F. 80111810588 - P. IVA 02124831005) con sede legale in Roma, via Cesare Balbo, 16 sul capitolo n. 7208 ad oggetto "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - art. 018 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." - codice SIOPE 1.03.01.1364 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione nei confronti di Istat è giuridicamente perfezionata;
5. di attestare che l'obbligazione ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;
6. di provvedere, a seguito della ricezione di regolare fattura, alla liquidazione della somma di euro 244,00 a favore di Istat entro l'esercizio finanziario 2015, previa verifica del regolare espletamento della fornitura;
7. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare ad Istat le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 304181)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 87 del 01 luglio 2015

Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012.

[Consiglio regionale]

1. Le norme statali in materia di riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari regionali

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante, tra l'altro, misure per la riduzione dei costi delle istituzioni politiche regionali, per quanto riguarda le spese del personale dei gruppi consiliari, stabilisce all'articolo 2, comma 1, lettera h) l'obbligo per le regioni di definire:

h) […] per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione [...].

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (in seguito Conferenza Stato-regioni), nella seduta del 6 dicembre 2012, ha individuato nel modo seguente il parametro omogeneo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 174/2012:

[...] il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

2. Recepimento, attuazione e anticipazione delle norme per la riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari regionali (lr 47/2012)

Tale disposizione è stata recepita ed attuata dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" mediante l'aggiunta del seguente articolo alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56:

Art. 2 bis - Spese per il personale

1. A partire dalla decima legislatura regionale l'ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l'importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall'Ufficio di presidenza.

Peraltro, la stessa legge regionale 47/2012 ha disposto all'articolo 13 l'applicazione del limite disposto dalla norma più sopracitata già a partire dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa disponendo infatti quanto segue:

Art. 13 - Limite di spesa per il personale dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall'articolo 2 bis della legge

regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall'articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Mentre il secondo comma dell'articolo 32 della stessa legge regionale 47/2012 prevedeva che le disposizioni di cui all'articolo 13 si applicassero a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi adottati dall'Ufficio di presidenza, la successiva legge regionale 53/2012, per effetto del combinato disposto dell'articolo 47 unitamente alla previsione di cui all'articolo 63 in ordine alla entrata in vigore della legge regionale medesima al 1° gennaio 2013, ha determinato le condizioni per l'applicazione della disposizione sul tetto di spesa contenuta nell'articolo 13, comma 1, al 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge).

3. Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari

Pertanto, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 47/2012 con deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013, sulla base del suindicato parametro individuato dalla Conferenza Stato-regioni, è stato determinato il limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari che deve essere applicato dal 1° gennaio 2013.

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state successivamente definite dall'articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell'allegato B;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell'allegato B.

6. . decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell'allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

Inoltre, a partire dalla X legislatura, nel rispetto del limite di spesa annua complessiva assegnata a ciascun gruppo, quest'ultimo può avvalersi di personale a tempo determinato nel rispetto del tetto fissato dall'articolo 51, commi 2 e 3:

Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari.

(...)

2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.

3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l'importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell'opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.

(...)

4. Le tipologie della spesa per il personale dei gruppi consiliari

La nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari introdotta dal titolo VI della succitata legge regionale 53/2012 prevede che ai gruppi consiliari possa essere assegnato personale regionale tratto dall'organico della amministrazione regionale o dagli enti per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero personale assunto dal Consiglio regionale a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Oltre a tali forme di rapporto di lavoro, la nuova disciplina prevede anche l'autonoma attivazione da parte del gruppo di rapporti di lavoro nelle tipologie regolate dal decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 276. L'articolo 52 della legge regionale 53/2012 così infatti dispone al riguardo:

Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

5. Attuazione della nuova disciplina della spesa per il personale dei gruppi consiliari: determinazione limite complessivo e per singolo gruppo della spesa per il personale

L'attuazione delle norme come sopra sommariamente descritte richiede quindi la definizione dei seguenti parametri e limiti di spesa:

a) determinazione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari (articolo 47, comma 2, della lr 53/2012 e articolo 2 bis della lr 56/1984 come inserito dall'articolo 12 della lr 47/2012);

b) ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale (articolo 47, comma 3, della lr 53/2012);

c) determinazione per ciascun gruppo del limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnato alla segreteria dello stesso;

d) determinazione mese per mese della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato (articolo 52, comma 2, della lr 53/2012).

Con deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013 l'Ufficio di presidenza ha definito, nelle more di una determinazione di tale costo da parte della Conferenza Stato-regioni, ovvero, in assenza di una concertazione in sede di Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per dare applicazione alle disposizioni derivanti dall'articolo 13 della legge regionale 47/2012, il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 come riportato nella Tabella A allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Atteso che in data 19 settembre 2014 la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in euro 58.571,44 l'importo del costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 ma la proposta non è ancora stata adottata da parte della Conferenza Stato-regioni come parametro omogeneo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012 e che dal 2013 non sono intervenuti mutamenti nel trattamento economico per la categoria presa a riferimento per effetto di nuove disposizioni normative e contrattuali, con il presente provvedimento si conferma quanto disposto in merito con la deliberazione n. 113 dell'8 ottobre 2013.

Pertanto, il limite massimo di spesa complessiva annua per il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari della X legislatura viene individuato in euro 2.603.240,43, come riportato nella Tabella A.

Va precisato che gli importi di tabella A sono soggetti alle variazioni conseguenti all'andamento del trattamento economico della unità di personale individuata come parametro omogeneo dalla Conferenza Stato-regioni. Pertanto, occorrerà aggiornare periodicamente detta tabella con appositi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza.

6. La ripartizione della spesa complessiva

La spesa complessiva determinata nella tabella A viene ripartita, in ragione dei criteri di cui all'articolo 47, commi 3 e 4, della lr 53/2012, come mostrato in tabella B.

7. Il limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari

Nel rispetto del tetto di spesa assegnato a ciascun gruppo di cui al paragrafo 6 le assunzioni di personale a tempo determinato per le segreterie dei gruppi consiliari devono rispettare il limite di spesa previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 della lr 53/2012. Preso atto che l'Ufficio amministrazione personale e servizi ha quantificato in euro 1.940.404,54 la spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012, il limite di spesa è determinato, ai sensi delle norme citate, nella tabella C allegata al presente provvedimento.

8. La determinazione della spesa per i rapporti di lavoro autonomo

Il calcolo della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi (articolo 52, comma 2, lr 53/2012) è soggetta a variazioni continue, determinabili in sede tecnica senza alcuna discrezionalità. Pertanto, la determinazione di tale differenza e la relativa erogazione sono demandati al Servizio affari generali sulla base dell'ammontare del costo del personale quantificato dal Servizio amministrazione bilancio e servizi sulla base degli stipendi erogati dalla struttura competente della Giunta regionale.

Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini del calcolo del costo mensile del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista (articolo 52, comma 2, lr 53/2012). Inoltre, viene computato l'ammontare massimo fissato dall'Ufficio di presidenza dell'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale previsto al comma 6 dell'articolo 53 della lr 53/2012, salvo conguaglio sulla base dell'emolumento effettivamente corrisposto.

I gruppi consiliari possono impiegare le somme erogate ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012, di cui al punto 4), non utilizzate nell'anno di erogazione anche negli esercizi successivi purché entro il termine della legislatura.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- vista la legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

- viste le leggi regionali 56/1984, 47/2012, 53/2012;

- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 113 dell'8 ottobre 2013;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di definire, per le motivazioni indicate in premessa, il tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa annua per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 47 della lr 53/2012, come da allegata tabella A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di determinare con decorrenza dal giorno 1 luglio 2015, ai sensi del comma 3 dell'articolo 47della lr 53/2012, la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari come da allegata tabella B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di determinare con decorrenza dal giorno 1 luglio 2015, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 della lr 53/2012, il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare come da allegata tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi la determinazione del costo mensile del personale regionale a tempo indeterminato, comandato e del personale assunto a tempo determinato assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari;

5) di demandare al Servizio affari generali l'erogazione della differenza tra la spesa mensile assegnata a ciascun gruppo e il costo mensile del personale regionale o comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della lr 53/2012;

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel capitolo 5070 "Retribuzioni personale assegnate alle segreterie dei gruppi consiliari" del bilancio di previsione del 2015 ed al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale;

7) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO ALLA DUPCR N. 87 DEL 1° LUGLIO 2015

TABELLA A

DEFINIZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56, COME INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 47, E ALL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53

1. Costo di un'unità di categoria D1, posizione economica D6

Tabellare	*Progressione economico retributiva di posizione*	*Indennità vacanza contrattuale*	*Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12*	*Indennità comparto*	*Emolumento sostitutivo accessorio (*)*	*Totale retribuzione*	*Totale oneri*	*Buoni pasto*	*Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente*
21.166,71	7.176,01	212,52	2.379,60	622,80	4.820,00	36.377,64	12.929,37	1.736,92	51.043,93

(*) Importo minimo fissato con deliberazione dell'UP n. 112 dell'8 ottobre 2013 per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio spettante al personale delle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della lr 53/2012.

2. Limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56

Costo unità di personale D6	*numero consiglieri*	*Limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari*
51.043,93	51	2.603.240,43

TABELLA B

RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE TRA I GRUPPI CONSILIARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53

1. Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a)

Categoria	*Tabellare*	*Progressione economico retributiva di posizione*	*Indennità vacanza contrattuale*	*Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12*	*Indennità comparto*	*Emolumento sostitutivo trattamento accessorio (Dup 112/2013)*	*Totale retribuzione*	*Totale oneri*	*Buoni pasto*	*Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente*
B3	18.229,92		136,68	1.530,55	471,72	7.160,00	27.528,87	9.683,16	1.736,92	38.948,95
C1	19.454,15		145,92	1.633,34	549,60	7.630,00	29.413,01	10.345,17	1.736,92	41.495,10
Dirigente	39.979,32	28.713,32	290,52	5.748,60		9.366,67	84.098,43	29.982,97	1.736,92	115.818,32
196.262,37										

2. Ripartizione della spesa

gruppo	*numero consiglieri*	*spesa dotazione minima uguale per tutti*	*spesa ripartita in misura proporzionale al numero di consiglieri meno uno*	*Spesa annua assegnata*
Zaia Presidente	12	196.262,37	69.974,66	266.237,03
Liga Veneta- Lega Nord	12	196.262,37	69.974,66	266.237,03
Forza Italia	3	196.262,37	12.722,67	208.985,04
Indipendenza Noi Veneto	1	196.262,37	-	196.262,37
Fratelli d'Italia – AN - Movimento per la cultura rurale	1	196.262,37	-	196.262,37
Partito Democratico	9	196.262,37	50.890,66	247.153,03
Alessandra Moretti Presidente	2	196.262,37	6.361,33	202.623,70
Veneto Civico – Moretti Presidente	1	196.262,37	-	196.262,37
Lista Tosi per il Veneto	3	196.262,37	12.722,67	208.985,04
Area Popolare Veneto	1	196.262,37	-	196.262,37
Il Veneto del Fare – Flavio Tosi	1	196.262,37	-	196.262,37
Movimento 5 Stelle	5	196.262,37	25.445,33	221.707,70
totali	51	2.355.148,44	248.091,98	2.603.240,42

Valida dal 1 luglio 2015

TABELLA C

1. LIMITE ANNUO DELLA SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO ALLE SEGRETERIE DEI GRUPPI CONSILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMI 2 E 3 DELLA LR 53/2012 NEI LIMITI DEL TETTO DI SPESA DETERMINATO NELLA TABELLA B

gruppo	*numero consiglieri*	*Limite di spesa annua personale a tempo determinato per i gruppi fino a tre consiglieri*	*numero consiglieri nei gruppi con più di tre componenti esclusi il Presidente e i componenti della Gr*	*Limite di spesa annua personale a tempo determinato per i gruppi con più di tre componenti*	*Limite di spesa annua per il personale a tempo determinato*
Zaia Presidente	12		10	383.157,38	266.237,03
Liga Veneta - Lega Nord	12		8	306.525,90	266.237,03
Forza Italia	3	115.818,32		-	115.818,32
Indipendenza Noi Veneto	1	80.444,05		-	80.444,05
Fratelli d'Italia – AN - Movimento per la cultura rurale	1	80.444,05		-	80.444,05
Partito Democratico	9		9	344.841,64	247.153,03
Alessandra Moretti Presidente	2	80.444,05		-	80.444,05
Veneto Civico – Moretti Presidente	1	80.444,05		-	80.444,05
Lista Tosi per il Veneto	3	115.818,32		-	115.818,32
Area Popolare Veneto	1	80.444,05		-	80.444,05
Il Veneto del Fare – Flavio Tosi	1	80.444,05		-	80.444,05
Movimento 5 Stelle	5		5	191.578,69	191.578,69
totali	51	714.300,94	32	1.226.103,61	1.685.506,73

Valida dal 1 luglio 2015

(Codice interno: 304183)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 88 del 01 luglio 2015

Sig.ra Nerina Mingardi, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Zaia Presidente, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304184)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 89 del 01 luglio 2015

Sig.ra Laura Tomaello: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Zaia Presidente.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304185)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 90 del 01 luglio 2015

Sig. Tiziano Bembo, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304186)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 91 del 01 luglio 2015

Sig. Matteo Celebron: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304187)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 92 del 01 luglio 2015

Sig.ra Cristina Coppola: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Liga Veneta - Lega Nord.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304188)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 93 del 01 luglio 2015

Sig.ra Roberta Anceschi, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304189)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 94 del 01 luglio 2015

Sig. Stefano Ciancio: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304190)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 95 del 01 luglio 2015

Sig.ra Irene Scopelliti: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304191)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 96 del 01 luglio 2015

Sig. Gilberto Maschietto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304192)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 97 del 01 luglio 2015

Sig.ra Lucia Delsole: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304193)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 98 del 01 luglio 2015

Sig.ra Chiara Pittelli: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304194)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 99 del 01 luglio 2015

Sig. Gerry Boratto, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montebelluna: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Il Veneto del Fare - Flavio Tosi, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304195)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 100 del 01 luglio 2015

Sig. Daniele Stival: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304196)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 102 del 08 luglio 2015

Riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri regionali nel caso di mancata partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

[Consiglio regionale]

L'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 detta norme in materia di commisurazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali.

Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali.

1. Il rimborso di cui all'articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di presidenza medesimo.

4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

L'articolo 3 della citata legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 così dispone:

Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 31 gennaio 2013 è stata approvata la nuova "Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e assessori regionali" in attuazione degli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

Al paragrafo 4.1 della citata disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e assessori regionali sono stati tra l'altro definiti i criteri per la riduzione del rimborso mensile dei consiglieri regionali per la mancata partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale.

Considerato che con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 31 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Regolamento del Consiglio regionale che ha, tra l'altro, innovato in merito alla costituzione e alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti si ritiene necessario rivedere i suddetti criteri per tener conto delle novità di cui trattasi.

Il nuovo Regolamento, dopo aver ridotto il numero delle Commissioni permanenti da sette a cinque, ha altresì eliminato la distinzione prima prevista tra le cosiddette Commissioni consiliari permanenti di "prima scelta" (ex articolo 16, commi 1 e 2, del Regolamento ora abrogato), per le quali era stabilita la riduzione del rimborso spese per la mancata partecipazione alle sedute e le Commissioni consiliari permanenti cosiddette di "seconda scelta", per le quali la riduzione era esclusa ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 16.

Occorre quindi provvedere ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 5/1997 ad emanare nuove disposizioni attuative del comma 1, del medesimo articolo 7, nella parte in cui viene disciplinata la riduzione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali in caso di mancata partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, ferma restando la misura della riduzione di Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni assenza dalle sedute di commissione stabilita dalla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5/2013.

Ciò premesso, la riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 7 della citata legge regionale n. 5/1997 e s.m.i. si applica alle assenze dalle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui il consigliere fa parte ai sensi dell'art. 27 del nuovo Regolamento del Consiglio regionale.

La riduzione non si applica se il consigliere nella stessa giornata partecipa ad almeno una delle sedute degli organi consiliari di cui fa parte con diritto di voto.

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nella citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5/2013.

Attesa la specificità delle disposizioni contenute nella presente deliberazione che riguardano esclusivamente le conseguenze per la mancata partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e pertanto rientrano nell'autonomia di gestione del Consiglio regionale, non si ritiene necessario acquisire la preventiva intesa della Giunta regionale di cui al comma 5 dell'art. 7 della citata legge regionale n. 5/1997 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Giunta regionale per opportuna conoscenza.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che le strutture consiliari competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 174;

- vista la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e s.m.i.

- visto il nuovo Regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 31 marzo 2015;

- vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 31 gennaio 2013;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di stabilire che la riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 7 della citata legge regionale n. 5/1997 e s.m.i. si applica alle assenze dalle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui il consigliere fa parte ai sensi dell'art. 27 del nuovo Regolamento del Consiglio regionale. Conseguentemente, il richiamato paragrafo 4.1 dell'allegato alla citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5/2013 viene sostituito con il testo allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che non si ritiene necessaria l'intesa con la Giunta regionale prevista dal comma 5 dell'art. 7 della citata legge regionale n. 5/1997 e s.m.i. in quanto, con la presente deliberazione, vengono disciplinate esclusivamente le conseguenze per la mancata partecipazione da parte dei consiglieri regionali alle sedute delle commissioni consiliari che pertanto rientrano nell'autonomia di gestione del Consiglio regionale;
3. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) entrano in vigore a decorrere dalla corrente legislatura;

4. di demandare al dirigente della struttura competente, individuata alla data di adozione del presente provvedimento nel Servizio affari generali, l'approvazione delle procedure e delle istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1);
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale per opportuna conoscenza;
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Allegato alla delibera n. 102 dell'8 luglio 2015

4. COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO ALL'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (ART. 7 LEGGE REGIONALE 5/1997)

4.1 Riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato

4.1.1 Il rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato di cui al § 3 è ridotto, in caso di assenza dalle sedute degli organi consiliari cui appartengono i consiglieri e della Giunta regionale, nella misura di euro 60,00 (sessanta/00).

4.1.2 Ai fini della riduzione di cui al punto 4.1.1 sono considerate, oltre alla Giunta regionale, le sedute dei seguenti organi consiliari:

a) Consiglio regionale;

b) Commissioni consiliari permanenti di cui il consigliere fa parte ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento del Consiglio regionale;

4.1.3 La riduzione si applica quale che sia il motivo dell'assenza alle sedute degli organi consiliari, compresi il congedo formalmente comunicato e la delega regolarmente affidata ad altro consigliere, ad eccezione dei seguenti casi:

a) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente del Consiglio;

b) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente della Giunta, previa comunicazione al Presidente del Consiglio;

c) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente del Consiglio, per i consiglieri;

d) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente della Giunta regionale, per gli assessori.

4.1.4 Ai fini della non applicazione della riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato, il mandato formale del Presidente della Giunta di cui alla lettera d) del § 4.1.3, è comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale per gli assessori e a cura della propria Segreteria particolare per il Presidente.

4.1.5 Per le sedute della Giunta regionale la Segreteria della Giunta regionale comunica alla competente struttura del Consiglio regionale le assenze per le quali si applica la riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato ai sensi della lettera d) del § 4.1.3.

4.1.6 La riduzione non si applica se il consigliere nella giornata partecipa ad almeno una delle sedute degli organi consiliari di cui fa parte con diritto di voto.

(Codice interno: 304197)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 103 del 08 luglio 2015

Erogazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'articolo 19 bis della L.R. 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato alla fine della nona legislatura.

[Consiglio regionale]

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:

Art. 19 bis.

1. L'ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

A seguito della consultazione elettorale del 31 maggio 2015 non fanno più parte dell'Assemblea regionale, per non aver ripresentato la propria candidatura, oppure perché, pur avendo partecipato alla consultazione, non sono risultati eletti i Consiglieri regionali indicati nell'allegato prospetto A) che forma parte integrante del presente provvedimento.

Particolare attenzione deve porsi per i Consiglieri regionali che abbiano percepito l'assegno di fine mandato in passate legislature e che, rieletti nella nona legislatura, si trovano a dover percepire nuovamente il trattamento in questione.

Sul punto in passato è stata interessata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che con nota n. 2472 del 27 febbraio 1986 ha chiarito come sia necessario riliquidare l'erogazione dell'indennità di fine mandato già percepita in quanto tale soluzione permette di assicurare la uguaglianza di trattamento - a parità di esercizio del mandato - tra i Consiglieri (cessati alla stessa data) che abbiano esercitato le funzioni ininterrottamente per più legislature e quello che invece abbia esercitato in periodi di tempo non continui.

L'interpretazione sopra riportata considera pertanto unitariamente i periodi che danno luogo all'erogazione dell'assegno di fine mandato, dovendosi riliquidare l'intero periodo (anche se riferito ad archi temporali non continuativi) al momento della successiva erogazione dell'indennità in oggetto, considerando la prima liquidazione alla stregua di un acconto o di una anticipazione su quella definitiva successiva.

Si deve quindi determinare la quota di assegno di fine mandato in relazione alle seguenti modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4/2012 al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9/1973:

Art. 10.

1. (..)

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.

Pertanto per il periodo svolto dall'inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012 l'importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 8.894,77 cosi come stabilito dal decreto del dirigente della direzione regionale amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.

Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l'importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell'indennità di carica così come stabilito dall'art. 19 bis della legge regionale 9/1973.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

Conseguentemente si rende ora necessario liquidare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato al termine della nona legislatura, l'assegno di fine mandato nella misura lorda come da allegato prospetto B) che forma parte integrante del presente

provvedimento.

Il Dirigente capo del servizio affari generali fa inoltre presente che, al fine di effettuare le necessarie operazioni di conguaglio derivanti dalla cessazione del mandato, le quali potrebbero comportare degli addebiti a carico dei Consiglieri regionali, si ritiene opportuno trattenere dalle somme erogabili l'importo di euro 2.000,00, alla cui erogazione si provvederà una volta ultimate le operazioni di chiusura.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 9/1973, 1/2011, 15/2011, 4/2012 e 47/2012;

- vista la nota n. 2472 del 27 febbraio 1986 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

- visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;

- viste le richieste avanzate dagli ex assessori regionali per l'erogazione dell'assegno di fine mandato;

- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di impegnare la somma di euro 2.710.000,00 (di cui euro 205.041,13 di irap a carico del Consiglio regionale) al cap. 1040 "Assegno di fine mandato (art. 3 legge regionale 26/1975 e successive modificazioni - legge regionale 28/1996)" del bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare l'assegno di fine mandato previsto dall'articolo 19 bis della legge regionale 9/1973 a favore degli ex Consiglieri regionali di cui all'allegato A) e nella misura lorda determinata nell'allegato B) che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di trattenere, a ciascun consigliere, la somma di euro 2.000,00 al fine di ultimare le operazioni di chiusura, procedendo alla liquidazione successivamente dell'eventuale conguaglio;
4. di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;
5. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Allegato A) alla delibera n.103 dell'8/7/2015

ASSEGNI DI FINE MANDATO NONA LEGISLATURA
ELENCO CONSIGLIERI CESSATI

N.	COGNOME	NOME
1	ALESSANDRINI	ALESSIO
2	BAGGIO	LUCA
3	BENDINELLI	DAVIDE
4	BERLATO SELLA	GIUSEPPE
5	BOND	DARIO
6	BONFANTE	FRANCO
7	BORTOLI	MAURO
8	BORTOLUSSI	GIUSEPPE
9	BORTOLUZZI	ROLANDO
10	BOTTACIN	DIEGO
11	BOZZA	SANTINO
12	CANER	FEDERICO
13	CAPPON	BRUNO
14	CENCI	VITTORINO
15	CHISSO	RENATO
16	CONTA	GIANCARLO
17	CORTELAZZO	PIERGIORGIO
18	FALCONI	STEFANO
19	FASOLI	ROBERTO
20	FRANCHETTO	GUSTAVO
21	FURLANETTO	GIOVANNI
22	GEROLIMETTO	AMEDEO
23	GIORGETTI	MASSIMO
24	GRAZIA	RAFFAELE
25	LARONI	NEREO
26	LAZZARINI	ARIANNA
27	MAINARDI	MAURO
28	MANZATO	FRANCO
29	MAROTTA	GENNARO
30	NIERO	CLAUDIO
31	PADRIN	LEONARDO
32	PERARO	STEFANO
33	PETTENO'	PIETRANGELO
34	PIPITONE	ANTONINO
35	REOLON	SERGIO
36	RUFFATO	CLODOVALDO
37	SANDRI	SANDRO
38	STIVAL	DANIELE
39	STOPPATO	GIUSEPPE
40	TESO	MORENO
41	TESSERIN	CARLO ALBERTO
42	TIOZZO	LUCIO
43	TONIOLO	COSTANTINO
44	TOSCANI	MATTEO

Allegato B) alla delibera n. 103 dell'8 luglio 2015

n.	consiglieri		anni	importo lordo	importo già liquidato	riferimento precedente liquidazione	lordo da liquidare	abbattimento (309,87 x anni)	irap	irap già versata o a scomputo	totale
1	ALESSANDRINI	ALESSIO	1	6.600,00	0,00		6.600,00	309,87	534,66	0,00	7.134,66
2	BAGGIO	LUCA	6	47.440,46	0,00		47.440,46	1.859,22	3.874,41	0,00	51.314,87
3	BENDINELLI	DAVIDE	5	39.266,00	0,00		39.266,00	1.549,35	3.205,92	0,00	42.471,92
4	BERLATO SELLA	GIUSEPPE	10	83.644,23	0,00		83.644,23	3.098,70	6.846,37	0,00	90.490,60
5	BOND	DARIO	10	83.625,11	0,00		83.625,11	3.098,70	6.844,74	0,00	90.469,85
6	BONFANTE	FRANCO	10	83.676,10	0,00		83.676,10	3.098,70	6.849,08	0,00	90.525,18
7	BORTOLI	MAURO	5	39.266,00	0,00		39.266,00	1.549,35	3.205,92	0,00	42.471,92
8	BORTOLUSSI	GIUSEPPE	5	39.272,37	0,00		39.272,37	1.549,35	3.206,46	0,00	42.478,83
9	BORTOLUZZI	ROLANDO	1	6.600,00	0,00		6.600,00	309,87	534,66	0,00	7.134,66
10	BOTTACIN	DIEGO	10	83.650,60	0,00		83.650,60	3.098,70	6.846,91	0,00	90.497,51
11	BOZZA	SANTINO	5	39.278,75	0,00		39.278,75	1.549,35	3.207,00	0,00	42.485,75
12	CANER	FEDERICO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
13	CAPPON	BRUNO	5	39.272,37	0,00		39.272,37	1.549,35	3.206,46	0,00	42.478,83
14	CENCI	VITTORINO	8	65.408,49	0,00		65.408,49	2.478,96	5.349,01	0,00	70.757,50
15	CHISSO	RENATO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
16	CONTA	GIANCARLO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
17	CORTELAZZO	PIERGIORGIO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
18	FALCONI	STEFANO	1	6.600,00	0,00		6.600,00	309,87	534,66	0,00	7.134,66
19	FASOLI	ROBERTO	5	39.266,00	0,00		39.266,00	1.549,35	3.205,92	0,00	42.471,92
20	FRANCHETTO	GUSTAVO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
21	FURLANETTO	GIOVANNI	5	39.278,75	0,00		39.278,75	1.549,35	3.207,00	0,00	42.485,75
22	GEROLIMETTO	AMEDEO	8	68.901,64	65.540,37	dec. 213/2010	3.361,27	2.478,96	5.645,93	5.386,56	3.620,64
23	GIORGETTI	MASSIMO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
24	GRAZIA	RAFFAELE	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
25	LARONI	NEREO	10	83.637,86	0,00		83.637,86	3.098,70	6.845,83	0,00	90.483,69
26	LAZZARINI	ARIANNA	5	39.278,75	0,00		39.278,75	1.549,35	3.207,00	0,00	42.485,75
27	MAINARDI	MAURO	5	39.272,37	0,00		39.272,37	1.549,35	3.206,46	0,00	42.478,83
28	MANZATO	FRANCO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
29	MAROTTA	GENNARO	5	39.272,37	0,00		39.272,37	1.549,35	3.206,46	0,00	42.478,83
30	NIERO	CLAUDIO	2	13.200,00	0,00		13.200,00	619,74	1.069,32	0,00	14.269,32
31	PADRIN	LEONARDO	10	88.947,70	40.411,55	del. 88/2005	48.536,15	3.098,70	7.297,17	3.303,29	52.530,03
32	PERARO	STEFANO	5	39.266,00	0,00		39.266,00	1.549,35	3.205,92	0,00	42.471,92
33	PETTENO'	PIETRANGELO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
34	PIPITONE	ANTONINO	5	39.266,00	0,00		39.266,00	1.549,35	3.205,92	0,00	42.471,92
35	REOLON	SERGIO	5	39.259,62	0,00		39.259,62	1.549,35	3.205,37	0,00	42.464,99
36	RUFFATO	CLODOVALDO	10	83.669,73	0,00		83.669,73	3.098,70	6.848,54	0,00	90.518,27

n.	consiglieri		anni	importo lordo	importo già liquidato	riferimento precedente liquidazione	lordo da liquidare	abbattimento (309,87 x anni)	irap	irap già versata o a scomputo	totale
37	SANDRI	SANDRO	8	66.281,77	8.082,31	del.193/2006	58.199,46	2.478,96	5.423,24	660,66	62.962,04
38	STIVAL	DANIELE	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
39	STOPPATO	GIUSEPPE	1	6.600,00	0,00		6.600,00	309,87	534,66	0,00	7.134,66
40	TESO	MORENO	10	83.695,23	0,00		83.695,23	3.098,70	6.850,71	0,00	90.545,94
41	TESSERIN	CARLO ALBERTO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
42	TIOZZO	LUCIO	10	88.947,70	0,00		88.947,70	3.098,70	7.297,17	0,00	96.244,87
43	TONIOLO	COSTANTINO	5	39.278,75	0,00		39.278,75	1.549,35	3.207,00	0,00	42.485,75
44	TOSCANI	MATTEO	5	39.278,75	0,00		39.278,75	1.549,35	3.207,00	0,00	42.485,75
		TOTALI:	**311**	**2.618.624,17**	**114.034,23**		**2.504.589,94**	**96.369,57**	**214.391,64**	**9.350,51**	**2.709.631,07**

(Codice interno: 304198)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 104 del 08 luglio 2015

Sig. Emanuele Barbetta, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Area Popolare Veneto, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304199)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 105 del 08 luglio 2015

Sig. Alberto Capelozza: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Area Popolare Veneto.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304200)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 106 del 08 luglio 2015

Sig. Gianmarco Cortivo: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Area Popolare Veneto.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304201)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 107 del 08 luglio 2015

Sig. Walter Brunello: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Il Veneto del Fare - Flavio Tosi.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304202)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 108 del 15 luglio 2015

Convalida della elezione dei Consiglieri regionali componenti l'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).

[Consiglio regionale]

L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei Consiglieri su relazione dell'Ufficio di presidenza.

L'articolo 7 del Regolamento prevede che l'Ufficio di presidenza esamini le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti.

Si procede quindi all'esame della posizione dei componenti dell'Ufficio di presidenza Roberto Ciambetti - Presidente, Massimo Giorgetti - Vicepresidente, Bruno Pigozzo - Vicepresidente, Antonio Guadagnini - Consigliere segretario e Maurizio Conte - Consigliere segretario.

Sulla base delle attestazioni rilasciate dai sopracitati consiglieri, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, 154, dagli articoli 7 e 8, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dall'articolo 12 del decreto legislativo 39/2013, nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, si rende pertanto necessario avviare la procedura per la convalida dei nuovi consiglieri.

Si propone quindi al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, la convalida dell'elezione dei Consiglieri Roberto Ciambetti, Massimo Giorgetti, Bruno Pigozzo, Antonio Guadagnini e Maurizio Conte.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 7 del Regolamento del Consiglio regionale;

- preso atto della proposta del Presidente;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali componenti l'Ufficio di presidenza Roberto Ciambetti, Massimo Giorgetti, Bruno Pigozzo, Antonio Guadagnini e Maurizio Conte;

2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 304203)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 110 del 15 luglio 2015

Sig.ra Paola Cavriani, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304204)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 111 del 15 luglio 2015

Sig. Matteo Lazzarin, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale del Veneto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304205)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 112 del 15 luglio 2015

Sig. Mattia Veronese: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304206)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 113 del 15 luglio 2015

Sig.ra Isabella Dotto: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 304207)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 114 del 15 luglio 2015

Sig. Fabrizio Malachin, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montagnana: assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia, con l'incarico di responsabile.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 303372)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 931 del 28 luglio 2015

Programma di Cooperazione Territoriale Europea "INTERREG EUROPE 2014-2020". Presa d'atto del Programma e partecipazione regionale alla prima procedura pubblica per la chiamata di progetti.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta Regionale prende atto dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "INTERREG EUROPE 2014-2020" e riconosce gli impegni che alcune strutture ed enti regionali veneti intendono assumere mediante la presentazione diretta ai progetti o con lettere di supporto ai progetti candidati da altri enti del territorio veneto. Si dà quindi mandato alle strutture di porre in essere gli adempimenti formalmente necessari alla presentazione delle proposte progettuali che le coinvolgono, nel rispetto del termine di scadenza di questo primo bando, che è il 31 luglio 2015.

Il Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Programma di Cooperazione Territoriale Europea di tipo interregionale "INTERREG EUROPE 2014-2020" (di seguito Programma), è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'omonimo Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17/12/2013. E' stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4053 del 11/06/2015 (codice CCI 2014TC16RFIR001); la Giunta Regionale ne prende atto con il presente provvedimento, il testo è reperibile sul sito ufficiale del Programma http://www.interreg4c.eu,

L'obiettivo generale del Programma è migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi operativi regionali di Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione (cosiddetti POR) e i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, attraverso il cofinanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei seguenti settori: innovazione, competitività delle PMI, economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse. La finalità dei progetti interregionali è consentire alle autorità pubbliche e agli altri attori europei di rilevanza regionale di scambiare buone pratiche e realizzare concrete applicazioni di politiche pubbliche, tese all'individuazione nei predetti ambiti di soluzioni comuni per il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini.

Il Programma rappresenta la continuazione di INTERREG IVC 2007-2013 e ne conferma l'area geo-grafica corrispondente all'intero territorio dell'Unione Europea, comprese le aree insulari e ultraperiferiche, la Norvegia e la Svizzera.

L'Autorità di Gestione del Programma è, come nella programmazione 2007-2013, la Regione *Nord-Pas-de-Calais* (Francia), supportata da un Segretariato congiunto con sede a Lille, incaricato della istruttoria dei progetti e del supporto all'organo decisorio del Programma: il Comitato di Sorveglianza (*Monitoring Committee*), che seleziona ed approva i progetti in ultima istanza. L'Autorità di Gestione è supportata inoltre dalla rete dei Punti di Contatto Nazionale collocati in ciascuno degli Stati partner. L'Autorità di Certificazione è la Provincia delle Fiandre Orientali, con sede a Gand (Belgio). L'Autorità incaricata dell'audit è il Comitato Interministeriale di Coordinamento dei Controlli delle azioni/operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, con sede a Parigi.

Per l'Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 125 del 30/10/2013, il referente di livello nazionale attuale del Programma è il Dipartimento per la Coesione Economica - DPC, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - PCM; mentre il *Contact Point* è di livello regionale ed è istituito presso la Regione Umbria; va ricordato - tuttavia - che ad oggi il sistema di *governance* italiano della CTE non è ancora completamente definito.

Beneficiari finali dei progetti possono essere:

- autorità pubbliche, siano esse a livello nazionale, regionale o locale;
- organismi di diritto pubblico;
- soggetti privati senza scopo di lucro.

Il Programma prevede due tipi di possibili interventi:

1. progetti di cooperazione interregionale, della durata da tre a cinque anni, che includano partner di almeno tre Paesi diversi, dei quali almeno due Stati Membri UE;
2. piattaforme tematiche per lo scambio di buone pratiche tra autorità pubbliche regionali e locali ed altri attori di rilevanza regionale in tutta Europa.

La cooperazione interregionale si concretizza nello scambio di informazioni, *know-how* e buone pratiche in varie tematiche riconducibili ai quattro Assi Prioritari individuati nel Programma e di seguito sintetizzati con i rispettivi Obiettivi Specifici:

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) ex art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013	**Obiettivi specifici**
Asse Prioritario 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (OT 1)	o O.S. 1.1: Migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti per la Crescita e l'Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di CTE, nel campo delle infrastrutture e delle capacità di ricerca e innovazione, in particolare nell'ambito delle *Smart Specialization Strategies.* o O.S. 1.2: Migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti per la Crescita e l'Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di CTE, che supportino la produzione di innovazione da parte degli attori delle filiere innovative regionali nelle aree di *smart specialization* e di opportunità di innovazione.
Asse Prioritario 2: Competitività delle PMI (OT 3)	o O.S. 2.1: Migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti per la Crescita e l'Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di CTE, che supportino le PMI in tutte le fasi del loro ciclo di vita per sviluppare e raggiungere la crescita e impegnarsi nell'innovazione.
Asse Prioritario 3: Economia a basse emissioni di carbonio (OT 4)	o O.S. 3.1: Migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti per la Crescita e l'Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di CTE, relativi alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nell'ambito delle *Smart Specialization Strategies.*
Asse Prioritario 4: Ambiente e utilizzo efficiente delle risorse (OT6)	o O.S. 4.1: Migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti per la Crescita e l'Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di CTE, nel campo della tutela e sviluppo del patrimonio naturale e culturale. o O.S. 4.2: Migliorare l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di Investimenti per la Crescita e l'Occupazione e, se rilevanti, i Programmi di CTE, finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica, *green growth, eco-innovation* e gestione della performance ambientale.
Asse prioritario 5: Assistenza tecnica	Beneficiario ADG

A ciascuna delle prime quattro priorità è destinata la medesima percentuale delle risorse FESR di tutto il Programma, ossia il 23,5% (circa 84,4 milioni di Euro), mentre il rimanente 6% (circa 21,5 milioni di Euro) è destinato all'assistenza tecnica per il funzionamento del Programma.

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'intero periodo e per tutti i Paesi partner ammontano a 426.309.618,00 Euro, di cui 359.326.320,00 Euro a carico dell'Unione Europea, con il fondo FESR, e 66.983.298,00 Euro a carico dei fondi nazionali dei diversi Paesi partecipanti e cofinanziatori . Nessun onere finanziario è richiesto a carico del bilancio regionale.

Nel caso dell'Italia, per le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico è prevista una copertura FESR dell'85% ed un cofinanziamento del rimanente 15% a carico delle Stato attraverso il Fondo di Rotazione nazionale. Per i soggetti privati senza scopo di lucro è invece prevista una copertura FESR del 75%, restando a loro carico il rimanente 25%.

L'attuazione del Programma avviene mediante procedure pubbliche di selezione gestite dall'Autorità di Gestione attraverso il Segretariato congiunto; i termini della prima procedura vanno dal 22 giugno 2015 al 31 luglio 2015; i fondi messi a disposizione sono 107,5 milioni di Euro a valere sul FESR per i primi tre Assi prioritari. Ciascuna proposta di progetto deve indicare a quale dei sei obiettivi specifici - sopra schematizzati - si riferisce, deve inoltre puntualmente individuare gli strumenti programmatori (leggi di settore, piani o programmi) nazionali, regionali ed europei: (cosiddetti *policy instruments*) ai quali è correlata. Almeno la metà di questi strumenti deve consistere in Programmi finanziati con i Fondi Strutturali UE.

Nei casi in cui i *policy instruments* richiamati dai progetti siano programmi finanziati con Fondi Strutturali, è fortemente incoraggiata la partecipazione diretta delle Autorità di Gestione, Organismi Intermedi o di altri organi competenti, nei progetti. Quando questo non avviene, comunque le Autorità di Gestione sono chiamate a sostenere la coerenza del progetto candidato attraverso una apposita "lettera di supporto" che costituisce un prerequisito per l'eleggibilità della proposta di progetto.

Il Modulo di partecipazione (*Application Form)* , redatto in lingua inglese, va caricato *online* entro le ore 12.00 del 31 luglio 2015. I documenti per la presentazione dei progetti e altre informazioni utili alla partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Programma (http://www.interreg4c.eu).

Fra le attività svolte dalla Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea in questo contesto si ricordano, nella fase di programmazione, la partecipazione agli incontri nazionali per la definizione dei contenuti del Programma e l'organizzazione di un evento di illustrazione delle opportunità del Programma, in occasione della convocazione del Tavolo di Partenariato CTE, a Venezia il 15 aprile 2014. La Sezione ha inoltre partecipato all'i*nfo day* tenutosi a Roma il 15 aprile 2015, di illustrazione del Programma e relativo primo bando.

Sulla base delle relazioni e network fin qui consolidati e dei contatti scaturiti in occasione degli incontri tecnici e promozionali, sono emerse alcune proposte progettuali partecipate dalla Regione o da altri soggetti del territorio veneto che possono essere presentate entro la scadenza del primo bando.

La Regione, in veste di capofila, intende presentare la seguente proposta progettuale:

1. SFEReS: sviluppo e sperimentazione di un quadro integrato a sostegno della progettazione razionale ed efficace per l'attuazione di strategie, politiche e piani d'azione per lo sviluppo di una imprenditoria intelligente, inclusiva e sostenibile a livello locale - regionale. In particolare, miglioramento del contesto per il trasferimento di imprese ai dipendenti o dei lavoratori organizzati in forma cooperativa (*workers buy out - WBO*) e sui processi che comportano il trasferimento di imprese a nuove generazioni di imprenditori. La Struttura regionale è la Sezione Industria e Artigianato, il budget stimato totale è 2.000.000,00 euro; per la Regione del Veneto: 400.000,00 euro.

La Regione intende inoltre partecipare, in veste di partner, alle seguenti proposte progettuali:

1. DATA4SMEs: nel contesto *dell'open data* attivare dei bandi pubblici per ricevere progetti atti a offrire, da parte delle istituzioni pubbliche del Veneto, 'dati aperti di qualità' che consentano alle PMI di sviluppare prodotti e servizi basati sullo sfruttamento del patrimonio informativo pubblico. La Struttura regionale è Sezione Sistemi Informativi, il budget stimato totale è 1.500.000,00 euro; per la Regione del Veneto è 200.000,00 euro;
2. REBORN: miglioramento degli strumenti politici connessi alla creazione di imprese e supporto agli imprenditori in crisi, comprese le misure e gli strumenti specifici per evitare la perdita del potenziale imprenditoriale. Tra le azioni di progetto vi sarà la progettazione di misure specifiche e concrete per promuovere una "seconda possibilità" e un nuovo inizio nella società per aziende in crisi e in fallimento, includendo azioni di formazione e consulenza per gli imprenditori in bancarotta disposti a riavviare singoli piani di ristrutturazione aziendale. La Struttura regionale è la Sezione Industria e Artigianato; il budget è in via di definizione;
3. COCOON: definizione, nella Regione Veneto, di criteri standardizzati di mappatura e classificazione di vecchi siti di discarica finalizzati al recupero finale delle aree, attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche a livello europeo su progetti di bonifica e ripristino ambientale di vecchie discariche (*landfill mining*). La Struttura regionale è il Dipartimento Ambiente; il budget stimato totale è 1.000.000,00 euro, per la Regione del Veneto è 141.560,00 euro;
4. EBBA: individuazione e attuazione di strategie globali regionali per la promozione della presenza femminile nei quadri dirigenziali di *start-up* innovative attraverso l'attuazione di politiche innovative e di successo a sostegno dell'imprenditorialità femminile e della formazione imprenditoriale mirata. La Struttura regionale è la Sezione Industria e Artigianato; il budget è in via di definizione;
5. CROSSMAKERS: promozione di misure volte allo sfruttamento economico di nuove idee nate dall'incontro tra professionalità del settore creativo e settori manifatturieri tradizionali (*cross-innovation*). La Struttura regionale è la Sezione Ricerca e Innovazione; il budget totale stimato è di 2.000.000,00 euro, per la Regione del Veneto è

150.000,00 euro;

6. SMART-DEST: scambio di buone pratiche tra *cluster* specifici di autorità pubbliche (es. autorità regionali, locali, dei trasporti, uffici di promozione turistica) su modalità alternative ed innovative di trasporto, meno impattanti dal punto di vista ambientale, in particolare per favorire collegamenti con determinate tipologie di destinazioni (insulari, costiere e marittime, montane, urbane e rurali). La Struttura regionale è il Dipartimento Turismo; il budget totale stimato è 2.000.000,00 euro, per la Regione del Veneto è 180.000,00 euro;
7. CHRISTA: protezione e tutela dei beni del patrimonio naturale e culturale e il suo impiego per lo sviluppo e la promozione di un turismo innovativo, sostenibile e responsabile, incluso il patrimonio immateriale e industriale, attraverso l'interpretazione e digitalizzazione (cosiddetta, realtà aumentata). La Struttura è il Dipartimento Turismo; il budget totale stimato è 2.000.000,00 euro, per la Regione del Veneto è 175.000,00 euro;
8. MONITORIS3: creazione di un Osservatorio per il monitoraggio delle strategia S3 (*Smart Specialization Strategy*) promuovendo lo scambio di esperienze e di strumenti di *policy learning* fra gli attori regionali. La Struttura regionale è la Sezione Ricerca e Innovazione; il budget totale stimato è di 1.500.000,00 euro, per la Regione del Veneto è 250.000,00 euro;
9. ROAD-CSR: costruire una "road map" per la diffusione di buone pratiche per la responsabilità sociale delle imprese. La Struttura regionale è il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro che svilupperà attività in sinergia con l'obiettivo occupabilità del POR FSE 2014-2020. Il budget totale stimato è di 2.308,520 euro, per la Regione del Veneto è 176.850,00 euro;
10. DEV. SPRINGS. Il progetto si concentra sulle aree termali regionali, con particolare attenzione alle Terme Eurganee, creando una rete di attori territoriali pubblici/privati con i quali definire strategie di sviluppo turistico sostenibile, sviluppando l'offerta territoriale e i servizi turistici, con particolare riguardo ai servizi innovativi che possono essere offerti ai visitatori, soprattutto di PMI. La Struttura regionale è il Dipartimento Turismo. Il budget è in via di definizione.

Altri progetti - qui di seguito - vedono la partecipazione di enti regionali e altri soggetti del territorio veneto che hanno ricevuto il supporto delle competenti strutture regionali :

- da parte della Autorità di Gestione POR FESR Veneto 2014 - 2020: il progetto "BASE OF ACCE *Developing a know-how BASE and toolbox OF business ACCEleration methodologies adopted to the requirements of regional innovation ecosystems"*, con la partecipazione dell'Agenzia per l'innovazione T2i, nell'ambito dell'O.S. 1.1; il progetto "*SME Resilience*" con la partecipazione di Etimos Foundation di Padova nell'ambito dell' O.S. 2.1 ;
- da parte della Autorità di Gestione POR FSE Veneto 2014 - 2020: il progetto "FLEXI-GROWTH *Development of Virtual Knowledge and Information hubs across Europe for exchanging and disseminating policy instruments for improved atypical working forms"*, con la partecipazione di Eurosportello Veneto, nell'ambito dell'O.S. 2.1; il progetto "SOS4D", con la partecipazione dell'Università Ca' Foscari, nell'ambito dell'O.S. 1.2 ; il progetto "CUniR: *Increasing Cooperation*" between Universeties and SMES in Rural District, con la partecipazione dell'Università Ca' Foscari, nell'ambito dell'O.S. 2.1.; il progetto "BASE OF ACCE *Developing a know-how BASE and toolbox OF business ACCEleration methodologies adopted to the requirements of regional innovation ecosystems"*, con la partecipazione dell'Agenzia per l'innovazione T2i, nell'ambito dell'O.S. 1.1, in aggiunta alla lettera di supporto già firmata dalla Autorità di Gestione POR FESR Veneto 2014-2020.

Infine, progetti che non trovano il diretto finanziamento dei Fondi Strutturali ma trovano riscontro in strumenti programmatici regionali sono: il progetto "TRIPLE S: *Promotion of Low Carbon Transport by Short-Sea Shipping",* cui partecipa l'Autorità Portuale di Venezia, nell'ambito dell'O.S. 3.1, che è supportato dalla Sezione Logistica; il progetto "*EUROPE IN LOVE*", con la partecipazione dell'Associazione di promozione culturale Casa Shakespeare di Verona, nell'ambito dell'O.S. 4.1, supportato da parte del Dipartimento Cultura.

I capitoli di bilancio contenenti le risorse finanziarie di spettanza regionale per la realizzazione dei progetti, saranno successivamente iscritte sul bilancio di previsione della Regione del Veneto qualora i progetti siano approvati. Le proposte progettuali sopra elencate contengono informazioni talora ancora indicative, aggiornate alla data di predisposizione del presente provvedimento. Entro la scadenza della procedura in oggetto i partenariati potrebbero parzialmente modificarsi, oppure altre strutture o enti regionali potrebbero aderire/supportare ulteriori progetti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014/2020;

- VISTA la Decisione C(2015) 4053 del 11/06/2015 della Commissione Europea, che approva il Programma di Cooperazione Interregionale INTERREG EUROPE (codice CCI 2014TC16RFIR001);

- VISTA l'apertura dei termini, a cura dell'Autorità di Gestione, Regione francese Nord-Pas-de-Calais, della procedura pubblica per la chiamata di progetti del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "INTERREG EUROPE 2014-2020", dal 22 giugno 2015 al 31 luglio 2015 alle ore 12.00;

- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'approvazione del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "INTERREG EUROPE 2014-2020" di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 4053 del 11/06/2015, il cui testo è reperibile sul sito ufficiale del Programma http://www.interreg4c.eu;

3. di dare mandato ai Direttori delle Strutture regionali elencate nel testo del provvedimento di procedere alla formalizzazione degli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature dei progetti concorrenti alla suddetta prima procedura;

4. di dare mandato alla Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea di coordinare le attività correlate alla partecipazione regionale al bando, mantenendo altresì i rapporti con le strutture di gestione del Programma, a livello nazionale ed europeo, incaricando il Direttore della medesima Sezione a rappresentare la Regione del Veneto negli incontri relativi al citato Programma di Cooperazione Territoriale Europea "INTERREG EUROPE 2014-2020";

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, rinviando l'istituzione di adeguati capitoli di entrata e di spesa all'avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 303373)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 932 del 28 luglio 2015

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (provvedimento di variazione n. 27) // CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015 sono state pubblicate la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (L.R. n. 6 del 27 aprile 2015) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (L.R. n. 7 del 27 aprile 2015).

La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", all'art. 10 prevede, "*con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".*

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 281864 del 08/07/2015 della Sezione Demanio e Patrimonio;
- nota prot. n. 284345 del 09/07/2015 della Sezione Difesa del Suolo;
- nota prot. n. 282737 del 09/07/2015 della Sezione Formazione;
- note prot. n. 288381 del 13/07/2015 e prot. 288387 del 13/07/2015 della Sezione Lavoro;
- nota prot. n. 289849 del 14/07/2015 della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;
- nota prot. n. 289362 del 14/07/2015 della Sezione Difesa del Suolo;
- nota prot. n. 290152 del 14/07/2015 della Sezione Protezione Civile;
- nota prot. n. 291642 del 15/07/2015 della Sezione Commercio;
- nota prot. n. 291549 del 15/07/2015 della Sezione Turismo;
- nota prot. n. 293316 del 16/07/2015 della Sezione Formazione;
- nota prot. n. 294334 del 16/07/2015 della Settore Fitosanitario;
- nota prot. n. 295546 del 17/07/2015 della Sezione Attività Culturali e Spettacolo;
- nota prot. n. 295690 del 17/07/2015 della Sezione Urbanistica;
- nota prot. n. 295970 del 17/07/2015 della Sezione Difesa del Suolo;
- nota prot. n. 295860 del 17/07/2015 della Sezione Lavoro;
- nota prot. n. 296461 del 17/07/2015 della Sezione Geologia e Georisorse;
- nota prot. n. 297715 del 20/07/2015 della Sezione Geologia e Georisorse;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A).**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2015 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 003030	SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	0,00	+13.712,37	0,00	0,00
Upb: U0009	CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI				
Centro di Responsabilità:	CAPITOLI COGESTITI				
Codice: 0270					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 005126	SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	0,00	-16.890,00	0,00	0,00
Upb: U0021	GESTIONE DEI BENI MOBILI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
Codice: 0508					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 012600	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO (ART. 4, L.R. 09/08/1999, N.32)	0,00	+440.000,00	0,00	0,00
Upb: U0046	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AGROAMBIENTE				
Codice: 0614					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 032036	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/01/1999, N.1)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0073	ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMMERCIO				
Codice: 1021					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 050031	PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE INERENTI IL CICLO DELL'ACQUA (ART. 170, C. 9, D.LGS. 03/04/2006, N.152)	0,00	+44.600,00	0,00	0,00
Upb: U0114	AZIONI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE IDRICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Codice: 1634					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 051054	INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE COSTE VENETE (ART. 84, C. 2, LETT. D, L.R. 13/04/2001, N.11)	0,00	-25.277,00	0,00	0,00
Upb: U0103	SISTEMAZIONI FLUVIOMARITTIME				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1330					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 070132	INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N.52)	0,00	-58.108,60	0,00	0,00
Upb: U0166	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice: 2149					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 072019	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE (ART. 68, C. 1, LETT. B, C, ART. 68, C. 3, L. 17/05/1999, N.144)	0,00	-83.712,37	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 072040	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100138	FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO (ART. 16, L.R. 14/01/2003, N.3)	0,00	+25.277,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1330					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100346	COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI AI FINI ISTITUZIONALI (ARTT. 25, 26, L.R. 04/02/1980, N.6)	0,00	+16.890,00	0,00	0,00
Upb: U0025	BENI E OPERE IMMOBILIARI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
Codice: 0508					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100371	FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI CORRENTI - RISORSE REGIONALI (ART. 25, L.R. 30/01/2004, N.1)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
Upb: U0120	AZIONI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice: 1736					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100457	ACQUE MINERALI - INTERVENTI REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE E LA RICARICA DELLE FALDE ACQUIFERE NONCHE' A COMPENSAZIONE DEI DANNI PROVOCATI NEI COMUNI (ART. 15, C. 2 QUINQUIES, L.R. 10/10/1989, N.40 - ART. 5, L.R. 18/09/2009, N.22 - ART. 30, L.R. 06/04/2012, N.13)	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
Upb: U0115	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Codice: 1634					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100643	AZIONI REGIONALI PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESE LE SPESE PER PROVVISTA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N.70)	0,00	+49.858,60	0,00	0,00
Upb: U0010	CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI				
Centro di Responsabilità:	DIPARTIMENTO CULTURA				
Codice: 0270					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100656	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 6, L. 29/03/2001, N.135 - ART. 1, C. 1227, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 23, D.LGS. 23/05/2011, N.79)	0,00	+5.000,00	0,00	0,00
Upb: U0075	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice: 1122					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100694	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO (L.R. 05/11/2004, N.21)	0,00	+969,81	0,00	0,00
Upb: U0192	PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE URBANISTICA				
Codice: 2557					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100696	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, ART. 20, C. 1, LETT. A, ARTT. 22, 31, L.R. 13/09/1978, N.52)	0,00	-8.022,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1328					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100738	INTERVENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEI CENTRI STORICI E DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA (ARTT. 24, 28, L.R. 13/08/2004, N.15)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0073	ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMMERCIO				
Codice: 1021					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100762	AZIONI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE FORMAZIONE				
Codice: 2251					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100853	FONDO PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/2005, N.266)	0,00	-21.095,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1330					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100931	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 44, L.R. 19/02/2007, N.2)	0,00	-969,81	0,00	0,00
Upb: U0085	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE URBANISTICA				
Codice: 1325					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100987	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N.15)	0,00	-39.562,76	0,00	0,00
Upb: U0239	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Codice: 1329					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101012	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	0,00	-8.511,98	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice: 0819					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101014	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	0,00	-1.950,88	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice: 0819					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101313	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A, B, D, E, F, G, H, I, ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N.3)	0,00	-6.526,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice: 0819					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101349	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTRIBUTI COMPENSATIVI A CARICO DEI CONCESSIONARI ALL' ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE (ART. 2, C. 558, 559, L. 24/12/2007, N.244)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
Upb: U0110	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Codice: 1432					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101404	AZIONI REGIONALI DI PROFILASSI FITOSANITARIA (ART. 61, L.R. 12/12/2003, N.40 - ART. 35, L.R. 06/07/2012, N.24)	0,00	+34.916,74	0,00	0,00
Upb: U0039	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE				
Centro di Responsabilità:	SETTORE FITOSANITARIO				
Codice: 0612					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101669	AZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI E ALLE EMERGENZE FITOSANITARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 04/06/1997, N.143 - INTESA 13/10/2011)	0,00	-34.916,74	0,00	0,00
Upb: U0039	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE				
Centro di Responsabilità:	SETTORE FITOSANITARIO				
Codice: 0612					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101710	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA, DI DIFESA FITO-SANITARIA E DI MIGLIORAMENTO, RICOSTRUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA - RISORSE SVINCOLATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 143 DELLA LEGGE 220/2010 (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, ART. 20, C. 1, LETT. A, ARTT. 22, 31, L.R. 13/09/1978, N.52)	0,00	+8.022,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1328					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101864	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE (ART. 29, L.R. 05/04/2013, N.3)	0,00	-440.000,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Codice: 0614					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101870	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ARTT. 30, 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N.3)	0,00	+6.526,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice: 0819					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101882	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI E LE OPERE RELATIVE AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DALL'ATTIVITÀ DI CAVA E PER ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE (ARTT. 20, 25, L.R. 07/09/1982, N.44)	0,00	+3.962,76	0,00	0,00
Upb: U0089	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA GEOLOGIA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Codice: 1326					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102077	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' REGIONALI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (ART. 15, L.R. 14/06/2013, N.11)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice: 1122					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102226	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	0,00	+8.511,98	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice: 0819					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102227	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	0,00	+1.950,88	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORO				
Codice: 0819					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102334	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 12/07/2007, N.15)	0,00	+16.000,00	0,00	0,00
Upb: U0238	AZIONI REGIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
Codice: 1329					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102336	TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L.R. 13/04/2007, N.8)	0,00	+8.250,00	0,00	0,00
Upb: U0169	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
Codice: 2149					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102377	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	0,00	+1.500,00	0,00	0,00
Upb: U0094	PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice: 1328					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102439	FONDO PER IL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (L. 23/12/2005, N.266)	0,00	+21.095,00	0,00	0,00
Upb: U0104	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DIFESA DEL SUOLO				
Codice: 1330					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 303375)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 933 del 28 luglio 2015

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio 2015. (Provvedimento di variazione n. 33)

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste da parte delle strutture regionali.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.gs. n. 118/2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile, secondo le modalità e le tempistiche appositamente definite.*

Considerato che l'art. 51, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le norme che disciplinano le variazioni gestionali al bilancio di previsione 2015 siano quelle riferite all'esercizio 2014, si fa riferimento alla L.R. n. 39/2001.

L'art. 19, comma 3, della medesima legge, stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015 ha approvato le "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017", stabilendo l'obiettivo dell'equilibrio complessivo del bilancio della Regione e il rispetto delle disposizioni normative sul "Pareggio", attraverso il puntuale controllo dell'evoluzione dell'entrata e dei livelli di spesa totali oltre che distintamente per le singole gestione ordinaria e sanitaria.*

Le seguenti strutture regionali con:

- nota prot. n. 244904 del 15/06/2015 della Sezione Sistemi Informativi;
- nota prot. n. 271426 del 01/07/2015 della Sezione Promozione Turistica Integrata;
- nota prot. n. 290147 del 14/07/2015 della Sezione Protezione Civile;

hanno richiesto una implementazione dello stanziamento di cassa con prelevamento da fondo di riserva di cassa, evidenziando l'insufficiente dotazione di capitoli sui quali devono far fronte ad obbligazioni passive da estinguere nel corrente esercizio.

Tali richieste sono state valutate compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio nei termini stabiliti dalla D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017".

Sulla base di ciò, con il presente provvedimento si ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della L.R. n. 39/2001, alla variazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'**Allegato A)** alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al cap. n. 080030/U (UPB - U0189).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

- VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

- VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

- VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017"

- VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015;

- VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017";

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. b della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

- VISTE le note delle strutture regionali conservate agli atti della Sezione Ragioneria.

delibera

1. di prendere atto delle richieste avanzate dalle strutture regionali nei termini di cui in premessa, prescrivendo alle stesse strutture di procedere all'utilizzo degli stanziamenti di cassa assegnati con il presente provvedimento, in conformità alle richieste avanzate;

2. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'**Allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;

5. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 007200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA	0,00	+3.800.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Codice: 0509					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 007214	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	0,00	+3.981.252,47	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Codice: 0509					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 007216	SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI	0,00	+410.000,00	0,00	0,00
Upb: U0027	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Codice: 0509					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 030020	INIZIATIVE REGIONALI PER PROMOZIONE ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO (L.R. 14/03/1980, N.16)	0,00	+300.000,00	0,00	0,00
Upb: U0217	AZIONI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA PROMOZIONE ECONOMICA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Codice: 2969					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-8.619.752,47	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2455					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 101891	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI (ART. 19, C. 2, LETT. E, L.R. 14/06/2013, N.11)	0,00	+120.000,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA				
Codice: 1122					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102376	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA - IPA ADRIATICO 2007-2013 PROGETTO "HOLISTIC" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)	0,00	+8.500,00	0,00	0,00
Upb: U0094	PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROTEZIONE CIVILE				
Codice: 1328					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 303376)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 934 del 28 luglio 2015

Attribuzione al bilancio di previsione 2015 della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. Provvedimento di variazione n. 37 // LEGGI REGIONALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Recepimento, nel bilancio di previsione 2015 di leggi regionali approvate in corso d'anno che comportano variazioni di entrata e/o di spesa.

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) dispone che la Giunta regionale possa modificare con proprio atto la ripartizione delle unità previsionali di base (UPB) in capitoli mediante variazioni rese necessarie da leggi che comportano modifiche di entrata e di spesa.

Per effetto dell'approvazione della legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 "Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9/7/2015" che, all'articolo 3 "Norma finanziaria", recita:

"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" (capitolo U080020) che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" (capitolo U102424) del bilancio di previsione 2015."

si procede, ai sensi dell'articolo 9 sopraccitato, ad una variazione di bilancio al fine di recepire quanto disposto con le norme di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) si procede, inoltre, ad adeguare gli stanziamenti di cassa del capitolo U/080020 "Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente (art. 18, L.R. 29/11/2001, N.39 - art. 48, D.Lgs. 23/06/2011, N.118)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 22 luglio 2015, n. 13;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017".

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2015, la variazione secondo quanto riportato nell'**Allegato A),** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39).

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 080020	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - PARTE CORRENTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+3.000.000,00	+3.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0188	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2455					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice: 2455					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102424	AZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLA RIPRESA ECONOMICA DEL VENETO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 70, L.R. 27/04/2015, N.6)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0009	CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ASSOCIAZIONI				
Centro di Responsabilità:					
Codice: 0270					
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 303374)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 935 del 28 luglio 2015

Assegnazione di "Fondi economali" ai sensi dell'art 50 L.R. n° 39/2001 per il pagamento di spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
L'articolo 50 della legge regionale di contabilità n. 39/2001 consente alla Giunta Regionale la facoltà di assegnare dei fondi economali agli economi regionali che provvedono direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con Dgr 370 del 31/03/2015 sono stati assegnati ai dirigenti/direttori richiedenti, i fondi economali per la gestione in esercizio provvisorio, determinati in 4/12 del fabbisogno annuale richiesto e approvato.

A seguito della L.R. n. 07 del 27 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, con il presente atto si dispone l'assegnazione agli economi individuati con DGR n. 370 del 31/03/2015 dei fondi economali per la quota rimanente il fabbisogno annuale richiesto per il 2015, come indicato in allegato al presente atto (**allegato A**), per provvedere alla gestione delle spese necessarie per il funzionamento degli uffici. Valgono a questo fine le disposizioni riferite alla gestione dei fondi già impartite con DGR n. 370 del 31/03/2015.

Ad esaurimento del fondo economale e comunque alla fine dell'esercizio, l'economo predispone il rendiconto delle spese sostenute, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 50 della L.R. n. 39/2001 e dal regolamento approvato con DGR 2440/2002. La ragioneria effettua la verifica contabile dei rendiconti, trasmettendo le conseguenti determinazioni alla Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata a quella cui appartiene il titolare del fondo economale, per la definitiva approvazione del Rendiconto di spesa/Conto dell'agente contabile, da attuare con specifico atto del Direttore competente.

Per consentire la regolarizzazione contabile delle spese economali con imputazione ai pertinenti capitoli/articoli del bilancio di previsione, sono integrate le prenotazioni di spesa già assunte con delibera di assegnazione dei fondi economali in esercizio provvisorio, come indicato in allegato al presente atto (**allegato B)** sulla base delle autorizzazioni già concesse dalle strutture regionali competenti in termini di budget.

Con il presente atto si provvede, inoltre, vista la nota prot. 217496 del 25/5/2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova e nota prot. 202435 del 14/5/2015 del Settore Fitosanitario, alla modifica del codice del piano dei conti delle prenotazioni di spesa n. 322, 375 e 376 assunte conDgr 370 del 31/03/2015, effettuando le relative registrazioni di prenotazione di spesa in contabilità.

Qualora nel corso dell'esercizio si rendesse necessario la variazione del titolare del fondo economale individuato nell'**allegato A**, con il presente atto si incarica il direttore delle struttura gerarchicamente sovraordinata, all'individuazione del nuovo titolare, al fine di garantire la gestione senza soluzione di continuità. Il provvedimento di individuazione dovrà essere inviato alla Sezione ragioneria.

Il titolare di fondo economale o il suo sostituto è autorizzato all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo giornaliero di Euro 950,00, al fine di provvedere al pagamento in contanti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visti gli artt. 36 e 50 della Legge Regionale 29/11/2001, n. 39;

- Visti gli artt. 4 e 23 della Legge Regionale 04/02/80, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

- Visto l'art 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la Legge Regionale n. 7 del 27 aprile 2015 bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;

- Vista la DGR n. 61 del 20 gennaio 2015 di assegnazione dei capitoli e delle risorse per la gestione del bilancio di previsione 2015;

delibera

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di incaricare gli economi regionali - o i loro sostituti - indicati nell'**allegato A,** di provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento;

3) di assegnare ai soggetti di cui al precedente punto 2) i fondi economali come indicato nell'**allegato A,** per la gestione nell'esercizio 2015, per complessivi euro 1.142.050,00, da mettere a disposizione presso il Tesoriere regionale;

4) di provvedere alla copertura finanziaria delle spese di cui al punto 3) nel modo seguente:

- con assunzione d'impegni di spesa a favore di ciascun economo finalizzato all'assegnazione dei fondi economali da imputare al seguente capitolo/articolo di Bilancio, l'importo di Euro 1.142.050,00 corrispondente alla somma complessiva dei fondi economali, con codice siope 4311:

Cap. 100046	II	Costituzione di fondi economali a favore degli economi regionali	
Art. 14	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	**U.7.01.99.03.000**
	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001

- con assunzione di accertamenti per l'importo di Euro 1.142.050,00 corrispondente alla somma complessiva dei fondi economali, quale reintegro delle somme attribuite agli economi da imputare al seguente capitolo/articolo di Bilancio, codice. siope 6311;

Cap. 100012	II	Reintegro di fondi economali da parte degli economi regionali	
	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	**E.9.01.99.03.000**
	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001

- con prenotazione nelle rispettive voci di spesa del V livello del Piano dei Conti Integrato degli importi evidenziati nell'**allegato B** necessari all'imputazione in bilancio delle spese pagate con i fondi economali;

5) di demandare al Responsabile Finanziario o suo delegato, di assumere con proprio atto, previa autorizzazione da parte del titolare di budget dei capitoli interessati, eventuali modifiche compensative tra:

- gli importi delle prenotazioni per tipologie di spesa appartenenti allo stesso capitolo/articolo di IV livello del Piano dei Conti;

- gli importi delle prenotazioni per tipologie di spesa tra articoli diversi riferiti allo stesso capitolo, ovvero tra articoli appartenenti a capitoli diversi,

6) di provvedere alla modifica del codice del piano dei conti delle prenotazioni di spesa n. 322, 375 e 376 assunte con Dgr 370 del 31/03/2015, effettuando le relative registrazioni di prenotazione di spesa in contabilità sulla base delle richieste della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova e del Settore Fitosanitario di cui in premessa;

7) di autorizzare gli economi regionali - o i loro sostituti - all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo giornaliero di Euro 950,00, per poter far fronte in contanti alle minute spese;

8) di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, ad esclusione di quelle previste dal paragrafo 7 della DGR n.192 del 24 febbraio 2015 per le quali ciascun

economo regionale avrà cura di rispettare le relative limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;

9) di incaricare il Direttore della Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata, di individuare i nuovi responsabili della gestione del fondo economale qualora si renda necessario la variazione della titolarità, al fine di garantire la continuità del servizio;

10) di fare obbligo agli assegnatari di fondo economale di produrre il documentato rendiconto delle spese effettuate, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 50 della L.R. n. 39/2001, dal regolamento approvato con DGR 2440/2002 e da quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento;

11) di incaricare il Direttore della Struttura gerarchicamente sovraordinata a quella cui appartiene il titolare del fondo economale, all'approvazione con proprio atto del rendiconto delle spese effettuate;

12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

Allegato A Dgr n. del

STRUTTURE REGIONALI	SEDE	Fabbisogno annuo per la dotazione dei Fondi economali 2015	Dotazione del Fondo economale con Bilancio di previsione approvato	Economi Titolari di fondo economale	Sostituti	Sostituti	Struttura sovraordinata al titolare di FE incaricati all'approvazione del Rendiconto delle spese
Sezione Bacino idrografico Piave Livenza	Belluno	110.000,00	73.400,00	LUCHETTA ALVISE	ZANCHETTA PIERANTONIO	DA ROIT SISTO	DIP. DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione	Padova	207.500,00	138.400,00	DORIGO MARCO	STELLA STEFANIA		DIP. DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
Sezione Bacino idrografico Piave Livenza	Treviso	106.000,00	70.700,00	LUCHETTA ALVISE	RAMON EMANUELA		DIP. DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
Sezione Bacino idrografico Litorale Veneto	Venezia	84.000,00	56.000,00	PATTI SALVATORE	DEL RIZZO SANDRO		DIP. DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
Sezione Bacino idrografico Adige Po	Verona	152.000,00	101.400,00	ANTI UMBERTO	TANCON DAMIANO		DIP. DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione	Vicenza	193.600,00	129.100,00	DORIGO MARCO	RIGHELE MIRIA	GIARDINELLI NICOLA	DIP. DIFESA DEL SUOLO E FORESTE
Settore Fitosanitario	Verona	95.000,00	63.400,00	ZANINI GIOVANNI	COSTA BRUNELLA		DIP AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Sezione Sede di Roma	Roma	44.750,00	29.850,00	MANTILE MARCO PAOLO	DALLA COSTA FRANCESCA		DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Settore Demanio e Patrimonio	Rovigo	205.000,00	136.700,00	PORNARO LUCIANO	ZAMPIROLLO MARINA		SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Sezione Sede di Bruxelles	Bruxelles	113.000,00	75.400,00	MANTILE MARCO PAOLO	MAZZAROLO MIRKO		DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Settore Approvvigionamenti	Venezia	158.200,00	105.500,00	TAMBATO GIULIA	MUNARETTI MARTA	CHIAPOLIN ALESSIA	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC
Ufficio Stampa	Venezia	35.000,00	23.400,00	PARMEGGIANI CARLO	DALLA CIA STEFANIA		DIREZIONE DEL PRESIDENTE
Direzione del Presidente	Venezia	12.000,00	8.000,00	GAZZABIN FABIO			SEGRETERIA DI GIUNTA
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi	Venezia	46.100,00	30.800,00	CARRUCCIU GIAN LUIGI	DE DONATIS ANTONIO		AREA BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi	Venezia	150.000,00	100.000,00	CARRUCCIU GIAN LUIGI	VERARDO LORENA		AREA BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO		**1.712.150,00**	**1.142.050,00**				

Allegato B Dgr n. 935 del 28 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

Cap	DESCRIZIONE CAPITOLO	art. contabilità (IV)	DESCRIZIONE ARTICOLO	Cod PCF	DESCRIZIONE PCF	SIOPE cod.Bilanc	SIOPE cod. Gest	Importo prenotazioni in bilancio di previsione
100482	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE	art 14 (IV)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.03.01	1353	334,00
				U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.01	1351	78.767,00
				U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature ~~scientifiche e sanitarie~~	1.03.01	1353	5.934,00
				U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.01	1351	111.900,00
				U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.03.01	1353	334,00
5124	SPESE PER IL NOLEGGIO IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINE D'UFFICIO E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SERVICE	art 12 (IV)	UTILIZZO BENI DI TERZI	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.04.01	1411	4.067,00
				U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.04.01	1411	334,00
		art 14 (IV)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.03.01	1353	1.334,00
5126	SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	art 2 (IV)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.03.01	1345	2.000,00
		art 10 (IV)	UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.03.01	1356	26.567,00
				U.1.03.02.05.005	Acqua	1.03.01	1356	2.067,00
				U.1.03.02.05.006	Gas	1.03.01	1356	12.934,00
		art 12 (IV)	UTILIZZO BENI DI TERZI	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.01	1364	46.667,00
		art 18 (IV)	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.03.01	1354	2.734,00
				U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.01	1354	575.666,00
				U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.03.01	1364	28.800,00
5130	SPESE PER NOLEGGIO MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI NONCHE' PER CANONI PER LA TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI CONVERSAZIONE	art 10 (IV)	UTENZE E CANONI	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.03.00	1355	5.334,00
				U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.03.01	1355	200,00
				U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.03.01	1356	9.800,00
				U.1.03.02.05.005	Acqua	1.03.01	1356	1.800,00
				U.1.03.02.05.006	Gas	1.03.01	1356	12.334,00
5132	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	art 21 (IV)	SERVIZI AMMINISTRATIVI	U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.03.01	1359	24.667,00
5160	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	art 2 (IV)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.03.01	1341	28.334,00
				U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.03.01	1345	334,00
100483	SPESE PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E NATANTI	art 12 (IV)	UTILIZZO BENI DI TERZI	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.04.01	1411	2.667,00
				U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.04.01	1411	667,00
5172	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E NATANTI	art 2 (IV)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.03.01	1342	110.000,00
		art 14 (IV)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.03.01	1352	115.200,00
5178	SPESE PER IL TRASPORTO TRASLOCCHI E FACCHINAGGIO	art 18 (IV)	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.03.01	1354	1.700,00
				U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.03.01	1364	5.867,00
5190	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA REGIONE	art 2 (IV)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.08.01	1814	33.556,00
5192	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E DI ALTRI ATTI PUBBLICI DI INTERESSE DELLA REGIONE	art 21 (IV)	SERVIZI AMMINISTRATIVI	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.03.01	1364	556,00
				U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.03.01	1364	1.334,00
5200	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	art 2 (IV)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.08.01	1814	1.222,00
		art 6 (IV)	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.08.01	1814	12.400,00
		art 15 (IV)	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE	U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.08.01	1814	4.867,00
101677	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLA REGIONE AFFERENTI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE	art 2 (IV)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.03.01	1341	1.334,00
				U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.03.01	1361	3.334,00
		art 7 (IV)	RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	1.03.01	1361	3.334,00
5140	SPESE PER ACQUISTO LIBRI RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	art 1 (IV)	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.03.01	1343	23.434,00
5030	SPESE PER LE DIVISE DEL PERSONALE	art2 (IV)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.004	Vestiario	1.03.01	1345	13.334,00
101404	AZIONI REGIONALI DI PROFILASSI FITOSANITARIA	art 1 (IV)	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.03.01	1343	667,00
		art 2 (IV)	ALTRI BENI DI CONSUMO	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.01	1345	16.667,00
				U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.01	1345	1.334,00
		art 14 (IV)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.01	1351	1.667,00
5016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	art 7 (IV)	RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.02.05	1256	1.667,00
3464	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES	art 7 (IV)	RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.03.01	1361	2.000,00
3472	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA SEDE DI ROMA	art 7 (IV)	RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.03.01	1361	2.000,00
							Totale	1.142.050,00

(Codice interno: 303377)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 936 del 28 luglio 2015

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Vicenza da C. L. contro la Regione del Veneto ed altro, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 22.08.2014 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 303378)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 937 del 28 luglio 2015

N° 29 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 303380)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 938 del 28 luglio 2015

Procedimento avanti il TAR Veneto - RG 2030/2008. Autorizzazione alla definizione bonaria.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza la Regione del Veneto alla definizione bonaria di un procedimento in materia di esproprio nell'ambito dei lavori di realizzazione della S.S. n. 11 "Padana Superiore"

Il relatore riferisce quanto segue.

Con atto notificato in data 29.10.2008 le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria hanno proposto ricorso avanti il TAR Veneto - RG n. 2030/2008 - contro la Regione Veneto, Veneto Strade s.p.a. ed il Comune di Peschiera del Garda, per l'annullamento dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura espropriativa di beni di proprietà per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento della SR 11 "Padana Superiore"- completamento della tangenziale di Peschiera del Garda, 1° stralcio Rovizza - Casello di Peschiera del Garda.

Nel corso del giudizio è emersa la possibilità di una definizione transattiva del contenzioso.

Con atto di transazione in data 30.01.2015 la società Veneto Strade s.p.a. ha quindi definito i rapporti con le ricorrenti riconoscendo loro un'indennità di esproprio pari ad Euro 382.000,00 a fronte del trasferimento, a favore della Regione Veneto, delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera e di quella oggetto di occupazione temporanea, indennità comprensiva dei danni da permanente diminuzione di valore dell'abitazione adiacente l'opera di cui trattasi.

Contestualmente Veneto Strade s.p.a. si è impegnata a far trasferire a titolo gratuito alle sig.re Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria un'area catastalmente individuata al CT del Comune di Peschiera del Garda al foglio 6, mappale 500, della superficie di mq 274, intestata alla Regione Veneto, al fine di garantire le migliori condizioni di utilizzo dei beni di proprietà.

Con riferimento agli aspetti propriamente patrimoniali e demaniali si rappresenta che la Regione Veneto era divenuta proprietaria del terreno di cui sopra con decreto della società Veneto Strade s.p.a. n. 420, datato 1 agosto 2013, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Verona Servizio pubblicità immobiliare il 26 agosto 2013, registro particolare n. 20459, registro generale n. 30009, per un valore di cessione stimato in Euro 702,53.

Alla luce di quanto sopra esposto, visto il provvedimento congiunto della Sezione Infrastrutture e della Società Veneto Strade S.p.A. prot. 10196 del 16 marzo 2012, dal quale risulta che il terreno *de quo* non riveste carattere di pubblica utilità e demanialità si ritiene che nulla osti alla cessione a titolo gratuito del terreno di proprietà regionale come sopra individuato, a favore delle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria, considerata altresì la sua ridotta consistenza superficiaria e l'esiguo valore immobiliare, e l'onere manutentivo comunque dovuto, essendo peraltro le spese di trasferimento a carico di Veneto Strade s.p.a..

La soluzione prospettata appare quindi congrua anche per l'Amministrazione regionale, in considerazione del prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento viario nel mentre va considerato che anche il TAR Veneto, con propria ordinanza n.340 del 30.05.2012, aveva valutato positivamente, nel bilanciamento delle posizioni delle parti, la cessione alle ricorrenti,a titolo gratuito, dell'area residuale adiacente alla realizzanda strada.

Per cui a fronte del fatto che all'udienza del 08.04.2015 le ricorrenti hanno già dichiarato di rinunciare al ricorso, si tratta ora di approvare e autorizzare l'accordo transattivo con le modalità previste dalla proposta di transazione, di cui all'**allegato A,** che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che fa seguito alla diversa transazione già intervenuta con la società Veneto Strade s.p.a. sottoscritta in data 30.01.2015, e che prevede esclusivamente, per quanto di spettanza della Regione del Veneto, la cessione a titolo gratuito alle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria del'area catastalmente individuata al CT del Comune di Peschiera del Garda al foglio 6, mappale 500, della superficie di mq 274, dandosi atto che le stesse hanno già rinunciato, anche nei confronti della Regione Veneto, al ricorso avanti il TAR Veneto R.G. n. 20130/2008, a spese compensate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che le strutture proponenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54

- vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

- visto il provvedimento prot. 10196 del 16 marzo 2012 adottato congiuntamente tra la Società Veneto Strade S.p.A. e la Sezione Infrastrutture;

- visto il decreto n. 420 datato 1 agosto 2013 della Società Veneto Strade S.p.A;

- vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a definire il giudizio già pendente avanti il TAR Veneto - RG 2030/2008 - tra le parti Prospero Andreina, Prospero Annarita, Colizzi Maria, Regione Veneto, Veneto Strade s.p.a. e Comune di Peschiera del Garda, secondo i termini e le modalità di cui all'**allegato A**, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di accettare conseguentemente la rinunzia al giudizio di cui al punto 1) a spese compensate;
3. di delegare alla sottoscrizione dell'accordo di cui all**'allegato A** il Direttore della Sezione Infrastrutture;
4. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il terreno adiacente alla realizzanda strada in Comune di Peschiera del Garda, censito al catasto terreni del medesimo Comune col foglio 6, mappale n. 500 della superficie di 274 mq., già acquisito al demanio stradale regionale a seguito del decreto n. 420 datato1° agosto 2013 della Società Veneto Strade S.p.A., non è funzionale all'attività stradale e non possiede i requisiti e i presupposti della demanialità, disponendone di conseguenza l'inserimento al patrimonio disponibile della Regione del Veneto;
5. di autorizzare altresì l'alienazione mediante atto di cessione a titolo gratuito del terreno di cui al precedente punto 4., a corpo, a favore delle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria, dando atto che il valore del bene è di euro 702,53;
6. di dare atto che tutte le spese e i relativi oneri per la redazione dell'atto di cessione gratuita sono a carico di Veneto Strade s.p.a.;
7. di incaricare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ad agire in nome e per conto della Regione del Veneto alla sottoscrizione dell'atto di cessione gratuita, approvandolo con proprio provvedimento;
8. di incaricare altresì l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto a redigere e rogitare l'atto di cessione a titolo gratuito in forma pubblica amministrativa;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 938 del 28 luglio 2015

ATTO DI TRANSAZIONE E DI CESSIONE BONARIA

Tra le parti

REGIONE VENETO, C.F. 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, in Persona del legale rappresentante *pro tempore* e per esso l'ing. Stefano Angelini, in qualità di Direttore della Sezione Infrastrutture, autorizzato a sottoscrivere il presente atto

PROSPERO ANDREINA, nata a Peschiera del Garda (VR) il 20/03/1946, C.F. PRSNRN46C6OG489H, **PROSPERO ANNARITA**, nata a Peschiera del Garda (VR) il 28/04/1956, C.F. PRSNRT56D68G489L, **COLIZZI MARIA**, C.F. CLZMRA24D56F818F nata a Muro Leccese (LE) il 16/04/1924 quest'ultima rappresentata dalle proprie figlie Prospero Annarita e Prospero Andreina giusta delega che viene allegata all'atto della sottoscrizione del presente atto sub 4).

PREMESSO CHE

a) è pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il ricorso RG. n. 2030/2008, con il quale le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria hanno impugnato tutti gli atti della procedura espropriativa relativa alla riqualificazione ed ammodernamento della Strada Regionale Padana Superiore - completamento della tangenziale di Peschiera del Garda -1° stralcio Rovizza - Casello di Peschiera del Garda, ed in particolare:

- il provvedimento prot. n. 0014962 dell'11.07.2008 dell'Amministratore Delegato di Veneto Strade S.P.A.

- il decreto n. 101 del 06.06.2007 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto;

- la deliberazione n. 3894 del 13.12.2005 della Giunta Regionale del Veneto;

- i verbali di Conferenza di Servizi di cui alle sedute del 27.04.2006 e del 13.02.2007;

- la deliberazione n. 14 del 07.05.2007 del Consiglio Comunale di Peschiera del Garda;

- la deliberazione n. 45 del 20.08.2010 del Consiglio Comunale di Peschiera del Garda;

2119c04c

- il decreto prot. n. 31134/10 del 14.09.2010 dell'Amministratore Delegato di Veneto Strade;

- il decreto n. 431 del 21.10.2010 del Responsabile del Procedimento di Veneto Infrastrutture Servizi;

b) è stato emesso il Decreto di esproprio n. 413/2013 del 06.06.2013 mediante il quale è stata disposta a favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - l'espropriazione delle seguenti aree:

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 366 ex 17/a della superficie di mq. 57 classificata dal P.R.G. come zona E

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 367 ex 17/b della superficie di mq. 438 classificata dal P.R.G. come zona E

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 368 ex 17/c della superficie di mq. 79 classificata dal P.R.G. come zona E

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 370 ex 17/e della superficie di mq.1550 classificata dal P.R.G. come zona E

Il tutto individuato nella planimetria sub 1);

c) sono pendenti avanti alla Corte di Appello di Venezia i giudizi di opposizione R.G. n. 2049/2013 e R.G. n. 399/2014 promossi dalla società Veneto Strade s.p.a. avverso la stima dell'indennità di espropriazione individuata dalla Commissione Provinciale di Verona con determinazione n. 706 del 16.07.2013 e la stima dell'indennità di occupazione individuata dalla Commissione Provinciale dl Verona con determinazione n. 708 dei 03.12.2013, nei quali è costituita anche la Regione Veneto;

d) le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria sono interessate dalla procedura espropriativa anche per l'occupazione temporanea di un'area necessaria per la realizzazione delle opere stradali, in quanto è stato emesso anche il Decreto n. 593/2012 del 14.03.2012 con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di un'area così individuata:

- Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 369 parte della superficie di mq. 173 classificata dal P.R.G. come zona E;

e) le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria sono interessate dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 33 e 44 del D.P.R. n. 327/2001, denunciando che la realizzazione della strada, assai prossima alla

loro abitazione, comporterà una permanente diminuzione di valore sia patrimoniale che non patrimoniale per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà nonché gravi difficoltà di accesso e recesso dal loro immobile che determina la necessità di spostare l'accesso attuale;

f) nelle more della definizione dei giudizi di cui sopra sono state avviate tra le parti trattative per il raggiungimento di una definizione bonaria di tutte le controversie;

g) tra le parti è stata raggiunta un'intesa sulle opere di mitigazione da realizzare a carico di Veneto Strade s.p.a. e sugli importi riconoscibili dalla medesima società a titolo di indennità di espropriazione e per tutti i danni subiti a causa dell'esproprio, dell'esecuzione dei lavori e della realizzazione della strada e per ogni altro titolo indennitario e/o risarcitorio anche relativamente al preteso minor valore dei beni di proprietà delle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria per effetto dell'esproprio;

h) assumendo quale parametro di riferimento le determinazioni assunte dalla Commissione Provinciale di Verona (determinazione n. 706 del 16.07.2013 e determinazione n. 708 del 03.12.2012), l'indennità complessiva di esproprio concordata, comprensiva dell'espropriazione delle aree di cui al punto b) delle premesse, dell'occupazione temporanea e della cessione a titolo definitivo dell'area di cui al punto d) delle premesse, e della permanente diminuzione di valore dell'abitazione di cui al punto e) delle premesse, è stata individuata nella somma di € 382. 000,00, somma già liquidata da Veneto Strade s.p.a.

i) con atto notificato il 7 aprile 2015 le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria hanno dichiarato di non aver più interesse ad una decisione essendo stato raggiunto un accordo in parte già eseguito. Conseguentemente il TAR per il Veneto ha trattenuto la causa in decisione.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

In adempimento dell'accordo sottoscritto con Veneto Strade in data 30.01.2015, che viene richiamato e confermato integralmente in ogni sua parte e del quale il

presente atto costituisce integrazione non innovativa ma confermativa le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria, ciascuna per la loro quota, si impegnano a riconoscere, a titolo definitivo, a favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - il trasferimento delle aree di cui al punto b) delle premesse così individuate nel decreto di esproprio n. 413/2013 del 06.06.2013:

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 366 ex 17/a della superficie di mq. 57 classificata dal P.R.G. come zona E

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 367 ex 17/b della superficie di mq. 438 classificata dal P.R.G. come zona E

Comune cli Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 368 cx 17/c della superficie di mq. 79 classificata dal P.R.G. come zona E

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 370 ex 17/e della superficie di mq. 1550 classificata dal P.R.G. come zona E

il tutto individuato nell'allegata planimetria sub 1).

ART.2

In adempimento dell'accordo sottoscritto con Veneto Strade in data 30.01.2015 le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria, ciascuna per la loro quota, si impegnano a trasferire, a titolo definitivo, a favore della Regione Veneto – Demanio Stradale - l'area oggetto di occupazione temporanea disposta con il decreto di Veneto Strade s.p.a. n. 593/2012 del 14.03.2012 così individuata:

Comune di Peschiera del Garda Foglio 7 mappale n. 369 parte della superficie di mq. 173 classificata dal P.R.G. come zona E

il tutto individuato nell'allegata planimetria sub 2).

ART. 3

L'indennità spettante agli espropriati è stata concordata come precisato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale dei presente atto, in complessivi € 382.000,00 (euro trecentoottantaduemila/00), giusta quanto previsto nell'accordo sottoscritto in data 30.01.2015 tra Veneto Strade s.p.a. e le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria ed è stata già corrisposta da Veneto Strade s.p.a. a titolo di indennità complessiva di espropriazione dell'area di cui all'art.1, comprensiva dei danni da permanente diminuzione di valore dell'abitazione e della cessione dell'area oggetto di occupazione provvisoria, nei termini previsti da suddetto accordo.

ART. 4

Per parte sua la Regione Veneto si impegna cedere alle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria l'area di seguito indicata:

Comune di Peschiera del Garda Foglio 6 mappale n. 500 della superficie di mq. 274 a titolo gratuito ed al fine di garantire le migliori condizioni di utilizzo dei beni di proprietà delle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria una volta realizzata l'opera pubblica.
La cessione avverrà entro giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 5

Tutte le spese in ordine alla stipulazione e registrazione degli atti inerenti la presente transazione sono a carico di Veneto Strade s.p.a. giusta quanto previsto nell'accordo sottoscritto in data 30.01.2015 tra Veneto Strade s.p.a. e le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria.

ART.6

Le indennità ed i compensi di cui sopra a carico di Veneto Strade s.p.a. si intendono fissati dalle parti in pieno e libero accordo ed irrevocabilmente, e sono comprensivi di tutti i danni subiti in conseguenza dell'esproprio e della realizzazione della strada.

ART. 7

Si dà atto che Veneto Strade s.p.a. rimarrà libera ed assoluta proprietaria dei beni ceduti (che saranno iscritti al Demanio Regionale) e potrà realizzare le opere di cui all'oggetto senza che se ne possa muovere lagnanza o pretesa dalle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria, secondo quanto previsto dall'accordo sottoscritto con Veneto Strade in data 30.01.2015, salvo il diritto di retrocessione, come previsto per legge e ferma restando la conformità delle opere alla normativa vigente ed il rispetto delle disposizioni in materia di rumori, vibrazioni ed altra tipologia di immissioni compiute durante le lavorazioni.

ART. 8

Il presente accordo è fin da ora impegnativo nei confronti degli

espropriati mentre diventerà efficace per la Regione Veneto a seguito della sua approvazione da parte della Giunta regionale e della sottoscrizione da parte del direttore della Sezione Infrastrutture.

ART. 9

Si da atto che le signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria hanno già rinunciato al ricorso RG. n. 2030/2008 promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, mentre Veneto Strade s.p.a. si è impegnata a rinunciare ai giudizi di opposizione R.G. n. 2049/2013 e R.G. n. 399/2014 pendenti avanti alla Corte di Appello di Venezia.

Le spese legali relative ai giudizi pendenti, e che saranno rinunciati, sono integralmente compensate fra tutte le parti.

ART. 10

Con la sottoscrizione della presente transazione, ed a condizione che l'accordo sottoscritto con Veneto Strade in data 30.01.2015 venga integralmente eseguito le parti riconoscono di aver definito ogni controversia insorta tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alla procedura espropriativa relativa alla riqualificazione ed ammodernamento della Strada Regionale n. 11 - Padana Superiore- completamento della tangenziale di Peschiera del Garda -1° stralcio Rovina - Casello di Peschiera del Garda.

ART. 11

I legali sottoscrivono il presente atto di transazione per rinuncia alla solidarietà passiva ai sensi dell'art 68 L.P.

La signora Colizzi Maria, CF. CLZMRA24D56F818F, nata a Muro Leccese (LE) il 16/04/1924 in conseguenza di problemi di salute che gli impediscono di recarsi a Venezia - Mestre, autorizza le signore Prospero Andreina e Prospero Annarita a sottoscrivere la presente transazione anche per suo conto. Viene allegata alla presente transazione la relativa delega alla sottoscrizione.

Si allegano alla presente transazione:

1) planimetria delle aree individuata nel Decreto di esproprio n. 413/2013 del 6 giugno 2013;

2) planimetria dell'area indicata nel Decreto n. 593/2012 del 14 marzo 2012;

3) planimetria dell'area che la Regione Veneto cede alle signore Prospero Andreina, Prospero Annarita e Colizzi Maria;
4) delega della signora Colizzi Maria alle signore Prospero Andreina e Prospero Annarita.

Venezia

per la Regione Veneto

ing. Stefano Angelini

per gli espropriati

Prospero Andreina

Prospero Annarita

Colizzi Maria

Sottoscrivono la presente per la rinuncia alla solidarietà di cui alla legge professionale gli avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon e Fausto Scappini

Venezia

Avv. Antonella Cusin

Avv. Ezio Zanon

Avv. Fausto Scappini

ALLEGATO A **DGR nr. 938 del 28 luglio 2015** **pag. 8 di 10**

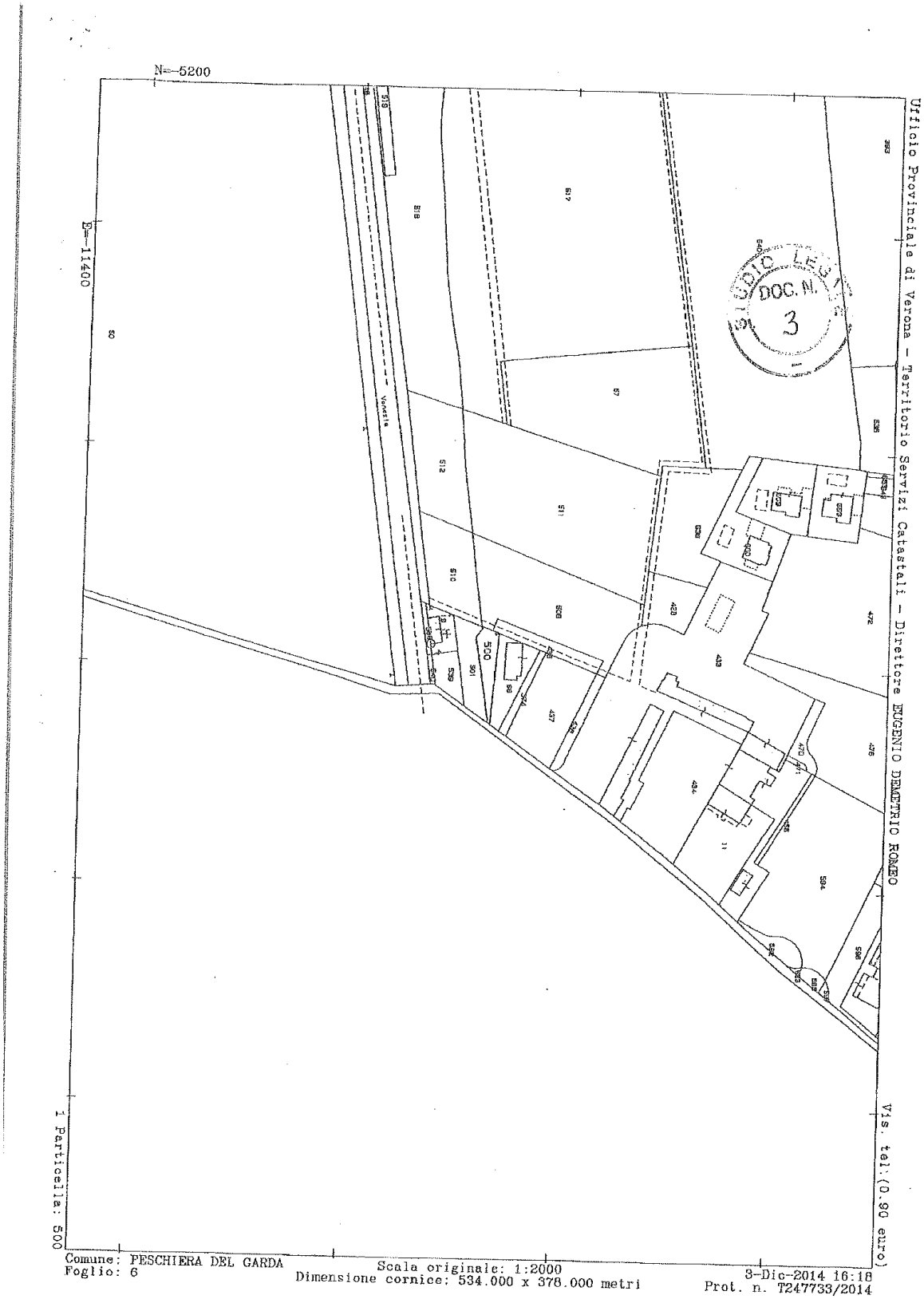

2119c04c

ALLEGATO A DGR nr. 938 del 28 luglio 2015 pag. 9 di 10

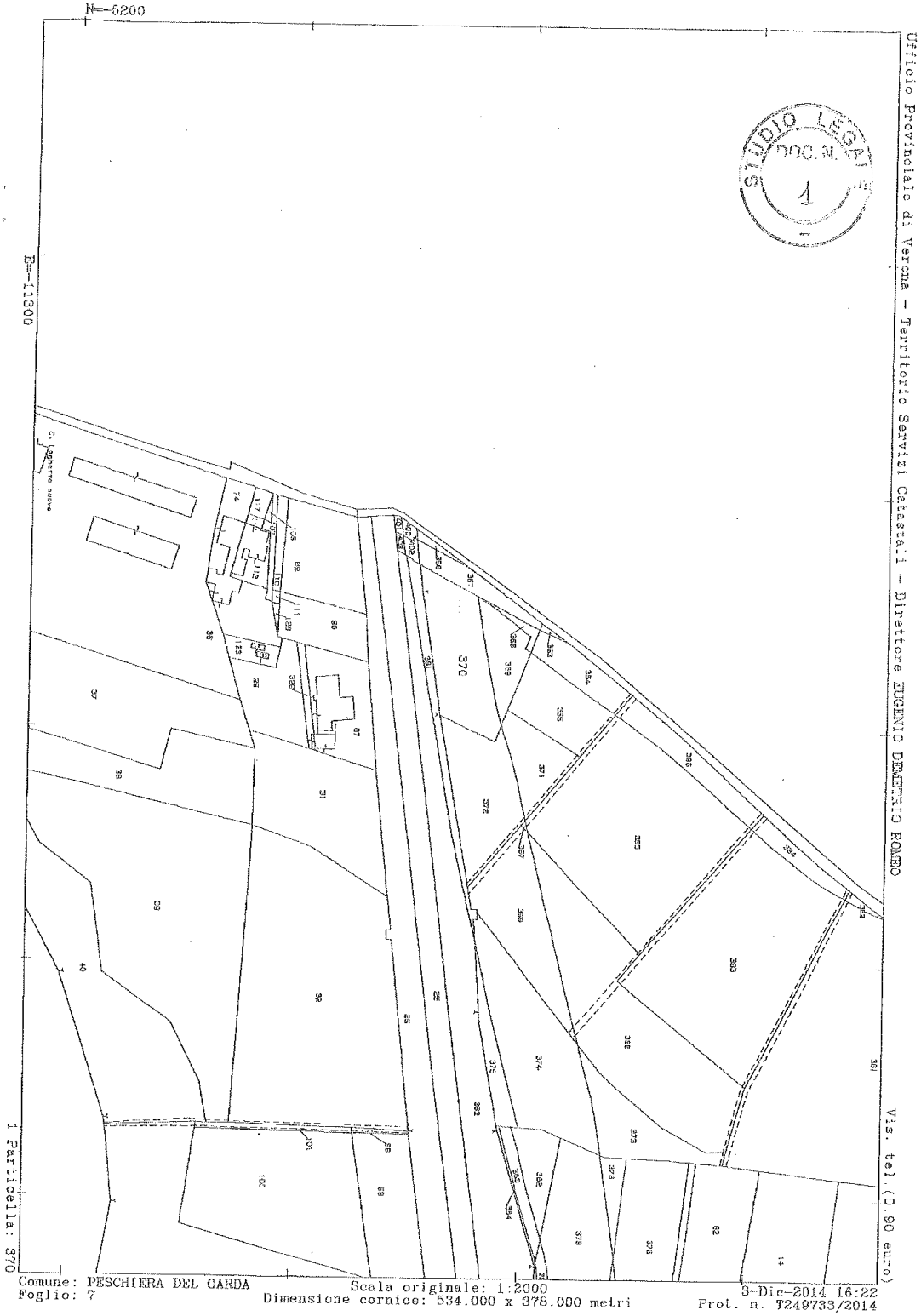

2119c04c

ALLEGATO A **DGR nr. 938 del 28 luglio 2015** **pag. 10 di 10**

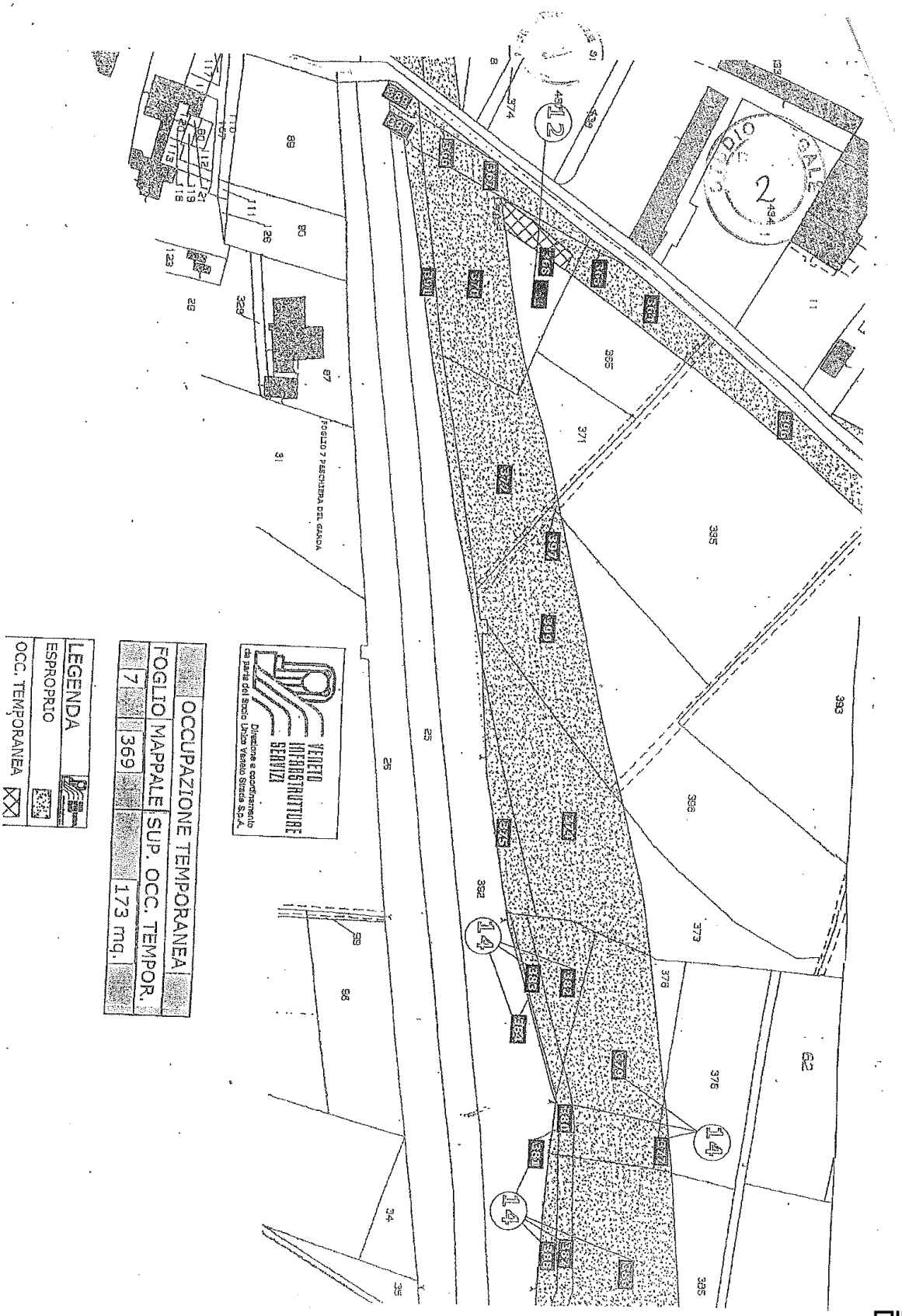

2119c04c

(Codice interno: 303381)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 939 del 28 luglio 2015

Assemblea della società Rocca di Monselice s.r.l. del 31 luglio 2015 alle ore 10.00.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea della società Rocca di Monselice s.r.l., convocata per il giorno 31 luglio 2015 alle ore 10.00 e avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, la modifica dello statuto e il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 22 maggio 1981, n. 25, la Regione del Veneto ha acquisito i beni mobili e immobili di proprietà della "Fondazione Cini" siti sulla Rocca di Monselice.

Detti beni, con l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, sono stati affidati in gestione alla Società Rocca di Monselice S.r.l., il cui capitale sociale è pari a euro 45.900,00 e di cui sono soci, in parti uguali, la Regione del Veneto, la Provincia di Padova e il Comune di Monselice.

Con nota prot. n. 88/15 bb/bba del 13 luglio 2015 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea della società Rocca di Monselice s.r.l. per il giorno 31 luglio 2015 alle ore 10.00 presso la sede della società in Via del Santuario n. 11, in Monselice (PD), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione della bozza di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, completo della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica alle norme sul funzionamento della Società e deliberazioni conseguenti;
3. Rinnovo Organo di amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ed infine dalla DGR n. 2101 del 10 novembre 2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Si precisa comunque che il raffronto deve essere effettuato, ancora per quest'anno, soprattutto con le direttive fornite dalla Giunta precedentemente alle ultime modifiche di cui alla DGR 2101/2014.

Per quanto riguarda Rocca di Monselice s.r.l., deve ad ogni modo essere premesso che, considerata la quota di partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale, le direttive, fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, devono essere intese dalla Società quali linee di indirizzo utili per una politica di contenimento e controllo dei costi.

Pertanto, da quanto riportato nella Relazione sulla gestione e nell'apposita tabella compilata presenti nella documentazione di bilancio (**Allegato A**), risulta che la Società ha adottato un regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia in data 28/3/2014.

Il personale a tempo indeterminato nel 2014 è stato pari a 3 unità, come l'anno precedente. Il relativo costo nel 2014 è stato pari ad Euro 120.530,00 mentre nel 2013 è stato pari ad Euro 114.917,00. La Società motiva che il costo del 2013 è stato inferiore

in quanto in quell'anno un dipendente è stato in malattia per alcuni mesi, con conseguente riduzione dell'importo complessivo. Non è cessata nessuna unità nel 2013 e non è stata assunta nel 2014 nessuna unità a tempo indeterminato.

In proposito si rappresenta che dal budget 2015 trasmesso dalla Società emerge che il numero di dipendenti a tempo indeterminato rimarrà pari a 3 unità.

Il costo del personale a tempo indeterminato è lievemente cresciuto da Euro 107.319,00 del 2009 a Euro 120.530,00 del 2014, mentre il valore medio del triennio 2011/2013 è di Euro 116.806,00. Risulta pertanto un superamento di tale parametro del 3,18% nel 2014.

Il costo del personale a tempo determinato e dei collaboratori esterni nel 2014 è stato pari ad Euro 59.530,00, mentre nel 2013 è stato pari ad Euro 55.205,00 (nel 2009 era di Euro 47.339,00).

Oltre a n. 2 dipendenti a tempo determinato, si aggiungono n. 13/15 collaboratori a chiamata, generalmente studenti, che svolgono l'attività di guide turistiche e i cui compensi sono equiparati ad un rimborso spese per l'effettuazione delle visite al Castello e n. 2 pensionati che seguono la gestione del parcheggio di cava della Rocca per un costo aziendale annuo complessivo di Euro 44.730,00. La Società precisa che per gli incarichi di guida turistica è richiesta una specifica formazione, rafforzata dall'esperienza maturata negli anni precedenti.

Pur non essendo la Società controllata in via maggioritaria dalla Regione Veneto, si ritiene opportuno segnalare alla Società che, in materia di personale la L.R. 39/2013, all'art. 9, prevede per le società controllate precisi limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e che la DGR 447 del 7/4/2015 ha approvato il seguente atto di indirizzo alle società controllate in via diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del D.L. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1, comma 557 - *quater* della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società in data 28/3/2014 ha adottato un proprio regolamento per l'assunzione del personale e per il conferimento degli incarichi.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2014 è stato di Euro 7.920,00; nel 2009 era pari ad Euro 11.390,00. Si è trattato di consulenze fiscali, per la redazione delle buste paga e sulla normativa della sicurezza sul lavoro. La Società già gli anni scorsi aveva chiarito che la mancata realizzazione delle attività legate a tali incarichi, comporterebbe un danno alla medesima, per violazione degli obblighi civili e fiscali imposti dalla normativa in vigore.

Il costo per relazioni pubbliche, convegni mostre pubblicità e di rappresentanza è stato nel 2014 di Euro 2.580,00 ed era nel 2009 pari ad Euro 2.358,00. Tali costi sono relativi a materiale pubblicitario inerente l'attività della Società.

La Società non ha sostenuto nel 2014 alcun costo per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda i compensi agli organi societari si rappresenta che i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono solo un gettone di presenza lordo di Euro 46,48, già ridotto del 10% rispetto ad Euro 51,65 del 2009. Il costo complessivo dell'organo per il 2014 è stato di Euro 651,00. Si rappresenta che il Presidente rinuncia al gettone di presenza.

Nessuna spesa viene effettuata dalla Società per acquisto, manutenzione, noleggio e ed esercizio di autovetture e buoni taxi.

Per quanto riguarda la direttiva M-V della DGR n. 2101/2014, stante il fatto che la Società non ha fornito alcun riscontro sul punto, si propone di invitare la stessa a monitorare l'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013, richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai propri dipendenti, ai componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui la Società debba pagare delle prestazioni, e a relazionare in merito alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'assemblea.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che lo stesso non è stato ancora aggiornamento in seguito alle novità introdotte in materia dalla legge 190/2012.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione allegata, comprese le deroghe effettuate nel 2014 ai limiti previsti dalla DGR n. 258/2013, tenuto anche conto che Rocca di Monselice srl non è partecipata in via maggioritaria dalla Regione del Veneto e che quindi trattasi per la medesima di linee di indirizzo, salve le prescrizioni di cui alla Direttiva M-V DGR n. 2101/2014.

Ad ogni modo, da quanto riportato nel budget 2015, trasmesso dalla Società, i costi relativi agli organi sociali, a relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza sono tutti previsti pari o inferiori a quelli del 2014, mentre in lieve aumento nel 2015 sono previsti i costi per il personale e per studi e consulenze.

Per quanto riguarda il costo complessivo del personale, si rappresenta che il valore medio 2011-2013 è pari a Euro 131.266,70 e nel 2015 si prevede una crescita del 6,04% rispetto a tale valore, per un importo totale di Euro 139.200,00.

Il costo preventivato per l'organo amministrativo è stimato in Euro 1.300,00 nel 2015, mentre nel 2013 era stato pari a Euro 697,00.

Ora, giova rappresentare che la recente modifica del c. 4 art. 4 del D.L. 95/2012, richiamata anche dal successivo comma 5, recita: "*A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.*"

Pertanto, vista l'esiguità dell'importo sostenuto complessivamente per l'organo amministrativo della Società, si invita la stessa a tener conto della sopra richiamata disposizione normativa, anche alla luce della futura *governance* conseguente ai nuovi assetti societari.

Per quanto riguarda la proposta sul contenimento delle spese prevista ai sensi dell'art. 2 della L.R. 39/2013, si rileva che la Società non è controllata in via maggioritaria dalla Regione del Veneto, e che, quindi, la Giunta Regionale non è tenuta a condividere la proposta di seguito riportata: "*Come già più volte manifestato e come si dimostra chiaramente dai bilanci la Società ha da sempre adottato una politica di contenimento dei costi. Non riteniamo pertanto esservi ulteriore spazio per la compressione degli stessi, ma certamente faremo ogni sforzo possibile per aumentare i ricavi.*"

Ad ogni modo, preso atto di quanto dichiarato dal Consiglio di Amministrazione della Società e dalla situazione rappresentata nel bilancio, si propone di condividere la proposta, fatto salvo il mantenimento degli equilibri economico - finanziari della gestione.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno si rappresenta che la Società ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2014 in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. e che lo stesso si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione (**Allegato A**), come ammesso dal sesto comma dell'articolo succitato.

Dalla documentazione trasmessa si evince che Rocca di Monselice S.r.l. ha chiuso l'esercizio con un utile di Euro 510,00, mentre il risultato conseguito nell'esercizio precedente era stato pari a Euro 1.170,00.

L'utile dell'esercizio deriva dall'attività svolta nel corso dello stesso ed è imputabile principalmente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad Euro 249.716,00 (in aumento rispetto all'anno precedente quand'erano pari ad Euro 207.526,00, mentre i contributi in conto esercizio sono rimasti invariati e pari a Euro 130.580,00. Da ciò si evidenzia che il "Valore della produzione" è pari ad Euro 380.319,00 contro gli Euro 338.124,00 dell'esercizio precedente.

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in crescita rispetto al 2013, attestandosi su un totale di Euro 361.323,00 (Euro 331.855,00 del 2013); in particolare sono aumentati i "Costi per servizi" attestandosi su un valore di Euro 175.283,00 e i "Costi del Personale" passati da Euro 129.568,00 a Euro 135.330,00.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari ad Euro 18.996,00 mentre era pari Euro 6.269,00 nell'esercizio precedente.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di Euro -43,00.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria, si segnala un saldo negativo di Euro -12.263,00.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad Euro 6.690,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per Euro 6.180,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, le "Immobilizzazioni" sono state pari ad Euro 36.568,00, mentre erano Euro 52.034,00 l'anno precedente.

La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento attestandosi su un importo di Euro 310.058,00 contro gli Euro 212.150,00 del 2013; le "Rimanenze" sono passate da Euro 13.954,00 ad Euro 13.982,00, i "Crediti" da Euro 115.015,00 ad Euro 160.601,00, le "Disponibilità liquide" sono passate da Euro 83.181,00 a Euro 135.475,00.

In particolare, si ricava dal bilancio che i crediti verso la Regione del Veneto al 31/12/2014 sono pari a Euro 24.927,00.

Relativamente al passivo dello Stato Patrimoniale, si segnala un notevole incremento dei "Debiti", il cui ammontare passa da Euro 130.274,00 a Euro 210.451,00 e del Trattamento di fine rapporto passato da Euro 74.750,00 a Euro 81.507,00. Il Patrimonio netto è sostanzialmente costante e pari a Euro 54.668,00.

Per quanto concerne i debiti verso la Regione, questi sono pari a Euro 61.757,00.

Con riferimento all'attività posta in essere dalla Società nel corso del 2014, si segnala che è stata svolta con regolarità l'attività sociale di gestione del museo, delle visite guidate al Castello nonché la gestione e valorizzazione dei beni demaniali del complesso denominato Colle della Rocca di proprietà della Regione Veneto.

Si segnala l'incremento dei ricavi relative alle visite al Castello, al Mastio oltre all'attività di noleggio spazi per cerimonie per complessivi euro 42.190 (pari al +20% rispetto allo scorso anno), mentre i costi della produzione hanno subito un aumento di euro 29.468, con una differenza positiva del margine di contribuzione di euro 12.727. Si precisa inoltre che all'interno dei costi per servizi, sono compresi i costi per interventi di manutenzione straordinaria effettuata sui beni demaniali per euro 52.646, il tutto per una valorizzazione del Patrimonio Regionale in gestione alla Società.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio 2014 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 510,00, a riserva legale.

In merito al secondo e al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, relativi rispettivamente alla modifica alle norme sul funzionamento della Società e al rinnovo dell'organo amministrativo, si propone di rinviare la trattazione dei predetti punti considerato che si è da poco completata la modifica della compagine sociale con il passaggio delle quote detenute dalla Provincia di Padova ai restanti soci Regione del Veneto e Comune di Monselice, in parti uguali.

Detta fase, infatti, richiede alcuni approfondimenti in merito alle norme di funzionamento e alla futura *governance* della Società che, alla luce della nuova composizione proprietaria, necessitano di opportune valutazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 10 ottobre 1989, n. 43 e successive modifiche;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTA la DGR n. 258/2013 e DGR n. 2101/2014;

VISTA la nota protocollo n. 88/15 bb/bba del 13 luglio 2015 di convocazione dell'Assemblea dei Soci della Rocca di Monselice s.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea in oggetto;

VISTO il bilancio chiuso al 31/12/2014, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione sulle direttive di cui alla DGR 2101/2014 (**Allegato A**);

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione allegata, comprese le deroghe effettuate nel 2014 ai limiti previsti dalla DGR n. 258/2013, tenuto anche conto che Rocca di Monselice srl non è partecipata in via maggioritaria dalla Regione del Veneto e che quindi trattasi per la medesima di linee di indirizzo, salve le prescrizioni formulate nelle premesse riferite alla Direttiva M-V della DGR n. 2101/2014 e l'invito a relazionare in merito alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'assemblea;

2. di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 della L.R. 39/2013 presentata dal Consiglio di Amministrazione di Rocca di Monselice s.r.l., fatto salvo il mantenimento degli equilibri economico - finanziari della gestione e di invitare la Società a tener conto del disposto normativo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, anche alla luce della futura *governance* conseguente ai nuovi assetti societari;

3. sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 510,00, a riserva legale;

4. con riferimento al secondo punto e al terzo punto all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse, di rinviare gli argomenti ad una successiva assemblea, considerato che si è da poco concluso il passaggio delle quote detenute dalla Provincia di Padova ai soci Regione del Veneto e Comune di Monselice;

5. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303382)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 940 del 28 luglio 2015

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione Informest del 30 luglio 2015 alle ore 10.30.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione Informest del 30 luglio 2015 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e alcune modifiche statutarie.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il "Centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione internazionale" denominato Informest è un associazione costituita per iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero ai sensi dell'articolo 2, comma IX, della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, con l'obiettivo di fornire alle imprese formazione, documentazione, assistenza e consulenza sui Paesi dell'Est.

La partecipazione della Regione Veneto (DGR n. 6018 del 13/10/1992 e n. 7149 del 22/12/1992) alla costituzione del Centro è stata autorizzata in base all'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, con il quale sono state, tra l'altro, regolate le modalità di assunzione di detta partecipazione con riguardo al conferimento al fondo di dotazione della quota di spettanza della Regione Veneto in qualità di socio fondatore, in corrispondenza delle assegnazioni finanziarie disposte ai sensi dell'articolo 2 comma X della citata Legge n. 19/1991.

La Regione del Veneto partecipa per il 16,884% al fondo di dotazione di Informest.

Con note protocollo n. 155 e n. 156 del 12 maggio 2015 è stata comunicata la convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria di Informest Associazione, successivamente aggiornate con note prot. n. 183 e 184 del 17/06/2015 al giorno 30 luglio 2015 presso la sala Ritter della CCIAA di Gorizia, Via Crispi n. 10, alle ore 10.30, l'assemblea ordinaria e alle ore 11.45 quella straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione;
3. Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria:

1. Modifica dello Statuto.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, dalla documentazione trasmessa dall'Associazione, composta dei prospetti di bilancio al 31 dicembre 2014, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio dei Revisori, nonché dal Bilancio della partecipata Informest Consulting s.r.l. al 31/12/2014 (**Allegato A**), si evince che l'Associazione ha chiuso l'esercizio con un risultato pari a Euro 0,00, con un utilizzo del fondo di dotazione a copertura dei costi sostenuti per un importo di Euro 1.092.886,10, peraltro già autorizzato in fase di approvazione del bilancio preventivo 2014 per Euro 1.515.070,65, che quindi a consuntivo registra un miglioramento di Euro 422.184,55.

Si pone in evidenza, inoltre, che nell'anno 2013 l'utilizzo del fondo di dotazione era stato pari ad Euro 1.007.051,93 e pertanto nel 2014 si è registrato un maggiore utilizzo per l'importo di Euro 85.834,17.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio al 31/12/2014, il "Valore della produzione" risulta pari ad Euro 2.348.058,49, in diminuzione rispetto al 2013, nel quale era pari a Euro 3.865.394,84 (con una variazione di - Euro 1.151.336,35). Più precisamente, al netto dell'utilizzo del Fondo di dotazione pari a Euro 1.092.886,10, esso ammonta a Euro 1.255.172,39, registrando una variazione negativa principalmente individuata nella voce "Variazione dei Lavori in corso", che ha registrato un decremento di Euro 2.498.727,85 rispetto all'esercizio 2013.

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in diminuzione rispetto al 2013 registrando una variazione di - Euro 1.658.629,14 ed attestandosi ad un valore di Euro 2.194.138,43. Nello specifico sono diminuiti i "Servizi" per un importo pari a - Euro 1.392.888,23, gli "Ammortamenti e Svalutazioni" (variazione - Euro 69.589,40) e il "Personale" per - Euro 205.643,35.

Risultano aumentati in particolare gli "Oneri diversi di Gestione" (variazione di + Euro 13.616,11) che raggiungono un valore di Euro 31.342,27.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a Euro 153.920,06 con un incremento rispetto all'esercizio precedente in cui tale valore era pari a Euro 12.627,27 (variazione positiva di Euro 141.292,79).

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di Euro 147.793,27, che però registra un decremento di - Euro 34.515,21 rispetto al 2013.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad + Euro 89.966,03 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso in egual misura.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" pari a - Euro 3.803.707,40, con un valore di bilancio di Euro 1.252.077,09, determinato dalla riduzione delle "Immobilizzazioni finanziarie", il cui importo è passato da Euro 4.476.909,32 del 2013 a Euro 666.902,32 (decremento di - Euro 3.810.007,00) e delle "Immobilizzazioni immateriali" il cui valore è passato da Euro 8.535,21 a Euro 5.949,64 (variazione di - Euro 2.585,57); le "Immobilizzazioni materiali" hanno invece subito un incremento di Euro 8.885,17 attestandosi su un importo complessivo di Euro 579.225,13.

La voce "Attivo circolante" evidenzia un incremento di Euro 884.227,61 attestandosi su un importo di Euro 9.891.111,42; tale variazione è attribuibile ad una crescita della voce "Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni" per un importo complessivo a valere sul bilancio 2014 di Euro 3.347.655,00. Registrano, invece, un decremento la voce "Rimanenze – Servizi in corso di esecuzione" per un importo di - Euro 1.827.398,04, attestandosi a Euro 1.121.977,82 e le "Disponibilità liquide" passate da Euro 4.264.450,41 a Euro 2.233.436,11 dell'esercizio 2014 (variazione - Euro 2.031.014,30).

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una diminuzione dei "Debiti" per - Euro 1.862.243,25, il cui ammontare passa da Euro 3.445.658,00 a Euro 1.583.414,75 e del "Fondo per rischi e oneri" con una variazione di - Euro 5.996,68 (valore a bilancio pari a Euro 55.663,31), mentre la voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro" registra un aumento pari a Euro 64.299,11 (valore a bilancio pari a Euro 1.030.368,26).

Il Patrimonio netto segnala una riduzione di - Euro 1.092.600,29, attestandosi a Euro 8.466.745,04.

Per quanto riguarda la società Informest Consulting srl interamente partecipata da Informest, essa ha chiuso l'esercizio 2014 con una perdita di - Euro 160.007,00.

Con riferimento all'attività posta in essere dall'Associazione nel corso del 2014, la stessa segnala di aver profuso il proprio impegno nella riduzione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa al fine di minimizzare l'utilizzo del Fondo di Dotazione, per quanto non coperto dai contributi a vario titolo percepiti, risultati del valore di Euro 1.244.204,00.

Nel corso del 2014 Informest ha proseguito nella collaborazione con gli Enti Territoriali e con la Regione Friuli Venezia Giulia, la quale ha espresso la propria volontà di renderla il proprio braccio operativo per la gestione ed acquisizione dei fondi europei per la programmazione comunitaria 2014 - 2020.

In particolare, si rappresenta che sono stati gestiti n. 29 progetti, di cui n. 21 finanziati da programmi dell'Unione Europea e n. 9 progetti finanziati da fondi regionali o di altre istituzioni nazionali. Tali progetti hanno riguardato i seguenti settori: trasporti, produttivo, sviluppo locale, turismo, energia - ambiente, cultura e cooperazione istituzionale.

In conclusione, relativamente alle determinazioni da assumere in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2014, occorre segnalare che il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso, pur tuttavia segnalando che, in assenza di ulteriori provvedimenti dei soci tesi al rifinanziamento dell'Ente, in costanza dell'attuale struttura dei costi, l'attività dell'Associazione potrebbe concludersi per carenza di fondi nei prossimi esercizi.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, tra cui la relazione del Collegio dei Revisori, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 dell'Associazione Informest e la determinazione definitiva dell'ammontare dell'utilizzo del Fondo di Dotazione a copertura dei costi pari all'importo di Euro 1.092.886,10, tenuto conto che dopo tale operazione lo stesso risulterà essere pari a Euro 8.466.745,04.

Inoltre, sempre con riferimento al medesimo punto, si propone di prendere atto del bilancio chiuso al 31/12/2014 da Informest Consulting srl, invitando nel contempo gli organi dell'Associazione a monitorare costantemente gli equilibri economico-finanziari della partecipata al fine di evitare che gli stessi possano pregiudicare i bilanci dell'Associazione.

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, si rappresenta che l'Associazione Informest aveva trasmesso una proposta di modifica statutaria. Sulla base di tale proposta la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota n. 14298/P del 10/6/2015, ha presentato un'ulteriore proposta che verrà discussa in assemblea e che si allega al presente provvedimento (**Allegato B**).

Le modifiche proposte sono sia di carattere sostanziale, che di carattere meramente formale.

Tra le modifiche formali si segnala l'inserimento della numerazione dei commi, l'introduzione dei titoli degli articoli e la sostituzione del termine "soci", con quello più appropriato di "associati".

Di seguito si illustrano, articolo per articolo, le modifiche di carattere sostanziale.

La proposta di modifica dell'art. 1 viene a recepire quanto previsto dal DPCM del 28/12/2012 con il quale il Ministero per lo Sviluppo Economico ha trasferito all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE - Agenzia) le partecipazioni in società, enti o associazioni che erano in capo al soppresso Istituto Commercio Estero.

Inoltre, viene proposto nel medesimo articolo di escludere la possibilità di partecipare all'Associazione da parte di persone giuridiche di natura privata, al fine di rafforzare lo *status* di ente di diritto pubblico e viene assegnato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il ruolo promotore di Informest, come da testo originario della Legge 19/1991.

All'art. 2, oltre alla sostituzione, appunto, del Ministero per lo Sviluppo economico con l'ICE - Agenzia (osservazione che pur presente in altri articoli, di seguito non verrà più segnalata), viene proposto di rendere meramente facoltativa la sede secondaria localizzata in Veneto.

All'art. 3 le modifiche proposte sono in funzione al nuovo *status* dell'Associazione dopo il conferimento delle attività commerciali ad Informest Consulting srl. Inoltre, sono state eliminate alcune parti vetuste che prevedevano collaborazioni con enti o non più esistenti o che hanno modificato le loro attività.

All'art. 4, oltre ad eliminare la possibilità di ingresso nell'Associazione di enti privati, in coerenza con la modifica proposta all'art. 1, viene portata la quota minima di partecipazione ad Euro 5.000,00, il doppio di quella attualmente prevista, e viene previsto in capo ad ogni associato l'obbligo del versamento di una quota associativa annuale fissata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo e determinata in proporzione alla percentuale del Fondo di Dotazione da ciascuno posseduta.

All'art. 5, regolante il recesso e l'esclusione degli associati, in coerenza con le modifiche di cui agli artt. 1 e 4, viene eliminato il riferimento agli enti privati ed espunto il termine "eventuale" per la quota annuale. Viene, inoltre, precisato che in caso di estinzione, recesso o esclusione dell'associato non si dà luogo al rimborso di quanto versato dallo stesso a titolo di quota associativa.

All'art. 7, relativo all'assemblea, viene introdotta la previsione per cui vi possono partecipare solo gli associati in regola con il versamento delle quote annuali ed, inoltre, che la convocazione possa avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

All'art. 8, tra le prerogative del Presidente viene inserita quella di delegare i dirigenti, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, al compimento di atti di gestione all'interno dell'area di competenza.

All'art. 9, viene prevista la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di riunirsi in audioconferenza o videoconferenza. Tra le specifiche attività dell'organo viene eliminata quella di deliberare l'affidamento di incarichi a consulenti esterni e viene aggiunta l'individuazione dei criteri per il conferimento delle deleghe ai dirigenti di cui al nuovo art. 8. Inoltre, l'organo delibererà in materia di reclutamento del personale e in materia di organizzazione degli uffici, non essendo più prevista l'assunzione di un direttore. Viene regolata, inoltre, la sostituzione di un amministratore nei casi derivanti dal recesso o esclusione di un associato.

All'art. 10, si precisa che i Revisori dei Conti redigono la relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

All'art. 11, relativo al Patrimonio, vengono inserite le quote annuali degli Associati.

Per ulteriori approfondimenti e dettagli, si rinvia comunque al testo allegato (**Allegato B**).

Ora, al fine di valutare le modifiche proposte, si deve comunque tener conto delle previsioni di cui alla L.R. 30 dicembre 1991, n. 38.

L'art. 2 della legge regionale citata, relativo alla costituzione di Informest, prevede, tra le condizioni di partecipazione della Regione del Veneto, che vi sia la possibilità anche per gli enti privati di partecipare all'Associazione e che venga attivata in area veneta una sede decentrata della medesima. Inoltre la legge non prevede il pagamento di una quota annuale da parte degli associati.

Per tale motivazione, si propone di approvare le modifiche presentate, ad esclusione di quelle interessanti gli artt. 1, 4 e 5 relative all'esclusione della possibilità di partecipazione all'Associazione da parte di enti privati, di quella all'art. 2 volta a rendere meramente facoltativa la presenza di una sede secondaria e decentrata in Veneto e di quelle presenti agli artt. 4, 5, 7, 11 relative all'obbligo di versamento di una quota annuale da parte degli Associati. Dette esclusioni sono anche motivate dal fatto che una loro approvazione necessiterebbe comunque di idonee modifiche alla Legge Regionale n. 38/1991.

In proposito, si informa che era stato presentato all'esame della Prima commissione consigliare il Disegno di Legge n. 212, presentato alla Presidenza del Consiglio in data 11/11/2011, con cui venivano proposte alcune modifiche alla L.R. 38/1991, tra cui quella dell'eliminazione della possibilità di partecipazione all'Associazione da parte di enti privati. Tuttavia detto Disegno di legge non è stato, poi, approvato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;
VISTA la legge 19/1991;
VISTA la L.R. 38/1991;
VISTO il D.L. 78/2010;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
VISTA la documentazione di bilancio al 31/12/2014 (**Allegato A**);
VISTA la proposta di modifica dello Statuto di Informest Associazione (**Allegato B**);

delibera

1. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, tenuto anche conto delle segnalazioni del Collegio dei Revisori contenute nella propria relazione, di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2014 dell'Associazione Informest (**Allegato A**) e la determinazione definitiva dell'ammontare dell'utilizzo del Fondo di Dotazione a copertura dei costi pari all'importo di Euro 1.092.886,10, il quale dopo tale operazione risulterà pari a Euro 8.466.745,04;
2. sempre con riferimento al medesimo punto, di prendere atto del bilancio chiuso al 31/12/2014 da Informest Consulting srl, invitando nel contempo gli organi dell'Associazione a monitorare costantemente gli equilibri economico-finanziari della partecipata al fine di evitare che gli stessi possano pregiudicare i bilanci dell'Associazione;
3. di approvare, in relazione all'unico punto della parte straordinaria, le modifiche statutarie presentate, come riportate nell'**Allegato B**, ad esclusione di quelle interessanti gli artt. 1, 4 e 5, relative all'esclusione della possibilità di partecipazione all'Associazione da parte di enti privati, di quella all'art. 2 volta a rendere meramente facoltativa la presenza di una sede secondaria e decentrata dell'Associazione in Veneto e di quelle presenti agli artt. 4, 5, 7, 11 relative all'obbligo di versamento di una quota annuale da parte degli Associati;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 303379)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 945 del 28 luglio 2015

Partecipazione all'assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. del 30 luglio 2015 alle ore 12.00 e ratifica del DPGR n. 85 del 23 giugno 2015.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene regolata la partecipazione all'assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A. del 30 luglio 2015 alle ore 12.00, avente all'ordine del giorno gli argomenti rinviati nella seduta del 26 giugno 2015 relativi al il rinnovo del consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2017 e la determinazione del relativo compenso ed inoltre viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 23 giugno 2015 avente ad oggetto "Assemblea ordinaria della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. del 26 giugno 2015 alle ore 12.00."

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

Il comma 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008) stabilisce che "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse."

A sua volta il comma 289 del medesimo articolo recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato."

In data 1 marzo 2008 è stata, pertanto, costituita tra la Regione del Veneto e ANAS S.p.A. la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A." che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova.

La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Con nota protocollo n. 9844 del 30 giugno 2015, il Presidente della CAV S.p.A. ha comunicato che l'assemblea tenutasi in data 26 giugno 2015 ha assunto la decisione di riaggiornarsi alla data del 30 luglio 2015 alle ore 12.00 presso la sede legale della Società in Venezia - Marghera, Via Bottenigo 64/a, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

2 - Nomina Consiglio di Amministrazione triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale;

3 - Determinazione emolumento Amministratori triennio 2015-2017.

In proposito si rappresenta che il Presidente della Giunta regionale, considerato che la nuova Giunta regionale doveva ancora insediarsi, ritenendo comunque necessario che la Regione del Veneto fosse presente all'assemblea del 26 giugno 2015 in qualità di socio, ha incaricato, ai sensi dell'art. 6 lett. d) della L.R. 27/1973, con proprio decreto n. 85 del 23 giugno 2015, un funzionario regionale a parteciparvi, fornendo in merito puntuali indicazioni di voto.

Tale decreto, allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), in relazione al seguente ordine del giorno:

1 - Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di approvare e presentare all'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, il nuovo Piano Economico Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio;

2 - Nomina Consiglio di Amministrazione triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale;

3 - Determinazione compenso degli Amministratori per il triennio 2015-2017;

stabiliva:

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di autorizzare il consiglio di amministrazione della Società ad approvare e presentare all'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, il nuovo Piano Economico Finanziario e Piano Finanziario Regolatorio;
2. in relazione al secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere il rinvio degli argomenti ad una successiva assemblea da tenersi nell'ultima settimana di luglio del corrente anno;
3. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
4. di incaricare la Sezione Regionale Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie all'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto sopra rappresentato si propone di ratificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 23 giugno 2015.

Per quanto riguarda i punti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 luglio 2015, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 da parte dell'assemblea della società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., che si è tenuta in data 23 maggio 2014, l'attuale consiglio di amministrazione è venuto a scadere.

Pertanto, ancora alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società opera in regime di *prorogatio*. Si pone, inoltre, in evidenza che attualmente l'organo è composto da tre membri in quanto il Consiglio regionale non ha provveduto alla sostituzione del membro regionale dimissionario, secondo quanto previsto dall'avviso 13 del 17/7/2013, ed in quanto anche l'Amministratore Delegato dott. Piero Buoncristiano ha dato le sue dimissioni, anche dalla carica di consigliere. In merito la Società ha comunicato, con nota n. 5621 del 15/4/2015, che fino al rinnovo dell'organo amministrativo l'Ing. Eutimio Mucilli ricoprirà la carica di Amministratore Delegato.

Si rappresenta inoltre che, ai sensi del combinato disposto del nuovo art. 15 statutario e dell'art. 3 dei patti parasociali, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea, di cui fino a tre di designazione regionale, e tra questi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e fino a due di designazione dell'ANAS S.p.A., tra cui l'Amministratore Delegato, e può restare in carica fino ad un massimo di tre esercizi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 dei patti, sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato, "*rispettivamente ANAS e la Regione del Veneto dovranno esprimere il proprio gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato*".

Al fine di procedere al rinnovo dei componenti di spettanza regionale è stato pubblicato l'avviso n. 25 del 17/9/2013 sul BUR n. 82 del 27/9/2013 per la designazione da parte del Consiglio regionale del Presidente dell'organo, tenuto conto che al momento della pubblicazione dell'avviso, l'art. 4 comma 5 del DL 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedeva che tre dei cinque membri dovessero essere dipendenti delle amministrazioni controllanti. Tale previsione, in seguito alle modifiche apportate dall' art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, è diventata facoltativa.

Proprio per tale ragione, su espressa richiesta del Consiglio regionale, è stato pertanto pubblicato anche l'avviso n. 9 del 2/3/2015 pubblicato sul BUR del 6/3/2015 per la designazione di tre componenti di cui uno ricoprirà la carica di Presidente.

In proposito si ricorda che lo statuto societario all'art. 15 prevede che "*tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società.*"

Inoltre il medesimo articolo prevede, in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze al Dipartimento del Tesoro, emanata in data 24 giugno 2013, alcune specifiche cause di ineleggibilità e decadenza ed inoltre che, nella composizione dell'organo amministrativo, deve essere presente un consigliere (Consigliere indipendente) che possieda il requisito di non intrattenere con la società, con gli azionisti e le controllate, relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.

Si rammenta ad ogni modo che l'efficacia delle nomine dei componenti l'organo amministrativo, di competenza dell'assemblea, sarà condizionata, comunque, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, alla presentazione da parte delle persone nominate di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto.

Si pone in evidenza, infine, che la composizione deve essere rispettosa di quanto previsto dal DPR 251 del 30/11/2012 concernente la parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che con nota prot. n. 491060 del 18/11/2014 del Presidente della Giunta Regionale indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, era stato sollecitato nuovamente il Consiglio regionale ad effettuare le designazioni di spettanza regionale negli organi societari della CAV s.p.a., stante la necessità ed indifferibilità di garantire la piena funzionalità di questi ultimi.

In proposito, però, bisogna considerare che l'articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 20, dispone che "*all'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura*", avvenuta il 26/06/2015. In ragione di ciò sono stati riaperti, tra gli altri, i termini previsti per la presentazione delle candidature in relazione all'avviso n. 9 del 2/3/2015 relativo alla designazione di tre componenti del consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, della CAV S.p.A..

Considerato, pertanto, che la norma succitata impedisce al Consiglio regionale di effettuare le designazioni in tempi brevi o comunque nei termini utili per la partecipazione alla summenzionata seduta di riaggiornamento del 30/07/2015 e vista l'impossibilità di individuare col presente provvedimento funzionari regionali con le caratteristiche richieste dall'incarico, attesa comunque la volontà di questa Amministrazione di rinnovare l'organo nel minor tempo necessario all'espletamento del suddetto procedimento di designazione, si propone di richiedere in assemblea il rinvio della trattazione di entrambi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ad una successiva assemblea da tenersi in data 30 settembre 2015, al fine di permettere che sia completata l'istruttoria sulle candidature presentate ed il Consiglio regionale possa effettuare le designazioni di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI i commi 289 e 290 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'esercizio 2008);

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 4 D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, come modificati dal D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014;

VISTO l'art. 40 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007);

VISTO l'art. 6 lett. d) della L.R. n. 27/1973;

VISTA la L.R. 27/1997;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 23 giugno 2015 (**Allegato A**);

VISTO lo statuto e i patti parasociali della CAV S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea di CAV S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 23 giugno 2015 (**Allegato A**);

2. di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, il rinvio della trattazione di entrambi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 luglio 2015 ad una successiva assemblea da tenersi in data 30 settembre 2015, al fine di permettere che sia completata l'istruttoria sulle candidature presentate ed il Consiglio regionale possa effettuare le designazioni di competenza;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione dell'allegato sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303383)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 946 del 28 luglio 2015

Segreterie dei componenti della Giunta regionale. Assegnazioni di personale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale con il presente provvedimento dispone ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, le assegnazioni di personale spettanti alle Segreterie dei componenti della Giunta medesima.

Il Vice Presidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:

- il Presidente, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgano di specifiche unità organizzative, denominate Segreterie;
- presso ciascuna Segreteria, cui è preposto un responsabile, può essere impiegato, su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta, personale già dipendente della Regione o comandato da altre amministrazioni oppure, nei limiti del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

L'attuale dotazione organica delle segreterie in argomento è quella stabilita dalla Delibera di Giunta Regionale n. 859 del 13/07/14.

Premesso ciò, sono state avanzate, ai sensi della normativa su richiamata, le seguenti richieste di assegnazione di personale:

- prot. n. 293168 del 16/07/15 per l'assegnazione della Sig.ra Giorgia CASTAGNA presso la Segreteria dell'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio Sanitaria;
- prot. n. 300835 del 21/07/15 per l'assegnazione della Sig.ra Tiziana NUZZOLO presso la Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali;
- prot. n. 301800 del 22/07/15 per l'assegnazione della Sig.ra Silvia FAGGION presso la Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali;
- prot. n. 302805 del 22/07/15 per l'assegnazione della Sig.ra Tamara MORASSI presso la Segreteria del Vice Presidente in sostituzione del Sig. Giuseppe Paolin.

Verificata la disponibilità nella dotazione delle citate Segreterie e verificati i requisiti posseduti dagli interessati per l'inquadramento nelle categorie del Comparto Regioni - Autonomie locali, è possibile procedere alle assunzioni richieste con i seguenti inquadramenti:

- Sig.ra Giorgia CASTAGNA - categoria D1;
- Sig.ra Tiziana NUZZOLO - categoria C1;
- Sig.ra Silvia FAGGION - categoria B3;
- Sig.ra Tamara MORASSI - categoria D1.

E' opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale che verranno assunte con contratto a tempo determinato sarà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

La Sezione Risorse Umane, previa verifica in capo agli interessati del possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego, provvederà alla formale assegnazione degli stessi alle Segreterie in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 13/07/14 relativa alla determinazione della dotazione organica delle Segreterie dei componenti della Giunta Regionale;

VISTE le seguenti richieste di assegnazione di personale: prot. n. 293168 del 16/07/15 della Segreteria dell'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, prot. n. 300835 del 21/07/15 e prot. n. 301800 del 22/07/15 della Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, prot. n. 302805 del 22/07/15 della Segreteria del Vice Presidente;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti assegnazioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 54/2012:

- Sig.ra Giorgia CASTAGNA alla Segreteria dell'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, con inquadramento nella categoria D1;
- Sig.ra Tiziana NUZZOLO alla la Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, con inquadramento nella categoria C1;
- Sig.ra Silvia FAGGION alla Segreteria dell'Assessore ai Servizi Sociali, con inquadramento nella categoria B3;
- Sig.ra Tamara MORASSI alla Segreteria del Vice Presidente in sostituzione del Sig. Giuseppe Paolin.

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 54/2012, il rapporto di lavoro delle unità di personale assunte con contratto a tempo determinato verrà costituito con la sottoscrizione del contratto individuale, sottoscritto dagli interessati e dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà altresì che il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione;

3. di dare incarico alla Sezione Risorse Umane di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione delle unità di personale di cui al punto 1;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per la quota di scadenza dell'esercizio in corso, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 39/2001, sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso e *non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011*;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 303365)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 947 del 28 luglio 2015

Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Decisione di esecuzione Commissione C(2015) 3482 del 26.5.2015. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 71 del 10/06/2014.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
A seguito della conclusione del negoziato, la Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.5.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Il provvedimento approva la versione finale del PSR 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il 17 dicembre 2013 è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, oltre al regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai fondi SIE, è stato approvato il regolamento (UE) n. 1305/2013 che definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tale regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno del fondo FEASR alla strategia "Europa 2020" sia assicurato attraverso le seguenti sei priorità:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e di innovazione
2. Potenziare la redditività e la competitività dell'agricoltura
3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare
4. Preservare e valorizzare gli ecosistemi
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse naturali
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali.

Le priorità dello sviluppo rurale sono, a loro volta, articolate in diciotto focus area che contribuiscono al raggiungimento degli undici obiettivi tematici ed ai tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi) di "Europa 2020". Sulla base di tali priorità e nel rispetto della proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020, la Regione ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di PSR 2014-2020 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, avvenuta con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

Con deliberazione n 1234 del 15 luglio 2014, la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In data 15 luglio 2014 con deliberazione n. 1235, la Giunta Regionale ha inoltre adottato il Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2104-2020 per il Veneto e il Rapporto di valutazione di incidenza, demandando alla Sezione Piani e Programmi Primario gli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e al completamento della procedura di valutazione ambientale (VAS) e la presa d'atto del Rapporto completo di valutazione ex ante del Programma.

La proposta di PSR 2014-2020, corredata dai documenti di analisi e valutazione sopra citati, è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

Con la nota C(2014) 9927 final del 12/12/2014, la Commissione europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma. Si evidenzia che gran parte delle osservazioni pervenute sono connesse alla modifica dell'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato il

29 ottobre 2014 nella sua versione finale da parte della Commissione europea a seguito del negoziato con l'Italia.

Le osservazioni e le controdeduzioni elaborate dagli uffici della Regione sono state alla base del negoziato con i Servizi della Commissione europea e tale intenso lavoro ha portato alla revisione della proposta di programma.

L'interlocutoria con i servizi della Commissione è avvenuta sia attraverso due incontri bilaterali presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura in data 10 dicembre 2014 e 20-21 gennaio 2015, sia attraverso la trasmissione informale di richieste di ulteriori chiarimenti e relative risposte e delucidazioni. A seguito della conclusione tecnica del negoziato con gli uffici della Commissione, con DGR n. 305 del 18/03/2015 è stato approvato l'elenco delle osservazioni della Commissione e delle relative risposte, ed il piano finanziario, che sono stati notificati ufficialmente tramite il sistema informativo SFC2014 insieme al testo del PSR 2014-2020 contenente le modifiche corrispondenti nella versione di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento. Oltre al testo del PSR 2014-2020, come previsto dalla normativa comunitaria sono stati inviati sul sistema SFC2014 anche i seguenti documenti che costituiscono rispettivamente gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al testo del PSR 2014-2020:

Allegato 1: La certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 17, 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e della minaccia di estinzione delle razze animali autoctone

Allegato 2: Analisi per la definizione delle unità standard di costo da applicare per le attività da finanziare attraverso la misura 1 del PSR 2014-2020, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Allegato 3: Elenco dei comuni e classificazione della ruralità

Allegato 4: VAS - Rapporto ambientale

Allegato 5: VExA - Rapporto di valutazione ex ante

Allegato 6: VINCA - Rapporto di valutazione di incidenza

I Servizi della Commissione Europea, con la nota Ares(2015)1978364 dell' 11 maggio 2015, hanno comunicato l'avvenuta valutazione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto inviata il 22 luglio 2014 e l'intenzione di proporre all'approvazione della Commissione la versione corretta a seguito del negoziato.

A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR. Il profilo finanziario del Programma approvato è conseguentemente articolato come nella tabella seguente:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale complessivo**
quota UE	108.717.000	109.114.000	73.019.000	73.127.000	73.273.000	73.429.000	**510.679.000**
quota Stato	100.386.736	100.753.317	67.424.038	67.523.762	67.658.575	67.802.622	**471.549.051**
quota Regione	43.022.887	43.179.993	28.896.016	28.938.755	28.996.532	29.058.267	**202.092.450**
Totale	**252.126.623**	**253.047.310**	**169.339.054**	**169.589.518**	**169.928.108**	**170.289.889**	**1.184.320.501**

Rispetto alla versione del PSR 2014-2020 notificata il 22 luglio 2014, nel rispetto della delega ricevuta dal Consiglio regionale con la deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014, l'Autorità di Gestione - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale ha apportato alcune modifiche al testo del PSR 2014-2020. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito del negoziato con la Commissione europea, dell'approvazione definitiva dei regolamenti delegati e di esecuzione nonché delle decisioni assunte a livello nazionale per quanto riguarda l'Accordo di Partenariato 2014 2020 e il primo pilastro della PAC. In base alla delega ricevuta, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale ha provveduto ad informare puntualmente (DGR n. 25/INF del 5 agosto 2014; comunicazione n. 323042 del 29 luglio 2014; comunicazione n. 545514 del 22 dicembre 2014; DGR n. 305 del 18 marzo 2015; comunicazione n. 202805 del 14 maggio 2015) la Presidenza del Consiglio Regionale dello stato di evoluzione del negoziato stesso e delle determinazioni conseguentemente assunte.

Le modifiche più significative hanno riguardato i seguenti aspetti:

A) Coerenza con l'Accordo di Partenariato nazionale approvato il 29 ottobre 2014

- riduzione a 200.000 abitanti della popolazione massima ammissibile ad un singolo GAL;
- stralcio dell'intervento 6.3.1 (sostegno piccole imprese agricole di montagna) e di parte del 6.4.2. (relativamente al sostegno agli investimenti delle imprese agromeccaniche);

- inserimento di informazioni su azioni regionali e tempi attuativi per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante su normativa in materia di appalti pubblici, aggiornamento dei piani di bacino idrografico e modifica del sistema di tariffazione dell'acqua per usi irrigui, realizzazione di un registro unico per tracciare gli aiuti di stato concessi;
- definizione più dettagliata della complementarietà con PAC primo pilastro, POR FSE e FESR (questi ultimi in particolare per gli interventi di formazione, di diversificazione, di sostegno alla banda larga, forestali).

B) Coerenza con i regolamenti di riferimento

- inserimento dell'intervento obbligatorio 19.3.1 (sostegno alla cooperazione tra GAL) e verifica della coerenza con l'approccio "bottom-up" delle modalità di attuazione;
- verifica che i principi per i criteri di selezione applicati alle misure siano completi, coerenti con i fabbisogni e la strategia dichiarati e prevedere l'applicazione di punteggi minimi al di sotto dei quali le domande non saranno finanziate.
- possibilità di accesso ai bandi agli enti formativi accreditati in qualsiasi Stato Membro senza dover passare attraverso la procedura regionale (misura 1 formazione e informazione);
- garanzia che la selezione dell'organismo di consulenza sia effettuata mediante procedura di appalto pubblico aperto in base alla migliore offerta per costo e per qualità (misura 2 - sostegno i servizi di consulenza).

C) Giustificazione dei tassi di aiuto e dei livelli di premio delle misure proposte e osservazioni specifiche su alcune misure

- per l'intervento 4.1.1 (investimenti delle aziende agricole) la parte riguardante gli investimenti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è stata prevista la stessa aliquota dell'intervento 4.2.1 ed è stato eliminato il limite massimo di età dei beneficiari;
- per l'intervento 6.1.1 (aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole) è stato definito un livello di premio univoco (40.000 euro) ed eliminato il conto interessi; è stata indicata una soglia economica minima e massima per l'accesso al premio. E' stato ridotto a 12 mesi la data limite pregressa dell'insediamento (effetto incentivo);
- per gli interventi agro climatico ambientali (misure 10 e 11), sono stati modificati gli impegni che riguardano la riduzione di input, ed è stato dettagliato il nesso tra impegni, condizionalità, greening, pratica ordinaria, livello di premio proposto, modalità di controllo dell'impegno. E' stato ridotto il livello di premio per la coltura del tabacco (nell'intervento 10.1.2);
- per la misura 13 (indennità aziende agricole in zona montana), è stata dimostrata con elementi pertinenti la scelta delle classi e dei livelli di degressività dell'indennità; è stata tolta ogni limitazione che escluda l'accesso agli operatori non "residenti" in zona montana.

D) Piano finanziario:

- è stata incrementata la dotazione dell'intervento 7.3.1 per l'infrastrutturazione in banda ultra larga larga in coerenza con l'agenda digitale italiana e gli stanziamenti proposti dal MIPAAF ad ogni Regione (per il Veneto 49,3 milioni di euro);
- è stata incrementata la dotazione degli obiettivi agro climatico ambientali (misure 10 e 11) sopra il 30% (almeno 38 milioni di euro in più), rafforzandoli finanziariamente anche rispetto alla misura 13 - indennità compensativa zone montane;
- a seguito della richiesta del Tavolo verde, nella seduta del 22 dicembre 2014, è stata aumentata la dotazione finanziaria della misura 2 (consulenza) per l'importo di 10 milioni di euro, anche in relazione all'evoluzione prefigurata dal DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, nonchè dal progetto ministeriale "agricoltura 2.0".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e

che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, relativa all'istituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, che autorizza la Giunta regionale a condurre il conseguente negoziato con la Commissione europea e ad apportare tutte le modifiche necessarie a seguito del negoziato medesimo o in relazione all'approvazione dei regolamenti attuativi dell'UE o delle decisioni assunte a livello nazionale per quanto riguarda il primo pilastro della PAC, mentre incarica la Giunta di informare la competente commissione consiliare dello stato di evoluzione del negoziato e delle determinazioni conseguentemente assunte;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 15 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTO il decreto del direttore del Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale n. 1 del 20 marzo 2015 che approva l'aggiornamento del documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/INF del 5 agosto 2014, relativa alla conferma di avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e della contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la comunicazione n. 323042 del 29 luglio 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, che informa il Presidente del Consiglio Regionale in merito all'avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e alla contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 contenente "Osservazioni della Commissione sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014";

VISTA la comunicazione n. 545514 del 22 dicembre 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con la quale viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 relativa alle "Osservazioni della Commissione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020, unitamente alle medesime osservazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 302 del 10 marzo 2015 che approva il documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 18 marzo 2015 che approva il quadro delle osservazioni-risposte alla Commissione europea, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, la Valutazione di incidenza e la Dichiarazione di sintesi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTO il decreto del direttore della Sezione Piani e programmi settore primario n. 2 del 23 marzo 2015 che prende atto del rapporto di valutazione ex ante relativo al PSR 2014-2020;

VISTA la comunicazione n. n. 202805 del 14 maggio 2015, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con la quale viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la nota Ares(2015)1978364 dell' 11 maggio 2015 relativa alle "Risultato della valutazione del programma di sviluppo rurale per la Regione Veneto da parte dei servizi della Commissione";

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR, la cui articolazione, con quella della quota statale e della quota regionale è riportata nella tabella seguente:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Totale complessivo**
quota UE	108.717.000	109.114.000	73.019.000	73.127.000	73.273.000	73.429.000	**510.679.000**
quota Stato	100.386.736	100.753.317	67.424.038	67.523.762	67.658.575	67.802.622	**471.549.051**
quota Regione	43.022.887	43.179.993	28.896.016	28.938.755	28.996.532	29.058.267	**202.092.450**
Totale	**252.126.623**	**253.047.310**	**169.339.054**	**169.589.518**	**169.928.108**	**170.289.889**	**1.184.320.501**

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e programmi settore primario;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, su supporto digitale e conservato in originale su supporto cartaceo presso la Sezione Piani e Programmi Settore Primario, che definisce il "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3. di delegare il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR 2014-2020, all'approvazione delle eventuali modifiche al testo degli allegati al PSR;
4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, Autorità di gestione del PSR 2014-2020, con il supporto tecnico-amministrativo della Sezione Piani e Programmi Settore

Primario;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'**Allegato A** consultabile presso la Sezione Piani e Programmi Settore Primario e nelle pagine del sito internet della Regione del Veneto dedicato alla Sezione.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 303366)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 948 del 28 luglio 2015

DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011, DGR n. 769 del 2.5.2012, DGR n. 2563 dell'11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013 e DGR n. 2591 del 30.12.2013. Determinazioni successive". Applicazione alle richieste trasmesse sino alla data del 20/04/2015 dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione per assunzioni e/o affidamento di incarichi.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 16 dicembre 2014, n. 2341, relativamente alle richieste trasmesse sino alla data del 20/04/2015 per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per assunzioni e/o affidamento di incarichi da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: note del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura prot. n. 3011 del 09/02/2015 e n. 8512 del 20/04/2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Il termine temporale di applicazione della predetta disposizione, inizialmente previsto per i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della DGR n. 1841/2011, è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre del 2012 con DGR 2 maggio 2012 n. 769, una seconda volta per ulteriori 6 mesi con DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012, una terza volta fino al 31 dicembre 2013 con DGR n. 907 del 18 giugno 2013, una quarta fino al 31 dicembre 2014 con DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 e da ultimo fino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8/11/2011, DGR n. 769 del 2/5/2012, DGR n. 2563 dell'11/12/2012, DGR n. 907 del 18/06/2013 e DGR n. 2591 del 30/12/2013. Determinazioni successive".

Le direttive adottate con la DGR n. 1841/2012, confermate e prorogate dalle successive DGR n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013 e n. 2341/2014 nelle more del riordino degli enti, aziende ed agenzie regionali previsto dall'articolo 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", si pongono come obiettivo il controllo della spesa per il personale, che costituisce una parte rilevante della spesa correlata al trasferimento di risorse economiche della Regione a favore di detti enti.

A riguardo, la normativa in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ha subito in questi ultimi anni numerose modifiche e integrazioni; al riguardo si richiamano la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", il DL 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito dalla L. 23 giugno 2014, n.89 e il DL 24 giugno 2014, n. 90 "Misure per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari", convertito dalla L. 11 agosto 2014, n.114.

Peraltro con legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore Primario, nonché a sopprimere l'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare denominata Veneto Agricoltura, ente di diritto economico, già istituito con la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, oggi abrogata.

Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che le autorizzazioni rilasciate con la presente deliberazione si riferiscono unicamente a contratti a tempo determinato che devono trovare copertura finanziaria sulle risorse della gestione liquidatoria dell'esercizio finanziario 2015 e che non devono dar luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato.

Al riguardo si precisa che sono pervenute da parte del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura in liquidazione le seguenti richieste di autorizzazione di acquisizione di personale a vario titolo:

- nota prot. n. 3011 del 9 febbraio 2015;
- nota prot. n. 8512 del 20 aprile 2015;

Le richieste sono state esaminate dalle Strutture regionali in merito alla coerenza dei progetti con il Programma di attività di Veneto Agricoltura in liquidazione, approvato con DGR CA n. 231 del 16 dicembre 2014, con gli eventuali provvedimenti di Giunta con i quali è stata affidata la realizzazione delle attività all'Azienda regionale in liquidazione e alla sussistenza della relativa copertura finanziaria.

Inoltre, la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione delle prescrizioni approvate con la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014. Trattasi, infatti, di assunzioni di personale a tempo determinato, non soggetto all'istituto della mobilità tra enti strumentali.

Si precisa in particolare - come emerge dalla documentazione prodotta dall'Azienda regionale in liquidazione - che il personale operaio a tempo determinato svolge le operazioni richieste dalla conduzione delle attività agricole presso le aziende e i centri sperimentali, legate al normale ciclo biologico delle piante coltivate e degli animali allevati che necessariamente devono essere svolte.

L'Azienda inoltre - sempre in base a quanto risultante dalla documentazione prodotta dalla medesima - impiega personale operaio a tempo determinato, inquadrato nei CCNL di riferimento, anche per lo svolgimento di attività di ricerca in campo agricolo e forestale con oneri a carico dei progetti di ricerca finanziati. Pertanto, tali attività e i connessi oneri sono strettamente correlati alla realizzazione dei progetti e non al capitolo di bilancio dell'ente in liquidazione relativo alle spese di personale, ove vengono spesati esclusivamente gli impiegati ed i dirigenti assunti a tempo indeterminato e rientranti nella dotazione organica dell'Azienda.

Analoga situazione si presenta - dalla documentazione agli atti - per il personale impiegato a tempo determinato, che, quando vi è la necessità, viene assunto per lo svolgimento di attività finanziate da terzi e quindi al di fuori del contributo ordinario. Le spese di detto personale gravano interamente sul finanziamento di progetto e non sul capitolo di bilancio relativo alle spese del Personale.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'**Allegato A** "Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione - Autorizzazione assunzioni e/o affidamento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2341/2014", secondo le modalità, i termini e per la motivazione in esso indicati, con la prescrizione che il Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale.

Considerato inoltre che il punto 3 del dispositivo della DGR n. 55 del 21 gennaio 2013 richiama l'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012 che dispone la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari di enti, aziende e agenzie regionali, si propone di prescrivere all'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione che l'onere derivante dalle assunzioni in oggetto consenta il rispetto di tale prescrizione.

Peraltro, tenuto conto che il Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura è tenuto a produrre alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione e che la Giunta con il provvedimento di approvazione di detta proposta nomina il Direttore e assegna all'Agenzia le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni, si precisa che il proseguimento delle autorizzazioni oltre il termine della gestione liquidatoria è subordinato alla compatibilità con la proposta di liquidazione ex art. 14 Lr 37/2014 approvata dalla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto "Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale";

VISTA la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 e DGR n. 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 907 dell'8 giugno 2013, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.";

VISTA la DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successive";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto;

VISTA la DGR n. 55 del 21 gennaio 2013. Articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Prime disposizioni attuative;

VISTA la DGR CA n. 232 del 16 dicembre 2014, "Veneto Agricoltura: Disp. Cs n. 393 del 31/10/2014 2013: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";

VISTA la DGR CA n. 231 del 16 dicembre 2014, "Veneto Agricoltura: Disp. Cs n. 391 del 31/10/2014: "Lr. N. 35/1997, art. 13. Programma di attività per l'anno 2015";

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 33008 del 11 dicembre 2014 ad oggetto "Richiesta autorizzazione preventiva ai sensi della DGRV 2591/2013 per incarichi e assunzioni a TD collegati al Programma di Attività e Bilancio di Previsione 2015.";

VISTA la nota del Commissario Straordinario dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, prot. n. 505 del 12 gennaio 2015 ad oggetto "Richiesta autorizzazione preventiva per conferimento di incarichi";

VISTA la Delibera n. 371/2012/PAR del 24 settembre 2012 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

VISTA la Delibera n. 7/CONTR/2011 del 07 febbraio 2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTO il DL 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito dalla L. 23 giugno 2014, n.89;

VISTO il DL 24 giugno 2014, n. 90, "Misure per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e degli uffici giudiziari" convertito dalla L. 11 agosto 2014, n.114;

VISTA la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011, DGR n. 769 del 2.5.2012, DGR n. 2563 dell'11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013 e DGR n. 2591 del 30.12.2013. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 223 del 3 marzo 2015, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 , DGR 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18.6.2013, DGR n. 2591 del 30.12.2013 e DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 . Determinazioni successive.";

VISTA la DGR n. 681 del 28 aprile 2015, ad oggetto "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Nomina del Commissario liquidatore e approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni in liquidazione. Lr n. 37 del 28.11.2014:"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", art.14;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'**Allegato A** "Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione - Autorizzazione assunzioni e/o affidamento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2341/2014", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, l'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione all'assunzione e/o all'affidamento di incarichi come specificato nell'**Allegato A,** per le motivazioni ivi riportate, con la prescrizione che il Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale;

4. di subordinare il proseguimento delle autorizzazioni concesse con il presente atto oltre il termine della gestione liquidatoria alla compatibilità con la proposta di liquidazione ex art. 14 Lr 37/2014 approvata dalla Giunta regionale;

5. di prescrivere al Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura in liquidazione di contenere le spese deliberate a valere su fondi regionali entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2015;

6. di ribadire che i contratti di lavoro a tempo determinato autorizzati con il presente provvedimento non devono dare luogo in ogni caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;

7. di prescrivere che le spese da sostenere per le assunzioni autorizzate con il presente atto risultino compatibili con il risparmio del 20% degli oneri finanziari di cui all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura in liquidazione;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di incaricare la Sezione Agroambientedell'esecuzione del presente provvedimento;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 948 del 28 luglio 2015

pag. 1/1

Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione – Autorizzazione assunzioni e/o affidamento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2341/2014.

Richiesta Prot.n.	Data	Sezione/Settore	Tipo di contratto (*)	Numero /Unità	Durata	Copertura finanziaria (**)	Motivazione
3011	9/02/2015	Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali	LAUT	1	Per la durata richiesta dall'azienda, compatibilmente con la proposta di liquidazione ex art. 14 Lr 37/2014 approvata dalla Giunta regionale	2	L'attività prevista dal progetto di monitoraggio satellitare del cervo del Consiglio prevede la cattura di n. 10 esemplari selvatici. Per tali operazioni è necessaria la presenza costante di un medico veterinario specializzato in fauna selvatica ed in particolare per la somministrazione e dosaggio dei farmaci per telenarcosi.
8512	20/04/2015	Settore Ricerca Agraria	OTD	2		1	Personale operaio con esperienza nell'esecuzione delle ordinarie pratiche per la manutenzione e la gestione dell'area sosta del parcheggio limitrofo alla pineta di Vallevecchia. Il servizio pulizie e di sorveglianza ed il servizio per accesso e biglietteria non viene più affidato a ditte esterne.

LEGENDA

(*) ITD= Impiegato a Tempo Determinato
OTD= Operaio a Tempo Determinato
LAUT= Incarico di lavoro autonomo (art.2222 Cod. Civ.)
COCOPRO= Collab. Coordinata e Continuativa a Progetto (art. 61 e ss. D.lgs. n. 276/2003)
ITD-SL= somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato (artt. 20 e ss. D. lgs. N. 276/2003

(**) 1 = Competenza bilancio di previsione 2015
2 = Impegno su progetto specifico finanziato
3 = Residui impegni anni precedenti
4 = Budget operativo del centro

(Codice interno: 303368)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 950 del 28 luglio 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. Azioni preliminari al Programma operativo - Attivazione Azione 1 Preparazione e programmazione.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'attivazione dell'Azione 1 di assistenza tecnica a supporto dell'avvio del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020, in funzione degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 1303/2013 e dal Regolamento UE 1305/2013, relativa alle attività di preparazione e programmazione del Programma.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il 17 dicembre 2013 è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, oltre al regolamento (UE) n. 1303/2013 che definisce le norme comuni ai fondi SIE, è stato approvato il regolamento (UE) n. 1305/2013 che definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tale regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno del fondo FEASR alla strategia "Europa 2020" sia assicurato attraverso le seguenti sei priorità:

1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e di innovazione

2) Potenziare la redditività e la competitività dell'agricoltura

3) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare

4) Preservare e valorizzare gli ecosistemi

5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse naturali

6) Adoperarsi per l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali.

Le priorità dello sviluppo rurale sono, a loro volta, articolate in diciotto focus area che contribuiscono al raggiungimento degli undici obiettivi tematici ed ai tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi) di "Europa 2020". Sulla base di tali priorità e nel rispetto della proposta di Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020, la Regione ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di PSR 2014-2020 è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, avvenuta con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

Con deliberazione n 1234 del 15 luglio 2014, la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In data 15 luglio 2014 con deliberazione n. 1235, la Giunta Regionale ha inoltre adottato il Rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2104-2020 per il Veneto e il Rapporto di valutazione di incidenza, demandando alla Sezione Piani e Programmi Primario gli adempimenti necessari alla loro pubblicazione e al completamento della procedura di valutazione ambientale (VAS) e la presa d'atto del Rapporto completo di valutazione ex ante del Programma.

La proposta di PSR 2014-2020, corredata dai documenti di analisi e valutazione sopra citati, è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014.

Con la nota C(2014) 9927 final del 12/12/2014, la Commissione europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma. Si evidenzia che gran parte delle osservazioni pervenute sono connesse alla modifica dell'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 nella sua versione finale da parte della Commissione europea a seguito del negoziato con l'Italia.

Le osservazioni e le controdeduzioni elaborate dagli uffici della Regione sono state alla base del negoziato con i Servizi della Commissione europea e tale intenso lavoro ha portato alla revisione della proposta di programma.

L'interlocutoria con i servizi della Commissione è avvenuta sia attraverso due incontri bilaterali presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura in data 10 dicembre 2014 e 20-21 gennaio 2015, sia attraverso la trasmissione informale di richieste di ulteriori chiarimenti e relative risposte e delucidazioni. A seguito della conclusione tecnica del negoziato con gli uffici della Commissione, con DGR n. 305 del 18/03/2015 è stato approvato l'elenco delle osservazioni della Commissione e delle relative risposte, ed il piano finanziario, che sono stati notificati ufficialmente tramite il sistema informativo SFC2014 insieme al testo del PSR 2014-2020 contenente le modifiche corrispondenti.

A seguito della conclusione definitiva del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

In considerazione della complessità e della rilevanza strategica del PSR, rispetto anche alla valenza della potenziale ricaduta e dei relativi impatti sul sistema agricolo e rurale del Veneto, risulta fondamentale implementare un efficiente sistema di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi previsti dal programma stesso, anche in relazione agli ulteriori obiettivi di miglioramento della capacità amministrativa previsti a livello UE e recepiti nell'ambito dell'Accordo di partenariato.

Tali attività sono esplicitamente previste dalla *Misura 20 - Assistenza tecnica*, attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, sulla base dell'art. 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di esecuzione n. 808/2014. Le attività sono finanziabili entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma e parte del suddetto importo del 4% viene riservato per la costituzione e il funzionamento della Rete rurale nazionale di cui all'art. 54 del reg. n. 1305/2013.

In coerenza con la normativa unionale, il PSR 2014-2020 prevede l'attivazione della Misura 20 con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale e amministrativa dell'Autorità di gestione e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, sia a livello regionale che locale, anche ai fini di migliorare e semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione.

In relazione al quadro complessivo dei principali compiti ed obblighi attribuiti dal Regolamento, ai fini della corretta esecuzione del Programma, nonché delle opportunità di migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva della sua attuazione, il PSR individua, nell'ambito del capitolo 15.6, sia gli obiettivi considerati prioritari per l'assistenza tecnica che gli ambiti di attività ovvero le azioni che dovranno essere realizzate nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, assicurando in ogni caso le necessarie connessioni e relazioni con le iniziative ed il sistema della Rete Rurale Nazionale.

Il quadro di riferimento entro il quale si collocano ed interagiscono gli ambiti operativi proposti risulta composto non solo dagli specifici richiami operati dalle norme unionali, per quanto riguarda i principali obblighi e compiti assegnati all'Autorità di gestione, ma anche da una serie di aspetti operativi già definiti dalla Regione per migliorare l'efficacia e l'efficienza del Programma.

L'attuazione della Misura 20 viene prevista attraverso l'apposito Piano di attività dell'Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020, la cui elaborazione ed attuazione è in capo al Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, quale Autorità di Gestione, responsabile anche in termini di gestione finanziaria, che si avvale della Sezione Piani e Programmi Settore Primario per l'attuazione operativa, anche in relazione alle competenze specifiche previste dalla DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013.

Il Piano di attività provvede a declinare le azioni di assistenza tecnica e a descrivere gli interventi, previsti nell'ambito delle i suddette azioni, che si intendono attivare nel periodo di programmazione, nonché i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, che prevedono un'articolazione annuale, sviluppata attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale.

Le azioni di assistenza tecnica previste dalla Misura 20 sono le seguenti:

Azione 1. Preparazione e programmazione;

Azione 2. Supporto amministrativo e gestionale;

Azione 3. Sorveglianza;

Azione 4. Valutazione;

Azione 5. Informazione;

Azione 6. Controllo degli interventi del Programma.

La Misura prevede che le risorse impegnate nell'Assistenza tecnica possano essere utilizzate anche in funzione della chiusura del precedente periodo di programmazione e per garantire un efficace transizione dalla fase 2007-2013 all'attuale programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. L'attivazione della Misura può avvenire, ai sensi dell'art. 59 del Reg UE n.1303/2013, dell'art. 51 del Reg. UE n.1305/2013 e del Reg. UE n. 808/2014, a partire dalla data di presentazione del Programma di sviluppo rurale alla Commissione europea, che corrisponde al 22 luglio 2014.

In relazione agli obblighi normativi connessi all'avvio della nuova programmazione, con l'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, e nelle more dell'approvazione del previsto Piano di attività, con DGR n. 2440/2014 sono state avviate le azioni 2-Supporto amministrativo e gestionale e 4-Valutazione previste dalla Misura 20 di Assistenza tecnica, considerate preliminari al primo Programma operativo.

Al fine di assicurare l'indispensabile supporto tecnico e amministrativo alle strutture regionali che operano nella gestione del PSR, con il presente provvedimento si propone l'attivazione anche dell'Azione 1- Preparazione e programmazione di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, attraverso la relativa Misura 20, secondo le specifiche di seguito descritte.

L'Azione 1. Preparazione e programmazione prevede le seguenti attività:

- il supporto all'attività di preparazione, programmazione ed eventuali successivi adattamenti alla pianificazione finanziaria, territoriale e gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa, coordinamento della gestione partecipata del Programma ed alla predisposizione dei bandi;
- l'aggiornamento del personale regionale responsabile della programmazione e dell'attuazione del PSR nonché del personale di AVEPA;
- l'aggiornamento ed il supporto alla programmazione dei gruppi di azione locale;
- la formazione per il personale dei GAL incaricato di svolgere l'attività di animazione;
- spese di missioni, anche all'estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle attività da svolgere nell'ambito del PSR;
- attività di supporto, animazione e AT nei confronti del partenariato, in conformità con gli indirizzi del Codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP).

Con DGR n. 2115/2013, che approva il Programma Operativo 2013 di Assistenza tecnica al PSR 2007-2013, sulla base dei fabbisogni rilevati a livello organizzativo, in particolare nell'ambito dell'Autorità di Gestione e delle altre strutture regionali direttamente coinvolte nell'attuazione del Programma, con riferimento alle diverse fasi ed attività previste, è stata attivata l'acquisizione di un adeguato numero di operatori da impiegare nell'ambito dell'Azione 1 e delle altre Azioni di assistenza tecnica, a supporto della fase di chiusura del periodo 2007-2013 e di transizione al nuovo PSR 2014-2020

Trattandosi di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione regionale si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

In particolare, la Regione ha considerato necessarie n. 12 figure professionali, che sono state attivate mediante procedure di selezione pubblica attraverso contratti di lavoro a tempo determinato, sulla base del Decreto Sezione Risorse Umane n. 366 del 26/11/2013, integrato con Decreto Sezione Risorse Umane n. 27 del 30/01/2014, che ha previsto un primo periodo di impiego di 18 mesi, con possibilità di successivo rinnovo. Con successivo Decreto della Sezione Risorse Umane n. 45 del 28/04/2015, è stato disposto il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato fino alla scadenza dei tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 368/2001.

Gli operatori sono incaricati dello svolgimento delle funzioni ed attività relative al PSR, presso le strutture direttamente coinvolte nella gestione del programma:

- Sezione Piani e Programmi Settore Primario
- Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari
- Sezione Agroambiente
- Sezione Parchi, Biodiversità, Programmazione silvopastorale e Tutela dei consumatori
- Settore Sistema Informativo Settore Primario
- Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura

L'importo della spesa prevista per assicurare ora il rinnovo degli incarichi in corso viene valutato in funzione del suddetto numero degli operatori, della durata del rinnovo dei contratti a tempo determinato e dei relativi profili professionali.

In generale, le spese sostenute per l'assistenza tecnica possono essere sia di tipo immateriale (ad es. acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (ad es. acquisizione di materiale, hardware e software, spese per il personale a tempo determinato).

Ai fini attuativi, allo scopo di assicurare un riferimento rispondente univoco per la relativa definizione e codifica, si propone di confermare il recepimento della classificazione delle categorie di spesa eleggibili previste a livello nazionale dal documento Mipaaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", nelle more dell'approvazione dei nuovi Programmi regionali e delle nuove linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

Gli interventi di assistenza tecnica in oggetto sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 43,12%. Si evidenzia, peraltro, che alla data odierna non è stato ancora precisato dalla Commissione Europea se l'IVA sui pagamenti da corrispondere ai fornitori di beni e servizi sia ritenuta una spesa ammissibile al contributo comunitario del FEASR.

L'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione derivanti dalla suddetta azione di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 è determinato in euro 600.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102076 - "Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2014-2020" del bilancio di previsione 2015. All'assunzione della spesa provvederà con propri atti il Direttore della Sezione regionale Piani e Programmi Settore Primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa indicato. Si precisa che tale importo verrà successivamente rendicontato e rimborsato da parte di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, risultando pertanto a carico del bilancio regionale solamente la quota di cofinanziamento regionale pari a euro 102.384,00.

L'Autorità di gestione del PSR 2014-2020 è il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale. La Sezione Piani e Programmi Settore Primario (PPSP) è la struttura incaricata, per effetto delle competenze assegnate dalla DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 e dal PSR 2014-2020, di operare a supporto della Autorità di gestione, per quanto riguarda in particolare le seguenti funzioni: programmazione generale e operativa; pianificazione finanziaria; sorveglianza, monitoraggio e valutazione del programma; coordinamento operativo delle altre strutture del Dipartimento; gestione e animazione del partenariato; attuazione dell'assistenza tecnica al programma; attività di informazione e comunicazione a supporto del programma, compreso il relativo Piano di comunicazione, programmazione e gestione delle iniziative per lo sviluppo locale (Community Led Local Development).

La Sezione Piani e Programmi Settore Primario è incaricata, quindi, della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione, comprese le eventuali varianti al Programma Operativo e gli ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020" del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2013, n. 1383, relativa all'istituzione del Tavolo regionale di Partenariato per il Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014, n. 657, che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, che autorizza la Giunta regionale a condurre il conseguente negoziato con la Commissione europea e ad apportare tutte le modifiche necessarie a seguito del negoziato medesimo o in relazione all'approvazione dei regolamenti attuativi dell'UE o delle decisioni assunte a livello nazionale per quanto riguarda il primo pilastro della PAC, mentre incarica la Giunta di informare la competente commissione consiliare dello stato di evoluzione del negoziato e delle determinazioni conseguentemente assunte;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 15 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato il documento di analisi per la definizione degli aiuti di cui agli art. 17, 22, 23, 28, 29 e 31 e delle razze animali autoctone minacciate di abbandono di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, allegati al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1235 del 15/07/2014 "Adozione del Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, e della Valutazione di incidenza (art. 55 del reg. UE n. 1303/2013 e art. 77 del reg. UE n. 1305/2013)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/INF del 5 agosto 2014, relativa alla conferma di avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e della contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la comunicazione prot. n. 323042 del 29 luglio 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, che informa il Presidente del Consiglio Regionale in merito all'avvenuta notifica alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tramite sistema SFC2014, e alla contestuale pubblicazione del medesimo Programma sul sito Internet regionale;

VISTA la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 contenente "Osservazioni della Commissione sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014";

VISTA la comunicazione n. 545514 del 22 dicembre 2014, a firma del Presidente della Giunta Regionale, con la quale viene trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale la nota C(2014) 9927 final del 12 dicembre 2014 relativa alle "Osservazioni della Commissione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013-CCI: 2014IT06RDRP014", unitamente alle medesime osservazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 18 marzo 2015 che approva il quadro delle osservazioni-risposte alla Commissione europea, il piano finanziario, il Rapporto ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica, la Valutazione di incidenza e la Dichiarazione di sintesi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9,11,13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e programmi settore primario;

DATO ATTO che, ai fini delle attività previste dal presente provvedimento, il Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, si avvale direttamente del supporto tecnico ed amministrativo della Sezione Piani e programmi settore primario, in coerenza con il quadro delle competenze stabilite dalla DGR n. 2611/2013;

CONSIDERATE la complessità e la rilevanza del PSR, che comportano la necessità di implementare un'efficiente sistema di preparazione, di gestione, di sorveglianza, di valutazione, di informazione e di controllo degli interventi previsti dal programma stesso e che tali attività sono esplicitamente previste dalla Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020;

PRESO ATTO che l'attivazione della Misura 20 - Assistenza tecnica può avvenire, ai sensi dell'art. 59 del Reg UE n.1303/2013, dell'art. 51 del Reg. UE n.1305/2013 e del Reg. UE n. 808/2014 a partire dalla data di presentazione del Programma di sviluppo rurale alla Commissione europea, avvenuta il 22 luglio 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2440 del 16 dicembre 2014 con cui sono state approvate alcune Azioni preliminari del Programma operativo della Misura 20 - Assistenza tecnica al PSR 2014-2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2115 del 19 novembre 2013, che approva in particolare il Programma Operativo 2013 di Assistenza tecnica al PSR 2007-2013, anche con riferimento all'Azione 1-Preparazione e programmazione, nell'ambito della quale viene attivata l'acquisizione di una serie di operatori a tempo determinato a supporto delle attività del PSR;

VISTI i Decreti della Sezione Risorse Umane n. 366/2013 e n. 27/2014, che approvano il progetto obiettivo Assistenza Tecnica al PSR e la relativa acquisizione di personale a tempo determinato, da parte della Regione, a supporto delle attività previste dal progetto stesso;

VISTO il Decreto della Sezione Risorse Umane n. 45/2015 di proroga dei contratti di lavoro dei dipendenti assunti con il progetto obiettivo Assistenza Tecnica al PSR;

RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità di tale supporto operativo e approvare l'attivazione dell'Azione 1 Preparazione e programmazione in forma preliminare al primo Programma Operativo di Assistenza tecnica (Misura 20) al PSR 2014-2020, considerata urgente e prioritaria, nelle more dell'approvazione del Piano di attività per la Misura 20;

PRESO ATTO che i beneficiari della Misura 20 - Assistenza tecnica del PSR 2014-2020 sono, ai sensi dei regolamenti comunitari, i soggetti responsabili dell'esecuzione delle operazioni selezionate nel rispetto delle procedure comunitarie, nazionali e regionali;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, in relazione agli obblighi normativi connessi all'avvio del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, l'attivazione della seguente azione preliminare di assistenza tecnica al Programma, prevista ai sensi della Misura 20:

   Azione 1 - Preparazione e programmazione: impiego di n. 12 figure professionali qualificate presso le strutture regionali direttamente coinvolte nella gestione del Programma di sviluppo rurale, mediante la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, attivati con Decreto della Sezione Risorse Umane n. 366/2013 e n. 27/2014 e prorogati con Decreto n. 45/2015, fino al completamento del triennio contrattuale di ciascuno rapporto di lavoro;

3. di determinare in euro 600.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a supporto delle azioni di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (Misura 20) previste al precedente punto 2), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione regionale Piani e Programmi Settore Primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n.102076 - Attività di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2014-2020 "del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2015;
4. di dare atto che l'importo di spesa indicato al punto 3 verrà successivamente rendicontato e rimborsato da parte di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, risultando pertanto a carico del bilancio regionale solamente la quota di cofinanziamento regionale pari a euro 102.384,00;
5. di incaricare la Sezione Piani e Programmi Settore Primario, responsabile dell'attuazione operativa delle suddette azioni, alla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto, adempimento e procedura necessaria alla esecuzione della presente deliberazione, compresi gli ulteriori atti volti al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal provvedimento;
6. di dare atto che l'attivazione della Misura 20 - Assistenza tecnica viene approvata,anche in ordine alla relativa spesa, sulla base delle disposizioni stabilite dall'art. 59 del Reg UE n. 1303/2013, dall'art. 51 del Reg. UE n. 1305/2013 e dal Reg. UE n. 808/2014, che prevedono l'ammissibilità delle spese relative alProgramma di sviluppo rurale a partire dalla data della relativa presentazione alla Commissione europea, avvenuta il 22 luglio 2014, per i motivi di necessaria immediatezza operativa descritti in premessa, nelle more della successiva definizione del Piano di attività per l'Assistenza tecnica al Programma;
7. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303611)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 954 del 28 luglio 2015

Comune di Legnago - Legnago Servizi Spa. Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) - Progetto di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo a seguito degli assestamenti. Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss. mm. ii. e dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ss. mm. ii.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto è approvato il progetto di ripristino della funzionalità della copertura, a seguito degli assestamenti, relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo, presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza della Ditta prot. n. IC-SIN/417-14/MM del 21 agosto 2014; parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente del 16 aprile 2015, n. 3977.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 21 agosto 2014 con nota prot. n. IC-SIN/417-14/MM la Ditta Legnago Servizi Spa ha presentato un progetto di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo della discarica ubicata nel Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR).

L'intervento in oggetto riguarda alcune vecchie porzioni di discarica, caratterizzate da una copertura superficiale completata nel 2003, realizzate secondo concezioni tecniche precedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Tale aspetto ha comportato nel corso degli ultimi anni aggravi gestionali dovuti alla notevole produzione di percolato che, attualmente, il Gestore cerca di arginare impiegando delle coperture provvisorie realizzate con teli in LDPE.

Sotto l'aspetto amministrativo, va ricordato che con deliberazione n. 2454 del 08.08.2003 la Giunta regionale ha fornito dei "Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche promossa dal D. Lgs. 13.01.2003, n.

Nel provvedimento è precisato, tra l'altro, che "I Piani di adeguamento non devono essere presentati da parte dei titolari/gestori di discariche già chiuse, cioè di quelle discariche per le quali alla data di entrata in vigore del d. lgs. era già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione delle opere di ricomposizione confermata dal successivo collaudo".

Dalla lettura degli atti posti a corredo dell'istanza emerge che, limitatamente alla parte di discarica considerata, il Gestore non era tenuto a presentare un piano di adeguamento (PdA) ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003.

Il proponente nel corso dell'incontro del 21 agosto 2014 ha riferito che, nonostante sia stato presentato il collaudo finale della copertura e la perizia finale di assestamento, la Provincia di Verona - ad oggi - non ha emanato alcun provvedimento di chiusura dei lotti della parte di discarica in questione.

Si rileva tuttavia che le porzioni di discarica interessate dall'intervento, sono comunque state gestite in conformità al piano di post gestione approvato e sono dotate di una perizia di assestamento finanziario finale firmata da un tecnico abilitato.

Tali aspetti amministrativi hanno suggerito, di comune accordo con la Provincia di Verona, di procedere ad un esame congiunto della proposta progettuale e di valutare, sotto l'aspetto amministrativo ai sensi dell'art. 5, lett. L-bis del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, non sostanziale la modifica proposta.

Tutti questi aspetti sono stati esaminati dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del 16 aprile 2015, che, dopo averne valutato i contenuti sotto il profilo ambientale, tecnico, economico, urbanistico e giuridico - amministrativo ha reso parere favorevole con prescrizioni (n. 3977) sul progetto presentato, che posto a corredo del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ss. mm. ii.;

VISTO il Parere n. 3977 reso dalla CTRA nella seduta del 16 aprile 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendo propria ogni valutazione e prescrizione, del parere favorevole della *Commissione Tecnica Regionale Ambiente* (C.T.R.A.) n. 3977 del 16 aprile 2015 che viene posto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in **Allegato A** e di approvare il "Progetto di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo a seguito degli assestamenti" presentato dalla Ditta Legnago Servizi Spa;

3. di stabilire che la ditta Legnago Servizi Spa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere di cui al punto 2, anche se non espressamente riportate nel presente deliberato;

4. di demandare ogni valutazione sul documento denominato "Piano economico-finanziario e tariffario aggiornato al 1° gennaio , incluso nell'istanza, alla competente Amministrazione provinciale;

5. di stabilire che il presente provvedimento non modifica i termini e le modalità di esecuzione degli interventi approvati con la D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009, relativamente alle opere di "Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio";

6. di incaricare il Direttore della Sezione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, della trasmissione del presente provvedimento a ditta Legnago Servizi Spa, Comune di Legnago (VR), del Comune di Bergantino (RO), della Provincia di Rovigo e di ARPAV;

7. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ..... del

ALLEGATO 3

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

OGGETTO: Comune di Legnago – Legnago Servizi Spa. Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) - Progetto definitivo di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo a seguito degli assestamenti.

1. Premessa

Con nota prot. n. IC-SIN/417-14/MM del 21 agosto 2014 la Ditta Legnago Servizi Spa (C.F. e P. IVA 02430500245) ha presentato un progetto definitivo di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo della discarica ubicata nel Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR).
Il deposito degli elaborati, avvenuto il 21 agosto 2014, è stato preceduto, così come chiesto dalla Ditta stessa, da un incontro informale tenutosi con gli Uffici regionali, che ha permesso di appurare, tra l'altro, come l'intervento oggetto dell'istanza riguardi alcune vecchie porzioni di discarica caratterizzate da una copertura completata nel 2003 (e collaudata nel 2005), realizzata secondo concezioni tecniche superate, e comunque, non in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2003.
Tale aspetto, secondo quanto riferito dal proponente, comporta aggravi gestionali dovuti alla notevole produzione di percolato che, attualmente, il Gestore cerca di arginare impiegando delle coperture provvisorie realizzate con teli in LDPE.
Il progetto in esame, intende dare una soluzione definitiva alla problematica, nel rispetto delle quote approvate e senza modificare i volumi autorizzati.

2. Aspetti Amministrativi

Sotto l'aspetto amministrativo, va ricordato che con deliberazione n. 2454 del 08.08.2003 la Giunta regionale ha fornito dei "*Primi indirizzi operativi per la corretta applicazione della nuova disciplina sulle discariche promossa dal D. Lgs. 13.01.2003, n. 36.*"
Nel provvedimento è precisato, tra l'altro, che "*I Piani di adeguamento non devono essere presentati da parte dei titolari/gestori di discariche già chiuse, cioè di quelle discariche per le quali alla data di entrata in vigore del d. lgs. era già stata inoltrata la comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione delle opere di ricomposizione confermata dal successivo collaudo*".
Nell'Atto unico di collaudo funzionale datato 30.12.2005, relativamente all'esecuzione dei lavori eseguiti sul capping della discarica (pag. 4) è riportato che:

- la copertura finale dell'ampliamento in alveo è stata iniziata il 06.05.1996 ed è stata terminata il 26.04.1997;
- la copertura del Settore A è stata iniziata il 16.05.98 ed è stata terminata il 24.03.2003;
- la copertura del Settore B è stata iniziata il 28.08.00 ed è stata terminata il 03.08.02.

Inoltre, è riportato che per quanto attiene la sistemazione finale, i lavori afferenti sia all'ampliamento in alveo, che al settore A e al settore B sono stati eseguiti nel corso di tutta la costruzione e gestione della discarica, quindi dal 09.04.1992 al 24.03.2003.

Dalla lettura degli atti succitati (provvedimento di Giunta Regionale e atto unico di collaudo funzionale), emerge che, limitatamente alla parte di discarica considerata, il Gestore non era tenuto a presentare un piano di adeguamento (PdA) ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003.
Va inoltre precisato che, le porzioni di discarica interessate dall'intervento, sono gestite in conformità al piano di post gestione approvato e sono dotate di una perizia di assestamento finanziario finale firmata da un tecnico abilitato.

43

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

ALLEGATO 34

Il proponente nel corso dell'incontro del 21 agosto 2014 ha, riferito che, nonostante sia stato presentato il collaudo finale della copertura e la perizia finale di assestamento, la Provincia di Verona - ad oggi - non ha emanato alcun provvedimento di chiusura dei lotti della parte di discarica in questione.
Tali aspetti amministrativi hanno suggerito, di comune accordo con la Provincia di Verona, di procedere con un esame congiunto della proposta progettuale presentata al fine di sottoporre l'istanza alla competente Commissione Tecnica regionale Ambiente che verificherà, ai sensi dell'art. 5, lett. L-bis del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., se sia condivisibile, oltre alla soluzione progettuale proposta, anche la non sostanzialità dell'intervento sotto l'aspetto amministrativo.
La presente istruttoria è pertanto il risultato di quanto valutato e deciso congiuntamente tra Regione Veneto e provincia di Verona nell'incontro tecnico tenutosi in data 19.02.2015 e a cui hanno partecipato oltre alla Ditta anche Comune di Legnago, Comune di Bergantino e ARPAV Dipartimento di Verona.

3. Contenuti dell'istanza del 21.08.2014.

L'istanza presentata interessa una parte di discarica inserita nel Sistema Integrato di trattamento RSU di Legnago, loc. Torretta.
L'originaria discarica, realizzata secondo i criteri tecnici in uso alla fine degli anni '70, sfruttava, come "catino" di contenimento naturale, l'alveo dismesso del Fiume Tartaro, precedentemente deviato a monte ed unificato al Canal Bianco.
Negli anni, la discarica ha avuto degli ampliamenti plano-altimetrici che hanno interessato anche aree ubicate fuori dall'alveo del fiume.
Detti aumenti di volume sono stati approvati per soddisfare la richiesta di smaltimento che nel tempo è cresciuta interessando dapprima comuni inseriti nell'ambito provinciale e, successivamente, comuni sia afferenti il territorio regionale, che, in alcuni casi, anche extra-regionale.
La configurazione che si è venuta a creare negli anni è pertanto il risultato di una successione di interventi, fra cui vanno annoverati anche quelli dei cosiddetti Lotti A e B, che sono caratterizzati dalla sovrapposizione di interventi fuori alveo con ribaulatura dei "tratti in alveo" denominati 1° tratto e 2° tratto.
In particolare, per quanto riguarda i lotti in parola, si possono identificare le seguenti quattro distinte fasi di utilizzo del sito:

a. 1^ discarica in alveo per RSU *tal quale*, con costruzione e gestione principalmente comunale svolta direttamente;
b. "risagomatura" della 1^ discarica in alveo, vale a dire, un ampliamento altimetrico senza occupazione di nuove aree, destinato ad accogliere sempre RSU *tal quale*, con costruzione e gestione in concessione;
c. 2^ discarica in alveo per RSU *tal quale*, che corrisponde ad un ampliamento planimetrico con occupazione di nuove aree in alveo, con costruzione e gestione in concessione;
d. discarica fuori alveo per RSU *tal quale* e per RSU *frazione secca*, con distinzione temporale-funzionale di utilizzo, che corrisponde ad un ampliamento sia planimetrico, con occupazione di nuove aree, che altimetrico con sormonto di parti già costruite, con costruzione e gestione in concessione.

In termini gestionali, la coltivazione della discarica è stata condotta per lotti successivi ed ha interessato inizialmente i due tratti del vecchio alveo del fiume Tartaro (primo e secondo tratto), e successivamente, i due lotti di ampliamento esterni all'alveo con sormonto dei tratti in alveo.
In sostanza, il Lotto A si presenta come un ampliamento esterno e in parte in sormonto del secondo tratto, mentre, il Lotto B comprende il sormonto di parte del primo tratto e un ampliamento esterno.
In particolare, si segnala che il 1° tratto in alveo è attualmente oggetto di una messa in sicurezza per svuotamento della discarica con conseguente trasferimento dei rifiuti in altro lotto, sempre nell'ambito del sito.
La copertura finale dei Lotti A, B e 2° tratto in alveo è stata collaudata funzionalmente ai sensi degli art. 25 e 26 della legge regionale n. 3/2000 nel dicembre 2005.

3.1 – Produzione di percolato.

Anche dopo la realizzazione della copertura finale dei Lotti A, B e 2° tratto in alveo, la Società concessionaria dell'impianto (Legnago Servizi - LE. SE. S.p.A.), ha riscontrato negli anni una notevole formazione di percolato,

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

44

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

ALLEGATO 3

problematica questa che ha suggerito - nell'ambito della gestione post operativa - di individuare delle soluzioni atte a contenerne la produzione.
L'intervento di ripristino della funzionalità della copertura proposto è inquadrato amministrativamente dal proponente come una modifica non sostanziale dell'A.I.A. ai sensi del comma L-bis, dell'art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

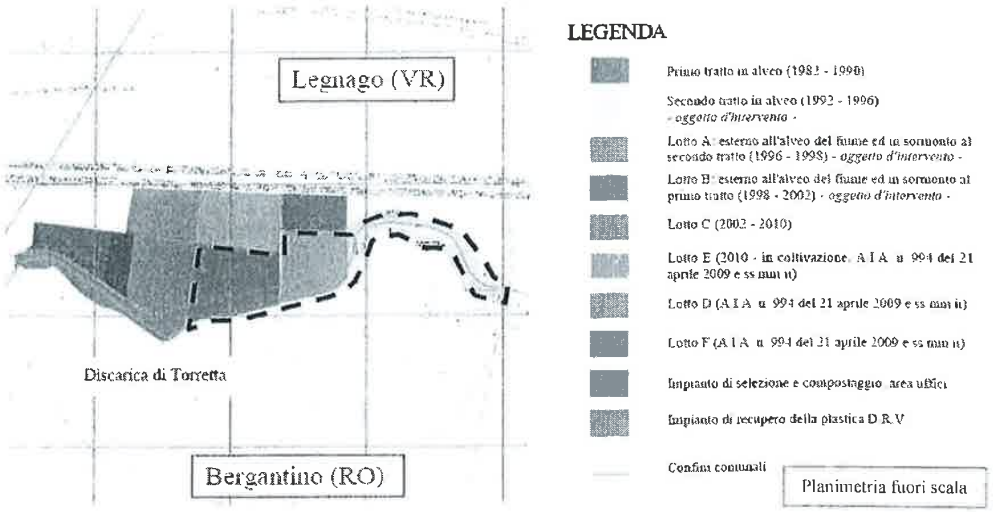

3.2 – Stato di fatto della copertura esistente

Il pacchetto che costituisce la copertura finale dei Lotti A, B e 2° tratto in alveo della discarica di Torretta è composto da tre strati, realizzati sopra i rifiuti sagomati con sezione trasversale a schiena d'asino e con pendenza di progetto del 5%.
In particolare, la stratigrafia, partendo dall'alto, è così schematizzabile:

- terreno vegetale di spessore $\geq$ 20 cm;
- materiale limo-argilloso di spessore $\geq$ 60 cm;
- argilla con permeabilità $k < 1 \times 10^{-9}$ m/s di spessore $\geq$ 30 cm, posta immediatamente al di sopra dei rifiuti.

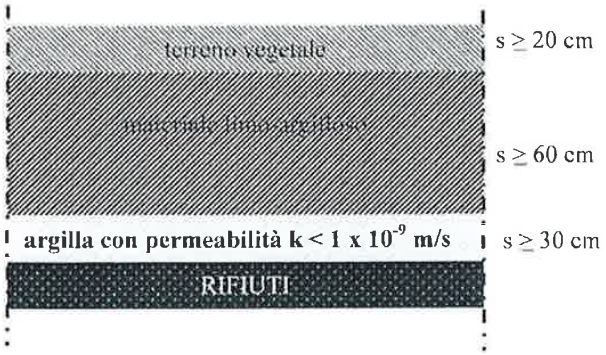

Schema del pacchetto di capping esistente

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

45

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO 3

A parere del proponente, nel collaudo datato dicembre 2005 non sono state sufficientemente indagate le caratteristiche geotecniche dello "strato limo-argilloso" da 60 cm, ragion per cui, si è reso necessario eseguire una serie di prove geotecniche aggiuntive volte a determinarne le caratteristiche.
Le prove, eseguite nel dicembre nel 2010, sono state realizzate in 10 punti della copertura ed hanno indagato lo strato in questione per una profondità di 50 cm.
Gli esiti hanno evidenziato che in tutte le zone della copertura esistente (Lotti A, B e 2° tratto in alveo), le caratteristiche geotecniche dello strato limo argilloso risultano essere idonee a formare una barriera minerale di tenuta rispondente ai dettami del D. Lgs. n. 36/2003; presentano infatti, tranne un caso, un indice di plasticità Ip superiore al 10% ed inferiore al 50% e in tutti i saggi eseguiti una permeabilità $k < 1 \times 10^{-8}$ m/s.
Per quanto attiene il sistema di drenaggio delle acque di ruscellamento della copertura, il convogliamento è affidato ad un sistema di raccolta e trasporto sviluppato su due livelli:

- un inghiottitoio drenante perimetrale posto sul bordo della copertura;
- due serie di scoline perimetrali poste alla base del rilevato, che convogliano le acque a dei ricevitori naturali locali.

Il collegamento fra i due piani è realizzato con tubazioni in HDPE PN 10, Φ 160 mm, poste a interasse regolare, interrate nel secondo strato da 60 cm sopra la barriera argillosa e nel rispetto del profilo del rilevato.
L'inghiottitoio ha una sezione trapezoidale, è posto sopra la barriera argillosa, è realizzato nell'ambito del terreno di finitura, è costituito da ghiaia ed è confinato da un tessuto non tessuto in polipropilene da 300 g/m^2.
Al suo interno è posta, inoltre, una tubazione di drenaggio, fessurata, in HDPE PN 10, Φ 200 mm.

3.3 - Cause della notevole produzione del percolato nei lotti di discarica oggetto dell'intervento

Sulla scorta dei dati storici disponibili e utilizzando formule, studi e modelli presenti in letteratura, il proponente ha individuato le possibili cause della notevole produzione di percolato nei lotti di discarica in esame. In particolare le conclusioni a cui è giunto sono le seguenti:

1. la copertura, realizzata in epoca antecedente il D. Lgs. 36/2003, è stata concepita secondo uno schema oggi superato, che non prevede un adeguato drenaggio delle acque meteoriche sulla copertura naturale che, per tale motivo, si infiltrano fino a raggiungere la massa dei rifiuti;
2. l'assestamento del corpo rifiuti ha ridotto le pendenze di progetto, generando zone di copertura piane, causa di ristagni delle acque meteoriche;
3. il probabile malfunzionamento delle tubazioni di calata del drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale potrebbe aver causato delle infiltrazioni nel corpo rifiuti;
4. la concavità verso l'interno riscontrata nelle aree di transito dei mezzi per lo sfalcio dell'erba (c.d. banca di riposo), secondo il proponente porta a dei ristagni di acqua meteorica su alcuni angoli della copertura e alla conseguente possibile produzione di percolato.

3.4 - Proposta progettuale.

Il proponente evidenzia che, un intervento "minimale" di manutenzione superficiale basato sulla ricarica delle depressioni con contestuale ripristino della pendenza originaria, non garantirebbe la soluzione della problematica in quanto:

- non correggerebbe comunque la pendenza della barriera minerale, che rimarrebbe caratterizzata da zone piane;
- non risolverebbe il problema dell'assenza del drenaggio dell'acqua presente nello strato limoso argilloso, che è ritenuta essere azione fondamentale per ridurre radicalmente la produzione di percolato.

È altresì evidenziato dal proponente l'effetto decisivo, in termini di contenimento del percolato, che eserciterebbe la predisposizione di una geomembrana posta sopra la barriera minerale.
Ciò precisato, gli obiettivi del progetto di ripristino presentato sono:

a. ottenere una barriera minerale con prestazioni migliori o uguali a quelle indicate dal D. Lgs. 36/2003, caratterizzata da uno spessore adeguato ($s_{min} \geq 50$ cm) e da un coefficiente di conducibilità idraulica idoneo ($k < 1 \times 10^{-8}$ m/s);
b. realizzare, nella parte sommitale della copertura, una pendenza minima adeguata che migliori il deflusso superficiale e ipodermico degli afflussi meteorici;

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

46

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ..... del

ALLEGATO 3

c. inserire uno strato drenante ipodermico delle acque meteoriche (del tutto equivalente a quello proposto dal D. Lgs, n. 36/2003) e una geomembrana al di sopra della barriera minerale del capping;
d. modificare il sistema di evacuazione delle acque meteoriche superficiali;
e. correggere le pendenze della banca di riposo;
f. realizzare l'intervento minimizzando gli apporti di terre dall'esterno.

Nella proposta progettuale presentata, alla copertura è assegnata una pendenza del 3% che, seppur inferiore a quella di progetto (5%) è considerata dal progettista, comunque, sufficiente a garantire la funzionalità tecnica richiesta, limitando i movimenti di terra e i costi.
Inoltre, in considerazione dell'estrema variabilità morfologica della copertura, che rende difficoltosa l'individuazione di un criterio univoco di intervento, il proponente lascia alla discrezionalità tecnica del Direttore dei Lavori l'individuazione, di volta in volta e per porzioni omogenee di copertura, della tipologia di intervento da attuare.
In sostanza, nelle diverse situazioni che si possono incontrare (avvallamenti, depressioni e pendenze variabili inferiori, uguali o maggiori del 3%), tenuto conto che è presente, sulla scorta di quanto comprovato dalle indagini eseguite dal proponente nel 2010, comunque uno strato limo-argilloso con spessori ($s \geq 60$ cm) e caratteristiche tecniche (permeabilità $k < 1 \times 10^{-8}$ m/s) adeguate a garantire la costituzione di una idonea barriera minerale, la prima operazione prevista è la rimozione di tutto il terreno "vegetale" presente sul capping.
L'operazione successiva, prevede di intervenire sullo strato limo argilloso realizzando la pendenza di progetto del 3% e lo spessore desiderato della barriera minerale (intesa come somma dello strato limo argilloso e dello strato di argilla sottostante) che nei punti marginali (in corrispondenza di dove iniziano le scarpate) dovrà essere pari a 50 cm e nei punti sommitali pari a 130 cm.

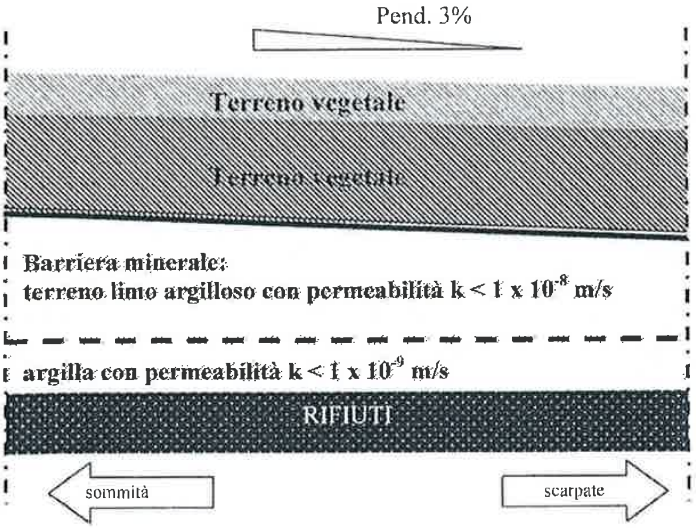

s = 20 cm

s = 50 cm

geocomposito drenante + geomembrana in LDPE armato

50 > s > 130 cm
(variazione dovuta alla pend. 3%)

Schema del pacchetto di capping progettato

Tale operazione sarà condotta intervenendo:

- nelle zone caratterizzate da avvallamento e/o depressioni mediante la stesura, il rullaggio e il lisciamento di una certa quantità di terreno argilloso con caratteristiche tecniche equivalenti all'esistente (permeabilità $k < 1 \times 10^{-8}$ m/s);
- nelle zone caratterizzate da spessori dello strato limo argilloso esistente (compreso il sottostante strato di argilla da 30 cm) maggiori a quello richiesto, mediante una profilatura che regolarizzi la pendenza di sgrondo (del 3%) e lo spessore di progetto (barriera minerale, intesa come strato limo argilloso + strato di argilla sottostante, con spessori compresi tra 50 e 130 cm e, comunque, nei punti marginali mai al di sotto di 50 cm).

Il terreno utilizzato per la regolarizzazione della barriera minerale è costituito da un materiale argilloso con conducibilità idraulica $k < 10^{-8}$ m/s ed indice di plasticità compreso fra 10% e 50%.

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

47

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

ALLEGATO 3

Il proponente prevede inoltre che il terreno di risulta ottenuto dalla profilatura, con caratteristiche idonee per un riutilizzo in situ, venga accantonato in cantiere.
È stimato dal proponente che l'apporto esterno di terreno argilloso, al netto di quello recuperato con la riprofilatura della barriera minerale, sia pari a circa 60.000 mc.
Il completamento del nuovo pacchetto di copertura, verrà effettuato con la posa di una geomembrana in LDPE armato e di un geocomposito drenante sormontato da uno strato di terreno vegetale di finitura, di spessore complessivo pari ad almeno 70 cm.
Detto terreno vegetale di finitura sarà costituito da 50 cm di terreno senza particolari proprietà e da 20 cm di terreno dotato di caratteristiche idonee ad accogliere l'essenza erbosa in sommità.
La finitura a verde presenterà le stesse caratteristiche dell'attuale, ovverosia, coltura foraggera tipica della zona.
Tale opzione è ritenuta adatta per una discarica, in quanto evita apparati radicali profondi che possono interagire con i sottostanti geocompositi e non necessita di interventi invasivi con attrezzi agricoli, quali aratri, estirpatori, erpici, ecc.
Lo spessore dello strato di finitura proposto, permette di proteggere il terreno sottostante da problemi di gelività, di siccità e di precipitazioni intense.
Il proponente ritiene che spessori maggiori, più che ridurre la trasmissività idraulica complessiva della copertura, porterebbero ad un immagazzinamento di acqua al di sopra della barriera di tenuta, che potenzialmente e conseguentemente aumenterebbe le portate d'infiltrazione.
Il D. Lgs. 36/2003 prevede, per questo strato, uno spessore minimo di 1 m, ma, per il motivo poc'anzi enunciato, oltre che per la limitazione dei carichi nelle geogriglie di sostegno nelle scarpate, si è optato per la costituzione dello spessore minimo di 70 cm.
La formazione di quest'ultimo strato richiede l'apporto di una certa quantità di terreno dall'esterno, stimato in circa 84.000 mc, ad integrazione dell'eventuale terreno accantonato in cantiere.
La posa della geomembrana in LDPE armato, al di sopra dello strato minerale, introduce un elemento di miglioramento della barriera nel suo complesso rispetto al minimo richiesto dal D. Lgs. n. 36/2003, e il posizionamento di un geocomposito drenante, sopra alla geomembrana, permette di evacuare l'acqua meteorica infiltratasi attraverso il terreno vegetale di copertura (deflusso ipodermico) e di diminuire le pressioni neutrali all'interfaccia drenaggio-barriera con miglioramento della stabilità globale della copertura.
Il drenaggio ottenuto con il geocomposito è idraulicamente equivalente, a quello previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, che è costituito da uno strato drenante in ghiaia e sabbia di spessore minimo di 50 cm.
Il proponente ritiene che la realizzazione di uno strato drenante in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 porterebbe a maggiori difficoltà di posa in opera, unite alla necessità di assicurare la corretta transizione granulometrica con gli strati contermini; porterebbe, inoltre, ad un incremento dei volumi tecnici della copertura e ad un maggiore impatto ambientale connesso al reperimento degli inerti e al loro trasporto.
La soluzione progettuale descritta, pertanto, consente di:

- minimizzare i movimenti terra e contenere i relativi costi;
- migliorare sostanzialmente la barriera minerale, che passa da uno spessore di 30 cm attualmente presente, a spessori variabili compresi tra i 50 e i 130 cm, incrementi conseguenti la pendenza del 3% creata; (50 cm in corrispondenza dei punti marginali e 130 cm in prossimità della linea di colmo);
- realizzare uno strato di finitura con terreno riutilizzando il terreno vegetale proveniente dallo scotico della copertura originaria.

Per quanto attiene le scarpate, stante la notevole pendenza che le caratterizza (anche < 12%) e la ridotta resistenza al taglio che si realizza nel contatto tra geomembrana e geocomposito, la soluzione adottata per costituire il pacchetto di copertura nei pendii fa ricorso alla tecnica delle "terre armate".
Detta tecnica prevede, nello specifico, l'inserimento nello strato di copertura denominato "vegetale" di una geogriglia di adeguata resistenza a trazione, che consente di tener "aggrappato" lo strato stesso.
Con questo apprestamento, lo sforzo di taglio venutosi a creare a seguito dell'interazione tra il peso del terreno e la pendenza delle scarpate, è trasferito sulla geogriglia che per resistenza a trazione garantisce la stabilità dello strato in questione.
La stabilità della geogriglia è infine garantita mediante l'ancoraggio della stessa ad un'apposita trincea realizzata in sommità del pendio.

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

48

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

ALLEGATO 3

La soluzione progettuale proposta, stante la necessità di contenere il più possibile i costi dell'intervento, prevede l'impiego di geogriglie piane, poste sopra un geocomposito drenante caratterizzato da "zone vuote", in grado di favorire la compenetrazione fra terreno e geogriglia.
Il ripristino del capping così come precedentemente descritto comporta, necessariamente, la rimozione e il rifacimento, con le medesime modalità del progetto primigenio, dell'inghiottitoio drenante perimetrale del capping stesso.
Nella realizzazione dell'inghiottitoio drenante sommitale è necessario prevedere un rinforzo del geotessile sulla parete verso terra, da prolungare al di sopra della ghiaia di drenaggio, a protezione dell'integrità della funzione drenante di questa.
Infatti, prima dell'attecchimento dell'essenza vegetale, è prevedibile un notevole trasporto solido nell'acqua di runoff, che riempirebbe in tempi rapidi i vuoti della trincea drenante.
Pertanto, la protezione "filtrante" sommitale garantita dal geotessile è indispensabile proprio nel periodo transitorio, prima della piena efficienza del manto erboso, dopo la quale sarà necessario eliminare tale risvolto, per non ridurre la capacità di assorbimento della trincea drenante.
L'evacuazione delle acque meteoriche di scorrimento superficiale della copertura avverrà in modo analogo all'esistente, con la sola modifica non sostanziale di seguito descritta.
Per evitare la riduzione dell'efficienza della rete di drenaggio ed evacuazione di tali acque meteoriche è stata ritenuta opportuna la completa rivisitazione dell'attuale modalità di esitazione delle acque dall'inghiottitoio perimetrale, basata su tubazioni "rigide" interrate nello strato di finitura delle scarpate, passando a scaricatori superficiali.
Mantenendo inalterata la posizione dei suddetti scarichi, è prevista la posa di pozzetti in calcestruzzo ispezionabili, con bocca di fondo che convoglia le acque in un tronco di tubazione in HDPE posta a superamento del ciglio sommitale della discarica.
La bocca di valle del suddetto tronco di tubo scarica le acque su una canaletta ad embrici in calcestruzzo, dim. 48 x (50-39) x 15 cm, posta sulla scarpata della discarica, fino all'esistente canaletta perimetrale basale.
In corrispondenza della banca di riposo è previsto un attraversamento simile a quello del ciglio sommitale della discarica, tramite un pozzetto e un tronco di tubazione in HDPE.
La soluzione descritta presenta i seguenti vantaggi:

- possibilità di controllare e mantenere l'efficienza dello scarico per tutto il periodo di gestione post-operativa;
- relativa adattabilità degli elementi embricati alla base deformabile (pur in misura assai ridotta rispetto ai primi anni di gestione post-operativa, per il maturarsi di gran parte degli assestamenti);

A fronte di questi vantaggi, però, prefigura anche la necessità di garantire le necessarie manutenzioni, che garantiscano la piena efficienza del sistema, soprattutto in occasione delle operazioni di sfalcio dell'erba.
In merito alla situazione dell'esistente rete di consegna delle acque all'idrografia locale, si sono potute constatare leggere differenze fra l'ubicazione dei tratti di collegamento fra le scoline basali, dovute a modifiche avvenute in corso d'opera, avallate dalla Direzione Lavori e certificate implicitamente nel Collaudo funzionale della sistemazione finale della discarica.
Per quanto attiene questo progetto non sono state previste variazioni alla situazione della rete di drenaggio ed evacuazione delle acque meteoriche di scorrimento superficiale, se non per la messa a giorno dello scarico sulle scarpate.
Per quanto attiene i calcoli idraulici, va ribadito che il progetto di ripristino non introduce novità alcuna che possa modificare il regime idraulico prospettato nel progetto primigenio, eccezion fatta per l'introduzione del drenaggio ipodermico.
Quest'ultimo apprestamento, tuttavia, non modifica la situazione idrologica del precedente progetto, poiché il deflusso ipodermico non concorre alla formazione delle portate di piena che entrano nei calcoli della rete di scarico delle acque superficiali.
La configurazione attuale della banca di riposo richiede un intervento di correzione delle pendenze, in modo da garantire lo sgrondo delle acque meteoriche superficiali ivi insistenti, nonché provenienti dal rilevato sovrastante.
Tale intervento è del tutto identico a quello previsto per la copertura sommitale, salvo l'aumentata pendenza dall'interno verso l'esterno, del 5%.
Tale provvedimento consente la fruizione della banca per le operazioni di manutenzione, garantendo altresì lo sgrondo delle acque meteoriche.

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

49

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO 3

3.5 - Risultati attesi in termini di produzione di percolato.

Il proponente stima che, grazie all'inserimento di una geomembrana e di un geocomposito drenante nel pacchetto di copertura, possa essere garantita una riduzione, stimabile in almeno due ordini di grandezza, della percolazione attraverso la barriera.
Tali valutazioni sono state fatte sulla scorta dei dati storici disponibili riferiti alla piovosità e di una modellistica che tiene conto di studi specialistici come quello di S. Melchior sul bilancio idrologico di coperture di prova e quello di Daniel sul drenaggio ipodermico.
L'effetto positivo atteso con l'introduzione degli apprestamenti progettuali in esame, è una riduzione della produzione di percolato, rispetto all'attuale, valutata essere "a regime" superiore al 93%.
È constatato dal proponente che una certa umidificazione dei rifiuti, è comunque necessaria anche in fase di gestione post-operativa avanzata, poiché la degradazione anaerobica della frazione organica, propedeutica alla mineralizzazione dei rifiuti, richiede una certa disponibilità di acqua.
Zone di discarica prive di irrorazione potrebbero interrompere temporaneamente il processo di trasformazione, provocando la cosiddetta "mummificazione" della discarica.
Il proponente ritiene, comunque, poco probabile tale evenienza nel caso in questione, vista e considerata l'età relativamente avanzata del deposito e la presumibilmente elevata presenza d'acqua nell'ammasso dei rifiuti (così come si evince dalla notevole produzione di percolato riscontrata a far data dal 2008).
Inoltre, il proponente stima che la capacità di ritenuta idrica dei rifiuti, a fronte della limitata frazione organica residua, possa essere in grado di sopperire ad esigenze di acqua non più disponibile dall'infiltrazione attraverso la copertura.
A livello progettuale è stata considerata anche l'interazione che le nuove opere possono avere con l'esistente sistema di captazione e trattamento del biogas ed è stata demandata ad una verifica in loco se risulta necessario intervenire con opportuni apprestamenti.
È del tutto prevedibile, infatti, che le quote a cui si trovano le teste di pozzo dei sistemi di captazione e trattamento del biogas, siano sufficientemente elevate per spiccare dalle nuove quote del capping che risultano essere generalmente più basse di quelle già realizzate.
Le attività di scavo, riporto e formazione del pacchetto di copertura svolte in prossimità di un sistema di aspirazione di biogas dovranno comunque attenersi a delle misure operative di sicurezza, che si sostanziano nelle seguenti fasi:

1. rimozione temporanea per settori dei presidi di gestione e delle linee di collettamento del biogas;
2. eventuale sopraelevazione dei pozzi di captazione del biogas, laddove necessario adeguarli alle quote della nuova configurazione;
3. eventuale sopraelevazione dei pozzi di raccolta del percolato laddove necessario adeguarli alle quote della nuova configurazione;
4. sagomatura dell'attuale capping e formazione del nuovo pacchetto, come nelle fasi sopra articolate;
5. nuova disposizione delle dotazioni impiantistiche del biogas e del percolato.

Operativamente è prevista l'esecuzione dei lavori per aree ristrette di intervento, così da limitare la perdita di biogas e le connesse, potenziali molestie odorose.

Inoltre, gli interventi su componenti interessate dal biogas, soprattutto nelle fasi di collettamento e scollettamento, dovranno essere svolti con particolare cura e in conformità ad un "Piano per la sicurezza" che verrà redatto prima dell'inizio dell'intervento, nell'ambito di quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3.6 - Approfondimenti istruttori relativi alle modalità e tempistiche di realizzazione dell'intervento e al coefficiente di sicurezza assunto nei calcoli per la stabilità nei pendii delle scarpate.

In fase istruttoria è emersa la necessità di approfondire alcune questioni riguardanti i seguenti aspetti:

- la copertura del lotto B denota, nelle tavole di progetto depositate in Regione Veneto il 21.08.2014, un'ampia fascia interessata sia dal progetto in istruttoria che dai lavori *"di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale"* approvati, a suo tempo, con la D.G.R. n. 994 del 21 aprile 2009. È apparso necessario chiedere al proponente di precisare come i due progetti si "interfaccino" sia sotto l'aspetto tecnico che temporale.
- Nella relazione di calcolo della stabilità della copertura, in corrispondenza dei pendii di scarpata, sono, talora, indicati nei calcoli fattori di sicurezza pari a 1. È apparso necessario chiedere al proponente di motivare tale

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO 3

risultato e se lo stesso non sia meno cautelativo, visto che nella normale pratica, sono assunti abitualmente valori maggiori di 1,3.

In merito al primo aspetto, il Proponente ha precisato con nota prot. n. IC-SIN/113-15/MM del 09.02.2015 che nel Progetto approvato il 21 aprile 2009 è prevista, nell'ambito della bonifica del cosiddetto *1° Tratto in alveo* (altrimenti denominato *Tronco 1*), la rimozione di 82.925 m³ di «*RSU del Lotto B in sormonto sul Tronco 1*».
Successivamente, il medesimo Progetto del 2009, prevede il rifacimento del capping della porzione di Lotto B da cui sono stati asportati i suddetti rifiuti dal sormonto con il tratto bonificato.
Le modalità di realizzazione di tale porzione di capping sono del tutto diverse da quelle previste nel Progetto di ripristino in esame e attengono la responsabilità di quei progettisti.
È altresì ribadito dal proponente che le "*soluzioni, oggetto di specifica approvazione (D.G.R. 994 del 21 aprile 2009), saranno ovviamente mantenute nel presente progetto*".
Ciò detto in merito alla componente amministrativa, rimane l'aspetto tecnico-gestionale.
Il progetto approvato prevedeva tempi di realizzazione della bonifica di 5 anni, a fronte di una vita utile della discarica di 8 anni. Si stimava altresì che i lavori sul Lotto B sarebbero stati realizzati circa 2,5 anni dopo l'inizio della bonifica.
Con i *Piani economico-finanziari e tariffari* dal 2012, stante la ben nota situazione dei conferimenti in discarica, assai diminuiti e, con essi, la sostenibilità economica dell'intervento di bonifica, è stata introdotta la sincronicità delle due gestioni: i lavori di bonifica sarebbero avvenuti parallelamente ai conferimenti, proprio perché da questi ultimi traevano le necessarie risorse economiche.
Il Proponente fa presente che: "*Si può [...] affermare che l'intervento di ripristino della copertura del Lotto B avverrà in modo temporalmente coordinato e rispettando le indicazione dei due diversi progetti. Segnatamente, dopo la rimozione dei RSU della bonifica, avverrà il rifacimento della porzione di capping secondo il progetto del 2009, con un giunto in corrispondenza della linea di validità del presente Progetto di ripristino, nel cui ambito il capping seguirà le direttive di quest'ultimo.*"
Va sottolineato che nell'ambito delle precisazioni fornite in data 15.04.2015 il proponente ha chiarito che "con il termine "giunto" si intende non tanto uno specifico elemento strutturale "autonomo" ma quanto la zona di separazione dei due pacchetti di copertura previsti nei progetti definitivi del R.T.I Golder Associates, Studio Altieri e Technital ‹‹*Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio*›› approvato con DGRV 994 del 21 aprile 2009 e del ‹‹*Progetto di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo (a seguito degli assestamenti)*››".
Al riguardo ha allegato un particolare costruttivo, tratto da elaborati grafici esecutivi, che intende esplicitare la soluzione progettuale da attuarsi in loco.

In merito al secondo aspetto, è stato chiarito che il modello adottato per il calcolo della stabilità della copertura, in corrispondenza dei pendii di scarpata è basato su letteratura che prevede come le forze instabilizzanti (traducibili nella componente parallela del peso del terreno posto sopra il geocomposito drenante) siano assorbite da elementi resistenti a trazione (denominati geogriglie), così come avviene nelle armature del cemento armato che assorbono le azioni di trazione in un solaio sottoposto a flessione.
Ciò precisato, il progettista ritiene che la "sicurezza" in termini di stabilità, debba essere ricercata non tanto nel valore che esprime il rapporto tra la resistenza al taglio disponibile e la resistenza al taglio mobilizzata (*Fattore di sicurezza*), bensì nel valore, che nei calcoli, rappresenta la capacità di resistere a trazione delle geogriglie (*Forza di trazione massima ammissibile*).
È stato inoltre precisato che l'idoneità della soluzione proposta dovrà essere verificata tramite un campo prova che sarà definito e realizzato a cura del Direttore dei Lavori.

3.7 - Integrazione spontanea relativa alle tipologie di terreno e materiali che andranno a costituire lo "strato di finitura e vegetale", nonché delucidazioni in merito al periodo di post-gestione.

A seguito di quanto emerso nel corso della riunione istruttoria del 19 febbraio 2015 la Ditta ha fornito integrazioni spontanee con nota prot. n. IC-SIN/137-15/MM del 26.02.2015, finalizzate a definire le caratteristiche, la qualità e la provenienza dei terreni utilizzati per realizzare lo strato di finitura, nonché a chiarire la decorrenza del periodo di post-gestione per i lotti A, B e 2° tratto in alveo dal 1° gennaio 2004.

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

51

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO B

Nel primo caso il proponente prevede per la realizzazione dello strato più esterno del capping, definito "di finitura", l'utilizzo di:

1. terreni vegetali naturali;
2. materiali provenienti da impianti di recupero di rifiuti, che cessano la qualifica di rifiuto.

I terreni di cui al punto 1) possono provenire da:

a. scotico dell'attuale copertura;
b. scavo della copertura del 1° tratto in alveo della discarica Torretta di Legnago;
c. terre e rocce da scavo provenienti da siti diversi dalla discarica Torretta di Legnago;
d. cava.

Per la tipologia di materiali di cui al punto a) essendo riutilizzati in situ il proponente non prevede alcuna caratterizzazione chimica o geotecnica, mentre per i terreni provenienti dalle attività indicate ai punto b) e c) si prospetta l'effettuazione dei controlli, già previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo riguardo al progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale (DGR n. 994/2009), allo scopo di riutilizzare tali materiali come terreno di copertura, che consistono nel rispetto dei limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato V alla parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 s.m.i e della tabella 2 del medesimo allegato per il test di cessione sull'eluato. Nel caso di materiali naturali prodotti da attività di cava o di materiali provenienti da attività di recupero che cessano la qualifica di rifiuto, l'utilizzo è subordinato alle certificazione di tale prodotto.

Riguardo i chiarimenti in merito alla definizione del periodo post operativo, nel corso della riunione istruttoria del 19 febbraio 2015 è stato convenuto tra gli Enti che l'emanazione da parte della Provincia di Verona del decreto di chiusura definitivo dei lotti A, B e 2° tratto in alveo, ancora pendente, venga rilasciato a seguito delle attività di controllo preventivo sul collaudo funzionale della nuova copertura. La Ditta rileva che l'inizio della gestione post-operativa per i lotti in questione è, di fatto, iniziata l'01/01/2004, coerentemente con le somme già svincolate dalla Provincia di Verona a ristoro dei costi di post-gestione sostenuti e per tale motivo ritiene che il decreto di chiusura dovrà fare riferimento a tale data.
Conseguentemente il Proponente chiede di continuare ad effettuare la gestione post-operativa con l'invio degli Stati di Avanzamento Lavori ai fini dello svincolo delle somme accantonate, evitando di prestare le garanzie di Responsabilità Civile ai sensi della DGR n. 2721 del 29.12.2014 (nota a Provincia di Verona prot. n. IC-SIN/079-15/mm del 27.01.2015).

Tutta quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

visto il progetto presentato e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;
valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
previa ampia discussione alla quale partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Comune di Legnago(VR), del Comune di Bergantino (RO), della Provincia di Rovigo e di ARPAV, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,

CON VOTI
Favorevoli 15
Contrari /
Su n. 15 presenti e votanti

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del

ALLEGATO 3

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione del progetto di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A, B e 2° tratto in alveo, a seguito degli assestamenti, presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR), fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i terreni utilizzati nel progetto per la realizzazione dello strato di finitura superficiale devono rispettare la normativa nazionale e le indicazioni regionali in materia di terre e rocce da scavo, indipendentemente dalla provenienza in situ o fuori sito. Nello specifico, deve essere sempre garantita l'assenza di contaminazione del suolo riutilizzato secondo la destinazione d'uso dell'area ad avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, in accordo a quanto disposto dall'art. 185, comma 1, lett c) del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
2. per le terre provenienti dalla rimozione della vecchia copertura, di cui al punto precedente, deve essere accertata l'assenza di contaminazione, secondo le procedure stabilite dall'art. 41-bis del D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013, almeno ogni 5000 m^3;
3. la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione Veneto, Provincia di Verona e ARPAV - Dipartimento di Verona un crono programma dettagliato delle fasi di cantiere prima dell'inizio dei lavori;
4. deve essere prevista, in accordo con ARPAV - Dipartimento di Verona, la verifica delle caratteristiche geotecniche sui materiali destinati ad integrare la barriera minerale di impermeabilizzazione, prevedendo un campionamento almeno ogni 2000 m^3;
5. il piano economico finanziario redatto annualmente dovrà dare evidenza dei minori costi relativi alla gestione del percolato prodotto dai lotti A, B e 2° tratto in alveo;
6. alla conclusione dei lavori, il proponente deve presentare una comunicazione recante una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, allegando inoltre una relazione tecnica che riporti i risultati delle verifiche in campo volte a garantire la stabilità della copertura in corrispondenza dei pendii dei versanti; tale aspetto dovrà avere specifica evidenza nel collaudo funzionale delle opere;
7. in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 9 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 deve essere presentato alla Provincia di Verona un collaudo funzionale, finalizzato ad attestare l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell'area;
8. ai sensi della DGR 23 novembre 2010, n. 2794 la Provincia di Verona, con l'avvalimento di ARPAV, è tenuta al controllo preventivo sul collaudo funzionale al fine del rilascio del provvedimento, di sua competenza, di chiusura della discarica, tenuto conto dell'esito della presente istruttoria;
9. il provvedimento di chiusura della discarica, di cui al punto precedente, dovrà dare atto che le operazioni di gestione post operativa sono di fatto iniziate con l'esercizio 2004, anno di riferimento successivo alla conclusione dei lavori di realizzazione della copertura del progetto originario.

******

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

53

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

ALLEGATO 3

ELENCO ELABORATI

N°	PROT. N.	DEL	ELABORATO	TITOLO
1	IC-SIN/417-14/MM	21.08.2014	**Tavola 1:** Corografia della zona d'intervento - Estratto Carta Tecnica Regionale - Ortofoto **Tavola 2A:** Planimetria dello stato di fatto - rilievo topografico **Tavola 2B:** Sezioni dello stato di fatto: secondo tratto in alveo, lotto A e lotto B **Tavola 3:** Planimetria dell'area d'intervento con l'esistente rete di drenaggio delle acque meteoriche **Tavola 4:** Sezioni tipo del progetto approvato con Decreto del Presidente Regionale n. 20 del 9 gennaio 1996 **Tavola 5:** Sezioni tipo dell'intervento di ripristino: secondo tratto in alveo, lotto A e lotto B **Tavola 6:** Particolari costruttivi	– Relazione tecnico-illustrativa – Relazione di approfondimento e specifiche tecniche dei materiali – Computo metrico estimativo – Piano economico-finanziario e tariffario aggiornato al 1° gennaio 2015
2	IC-SIN/113-15/MM	09.02.2015	– Progetto definitivo di ripristino della funzionalità della copertura relativa ai lotti A,B e 2° tratto in alveo (a seguito di assestamenti) – chiarimenti richiesti dalla Regione Veneto; – "Relazione del Direttore lavori sul conto finale" del 24 marzo 2003; – "Atto unico di collaudo funzionale" in merito "agli apprestamenti relativi alla copertura e sistemazione finale dei settori in alveo, del Settore A e del Settore B".	Documentazione integrativa (a richiesta di chiarimenti della Regione Veneto)
3	Regione n.129413	26.03.2015	**Verbale di riunione istruttoria del 19.02.2015**	Trasmissione del verbale
4	IC-SIN/137-15/MM	26.02.2015	**Relazione**	Integrazione spontanea a seguito di riunione istruttoria del 19.02.2015
5	IC-SIN/212-15/MM	15.04.2015	**Documentazione integrativa**	Documentazione integrativa riguardante il raccordo tra il progetto proposto e quello approvato con DGR n 994 del 21.04.2009

CTRA
DEL 16/04/2015
PARERE N. 3977

54

(Codice interno: 303612)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 955 del 28 luglio 2015

Ditta AcegasApsAmga Spa - Impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova. Art. 36 della L.r. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i. Approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto è stabilita, ai sensi dell'art. 36 della L.r. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i., la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani da applicare nell'impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico, sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: note di AcegasApsAmga Spa prot. n. 48593 del 28.06.2013, n. 30784 del 23.04.2014 e n. 91991 del 17.11.2014; nota del Commissario liquidatore del sopprimendo Ente di Bacino Padova 2 prot. n. 391 del 19.12.2014; nota del Dipartimento Ambiente, prot. n. 29681 del 22.01.2015; pareri della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) n. 3968 del 22.12.2014 e n. 3976 16.04.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, recante *"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"*, all'art. 36 stabilisce che l'approvazione della tariffa di conferimento è parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero.

Inoltre, il medesimo articolo sancisce che, qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore dell'impianto, al fine di consentire all'ente competente per l'approvazione del progetto l'approvazione della tariffa a valere per l'anno successivo, entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata, all'ente medesimo, la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento.

Ai sensi del succitato art. 36, la Ditta AcegasApsAmga Spa, ha presentato con nota prot. n. 48593 del 28.06.2013 una proposta di tariffa da applicare nel 2014 ai rifiuti urbani conferiti nell'impianto di San Lazzaro-Padova.

L'istanza, nel corso dell'iter istruttorio ha evidenziato la necessità di essere integrata con alcuni approfondimenti che la Ditta ha presentato sottoforma di nuova proposta di tariffa con nota prot. n. 30784 del 23.04.2014.

Successivamente, a seguito di nuovi approfondimenti con gli Uffici regionali, la Ditta, con nota prot. 91991 del 17.11.2014, ha trasmesso delle ulteriori integrazioni alla documentazione già depositata.

La proposta, così come integrata, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (CTRA) nella seduta del 22 novembre 2014, la quale ha ritenuto che la questione meritasse un nuovo approfondimento relativamente alle tematiche afferenti i costi-benefici derivanti dai nuovi filtri a maniche e le spese derivanti dalle attività di analisi e monitoraggio effettuate in aggiunta a quelle previste nel Programma di monitoraggio e controllo (PMC).

In riscontro alle richieste della Commissione Tecnica, in data 18.12.2014 la Ditta ha trasmesso una memoria nella quale sono precisate le ragioni dell'utilizzo di un particolare tipo di maniche filtranti e proposte delle valutazioni, in termini di costi e benefici. Nella medesima nota sono state fornite, inoltre, le motivazioni che giustificano l'effettuazione di analisi e controlli in aggiunta a quelli previsti dal PMC.

Con lo scopo di fornire un contributo nel contesto del supplemento d'istruttoria chiesto dalla CTRA nella seduta di novembre, anche il Commissario liquidatore del sopprimendo Ente di Bacino Padova 2 ha presentato in data 19.12.2014 una propria memoria.

Nel documento depositato, tra le altre cose, è fatto presente che i costi di investimento e di manutenzione indicati dalla Ditta risultano essere molto elevati, se considerati in funzione della recente realizzazione dell'impianto, e che è i costi del personale appaiano eccessivi, in considerazione del fatto che dal 2013 non si sono registrati rinnovi contrattuali del CCNL Federambiente.

Nella successiva seduta del 22.12.2014, la CTRA ha esaminato le diverse proposte emerse nel corso della discussione, tra cui anche quella degli Uffici, ed ha ritenuto di approvare una tariffa di conferimento, da applicare nell'impianto di San Lazzaro a far data dal 01.01.2015, di 111,21 Euro/t.

In data 22 gennaio 2015, con nota prot. n. 29681, la Regione Veneto ha riscontrato la richiesta di accesso agli atti presentata dalla Ditta, trasmettendo copia dei verbali della CTRA del 27.11.2014 e del 22.12.2014, nonché il parere della CTRA n. 3968 del 22.12.2014 e la lettera prot. 391/2014 del Commissario liquidatore del Consorzio bacino PD 2.

In considerazione del fatto che, il parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3968 in data 22.12.2014, da un punto di vista amministrativo, appariva essere, di fatto, un rigetto della proposta originariamente formulata dall'istante e si delineava la fattispecie di cui all'art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i, i competenti Uffici regionali, hanno ritenuto di inoltrare alla Ditta, con nota prot. n. 41575 del 30.01.2015 una comunicazione, ai sensi del citato art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i., sugli esiti della C.T.R.A.

Con la medesima nota prot. n. 41575/2015 la Società è stata informata, altresì, circa il diritto di presentare per iscritto delle osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione corredate, eventualmente, da documentazione esplicativa.

In riscontro alla comunicazione della Regione Veneto, la Ditta ha trasmesso, con nota datata 09.02.2015, le proprie osservazioni e i rilievi in merito agli esiti della C.T.R.A. del 22.12.2014.

In particolare nel documento presentato da AcegasApsAmga è fatto presente che, la Commissione Tecnica Regionale Ambientale del 27.11.2014 era stata rinviata per garantire il supplemento di istruttoria relativamente ai nuovi filtri a maniche ad alle attività di monitoraggio e che, nella successiva seduta del 22.12.2014, al Proponente non era stata offerta la possibilità di confrontarsi e controdedurre alle tesi sostenute dall'Ente di Bacino Padova 2.

Inoltre è evidenziato che la tariffa di 111,21 Euro/ton (compreso il contributo di 8,06 Euro/ton a favore del Comune sede di impianto incluso e IVA, contributi e tributi di legge esclusi) individuata dalla CTRA nella seduta del 22.12.2014, di fatto, non è rappresentativa né di una tariffa 2014 né di una tariffa 2015.

Nella medesima memoria, è inoltre ribadita l'intenzione da parte della Ditta di chiedere l'approvazione di una tariffa a valere dal 2014, in quanto "non è mai venuta meno" l'originaria richiesta.

Inoltre, è sottolineata l'opportunità di fissare una tariffa 2014 che tenga conto di tutti e soli i fattori che su questa hanno impatto e, separatamente, una tariffa 2015 che, oltre a tener conto di alcuni degli elementi messi in luce dal Bacino PD2, consideri anche gli effetti non esaminati dalla CTRA, che AcegasApsAmga porta a conoscenza in occasione della discussione della tariffa 2014.

Da ultimo, il Proponente sottolinea la necessità di condividere un "metodo" che possa essere applicato, senza dar luogo ad interpretazioni soggettive, nelle future proposte tariffarie presentate ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 3 del 2000.

Su questi aspetti e su altre specifiche questioni esposte nell'ambito della procedura cui all'art.10-bis della legge 241/90 e s.m.i da AcegasApsAmga con la nota del 09.02.2015, la CTRA ha proceduto a riesaminare, nella seduta del 16.04.2015, la proposta di tariffa di conferimento da applicare nell'impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico, sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova, stabilendo che per l'anno 2015, la tariffa da applicare in impianto è di 121,07 Euro a tonnellata.

Detta tariffa è comprensiva del contributo a favore del Comune sede di impianto, definito pari a 8,20 Euro/t, e non include l' I.V.A., i contributi e i tributi di legge.

Quanto argomentato, discusso e deciso nella seduta della CTRA del 16.04.2015 è reso nel parere n. 3976, posto nell'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Da ultimo, va dato conto del fatto che la Commissione Tecnica Regionale Ambiente ha ritenuto opportuno proporre per il futuro, trattandosi di materia complessa e multidisciplinare, l'istituzione di un *"tavolo tecnico"* formato da esperti che, senza oneri a carico della Regione Veneto, proceda ad esaminare preventivamente le proposte tariffarie, prima che queste siano sottoposte alle valutazioni della CTRA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e in particolare l'art. 36;

VISTO il Parere n. 3976 reso dalla CTRA nella seduta del 16 aprile 2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendo propria ogni valutazione e prescrizione, del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) n. 3976 del 16 aprile 2015 che viene posto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in **Allegato A**;

3. di stabilire che la ditta AcegasApsAmga Spa è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere di cui al punto 2, anche se non espressamente riportate nel presente deliberato;

4. di individuare, a valere dal 1° gennaio 2015, come tariffa di conferimento nell'impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova l'importo di 121,07 Euro a tonnellata (centoventuno/07),comprensivo del contributo a favore del Comune sede di impianto di 8,20 Euro/t e con l'I.V.A., i contributi e i tributi di legge esclusi;

5. di incaricare il Direttore della Sezione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, della trasmissione del presente provvedimento a ditta AcegasApsAmga Spa, Comune di Padova, Commissario liquidatore del sopprimendo Ente di Bacino Padova 2, ARPAV di Padova e Osservatorio Regionale Rifiuti, nonché di dar seguito alla formazione del "Tavolo Tecnico" in conformità a quanto descritto in premessa;

6. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;

9. di informare che avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO 2

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
DEL 16 aprile 2015

PARERE n. 3976

OGGETTO: Ditta AcegasApsAmga Spa - Impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova. Art. 36 della L.r. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i. Tariffa conferimento rifiuti urbani.
Riesame istanza a seguito di presentazione di osservazioni ex art. 10-bis L. 241/90.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i., la Ditta AcegasApsAmga Spa, con nota prot. n. 48593 del 28.06.2013, ha presentato una proposta di tariffa da applicare nel 2014 ai rifiuti urbani conferiti nell'impianto di San Lazzaro-Padova, prendendo a riferimento dati dell'annualità 2013.
L'istanza, esaminata dagli Uffici nel corso di un incontro tecnico svoltosi il 25 settembre 2013 presso la sede regionale di Veneto Strade, via Cesco Baseggio 5, Mestre (giusta convocazione n. 390663 del 18.09.2013) ha evidenziato la necessità di essere integrata con alcuni approfondimenti che la Ditta ha presentato, sottoforma di nuova proposta di Tariffa, con nota prot. n. 30784 del 23.04.2014.
A seguito di nuovi ed ulteriori approfondimenti con gli Uffici, la Ditta, con nota prot. 91991 del 17.11.2014, ha trasmesso alcune ulteriori integrazioni a completamento della documentazione già in precedenza inoltrata.
La proposta presentata dalla Ditta, così come integrata, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente nel corso della seduta del 22 novembre 2014 (argomento n. 11) ottenendo un rinvio, all'unanimità dei presenti e votanti, al fine di acquisire integrazioni documentali relativamente ai costi e benefici derivanti dai nuovi filtri a maniche e alle attività di analisi e monitoraggio previste in aggiunta a quelle del Programma di monitoraggio e controllo (PMC).
In riscontro alle richieste della Commissione Tecnica, in data 18.12.2014 la Ditta ha trasmesso una memoria nella quale sono precisate le ragioni che hanno suggerito utilizzo di un tipo particolare di maniche filtranti e le valutazioni fatte in termini di costi e benefici, tenuto conto delle elevate prestazioni ambientali e della durata che le stesse sono in grado di assicurare.
Nella medesima nota sono state fornite, inoltre, alcune precisazioni sui motivi che giustificano le analisi e i controlli effettuati in aggiunta a quelli previsti dal PMC, commissionati da AcegasApsAmga – secondo quanto riferito – al fine di garantire, in impianto, prestazioni ambientali sempre più elevate avvalendosi di professionalità ed esperienze di soggetti quali l'ARPAV, l'Università di Padova e l'IRCCS (Mario Negri).
Con lo scopo di fornire un contributo nel contesto del supplemento d'istruttoria chiesto dalla CTRA nella seduta di novembre, anche il Commissario Liquidatore del sopprimendo Ente di Bacino Padova 2 ha presentato in data 19.12.2014 una propria memoria.
Nel documento depositato è fatto presente, tra le altre cose, che i costi di investimento e di manutenzione sono – a parer suo - molto elevati, soprattutto questi ultimi se si considera la recente realizzazione dell'impianto.
Inoltre, è evidenziato che la manutenzione straordinaria stimata, considerando di applicare la tariffa nel 2015, dovrebbe essere conteggiata solo se effettivamente realizzata; diversamente, dovrebbe essere rimandata ad un eventuale adeguamento tariffario annuale così come previsto dall'art. 36 della L. R. n. 3/2000.
È altresì sottolineato come, per la manutenzione ordinaria, oltre ai costi fissati medi mensili e a fermata, la Ditta imputi, in aggiunta, almeno 6 addetti interni (circa 61.200 €/anno) dediti esclusivamente alla manutenzione diretta, non contabilizzati nella voce "personale" (48 + 6 = 54 addetti).
Da ultimo è puntualizzato come i costi del personale appaiano elevati, in particolare, come risulti eccessivo l'incremento del 4,6 % rispetto al 2013 che la Ditta applica nella proposta presentata, non essendoci stato dal 2013 alcun rinnovo contrattuale del CCNL Federambiente.

36

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO 2

Nel riprendere l'esame dell'istanza in data 22.12.2014, la CTRA ha valutato l'argomento nei suoi sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico - amministrativi e nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere.
Ha altresì esaminato le diverse proposte emerse in sede di discussione, tra cui anche quella degli Uffici, ed ha espresso un parere che approva una tariffa di conferimento, da applicare nell'impianto di San Lazzaro a far data dal 01.01.2015, di 111,21 €/t (corrispondente alla proposta di 110,54 €/t contenuta nell'ipotesi 3 della relazione istruttoria aumentata di 0,67 €/t).
Inoltre, ha ritenuto necessario prescrivere la presentazione entro il 30 giugno 2015 di una relazione tecnico contabile tesa a confermare, a consuntivo, le voci riconosciute con particolare riferimento agli aspetti correlati alla produzione di energia, alla manutenzione straordinaria e al costo del personale e ha considerato opportuno coinvolgere, su iniziativa degli Uffici regionali competenti, la Sezione regionale Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV) per una valutazione complessiva dell'investimento.
In data 22 gennaio 2015, con nota prot. n. 29681, la Regione Veneto ha riscontrato la richiesta di accesso agli atti presentata dalla Ditta, trasmettendo copia dei verbali della CTRA del 27.11.2014 e del 22.12.2014, nonché il parere della CTRA n. 3968 del 22.12.2014 e la lettera prot. 391/2014 del Commissario liquidatore del Consorzio bacino PD 2.
In considerazione del fatto che, il parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3968 in data 22.12.2014, da un punto di vista amministrativo, appariva essere, di fatto, un rigetto della proposta originariamente formulata dall'istante, delineando la fattispecie di cui all'art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i, i competenti Uffici, hanno ritenuto di inoltrare alla Ditta, con nota prot. n. 41575 del 30.01.2015 una comunicazione ai sensi del citato art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i. sugli esiti della C.T.R.A.
Con la medesima nota prot. n. 41575/2015 la Società è stata informata, altresì, circa il diritto di presentare per iscritto delle osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione corredate, eventualmente, da documentazione esplicativa.
In riscontro alla comunicazione della Regione Veneto, la Ditta ha trasmesso con nota datata 09.02.2015 le proprie osservazioni e i rilievi in merito agli esiti della C.T.R.A. del 22.12.2014.

2. *Contenuti delle osservazioni presentate da AcegasApsAmga.*

Nella memoria del 09.02.2015, la Ditta fa presente innanzitutto che, la Commissione Tecnica Regionale Ambientale del 27.11.2014 era stata rinviata - come si evince dal verbale - unicamente per garantire il supplemento di istruttoria relativamente ai nuovi filtri a maniche ad alle attività di monitoraggio.
Fa presente altresì che, nella successiva riunione della CTRA del 22.12.2014 "*... ad AcegasApsAmga non è stata data la possibilità di confrontarsi e controbattere alle tesi sostenute dall'Ente di Bacino Padova 2, contenute nella nota trasmessa alla Regione solo venerdì 19/12/2014 e consegnata alla scrivente in fase di abbandono dell'aula; nella medesima riunione la CTRA ha approvato all'unanimità il parere n. 3968.*"
Rileva, in aggiunta, che "*... la CTRA ha fissato la tariffa di 111,21 €/ton (compreso il contributo di 8,06 €/ton a favore del Comune sede di impianto incluso e IVA, contributi e tributi di legge esclusi) che, di fatto, non rappresenta né una tariffa 2014 (perché ha già alcuni dati che si riferiscono al 2015), né una tariffa del 2015 (perché non risulta completa di tutti i dati necessari per costruire la tariffa 2015).*"
Inoltre, nella citata memoria, è ribadita l'intenzione da parte della Ditta di chiedere l'approvazione di una tariffa a valere dal 2014, in quanto "*non è mai venuta meno*" l'originaria richiesta.
È inoltre sottolineata la necessità di " *... fissare una tariffa 2014 che tenga conto di tutti e soli i fattori che su questa hanno impatto*" e "*poi separatamente fissare una tariffa 2015 che, oltre a tener conto di alcuni degli elementi messi in luce dal Bacino PD2, consideri anche gli effetti non considerati dalla CTRA, ma che AcegasApsAmga porta in luce in occasione della discussione della tariffa 2014.*"
Da ultimo sottolinea come risulti "*essenziale condividere un METODO che possa poi essere applicato, senza dar luogo ad interpretazioni soggettive*".

2.1 Considerazioni sulla Tariffa 2014

La Ditta fa presente come, dalle discussioni avvenute in CTRA e dalla documentazione acquisita a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata con nota prot. n. 106582 in data 31.12.2014, emerga che la proposta, originariamente formulata dall'Azienda, sia stata rettificata in quattro punti.

37

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____

ALLEGATO 2

I quattro aspetti sono di seguito riportati con le osservazioni e le proposte della Ditta.

Punto 1: Rifiuti termovalorizzati (meglio sarebbe dire "conferiti"): quantità basate sui dati ARPAV
La CTRA ha deciso di innalzare la capacità media dell'impianto, stimata in 182.975 t/anno (valore risultante da un arrotondamento per eccesso dei dati storici di funzionamento), prendendo a riferimento un dato puntuale pubblicato dall'ARPAV relativo al 2013 e riferito ai rifiuti complessivamente conferiti all'impianto (186.634 t/anno), comprendenti quindi anche quelli "temporaneamente" giacenti in fossa al 31 dicembre.
Si fa presente che il corrispondente dato per il 2014 è di 172.355 t/anno che, a parità di metodo, andrebbe preso quindi come riferimento per il calcolo della tariffa 2015, con un evidente rilevante innalzamento della tariffa.
La Ditta propone quindi: *"di mantenere per la TARIFFA 2014 il calcolo del rendimento indicato dalla Società"*.

Punto 2: Cespiti completamente ammortizzati
Le considerazioni espresse dalla CTRA in merito alla riduzione del capitale a seguito del completo ammortamento di alcuni cespiti, si riferiscono alla data del 31 dicembre 2014 e, pertanto, possono trovare applicazione - secondo la Ditta - unicamente nella Tariffa 2015 e non devono essere prese in considerazione in fase di approvazione della tariffa 2014.
La Ditta propone quindi: "*di mantenere per la TARIFFA 2014 il quadro dei cespiti indicato dalla Società*".

Punto 3: Cespite afferente la gestione dei rifiuti ospedalieri
Quanto alla componentistica afferente la gestione dei rifiuti ospedalieri (RSO), la Ditta fa presente che, ove sia accolta l'ipotesi di scorporare il cespite (per una somma complessiva di 385.430,00 €) che tratta gli RSO dai costi inseriti in tariffa, per coerenza di sistema si dovrebbe accettare anche lo scomputo delle tonnellate di RSO che in esso trovano trattamento.
Risulta invece che nel metodo concettuale approvato dalla CTRA, sia accolto lo scorporo del cespite e considerato come rifiuto urbano anche gli RSO, allo scopo di raggiungere la saturazione dell'impianto.
Con tale precisazione, rilevato che i rifiuti ospedalieri computati in tariffa 2014 sono pari a 1.400 t/anno, si avrebbe, come incidenza sulla tariffa stessa, un incremento di 0,19 €/tonn.
In base al principio della piena saturazione dell'impianto di cui AcegasApsAmga conferma di farsi carico, nonostante nella programmazione regionale l'impianto avrebbe dovuto completamente saturarsi di Rifiuti Solidi Urbani, la Ditta ritiene che la voce riguardante lo scorporo del cespite afferente gli ospedalieri non debba essere stralciata, in cambio di una mancata riduzione della capacità effettiva dell'impianto.
La Ditta propone quindi: *"di mantenere per la TARIFFA 2014 i quantitativi di rifiuti ospedalieri ed il valore dei cespiti relativi al loro trattamento indicati dalla Società."*

Punto 4: Rendistato
La Ditta sostiene che le considerazioni espresse nella seduta della CTRA in merito alla stima del Rendistato si riferiscono unicamente alla Tariffa 2015 e, pertanto, non vanno prese in considerazione in fase di approvazione della Tariffa 2014.
Nelle elaborazioni fatte proprie dalla CTRA - ribadisce la Ditta - si è preso a riferimento il dato puntuale di settembre 2014 che non appare applicabile alla tariffa del 2014.
La Ditta propone quindi: *"di mantenere per la TARIFFA 2014 il valore del rendistato indicato dalla Società."*

Con l'occasione, il proponente evidenzia anche due aspetti prescrittivi inseriti nel parere n. 3968 di cui intende chiedere una ulteriore disamina da parte della CTRA.

Prescrizione n. 4:
Alla prescrizione n. 4 del parere 3968 del 22.12.2014, la CTRA ha stabilito che: "... *Rimane fatta salva la possibilità da parte della Ditta di presentare a consuntivo una motivata richiesta di rideterminazione delle voci di costo ridefinite nell'ambito della CTRA basata sull'effettivo andamento dell'esercizio dell'impianto.*"
Con riferimento a tale previsione, che considera la Tariffa da applicare in impianto a far data dal 1° gennaio 2015, la Ditta comunica il rigetto di tale prescrizione in quanto fondata su un meccanismo che appare essere una sorta di conguaglio "*ex post*" non previsto dalla normativa regionale vigente e che verrebbe a creare una evidente

36

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

ALLEGATO 2

incertezza nella determinazione della tariffa, con impatti negativi sia per i soggetti conferitori che per la Società stessa.
In considerazione di quanto esposto il Proponente *chiede l'eliminazione della prescrizione di cui trattasi.*

Prescrizione n. 5:
Alla prescrizione n. 5 del parere 3968, la CTRA ha stabilito che: *"La Ditta è tenuta, comunque, a presentare entro il 30 giugno 2015 una relazione tecnico-contabile tesa a confermare a consuntivo (anno 2014) le voci riconosciute nella presente tariffa, con particolare riferimento agli aspetti correlati alla produzione di energia, al costo del personale e alla manutenzione straordinaria effettuata nell'esercizio dell'impianto."*
Il Proponente, nel non comprende la portata della prescrizione, che sembra rappresentare - anche in questo caso - un sorta di meccanismo di conguaglio "*ex post*" non previsto dalla normativa regionale vigente con evidenti aspetti di incertezza nella determinazione della tariffa ed impatti negativi sia per i soggetti conferitori che per la Società stessa, *chiede l'eliminazione della prescrizione di cui trattasi.*

2.2 Considerazioni sulla Tariffa 2015
La Ditta, nella memoria presentata, evidenzia che, con l'approvazione della TARIFFA 2014, si verrà a determinare la questione di come effettuare l'aggiornamento annuale della Tariffa.
Al riguardo propone l'adozione di criteri:
- *complessivi*: che riguardino tutte le componenti tariffarie;
- *generali*: legati quindi a fenomeni e indici pluriennali non contingenti o puntuali;
- *condivisibili*: capaci di contemperare le esigenze:
  - di pianificazione/ottimizzazione e controllo dei flussi di rifiuti proprie degli Enti Sovraordinati (Regione Veneto e Bacini);
  - di contenimento dei costi tipiche delle Amministrazioni Pubbliche;
  - di equa redditività degli ingenti investimenti della Società che garantiscono il servizio pubblico;
  - di mantenimento nel tempo di elevati standard di tutela ambientale e di sicurezza.

2.2.1 Proposte di AcegasApsAmga in ordine ai criteri da adottare in sede di aggiornamento della tariffa
La Ditta ritiene necessario addivenire alla definizione dei criteri di aggiornamento della tariffa, che possano costituire la base oggettiva e condivisa su cui predisporre le future tariffe.
Ritiene, altresì, debba essere fatta salva la possibilità di discostarsi da tali criteri standard in presenza di motivate e documentate variazioni afferenti sia il contesto esterno macroeconomico e normativo sia il funzionamento stesso dell'impianto.
Le voci e i criteri che intende considerare nella proposta di Tariffa 2015 e seguenti sono quelli sotto elencati:

Capitale investito
Le osservazioni fatte del Bacino PD 2 relativamente alla diminuzione dei cespiti da prendere in considerazione, sono ritenute dalla Ditta pertinenti nell'ambito della tariffa 2015, mentre, sono confermate le considerazioni svolte per la tariffa 2014 circa i cespiti afferenti i Rifiuti Ospedalieri.

Rendistato
La metodologia di calcolo proposta, prevede che l'individuazione del valore del Rendistato da applicare alle corrispettive voci inserite in tariffa sia stimato in riferimento all'anno di validità della tariffa stessa.
L'individuazione di detto valore sarà effettuata ricorrendo alla proiezione nell'anno "n" (es. per la tariffa 2015, n = 2015) della interpolazione lineare del valore di rendistato dei dodici mesi presi a riferimento (periodo da giu $_{n-2}$ a mag $_{n-1}$, ovverossia da giu $_{2013}$ a mag $_{2014}$) e di una successiva mediazione del dato ottenuto, in modo da considerare non solo la proiezione ma anche un dato certo, con la media dello stesso periodo (periodo da giu $_{n-2}$ a mag $_{n-1}$).

Rendimenti
In considerazione di quanto già richiesto in fase di istruttoria e nell'intento di stabilizzare i dati con un metodo certo, applicabile per le future proposte tariffarie, la Ditta propone di assumere per gli indicatori fisici di

37

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ____ del

ALLEGATO 2

funzionamento dell'impianto la media dei dati storici registrati per le linee 1 e 2 negli ultimi 7 anni e per la linea 3 dal primo anno intero di funzionamento della stessa (2011).
Prendendo come riferimento l'elaborato trasmesso a suo tempo con nota prot. n. 91991 del 17.11.2014, la Ditta propone di considerare i seguenti indicatori quantitativi:

Indicatori	*Unità di misura*	*Riferimento all'elaborato trasmesso con nota 91991/2014*
Capacita effettiva per ciascuna Linea di termovalorizzazione	t/giorno	tab. 9
Giorni di esercizio per ciascuna Linea	gg/anno	tab. 9
Produzione complessiva di scorie	% sul quant.vo termovalorizzato	tab.10
Potenza effettiva per ciascuna Turbina	MW	tab. 11
Giorni di esercizio per ciascuna Turbina	gg/anno	tab.11
Consumo di energia elettrica (L1+L2 e L3) compresi acquisti da terzi	MWh/anno	tab. 11
Consumo specifico di reagenti per la depurazione fumi	kg/t	tab.14
Produzione complessiva di polveri	% sul quant.vo termovalorizzato	tab.15
Consumo complessivo di reagenti per la depurazione acque	t/anno	tab.16
Produzione complessiva fanghi da depurazione acque	t/anno	tab. 17
Consumo di gas metano	m3/anno	tab. 21
Prelievo acqua da acquedotto	m3/anno	tab. 22

Prezzo di vendita dell'energia elettrica (vedasi tab. 12)
Anche per l'energia elettrica la metodologia di calcolo proposta prevede la stima del valore nell'anno di validità della tariffa stessa.
Al fine di utilizzare un valore oggettivo la Ditta propone di utilizzare quale prezzo di riferimento il PUN (Prezzo Unico Nazionale) che rappresenta un buon indicatore del valore di vendita dell'energia, lasciando a carico del gestore la variabilità (in più o in meno) dei prezzo di vendita.
Essendo anche il mercato elettrico fortemente variabile, per la stima del valore di vendita dell'energia è proposto, come per il rendistato, di ricorrere alla proiezione nell'anno "n" della interpolazione lineare dei 12 mesi del periodo considerato: giu $_{n-2}$ ÷ mag $_{n-1}$ del valore del Prezzo Unico Nazionale e di mediare poi questo dato, in modo da considerare non solo la proiezione, ma anche un dato certo, con la media dello stesso periodo (periodo considerato: giu $_{n-2}$ ÷ mag $_{n-1}$)

Prezzi Beni e servizi
Prendendo come riferimento sempre l'elaborato trasmesso con la nota prot. n. 91991 del 17.11.2014, per la determinazione delle variazioni ordinarie annue dei prezzi di acquisizione di beni e servizi la Ditta propone di fare riferimento all'indice FOI (tabacchi esclusi), comunicato mensilmente dall'ISTAT, prendendo a riferimento la media matematica del periodo: giu $_{n-2}$ ÷ mag $_{n-1}$.
Costituiscono voci di spesa da inserire in Tariffa i seguenti elementi:

Voci di spesa	*Unità di misura*	*Riferimento all'elaborato trasmesso con nota 91991/2014*
Costo unitario avvio a recupero/smaltimento scorie	€/t	tab. 10
Costi unitari acquisto reagenti per la depurazione fumi	€/t	tab. 14
Costo unitario avvio a recupero/smaltimento polveri	€/t	tab. 15
Costi unitari acquisto reagenti per la depurazione acque	€/1000 litri	tab. 16
Costo unitario avvio a recupero/smaltimento fanghi da depurazione acque	€/t	tab. 17
Valore economico manutenzione ordinaria	€/anno	tab. 19
Valore economico manutenzione straordinaria	€/anno	tab. 20
Costi unitari acquisto gas metano	€/m3	tab. 21
Tariffa ciclo idrico integrato per prelievo acqua da	€/m3	tab. 22

PARERE n. 3976
CTRA DEL 16.04.2015

38

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

ALLEGATO 2

acquedotto		
Costo per ciascuna tipologia di analisi prevista Programma Monitoraggio e Controllo	(€/anno	tab. 23
Costo per ciascuna tipologia di analisi/altra attività di controllo	(€/anno	tab. 24
Costo assicurazioni	(€/anno	tab. 25

Rimarrebbe da definire, anche sulla base di quanto fatto per altre tariffe, i criteri ordinari di aggiornamento annuo della valorizzazione dei ricavi unitari stimati per i Certificati Verdi (vedasi tab. 13 dell'elaborato) per il costo del personale (vedasi tab. 18 dell'elaborato) e per canoni concessioni e imposte (vedasi tab. 26 dell'elaborato).

Costi generali e Utile d'impresa
La Ditta ritiene di considerare i valori standard applicati agli altri impianti e fissati convenzionalmente dalla Regione come percentuale su alcuni costi diretti inseriti in tariffa.

2.2.2 Aggiornamento della tariffa 2015 secondo i criteri proposti da AcegasAps Amga.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, i principali indicatori e i relativi costi che la Ditta intende considerare per la tariffa 2015 sono i seguenti :

voce	*U.M.*	*Tariffa 2015*	*Tariffa 2014*	*Riferimento in elaborato presentato 2014*
Capitale investito, costituito da cespiti ancora in ammortamento	€	110.903.275	112.459.320	Tab. 4 bis
Rendistato medio	%	1,828	2,647	-
Rifiuti termovalorizzati	t/anno	178.425	182.975	Tab. 9
Produzione complessiva scorie	% su termovalorizzato	21,5	22,0	Tab. 10
Prod. compl. energia elettrica	MWh/anno	116.561	121.321	Tab. 11
Prezzo cessione energia elettrica (PUN)	€/MWh	41,97	60,49	Tab. 12
Produzione complessiva polveri	% su termovalorizzato	4,3	5,7	Tab. 15
Costi generali	%	10	9,6	Tab. 27
Utile d'impresa	%	10	9,0	Tab. 29

In occasione di una prima applicazione della metodologia, il modello di calcolo proposto dalla Ditta non prevede l'aggiornamento dei quantitativi dei reagenti e del metano i cui trend storici non appaiono ancora consolidati alla luce del nuovo assetto impiantistico e dei prezzi di acquisto di beni e servizi anche in considerazione del lieve incremento dell'indice ISTAT registrato nel periodo (+ 0,7%).

2.2.3 Conclusioni di AcegasApsAmga
Sulla base di quanto sopra riportato, la Tariffa 2015 proposta dalla Ditta è pari a 127,11 €/t (contributo di 8,06 €/ton a favore del Comune sede di impianto incluso e IVA, contributi e tributi di legge esclusi).
Considerato che la Tariffa 2014 risulta superiore a quella applicata e che al momento non possono essere richiesti alle Amministrazioni Pubbliche ulteriori oneri a carico dei bilanci 2014 ormai chiusi, nella Tariffa 2015, la Ditta prevede debba essere previsto un conguaglio a favore di AcegasApsAmga di complessivi 805.578,97 € che, in termini di costo unitario, equivalgono a 4,51 €/tonn.
La Tariffa 2015 risulta pertanto, in considerazione di questo ultimo rilievo, pari a 131,63 €/t (contributo di 8,06 €/ton a favore del Comune sede di impianto incluso e IVA, contributi e tributi di legge esclusi).
La Ditta evidenzia che qualora si approvasse come criterio quello di prendere a riferimento il dato delle tonnellate conferite nell'ultimo anno noto, la Tariffa 2015 salirebbe a 135,22 €/t (130,55 €/t + 4,67 €/t).

PARERE n. 3976
CTRA DEL 16 04 2015

39

ALLEGATO A
ALLA DGR N.

ALLEGATO 2

2.2.4 Considerazioni finali in ordine allargamento di mercato contenute nell'istanza del 09.02.2015.

La Ditta evidenzia che a consuntivo 2014, il termovalorizzatore di Padova ha trattato 172.331 tonn di rifiuti così suddivise:

Tipologia	Quantitativi in tonnellate
RSU	135.097
RS	36.267
RSS	968

La provenienza è stata la seguente:

Ambito	Quant.vi in tonnellate	Prezzo applicato
PD1	26.734	tariffa approvata
PD2	91.586	tariffa approvata
PD4	12.694	tariffa approvata
PD3	68	mercato
Venezia	1.045	mercato
Assimilabili veneti	2.969	mercato

La Ditta ritiene che la tariffa 2015, su preciso impegno delle Amministrazioni preposte di rendere l'impianto destinatario stabilmente dei flussi di rifiuti urbani di provenienza regionale fino alla sua completa saturazione potrebbe scendere 128,18 €/t (conguaglio 2014 a favore di AcegasApsAmga rettificato e compreso).

2.2.5 Ulteriori considerazioni emerse nell'incontro del 14.04.2015

Nel corso della riunione tecnica informalmente promossa dalla Ditta con mail datata 09.04.2015 e svoltasi presso gli Uffici regionali in data 14 aprile 2015, alla presenza, tra gli altri, anche dei rappresentanti del Commissario liquidatore del Bacino Pd 2, sono stati ridiscussi alcuni dei criteri assunti dalla Ditta per la formulazione della proposta tariffaria per l'anno 2015.

In particolare, è stato chiarito che il dato da considerare nel calcolo della tariffa non è riferibile al quantitativo di rifiuti inceneriti, bensì, a quello dei rifiuti in ingresso come dichiarati nei registri di carico scarico ex art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006.

Inoltre, tra le varie questione analizzate, è stata convenuta l'opportunità di considerare, in alternativa a quanto proposto con le osservazioni del 09.02.2015, sia per il rendistato che del PUN, un valore desunto dalla media dei valori noti così come ufficialmente pubblicati e riferiti ai 12 mesi precedenti al mese considerato per la proposta tariffaria (30 giugno).

Alla luce di questa precisazione, è stata individuata pertanto una nuova tariffa 2015 in cui, il quantitativo di rifiuti stimato è calcolato, non su dati riferibili all'incenerito, bensì, al conferito in impianto determinato sulla media del periodo 2011-2013.

Nello specifico, i dati progettuali presi a riferimento e i relativi calcoli sono riportati nelle sottostanti tabelle:

DATI	QUANTITA'
Capacità complessiva trattamento impianto a pieno regime	660 t/g
Capacità effettiva totale	562 t/g
Rendimento medio dell'impianto	85,2 %
Operatività impianto	318 giorni/anno
Quantitativo annuale in ingresso all'inceneritore (stimato 2015)	181.329 t/anno

PARERE n. 3976
CTRA DEL 16.04.2015

40

ALLEGATO A
ALLA DGR N.

ALLEGATO 2

TARIFFA DI CONFERIMENTO 2015			
VOCI DI COSTO	COSTO ANNUO COMPLESSIVO €/a	COSTO UNITARIO €/t	NOTE
a) Ammort. inves.ti e accan.to fondi smantellam. impianto			
a1) Ammortamento investimento	11.804.419,52	65,10	
a2) Dismissione impianto	307.680,00	1,70	
Totale remunerazione del capitale e dismissione impianto	**12.112.099,52**	**66,80**	
b) Costi di gestione			
b1) Personale	2.955.036,00	16,30	
b2) Manutenzione ordinaria	3.343.610,47	18,44	
b3) Manutenzione straordinaria	1.200.000,00	6,62	
b4) Acquisto metano	25.176,36	0,14	
b5) Acquisto acqua	278.115,33	1,53	
b6) Acquisto reagenti depurazione fumi	961.781,37	5,30	
b7) Acquisto reagenti depurazione acqua	52.377,12	0,29	
Totale costi di gestione	**8.816.096,64**	**48,62**	
c) Costi di smaltimento			
c1) Smaltimento fanghi	25.605,40	0,14	
c2) Smaltimento polveri	1.470.850,19	8,11	
c3) Smaltimento scorie	1.595.000,35	8,80	
Totale costi di smaltimento	**3.091455,94**	**17,05**	
d) Altri costi di funzionamento impianto			
d2) Programma Monitoraggio Controllo	240.200,00	1,32	
d1) Analisi e altre attività di controllo diverse dal PMC	181.000,00	1,00	
d3) Assicurazioni	288.458,61	1,59	
d4) Canoni concessioni e imposte consumi	429.271,20	2,37	
Totale altri costi di funzionamento impianto	**1.138.929,81**	**6,28**	
e) Ricavi di gestione			
e1) Cessione energia elettrica	-5.588.785,16	-30,82	
e2) Certificati Verdi	-3.737.221,36	-20,61	
Totale ricavi da cessione energia elettrica e Certificati Verdi	**-9.326.006,53**	**-51,43**	
f) Spese generali, rischio e utile d'impresa			
f1) Spese generali (costi diretti esclusi smaltimenti)	2.206.712,60	12,17	
f2) Rischio utile d'impresa (costi esclusi smaltimenti)	2.427.383,86	13,39	
Totale Spese generali e rischio utile d'impresa	**4.634.096,55**	**25,56**	
TOTALE COSTI DA REMUNERARE CON TARIFFA AL NETTO DEI RICAVI	**20.466.671,95**	**112,87**	
g) Altri oneri a favore di terzi			
g1) Contributo netto a favore del Comune sede di impianto		8,20	
g2) Contributo Regionale			
TARIFFA COMPRENSIVA		**121,07**	

Tutto quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

vista l'istanza presentata e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;

41

ALLEGATO A
ALLA DGR N.

ALLEGATO 2

valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
previa ampia discussione alla quale partecipano, tra gli altri, il rappresentante del Comune di Padova, di ARPAV e del Commissario liquidatore dell'Ente di bacino PD 2, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,

CON VOTI
Favorevoli 13
Contrari /
Su n. 13 presenti e votanti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'istanza presentata con nota datata 09.02.2015 da Acegas-Aps-Amga Spa, che nell'ambito della procedura prevista dall'art. 10-bis L. 241/90 ha determinato un riesame dell'istanza trasmessa dalla medesima Ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della L. R. n. 3/2000, con nota prot. n. 48593 in data 28.06.2013, come successivamente riproposta con nota prot. n. 30784 in data 23.04.2014 ed aggiornata con nota prot. 91991 in data 17.11.2014, e relativa all'*"Impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico sito in Viale Navigazione Interna, 34, loc. San Lazzaro - Padova. Art. 36 della L.r. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i. Tariffa conferimento rifiuti urbani"*.

Ciò detto, sottolineato che la presente decisione intende sostituire quanto contenuto nel parere n. 3968 del 22.12.2014, richiamato quanto stabilito dall'art. 36 della L. r. 3 del 2000, viste le osservazioni presentate dalla Ditta AcegasApsAmga Spa con nota datata 09.02.2015, nonché, le successive memorie presentate dal Commissario liquidatore del Bacino PD2 e da AcegasApsAmga Spa così come consegnate ai Commissari nel corso della seduta della CTRA e, tenuto conto delle conclusioni emerse nella riunione del 14.04.2015, si ritiene di subordinare detto parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

1. Per l'anno 2015, la tariffa di smaltimento dei rifiuti nell'impianto di San Lazzaro, è pari a **121,07** euro a tonnellata, (8,20 euro a tonnellata a favore del Comune sede di impianto incluso e I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi).

2. La tariffa 2015 va applicata a far data dall'approvazione della proposta con il relativo provvedimento di Giunta Regionale.

3. La Ditta è tenuta a presentare entro il 30 giugno di ogni anno una proposta di adeguamento della tariffa in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, c. 3, della L. R. 3/2000, che confermi a consuntivo i dati riportati nella tariffa approvata l'anno precedente, con particolare riferimento agli aspetti correlati alla produzione di energia, al costo del personale e alla manutenzione straordinaria effettuata nell'esercizio dell'impianto.

ELENCO ELABORATI

N°	PROT. N.	DEL	ELABORATI	TITOLO
1	Nota AcegasApsAmga	09.02.2015	Osservazioni alle conclusioni della CTRA del 22 dicembre 2015	Tariffa 2014.
2	Nota AcegasApsAmga	09.02.2015	Osservazioni alle conclusioni della CTRA del 22 dicembre 2015	Tariffa 2015.

****

42

(Codice interno: 303610)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 956 del 28 luglio 2015

NEC - New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) - P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271). Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR). Comune di localizzazione: Roverchiara (VR). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, al progetto di discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla NEC - New Ecology S.r.l., in data 20/10/2008; - parere interlocutorio non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 10/09/2014; - formale comunicazione alla Ditta NEC S.r.l. in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 14/10/2014; - deposito da parte della Ditta NEC S.r.l. delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in data 12/11/2014; - parere definitivo non favorevole di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 08/04/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 20/10/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271) domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 550744.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota prot. n. 597027 in data 11/11/2008, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. haNNO comunicato la conclusione dell'istruttoria preliminare condotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1999.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 17/12/2008 sui quotidiani "Il Corriere della Sera - Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Roverchiara (VR), il Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Verone ed ARPAV - Direzione Generale - Area Tecnico Scientifica. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20/12/2008 presso la sala del Ristorante "Alla Posta", in Comune di Roverchiara (VR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Il Consorzio Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese con nota del 22/01/2009, acquisti al protocollo regionale n. 42066 in data 26/01/2009, ha trasmetto la richiesta di integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza. Con trasmissione assunta al protocollo regionale n. 714997 in data 23/12/2009 è stato presentato, da parte della NEC - New Ecology S.r.l., un aggiornamento della relazione idraulica e di compatibilità ambientale alla luce del parere del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.

Il progetto è stato presentato in Commissione in data 23/01/2009. Nella medesima seduta il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame dell'intervento.

L'Autorità di Bacino del Canale Fissero Tartaro e Canalbianco, con nota prot. n. 107968 in data 26/02/2009, acquista al protocollo regionale n. 107978 in data 26/02/2009, ha espresso il proprio parere di competenza.

Il Presidente della Commissione, nella riunione del 22/04/2009, ha disposto la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. n. 10/1999.

Con nota n. 493253 in data 09/09/2009, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla valenza da attribuire al Documento Preliminare del Piano d'Area della Pianure e Valli Grandi Veronesi. Parere acquisto in data 06/11/2009 al prot. n. 616350 che si conclude come segue: *"(...) il documento preliminare non risulta né prescrittivo né vincolante a meno che la deliberazione di adozione non abbia un contenuto diverso. (...)"*.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., in data 10/09/2009, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

In data 16/12/2009 si è tenuta l'Inchiesta Pubblica, su richiesta del Comune di Roverchiara (VR), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 10/99, presso la sala riunioni della sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99 - Venezia.

Lo Studio Legale Sartori, per conto della Ditta NEC - New Ecology S.r.l., ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali un sollecito alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A., con nota acquisita in data 09/02/2010 al prot. n. 74915.

Con nota del 29/10/2010, prot. n. 568914 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente la sospensione dell'istruttoria in quanto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/07/1997, n. 27, in data 22/09/2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08/06/2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente, nell'istanza di VIA e nella documentazione allegata, in merito alla presenza del "Vincolo paesaggistico" nelle aree interessate dall'intervento, con nota n. 366712 in data 02/08/2011, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Ditta proponente (così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica) di trasmettere la documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/1999, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

	Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
1.	Comune di Roverchiara (VR)	12.02.2009	78721
2.	Comitato Civico Roverchiara No Amianto	12.02.2009	79446
3.	Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza	12.02.2009	80606
4.	Fam. De Togni Massimo Fam. De Togni Sergio Fam. De Togni Nicola Fam. De Togni Renato	12.02.2009	79270
5.	Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese"	12.02.2009	79696
6.	Dott. Roberto Pollo	12.02.2009	79647
7.	Coldiretti Verona	12.02.2009	79169
8.	Coldiretti Verona - Sezione Cerea	13.02.2009	82027
9.	Coldiretti Verona - Sezione Isola Rizza	13.02.2009	81967
10.	Coldiretti Verona - Sezione Roverchiara	13.02.2009	81948
11.	Coldiretti Verona - Sezione Legnago	13.02.2009	81923
12.	Coldiretti Verona - Sezione Casaleone	13.02.2009	81866
13.	Coldiretti Verona - Sezione Angiari	13.02.2009	81818
14.	Coldiretti Verona - Sezione San Pietro di Morubio	13.02.2009	82049
15.	Dott. Eugenio Cagnoni	19.02.2009	87134

16.	Coldiretti Verona	20.02.2009	87177
17.	Comune di San Pietro di Morubio	05.03.2009	116770
18.	Legambiente Verona	16.03.2009	129831
19.	Comune di Angiari (VR)	10.03.2009	132789
20.	Comune di Isola Rizza (VR)	12.03.2009	137976
21.	Comune di Oppeano (VR)	23.03.2009	159589
22.	Comune di Bonavigo (VR)	25.03.2009	164099
23.	Comune di Palù (VR)	27.03.2009	170069
24.	Provincia di Verona	22.04.2009	220958
25.	Comune di Cerea (VR)	23.04.2009	213248
26.	Comune di Terrazzo (VR)	23.04.2009	213273
27.	Comune di Casaleone (VR)	23.04.2009	213095
28.	Comune di Ronco all'Adige (VR)	29.04.2009	220927
29.	Comune di Legnago (VR)	05.05.2009 11.05.2009	244053 254601
30.	Comune di Villa Bartolomea	14.05.2009	263631
31.	Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese Ente Bacino VR4	22.05.2009	281562
32.	Dott. Eugenio Cagnoni	24.12.2009	717682
33.	Comitato Civico Roverchiara No Amianto	11.01.2010	11379
34.	Comune di Roverchiara (VR)	12.01.2010	13109
35.	Fam. De Togni Massimo Fam. De Togni Sergio Fam. De Togni Nicola Fam. De Togni Renato	14.01.2010	20391
36.	Comune di Roverchiara (VR)	19.01.2010	29262
37.	Studio Legale Baciga per conto del Comune di Roverchiara (VR)	19.10.2010	474389
38.	Comune di Roverchiara (VR)	25.03.2013	128795
39.	Studio Legale Baciga per conto del Comune di Roverchiara (VR)	16.05.2013	207449
40.	Provincia di Verona	18.06.2013	258767
41.	Comune di Roverchiara (VR)	23.12.2014	549831

Di seguito si riporta l'iter amministrativo inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale:

- con nota in data 11/11/2008, prot. n. 596911, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della "Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale" presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3173/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

- La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota acquisita al prot. n. 207101 in data 17/04/2009, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti.

- Con nota in data 19/09/2012 - prot. n. 420635, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso per opportuna coscienza, alla Ditta NEC S.r.l., la richiesta pervenuta dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

- La Ditta proponente, con nota acquisita in data 12/10/2012 - prot. n. 461310, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota del 19/12/2012 - prot. n. 577029).

- L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), ha trasmesso la propria relazione istruttoria 74/2013 in data 12/03/2013 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 14/03/2013 - prot. n. 109812), nella quale viene preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, dichiarando

che la stessa è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2006.

In relazione all'iter valutativo sulla presenza dell'area boscata (ai sensi dell'art. 14 della L.R. n, 52/1978) all'interno del perimetro oggetto dell'intervento proposto, si riportano le seguenti comunicazioni agli atti:

- nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 20/01/2009 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 22/01/2009 al prot. n. 29765);

- nota dello Studio Legale Avv. Gerhardinger, per conto della Ditta NEC S.r.l., acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 06/06/2012 al prot. n. 262658;

- nota dello Studio Legale Avv. Gerhardinger, per conto della Ditta NEC S.r.l., acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 07/11/2012 al prot. n. 503337;

- nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 07/12/2012 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 13/12/2012 al prot. n. 557118);

- nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 11/09/2012 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 18/12/2012 al prot. n. 408618);

- nota del Servizio Forestale Regionale di Verona in data 19/03/2013 (acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 19/03/2013 al prot. n. 118596);

- nota della Sezione bacini idrografico Adige Po - Sezione di Verona (ex Servizio Forestale Regionale di Verona) in data 26/08/2014 (acquista dagli Uffici regionali della Valutazione Impatto Ambientale in data 26/08/2014 al prot. n. 357969).

Ai sensi dell'art. 74, co. 3, della L.R. 16/02/2010, n. 11 (pubblicata sul BUR n. 15 del 19/02/2010), è stato concesso un finanziamento al Comune di Roverchiara per la tutela dell'area ed è stata sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo della stessa area come discarica o deposito di rifiuti, fino alla presentazione, da parte dello stesso Comune, dello studio idrogeologico e del censimento del patrimonio faunistico e botanico.

Con nota prot. 6657/6739 del 19/12/2011 il Comune di Roverchiara ha trasmesso lo studio e il censimento menzionati, al Consiglio regionale - Settima Commissione e agli uffici dell'Unità Complessa V.I.A., che hanno acquisito in atti detta documentazione con prot. n. 2437 del 03/01/2012.

Il Consiglio regionale - Settima Commissione, con nota prot. 14475 del 31/07/2012, acquisita agli atti con n. 369414 del 09/08/2012, ha comunicato che, nella seduta del 12/07/2012, *"La Settima Commissione Consiliare acquisito lo "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione di Roverchiaretta" predisposto ai sensi della L.R.n. 16 febbraio 2010n. 11, art. 74, nel corso del seduta del 12 luglio u.s., ha preso atto e condiviso all'unanimità (...) gli argomenti di carattere idrogeologico, oltre che agronomico e naturalistico, che mettono in evidenza sia la valenza ambientale che la fragilità dell'assetto del sottosuolo. (...)".*

Gli atti in argomento sono stati poi trasmessi al gruppo istruttorio per gli opportuni approfondimenti del caso e alla Direzione regionale Geologia e Georisorse, con nota n. 420167 in data 19/09/2012.

Si riporta l'iter amministrativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R. n. 1210/2010:

- con nota del 11/05/2011, prot. n. 226310, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, l'espressione del parere in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010, oltre che nella D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre, alla Ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, erano sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.

- In data 18/07/2011, con prot. n. 301614, è stato acquisito il suddetto parere da parte di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, al fine di proseguire l'istruttoria tecnica da parte della Commissione regionale V.I.A. (prot. n. 0072353 del 17/06/2011).

- Con nota del 01.08.2011 - prot. n. 365385 è stato richiesta la determinazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre alla ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, restavano sospesi fino all'acquisizione della deliberazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate

L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.

- Con nota del 29/09/2011 (prot. n. 448543) il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti espressa dall'Amministrazione provinciale di Verona (in data 11/10/2011 - prot. regionale n. 470902 in data 11/10/2011), in merito alla procedura da adottare per il rilascio della determinazione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 16/02/2010, n. 11.

- Con nota del 21/10/2011 - prot. n. 489792, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta proponente che la procedura di V.I.A. risultava ancora sospesa sia in funzione di quanto previsto dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010 relativamente agli aspetti pianificatori, sia di quanto previsto dall'art. 74 della medesima legge, per quanto attiene gli aspetti tecnici e sarebbe stata riattivata solo dopo la scadenza del termine ivi indicato, 31/12/2011, termine entro il quale il Comune di Roverchiara (VR) doveva aver effettuato gli approfondimenti richiesti dalla richiamata disposizione di legge.

- Nella medesima nota veniva inoltre precisato che dopo il suddetto termine, la Provincia di Verona avrebbe espresso la propria determinazione, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010 e dagli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. n. 1210/2010.

- Con nota del 07/05/2012 - prot. n. 207134, la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso alla Provincia di Verona, la relazione predisposta dal Comune di Roverchiara (VR), in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, inerente lo "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta".

- Nella medesima nota, veniva evidenziato che gli Uffici regionali competenti, restavano in attesa dell'espressione della determinazione del Consiglio Provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010 e dagli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. n. 1210/2010.

- La Provincia di Verona, con nota n. 66192 in data 18/06/2012 (prot. regionale n. 280938 del 18.06.2012), sulla scorta delle conclusioni dello "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta", in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, ha espresso quanto segue:

"(...) Prima di procedere in qualsiasi ulteriore approfondimento procedimentale si chiede se sia intenzione di codesta spettabile Regione riavviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto o lo stesso debba considerarsi da archiviare in quanto in contrasto con le finalità di detto articolo di legge.

Ritengo infatti che le finalità dell'articolo 74 della L.R.V. 11/2010 siano proprio quelle di verificare le attività compatibili con le caratteristiche del sito e che lo studio elaborato in tal senso dal Comune abbia univocamente determinato che le uniche attività compatibili siano quelle coerenti con l'avanzato processo di naturalizzazione dell'ex cava. (...)".

La Provincia di Verona rimaneva "*(...) pertanto in attesa di un riscontro anche per la riattivazione della procedura per l'espressione del parere del Consiglio Provinciale in merito all'art. 16 della L.R. 11/2010, ritenendo che:*

- *tale fase sia da espletare dopo che la Regione si sia espressa sulla compatibilità ambientale dell'impianto e solo qualora questo risulti positivo;*

- *debba esser, in subordine, riformulato il parere dell'Osservatorio regionale ARPAV considerato che:*

- *non si condivide l'impostazione di non considerare le attuali possibilità di smaltire tale tipologia di rifiuti in altri impianti a tale fine autorizzati ed esistenti nella Regione Veneto solo perché non li hanno mai ricevuti;*

- *il parere in nostro possesso risalente ormai ad un anno, potrebbe risultare non attuale in quanto la situazione impiantistica potrebbe essere mutata.".*

- La Direzione regionale Tutela Ambiente con nota n. 326816 in data 16/07/2012, ha chiesto un parere ad ARPAV - Osservatorio regionale Rifiuti regionale, in merito a quanto rappresentato dalla Provincia di Verona con nota n. 66192 in data 18/06/2012 (acquisita al protocollo regionale n. 280938 del 18/06/2012).

- In data 07/08/2012, con protocollo regionale n. 364955 è stato acquisito il suddetto parere da parte di ARPAV - Osservatorio regionale Rifiuti regionale (prot. n. 0072353 del 17/06/2011), che ribadiva sostanzialmente quanto già espresso in data 17/06/2011 con nota prot. n. 0072353;

- Successivamente, la Provincia di Verona con nota n. 0082644 in data 21/08/2014 (acquista al protocollo regionale n. 356555 in data 25/08/2014), in merito alla propria posizione in merito agli artt. 16 e 74 della L.R.n. 11/2010, ha confermato in toto quanto già comunicato con la nota n. 66192 in data 18/06/20102, aggiungendo che:

"(...) Peraltro, se all'art. 16 della L.R. n. 11/2010 viene attribuita natura pianificatoria, si ritiene che allo stato attuale non vi sia più alcun organo provinciale di indirizzo politico in grado di esprimersi, non la Giunta (in quanto è il Presidente che per legge è chiamato a svolgere le funzioni del consiglio e comunque, pur essendo anche la Giunta organo collegiale al pari del Consiglio, mancherebbe dell'elemento indefettibile del consiglio - rappresentanza anche delle minoranze - che determina l'incardinamento presso lo stesso delle funzioni pianificatorie) e non il Presidente (dati i limiti noti all'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 82, della 56/2014) in quanto la pianificazione (o l'atto ad essa succedaneo) non si ravvisa abbia i caratteri dell'urgenza e indifferibilità (dato che i valori contrapposti sono da un lato il valore programmazione della gestione del territorio e dall'altro il risarcimento danni per la ritardata chiusura del procedimento)."

La Ditta proponente ha proposto ricorso avanti il TAR del Veneto, nei confronti della Regione Veneto ed altri, datato 16/04/2010, per l'accertamento di illegittimità del silenzio maturato dalla Regione Veneto.

A seguito della sentenza del TAR del Veneto (n. 2944 del 13/07/2010) che respingeva il ricorso presentato dalla Ditta proponente, la stessa ha provveduto a presentare ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (datato 17/09/2010) contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento della sentenza del TAR del Veneto.

Con sentenza n. 952/2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni proposte risultavano manifestamente infondate, rigettando quindi il ricorso presentato dalla Ditta NEC S.r.l.

Successivamente, nel 2012, la Ditta NEC S.r.l. ha proposto ulteriore ricorso avanti il TAR del Veneto nei confronti della Regione Veneto ed altri, per l'annullamento di alcuni pareri espressi dal Servizio Forestale regionale nell'ambito della procedura di V.I.A.

Il TAR del Veneto con sentenza n. 720 del 21/05/2013 dichiarava inammissibile il ricorso ed i motivi aggiuntivi presentati dalla Ditta.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolti i seguenti incontri tecnici ai quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento:

- in data 21/12/2009, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - Mestre (VE);

- in data 05/07/2012, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - Mestre (VE);

- in data 04/09/2012, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

- in data 13/02/2013, presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia - Mestre (VE);

- in data 20/03/2013, presso la sede della Segreteria regionale Infrastrutture e Mobilità - Mestre (VE);

- in data 27/08/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia.

Con nota n. 327963 in data 16/07/2012, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto al Comune di Roverchiara (VR), il certificato di destinazione urbanistica (CDU) dell'area di progetto, riferito allo strumento urbanistico vigente, che attesti anche la presenza/assenza di vincoli (in particolare su beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), specificandone la tipologia. Certificato acquisito al protocollo regionale n. 403774 in data 07/09/2012.

Lo Studio Legale Avv. Gerhardinger, per conto della Ditta NEC - New Ecology S.r.l., ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali, con nota acquisita in data 15/11/2012 al protocollo regionale n. 517948, una diffida a concludere il procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.

Nella seduta del 22/05/2013 la Commissione regionale VIA ha proposto di chiedere all'Avvocatura regionale un parere in ordine a due distinti profili rilevanti per il procedimento in esame.

Sinteticamente si ricorda l'oggetto di tali quesiti, trasmessi con nota prot. n. 309373 del 13/07/2013, ai quali l'Avvocatura ha dato riscontro con nota prot. n. 201890 del 09/03/2014:

a) con riferimento all'applicabilità dell'art. 208 d.lgs. n. 152/06, si chiedeva se, in virtù dell'applicazione di altre norme di legge o di principi generali di diritto, l'approvazione del progetto ai sensi e per gli effetti del citato art. 208, co. 6, comportasse variante anche a strumenti urbanistici diversi da quelli comunali (quali ad es. Piano d'area delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi").

b) Con riferimento alla tutela della zona boschiva, si chiedeva se il parere contrario del Servizio forestale regionale, che rileva la presenza di bosco (rilasciato in data 11/09/2012 con prot. n. 408618) potesse essere superato dalle risultanze istruttorie della Commissione, la quale si è avvalsa anche dell'esperienza e della professionalità di un componente esperto in materia.

L'Avvocatura regionale, in data 09/05/2014 prot. n. 201890, ha espresso il proprio parere, i cui termini sono riassunti nel parere n. 427 del 10/09/2014 (pagina 3/50), **Allegato A** del presente provvedimento.

Nel corso dell'istruttoria, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 16/12/2009 al prot. n. 707439;
- in data 23/12/2009 al prot. n. 714997;
- in data 07/09/2012 al prot. n. 407589;
- in data 12/09/2012 al prot. n. 410088;
- in data 17/09/2012 al prot. n. 416489;
- in data 28/09/2012 al prot. n. 436790;
- in data 12/10/2012 al prot. n. 461330;
- in data 18/02/2013 al prot. n. 73171;
- in data 10/04/2013 al prot. n. 152438;
- in data 18/04/2013 al prot. n. 165881.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali.

La Ditta proponente ha proposto ricorso per silenzio inadempimento, avanti il TAR del Veneto, nei confronti della Regione Veneto ed altri, datato 13/11/2013.

A seguito della sentenza del TAR del Veneto (n. 385 del 20/03/2014) che dichiarava irricevibile il ricorso presentato dalla Ditta proponente, la stessa ha provveduto a presentare ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (datato 16/04/2014) contro la Regione del Veneto ed altri, ribadendo le censure di primo grado in ordine alla violazione delle disposizioni concernenti i termini di conclusione del procedimento.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4027 in data 30/07/2014 ha accolto il ricorso in appello presentato dalla NEC S.r.l. e MECA S.r.l., ritenendo il carattere non decadenziale del termine di cui all'art. 117 c.p.a. per la proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A.

La sentenza obbliga la Regione Vento a concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notifica della stessa (avvenuta in data 19/09/2014) e quindi entro il giorno 17/10/2014.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 472 in data 10/09/2014 - **Allegato A** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Con nota n. 430775 in data 14/10/2014, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Ditta NEC S.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con nota in data 12/11/2014 ha depositato le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., acquista al protocollo

regionale n. 479886 in data 12/11/2014.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 03/12/2014, il Presidente della Commissione ha nominato il gruppo istruttorio per la valutazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., inviata alla Ditta proponente e acquista al protocollo regionale n. 479886 del 12/11/2014.

Durante l'iter valutativo sono pervenute alcune osservazioni da parte del Comune di Roverchiara (VR), acquisite agli atti in data 23/12/2014 al prot. n. 549831.

La Ditta proponente ha proposto ricorso avanti il TAR del Veneto nei confronti della Regione Veneto datato 20/01/2015, per l'accesso alla proposta di parere redatta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., discussa nella seduta del giorno 10/09/2014 e del verbale della riunione tecnica svoltasi in data 27/08/2014.

A seguito della sentenza del TAR del Veneto (n. 406 del 14/04/2015) che accoglieva il ricorso presentato dalla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., gli Uffici regionali hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (con nota n. 213928 in data 21/05/2015) la proposta di parere predisposta dal gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A. (discussa nella seduta del giorno 10/09/2014).

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolti i seguenti incontri tecnici ai quali sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento:

- in data 15/12/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

- in data 10/02/2015, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

- in data 09/03/2015, presso la sede regionale di Palazzo Linetti - Venezia;

Con nota in data 31/03/2015 - prot. n. 137146, acquista dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 01/04/2015 la Sezione Geologia e Georisorse ha trasmesso alcune considerazioni sul progetto

Conclusa la nuova istruttoria tecnica, con parere n. 519 in data 08/04/2015 - **Allegato B** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., a maggioranza dei presenti, ha espresso parere definitivo non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per le motivazioni riportate nel medesimo parere.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non si è proceduto all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 25/06/2015 al Ditta NEC - New Ecology S.r.l., ha presentato avanti il Consiglio di Stato, istanza per la nomina del Commissario ad acta contro la Regione Veneto per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4027 del 30/07/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 10/09/2014;

VISTO il parere n. 472 in data 10/09/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 24/09/2014, di approvazione del verbale della seduta del giorno 10/09/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 08/04/2015;

VISTO il parere n. 519 in data 08/04/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 06/05/2015, di approvazione del verbale della seduta del giorno 08/04/2015;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 472 in data 10/09/2014 **- Allegato A** al presente provvedimento - e n. 519 in data 08/04/2015 **- Allegato B** al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza presentata dalla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271), per le motivazioni indicate nel parere n. 472 in data 10/09/2014, **Allegato A** del presente provvedimento e nel parere n. 519 in data 08/04/2015 - **Allegato B** del presente provvedimento;

4. di non autorizzare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, il progetto proposto dalla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271);

5. di non rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, alla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271);

6. di non rilasciare, per quanto disposto dal precedente punto 3 del presente deliberato, alcuna autorizzazione ambientale di settore alla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271)

7. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta NEC - New Ecology S.r.l., con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) (P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271) (PEC: nec@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Verona, al Comune di Roverchiara (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti; al Consorzio Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

9. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015 pag. 1/51

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 472 del 10/09/2014

Oggetto: NEC – New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271).
Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR).
Comune di localizzazione: Roverchiara (VR).
Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014).

1. PREMESSA

L'iter procedimentale del progetto in esame ha avuto inizio nel 2006 con la trasmissione da parte della ditta ME.CA. S.r.l. (proprietaria dell'area) agli uffici regionali VIA con nota registrata al protocollo in data 11/05/2006 (prot. n. 290719/45.07), di una relazione di scoping volta a definire gli elementi informativi al fine di produrre uno SIA riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti amianto nel Comune di Roverchiara. La documentazione è stata valutata dalla Commissione VIA nella seduta del 14/06/2006, che ha ritenuto di condividere in linea di massima la proposta del Piano di redazione del SIA con l'indicazione della necessità di alcuni approfondimenti.

In data 20 ottobre 2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta NEC S.r.l. domanda di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 550744/45.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio d'impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, una prima volta in data 17 dicembre 2008 sui quotidiani "Il Corriere della Sera – Corriere di Verona" e "L'Arena di Verona", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto – Unità Complessa V.I.A., la Provincia di Verona, il Comune di Roverchiara (VR), la Direzione Centrale ARPAV – Area Tecnico Scientifica. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20 dicembre 2007 presso la sala del Ristorante "Alla Posta", in Comune di Roverchiara (VR).

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22 aprile 2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. n. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23 gennaio 2009, ha nominato il gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

In data 16 dicembre 2009 si è tenuta l'Inchiesta Pubblica, su richiesta del Comune di Roverchiara (VR), ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 10/99, presso la sala riunioni della sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99 – Venezia

Con nota del 29.10.2010, prot. n. 568914/45/07 E. 410.01.1 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno comunicato alla Ditta la sospensione dell'istruttoria in quanto ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.07.1997, n. 27, in data 22 settembre 2010 era decaduta la Commissione Regionale V.I.A. e che l'iter sarebbe stato ripreso successivamente alla nomina della nuova Commissione.

Con D.G.R. n. 274 del 15 marzo 2011, è stata nominata la nuova Commissione regionale V.I.A..

Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 08 giugno 2011, ha nominato il nuovo gruppo istruttorio per l'esame degli interventi proposti dal proponente.

Con nota del 11.05.2011, prot. n. 226310 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, l'espressione del parere in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010, oltre che nella D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre, alla ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 4/08, sono sospesi fino all'acquisizione del parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del

Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.
In data 18.07.2011, con prot. n. 301614/63.01.07 E. 410.01.1, è stato acquisito il suddetto parere da parte di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti, al fine di proseguire l'istruttoria tecnica da parte della Commissione Regionale V.I.A. (prot. n. 0072353 del 17.06.2011).
Con nota del 01.08.2011 – prot. n. 365385 è stata richiesta la determinazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, comunicando inoltre alla ditta NEC S.r.l., che i termini di chiusura del procedimento, di cui agli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, restano sospesi fino all'acquisizione della deliberazione da parte del Consiglio provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dalle citate L.R. n. 11/2010, art. 16 e D.G.R. n. 1210/2010.
Con nota del 29.09.2011 (prot. n. 448543 E.410.01.1) il Presidente della Commissione regionale V.I.A. ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti espressa dall'Amministrazione provinciale di Verona (del 11.10.2011 – prot. regionale n. 470902 del 11.010.2011), in merito alla procedura da adottare per il rilascio della determinazione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 16/02/2010, n. 11.
Con nota del 07.05.2012 – prot. n. 207134, la Direzione regionale Tutela Ambiente ha trasmesso alla Provincia di Verona, la relazione predisposta dal Comune di Roverchiara (VR), in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, inerente lo "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta",
Nella medesima nota, veniva evidenziato che gli Uffici regionali competenti, restavano in attesa dell'espressione della determinazione del Consiglio Provinciale di Verona, in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 della L.R. n. 11/2010 e dagli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. n. 1210/2010.

Citare l'art. 74 della LR 11/2010[1].

La Provincia di Verona, sulla scorta delle conclusioni dello "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla di Via Fossa della Frazione Roverchiaretta", in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, dalla L.R. n. 11/2010, con nota del 18.06.2012 (prot. regionale n. 280938 del 18.06.2012), ha espresso quanto segue:

> *"(…) Prima di procedere in qualsiasi ulteriore approfondimento procedimentale si chiede se sia intenzione di codesta spettabile Regione riavviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto o lo stesso debba considerarsi da archiviare in quanto in contrasto con le finalità di detto articolo di legge.*
> *Ritengo infatti che le finalità dell'articolo 74 della L.R.V. 11/2010 siano proprio quelle di verificare le attività compatibili con le caratteristiche del sito e che lo studio elaborato in tal senso dal Comune abbia univocamente determinato che le uniche attività compatibili siano quelle coerenti con l'avanzato processo di naturalizzazione dell'ex cava. (…)".*

La Provincia di Verona rimane pertanto in attesa di un riscontro anche per la riattivazione della procedura per l'espressione del parere del Consiglio Provinciale in merito all'art. 16 della L.R. 11/2010, ritenendo che:

- *Tale fase sia da espletare dopo che la Regione si sia espressa sulla compatibilità ambientale dell'impianto e solo qualora questo risulti positivo;*
- *Debba esser, in subordine, riformulato il parere dell'Osservatorio regionale ARPAV considerato che:*
  - *Non si condivide l'impostazione di non considerare le attuali possibilità di smaltire tale tipologia di rifiuti in altri impianti a tale fine autorizzati ed esistenti nella Regione Veneto solo perché non li hanno mai ricevuti;*

[1] N.d.r. Art. 74 della L.R. n. 11/2010:
Art. 74. Protezione e valorizzazione dell'area naturale di Roverchiara
1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l'area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.
2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.
3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo dell'area come discarica o deposito di rifiuti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2010.

- *il parere in nostro possesso risalente ormai ad un anno, potrebbe risultare non attuale in quanto la situazione impiantistica potrebbe essere mutata.*

Citare la conclusione dell'iter dell'art 74, parere della Commissione Consigliare[2]
Seduta commissione VIA del 22 maggio 2013[3]
Parere dell'Avvocatura della Regione[4]
Ricorso al TAR della NEC[5]

---

[2] N.d.r. Comunicazione della Settima Commissione consiliare del 31/07/2012 – prot. n. 0014475:
"La Settima Commissione Consiliare acquisito lo "Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione di Roverchiaretta" predisposto ai sensi della L.R.n. 16 febbraio 2010n. 11, art. 74, nel corso del seduta del 12 luglio u.s., ha preso atto e condiviso all'unanimità (…) gli argomenti di carattere idrogeologico, oltre che agronomico e naturalistico, che mettono in evidenza sia la valenza ambientale che la fragilità dell'assetto del sottosuolo. (…)".

[3] N.d.r. Conclusioni della discussione riportate nel verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. in data 22/05/2013:
"(…) Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., esprime ad unanimità dei presenti (assente l'Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione), la necessità di richiedere un parere all'Avvocatura Regionale, in merito:
- *alla possibilità, da parte della Commissione regionale V.I.A., di applicare il comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non solo nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale, ma, anche per le varianti ai strumenti pianificatori regionali, come nel caso del Piano d'Area delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi";*
- *alla determinazione se l'area, interessata dall'intervento, è classificabile come area boscata o meno, con tutte le eventuali conseguenze di carattere paesaggistico.".*

[4] N.d.r. Estratto del parere dell'Avvocatura della regione del Veneto in data 09/05/2014 prot. n. 201890:
"(…) Nella sostanza si afferma che il modulo della conferenza di servizi di cui all'articolo 208 del Codice dell'Ambiente attribuisce alla conferenza stesso una funzione istruttoria, stabilendo che sia, alla fine, la regione l'unico soggetto competente a concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento finale che finisce per assorbire ogni altra diversa manifestazione di volontà decisoria.
Tali arresti potrebbero essere condivisi, a parere di chi scrive, tuttavia l'attuale ordinamento regionale, in considerazione della complessità dei procedimenti diretti all'approvazione degli strumenti di pianificazione di livello superiore, rende difficilmente praticabile la soluzione semplificata di cui sopra.
Invero il procedimento di formazione dei piani di area e della loro varianti, similmente a quello di approvazione del PTRC, come disciplinato dall'articolo 25 della L.R. n. 11/2004, è procedimento complesso che prevede l'intervento non solo della Giunta regionale, ma altresì del Consiglio regionale, titolare del potere di approvazione con proprio provvedimento.
Non solo.
L'articolo 25 prevede anche una fase prodromica di concertazione e partecipazione che vede interessati i soggetti portatori di interessi rilevanti nel territorio.
Restano salve le sole varianti "che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano" in ogni caso approvabili dalla Giunta solo dopo aver acquisito il parere della competente commissione consiliare.
Ne deriva che il sistema di tutela del territorio previsto dal nostro legislatore rende difficilmente sostenibile, secondo il principio del contrarius actus, che la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del disegno con le esigenze ambientali e territoriali possa venire in sede di conferenza di servizi, così da essere direttamente autorizzato con contestuale variante alla strumentazione urbanistica.
D'altra parte l'interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento, sia pure connotato dall'inerenza ad interessi propri della collettività, non è dotato di assolutezza tale da escludere il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale, quale l'assetto del territorio urbano, e le altre scelte programmatorie e pianificatorie dell'amministrazione.
(…)
Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia.".

[5] N.d.r. la Ditta proponente ha proposto ricorso per silenzio inadempimento avanti il TAR del Veneto nei confronti della Regione Veneto ed altri, datato 13/11/2013.

Sentenza Consiglio di Stato[6]
Comunicazione Provincia del 25 agosto 2014[7]

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

La realizzazione delle opere di cui al progetto prevede una verifica in merito alla compatibilità dello stesso con gli strumenti pianificatori dettati dai diversi soggetti (Regione, Province, Comuni) ai diversi livelli di competenza. Tale verifica prende in considerazione gli aspetti legati alla destinazione d'uso attuale e prevista e le diverse norme di tutela del territorio.

Nel Quadro di riferimento programmatico del S.I.A. sono state in primo luogo richiamate le principali disposizioni normative in materia dal cui esame l'opera in progetto risulta essere in sintonia con i dettami delle leggi analizzate.

Sono stati evidenziati, inoltre, i principali strumenti vigenti di pianificazione e di programmazione ai livelli regionale, provinciale e comunale e ne è stata valutata la compatibilità con le previsioni progettuali dell'intervento.

In particolare gli strumenti considerati e analizzati sono:

- Strumenti Pianificatori di livello Sovra-Comunale:
  - Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.)
  - Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi
  - Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)
  - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
  - Piano Regionale di Risamamento delle Acque (P.R.R.A.)
  - Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)
  - Progetto di Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico (P.A.I.)
  - Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.)
  - Carta Archeologica del Veneto
  - Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.)
  - Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.)

[6] N.d.r. A seguito della sentenza del Tar del Veneto (n. 385 del 20/03/2014) che dichiarava irricevibile il ricorso presentato dalla Ditta proponente, la stessa ha provveduto a presentare ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (datato 16/04/2014) contro la Regione del Veneto ed altri.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4027 in data 30/07/2014 ha accolto i ricorso in appello presentato dalla Nec S.r.l. e MECA S.r.l., ritenendo il carattere non decadenziale del termine di cui all'art. 117 c.p.a. per la proposizione del ricorso avverso il silenzio della P.A.

[7] N.d.r. Estratto della nota della Provincia di Verona (acquisita in data 25/08/201 - prot. n. 356555:
"(…) In merito alla posizione di questo ente in riferimento agli artt. 16 e 74 della L.R. 11/2010, si rimanda a quanto già comunicato con la nostra trasmessa con prot. 66192 del 18 giugno 2012, confermandone integralmente il contenuto.
Peraltro, se all'art. 16 della L.R. n. 11/2010 viene attribuita natura pianificatoria, si ritiene che allo stato attuale non vi sia più alcun organo provinciale di indirizzo politico in grado di esprimersi, non la Giunta (in quanto è il Presidente che per legge è chiamato a svolgere le funzioni del consiglio e comunque, pur essendo anche la Giunta organo collegiale al pari del Consiglio, mancherebbe dell'elemento indefettibile del consiglio – rappresentanza anche delle minoranze - che determina l'incardinamento presso lo stesso delle funzioni pianificatorie) e non il Presidente (dati i limiti noti all'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 82, della 56/2014) in quanto la pianificazione (o l'atto ad essa succedaneo) non si ravvisa abbia i caratteri dell'urgenza e indifferibilità (dato che i valori contrapposti sono da un lato il valore programmazione della gestione del territorio e dall'altro il risarcimento danni per la ritardata chiusura del procedimento)."

- Strumenti Pianificatori di livello Comunale:
  - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
  - Piano degli Interventi (P.I.)
  - Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
  - Piano di Classificazione Acustica
- Norme e Piani Regionali
  - Legge Regionale n.3 del 2000
  - Art. 16 della L.R. 11/2010
  - Art. 74 della L.R. 11/2010.

Inoltre si sono valutate le eventuali relazioni esistenti con le aree S.I.C. e Z.P.S. limitrofe.

2.1.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (2009) ha l'obiettivo di "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi d'integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività". I macrotemi individuati sono: uso del suolo; biodiversità; energia, risorse e ambiente; mobilità; sviluppo economico; crescita sociale e culturale. Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati visualizzati in una (o più) specifiche tavole progettuali. Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09. Il 10 luglio 2009 sono scaduti i termini dei 120 giorni, dalla pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle osservazioni e proposte alla Giunta Regionale da parte degli enti locali, delle comunità montane, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni e delle associazioni economiche e sociali, del pubblico ai fini della Valutazione Ambientale Strategica. Recentemente è stata predisposta la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica, la variante è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013. Il nuovo Piano è il risultato di un percorso di lavoro iniziato nel 2001 con deliberazione della Regione Veneto n. 815 del 30 marzo 2001 e terminerà con l'approvazione che sancirà la sostituzione definitiva del P.T.R.C. del 1991. Dall'esame effettuato dal SIA è stata evidenziata la funzione di indirizzo del nuovo P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

2.1.2. PIANO DI AREA DELLE PIANURE E VALLI GRANDI VERONESI

La L.R. 27.06.1985, n. 61, integrata e modificata dalla L.R. 11.03.1986, n. 9, prevede l'elaborazione di piani di area e di settore di livello regionale, che sono adottati e approvati con lo stesso procedimento del P.T.R.C. ed hanno funzione di specificarne e dettagliarne i contenuti. Il Piano di Area ed il P.T.R.C., in particolare, si pongono allo stesso livello di efficacia ed hanno le medesime procedure.

Il P.T.R.C. prevede l'indicazione degli ambiti entro i quali si procede con i "Piani di Area" ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 (art. 2 delle Norme di Attuazione). La delimitazione dei Piani d'Area è effettuata nella Tav. 8 del P.T.R.C. la quale, tuttavia, è da considerarsi indicativa e può essere motivatamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani (art. 3 delle Norme di Attuazione).

Il Piano di area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi comprende il territorio dei Comuni di: Albaredo d'Adige, Angari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villabartolomea e Zevio.

Il piano è stato adottato con delibera di giunta regionale del Veneto nr. 1131 del 23 marzo 2010 pubblicata sul BUR del 16 aprile 2010.

È scaduto il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito entro il quale gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare le loro osservazioni e proposte alla Giunta Regionale.

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 2 agosto 2012, pubblicata nel BUR il 21 agosto 2012, il Piano è stato approvato.

Esame degli elaborati grafici

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- Tavola 1: "Carta delle politiche e delle convergenze": Nessuna Indicazione.
- Tavola 2: "Carta delle fragilità" : Cava dismessa.

Il terreno interessato dal progetto è stato classificato come cava dismessa e per questa valgono le relative direttive e le prescrizioni e vincoli riportati nelle norme tecniche e precisamente nell'art. 7 "ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica".

Le Direttive impartite dal Piano, per le cave dismesse, demandano alla Provincia e ai Comuni di provvedere *"a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione*" e di finalizzare *"il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico-didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44."*

Nelle prescrizioni e vincoli è introdotta una specifica e puntuale prescrizione: *"per quanto riguarda la cava senile nel territorio del comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il comune di San Pietro di Morubio non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi irreversibilmente i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti."*

Di seguito è riportato l'estratto della Tav 2.7, relativo al comune di Roverchiara:

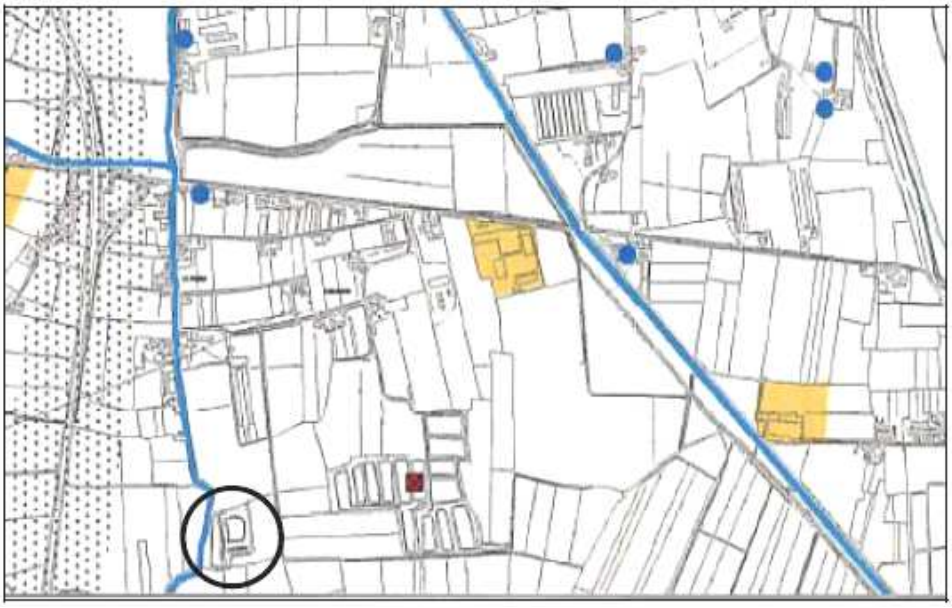

Il SIA sottolinea che esiste una cava senile a confine, indicata con il cerchio nero, che non coincide con l'area di progetto e esistono delle cave a circa 1200 metri a sud in comune di Angiari non citate.

- Tavola 3: "Sistema delle valenze storico-ambientali": Nessuna indicazione.
- Tavola 4: "La città agropolitana delle Valli Grandi Veronesi": Nessuna Indicazione.

Ulteriori considerazioni ricavate dalle norme di attuazione

- All'art. 28 "*rete dell'ospitalità e della conoscenza del territorio*" al paragrafo b) *"spazi aperti per la conoscenza del territorio"* figura pure la previsione di "*un'area didattico naturalistica dell'ex cava di argilla a Roverchiara come sito idoneo alla conoscenza floro-faunistica ed ambientale del territorio racchiuso tra i comuni di Roverchiara, S.Pietro di Morubio e Angiari*".
- *Il Piano di area indica nella tav. 2 "Carta della fragilità" gli ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica :*

a. sito con impianto di lavorazione e/o trattamento rifiuti;
b. sito con impianto di estrazione e lavorazione sabbia dai fiumi;
c. sito con impianto ad alto rischio
d. impianto di produzione dell'energia elettrica
e. cava attiva;
f. cava dismessa
g. discarica
h. pozzo ad uso idropotabile
i. punto di presa per approvvigionamento idrico
Non è consentita la realizzazione delle discariche, l'apertura di cave, l'ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento, e non è consentita la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.

a) Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S. Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed in particolare la realizzazione delle discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti; tale divieto si applica anche ad eventuali procedimenti in corso. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m. 3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria.

Il Piano di area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi contiene quindi indicazioni che contrastano con la realizzazione della discarica.

2.1.3. PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (P.T.P.)

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) è uno strumento di pianificazione e gestione del territorio realizzato dalla Provincia in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61, e successive modifiche e integrazioni. Le finalità del P.T.P. sono contenute nell'art. 2 delle norme di attuazione di cui riportiamo l'estratto:

"*Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) governa ed orienta i processi di trasformazione territoriale nella provincia ed organizza le politiche di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati al fine di assicurare un equilibrato sviluppo della società e dell'economia veronese.*

Gli obiettivi individuati, illustrati nella Relazione Programmatica del P.T.P., rispondono a quattro finalità prioritarie:

a) assicurare la competitività del sistema veronese in ambito regionale padano ed europeo;
b) garantire condizioni di equità socio-spaziale;
c) valorizzare l'identità culturale e la qualità ambientale del territorio veronese;
d) riqualificare l'azione e la struttura dell'amministrazione pubblica locale."

Il Piano è stato adottato dalla Provincia di Verona con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 27 dell'11 aprile 2003. Con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 81, del 10 dicembre 2004, di esame delle osservazioni presentate al piano e di approvazione delle controdeduzioni del servizio di pianificazione, è stato disposto l'invio del piano al Presidente della Giunta Regionale del Veneto. Il comma 6 dell'art. 50 della nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 prevede che i piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della stessa legge sono inviati alle Province per la loro rielaborazione, la Regione del Veneto ha provveduto alla restituzione del piano territoriale provinciale alla Provincia di Verona, con nota del 14 settembre 2004 prot. n. 601383/4701.

La Provincia di Verona sta definendo il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 è stato approvato dalla Giunta provinciale il documento preliminare che consta di una relazione contenente le linee principali da considerare per la stesura del documento definitivo. Il 10 ottobre 2008 è stato presentato il Progetto di Piano per dar modo a tutti i soggetti interessati, anche se non previsto per Legge, di presentare le osservazioni.

L'analisi del P.T.P. è stata comunque effettuata dal SIA poiché le informazioni in esso contenute, anche se è decaduto il valore giuridico del piano, forniscono indicazioni significative sul territorio in cui ricade il sito dal punto di vista ambientale e normativo.

Esame degli elaborati grafici

Negli elaborati grafici allegati, il sito d'intervento ricade nelle seguenti aree:

• Tavola 1: "CARTA DELLE FRAGILITÀ"
- Zona a vulnerabilità idrogeologica alta (art 12)
- Zona a vulnerabilità idrogeologica bassa (art 12)
- Cave ed ex cave (art. 18)

L'art. 12 delle Norme di Attuazione del P.T.P. precisa che il termine vulnerabilità deve essere inteso come la facilità con cui la risorsa idrica può essere inquinata da agenti percolanti attraverso l'insaturo. Le indicazioni contenute sono dirette ai comuni in sede di redazione dei Piani Regolatori e riguardano:

- gli insediamenti produttivi con scarico diretto sul suolo o nel sottosuolo (con o senza trattamento biologico o chimico-fisico);
- gli insediamenti produttivi con scarico diretto in acque di superficie (con o senza trattamento biologico o chimico-fisico);
- gli insediamenti produttivi con scarico nelle reti fognarie pubbliche.

Il progetto non rientra nelle categorie citate. Gli scarichi previsti sono relativi alle acque meteoriche ricadenti nelle pavimentazioni impermeabili connesse alla viabilità che saranno sottoposte, prima della loro immissione nel sistema idrografico locale, a trattamento con separazione della prima pioggia. Le Norme di Attuazione specificano per "gli insediamenti produttivi o depositi con stoccaggio di materiali pericolosi e/o produzione di rifiuti speciali pericolosi in fase liquida o solubile": "Gli insediamenti (esistenti o nuovi) nelle zone classificate con "vulnerabilità elevata" ed "alta" sono compatibili purché dotati di difese fisiche, sia di superficie (vasche di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali, nei fondovalle difese da esondazione) sia profonde (taglioni in argilla o setti impermeabili, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento, ecc.). Nelle zone classificate con vulnerabilità media e bassa in tavola 1 gli insediamenti (esistenti o nuovi) sono compatibili purché dotati di difese fisiche di superficie (vasche di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali e/o difese da esondazioni)."

Il progetto prevede opportuni sistemi di contenimento dei percolati prodotti costituiti da: sistema di impermeabilizzazione del bacino di discarica; cisterne di stoccaggio con relativo bacino di contenimento di sicurezza.

Si specifica che solo con l'avviamento dell'impianto potranno essere caratterizzati esattamente i liquidi prodotti.

L'insediamento dell'impianto comporterà l'installazione di un edificio adibito ad ufficio, spogliatoio e servizi che sarà dotato di scarico fognario progettato in base alle indicazioni dei regolamenti comunali.

L'art. 18 delle Norme di Attuazione "Risorse estrattive" riporta indicazioni ed orientamenti che gli enti dovranno osservare nella stesura della pianificazione relativa al settore delle attività estrattive. Non vi sono indicazioni specifiche per il progetto in questione.

• Tavola 2: "CARTA DELLE RISORSE STORICO NATURALISTICHE"
- Seminativo (art. 28)
- Cave ed ex cave (art. 25)

L'art. 28 delle Norme di Attuazione "Paesaggio agrario" e l'art. 25 "Risorse naturali" riportano le direttive che devono essere osservate dai comuni in sede di aggiornamento dei P.R.G. o di redazione dei Piani per gli Spazi Aperti. Non vi sono indicazioni specifiche per il progetto in questione.

• Tavola 3: "CARTA DEL SISTEMA MOBILITÀ"
Nessuna indicazione per il sito.

• Tavola 4: "CARTA DEL SISTEMA PRODUTTIVO"
Nessuna indicazione per il sito.

• Tavola 5: "CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO"
- Aree elementari di riferimento per le integrazioni di II livello (art 36)
- Aree integrazione 2 livello

L'art. 36 delle Norme di Attuazione definisce le aree elementari e le aree di integrazione di secondo livello come ambiti che costituiscono "il riferimento per la organizzazione dei servizi il cui bacino di utenza ecceda la dimensione del singolo comune."
Le aree elementari che ospitano centri con funzioni di integrazione di secondo livello, sono "caratterizzate dalla presenza di sistemi urbani di maggiore rango e complessità che svolgono o devono svolgere funzioni di integrazione della offerta di servizi anche oltre l'ambito di immediata prossimità, costituendo l'armatura fondamentale della struttura insediativa provinciale."
Le indicazioni riportate sono dirette alla pianificazione subordinata ed in particolare a quella comunale. Non sono riportate indicazioni relative alla tipologia dell'opera in progetto.

• Tavole 6: "SCHEMA STRUTTURALE DEL PIANO"
Nessuna indicazione per il sito.

Ulteriori considerazioni ricavate dalle norme di attuazione
Il P.T.P comprende, infine, uno studio per l'individuazione dei siti nei quali realizzare impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Lo studio, in particolare, ha eseguito una zonizzazione del territorio provinciale attraverso la sovrapposizione dei vincoli che regolamentano l'uso del territorio e le caratteristiche naturalistiche, infrastrutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, ecc.
La conclusione dello studio evidenzia che il sito in cui è previsto il progetto non ricade in:

- aree non idonee: per la presenza di uno o più vincoli escludenti,
- aree con prescrizioni: per la presenza di uno o più vincoli limitanti.

Non vi sono ulteriori indicazioni nelle Norme di Attuazione per la tipologia di progetto.
Il SIA riferisce che il P.T.P. in corso di approvazione non riporta vincoli significativi o prescrizioni particolari per l'opera in oggetto.

2.1.4. PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE (P.R.R.A.)
Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A. è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 1° settembre 1989, n. 962.
Esso disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. In esso è descritto un regolamento tipo di fognatura che l'ente di gestione (il Comune, il Consorzio o la Comunità montana) deve utilizzare per disciplinare gli scarichi nell'ambito del proprio territorio di competenza.
L'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, avvenuta con Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 107 del 5 novembre 2009, ha comportato l'abrogazione, ai sensi dell'art. 19 del piano stesso, delle seguenti parti:
"a) le norme di attuazione;
b) le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;
c) le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;
d) il regolamento tipo di fognatura;
e) la guida tecnica."
Gli elaborati grafici allegati al Piano Regionale di Risanamento delle Acque P.R.R.A mantengono il valore giuridico (essi sono soggetti ad aggiornamento, ai sensi dell'art. 19, entro due anni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del P.T.A.) e sono stati esaminati nel SIA.
Il SIA conclude che il P.R.R.A. non evidenzia condizioni che precludano l'esecuzione dell'opera.

2.1.5. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)
Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La Regione ha adottato il P.T.A. con DGR n. 4453 del 29/12/2004. Il Piano, successivamente, è stato aggiornato e integrato in base alle osservazioni pervenute a seguito dell'avvio della consultazione pubblica, alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e alle modifiche stabilite in sede di 7° Commissione consiliare regionale nel corso del 2008; si è quindi arrivati ad una nuova versione del Piano.
Con DGR-CR n. 94 del 24/7/07 la Giunta Regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale il Piano di Tutela delle Acque ai fini della successiva approvazione.

Con DGR n. 2267 del 24/7/07 sono state approvate le "norme in regime di salvaguardia", e con DGR n. 2684 dell'11/9/07 e DGR n. 574 dell'11/3/08 sono state approvate alcune precisazioni sulle norme di salvaguardia.
Con DGR 4261 del 30/12/08 è stata approvata la proroga della validità delle norme di salvaguardia fino all'approvazione del Piano e comunque non oltre il 31/12/2009.
Il P.T.A. è stato approvato definitivamente dal Consiglio del Veneto con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107.

Esame degli elaborati grafici
Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:
- TAV 01: CARTA DEI CORPI IDRICI E DEI BACINI IDROGRAFICI - Bacino idrografico interregionale: I026 – Fissero – Tartaro - Canal Bianco (F.T.C.)
  I corpi idrici più prossimi sono il Canale Busse inserito tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs. 152/06), e il fiume Adige inserito tra corsi d'acqua significativi (D.lgs 152/06).
- TAV 19: CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA - Grado di vulnerabilità M (media) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compresi tra 35 e 50 (range 0- 100).
- TAV. 20: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
  Nessuna indicazione per il sito.
- TAV. 36: ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO - Fascia di pianura: zone a bassa densità insediativa.
- TAV. 37: CARTA DELLE AREE SENSIBILI. - Bacino scolante nel Mare Adriatico
  Il sito non ricade in area sensibile.

Ulteriori considerazioni ricavate dalle norme di attuazione
L'art. 15 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" descrive le procedure per la definizione delle aree da vincolare per la salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano.
L'iter prevede, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, l'emanazione da parte della Giunta Regionale di specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree citate.
Entro un anno dall'approvazione delle direttive tecniche le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio.
L'iter descritto, allo stato attuale, non è ancora compiuto. Valgono, quindi, le indicazioni riportate al comma 4:"4 Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali."
Il sito in oggetto non ricade entro tale fascia di rispetto. Il comma 6 cita: "Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano".
Il comune di Roverchiara non rientra nella zona di protezione.
Lo scarico relativo all'edificio ufficio, spogliatoio e servizi è progettato in base alle indicazioni contenute nei regolamenti comunali.
Le acque meteoriche delle aree pavimentate, prima della loro immissione nel sistema idrografico locale, sono sottoposte a trattamento con separazione della prima pioggia.
I percolati prodotti dai rifiuti sono raccolti in appositi sistemi di contenimento impermeabili, e conferiti in altri impianti di trattamento stabiliti in base alla loro caratterizzazione.
La gestione dei reflui prodotti è attuata, quindi, secondo le indicazioni del Piano.
Il SIA conclude che il P.T.A. non evidenzia condizioni che precludano l'esecuzione dell'opera.

2.1.6. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)
Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE

(direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.
Un determinante contributo alla realizzazione di Rete Natura 2000 è dato dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque", attraverso l'individuazione di linee di azioni integrate per la protezione di tutte le varietà di ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide da questi dipendenti.
Tali disposizioni sono state recepite dall'Italia con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." Sono così segnalate le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.).
La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito aggiornata con D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006, D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, D.G.R. n. 4059 del 11 dicembre 2007 e D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008.
La Regione Veneto è tenuta a verificare che le attività delle imprese agevolate non arrechino danno a tali aree. In particolare, in base all'articolo 6, §§ 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE, è necessario garantire l'attuazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) per stabilire se la realizzazione dei progetti finanziati possa determinare incidenze significative sui siti NATURA 2000, come stabilito dal D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche, ed, in particolare, dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.
L'area in esame non ricade entro i Siti di Importanza Comunitaria né entro le Zone di Protezione Speciale.
Il sito Natura 2000 più prossimo è il S.I.C.:

- IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" a circa 1,34 km dal sito.

La Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 2966 del 26 settembre 2006, nell'elenco degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione dei progetti quali quello in questione, indica che la Valutazione d'Incidenza – screening (ai sensi della Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) va allegata se il progetto ricade entro o nelle vicinanze di un sito Natura 2000.
E' stata prodotta la dichiarazione di non necessità di procedura VINCA ai sensi della DGR 3173 del 10 ottobre del 2006 di cui la Regione ha preso atto con nota del 12 marzo 2013 prot.n. 109812.

2.1.7. PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento di pianificazione che, attraverso criteri, indirizzi, norme ed interventi, consente di far fronte alle problematiche idrogeologiche compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e di uno sviluppo antropico.
Il sito rientra nel Bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canal-bianco-Po di Levante che si estende nel territorio delle Regioni Lombardia e Veneto (province di Mantova, Verona e Rovigo più un comune della provincia di Venezia); è sommariamente circoscritto dal corso del fiume Adige a nord e dal fiume Po a sud e ricompreso tra l'area di Mantova a Ovest ed il Mare Adriatico a Est.

Esame degli elaborati grafici

• "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA PER INONDAZIONE" : Nessuna indicazione per il sito in esame.

• "CARTA DELLE SEGNALAZIONI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA DEI CONSORZI DI BONIFICA": Il sito rientra in un'area per cui il consorzio Valli Grandi e Medio Veronese segnala pericolosità idraulica.

• "CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO UNIONE REGIONALE VENETA BONIFICHE"
Nessuna indicazione per il sito in esame. Il sito lambisce (senza tuttavia invadere) un'area a rischio di allagamento (aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni).

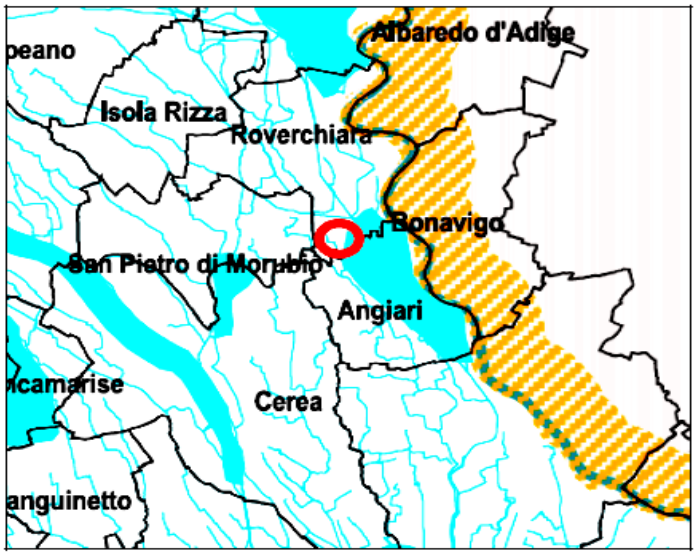

Aree a rischio di allagamento
(aree allagate almeno una volta negli ultimi 20 anni)

• "CARTA DELLE AREE SOGGETTE A SCOLO MECCANICO" Nessuna indicazione per il sito in esame.
• "CARTA DEI SITI A TUTELA PAESAGGISTICA-AMBIENTALE" Nessuna indicazione per il sito in esame.
• "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA" Nessuna indicazione per il sito in esame.
• "CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO" Nessuna indicazione per il sito in esame.

In conclusione il SIA dichiara che il sito non ricade tra le zone soggette a pericolosità e rischio idraulico né in altre classificazioni tali da precludere la realizzazione del progetto. In particolare la segnalazione di pericolosità idraulica del consorzio Valli Grandi e Medio Veronese non è stata confermata dallo studio del P.A.I. I grafici "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA" e "CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO" non evidenziano alcuna categoria di rischio per il sito in oggetto.

2.1.8. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) sono gli strumenti di pianificazione, disciplinati dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del

territorio", che traccia le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
Il P.A.T. del Comune di Roverchiara è stato adottato con delibera del C.C. n. 31 del 26 novembre 2009 e approvato con verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Veneto il giorno 10 novembre 2010 ratificato con DGRV n. 3387 del 30.12.2010 e pubblicata sul BUR n.7 del 25.01.2011.
Il P.A.T. destina i mappali interessati dal progetto come segue:

- Foglio 17 mappali n. 25-94-95-96 (area di ingresso non interessata da interventi) nella carta della trasformabilità –AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI –SISTEMA AMBIENTALE A – SOTTOSISTEMA A2 – AMBITO AGRICOLO (è stato eliminato il vincolo paesaggistico indicato nel PRG previgente, infatti l'area interessata dall'intervento insiste sul bacino dello scolo Fociara a Panego che è ricompresso nell'elenco, redatto ai sensi dell'art.146, comma 3, D.Lvo 490/1999 ora art 142 comma 3 d.lvo 42/2004 delle acque pubbliche non sottoposte a vincolo paesaggistico).
- Foglio 17 mappali n. 109-110-111-114-115 (area di ingresso non interessata da interventi) nella carta della trasformabilità – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI –SISTEMA AMBIENTALE A – SOTTOSISTEMA A2 – AMBITO AGRICOLO
- Foglio 17 mappali n. 16-17-33-40-41- (area di ingresso non interessata da interventi) nella carta della trasformabilità – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI–SISTEMA AMBIENTALE A – SOTTOSISTEMA A2 – AMBITO AGRICOLO ed è oggetto di VALORI e TUTELE ricade infatti in ZONE UMIDE, ISOLE AD ELEVATA NATURALITA' (STEPPING ZONE) .

  Nella Carta delle invarianti i mappali sono interessati da invarianti di natura PAESAGGISTICO AMBIENTALE ricadono infatti in aree di pregio naturalistico ambientale e ZONE UMIDE.

  "11.2. Aree di pregio naturalistico - ambientale

  Rif. Tav. 2 Carta delle invarianti;
  Tav, 3 Carta della fragilità

  Il PAT individua e disciplina, tra le zone di tutela, le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

  Nell'area di pregio naturalistico-ambientale, costituiscono invariante da tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi significativi che compongono e connotano le aree costituenti tale ambito territoriale, in particolare:

  - *gli elementi strutturali della rete ecologica:*
  - *aree di elevato valore funzionale per il collegamento con le diverse tipologie ambientali (ambito Fiume Adige)*
  - *le aree funzionali alla protezione ecologica (aree di connessione naturalistica)*
  - *le aree delle fasce di connessione (corridoi ecologici secondari)*
  - *le aree di collegamento non continue (isole ad elevata naturalità)*

  Prescrizioni e vincoli

  Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

  - *in modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;*
  - *secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'aspetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati;*
  - *in modo da non penalizzare la vocazione agricolo - produttivo dell'area.*

  Direttive

  Il PI:

  - *Salvaguardia l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;*

- *favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti e, dove possibile, l'individuazione e idonea attrezzatura di punti panoramici o rilevanti per la percezione del paesaggio."*

2.1.9. Piano degli Interventi (P.I.)
Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento che attua il Piano di Assetto Territoriale disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Esso, in particolare, "è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità" (comma 3, art. 12 L.R. 11/04).
Il procedimento di formazione del P.I. di compone delle seguenti fasi:
- redazione del Piano attraverso la consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;
- approvazione del Consiglio comunale;
- deposito per le osservazioni;
- approvazione del Consiglio comunale.

Il P.I. del Comune di Roverchiara è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera 35 del 27 dicembre 2011 e approvato dal Consiglio comunale il 21 marzo 2012.
Con delibera n.5 del 29 aprile del 2014 il Comune di Roverchiara ha adottato la seconda variante al P.I. che non interessa le aree di progetto.
Il Piano degli Interventi conferma l'assenza di vincolo paesaggistico e assegna all'area di cava nella Tav 1 "Piano degli interventi" la destinazione di "zona umida soggetta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica destinato a zona F3".
La Tav. 9 "Aree boscate" indica l'area di cava come "area boscata da carta forestale".
La Tav. 10 "Rete ecologica" indica l'area "isola ad elevata naturalità' – stepping zone".

Art. 25 delle Norme Operative
"(...) Stepping stone (isole ad elevata naturalità):
completano il sistema dei corridoi ecologici individuati, rappresentando un elemento di collegamento non continuo. Assumono ruolo di connessione in ambiti a prevalente media naturalità. Sono essenzialmente in relazione alle zone umide nel quale favorire oltre all'aumento della naturalità anche il corretto utilizzo delle risorse idriche anche in relazione a possibile sfruttamento per finalità compatibili quali la realizzazione di parchi tematici di valenza paesaggistico - ambientale.
I frammenti ecologici come le aree stepping stones e le aree minimali costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali ecologiche, ma circondate da una fascia di categorie ambientali tali da poter essere delle unità ecologiche funzionali. Nei frammenti gli interventi devono essere orientati alla ricostruzione di ambienti naturali costituiti da formazioni forestali tipiche associate in maniera più o meno evidente a siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.
Il PI classifica isole ad elevata naturalità:
a) le cave e le ex cave
b) gli ambiti con significativa componente verde
I progetti di intervento che interessino le isole ed elevata naturalità devono:
a) salvaguardare l'habitat ottimale (o sub-ottimale) per determinate specie, immersi in una matrice paesaggistica ambientale antropizzata e/o a minor valore ecologico;
b) mantenere la connettività per specie abili ad effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei (specie ce compiono movimenti regolari fra ambienti differenti; specie relativamente mobili; specie tolleranti piani medi di disturbo).
c) garantire la salvaguardia delle specie animali e vegetali ed in particolare quelle di interesse conservazionalistico di cui alla Direttiva " Uccelli" CEE 79/409 e "Habitat" cee 92/43.

ZONA F3/16 Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica destinato a zona F3
Il PI individua la zona umida situata in prossimità del confine meridionale del territorio comunale (ATO A2.4) laddove sono presenti specchi d'acqua freatici formatisi da alcune fosse di cava dismesse (bacini lacustri) e la

classifica Zona F3/16 e l'assoggetta a Piano Particolareggiato di tipo ambientale che sarà esclusivamente di iniziativa pubblica.
Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica è finalizzato all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica.
Il Piano Particolareggiato dovrà contenere tutte le disposizioni per la tutela e la valorizzazione della zona umida di cui all'Art. 27 delle presenti norme, anche ai fini della conservazione della biodiversità presente in tale particolare contesto.
Il Piano Particolareggiato preciserà l'organizzazione complessa dell'area, anche in riferimento alla fruizione collettiva della stessa, individuerà percorsi naturalistici, percorsi didattico culturali con punti di osservazione della flora e della fauna (nature watching) e quant'altro previsto nelle presenti norme per le zone umide (Art. 27) e per le aree si stepping stones (Art. 25)
Il Piano Particolareggiato individuerà, inoltre, le specifiche attrezzature e le eventuali modeste strutture di supporto alla fruizione pubblica dell'area.
Viene allegata una scheda progetto, predisposta dall'Amministrazione Comunale di Rovechiara, che prefigura gli interventi previsti per tale area a verde pubblico finalizzati ad indirizzare la progettazione urbanistica e ambientale, che avverrà a maggior livello di definizione in sede di redazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. (...)".

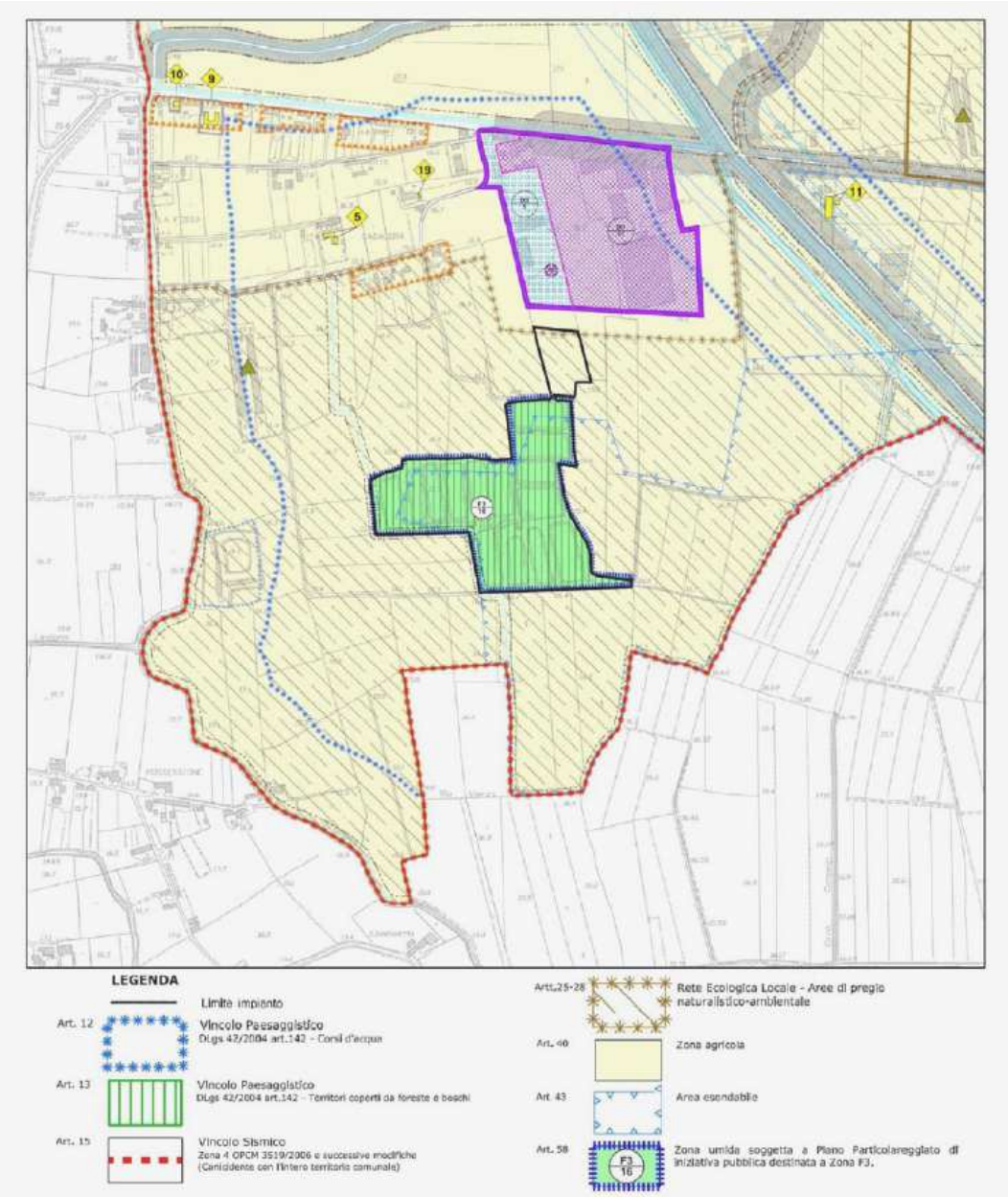

2.1.10. Estratto dal CDU rilasciato dal Comune di Rovechiara il 27.08.2012 prot. 5200

<u>Mappali 17 - 40</u>

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
  - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
  - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
  - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
  - i mappali ricadono in parte in idrografia - servitù idraluca RD 368/1904 e RD 523/1904 (art. 18 NTO);

- PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT);
- Altre componenti : zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico:
  - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
  - La maggior parte dell'area ricade in area esondabile (art. 43 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
  - Città consolidata
  - F23/16 Zona Umida soggetta a piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica destinata a zona F3 (art. 58 NTO);
  - Città della trasformazione
    I mappali non sono interessati
  - Sistema della mobilità
    I mappali non sono interessati

Mappale 16

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
  - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
  - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
  - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
  - PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT);
- Altre componenti : zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico
  - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
  - La maggior parte dell'area ricade in area esondabile (art. 43 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
  - Città consolidata
  - F23/16 Zona Umida soggetta a piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica destinata a zona F3 (art. 58 NTO);
  - Città della trasformazione
    Il mappale non è interessato
  - Sistema della mobilità
    Il mappale non è interessato

Mappali 41 - 33

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
  - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
  - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
  - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
- PAT tavola 3 delle Fragilità:
  - Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT);
- Altre componenti: zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).

- Sistema Ambientale e Paesaggistico
  - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
  - La maggior parte dell'area ricade in area esondabile (art. 43 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
  - Città consolidata
  - F23/16 Zona Umida soggetta a piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica destinata a zona F3 (art. 58 NTO);
  - Città della trasformazione
    I mappali non sono interessati
  - Sistema della mobilità
    I mappali non sono interessati

Mappale 109

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
  - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
  - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
  - Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 - art. 142 - Territori coperti da foreste e boschi (art. 13 NTO);
  - PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Altre componenti : zona umida (art. 11.4 NT) Bacino Lacustre (art. 10.2.2. NT), aree di pregio naturalistico ambientale (art. 11.2 NT);
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico
  - Rete Ecologica Locale - Area di pregio Naturalistico - Ambientale (Art. 25-28 NTO);
  - Zona Agricola (art. 40 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
  - Città consolidata e città pubblica
    Il mappale non è interessato
  - Città della trasformazione
    Il mappale non è interessato
  - Sistema della mobilità
    Il mappale non è interessato

Mappali 114

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
  - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
  - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
  - PAT tavola 3 delle Fragilità:
- Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
- Sistema Ambientale e Paesaggistico
  - Zona Agricola (art. 40 NTO);
- Il Paesaggio Urbano
  - Città consolidata e città pubblica
    Una piccola porzione del mappale n. 114 ricade in zona D3/1 - Zona Agroindustriale (art. 55 NTO);
  - Città della trasformazione
    Una piccola porzione del mappale n. 114 ricade in zona di riqualificazione urbanistica e riordino ambientale soggetta a piano particolareggiato (art. 70 NTO);
  - Sistema della mobilità
    Il mappale non è interessato

Mappali 110 - 111 - 115

- Ambito territoriale omogeneo: SISTEMA AMBIENTALE "A" - SOTTOSISTEMA "A2" - AMBITO AGRICOLO -ATO A 24 - Ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato.
- Vincoli, Pianificazione Territoriale Superiore, Fasce di Rispetto:
  - Vincolo Sismico ZONA 4 O.P.C.M. 3519/2006 e s.m. (intero territorio), (art. 15 N.T.O.);
  - Piano d'Area - Pianure e grandi Valli Veronesi (intero territorio), (Art. 17 NTO);
- PAT tavola 3 delle Fragilità:
  - Compatibilità geologica - idoneità Edificatoria dei Terreni: area non idonea (art. 10.1. NT).
  - Sistema Ambientale e Paesaggistico

  I mappali non sono interessati
- Il Paesaggio Urbano
  - Città consolidata e città pubblica

    Zona D3/1 - Zona Agroindustriale (art. 55 NTO);
  - Città della trasformazione

    Zona di riqualificazione urbanistica e riordino ambientale soggetta a piano particolareggiato (art. 70 NTO);
  - Sistema della mobilità

  I mappali non sono interessati

2.1.11. Legge Regionale n.3 del 2000

Relativamente all'ubicazione dell'impianto di smaltimento è stata verificata la compatibilità rispetto la Legge Regionale in "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti", in particolare l'art. 21 "Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti":

"(...) 1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto sulla base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F; (...)."

Il SIA riferisce che al momento della presentazione del progetto, 22 Ottobre 2008, l'area era classificata nel previgente Piano Regolatore generale del Comune di Roverchiara: zona E- agricola. Oggi, secondo il Piano degli interventi attualmente in vigore, la zona urbanistica dell'area interessata dall'intervento è classificata "F". L'intervento proposto risulta quindi coerente con quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 3/2000.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Quanto di seguito riportato deriva dall'analisi della documentazione depositata agli atti dal Proponente sia in prima istanza che in seguito, come integrazione spontanea chiarificatoria.

2.2.1 Presentazione

Obiettivo del progetto è il recupero delle ex cave ubicate nel territorio meridionale del Comune di Roverchiara mediante la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi rappresentati unicamente da *materiali da costruzione contenenti amianto (Codice CER 17.06.05)*, sottoposto a processo di trattamento di incapsulamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29/07/2004, e con valori conformi a quanto di seguito riportato:

Contenuto di amianto (% in peso)	≤ 30
Densità apparente (g/cm3)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0,6

Inquadramento generale dell'area
Il sito si colloca nella zona Sud del comune di Roverchiara, in un territorio a vocazione sostanzialmente agricola compreso fra gli abitati di San Pietro di Morubio, Roverchiaretta, Angiari ed il fiume Adige. L'area individuata per la realizzazione della discarica coincide con il sedime di un'ex cava, ormai abbandonata da parecchi anni, e parzialmente rinaturalizzata. Sono ancora evidenti 15 bacini di cava, profondi non più di 2 m dal circostante piano campagna, ora parzialmente riempiti con acque piovane e di infiltrazione laterale, per lo più stagnanti.
La superficie di discarica avrà un'estensione di circa 88.200 m^2, l'area servizi interesserà 9.500 m^2 mentre la viabilità di accesso coprirà una superficie di circa 1.300 m^2.
Dal punto di vista catastale i mappali interessati dal progetto sono identificati come segue: Comune di Roverchiara, Foglio 17, mapp. 16, 17, 33, 40, 41 per quanto riguarda l'area della discarica, mapp. 85, 98 e 86 parte per l'area servizi e la viabilità d'accesso, tutti in disponibilità della Ditta NEC S.r.l. in funzione di un contratto con la Società Me.Ca., proprietaria degli stessi.

2.2.2 Stato di fatto
Il sito è accessibile da Nord, da Via Fossa, tramite una stradina vicinale in terra battuta.
L'area in oggetto presenta il piano campagna sostanzialmente pianeggiante con quote comprese fra i 15 ÷ 16 m s.l.m.; in passato essa fu oggetto di escavazioni a fini estrattivi e quindi, esaurita l'attività di cava, gli invasi residuali (in numero di 15) furono adattati, solo per alcuni anni, ad uso allevamento ittico.
L'area, oggi in forte stato di abbandono, è circoscritta da una recinzione in rete metallica parzialmente danneggiata in alcuni punti ed invasa da una vegetazione incolta ed incontrollata, rappresentata essenzialmente da rovi, sterpaglie, arbusti (sanguinella) ed alberi ad alto fusto (per lo più pioppi), relitti di quelli una volta piantati in duplici filari lungo le sponde di separazione delle vasche. I vecchi bacini di cava, a forma rettangolare e disposizione regolare, sono tutt'ora evidenti e parzialmente pieni d'acqua. Il livello dell'acqua è stato rilevato a quota 14,75 m s.l.m. ed ha permesso di determinare, assieme al rilievo batimetrico del fondo, l'attuale volume di invaso che è pari a circa 39.000 m^3.
Al centro dell'area è presente una costruzione in mattoni, originariamente utilizzata come deposito attrezzi e punto di raccolta del pescato, oggi parzialmente crollata e comunque in precarie condizioni di stabilità.
La presenza di rifiuti abbandonati e l'avanzato stato di degrado del sito in esame, in concomitanza con la presenza nelle immediate vicinanze di terreni coltivati a seminativo, favoriscono il proliferare di ratti ed altri roditori in genere, nonché di varie specie di insetti.

2.2.3 Stato di progetto
La realizzazione e gestione della discarica in oggetto procederà secondo le seguenti fasi temporali:

a) *Preparazione preliminare*: sistemazione della viabilità di accesso e dell'area servizi, disboscamento preliminare ed asporto dei materiali/rifiuti abbandonati, realizzazione della recinzione perimetrale, realizzazione dei piezometri di monitoraggio della falda, realizzazione del rilevato di contenimento, realizzazione del diaframma perimetrale, posa delle reti tecnologiche, realizzazione della viabilità perimetrale, apprestamento della vasca di laminazione, sistemazione delle aree verdi e piantumazione delle essenze arboree ed arbustive;
b) *Opere accessorie*: sistemazione della pesa, dei serbatoi di raccolta del percolato con relativo bacino di contenimento, del sistema di lavaggio ruote e della cartellonistica e segnaletica stradale;
c) *Realizzazione del bacino di discarica per lotti successivi*: prosciugamento dei bacini di cava, escavazione e predisposizione del bacino di discarica;
d) *Completamento dell'area servizi*: sistemazione e posa dell'edificio ufficio, dell'edificio spogliatoio e servizi operatori e realizzazione del sistema di smaltimento delle acque di scarico degli edifici;
e) *Conferimento dei rifiuti*;
f) *Sistemazione finale e ripristino paesaggistico*.

Nuova viabilità di accesso ed area servizi

L'impianto di discarca sarà collegato direttamente alla Strada Provinciale n. 45 di Bonacina grazie alla realizzazione di una nuova viabilità di accesso, della larghezza di circa 5 m, attraversando un appezzamento a destinazione agricola, ma incolto, e l'area di pertinenza di un impianto agroindustriale, sui quali la Ditta ha una servitù di passaggio. L'innesto sulla S.P. 45 avverrà in corrispondenza dell'ingresso ovest della ditta agroindustriale e l'intero tratto sarà ripavimentato con un manto bituminoso. Dall'area di proprietà dell'agroindustria fino al raggiungimento della discarica, la nuova viabilità sarà realizzata con uno spessore rullato e compattato di misto ghiaioso o frantumato riciclato, riprofilando anche l'esistente fossato di confine per avere una larghezza minima di 5 m. L'intervento sul fossato riguarderà lo spostamento del ciglio superiore di qualche decimetro verso l'esterno dell'impianto; nel contempo si procederà alla sua pulizia ed alla potatura delle piante in modo da garantirne la sezione libera sul nuovo tragitto.

Il fondo agricolo immediatamente a nord del futuro bacino di discarica, avente una superficie complessiva di circa 9.500 m^2, una volta epurato della fitta vegetazione, sarà apprestato e destinato ad area servizi ove saranno ospitati:

- la pesa automezzi,
- l'edificio uffici,
- gli spogliatoi dotati di area incontaminata, locale doccia e locale decontaminazione dove gli operai possono togliersi gli abiti da lavoro e provvedere alla loro bagnatura e locale depolveratura,
- i parcheggi per il personale addetto alla discarica.

L'accesso all'area servizi e all'area dove verrà realizzato il bacino di discarica sarà precluso ai non addetti ai lavori dalla presenza della nuova recinzione perimetrale realizzata in rete metallica di altezza non inferiore ai 2 m e con tratto superiore antiscavalco inclinato verso l'esterno. Lungo il percorso di accesso all'area di discarica saranno presenti n. 3 cancelli posti rispettivamente: "*Cancello 1*" sulla nuova viabilità, presso l'azienda agroindustriale, "*Cancello 2*" permetterà l'accesso all'area servizi; "*Cancello 3*" tra l'area servizi ed il bacino di discarica.

In prossimità del bacino di discarica, oltrepassato il cancello 3, verrà realizzata la piazzola di lavaggio gomme, per i mezzi in uscita. Essa sarà dotata di un sistema di trattamento e riciclo delle acque costituito da una vasca di accumulo e sedimentazione (capacità di 4,5 m^3), sistema disoleatore con potenzialità di trattamento di circa 2 litri/sec formato da vano di disoleazione gravimetrica e vano di filtrazione con filtro a coalescenza, e vasca di accumulo per il riciclo di circa 4,2 m^3.

All'estremità sud-est della proprietà, in prossimità del bacino di cava n. 15, verranno installati n. 3 serbatoi di raccolta del percolato (ognuno per una capacità di 50 m^3) con relativo bacino di contenimento in cemento armato con capacità di contenimento di circa 92 m^3.

Apprestamento del bacino di discarica

Una volta ripulita dalla vegetazione, tutta l'area sarà regolarizzata e, attorno al futuro bacino di discarica, verrà realizzato un rilevato di contenimento con funzione di protezione da ingressioni di acque superficiali dalle aree esterne verso l'area di discarica con un dislivello, rispetto al piano campagna esterno (che si pone a circa 15 ÷ 16 m s.l.m.m.), compreso tra 1 e 1,70 m.

Tutt'attorno al perimetro della discarica, ad una quota finita compresa tra 17,5 e 17,0 m s.l.m.m., sarà realizzata la viabilità perimetrale asfaltata, della larghezza di circa 4 m che, esclusivamente in senso antiorario, verrà utilizzata dai mezzi di servizio che andranno a scaricare il rifiuto. Lungo la strada, nel lato interno verso il bacino di discarica, sarà realizzata una canaletta in c.a. per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche. Tali acque confluiranno al bacino di laminazione che sarà realizzato dove ora si trova la vasca n. 15, sul lato sud-est della proprietà.

Lungo il perimetro del futuro bacino di discarica sarà realizzato un diaframma perimetrale in cemento-bentonite dello spessore di 60 cm, spinto fino ad una quota assoluta di circa +7 m s.l.m.m. che si andrà ad intestare sullo strato a bassa permeabilità posto fra -4 e -9 m dal p.c.. Tale barriera garantirà il confinamento idraulico laterale della discarica rispetto alla falda freatica superficiale.

La realizzazione del bacino di discarica avverrà per settori successivi (in numero di cinque) e sarà preceduta da una fase di prosciugamento delle vasche eseguita anch'essa per lotti successivi. Per consentire la completa separazione idraulica dei settori ed evitare eventuali venute d'acqua durante le operazioni di scavo, i progettisti

hanno previsto di separare i 5 settori con palancole provvisorie, spinte fino alla stessa profondità del diaframma plastico.

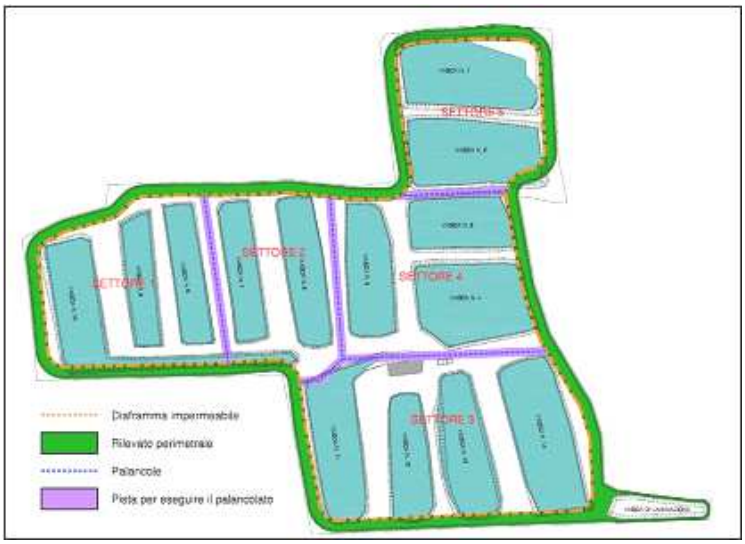

Lo scavo del bacino di discarica sarà eseguito fino alla quota minima di +12,0 m s.l.m.m..
Per garantire il fondo asciutto nel periodo necessario alla realizzazione della barriera di fondo, il prosciugamento sarà spinto un metro al di sotto della quota minima di imposta dello strato di impermeabilizzazione. Il quantitativo di terreno da asportare per la realizzazione del bacino di discarica è stimato in circa 250.000 m^3

Prosciugamento delle vasche di cava e realizzazione del bacino discarica

I progettisti hanno stimato la quantità di acqua presente nelle 14 vasche residuali dall'attività di cava in circa 38.900 m^3. A questi va aggiunta quella intrisa nel terreno da movimentare che, data una porosità media di circa 0,20 è stata stimata ammontare complessivamente a circa 50.000 m^3.
Lo svuotamento delle vasche è previsto sia realizzato mediante un sistema di pompe e well-point con una portata massima di emungimento di 40 m^3/ora (pari a 11 l/sec). Le acque prodotte dalle operazioni di prosciugamento saranno sversate nella canaletta perimetrale, avviate alla vasca di laminazione e quindi scaricate nel fossato posto a sud dell'area di intervento.
L'ultimo settore che i progettisti prevedono di prosciugare è il settore 5, comprendente le vasche 1 e 2, nelle quali è stata riscontrata la presenza di acque contaminate da Alluminio (fino a 8.000 µg/l), Arsenico (23 µg/l), Ferro (10.000 µg/l), Manganese (260 µg/l), Piombo (19 µg/l), benzo(a)pirene e benzo(g,h,i)perilene (0,02 µg/l).
I progettisti prevedono il filtraggio delle acque di queste due vasche prima del loro scarico in corpo idrico superficiale. L'escavazione del bacino sarà eseguita per lotti successivi avanzando sui settori prosciugati fino a raggiungere la quota minima di 12 m s.l.m.m.. Il terreno di risulta dallo scavo del bacino sarà utilizzato, una volta valutata la sua idoneità, sarà temporaneamente stoccato ed utilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti e per la ricomposizione finale.
I progettisti hanno provveduto ad eseguire una verifica statica sulla sottospinta idraulica dovuta al sollevamento del fondo nelle fasi provvisionali di scavo, dovuta alla presenza di una falda in pressione il cui tetto è ubicato a quota +7 m s.l.m.m.. Tali verifiche hanno dimostrato la piena rispondenza delle opere in progetto.
La discarica avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie del bacino discarica dal ciglio 73.370 m2,
- lunghezza del perimetro (diaframma) 1.400 m,
- angolo massimo delle scarpate del bacino discarica 34°,
- quota minima di fondo cava 12 m s.l.m.m.,
- pendenza del fondo compresa tra 0,5 e 1%,

- altezza massima raggiunta a discarica esaurita e chiusa (al colmo) 26 m s.l.m.m,
- pari a + 9 m dal p.c. circostante
- volume complessivo di rifiuti conferibili 492.000 m3,
- tempo previsto per la coltivazione 6 anni,
- traffico medio di camion in ingresso previsto 15 mezzi/giorno,

Il bacino sarà completamente impermeabilizzato sia sul fondo che sulle scarpate secondo la deposizione dei seguenti materiali:

Fondo discarica (partendo dal basso):

- strato di argilla con permeabilità k ≤ 10^{-9} m/s spessore 100 cm
- telo in HDPE spessore 2,5 mm
- strato di sabbia spessore 20 cm
- strato di ghiaia mista (max Ø 80 mm) spessore 30 cm

Sulle *scarpate* la successione è la seguente (partendo dal basso):

- strato di argilla con permeabilità k ≤ 10-9 m/s spessore 100 cm
- telo in HDPE spessore 2,5 mm
- geotessile da 300 g/m2

La continuità dell'impermeabilizzazione del fondo con le scarpate è garantita dallo strato di argilla sulle pareti e dal telo in HDPE che sarà ancorato, con il geotessile di protezione, in corrispondenza della canaletta perimetrale.

L'intero bacino di discarica sarà suddiviso in 7 lotti che verranno coltivati in maniera successiva. Essi saranno separati da argini realizzati con terreno a bassa permeabilità con base di larghezza variabile (5,00 ÷ 5,40 m), sommità di larghezza 2,00 m e altezza di 1,50 ÷ 1,82 m dal piano di posa rifiuti.

La successione relativa all'argine di separazione lotti sarà la seguente (partendo dal basso):

- strato di argilla con permeabilità k ≤ 10-9 m/s sp. 150 cm
- terreno a bassa permeabilità di sagomatura dell'argine
- telo in HDPE sp. 2,5 mm
- geotessile da 300 g/m2

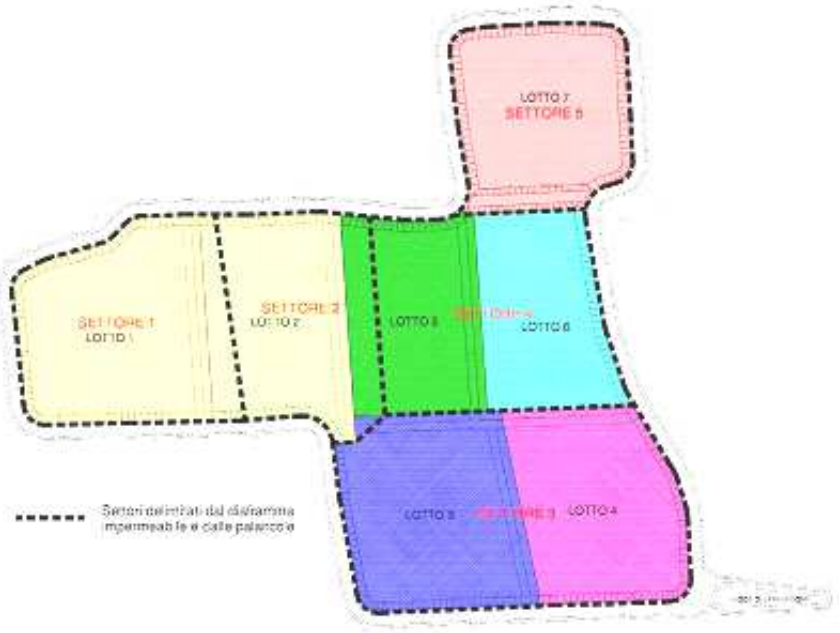

Gestione dei conferimenti e chiusura finale della discarica

La discarica, avente una capacità complessiva di 492.000 m^3 di rifiuto, sarà coltivata procedendo per lotti progressivi (sette lotti) in un tempo stimato di 6 anni. Si stima quindi un conferimento medio annuo di rifiuti pari a circa 90.000 m^3, corrispondente ad un numero di 15 mezzi in ingresso al giorno.
Giornalmente si provvederà alla copertura dei rifiuti conferiti con terreno derivante dagli scavi di apprestamento del bacino di discarica.
Il corpo rifiuti depositato nel bacino di discarica, una volta raggiunte le quote finali, sarà regolarizzato e baulato secondo le pendenze previste e quindi totalmente ricoperto da un pacchetto di chiusura definitiva che rispecchierà esattamente quanto previsto dalla normativa (partendo dal basso):

- strato di regolarizzazione morfologica sp. 10/20 cm
- geotessile da 300 g/m^2
- strato di argilla sp. 50 cm
- geotessile da 300 g/m^2
- strato di ghiaia Ø 5/25 mm sp. 50 cm
- geotessile da 300 g/m^2
- strato di terreno vegetale sp. 100 cm

La successione descritta sarà integrata da una geostuoia antierosione posta lungo la prima scarpatina perimetrale, e di una tubazione inserita nello strato drenante sottostante il terreno vegetale, diretta a facilitare il deflusso delle acque d'infiltrazione nella canaletta perimetrale.
L'intera superficie dell'area di discarica sarà quindi oggetto di inerbimento con copertura erbacea, sostituita nel tempo da una vegetazione spontanea, mentre tutte le aree non interessate dal corpo dei rifiuti (area servizio, viabilità perimetrale, etc.) saranno ripristinate a verde con piantumazione anche di essenze cespugliose ed arboree

Percolato
Al fondo di ogni lotto sarà data una pendenza adeguata a favorire la raccolta del percolato verso i rispettivi pozzi di raccolta (complessivamente 7), posati lungo la scarpata di ogni lotto in corrispondenza del punto più depresso.
Per favorire l'intercettazione ed il recapito del percolato verso i pozzi di raccolta, sul fondo di ogni lotto verranno stese delle tubazione in HDPE fessurate Ø 160/120 disposte a spina di pesce.
I pozzi di raccolta del percolato, Ø 800 mm, saranno di tipo inclinato, appoggiati sulla scarpata e realizzati in HDPE. Il fondo del pozzo sarà dotato di foro d'innesto della tubazione di arrivo della rete di drenaggio. All'interno del pozzo sarà posta una pompa sommergibile autoaddescante dotata di carrello e segnalatore di livello. Il liquido raccolto sarà immesso nella tubazione interrata perimetrale al bacino di discarica che lo convoglierà direttamente alle cisterne di stoccaggio poste in adiacenza alla vasca di laminazione sul lato sud-est della proprietà e periodicamente smaltito come rifiuto presso impianti di trattamento esterni debitamente autorizzati.

Sistemazione idraulica e gestione acque
Le acque meteoriche che sgrondano dalla superficie della discarica saranno raccolte nella canaletta perimetrale in c.a. (sezione ovoidale con larghezza interna 1,2 m e profondità 0,9 m – sezione liquida pari a circa 0,8 m^2) ed avviate in una vasca di laminazione posta nell'angolo sud-est della discarica avente capacità di 1.340 m^3. Da qui verranno poi scaricate con portata non superiore a 70 l/sec nel corpo idrico superficiale che scorre lungo il lato est dell'area di proprietà. I progettisti hanno provveduto a dimensionare il bacino di laminazione in maniera tale da rispettare il principio di invarianza idraulica dell'intera superficie interessata dalle opere di progetto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1322 del 10/05/2006).
Le acque di scarico degli uffici e degli spogliatoi presenti nell'area servizi, saranno avviate ad un sistema comune di tipo chiuso ed a svuotamento periodico, dimensionato per 6 abitanti equivalenti, così rappresentabile:
Acque grigie (lavelli) → pozzetto con sifone tipo Firenze → degrassatore → vasca di accumulo
Acque nere (W.C.) → pozzetto con sifone tipo Firenze → vasca IMHOFF → vasca di accumulo

Piezometri di monitoraggio della falda
Nell'area di studio la falda ha uno scorrimento con direzione Nord/Ovest – Sud/Est.
Durante le fasi di apprestamento della discarica, attorno al perimetro del bacino, saranno realizzate ulteriori 8 coppie di piezometri in HDPE per il monitoraggio della falda superficiale e della falda profonda: tre coppie

(MS1÷MS3 e MP1÷MP3) saranno collocate a monte lungo il lato nord, e 5 coppie (VS1÷VS5 e VP1÷VP5) lungo i lati sud, est ed ovest.
Il tratto filtrante dei piezometri superficiali sarà posto tra -1 ÷ -5 m dal p.c., mentre quello dei piezometri profondi sarà posto alla profondità di -5 ÷ -15 m dal p.c.

Flusso di mezzi
Ai mezzi che trasportano i rifiuti, calcolati in circa 15 mezzi/giorno per un conferimento annuo pari a 90.000 m^3, si devono aggiungere i viaggi dei mezzi che trasportano percolato o materie prime per la realizzazione dei lotti. Pertanto è prevedibile un flusso medio di 20 mezzi in ingresso e 20 mezzi in uscita che, sulle otto ore lavorative, comporta una media di 3 ingressi e 3 uscite ora.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Con il Quadro di Riferimento Ambientale gli estensori del SIA hanno prima di tutto analizzato e documentato i livelli di qualità preesistenti all'intervento proposto per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto per poi poter valutare gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale.
I progettisti hanno preso in considerazione le principali componenti ambientali potenzialmente soggette ad impatto ed in particolare:

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Biosfera: Flora, Fauna, Paesaggio ed Ecosistemi
- Salute pubblica e benessere
- Viabilità e traffico
- Rumore e vibrazioni.

ATMOSFERA
Caratterizzazione meteo-climatica
L'impianto oggetto del presente studio si trova nella regione climatica Padano-Veneta caratterizzata da un clima "continentale" con una notevole escursione termica e piovosità prevalentemente concentrata nei periodi primaverile ed autunnale. Per la determinazione delle caratteristiche meteo climatiche dell'area i progettisti hanno fatto riferimento ai dati raccolti dalla Stazione di Roverchiara (dati ARPAV).
Le temperature medie mensili registrate nel periodo 1992-2006 indicano un andamento della temperatura media annua pari a 12,9°C. Gennaio risulta essere il mese più freddo con una temperatura media intorno ai 2°C, mentre luglio è quello più caldo con un valore medio di 23,2 °C. Per quanto riguarda le precipitazioni, i valori medi più alti si riscontrano nei mesi di settembre ed ottobre (circa 87 mm/mese) ed in quelli di aprile-maggio (74 mm/mese). I mesi invernali sono i più secchi con minimi in gennaio, febbraio e marzo (circa 30 mm/mese).
La direzione prevalente del vento è da Nord-Est, mentre quella secondaria da Est-Nord-Est. La velocità media dei venti è di 1,41 m/s e la percentuale dei periodi di calma (<0,5 m/s) è pari al 18%.
Per quanto attiene alla qualità dell'aria, il comune di Roverchiara è classificato dal Pian Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in "Zona C", ovvero zona non critica, in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare rischio di superamento. L'area in esame si colloca in un territorio agricolo, nella fascia compresa tra la SS n. 434 Verona-Legnano e la SP n. 44 del Bussè; non sono presenti nei dintorni complessi produttivi che possono generare emissioni particolari o significative. I fattori che maggiormente condizionano la qualità dell'atmosfera nell'area di studio sono riconducibili alle emissioni gassose polverose e rumorose prodotte dal traffico veicolare lungo le strade principali e le emissioni gassose e polverose dovute alle pratiche agricole.
Le attività dell'impianto che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera sono legate essenzialmente a:

- movimentazione di mezzi di cantiere (gas di scarico, rumore e risollevamento polveri)
- movimentazione terra per la realizzazione del bacino di discarica, le coperture provvisorie giornaliere e la realizzazione del capping finale (aerodispersione di polveri)
- traffico dei mezzi pesanti per il conferimento dei rifiuti alla discarica (gas di scarico, rumore e risollevamento polveri).

La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'area di discarica non genererà polveri. Tutti i rifiuti contenenti amianto, infatti, sono strettamente governati da norme che ne impongono l'imballaggio ed il trattamento (effettuato nel luogo della bonifica) tramite prodotti incapsulanti per evitare qualsiasi rischio di aerodispersione di fibre libere in ambiente. Dal momento che la discarica è dedicata ad un monorifiuto rappresentato da materiali da costruzione contenenti amianto in matrice cementizia, materiale assolutamente non putrescibile, non vi potrà essere produzione e dispersione di biogas.
Per la mitigazione dell'impatto dovuto alla dispersione di polveri verso l'esterno dell'area di proprietà i progettisti hanno previsto la realizzazione di una barriera vegetale tramite piantumazione di alberi ad alto fusto lungo tutto il perimetro dell'impianto. L'impatto determinato dalla realizzazione dell'opera in progetto sulla componente atmosfera è stato stimato complessivamente negativo, poco significativo e temporaneo.

AMBIENTE IDRICO
Acque superficiali
Il territorio in esame ricade all'interno del bacino interregionale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, oggetto, in passato, di numerosi interventi finalizzati alla risoluzione di problemi idraulici. La rete idrografica del bacino risulta quindi, in gran parte, costituita da corsi d'acqua artificiali e solo in misura minore da alvei naturali, fra cui i più prossimi ed importanti sono il fiume Adige, il Bussè ed il fiume Menago.
Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, la maggior parte dei fiumi monitorati dall'ARPAV ha mostrato un livello di inquinamento basso, a meno del fiume Togna ed alcuni corsi d'acqua del Sud-Est veronese che hanno evidenziato alti valori di inquinamento.
In particolare l'area delle ex-cave si sviluppa fra il fiume Bussè ad Est e lo scolo Nichesola ad Ovest. Il sito d'intervento è delimitato in ogni lato da scoli che si immettono, dopo tragitti più o meno articolati, nel canale Nichelosa, affluente del naviglio Bussè, che termina il suo corso nel Canalbianco. Nel marzo 2007 i progettisti hanno provveduto ad analizzare dei campioni d'acqua dal fossato che percorre il lato est della proprietà in 3 punti differenti (monte, medio e valle) che hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti previsti per l'emissione in acque superficiali (tab. 3 di allegato 5, parte 3^ del D.Lgs. 152/06).
Nel maggio 2007 sono state anche campionate le acque stagnanti contenute nelle 14 vasche di cava interessate dall'intervento, confrontando i risultati sia con i limiti di tabella 3 di all. 5 parte 4^ del D.Lgs. 152/06, che con la tabella 2 "acque sotterranee" dell'all.5 al titolo V°, parte 4^ del D.Lgs. 152/06. Soprattutto nelle vasche 1 e 2 si sono riscontrate elevate concentrazioni di Alluminio (fino a 8.000 µg/l), Arsenico (23 µg/l), Ferro (10.000 µg/l), Manganese (260 µg/l), Piombo (19 µg/l), benzo(a)pirene e benzo(g,h,i)perilene (0,02 µg/l). i progettisti prevedono quindi, prima dello scarico delle acque derivanti da questi due bacini nel corpo idrico superficiale, di sottoporle a filtraggio.
Le acque degli altri bacini risultano invece compatibili con lo scarico diretto in corpo idrico superficiale.
I progettisti sottolineano che l'area in questione non è soggetta ad alcun vincolo idrogeologico essendo classificata a Vulnerabilità idrogeologica bassa.
Dal momento che:
- il bacino di discarica sarà isolato dal sistema idrico superficiale locale grazie alla realizzazione di un rilevato ed una canaletta perimetrale,
- una volta completata la copertura finale il sistema di gestione delle acque meteoriche è stato dimensionato in relazione ai massimi eventi piovosi, garantendo il completo controllo delle acque superficiali,
l'impatto sulla componente ambientale Acque superficiali risulta essere nullo.
Acque sotterranee
Il territorio di Roverchiara, ove è localizzata l'area di studio, si trova a valle della linea delle risorgive, dalla quale hanno origine i vari sistemi idrogeologici della media e bassa pianura veronese, all'interno del sistema del Fiume Menago, in un territorio caratterizzato da un acquifero multi strato con più falde indipendenti separate da livelli argillosi a scarsa permeabilità, talvolta anche di notevole potenza.
Per la verifica dello stato di fatto dell'area delle ex cave sono state eseguite più indagini di tipo diretto (esecuzione di carotaggi e prove penetrometriche) che indiretto (tramite tomografia elettrica e misure di conducibilità elettrica sulle acque della falda superficiale e della falda confinata). Da ciò se ne deduce che entro i primi 20 m dell'area indagata sono chiaramente individuabili 2 acquiferi sabbiosi fra 0 e 4 m circa dal p.c. (falda freatica) e tra 9-10 e 20-22 m sotto il p.c., separati tra loro da un orizzonte argilloso limoso dello spessore di circa 5 m.

Dall'analisi dei dati freatimetrici di piezometri presenti sull'area (8 profondi e 8 superficiali) risulta che la falda freatica superficiale presenta una soggiacenza di circa un metro rispetto al piano campagna ed una mobilità estremamente ridotta, quasi stagnante, stimata in circa 3 m/anno, con una direzione di massima NO-SE.
La falda in pressione, contenuta nell'acquifero posto tra -9 e -20 m dal p.c., risulta avere una superficie piezometrica di poco al di sotto del piano campagna. La direzione di deflusso è NO-SE con velocità effettiva pari a 21,5 m/anno e gradiente idraulico dello 0,75‰. I due acquiferi sabbiosi risultano nettamente separati da un orizzonte limoso-argilloso continuo il cui spessore varia tra 5 e 7 m, con permeabilità dell'ordine di 10^{-9} – 10^{-10} m/s.
Dalle analisi eseguite sulle acque sotterranee prelevate dai piezometri superficiali e profondi presenti nell'area di studio hanno evidenziato per la falda superficiale il superamento dei limiti della tabella 2 del D.Lgs. 152/06 per i parametri Arsenico, Ferro e Manganese. Per la falda profonda è stato rilevato il superamento dei limiti di legge per il Manganese (elemento caratteristico dei terreni dell'area di studio) e un lieve superamento del Ferro.
I progettisti hanno provveduto ad eseguire uno studio sull'uso potabile delle acque sotterranee entro un raggio di circa un Km dalle ex cave dal quale risulta che le abitazioni esistenti sono poste 300 m a Nord, 500 e 1.500 m a Sud rispetto al perimetro dell'area di studio, in posizione comunque defilata rispetto alla direzione di deflusso della falda. Si sottolinea comunque che il consorzio acquedottistico competente per territorio, "Acque Veronesi", ha già predisposto le condutture principali per rifornire l'intera zona.
Il pozzo di approvvigionamento pubblico più vicino è posto a più di 5 Km verso Sud-Est dal sito d'intervento, nel comune di Legnago, in sinistra Adige.
Oltre alla normale impermeabilizzazione dell'intero catino di discarica secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i progettisti prevedono di realizzare anche un setto impermeabile perimetrale in cemento-bentonite, spinto fino alla profondità di circa -9 m dal piano campagna (+7 m di quota assoluta s.l.m.m.) che si immorserà nello strato a bassa permeabilità che rappresenta il tetto del secondo acquifero. Esso avrà lo scopo di isolare completamente il bacino di discarica dal primo acquifero freatico in maniera tale che non possa in alcun caso esservi contaminazione dovuta all'infiltrazione nella falda superficiale di acque che siano venute in contatto con rifiuti. Ad ulteriore protezione e sicurezza nei confronti della falda freatica, il gestore si impegna a:

- mantenere pulita la viabilità interna alla proprietà,
- asportare il percolato che si raccoglie sul fondo della discarica stoccandolo provvisoriamente in serbatoi fuori terra e quindi smaltendolo periodicamente presso impianti appositamente autorizzati.

Le opere di impermeabilizzazione del bacino di discarica e lo svuotamento dall'acqua, anche fortemente contaminata (bacini 1 e 2) contenuta nelle vasche residuali dalle attività di cava, nonché la pulizia e smaltimento dei rifiuti abbandonati ora presenti sul sito, comporteranno un generale miglioramento delle condizioni del sito con un netto miglioramento della possibilità di infiltrazione di acque e trascinamento di sostanze contaminanti dalla superficie verso le acque sotterranee.
Nell'attuazione del progetto è previsto anche un monitoraggio periodico della qualità delle acque di falda che si protrarrà anche dopo la cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica e la sua ricomposizione finale.
Alla luce di quanto sopra esposto l'impatto dell'opera in progetto sulla componente ambientale acque sotterranee è valutata nulla.

LITOSFERA - SUOLO E SOTTOSUOLO
L'area di studio si colloca nella bassa pianura Veronese, al passaggio fra il dosso del Fiume Adige, dove si trovano suoli poco differenziati, molto profondi, a tessitura medio grossolana, e l'area depressa delle valli veronesi con suoli idromorfi a tessitura fine con un notevole accumulo di sostanza organica in superficie. La quota media ci si colloca l'area ove verrà realizzata la discarica è pari a 16 m s.l.m.m.. L'attività antropica ha completamente obliterato le morfologie geografiche e paesaggistiche naturali: infatti, la bassa pianura veronese, grazie alla fertilità del suolo, è da moltissimo tempo sede di pratiche agricole intensive.
L'analisi a livello locale ha evidenziato che il substrato sul quale poggia l'orizzonte umifero è di carattere prevalentemente sabbioso. Il territorio è sostanzialmente dedicato all'agricoltura; nell'intorno dell'area di studio vi sono coltivazioni a seminativo e a pioppeto. L'attività estrattiva che si è svolta in passato sul sito ha comportato, in corrispondenza delle cave, l'asporto totale del terreno vegetale e la conseguente perdita della potenzialità agricola.
Le numerose prove penetrometriche e carotaggi eseguiti sull'area d'interesse hanno evidenziato che la stratigrafia locale è così descrivibile:

0 ÷ -4 m dal p.c. livello sabbioso superficiale con granulometrie estremamente eterogenee che vanno dalle sabbie medio-grosse a sabbie fini-limose e limi sabbiosi, sede di un acquifero sub-superficiale a carattere freatico

-4 ÷ -9 m dal p.c. strato a bassa permeabilità dello spessore medio di circa 5 m, costituito da livelli di limi e argille, intercalati da rari livelli di limi sabbiosi con piccole lenti di sabbia fine limosa,

-9/10 ÷ -21 m dal p.c. banco di sabbie medio-grosse con frazioni ghiaiose nella parte inferiore; tale strato è sede dell'acquifero in pressione.

L'attuazione dell'opera in progetto comporterà sicuramente un mutamento della situazione attuale e, se da una parte verrà indotto un impatto negativo con l'asporto di una porzione di suolo superficiale con buone caratteristiche umifere (porzione di terreno superficiale nell'area del bacino di discarica), dall'altra si avrà un miglioramento in fase di post chiusura quando verrà riportato uno strato di 1 m di terreno vegetale fertile per la ricomposizione finale dell'area di discarica.

Dal momento che il progetto prevede l'isolamento completo del corpo rifiuti dal sistema geologico ed idrogeologico circostante, l'impatto su questa componente ambientale è stato valutato complessivamente poco significativo.

BIOSFERA: FLORA, FAUNA, PAESAGGIO ED ECOSISTEMI

Il progetto in esame si colloca in un territorio dominato da diffusi sistemi urbani (centri abitati, aree artigianali e commerciali) e da sistemi agricoli di tipo intensivo, costituiti essenzialmente da seminativi a mais, frumento, frutteti e pioppeti. Molto frequenti sono i nuclei di vegetazione esotica (Robinia pseudoacacia, Platanus acerifolia), talvolta a carattere invasivo. All'interno del perimetro dell'area di studio sono individuabili filari di pioppeti ormai inselvatichiti ed una fitta vegetazione spontanea di tipo arbustivo.

Per quanto riguarda la fauna, le specie potenzialmente presenti possono essere riconducibili a quelle normalmente diffuse negli agroecosistemi della pianura veneta con possibilità di maggiore sviluppo degli habitat per l'avifauna stanziale e di passo. L'area delle ex cave è anche potenziale sito di insediamento di anfibi e rettili quali Rana lateste, lucertola muraiola, orbettino e biacco. Le vasche di cava, una volta utilizzate anche come bacini da pesca, possono essere popolate anche da alcune specie ittiche non autoctone.

La realizzazione dell'opera in progetto andrà sicuramente ad alterare i delicati equilibri di rinaturalizzazione che si sono lentamente ristabiliti durante questo periodo di inattività antropica, ma ciò vale esclusivamente per il sito di interesse. Il maggior disturbo può essere imputato a carico della fauna che, però, può facilmente rifugiarsi in aree contermini, per poi ripopolare l'area d'intervento una volta terminati i conferimenti e realizzata la ricomposizione ambientale prevista in progetto.

L'impatto sulla componente biosfera in generale è quindi valutato complessivamente trascurabile.

SALUTE PUBBLICA E BENESSERE

Sulla base dei dati del censimento del 2001 risulta che nel territorio comunale di Roverchiara risiedevano poco più di 2.600 abitanti equamente distribuiti fra maschi e femmine, con un progressivo aumento percentuale dei soggetti con più di 65 anni rispetto a quelli di età inferiore ai 15 anni.

Le cause di morte della popolazione residente nella zona di studio rispecchiano i dati provinciali.

L'economia del paese si fonda essenzialmente sull'agricoltura (tabacco, bietole, ortaggi, frutteti, riso, etc); si trovano anche alcune fornaci di laterizi e relativamente numerosi sono anche i laboratori legati alla manifattura dei mobili.

Sia le attività legate alla gestione della discarica, che quelle di cantiere per il suo apprestamento, per quanto riguarda la componente in esame, possono essere causa di formazione di emissioni rumorose e polverose che però, data la presenza di una barriera arborea perimetrale, non potranno diffondersi significativamente nell'ambiente esterno ed influire sulla salute della popolazione locale. Per quanto riguarda le maestranze e gli addetti che opereranno all'interno dell'area di discarica, questi saranno soggetti alla normativa in materia di salute dei lavoratori e quindi debitamente informati di tutti i possibili rischi e pericoli presenti ed obbligati all'adozione di opportune misure di protezione.

Le ricerche e le analisi effettuate hanno verificato l'assenza di pozzi acquedottistici ad uso potabile prossimi ed a valle dell'impianto rispetto alla direzione del flusso di falda.

L'impatto sulla componente salute pubblica e benessere è quindi valutato complessivamente trascurabile.

L'attuazione di quanto in progetto determinerà un lieve miglioramento della situazione economica grazie alla richiesta di materiali e servizi.

VIABILITÀ E TRAFFICO

Il territorio sul quale si svilupperà il progetto in esame si presenta come un'area originariamente quasi esclusivamente a destinazione rurale ed agricola che, soprattutto dagli anni '70 in poi ha visto un progressivo aumento del sistema insediativo soprattutto lungo le principali vie di comunicazione. La struttura insediativa del territorio è caratterizzata dalla presenza dei tre insediamenti abitativi di San Pietro in Morubio, Angiari e di Roverchiara.

Le principali arterie che attraversano ed intersecano l'area di studio sono rappresentate dalla S.S. 434 "Transpolesana" che collega Verona a Rovigo, la S.P. 44 del Bussè che collega Roverchiara, Angiari e Legnago, la S.P. 45 "di Bonacina" che collega Roverchiara a Cerea e S. Pietro in Morubio, la S.S. 10 "Padana inferiore" che attraversa da Ovest ad Est la bassa pianura padana e la S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero. L'intensità del traffico sulle strade principali è media, con picchi in corrispondenza dell'apertura e chiusura delle attività lavorative.

La viabilità secondaria è rappresentata da una rete di strade asfaltate e non che collegano le abitazioni sparse dislocate sul territorio e presenta un traffico legato alle attività locali ed alle esigenze dei residenti.

Il percorso utilizzato dai mezzi di trasporto prevede l'utilizzo di grandi vie di comunicazione come la Strada Statale n. 434 Verona – Legnago, definita anche Superstrada Transpolesana, e l'inserimento nella Strada Provinciale n. 45 "di Bonacina fino a raggiungere l'accesso dell'impianto.

La realizzazione di quanto in progetto determinerà un traffico medio in fase di cantiere stimato in circa 5 passaggi/giorno, mentre in fase di attività della discarica, assommando i mezzi che arriveranno per il conferimento dei rifiuti a quelli necessari per il rifornimento di materie prime e l'allontanamento percolato, il numero di passaggi sarà pari a 20 per direzione (mediamente 3 ingressi e 3 uscite al giorno). Tale incremento di traffico rispetto all'attuale risulta essere trascurabile.

RUMORE E VIBRAZIONI

L'area in oggetto è classificata dal punto di vista della zonizzazione acustica in classe III "Area di tipo misto", con limiti assoluti di immissione di 60dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno.

In ambito locale le principali emissioni sonore sono dovute al traffico sulla rete viaria comunale provinciale e statale. Le due direttrici viarie principali, sorgenti sia di rumore che di vibrazioni, sono rappresentate dalla SP n. 44 del Bussè (ubicata circa 700 m ad Est) e la SS Verona-Legnago (ubicata circa 740 m ad Ovest del sito di interesse). Le zone agricole come quella ove si inserisce l'area di intervento, inoltre, sono normalmente interessate da emissioni rumorose e vibrazioni connesse all'utilizzo di mezzi agricoli nei campi e lungo la viabilità secondaria. Gli estensori del SIA hanno provveduto ad effettuare una misurazione del livello di pressione acustica ora presente nell'area di progetto ed uno studio previsionale sul livello acustico atteso in seguito alla realizzazione della discarica. Le maggiori emissioni sonore saranno determinate dalla movimentazione dei mezzi d'opera per il conferimento dei rifiuti nel bacino di discarica. Rispetto ad una discarica tradizionale, quella in esame, dedicata esclusivamente a rifiuti contenenti amianto, per legge non prevede la compattazione del materiale e quindi è estremamente limitata anche la movimentazione di macchine operatrici sul corpo dei rifiuti. Comunque la diffusione delle emissioni sonore sarà limitata e mitigata dalla presenza della mascheratura arborea che il proponente prevede di impiantare già nelle prime fasi di attuazione del progetto.

L'impatto sulla componente ambientale rumore e vibrazioni è stato complessivamente valutato negativo temporaneo.

CONCLUSIONI DEL SIA

Per verificare l'impatto globale del presente progetto sull'ambiente nel SIA è stata redatta una matrice che mette in evidenza l'impatto delle azioni più significative sulle diverse componenti ambientali. Ogni impatto è stato ponderato tenendo conto, oltre che dell'importanza delle risorse, anche dell'estensione temporale e spaziale dell'impatto stesso. Il peso finale è dato dal prodotto dei pesi attribuiti rispettivamente alle risorse e alle azioni. L'analisi delle interferenze indotte dall'attivazione delle opere in progetto sulle componenti ambientali interessate, ha permesso di rilevare l'assenza di impatti negativi rilevanti.

In linea generale i progettisti ritengono che una corretta gestione dell'impianto e dei suoi vari presidi ambientali contribuiscano in misura importante alla minimizzazione delle interferenze con un territorio che pare comunque ampiamente in grado di sopportare impatti che, come detto, si prefigurano di modesta entità.
L'analisi delle interferenze tra le componenti ambientali che caratterizzano l'area in esame e le attività di progetto non evidenziano gravi ripercussioni negative sull'ambiente. L'intervento proposto, quindi, risulta compatibile dal punto di vista ambientale.

3. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel quadro complessivo delle norme comunitarie a favore della conservazione della natura e della biodiversità, il Consiglio della Comunità Europea ha adottato le direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) attraverso cui costruire la Rete Natura 2000, ossia un sistema coordinato e coerente di aree naturali e seminaturali in cui si trovano habitat, specie animali e vegetali di interesse comunitario importanti per il mantenimento e il ripristino della biodiversità in Europa.
L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale.
I S.I.C. e ZPS più prossimi sono:

- S.I.C. IT 3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", lungo il percorso del fiume Adige che, nel punto più prossimo all'impianto dista circa 1,3 Km verso Est, descritto come "Tratto del Fiume Adige con presenza di ampie zone di argine ricoperte da vegetazione arbustiva idrofila e con qualche relitta zona golenale";
- S.I.C. Z.P.S. IT 3210016 "Palude del Brusà – Le Vallette", posto ad una distanza di circa 6,3 Km a Sud Ovest, descritto come "Laghi eutrofici naturali con vegetazione di tipo Hydrocharitione e Magnopotamion. Zona umida relitta tra le poche presenti nella Pianura veronese, con biotopo dominato dal magnocariceto (soprattutto a Carex elata), nonché dal canneto composto in predominanza da Phragmites australis. Qualche zona è interessata anche da tifeti".

Al progetto è allegata una relazione di valutazione d'incidenza ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006. Lo studio eseguito ha dimostrato che l'opera in esame non causa perdita di superficie nei confronti dei siti Natura 2000 più prossimi e non determina incidenze ambientali significative.
Il proponente, sulla scorta delle conclusioni contenute nello screening preliminare, ha presentato anche una dichiarazione di non necessità di attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'allegato A, paragrafo 3, alla DGR n. 3173 del 10/10/2006, in quanto "*Non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".
Tutta la documentazione è stata trasmessa dagli uffici VIA all'U.P. di Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) che con nota prot. n. 109812 del 12/03/2013 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA, dichiarando che la domanda è stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173/2010.

4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

n°	*Mittente*	*Osservazioni*	*Controdeduzione Commissione regionale V.I.A.*
1.	Comitato Civico Roverchiara No Amianto c/o Sig. Moreno Ferrarini Prot. 79446/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) l'area individuata ha trovato un suo equilibrio nella rinaturalizzazione e la realizzazione di una discarica determinerebbe un danno ambientale. 2) presenza di case isolate nei pressi 3) Dubbi sulla situazione idrogeologica e opportunità di realizzare una discarica in zona con prima falda affiorante	1) tenuto conto che l'attuale stato dell'area è conseguente ad un intervento antropico e successivo abbandono, il progetto proposto prevede una adeguata ricomposizione ambientale del sito. 2) le abitazioni più prossime si trovano lungo via Fossa a più di 300 m dal futuro perimetro di discarica, ben oltre i limiti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi 3) i presidi del progetto sono stati dimensionati al fine di isolare idraulicamente il sito dall'ambiente circostante

		4)Preoccupazione, dal momento che gli operatori della discarica saranno dotati dei DPI di legge, per la possibilità di dispersione di fibre di amianto nelle campagne contermini e di conseguenza per la salute della popolazione 5)Distruzione di identità storica (cave) e deturpamento del paesaggio 6) aumento del traffico e conseguentemente del rumore e delle vibrazioni lungo la S.P. 45 Bonacina 7) presenza di zone agricole destinate a colture di elevata qualità DOP e IGP che potrebbero subire danni dalla presenza della discarica	4)i metodi di confezionamento dei manufatti di cemento-amianto e le modalità di deposizione nelle vasche costituenti la discarica, imposti dalla legge, sono tali da rendere impossibile qualsiasi dispersione di fibre libere nell'ambiente circostante 5) le cave sono state realizzate nella seconda metà del secolo scorso e sono in stato di abbandono da oltre 30 anni. La ricomposizione finale proposta dai progettisti prevede l'impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone che costituiranno innanzitutto un ambiente naturale adeguato all'insediamento di specie animali sia stanziali che di passo (uccelli, mammiferi, etc.) 6) il traffico indotto, stimato in circa 20 automezzi/giorno, è irrilevante rispetto alla capacità ed al volume di traffico della strada Provinciale n. 45 di Bonacina 7) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine
2.	Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza c/o Sig. Alessandro Pistoia Prot. 80606/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) Il fiume Adige pensile 2) Stoccaggio e non discarica 3) Dubbi sull'efficacia e l'efficienza nel tempo della copertura vegetale 4) Pacchi di amianto come zattere 5) Zona umida di interesse naturalistico prevista dal PRG 6) Organismi interessanti 7) La tutela del paesaggio 8) Il coefficiente di sollevamento 9) il gradiente idraulico	1) La pensilità del fiume Adige non rappresenta un pericolo potenziale in quanto la discarica è conterminata ad una quota pari a quella della strada provinciale che è stata imposta dalle Pubbliche Autorità. La distanza della discarica dal Fiume Adige è inoltre tale da non compromettere l'area di studio 2) La discarica per definizione è uno stoccaggio controllato definitivo di rifiuti 3) I controlli post operam, previsti dalla legge impongono esplicitamente la manutenzione del sito e quindi tutte le attività di irrigazione e di concimazione in modo da mantenere vitale e stabile nel tempo il manto verde apprestato 4) A prescindere dal fatto che l'area non può essere allagata per quanto già evidenziato al precedente punto 1., si ricorda che le lastre di cemento-amianto hanno un peso specifico di oltre 2 t/m3 e quindi, in omaggio alle leggi della fisica, il loro galleggiamento è impossibile. 5) Il PRG del 2007 non è più vigente. Per quanto attiene agli aspetti naturalistici si rinvia a quanto già scritto al precedente punto 1. dell'osservazione 1. 6) L'avifauna riscontrabile nell'area è tipica dell'area vasta in cui si inserisce l'intervento; nella fase di cantiere questa può trovare nel prossimo intorno ambienti dove insediarsi per poi ristabilirsi nell'area dopo la ricomposizione. Pesci e rettili, al momento dello svuotamento delle vasche dovranno essere catturati per essere trasferiti in altre zone umide. 7) Interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. 8) Il coefficiente 1,2 è a norma di legge. 9) Il valore calcolato risulta basato su dati di misura effettuati direttamente sul sito in più di una campagna d'indagine.

3.	Fam. De Togni Massimo Fam. De Togni Sergio Fam. De Togni Nicola Fam. De Togni Renato Prot. 79270/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) il territorio sul quale si propone di realizzare la discarica è a vocazione essenzialmente agricola con colture riconosciute DOC e IGP che possono subire danni dalla presenza dell'impianto di stoccaggio in esame. 2) preoccupazione per il traffico indotto , la sicurezza stradale e la possibile dispersione di fibre d'amianto nell'ambiente da parte dei camion che percorrendo la SP 45 passeranno in prossimità delle abitazioni che si affacciano sulla viabilità 3) preoccupazione per la contaminazione delle acque di falda, in particolare della falda freatica superficiale 4) Garanzie finanziarie nel tempo	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7) 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) 3) Le strutture dell'impianto isolano qualsiasi tipo di interazione con la falda superficiale 4) la legge impone all'atto dell'avvio dell'esercizio dell'impianto garanzie fideiussorie per un periodo di 30 anni post-chiusura dell'impianto
4.	Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese" Prot. 79696/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) mancanza di garanzie sulla continuità dello strato di separazione tra prima e seconda falda 2) cedimenti della tenuta dei teli in HDPE rispetto ai cedimenti di fondo calcolati dai progettisti 3) piano particolareggiato sulla movimentazione e gestione dei rifiuti confezionati in bancale 4) dubbi sull'efficacia della barriera arborea perimetrale nei confronti della dispersione di particelle 5) andamento di deflusso della falda e dubbi sull'applicabilità della legge di Darcy per il caso in esame 6) dubbi sull'efficacia della copertura 7) la discarica creerà danni al sistema socio economico locale 8) studio del dr. biologo R. Pollo allegato alla nota in esame 9) Garanzie fidejussorie	1) le prove sperimentali di campo prodotte dai progettisti con le integrazioni volontarie del 2012 hanno dimostrato la continuità dello strato di separazione. 2) i costruttori di teli HDPE come specifiche devono assicurare un coefficiente di rottura pari al 700% in ottemperanza alla norma UNI/2008 di riferimento 3) il Piano di Gestione Operativa viene definito in contradditorio con gli Enti Pubblici in fase di autorizzazione all'esercizio AIA e in tale ambito verrà precisato 4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) 5) la velocità di deflusso della falda è stata calcolata, assieme ad altri aspetti inerenti il quadro idrogeologico, sulla base delle prove dirette effettuate dai progettisti e di cui alle integrazioni volontarie del 2012 6) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 3) 7) non si rilevano controindicazioni rispetto a quanto sollevato dagli osservanti. In particolare si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7), ed alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 7) 8) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 6) 9) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 3. Punto 4)
5.	Dott. Roberto Pollo	Dal punto di vista ambientale si va a	I rilievi indicati corrispondono di massima a quanto riscontrato

	Prot. 79647/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	cancellare un biotopo avente grande interesse faunistico e discreto interesse botanico che, nell'arco di circa 30 anni di inattività antropica, si è naturalmente ricreato	nel Censimento effettuato per l'articolo 74 l.r 11/2010. La componente floristica descritta corrisponde a quanto già rilevato e verrà migliorata in fase di ricomposizione. L'avifauna riscontrabile nell'area è tipica dell'area vasta in cui si inserisce l'area d'intervento e nella fase di cantiere trova nel prossimo intorno ambienti dove insediarsi fino a ristabilirsi nell'area dopo la ricomposizione. Pesci e rettili, al momento dello svuotamento delle vasche dovranno essere catturati per essere trasferiti in altre zone umide
6.	Coldiretti Verona Prot. 79169/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	1) Effetti negativi su un ecosistema intercomunale; 2) si contestano le descrizioni degli agrosistemi presenti nel Quadro Programmatico del SIA 3) Si afferma che la presenza della discarica in questione "pregiudica " la sicurezza alimentare delle produzione agricole comprese quelle d.o.p. ed i.g.p. 4) Si fa notare che l'area ricade a poca distanza dal SIC IT 3210042; 5) la discarica comprometterebbe i corridoi ecologici dell'area 6) aspetti relativi alla contaminazione della falda 7) aspetti relativi all'ubicazione	1) Le analisi sviluppate nel SIA escludono impatti a carattere così ampio; 2) la descrizione dell'Uso del Suolo è ripresi dagli studi specialistici contenuti nei diversi livelli programmatori fino agli studi specialistici contenuti nel PAT del Comune di Roverchiara. 3) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7) 4) Relativamente agli impatti sui Siti della Rete Natura 2000, si è espresso il Settore di competenza regionale con proprio parere che la commissione condivide ; 5) la temporaneità limitata dell'attività di apprestamento della discarica e la ricomposizione prevista permettono di escludere effetti di compromissione a carico dei corridoi ecologici dell'area. 6) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 3. Punto 3) 7) esaminata la documentazione prodotta si concorda con quanto illustrato dal soggetto proponente alla pag. 18 del documento C4 "Quadro di riferimento progettuale – Soluzioni alternative"
7.	Coldiretti Verona – Sezione Cerea Prot. 82027/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
8.	Coldiretti Verona – Sezione Isola Rizza Prot. 81967/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
9.	Coldiretti Verona – Sezione Roverchiara Prot. 81948/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
10.	Coldiretti Verona – Sezione Legnago Prot. 81923/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
11.	Coldiretti Verona – Sezione Casaleone Prot. 81866/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
12.	Coldiretti Verona – Sezione Angiari Prot. 81818/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		

13.	Coldiretti Verona – Sezione San Pietro di Morubio Prot. 82049/45/07 E. 410.01.1 del 13.02.09		
14.	Dott. Eugenio Cagnoni Prot. 87134/45/07 E. 410.01.1 del 19.02.09	1) Si fa notare che l'area ricade a poca distanza dal SIC IT 3210042 2) si descrivono aree a vincolo Paesaggistico intorno all'area; 3) si ipotizza un effetto negativo sui prodotti agricoli DOP ed IGP della zona;	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 6.-13. Punto 4) 2) l'area d'intervento non ricade all'interno di ambiti con vincolo paesaggistico come riscontrabile nella Tavola 1 dei Vincoli del PAT del Comune di Roverchiara; 3) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7)
15.	Coldiretti Verona Prot. 87177/45/07 E. 410.01.1 del 20.02.09	Riprende le osservazioni 6-13 delle varie sezioni comunali di Coldiretti	Si rimanda alle controdeduzioni di cui alle osservazioni 6-13
16.	Comune di Roverchiara Prot. 87177/45/07 E. 410.01.1 del 12.02.09	Relazione tecnica del dr. Geol. Rizzotto 1) il progetto contrasta con le indicazioni pianificatorie del PRG di Roverchiara e del Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi e del Piano degli Interventi 2) l'area appartiene a zona IGP e DOC per la produzione di prodotti agricoli ed alimentari 3) manca il franco di falda 4) cedimenti del fondo discarica dell'ordine di oltre 60 cm 5) tempi di tenuta del sistema Relazione del Dr. Benincà 6) rischio idraulico 7) produzioni agricole di pregio IGP e DOC 8) incompatibilità con strumenti programmatori: PRG, Piano d'Area, Piano Regionale Coordinamento	1) rispetto al piano programmatorio il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che verrò integrato con la procedura dell'art. 25 della L.R. 11/2004 2) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine; 3) il franco di falda ai sensi della normativa vigente è garantito nel progetto in esame dalla realizzazione di un setto perimetrale impermeabile in cemento-bentonite che ne garantisce l'isolamento 4) i cedimenti sono stati verificati come compatibili dai dettagliati calcoli effettuati nella Relazione Tecnica del Prof. Colleselli del 2008 di cui si condividono i risultati 5) I controlli post operam, previsti dalla legge impongono esplicitamente la manutenzione del sito per un periodo minimo di 30 anni, durante il quale vengono effettuati anche tutti i controlli geotecnici ed idrochimici del sistema, comunque coperti dalla fidejussione che il proponente deve prestare alla pubblica amministrazione. Nessuna normativa oggi vigente prevede "tempi indefiniti" 6) il "rischio idraulico" coinvolge numerosi aspetti significativi la Commissione lo ha dettagliatamente esaminato tale argomento concludendo che: Il proponente dichiara di aver effettuato la verifica degli aspetti relativi all'esondabilità facendo riferimento ad un tempo di ritorno di 200 anni ed a tal proposito riporta: "*Il Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Fissero Tartaro e Canal Bianco non individua in corrispondenza del sito in esame zone di pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico. Il sito non rientra negli altri contesti elencati*". L'ulteriore verifica

			effettuata ha comunque evidenziato che il piano di imposta dell'impianto è situato alla stessa quota altimetrica della contermine strada provinciale S.P.45 che, come noto, deve garantire margini di sicurezza assoluti rispetto ad eventuali esondazioni. In ogni caso nel documento prodotto dall'Autorità di Bacino del Canale Fissero Tartaro e Canalbianco prot. N. 107978 del 26/02/09 si legge testualmente: "… *esaminato il progetto di piano di assetto idrogeologico (PAI) e la relativa cartografia per quanto di competenza, l'area in cui dovrebbe essere realizzata la discarica non sembra essere interessata da fenomeni che comportino pericolosità idrogeologica per eventi idrologici con tempi di ritorno di 50 e 100 anni*". 7) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine; 8) rispetto al piano programmatorio il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che verrò integrato con la procedura dell'art. 25 della L.R. 11/2004
17.	Comune di San Pietro di Morubio Prot. 116770/45/07 E.410.01.1 del 05.03.09	1) il progetto contrasta con le indicazioni pianificatorie del PRG di Roverchiara e del Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi e 2) l'area appartiene a zona IGP e DOC per la produzione di prodotti agricoli ed alimentari 3) la realizzazione di una discarica che vincola per sempre il futuro utilizzo dell'area non può essere considerata una riqualificazione ambientale 4) aumento del traffico con gravi ripercussioni sulla viabilità 5) rappresenta un gravissimo rischio per la salute pubblica	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara 3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area. 4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara
18.	Legambiente Verona Prot. 129831/45/07 E. 410.01.1 del 16.03.09	1) Contrasto con LR 3/200 e leggi urbanistiche; 2) Assenza di programmazione regionale 3) Interferenza della discarica con il sito Sic IT 3210042 4) Stato attuale dell'area sulla base alla Relazione del dr. Geologo Sommaruga	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 8) del Comune di Roverchiara 2) in assenza di un Piano Regionale dei Rifiuti si applica l'art. 16 della L.R. 11/2010 ottemperato nell'iter amministrativo del presente progetto 3) L'area è esterna ai siti della rete natura 2000. Secondo le previsioni della DGR 3176/2006 è stata redatta la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ambientale, in merito alla quale gli uffici regionali competenti hanno effettuato le opportune valutazioni ed espresso conseguente presa d'atto.

			4) si rimanda alle controdeduzioni di cui alle osservazioni 4. Punto 1) e 4. Punto 4) del Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese e all'osservazione 2. Punto 1) del Comitato difesa Ambientale Isola Rizza 5)
19.	Comune di Angiari (VR) tramite il Comune di Roverchiara Prot. 132789/45/07 E. 410.01.1 del 10.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
20.	Comune di Isola Rizza (VR) Prot. 137976/45/07 E. 410.01.1 del 12.03.09	1) dubbi sulle modalità di deposizione dei rifiuti in discarica che determinerebbero la frantumazione e dispersione di fibre nell'ambiente 2) segnala frequenti eventi di allagamento dell'area di via Fosse	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 1) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 4) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza
21.	Comune di Oppeano (VR) Prot. 159589/45/07 E. 410.01.1 del 23.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
22.	Comune di Bonavigo (VR) Prot. 164099/45/07 E. 410.01.1 del 25.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
23.	Comune di Palù (VR) Prot. 170069/45/07 E. 410.01.1 del 27.03.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
24.	Provincia di Verona Prot. 220958/45/07 E. 410.01.1 del 22.04.09	Deliberazione giunta Provinciale n°43 del 27-03-09: parere sfavorevole (negativo) di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di una discarica…….condividendo le motivazioni espresse dalla Commissione Provinciale VIA con il Parere 214 del 27-02-2009 con Parere Negativo ed indicazione delle seguenti criticità emerse: 1) Contrasto con le previsioni del Piano d'area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi art. 7 NTA 2) Contrasto con le previsioni del PRG l'area di intervento è	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) rispetto al PRG (ora PAT-PI) il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 3) la normativa in oggetto non vieta in maniera esplicita l'utilizzo di sistemi di contenimento artificiali al fine di garantire il franco minimo di falda, tantoché questi sono normalmente utilizzati anche nell'ambito della Regione Veneto. 4) La relazione geotecnica predisposta dal proponente valuta in maniera dettagliata i possibili cedimenti indotti dalla deposizione in discarica dei rifiuti dimostrandone la

		classificata E2/TAP 3) Contrasto con le previsioni punto 2.4.2 allegato 1 d.lgs 36/2003 4) Il cedimento degli strati sottodiscarica potrebbe far variare le pendenze del fondo non garantendo il regolare deflusso delle acque con rottura per effetto punzonamento della membrana impermeabile in HDPE 5) Vanno verificate le previsioni del comma 2 Punto 2.1 Allegato 1 del D.Lgs 13/2006 6) Dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente planiziale	compatibilità. 5) Si rimanda a quanto già contro dedotto all'osservazione del Comune di Roverchiara 16. Punto 6. 6) La ricomposizione dell'area è stata oggetto di una Nota integrativa alle tavole B06- B07 - B08_ b09, prodotta in Aprile 2013, successiva quindi all'espressione del parere della VIA provinciale. La nota approfondisce gli aspetti relativi alle scelte effettuate per la ricomposizione ed effettuata dei foto-inserimenti che hanno permesso di meglio approfondire e mitigare questo aspetto che si ritiene, alla luce delle integrazioni e delle prescrizioni formulate, adeguato al contesto di zona.
25.	Comune di Cerea (VR) Prot. 213248/45/07 E. 410.01.1 del 23.04.09	1) Contrasto con le previsioni del PRG e del documento preliminare del Piano d'area 2) Non si tiene conto della presenza di DOP e IGP 3) L'intervento non si può considerare riqualificazione ambientale in quanto la sistemazione a discarica ne vincolerà per sempre una sicura fruizione 4) È prevedibile un aumento consistente del traffico pesante con gravi ripercussioni sulla viabilità 5) Rischio gravissimo alla salute pubblica	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara 3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area. 4)si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara
26.	Comune di Terrazzo (VR) Prot. 213273/45/07 E. 410.01.1 del 23.04.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
27.	Comune di Casaleone (VR) Prot. 213095/45/07 E. 410.01.1 del 23.04.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara

28.	Comune di Ronco all'Adige (VR) Prot. 220927/45/07 E. 410.01.1 del 29.04.09	1) Contrasto con le previsioni del PRG e del documento preliminare del Piano d'area 2) Non si tiene conto della presenza di DOP e IGP 3) L'intervento non si può considerare riqualificazione ambientale in quanto la sistemazione a discarica ne vincolerà per sempre una sicura fruizione 4) È prevedibile un aumento consistente del traffico pesante con gravi ripercussioni sulla viabilità 5) Rischio gravissimo alla salute pubblica	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara 3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area. 4)si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara
29.	Comune di Legnago (VR) Prot. 244053/45/07 E.410.01 del 05.05.09 254601/45/07 E.410.01 del 11.05.09	1) Contrasto con le previsioni del PRG e del documento preliminare del Piano d'area 2) Non si tiene conto della presenza di DOP e IGP 3) L'intervento non si può considerare riqualificazione ambientale in quanto la sistemazione a discarica ne vincolerà per sempre una sicura fruizione 4) È prevedibile un aumento consistente del traffico pesante con gravi ripercussioni sulla viabilità 5) Rischio gravissimo alla salute pubblica	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 2) del Comune di Roverchiara 3) l'osservazione è superata dal fatto che interventi come quello proposto sono esplicitamente contemplati nella legislatura europea ed italiana con dichiarazione, in caso di approvazione, di criteri di urgenza e pubblica utilità. I progettisti hanno inoltre provveduto a prevedere un adeguato piano di ripristino ambientale dell'area. 4)si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 6) del Comitato Civico di Roverchiara 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4) del Comitato Civico di Roverchiara
30.	Comune di Villa Bartolomea Tramite comune di Roverchiara Prot. 263631/45/07 E.410.01 del 14.05.09	Condivide quanto determinato con Delibera n. 01 del 05/02/2009 dal Comune di Roverchiara	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
31.	Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese Ente Bacino VR4 Prot. 281562/45/07 E.410.01.1 del 22.05.09	Delibera del Consiglio di Amministrazione di appoggiare gli intenti ed il protocollo del Comune di Roverchiara per la situazione della discarica	Si rimanda a quanto controdedotto alle osservazioni del Comune di Roverchiara
32.	Dott. For. Eugenio	Relazione sulla presenza di Emys	Durante le fasi di prosciugamento delle pozze gli individui

	Cagnoni Prot. 717682/45/07 E.410.01.1 del 24.12.09	Orbicularis nell'area delle ex cave	eventualmente presenti nell'area verranno catturati dagli operatori provinciali del settore caccia e pesca e liberati in ambienti umidi dedicati.
33.	Comitato Civico Roverchiara No Amianto c/o Sig. Moreno Ferrarini Prot. 11379/45/07 E. 410.01.1 del 11.01.10	Criticità per l'elemento acqua per rischio dispersione di fibre nella falda e nelle acque superficiali	Si rimanda a quanto controdedotto all'osservazione 3. Punto 3 delle Famiglie De Togni
34.	Comune di Roverchiara (VR) Prot. 13109/45/07 E.410.01.1 del 12.01.10	Osservazioni successive all'inchiesta pubblica, si chiede di: 1) Valutare l'intervento in relazione alle previsioni contenute nel PAT 2) Rivedere il SIA e la V.inc.A. tenendo in considerazione la realtà naturalistica dell'area e valutando la presenza di specie animali e vegetali 3) Valutare l'incidenza sulle attività agricole e su DOP e IGP 4) Valutare opzioni alternative di progetto e localizzazione	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2) Ai fini dell'espressione del Parere, questi aspetti sono stati oggetto di approfondimento anche sulla base dei riscontri della relazione del Comune di Roverchiara art.74 LR 11/2010 e di quanto prodotto dal Proponente. 3) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni o su marchi di origine; 4) Si ritiene sufficiente quanto riportato nel Quadro Progettuale (documento C4 dell'ottobre 2008) presentato dal proponente
35.	Fam. De Togni Massimo Fam. De Togni Sergio Fam. De Togni Nicola Fam. De Togni Renato Prot. 20391/45/07 E. 410.01.1 del 14.01.10	Viene fatto rilevare che: 1. Il fondo delle vasche non omogeneo, non è in grado di garantire la stabilità delle pile di pallets stipati, 2. L'insufficiente copertura verrà dilavata o smossa da arbusti spontanei 3. Il controllo delle acque meteoriche non è chiaro 4) Si allega una risposta ad interrogazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dove, dopo considerazioni sulla tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, si conclude" questo Ministero esprime le proprie perplessità sulla discarica in oggetto…"	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 4) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 3) del Comitato Difesa Ambientale Isola Rizza 3) le acque meteoriche che in qualche maniera vengono a contatto con i rifiuti sono raccolte e gestite secondo le normative vigenti. Le acque meteoriche di dilavamento non possono in alcun caso venire a contatto con i rifiuti e vengono raccolte nella vasca di laminazione. 4) Nel corso delle analisi effettuate sugli impatti ipotizzabili a carico dell'attività proposta, in considerazione della localizzazione della stessa e delle modalità operative previste in fase operativa e di ricomposizione, non si sono evidenziati impatti, diretti od indiretti, che possono avere effetto su coltivazioni agricole o su marchi di origine.
36.	Comune di Roverchiara (VR) Prot. 29262/45/07 E. 410.01.1 del 19.01.10	1. Contrasto con PRG e Piano d'area 2. Presenza di aree DOC e IGP 3. Mancanza del rispetto del franco di falda 4. Si contesta il confinamento laterale 5. Aspetto pericolosità idraulica, segnalato dalla unione veneta bonifiche	1. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 1) del Comune di Roverchiara 2. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7) del Comitato Civico Roverchiara No Amianto 3. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 16. Punto 3) del Comune di Roverchiara 4. si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 3) del Comitato Civico Roverchiara No Amianto 5. non si rilevano controindicazioni rispetto a quanto sollevato

		6. Rischio cedimenti fondo discarica 7. Dubbi sulla tenuta nel tempo della discarica	dagli osservanti. In particolare si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 7), ed alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 7) 6. si rimanda alle controdeduzioni di cui all'osservazione 4. Punto 1 e 4. Punto 2) 7. si rimanda alle controdeduzioni di cui all'osservazione 4. Punto 1 e 4. Punto 5)
37.	Comune di Roverchiara (VR) Prot. 128795/63.01.07 E.410.01.1 del 25.03.13	1. Inesistente separazione fra le falde 2. Carenze progettuali su fase operativa con rischio contaminazione aria 3. Contrasto con la tutela e conservazione del habitat delle specie… 4. Contrasto con le risultanze degli studi dell'articolo 74 5. Mancanza della valutazione dell'opzione zero 6. Mancanza indagini circa il fabbisogno di impianti di smaltimento 7.-8. Contrasto col Piano d'area e previsioni del PAT	1) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 4. Punto 1 del Coordinamento dei Comitati Difesa Ambiente del "Basso Veronese" 2) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 1. Punto 4 del Comitato Civico Roverchiara no Amianto 3) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 18. Punto 3 di Legambiente 4) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 2. Punto 6 del Comitato difesa ambientale Isola Rizza 5) si rimanda alla controdeduzione di cui all'osservazione 34. Punto 4 del Comune di Roverchiara 6) la commissione ha a tal proposto acquisito il parere favorevole ARPAV ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2010 sulla necessità di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto 7)-8) rispetto al piano d'Area ed al PAT il progetto risulta parzialmente in contrasto e pertanto è stata richiesta l'applicazione del comma 6. Dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 che verrò integrato con la procedura dell'art. 25 della L.R. 11/2004

5. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Considerazioni sugli aspetti urbanistici

Per quanto riguarda il Quadro Programmatico, il S.I.A. ha esaminato in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all'area d'intervento e, tenendo conto della scansione temporale relativa agli atti di pianificazione allora vigenti, non rilevava elementi ostativi alla realizzazione dell'opera.

L'esame degli atti e la verifica della documentazione prodotta, compresa quella integrativa, nonché le informazioni e i documenti forniti durante gli incontri tecnici della sottocommissione VIA, ha permesso un approfondimento esauriente del progetto in relazione alle specificità del sito dove l'opera viene inserita, anche in relazione alle modifiche pianificatorie nel frattempo intervenute.

Sul piano strettamente programmatico e urbanistico il progetto ora si inserisce in una area gravata da un vincolo del Piano d'Area delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi" che all'art. 7 delle NTA prescrive che nel territorio interessato dal Piano d'area *" …non è consentita la realizzazione di discariche…" e "… per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di San Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti ed, in particolare, la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti; tale divieto si applica anche ad eventuali procedimenti in corso ….".* La cartografia del Piano, Tav 2 "Carta delle fragilità", non riporta vincoli nell'area ed evidenzia, con un bollino quadrato rosso, che nell'area si trova una cava estinta. La ditta proponente ha fatto presente, con la presentazione di documentazione integrativa, che la norma specifica secondo la quale è vietata la realizzazione della discarica sulla cava senile di Roverchiara non riguarda il loro sito. La motivazione addotta è che la loro ex cava si trova a circa 200 metri dal confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, mentre esiste una ex-cava posta a sud-ovest del sito in questione che si trova proprio lungo il confine comunale. A prescindere da questo argomento, resta sempre il vincolo generale su tutto il Piano d'Area di non realizzare discariche. Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del

progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006: *"L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."* L'istruttoria ha esaminato anche la circostanza che il Piano d'Area è uno strumento urbanistico sovraordinato ai Piani Comunali, in quanto integrativo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Va ricordato in proposito che l'art.208 prevede la possibilità di effettuare, con l'approvazione del progetto, variante agli strumenti urbanistici a tutti i livelli di pianificazione.
Tuttavia, sulla scorta del parere dell'Avvocatura della Regione Veneto espresso con nota del 09/05/2014 prot. n. 201890, nel caso specifico, trattandosi di variante ad uno strumento urbanistico sovra comunale ed approvato dal Consiglio Regionale, si ritiene opportuno in applicazione dell'art. 25 della Legge Regionale 11 del 2004, attivare un procedimento che coinvolga, per quanto riguarda il Piano d'Area, il Consiglio Regionale. Pertanto, il voto licenziato dalla Commissione VIA dovrà essere rinviato alla Commissione Consigliare, per il parere di competenza.

Il progetto in esame contrasta in parte anche con le previsioni della pianificazione Comunale, PAT e PI, entrambi adottati e approvati dopo la presentazione del progetto della discarica nel 2008. In sintesi la destinazione di zona "F" è conforme alle norme della L.R. 3/2000 per la localizzazione di impianti di smaltimento, ma contrasta con le previsioni puntuali del Piano degli Interventi ed in particolare con gli elaborati della "scheda d'area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica" denominato "Progetto casa della testuggine". La zona di discarica nel piano degli interventi è classificata F3/16 "Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica" finalizzato all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica. Il PI inoltre classifica la zona come "Isola ad elevata naturalità (stepping stone) normata dall'art. 25 del NTO e vincolate ad "Aree boscate da carta forestale" ex L.R. 52/78 e art. 142 D.Lgs 42/2004. Le previsioni del Piano degli Interventi per l'area interessata dal progetto contrasta in parte con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio che infatti, nella Tavola n.1, dei vincoli non individua sull'area né il vincolo forestale né il vincolo paesaggistico.
Nel PAT Tav. n. 3 "Carta delle fragilità" e Tav. n.2 "Carta delle invarianti" l'area della ex cava e compresa all'interno di una più vasta area classificata "Area di pregio naturalistico ambientale" normata dall'art.11.2 delle NTA del Piano. Le prescrizioni e i vincoli per le aree di pregio naturalistico sono: "*Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:*

- *In modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;*
- *Secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati;*
- *In modo da non penalizzare la vocazione agricolo-produttivo dell'area".*

Per i vincoli e le prescrizioni posti dalla norma di PAT sulle aree di pregio naturalistico ambientale si è valutato che il progetto proposto, ed in particolare il progetto di ricomposizione, rispetti in modo adeguato il contesto della zona e la composizione generale del paesaggio. Inoltre, non si ritiene che l'intervento proposto alteri negativamente l'assetto percettivo in quanto gli eventuali impatti negativi saranno opportunamente mitigati con gli interventi previsti e prescritti sul perimetro esterno del sito.
Nel complesso, il progetto proposto può ritenersi sostanzialmente coerente e conforme con il quadro di riferimento programmatico, pur risultando in contrasto per alcuni elementi ad esso afferenti.
Conseguentemente, si è valutato il progetto compatibile con il contesto di zona e si ritiene applicabile il c.6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
L'applicazione del c.6 dell'art. 208 è rafforzata anche dal riconoscimento dell'interesse pubblico che la legislazione comunitaria prima, e nazionale poi, attribuisce alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questo interesse è stato valutato ed accertato nel corso dell'istruttoria del progetto anche in relazione al parere positivo dell'ARPAV ai sensi dell'16 della L.R. 11/2010. Lo stesso, infatti, rileva un flusso di rifiuti in uscita dal Veneto per la mancanza, nel territorio, di un sito per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Considerazioni in merito all'art. 16 della Legge Regionale n. 11 del 2010

L'istruttoria ha esaminato la coerenza del progetto con le previsioni della programmazione regionale in materia di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento art. 16 della L.R. 11/2010 che prevede:

" 1. Ai fini dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e all'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. "

E' stato acquisito in data 23 giugno 2011 il parere dell'ARPAV-Dipartimento Provinciale di Treviso – Osservatorio Regionale Rifiuti che esprime PARERE POSITIVO "*alla realizzazione di una discarica di amianto per la persistenza di un flusso netto del rifiuto in parola fuori regione*" .

La Regione Veneto con nota del 01.08.2011 trasmette alla Provincia di Verona il parere dell'Osservatorio Rifiuti al fine dell'acquisizione della determinazione da parte del Consiglio Provinciale di Verona.

A seguito ulteriore corrispondenza intercorsa, la Provincia di Verona con nota del 18.06.2012, dopo aver riscontrato le implicazioni degli art. 16 e 74 della L.R. 11/2010, ribadisce: " *Si ricorda che questa Provincia con deliberazione della Giunta n. 43 del 27.03.2009 ha già espresso parere negativo, che le motivazioni deducibili dagli studi ora trasmessici vanno ulteriormente a rinforzare.* "

Tale concetto è stato ribadito e riconfermato nella nota della Provincia di Verona del 21/08/2014 prot. 0082644.

La commissione prende atto, condividendoli, dei dati oggettivi riportati dal parere positivo espresso da ARPAV.

Considerazioni in merito all'art. 74 della Legge Regionale n. 11 del 2010 "Protezione e valorizzazione dell'area naturale di Roverchiara"

L'istruttoria ha esaminato la coerenza del progetto con le previsioni della Legge Regionale finanziaria del 2010 che prescrive all'art. 74:

" 1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l'area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico.

2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31 dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.

3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo dell'area come discarica o deposito di rifiuti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2010."

Il Comune di Roverchiara ha effettuato lo studio previsto e lo ha trasmesso alla competente Settima Commissione Consigliare che lo ha esaminato in data 12 luglio 2012.

Lo studio in data 09.08.2012 è stato trasmesso alla Commissione VIA al fine di ogni utile valutazione. Il gruppo istruttore, integrato dai rappresentanti degli enti pubblici, comune di Roverchiara compreso,

ha attentamente valutato gli elementi emersi dallo studio prodotto in una riunione di sottogruppo appositamente dedicata, per quanto riguarda la parte idrogeologica, anche riscontrandoli con la documentazione complessivamente fornita dal proponente.

Il complesso delle informazioni è stato utilizzato per la redazione del parere finale.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al censimento del patrimonio faunistico-botanico dell'area, si è verificata la compatibilità degli elementi evidenziati nello studio redatto dal comune di Roverchiara con il progetto presentato dal proponente.
Nel dettaglio la Commissione ha effettuato le seguenti considerazioni:

a. Valutazioni sulla situazione idrogeologica

Per la verifica della situazione idrogeologica locale sono state condotte sull'area in esame numerose indagini sia di tipo diretto (terebrazioni a carotaggio continuo, prove penetrometriche, misure dei livelli freatimetrici) che di tipo indiretto (misure di conducibilità elettrica sulle acque di falda in 7 piezometri superficiali e 6 piezometri profondi, rilevazioni geoelettriche tramite tomografia elettrica), sia da parte privata che da parte di professionisti incaricati dal Comune.
Nel dettaglio, su un'area con superficie complessiva pari a circa 97.500 m^2, sono state eseguite le seguenti indagini:

- 23 sondaggi geognostici a carotaggio continuo dei quali:
  - 10 spinti fino ad una profondità compresa tra 10 e 14 m dal p.c.,
  - 3 spinti fino ad una profondità di 18 m dal p.c.,
  - 10 spinti fino ad una profondità compresa tra 20 e 30 m dal p.c.
- dei 23 sondaggi sopra riportati 16 sono stati attrezzati a piezometro (8 nella falda superficiale freatica e 8 nella falda profonda in pressione;
- 11 prove penetrometriche statiche;
- 31 prove di permeabilità su campioni indisturbati di terreno prelevati a differenti quote di profondità;
- 1 indagine tomografica, commissionata dal Comune di Roverchiara,
- misure del livello freatimetrico ed idrochimico delle due falde;
- misure della conducibilità elettrica dei due acquiferi.

Dall'esame dell'intero corpus delle indagini eseguite si conferma la presenza sull'area di studio di due acquiferi ben distinti, il primo superficiale e non continuo, contenuto nello strato di terreni prevalentemente sabbiosi e limoso-sabbiosi presenti nei primi 4 m dal piano campagna. Il secondo acquifero, più importante e fruttuoso del primo, è contenuto nell'orizzonte compreso fra le quote -9 m dal p.c. e -21 m dal p.c., costituito da un banco di sabbie medio-grosse con frazioni ghiaiose nella parte inferiore.
I due acquiferi sono separati fra loro da uno strato di terreno a bassa permeabilità (acquiclude) dello spessore di circa 4 - 5 m, la cui continuità è evidente nei profili stratigrafici ricostruiti sulla base delle numerose indagini di campo eseguite.
Ulteriori elementi a suffragio di tale conclusione sono:

1) come riportato nel documento redatto dal dr. Geol. Rizzotto nel settembre 2011 per conto del Comune di Roverchiara, sulla base dei dati piezometrici misurati il 23/09/2011 *l'acquifero superficiale non può essere considerato un corpo unico e continuo* e quindi dal punto di vista idrogeologico non è dimostrata l'esistenza di un effettivo acquifero superficiale. Conferma invece la presenza di un corpo omogeneo più in profondità definibile a tutti gli effetti acquifero,
2) nella relazione geologica del dr. Rizzotto con riferimento ai profili tomografici si evidenziano anomalie nella continuità dell'orizzonte argilloso che separa la falda profonda. Tale fatto però, è in contrasto con i risultati delle indagini dirette effettuate dal proponente che evidenziano l'inconsistenza di tali anomalie,
3) le diverse quote piezometriche tra i piezometri più superficiali e profondi,
4) la netta differenza della velocità di deflusso dei due sistemi,
5) i diversi valori di conducibilità elettrica delle acque contenute dei due sistemi.

b. Valutazioni sugli aspetti rilevati con il censimento del patrimonio faunistico e botanico

Con riferimento agli aspetti naturalistici riscontrati con il censimento del patrimonio faunistico e botanico eseguito sulla base dell'articolo 74 LR 11/2010, si può affermare che:

1) relativamente alle specie faunistiche censite nell'area: sono specie tipiche dell'area vasta su cui si inserisce l'area oggetto di valutazione; questa popolazione può trovare, durante la fase di cantiere, le condizioni ottimali anche nell'intorno dell'area, rappresentato essenzialmente da pioppeti e, a poca distanza, ampie zone umide del fiume Adige e di ex cave presenti nell'intorno. Alla fine delle

operazioni di riempimento della discarica, con la ricomposizione proposta sia dell'area a discarica sia dell'area a servizi, l'avifauna censita può tornare a frequentare e colonizzare l'area. Pesci ed anfibi e rettili eventualmente presenti saranno oggetto di cattura e trasferimento in altra area ad opera degli operatori provinciali come previsto all'articolo 16 della LR 19/1998.

2) Relativamente alle specie botaniche presenti, trattandosi prevalentemente di "ibridi di pioppo" appartenenti ad una coltivazione abbandonata, queste verranno sostituite con specie autoctone aumentando il grado di naturalità dell'area, ricreando un habitat consono al ristabilirsi delle specie faunistiche rilevate anche con un aumento delle superfici arborate. E' previsto la sistemazione anche dell'area posta a Nord delle vasche, area oggi abbandonata, fino al limite della zona industriale esistente, creando un cuscinetto verso la parte agricola, come previsto nelle schede di progetto del Piano degli interventi del Comune di Roverchiara. Gli elementi riscontrati ed evidenziati nello studio hanno contribuito in maniera importante alla elaborazione delle soluzioni di ricomposizione ambientale definitiva, soluzione questa che si ritiene condivisibile.

Considerazioni relative alla componente vegetazionale dell'area

In merito ai molteplici pareri espressi dal servizio forestale di Verona relativamente alla definizione di area boscata applicabile al sito in questione, si ritiene opportuno riportare il parere espresso sulla questione dall'avvocatura della Regione Veneto in data 09/05/2014 prot. N., 201890: "*Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia.*".

In proposito si riportano le comunicazioni agli atti:

- Comunicazione del 20/01/2009 prot. N. 29765 del Servizio Forestale Regionale di Verona: "*L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della RDL del 30/12/1923 n. 3267, né risulta boscata ai sensi della legge forestale n. 52 del 13/09/78*"
- *Comunicazione del 11/09/2012 prot. N. 408618* del Servizio Forestale Regionale di Verona: "(..) a seguito di ulteriori accertamenti effettuati in loco sulla scorta di specifica richiesta di sopralluogo preventivo per la verifica dello stato dei luoghi .. questo servizio ritiene che la stessa area , a differenza di quanto evidenziato in precedenza, debba considerarsi boscata o perlomeno parzialmente boscata ai sensi della LR 52/78 …"
- Comunicazione del 19/03/2013 prot. N. 118596 del Servizio Forestale Regionale di Verona: "*L'area di cui trattasi è da considerarsi in parte boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R.. (…) nulla osta all'eventuale riduzione della superficie boscata di cui trattasi, Si ricorda a tale proposito dovranno essere adottate da parte della ditta una delle seguenti misure di compensazione della perdita delle funzioni generali svolte dal bosco di cui si richiede la riduzione (…). Si ricorda infine che ai sensi del comma 8 quinquies dell'art. 14 LR 52/78, la definizione di bosco si applica anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004.*
- Comunicazione del 26/08/2014 prot. N. 357969 del Servizio Forestale Regionale di Verona: in cui si conferma quanto già comunicato con precedente del 19/03/13.

Le considerazioni e le valutazioni qui effettuate derivano dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, dai sopralluoghi delle sottocommissioni e dall'analisi della Carta *c1102071_Vincolo Forestale* desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto ricavata dal Geo Portale della Regione del Veneto.

Descrizione vegetazionale dello stato dell'area:

dall'analisi sulla evoluzione storica del sito effettuata attraverso *l'analisi delle foto aeree* disponibili nella documentazione agli atti si può dedurre che:

- il sito è stato utilizzato per attività estrattiva negli anni antecedenti al 1980,
- il sito non risulta coperto da vegetazione arborea alla data del 1981,
- nei setti non occupati dalle vasche, sono presenti una viabilità interna ed alcune strutture edilizie,

- le foto aeree degli anni successivi mostrano che nei setti tra le vasche sono presenti piante disposte in filari paralleli,
- la disposizione delle piante in filari è confermata nella sequenza storica fotografica successiva.

Dall'analisi dello stato di fatto del sito effettuata con *sopralluoghi* si è dedotto che:

- si conferma, nella porzione di terreno non occupata dalle vasche d'acqua, la presenza di alberi, di viabilità e di un ricovero.
- sono riscontrabili nell'area due situazione vegetazionali di tipo arboreo: la coltivazione del pioppo, in maniera prevalente, e la consociazione pioppo e salice, presente nelle aree marginali,
- le piante di pioppo, pur se in molti casi con chiome cadenti, presentano una disposizione tipica degli impianti con file regolari e con distanza tra le piante regolare,
- non sono presenti piante pioniere tipiche dei terreni abbandonati, o altre specie riferibili alle specie costituenti il "bosco planiziale",
- la chioma dei pioppi si presenta densa e copre completamente sia l'area d'impianto sia parte delle vasche,
- relativamente alla presenza arbustiva questa è rappresentata prevalentemente da sanguinella (cornus sanguinea), specie tipica nei terreni prossimi ai corsi d'acqua;
- le porzioni di terreno prive di piante sono ricoperte da rovi e da equiseto,
- l'intorno dell'area presenta molto diffusa e prevalente la coltivazione del pioppo.

L'analisi della Carta *c1102071_Vincolo Forestale* desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto proveniente dal Geo Portale della Regione del Veneto non identifica nell'area la presenza del vincolo forestale, mentre lo rileva in altre zone del Comune di Roverchiara corrispondenti alle aree boscate identificate nelle Tavole delle Invarianti e dei Vincoli del Piano di Assetto del Territorio.
Le analisi storiche e puntuali consentono di far rientrare l'area oggetto della richiesta come una ex cava dove è presente una coltivazione specializzata di pioppo in fase di totale abbandono.
E' acclarato peraltro che la coltivazione del pioppo, effettuata con l'impianto di ibridi, è una coltura agraria specializzata molto diffusa nel territorio nei comuni della parte Sud della Provincia di Verona. La stessa area è circondata da coltivazioni di pioppo in atto.

Aspetti vegetazionali riscontrabili negli strumenti Urbanistici comunali, PAT, Quadro conoscitivo, Piano degli Interventi, nelle carte tematiche presenti nel Geoportale della Regione del Veneto e nelle tavole del Piano d'area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi

Nelle quattro tavole del PAT relativamente agli aspetti vegetazionali, risulta:

1) Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: non emergono elementi o indicazioni sulla presenza di elementi generatori di vincolo sull'area o che l'area stessa sia generatrice di vincolo,
2) Carta delle Invarianti: l'area non rientra nella classificazione delle "Aree boschive" ne dei "Filari alberati"
3) Carta delle Fragilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all'aspetto vegetazionale dell'area,
4) Carta della Trasformabilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all'aspetto vegetazionale dell'area. L'area ricade nell' ATO A.2.4. definito come "*Ambito Agricolo Meridionale con Nucleo Produttivo Consolidato*" in un ambito definito: isole ad elevata naturalità - stepping stone

Risultanze delle analisi Agronomiche ed Ambientali nelle Relazioni allegate al Quadro Conoscitivo: nell'analisi delle "Formazioni forestali" e nella Tavola delle Invarianti Paesaggistiche presenti nel territorio comunale, il sito in esame non è considerato ed identificato come "Formazione forestale" o "Aree boschive"
Analisi del Piano degli interventi:

1) Tavola 1 "Variante n.1 al PI per adeguamento alle modifiche del quadro conoscitivo - Intero territorio comunale", l'area ricade nell'ATO A 2.4 ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato e risulta identificata dalla presenza di un Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 articolo 142 - Territori coperti da foreste e boschi.
2) Tavola 9 "Vincolo Forestale L.R. 52/78 e Art.142 (D.Lgs 42/2004) - Aggiornamento aree boscate , siepi e filari", l'area viene indicata come "Aree boscate da carta forestale" (con Vincolo forestale LR 52/78 e art 142 D.lgs 42/2004).

Un ulteriore elemento di verifica dello stato dell'area viene dall'analisi degli elementi riscontrabili nel Quadro Conoscitivo Regionale, in particolare dall'analisi della Carta della Copertura del suolo del Veneto - C056021, il sito in esame è classificato come "Territorio agricolo",
L'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale, desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto, non identifica l'area come soggetta a vincolo forestale.
L'analisi del Piano d'area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi è relativo alle seguenti tavole:

1) Tavola 2.7 - Carta delle Fragilità: l'area è identificata come cava estinta;
2) Tavola 3.7 - Carta delle Valenze Storico-Ambientali: l'ambito non è ricompreso nel Sistema delle aree naturalistico-ambientale.

Conclusioni relative alla componente vegetazionale dell'area
Nell'esame degli Aspetti vegetazionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e sovracomunale sono emerse incongruenze tra i vari piani. In particolare il vincolo forestale dell'area presente nel Piano degli Interventi non compare nella cartografia del PAT: nello specifico nella Tav. n.1 "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" e Tav. n.2 "Carta delle invarianti" dove, al contrario, sono rappresentate tutte le aree del Comune di Roverchiara soggette al vincolo forestale corrispondenti alla cartografia regionale di riferimento. Tale incongruenza si conferma anche nella tavola C1102071_Vincolo Forestale (datata settembre 2014), desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto.
La ricomposizione dell'area della discarica e dell'area a servizi, prevede l'inserimento di essenze autoctone, sostituendo i pioppi ibridi, e la creazione di un habitat adatto a garantire la biodiversità, con la ricostruzione ed il mantenimento dei corridoi ecologici locali e di un cuscinetto costituito da elementi arborei tra l'area industriale posta a Nord e l'area agricola circostante, prevedendo contemporaneamente la presenza di elementi lineari e di nuclei.

Considerazioni relative all'esondabilità dell'area
Il proponente dichiara di aver effettuato la verifica degli aspetti relativi all'esondabilità facendo riferimento ad un tempo di ritorno di 200 anni ed a tal proposito riporta: "*Il Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Fissero Tartaro e Canal Bianco non individua in corrispondenza del sito in esame zone di pericolosità idraulica e zone a rischio idraulico. Il sito non rientra negli altri contesti elencati*". L'ulteriore verifica effettuata ha comunque evidenziato che il piano di imposta dell'impianto è situato alla stessa quota altimetrica della contermine strada provinciale S.P.45 che, come noto, deve garantire margini di sicurezza assoluti rispetto ad eventuali esondazioni.
In ogni caso nel documento prodotto dall'Autorità di Bacino del Canale Fissero Tartaro e Canalbianco prot. N. 107978 del 26/02/09 si legge testualmente: "… *esaminato il progetto di piano di assetto idrogeologico (PAI) e la relativa cartografia per quanto di competenza, l'area in cui dovrebbe essere realizzata la discarica non sembra essere interessata da fenomeni che comportino pericolosità idrogeologica per eventi idrologici con tempi di ritorno di 50 e 100 anni*".

Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che il S.I.A., è stato redatto nel rispetto delle normative in materia attualmente in vigore, ed in particolare per quanto attiene alle analisi ed alle scelte progettuali in relazione agli obiettivi da raggiungere, alla presentazione delle alternative, ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

Considerazioni relative alla gestione delle acque meteoriche:
Visto il parere del Consorzio Bonifica competente per territorio del 26/01/2009, prot n. 42066/4506, la capacità della vasca di laminazione dovrà essere ricalcolata prevedendo un volume di invaso di almeno 350 m^3/ha. Si prende atto di quanto segnalato e si rimanda a specifica prescrizione.

Per quanto riguarda il Quadro Ambientale, il S.I.A., ha sviluppato, in modo esauriente l'analisi delle componente ambientali e dei potenziali impatti che l'opera potrebbe generare nei confronti dell'ambiente circostante, non riscontrando particolari problemi di influenza.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D.Lg. n. 152/2006 ess.mm.ii.;
- il D.P.R. 357/1997;
- la L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 3173/2006
- la D.G.R. n. 575/2013;

esaminata la documentazione presentata, comprese le integrazioni pervenute successivamente;

preso atto del parere favorevole espresso dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, come da parere n. 74/2013 del 12/03/2013, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 14/03/2013, con protocollo n. 109812;

valutati i benefici sociali ed economici dell'opera;

tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato, ritenendo che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni e ai pareri pervenuti, propone alla Commissione Regionale VIA, l'espressione di un

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale VINCA, come da parere n. 74/2013 del 12/03/2013:

PRESCRIZIONI V.I.A.

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Al fine di limitare il risollevamento e la dispersioni di polveri dovute soprattutto alla movimentazione del terreno in particolar modo in fase di apprestamento del bacino di discarica ed in fase di ricopertura provvisoria dei rifiuti, la Ditta provveda a dotarsi di sistemi di abbattimento delle polveri tramite irrigatori fissi e/o mobili.
3. La Ditta dovrà eseguire, prima dell'inizio delle operazioni di svuotamento delle acque contenute nei bacini di cava 3÷14, nuove analisi chimiche confrontandone i risultati con i limiti previsti dalla vigente normativa per lo scarico in acque superficiali.
4. Le acque di svuotamento dei bacini 1 e 2 devono essere trattate come rifiuto ed avviate a smaltimento in idoneo impianto autorizzato.
5. I terreni di risulta dallo scavo del bacino di discarica dovranno essere analizzati ogni 3.000 m^3 e, se non conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06, dovranno essere smaltiti come rifiuto presso impianto esterno di adeguata categoria.
6. Prima dell'inizio dello svuotamento dei bacini 3÷14 tramite well-point, in corrispondenza del punto di scarico nel recettore finale, il fondo del fossato dovrà essere adeguatamente protetto da eventuali fenomeni di erosione,
7. Le operazioni di svuotamento delle vasche debbono essere concordate con gli uffici competenti della Provincia di Verona, come previsto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale 19/1998.
8. Nella realizzazione del bacino di discarica, ed in particolare dello strato drenante, si prescrive l'interposizione di un geotessile in tessuto non tessuto fra lo strato di sabbia (spessore 20 cm) e lo strato di ghiaia (spessore 30 cm) con la funzione di impedire l'affossamento di quest'ultima e, di conseguenza, mantenere inalterata nel tempo la funzionalità del pacchetto drenante.
9. L'altezza minima degli argini di separazione tra i singoli lotti della discarica dovrà risultare pari ad almeno 2,50 m dal piano di posa dei rifiuti.

10. La viabilità di accesso all'impianto dovrà rispettare una quota minima almeno pari alla quota dell'adiacente Strada Provinciale 45 Bonacina.
11. La capacità della vasca di laminazione dovrà essere ricalcolata prevedendo un volume di invaso di almeno 350 m^3/ha
12. Lungo il percorso della canaletta perimetrale di raccolta delle acque di sgrondo venga realizzato un pozzetto munito di pompa sommersa con il compito di aspirare le acque provenienti da monte e di sollevarle e rilanciarle verso il bacino di raccolta posto a valle, in modo da garantirne il regolare deflusso,
13. Ai sensi di quanto indicato al punto 2.4.2., allegato 1, del D.M. 36/2003, si prescrive di realizzare il setto bentonitico perimetrale ad una distanza di almeno 2 metri verso l'esterno rispetto a quanto previsto in progetto.
14. Nel pacchetto di copertura sommitale si dovrà provvedere ad aggiungere lo strato di rottura capillare in ghiaia come previsto dalla normativa vigente per uno spessore pari a 0,5 m. Il volume occupato da tale presidio andrà a sostituire l'equivalente in rifiuto.
15. In conformità a quanto previsto dal punto 2.3, Allegato I del D.Lgs 36/03, in fase di esercizio si dovrà minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione. Il battente comunque non dovrà superare un'altezza massima di 1,0 m.
16. La durata della fase di post esercizio dovrà essere di almeno 30 anni. La chiusura definitiva della discarica potrà avvenire solo dopo che saranno terminati i fenomeni di assestamento, e quando il corpo rifiuti avrà cessato di produrre percolato, salvo che il refluo non presenti più tracce di contaminazione per almeno tre misure consecutive nell'arco di 6 mesi;
17. I parametri minimi e le relative frequenze minime da monitorare, nelle fasi di gestione operativa e post operativa, dovranno rispettare quanto riportato nella Tabella 2, Allegato 2 del D.Lgs 36/03;
18. Dovrà essere tenuto un Registro di Gestione ed un Registro delle Manutenzioni di interesse ambientale.
19. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
20. Devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica.
21. È fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune, entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente, nonché di ogni superamento dei limiti risultante dall'esecuzione delle attività di controllo delle emissioni del proprio impianto.
22. Le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica.
23. Una volta terminata la coltivazione della discarica ed eseguite le opere di chiusura definitiva della stessa, dovrà essere completamente rimosso il manto bituminoso che ricopre la viabilità interna all'area d'impianto. L'accesso ai piezometri di monitoraggio ed all'area di raccolta del percolato dovrà essere garantito da una viabilità secondaria sterrata. Dovrà essere mantenuta una piazzola di sosta e manovra in calcestruzzo in adiacenza ai serbatoi di raccolta del percolato al fine di prevenire accidentali dispersioni di spanti.
24. L'impianto dei filari perimetrali nell'area di discarica deve essere eseguito prima dell'inizio dell'attività di conferimento;
25. Ad integrazione della proposta progettuale di ricomposizione del sito la fascia perimetrale di Populus Nigra varietà Italica deve essere formata da tre filari, anziché due;
26. Le pioppelle utilizzate nella ricomposizione dovranno essere in panne di terra, con radice di 2 anni ed alte almeno 2 metri; dovrà essere garantita la sistematica sostituzione delle piante che non attecchiscono;
27. In fase di apprestamento del cantiere venga eseguita una indagine acustica a conferma dei dati previsionali riportati in progetto; in caso contrario dovranno essere apportate le opportune misure di mitigazione.

Il medesimo gruppo istruttorio, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, propone alla Commissione Regionale V.I.A., l'espressione di un

parere favorevole

all'autorizzazione al progetto in esame, presentato dalla Ditta NEC – New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Sulla proposta la Commissione regionale V.I.A. (assente l'Arch. Cristiano Paro, Componente esperto della Commissione) esprime la seguente votazione:

6 voti favorevoli:

Dott. Cesare Bagolini, Componente esperto della Commissione
Dott. Livio Baracco, Componente esperto della Commissione
Arch. Mirko Campagnolo, Componente esperto della Commissione
Arch. Gianluca Faoro, Componente esperto della Commissione
Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione
Arch. Antenore Quaglio, Componente esperto della Commissione

7 voti contrari:

Dott. Alessandro Benassi, Presidente della Commissione
Dott. Luigi Masia, Vice-Presidente della Commissione
Dott. Paolo Carpin, delegato dal Direttore Generale ARPAV
Dott.ssa Francesca Predicatori, delegata dal Direttore del Dipartimento provinciale ARPAV di Verona
Dott. Luigi Sansoni, delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona
Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione
Ing. Roberto Penazzi, Componente esperto della Commissione,

con le motivazioni di seguito riportate:

- Dott. Alessandro Benassi, Presidente della Commissione Regionale V.I.A. e Dott. Luigi Masia, Vice-Presidente della Commissione Regionale V.I.A.:
  - il PAT classifica l'area come esondabile e, di fatto, il sito è limitrofo a una zona certamente oggetto di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni e, comunque, oggetto di segnalazione di pericolosità idraulica; circa tali aspetti rimane indimostrata la compatibilità del sito con l'attività proposta;
  - al riguardo, appare pertanto palese l'inottemperanza dell'intervento alle disposizioni sulla esondabilità peraltro sancite dal D.Lgs. n. 36/2003; inoltre, non risulta, in ogni caso, ipotizzabile classificare l'intervento sulla base delle possibili deroghe, non risultando, neppure sotto tale profilo, osservata l'ipotesi contemplata sempre dal D.Lgs. n. 36/2003, nelle forme e modalità eventualmente ivi previste; il proponente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel 2008 e ribadite nel 2009;
  - quanto alla questione se l'area debba intendersi in tutto o in parte "boscata", pur apprezzando quanto sostenuto nel proprio parere circa la valenza da attribuirsi in generale ad un parere di una struttura regionale che non sia dotato del carattere vincolante ex lege, non va sottaciuto che il Servizio Forestale regionale di Verona resta allo stato la struttura competente ad indicare se l'area in questione debba ritenersi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978. Detta struttura regionale si è già espressa più volte sulla questione, e da ultimo con la propria nota del 26/08/2014 (prot. N. 357969) in cui, ribadendo tale circostanza, ha sottolineato che l'area risulterebbe vincolata anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004;
- Dott. Paolo Carpin, Delegato dal Direttore Generale ARPAV e Dott.ssa Federica Predicatori delegata dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona:

- natura vincolata dell'area oggetto di intervento: il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi (L.R. n. 108 del 02/08/2012) individua la zona come "*ambito di fragilità di origine antropica*"; in tale zona vanno applicate le disposizioni dell'art. 7 delle NTA in materia di prescrizioni e vincoli secondo le quali "*… non è ammessa trasformazione del territorio che modifiche i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed i particolare la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione e sostituzione delle alberature esistenti;…*". Il progetto appare pertanto in contrasto con gli strumenti pianificatori vigenti;
- parere Servizio Forestale Regionale: con nota del 11/09/2012 prot. n. 408618 il Servizio Forestale Regionale ha definito l'area in oggetto boscata ai sensi della normativa vigente. Tale parere, espresso dal Servizio Regionale competente in materia non è superabile se non a fronte di nuovi accertamenti tecnici e nuove motivazioni puntuali;

- Dott. Luigi Sansoni, delegato dal Dirigente della Tutela Ambiente della Provincia di Verona:
  - ribadisce le motivazioni già espresse nella deliberazione di Giunta provinciale n. 43 del 27.03.2009 e di seguito riportate integralmente:

    "(…) - Il Piano d'Area delle Pianure e Valli grandi Veronesi individua puntualmente, nella carta delle fragilità, le cave dismesse (compresa quella in oggetto) e, riguardo questo tema, nelle norme tecniche di attuazione propone i seguenti interventi (art. 7):

    "… Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico-didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44 …".

    Lo stesso articolo, considerata l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale, dà un'indicazione specifica riguardante la cava in oggetto:

    "… Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria …".

    - *L'area ricade rispetto la variante parziale del P.R.G. del Comune di Roverchiara in ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale Paesaggistica – Zona Umida soggetta a Tutela).*
    - *Secondo il d.lgs 36/2003 punto 2.4.2 dell'allegato1, nel caso di franco minimo dalla falda freatica non indica la possibilità di realizzare dei sistemi artificiali che garantiscano il rispetto di tale prescrizione, contrariamente a quanto previsto per altre prescrizioni.*
    - *I valori del cedimento degli strati compressibili sottostanti il corpo di discarica sono di circa 60 cm, e si esauriscono per i 70-80% nell'arco dei 12 mesi. Non viene fatta alcuna considerazione sui cedimenti differenziali dovuti alla modalità di deposito dei rifiuti i quali non vengono conferiti all'interno del lotto in un unico tempo bensì in fasi successive. Questo potrebbe causare un cambio di pendenza del fondo di discarica il quale non garantirebbe più il regolare deflusso delle acque come da progetto e una rottura per effetto punzona mento della membrana impermeabilizzante HDPE;*
    - *La principale normativa di riferimento in tema di discariche è costituita dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Tale Decreto legislativo stabilisce che (Allegato 1, Punto 2.1, secondo comma): "Gli impianti non vanno ubicati di norma: (…) - in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni (…)".*
    - *Dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente planiziale. (…)";*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015 pag. 51/51

- Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione Regionale V.I.A.:
  - Motivazioni tecniche:
    - dall'illustrazione del progetto non appare condivisa la scelta di un diaframma bentonico di 60 cm di spessore, con coefficiente di permeabilità di 10 alla 7 cm /secondo, per mantenere in modo artificioso il franco di falda di almeno due metri, in quanto lo stesso non sembra avere le caratteristiche di durata di almeno 35 anni necessari alla gestione e alla post gestione della discarica;
    - dubbi emersi sulla possibilità di trovarsi in una zona esondabile da parte degli uffici rifiuti della regione. A riguardo non appare sufficiente quanto emerso in sede di commissione, ovvero che sia presente una certa sicurezza idraulica riferibile al fatto che l'argine della discarica è posto ad una quota uguale o simile alla vicina strada provinciale.
  - Motivazioni ambientali:
    - il sito è definito bosco dai servizi forestali, è vincolato dal Piano d'Area Grandi Valli Veronesi ed è inoltre praticamente una zona umida. Sono quindi contrario a una proposta di variante ai piani urbanistici perché la commissione di cui faccio parte, a mio parere, è meglio che utilizzi questa prerogativa per scegliere siti magari non idonei come destinazione d'uso urbanistica ma adatti dal punto di vista ambientale ad ospitare progetti simili a quello valutato. Infatti dall'analisi delle matrici ambientali descritte nello studio d'impatto ambientale, appare evidente che i valori attribuiti agli aspetti naturalistici del sito scelto non sono adeguati alle effettive valenze naturalistiche riscontrate dai vari livelli di pianificazioni vigenti nonché dal reale stato dei luoghi;
- Ing. Roberto Penazzi, Componente esperto della Commissione Regionale V.I.A.:
  - il Servizio Forestale regionale di Verona risulta essere la struttura competente nella definizione se l'area in questione è da considerarsi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978.
    La succitata Struttura regionale si è già espressa più volte sulla questione, indicando che l'area è da considerarsi parzialmente boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978 e che, ai sensi del comma 8 quinquies dell'art. 14 LR 52/78, la definizione di bosco si applica anche ai fini dell'applicazione dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004.
    In conseguenza dei fatti riportati, esprime un parere non favorevole sul progetto in questione, vista la mancanza del parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale.

A seguito della votazione la Commissione regionale V.I.A. esprime, a maggioranza dei presenti

parere interlocutorio non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015 pag. 1/19

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 519 del 08/04/2015

Oggetto: NEC – New Ecology S.r.l. (Sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271).
Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Roverchiara (VR).
Comune di localizzazione: Roverchiara (VR).
Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura A.I.A (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009, D.G.R. n. 16/2014).

1. PREMESSA

In data 20/10/2008 con è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta NEC S.r.l. (con sede legale in Via Strada IX, 115 - 30030 Fossò (VE) – P.IVA/C.F. e N. Reg. 02383390271) domanda di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 550744.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 10/09/2014, è stato espresso parere interlocutorio non favorevole (n. 472) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 430775 in data 14/10/2014, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Ditta NEC S.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

1) il PAT classifica l'area come esondabile e, di fatto, il sito è limitrofo a una zona certamente oggetto di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni e, comunque, oggetto di segnalazione di pericolosità idraulica; rimane indimostrata la compatibilità del sito con l'attività proposta.
   Pertanto, l'intervento appare inottemperante alle disposizioni sulla esondabilità sancite dal D.Lgs. n. 36/2003. Non risulta, ipotizzabile classificare l'intervento sulla base delle possibili deroghe, non risultando, neppure sotto tale profilo, osservata l'ipotesi contemplata sempre dal D.Lgs. n. 36/2003, nelle forme e modalità eventualmente ivi previste.
   Al riguardo non appare sufficientemente garantita la sicurezza idraulica dell'area, per il solo fatto che l'argine della discarica è posto ad una quota uguale o simile alla vicina strada provinciale;
2) il D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che (Allegato 1, Punto 2.1, secondo comma):
   " (...) Gli impianti non vanno ubicati di norma:
   (…) - in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni (…)".
   Il progetto appare pertanto in contrasto con lo strumento normativo vigente;
3) il proponente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel 2008 e ribadite nel 2009;
4) il D.Lgs. n. 36/2003, punto 2.4.2 dell'allegato 1, nel caso di franco minimo dalla falda freatica non indica la possibilità di realizzare dei sistemi artificiali che garantiscano il rispetto di tale prescrizione, contrariamente a quanto previsto per altre prescrizioni;
5) la Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona) risulta essere la struttura competente nella definizione se l'area in questione è da considerarsi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978.

Detta struttura regionale si è espressa più volte sulla questione, definendo l'area in oggetto parzialmente boscata – anche da ultimo con la propria nota del 26/08/2014 (prot. N. 357969) - sottolineando che l'area risulterebbe vincolata anche ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004;
Risulta mancante quindi il parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale;

6) dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente planiziale;
7) il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi (L.R. n. 108 del 02/08/2012) individua la zona come "*ambito di fragilità di origine antropica*"; in tale zona vanno applicate le disposizioni dell'art. 7 delle NTA in materia di prescrizioni e vincoli secondo le quali *"(…) non è ammessa trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed i particolare la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione e sostituzione delle alberature esistenti;(…)"*.
Il medesimo Piano d'Area individua puntualmente, nella carta delle fragilità, le cave dismesse (compresa quella in oggetto) e, riguardo questo tema, nelle norme tecniche di attuazione propone i seguenti interventi (art. 7):

> *"(…) Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico - didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44 (…)"*.

Lo stesso articolo, considerata l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale, dà un'indicazione specifica riguardante la cava in oggetto:

> *"(…) Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria (…)"*.

Il sito è definito bosco dalla Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona), è vincolato dal Piano d'Area Grandi Valli Veronesi ed è inoltre praticamente una zona umida. Dall'analisi delle matrici ambientali descritte nello studio d'impatto ambientale, appare evidente che i valori attribuiti agli aspetti naturalistici del sito scelto non sono adeguati alle effettive valenze naturalistiche riscontrate dai vari livelli di pianificazioni vigenti nonché dal reale stato dei luoghi.
Il progetto appare pertanto in contrasto con il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi;

8) l'area ricade, rispetto la variante parziale del P.R.G. del Comune di Roverchiara, in ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale Paesaggistica – Zona Umida soggetta a Tutela).
Il progetto appare pertanto in contrasto con gli strumenti pianificatori vigenti;
9) i valori del cedimento degli strati compressibili sottostanti il corpo di discarica sono di circa 60 cm, e si esauriscono per i 70-80% nell'arco dei 12 mesi. Non viene fatta alcuna considerazione sui cedimenti differenziali dovuti alla modalità di deposito dei rifiuti i quali non vengono conferiti all'interno del lotto in un unico tempo bensì in fasi successive. Questo potrebbe causare un cambio di pendenza del fondo di discarica il quale non garantirebbe più il regolare deflusso delle acque come da progetto e una rottura per effetto punzonamento della membrana impermeabilizzante HDPE;
10) non appare condivisibile la scelta di un diaframma bentonico di 60 cm di spessore, con coefficiente di permeabilità di 10 alla 7 cm /secondo, per mantenere in modo artificioso il franco di falda di almeno due metri, in quanto lo stesso non sembra avere le caratteristiche di durata di almeno 35 anni necessari alla gestione e alla post gestione della discarica.

La Ditta NEC S.r.l., con nota in data 12/11/2014 ha depositato le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., acquista al protocollo regionale n. 479886 in data 12/11/2014.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 03/12/2014, il Presidente della Commissione ha nominato il gruppo istruttorio per la valutazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., inviata alla Ditta proponente e acquista al protocollo regionale n. 479886 del 12/11/2014.

Durante l'iter amministrativo sono pervenute alcune osservazioni da parte del Comune di Roverchiara (VR), acquisite agli atti in data 23/12/2014 al prot. n. 549831.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si sono svolte, in data 15/12/2014, in data 10/02/2015 e in data 09/03/2015 (presso la sede regionale di Palazzo Linetti – Venezia) tre riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Con nota acquista in data 01/04/2015, al prot. n. 137146, la Sezione Geologia e Georisorse ha fatto pervenire alcune osservazioni in relazione al progetto in questione.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Di seguito viene richiamata per ogni singola motivazione del parere interlocutorio non favorevole (n. 472) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso nella seduta del giorno 10/09/2014, una sintesi delle controdeduzioni predisposte dalla Ditta NEC S.r.l. (acquisite al protocollo regionale n. 479886 in data 12/11/2014) e le relative considerazioni del gruppo di istruttorio che ha valutato le succitate controdeduzioni:

A. Motivazione n. 1 e 2

- *il PAT classifica l'area come esondabile e, di fatto, il sito è limitrofo a una zona certamente oggetto di almeno un allagamento negli ultimi 20 anni e, comunque, oggetto di segnalazione di pericolosità idraulica; rimane indimostrata la compatibilità del sito con l'attività proposta. Pertanto, l'intervento appare inottemperante alle disposizioni sulla esondabilità sancite dal D.Lgs. n. 36/2003. Non risulta, ipotizzabile classificare l'intervento sulla base delle possibili deroghe, non risultando, neppure sotto tale profilo, osservata l'ipotesi contemplata sempre dal D.Lgs. n. 36/2003, nelle forme e modalità eventualmente ivi previste. AI riguardo non appare sufficientemente garantita la sicurezza idraulica dell'area, per il solo fatto che l'argine della discarica è posto ad una quota uguale o simile alla vicina strada provinciale;*
- *il D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che (Allegato l, Punto 2.1, secondo comma):*
  - *(...) Gli impianti non vanno ubicati di norma:*
  - *(…)" in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni (…)".*

  Il progetto appare pertanto in contrasto con lo strumento normativo vigente. (…)".

A.1 Sintesi della controdeduzione della Ditta NEC S.r.l.

"(…) Il riferimento ad eventi riguardanti aree diverse da quelle di localizzazione del progetto non è pertinente all'oggetto dell'istruttoria. In ogni caso, un singolo episodio, di cui non è neppure fornita alcuna documentazione o informazione verificabile, non è di per sé elemento atto a stabilire la pericolosità idraulica di una data area.

(…)

si fa infine presente che dal richiamato verbale della Conferenza di Servizi 10 settembre 2014 emerge, semmai, che: (i) la Commissione non ha affatto accertato l'incompatibilità idraulica del sito di localizzazione del progetto; (ii) sono stati sollevati meri dubbi in merito da alcune autorità partecipanti alla Conferenza, peraltro incompetenti nella materia in esame; (iii) i dubbi in questione sono stati

immediatamente confutati dai membri del gruppo istruttorio della stessa Commissione VIA. Pure da questo punto di vista, dunque, non vi sono elementi atti a consentire l'espressione di un parere negativo sul progetto. (…)".

A.2 *Considerazione del gruppo istruttorio*

Il tempo di ritorno analizzato nel PAI dall'Autorità di Bacino risulta di 100 anni. Nello SIA e nella documentazione integrativa presentata prima dell'espressione della Commissione in data 10/09/2014 non risulta analizzata la pericolosità idraulica ed il rischio idraulico con tempi di ritorno 200 anni, come prescrive la norma - peraltro citata nello SIA a pag. 72 dell'elaborato C3 bis (settembre 2012).

Premesso che la zona non rientra in quelle espressamente vietate dai piani di settore (PAI Fissero-Tartaro- Canal Bianco) ma che altri Enti che operano nel settore idraulico, quali in Consorzio di Bonifica, hanno mappato l'area oggetto dello studio come area con pericolosità idraulica e lambita da fenomeni di allagamento avvenuti negli ultimi 20 anni, si ritiene che l'area sia da un punto di vista idraulico delicata, meritevole di particolare attenzione e conseguentemente ambientalmente fragile. Vedasi al riguardo gli elaborati del PAI Fissero – Tartaro – Canalbianco denominati "Carta delle segnalazioni di pericolosità idraulica dei Consorzi di Bonifica" e "Carta del rischio idraulico Unione Regionale Veneta Bonifiche".

Inoltre, con riferimento agli strumenti di pianificazione comunale, i CDU rilasciati dal Comune di Roverchiara riportano la dizione: "Aree soggette a dissesto idrogeologico: parte in area esondabile (art. 10.2.3. NT)"

L'analisi dei dati rilevati conferma la fragilità del sito dal punto di vista idraulico e la necessità di studi approfonditi che vadano al di là dell'affermazione: *"L'ulteriore verifica effettuata ha comunque evidenziato che il piano di imposta dell'impianto è situato alla stessa quota altimetrica della contermine strada provinciale S.P.45 che, come noto, deve garantire margini di sicurezza assoluti rispetto ad eventuali esondazioni."*

Ciò tenendo in considerazione che le discariche sono impianti di deposito permanente di rifiuti e, pertanto, la disanima delle possibili criticità deve riferirsi a tempi di ritorno più lunghi ed a dati certi, non ipotetici.

Alla luce di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 36/2003, delle criticità evidenziate dai documenti di pianificazione citati e fermo restando la delicatezza ambientale intrinseca del sito (da considerare opportunamente anche nella matrice ambientale idrica superficiale della matrice di Leopold presente nel riassunto non tecnico), era opportuno un puntuale studio con Tr = 200 anni per avvalorare la scelta del sito.

Si evidenzia che tale studio non è stato presentato neppure in occasione della redazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.). I documenti preliminari alla stesura del PAI e quelli del piano di gestione del rischio alluvioni, richiamati nella risposta alla comunicazione 10-bis, non hanno aggiunto ulteriori informazioni utili a quanto già esposto. Dall'analisi dei documenti, inoltre, risulta che l'area nella quale rientra il sito in esame non è stata oggetto di indagine da parte dell'Autorità di Bacino.

La segnalazione di allagamento dell'Unione regionale Bonifiche (ripresa nella carta di classificazione di pericolosità idraulica dal Consorzio di Bonifica Veronese con il grado P1) avrebbe dovuto, invece, comportare un adeguato e puntuale approfondimento dell'analisi da parte del proponente.

La scelta di tempi di ritorno inferiori ai 200 anni operata nella redazione del PAI, non può infatti giustificare una riduzione del livello di approfondimento nell'analisi della conformità del sito.

In conclusione si conferma il parere contrario alla realizzazione di una discarica in una zona che potrebbe essere interessata da fenomeni esondativi e non si condivide, di conseguenza, la positività sugli impatti globali sull'ambiente idrico superficiale espresso dal Proponente anche nella matrice di Leopold.

B. Motivazione n. 3

- *il proponente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese nel 2008 e ribadite nel 2009;*

B.1 Considerazione del gruppo istruttorio

Si prende atto che con trasmissione assunta al prot. reg. 714997 del 23/12/2009 è stato presentato un aggiornamento della relazione idraulica e di compatibilità ambientale alla luce del parere del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese (nota prot. n. 5750 del 04/12/2008 e nota del 22/01/2009).
Premesso che dalla positiva verifica dell'avvenuto riscontro alle osservazioni del Consorzio di Bonifica, la "motivazione 3" non risulta più identificabile come motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di cui trattasi, si rileva comunque che il bacino di laminazione dovrebbe essere dimensionato in modo da poter accogliere l'intero volume di acqua previsto, senza dovere ricomprendere nel calcolo anche il volume disponibile nella canaletta di drenaggio.

C. Motivazione n. 4

- *il D.Lgs. n. 36/2003, punto 2.4.2 dell'allegato 1, nel caso di franco minimo dalla falda freatica non indica la possibilità di realizzare dei sistemi artificiali che garantiscano il rispetto di tale prescrizione, contrariamente a quanto previsto per altre prescrizioni;*

C.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(…) Non è chiaro perché siffatta considerazione sarebbe di ostacolo al progetto. Come noto, il fatto che una norma non consenta espressamente un dato intervento non è di per sé elemento atto a rendere illecito lo stesso (altrimenti le normative dovrebbero considerare ogni e ciascuna possibile condotta, il che, all'evidenza, è impossibile oltre che inutile e potenzialmente dannoso). Al contempo, quanto sopra non risulta essere vietato né dal D.Lgs. 36/2003 né da altre normative. Ne deriva che in punto normativo l'intervento in esame è certamente possibile.
(…)
Infine, stupisce che siffatte considerazioni siano state fatte acriticamente proprie dalla Commissione VIA quando:

(i) esse provengono da soggetti incompetenti ad esprimersi sulle caratteristiche strettamente tecniche del progetto e che non le hanno neppure sostanziate in alcun modo;
(ii) come visto, i soggetti tecnicamente competenti a valutare il progetto, ossia gli appartenenti al gruppo istruttorio della Commissione VIA, lo hanno invece ritenuto realizzabile. (…)".

Stralcio Studio idrogeologico ai sensi dell'art. 74 L.R. n. 11/2010

Nell'allegato B del riscontro alla comunicazione ai sensi del 10 bis, il Proponente fa riferimento alla "Relazione Rizzotto" contenuta nello Studio idrogeologico e censimento del patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione Roverchiaretta, previsto dalla L.R. 16/02/2010, n. 11 - art. 74.

"(…) RILIEVI FREATIMETRICI E PIEZOMETRICI
In data 23 settembre 2011 alla presenza di un rappresentante della Me.CA s.r.l. è stata effettuata una campagna di rilevamento delle quote di falda nei piezometri della rete presente nell'area in esame.
Le quote assolute di falda sono state dedotte tenendo conto delle quote dei bocca pozzi indicate nella documentazione progettuale.
L'esame dei dati ottenuti, che come andamento generale non si discostano da quelli precedenti, contenuti nella documentazione progettuale, evidenzia che per la falda superficiale non è possibile definire una geometria univoca in termini di direzioni di deflusso e gradienti. Le quote di falda tra i singoli punti di misurazione non sono correlabili se non con gradienti disomogenei e inversi e direzioni tortuose non giustificabili idrogeologicamente.
Dall'esame delle stratigrafie correlate ai piezometri della falda superficiale si è potuto ricostruire come le profondità monitorate sono quelle comprese tra 1 e 4 metri per la serie dei piezometri Ne da 1 a 5 per la serie P.
L'esame comparato dei dati stratigrafici dà ragione di una non continuità laterale fra i corpi idrici sotterranei compresi tra 1 e 5 metri di profondità.
Di conseguenza più che di un'unica falda superficiale freatica, siamo in presenza di svariati corpi idrici sub superficiali, talora confinati e tra essi non idraulicamente connessi.

Sezione geologica tratta dalla documentazione progettuale - si evidenzia la non continuità degli acquiferi superficiali.
Questa condizione è in linea con le strutture ondulate concave a resistività leggermente maggiore, fino a 60-70 ohm-m, riconducibili a limi sabbiosi e sabbie limose, alle quali possono essere riferiti acquiferi superficiali che ospitano falde sospese freatiche o parzialmente confinate, già evidenziate dalle tomografie elettriche.
Va peraltro evidenziato che la rete piezometrica di superficie, per la profondità dei filtri adottata, non dà conto dei parametri idraulici di una serie di corpi acquiferi presenti tra i 5 e i 6 m circa di profondità, come si può evincere dalla seguente documentazione tratta dal progetto.
Paradossalmente invece il piezometro N9 evidenzia la presenza di acqua all'interno di litologie considerate impermeabili, senza raggiungere livelli permeabili o semipermeabili.
Condizioni di omogeneità direzionale e di gradiente piezometrico sono invece riferibili alla falda più profonda, contenuta in acquifero prevalentemente sabbioso, ben identificato per spessore e continuità laterale dalle stratigrafie e dall'indagine geoelettrica.
Elaborazione dei rilievi piezometrici del 23/09/2011 - piezometri profondi
Nel contesto idrogeologico in questione è indiscutibile che le piezometriche della falda più profonda non possano coincidere con quelle delle falde superficiali, dato che già queste ultime non trovano fra esse stesse corrispondenza.
La differenziazione tra le quote piezometriche indica indubbiamente che si tratta di falde idraulicamente indipendenti, ma non prova che quella più profonda sia inequivocabilmente protetta e separata al tetto da un livello impermeabile continuo. (…).

Stralcio Conferenza Stato - Regioni
"(…) A tale riguardo la conferenza Stato Regioni del 12 dicembre 2002 ha stabilito nell'allegato 1 la definizione di falda e la diversa definizione di "falda effimera":
Falda: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zone di saturazione e in diretto contatto con il suolo e sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno in libera, confinata, semiconfinata/semilibera:

- *libera: falda limitata solo inferiormente da terreni impermeabili e che può ricevere apporti laterali e dalla superficie;*
- *confinata: falda limitata inferiormente e superiormente da livelli impermeabili (acquicludi), con acqua in pressione, che può ricevere alimentazione solo lateralmente e, nel caso si abbia una risalienza dei livelli al di sopra del piano campagna, si ha una falda artesiana;*
- *semiconfinata: falda limitata da livelli semipermeabili (acquitardi) che permettono un debole passaggio da una falda all'altra e, a seconda dell'oggetto dell'indagine, si distinguono una falda semiconfinata o semilibera;*

Non costituiscono una falda i livelli discontinui e/o di modesta estensione presenti all'interno e al di sopra di una litozona a bassa conducibilità idraulica. (…)".

Conclusione del Proponente
"(…) Esattamente quanto indicato dal geologo Rizzotto per primi 5 metri di sottosuolo area discarica.
(…)
In conclusione, le falde effimere e sospese, quali quelle che si incontrano nei primi 5 metri del sottosuolo di Roverchiara, non sono da considerarsi falda secondo le previsioni del decreto legislativo 36/2003 così come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni. (…)".

C.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014

Valutazioni sulla situazione idrogeologica
"(…) per la verifica della situazione idrogeologica locale sono state condotte sull'area in esame numerose indagini sia di tipo diretto (terebrazioni a carotaggio continuo, prove penetrometriche, misure dei livelli freatimetrici) che di tipo indiretto (misure di conducibilità elettrica sulle acque di falda in 7 piezometri superficiali e 6 piezometri profondi, rilevazioni geoelettriche tramite tomografia elettrica), sia da parte privata che da parte di professionisti incaricati dal Comune.

Dall'esame dell'intero corpus delle indagini eseguite si conferma la presenza sull'area di studio di due acquiferi ben distinti, il primo superficiale e non continuo, contenuto nello strato di terreni prevalentemente sabbiosi e limoso-sabbiosi presenti nei primi 4 m dal piano campagna. Il secondo acquifero, più importante e fruttuoso del primo, è contenuto nell'orizzonte compreso fra le quote -9 m dal p.c. e -21 m dal p.c., costituito da un banco di sabbie medio-grosse con frazioni ghiaiose nella parte inferiore.
I due acquiferi sono separati fra loro da uno strato di terreno a bassa permeabilità (acquiclude) dello spessore di circa 4 - 5 m, la cui continuità è evidente nei profili stratigrafici ricostruiti sulla base delle numerose indagini di campo eseguite. (…).

C.3 Considerazione del gruppo istruttorio

Estratto dal paragrafo 3.4.2 "Analisi ambientale a livello locale" dello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Ditta NEC S.r.l. (Pagina 29):

"(…) La struttura stratigrafica del sottosuolo nell'area esaminata indica la presenza, entro i primi 20 m di profondità dal p.c., di due acquiferi sabbiosi corrispondenti ad un livello sabbioso superficiale posto tra 0 e 4 m circa al di sotto del p.c. e ad un potente banco sabbioso profondo situato tra 9-10 e 20-22 m sotto il p.c. I due acquiferi sono nettamente separati tra loro dall'orizzonte argilloso limoso continuo, posto tra il letto del primo livello sabbioso e il tetto del banco sabbioso profondo.
I caratteri idraulici delle due falde sono stati esaminati con misurazioni dei livelli sui piezometri installati entro i fori di sonda (8 piezometri superficiali e 8 piezometri profondi).
Il livello sabbioso superficiale contiene una falda di tipo freatico di spessore modesto (2- 3 m), la cui superficie si pone ad una profondità attorno a 1 m sotto il p.c. con andamento da nord-ovest verso sud-est.
Il valore di permeabilità è stato ottenuto dalla media dei valori derivanti dalle prove sperimentali Lefranc, ed è pari a 1.3 x 10-5 m/s. Il gradiente idraulico è stato ricavato dalla Carta Isofreatica della Regione Veneto ed è risultato pari a 0.8‰. (…)".

Conclusioni sulla soggiacenza della falda
I documenti presentanti successivamente nelle varie Integrazioni volontarie, fanno riferimento alla presenza delle due falde confermando quanto inizialmente riportato nello SIA.
Nel riscontro alla comunicazione 10 bis, la falda superficiale viene definita come:
"*(…) effimera e sospesa (…) non sono da considerarsi falda secondo le previsioni del decreto legislativo 36/2003 così come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni (…)".*
Viene dunque richiamato lo studio del Dott. Rizzotto a giustificazione della presenza di una sola falda alla quale far riferimento e, conseguentemente, della scelta del diaframma bentonitico perimetrale quale protezione per "*l'acquifero superficiale non continuo".*
La relazione Rizzotto riporta anche: "*(…) Va peraltro evidenziato che la rete piezometrica di superficie, per la profondità dei filtri adottata, non dà conto dei parametri idraulici di una serie di corpi acquiferi presenti tra i 5 e i 6 m circa di profondità,*
(…)
La differenziazione tra le quote piezometriche indica indubbiamente che si tratta di falde idraulicamente indipendenti, ma non prova che quella più profonda sia inequivocabilmente protetta e separata al tetto da un livello impermeabile continuo. (…)".
In merito alla definizione di "Falda" di cui alla Conferenza Stato Regioni del 12 dicembre 2002, non si vede come la stessa non possa corrispondere alle falde sospese, freatiche o parzialmente confinate, identificate nel sito in esame sia dalle indagini dirette eseguite da NEC che dalle verifiche anche con indagini di tipo geofisico descritte nei rapporti del Dott. Rizzotto.
Si tratta infatti di acque che si trovano al disotto della superficie del terreno, che saturano livelli di sottosuolo permeabili e in essi hanno circolazione e movimento con presenza continua e permanente.
Non si tratta inoltre di falde effimere (cioè di breve durata) come evidenziato se non altro dal fatto che vanno quantomeno in parte ad alimentare dei laghetti di falda all'interno dei quali l'acqua è abbondante.

Diversamente si dovrebbe ipotizzare, come per altro non è escluso nella relazione Rizzotto, che l'alimentazione dei laghetti in questione avvenga per lo meno in parte anche da risalita di acque da falde più profonde che, in tale ipotesi, non risulterebbero più confinate e protette come ipotizzato dal progetto NEC.
Tutte le indagini confermano comunque la delicatezza del sito riguardo la presenza di acque sotterranee e confermano quindi quanto scritto dal proponente nello studio di impatto ambientale circa la presenza di una falda superficiale che giustificherebbe, tra l'altro a parere del Proponente, la progettazione di un setto bentonico per mantenere le acque fuori dal corpo discarica.
In conclusione dato l'assetto idrogeologico, non si ritiene che il progetto in esame possa essere considerato conforme alla normativa di settore contenuta nel D.Lgs. n. 36/2003, punto 2.4.2 dell'allegato 1 citata nella Motivazione 4.
Visto la delicatezza del sito rispetto all'ambiente idrico sotterraneo, si conferma inoltre la non condivisione di quanto riportato nella matrice di Leopold nel riassunto non Tecnico dello SIA che nell'impatto globale sottovaluta questo valore.
Per tali aspetti l'Ing. Penazzi allega la nota con le considerazioni del Servizio Geologia e Georisorse sull'argomento (prot. n. 137146 in data 31/03/2015 e acquisita in data 01/04/2015), ***allegata al presente verbale*.**

D. Motivazione n. 5

- *la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona) risulta essere la struttura competente nella definizione se l'area in questione è da considerarsi boscata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 52/1978. Detta struttura regionale si è espressa più volte sulla questione, definendo l'area in oggetto parzialmente boscata - anche da ultimo con la propria nota del 26/08/2014 (prot. N. 357969) - sottolineando che l'area risulterebbe vincolata anche ai sensi dell'art. 142 comma l lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004;*
- *Risulta mancante quindi il parere di compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale;*

D.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.
"(…) I richiamati pareri della Sezione bacino idrografico Adige Po non hanno natura vincolante (in questo senso, la sentenza del Tar Veneto, 21maggio2013 n. 720 nonché il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 291890 del 9 maggio 2014, entrambi relativi al progetto). Detti pareri, in più, sono contraddittori e perplessi posto che la stessa Autorità: (i) nel gennaio 2009 aveva formalmente certificato l'assenza di boschi nell'area d'interesse con nota prot. n. 29765 e (ii) ha dichiarato che il suo successivo "ripensamento" è stato basato su accertamenti meramente "speditivi", affermando altresì la necessità di successive verifiche, mai effettuate sebbene l'istruttoria sia in essere da 6 anni. A fronte di ciò, Nec ha prodotto in atti ampia e dettagliata relazione a firma dell'Agronomo dott. Giuliano Bertoni, trasmessa il 29 novembre 2011, che dimostra come l'area di localizzazione del progetto non possa essere considerata boscata (cfr. allegato [C] alla presente onde costituirne parte integrante). Le conclusioni di tale relazione sono quindi state condivise dal gruppo istruttorio della Commissione VIA che, più in generale, ha altresì analizzato nel dettaglio lo stato di fatto dell'area nonché i vincoli insistenti sulla stessa, escludendo vincoli boschivi e proponendo l'espressione di parere positivo sul progetto. Il tutto, come da verbali delle riunioni del 1 O settembre 2014 e, in precedenza, del 23 maggio 2013.
(…)
Infine, va altresì notato che: (i) la stessa Sezione idrografica bacino Adige Po ha confermato come la vegetazione presente non sia di ostacolo al progetto, autorizzandone il taglio con provvedimento n. 118596 del 19 marzo 2013. (…)".

D.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014

Considerazioni relative alla componente vegetazionale dell'area

"(…) In merito ai molteplici pareri espressi dal servizio forestale di Verona relativamente alla definizione di area boscata applicabile al sito in questione, si ritiene opportuno riportare il parere espresso sulla questione dall'avvocatura della Regione Veneto in data 09/05/2014 prot. N., 201890: "Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia. (…)".

Le considerazioni e le valutazioni qui effettuate derivano dall'analisi *"(…) della documentazione prodotta dalle parti, dai sopralluoghi delle sottocommissioni e dall'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto ricavata dal Geo Portale della Regione del Veneto. (…)".*

Descrizione vegetazionale dello stato dell'area:

"(…) dall'analisi sulla evoluzione storica del sito effettuata attraverso l'analisi delle foto aeree disponibili nella documentazione agli atti si può dedurre che:

- *il sito è stato utilizzato per attività estrattiva negli anni antecedenti al 1980,*
- *il sito non risulta coperto da vegetazione arborea alla data del 1981,*
- *nei setti non occupati dalle vasche, sono presenti una viabilità interna ed alcune strutture edilizie,*
- *le foto aeree degli anni successivi mostrano che nei setti tra le vasche sono presenti piante disposte in filari paralleli,*
- *la disposizione delle piante in filari è confermata nella sequenza storica fotografica successiva.*

Dall'analisi dello stato di fatto del sito effettuata con sopralluoghi si è dedotto che:

- *si conferma, nella porzione di terreno non occupata dalle vasche d'acqua, la presenza di alberi, di viabilità e di un ricovero.*
- *sono riscontrabili nell'area due situazione vegetazionali di tipo arboreo: la coltivazione del pioppo, in maniera prevalente, e la consociazione pioppo e salice, presente nelle aree marginali,*
- *le piante di pioppo, pur se in molti casi con chiome cadenti, presentano una disposizione tipica degli impianti con file regolari e con distanza tra le piante regolare,*
- *non sono presenti piante pioniere tipiche dei terreni abbandonati, o altre specie riferibili alle specie costituenti il "bosco planiziale",*
- *la chioma dei pioppi si presenta densa e copre completamente sia l'area d'impianto sia parte delle vasche,*
- *relativamente alla presenza arbustiva questa è rappresentata prevalentemente da sanguinella (cornus sanguinea), specie tipica nei terreni prossimi ai corsi d'acqua;*
- *le porzioni di terreno prive di piante sono ricoperte da rovi e da equiseto,*
- *l'intorno dell'area presenta molto diffusa e prevalente la coltivazione del pioppo.*

L'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto proveniente dal Geo Portale della Regione del Veneto non identifica nell'area la presenza del vincolo forestale, mentre lo rileva in altre zone del Comune di Roverchiara corrispondenti alle aree boscate identificate nelle Tavole delle Invarianti e dei Vincoli del Piano di Assetto del Territorio.

Le analisi storiche e puntuali consentono di far rientrare l'area oggetto della richiesta come una ex cava dove è presente una coltivazione specializzata di pioppo in fase di totale abbandono.

E' acclarato peraltro che la coltivazione del pioppo, effettuata con l'impianto di ibridi, è una coltura agraria specializzata molto diffusa nel territorio nei comuni della parte Sud della Provincia di Verona. La stessa area è circondata da coltivazioni di pioppo in atto. (…)".

Aspetti vegetazionali riscontrabili negli strumenti urbanistici

"(…) aspetti vegetazionali riscontrabili negli strumenti Urbanistici comunali, PAT, Quadro conoscitivo, Piano degli Interventi, nelle carte tematiche presenti nel Geoportale della Regione del Veneto e nelle tavole del Piano d'area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi.

Nelle quattro tavole del PAT relativamente agli aspetti vegetazionali, risulta:

1) *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: non emergono elementi o indicazioni sulla presenza di elementi generatori di vincolo sull'area o che l'area stessa sia generatrice di vincolo,*
2) *Carta delle Invarianti: l'area non rientra nella classificazione delle "Aree boschive" ne dei "Filari alberati"*
3) *Carta delle Fragilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all'aspetto vegetazionale dell'area,*
4) *Carta della Trasformabilità: non emergono elementi o indicazioni relativi all'aspetto vegetazionale dell'area. L'area ricade nell' ATO A.2.4. definito come "Ambito Agricolo Meridionale con Nucleo Produttivo Consolidato" in un ambito definito: isole ad elevata naturalità - stepping stone. (…)*

(…) risultanze delle analisi Agronomiche ed Ambientali nelle Relazioni allegate al Quadro Conoscitivo:

- *nell'analisi delle "Formazioni forestali" e nella Tavola delle Invarianti Paesaggistiche presenti nel territorio comunale, il sito in esame non è considerato ed identificato come "Formazione forestale" o "Aree boschive";*

e del Piano degli Interventi:

- *Tavola 1 "Variante n.1 al PI per adeguamento alle modifiche del quadro conoscitivo - Intero territorio comunale", l'area ricade nell'ATO A 2.4 ambito agricolo meridionale con nucleo produttivo consolidato e risulta identificata dalla presenza di un Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 articolo 142 - Territori coperti da foreste e boschi.*
- *Tavola 9 "Vincolo Forestale L.R. 52/78 e Art.142 (D.Lgs 42/2004) - Aggiornamento aree boscate , siepi e filari", l'area viene indicata come "Aree boscate da carta forestale" (con Vincolo forestale LR 52/78 e art 142 D.lgs 42/2004).*

Un ulteriore elemento di verifica dello stato dell'area viene dall'analisi degli elementi riscontrabili nel Quadro Conoscitivo Regionale, in particolare dall'analisi della Carta della Copertura del suolo del Veneto - C056021, il sito in esame è classificato come "Territorio agricolo".

L'analisi della Carta c1102071_Vincolo Forestale, desunta da i Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto, non identifica l'area come soggetta a vincolo forestale.

L'analisi del Piano d'area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi è relativo alle seguenti tavole:

1) *Tavola 2.7 - Carta delle Fragilità: l'area è identificata come cava estinta;*
2) *Tavola 3.7 - Carta delle Valenze Storico-Ambientali: l'ambito non è ricompreso nel Sistema delle aree naturalistico-ambientale. (…)".*

Conclusioni relative alla componente vegetazionale dell'area

"(...)

- *Nell'esame degli Aspetti vegetazionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e sovracomunale sono emerse incongruenze tra i vari piani. In particolare il vincolo forestale dell'area presente nel Piano degli Interventi non compare nella cartografia del PAT: nello specifico nella Tav. n.1 "Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale" e Tav. n.2 "Carta delle invarianti" dove, al contrario, sono rappresentate tutte le aree del Comune di Roverchiara soggette al vincolo forestale corrispondenti alla cartografia regionale di riferimento. Tale incongruenza si conferma anche nella tavola C1102071_Vincolo Forestale (datata settembre 2014), desunta dai Dati territoriali della Regione del Veneto provenienti dal Geo Portale della Regione del Veneto.*
- *La ricomposizione dell'area della discarica e dell'area a servizi, prevede l'inserimento di essenze autoctone, sostituendo i pioppi ibridi, e la creazione di un habitat adatto a garantire la biodiversità, con la ricostruzione ed il mantenimento dei corridoi ecologici locali e di un cuscinetto costituito da elementi arborei tra l'area industriale posta a Nord e l'area agricola circostante, prevedendo contemporaneamente la presenza di elementi lineari e di nuclei. (…)".*

D.3 Considerazione del gruppo istruttorio

Cronistoria della corrispondenza, relazioni e sentenze intercorse

ottobre 2008	SIA Quadro di riferimento programmatico. Elab. C3 pag. 36 Vincolo paesaggistico da PRG.
20/10/2008	Modello A – il Proponente dichiara la presenza di Vincolo ambientale – paesaggistico L. n. 431/1985 e vincoli da PRG.
20/01/2009	Nota Servizio Forestale: sito non boscato
02/08/2011	Richiesta compatibilità paesaggistica da parte di UC VIA
14/10/2011	Nota Servizio Forestale: sito boscato e/o parzialmente boscato ai sensi della L.R. n. 52/1978
29/11/2011	Relazione Bertoni – NEC
07/12/2011	Nota Servizio Forestale: conferma superficie boscata e/o parzialmente boscata e cita più volte la relazione Bertoni a conferma di quanto scritto
dicembre 2011	Studio idrogeologico e censimento dcl patrimonio faunistico e botanico dell'area naturale ex cave di argilla in Via Fossa della Frazione Roverchiaretta, previsto dalla L.R. 16/02/2010, n. 11 - art. 74.
04/06/2012	Nota Avv. Gerhardinger di contestazione dei tempi e della definizione di zona boscata e/o parzialmente boscata ai sensi della L.R. n. 52/1978. Si contesta anche la nota 02 agosto 2011 di richiesta invio documentazione al Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.
04/09/2012	Integrazione della documentazione dello SIA con Relazione C3 bis che riporta la normativa di PRG e quella del per i mappali interessati dall'intervento.
11/09/2012	Nota Servizio Forestale: conferma superficie boscata e/o parzialmente boscata al Presidente VIA.
07/12/2012	Nota Servizio Forestale di ulteriore conferma e sottolineatura della disponibilità data a sopralluoghi congiunti senza ricevere riscontro dalla Ditta. In risposta la Ditta presentò ricorso al TAR, poi rigettato in data 18/04/2013.
19/03/2013	Nota Servizio Forestale con la quale si danno indicazioni relativamente alla riduzione della superficie boscata
18/04/2013	TAR Rigetto ricorso NEC
09/05/2014	Parere espresso sul tema dall'avvocatura della Regione Veneto prot. n. 201890: "*Quanto al parere reso dal servizio forestale regionale in ordine alla natura boscata dell'area si osserva che, come noto, il carattere vincolante di un parere deve derivare da disposizione espressa di legge. Diversamente lo stesso non costituisce ostacolo giuridico ai fini di un provvedimento contrastante, ma tuttavia impone all'amministrazione un onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia.*".

D.4 Sintesi delle posizioni

Come dimostra la copiosa corrispondenza, il parere legale dell'Avvocatura regionale, la sentenza del TAR, l'art. 74 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e le relazioni in proposito del dott. Bertoni, del dott. Benincà e del Gruppo Istruttorio, la problematica è stata negli anni oggetto di ampio dibattito. Dibattito che è concretizzato nell'intervento del Gruppo Istruttorio, durante la riunione del 10/09/2014, in cui si dà atto dell'assenza del vincolo di zona boscata e/o parzialmente boscata nell'area di intervento.

Riassumendo le posizioni espresse nei vari documenti, si ottiene il seguente quadro:

- Posizione 1- Area boscata e/o parzialmente boscata
  - Servizio Forestale regionale: ribadisce in 5 diversi momenti le caratteristiche di area boscata e/o parzialmente boscata, dopo una prima classificazione di "non boscata" nel 2009 desunta dalla cartografia. In particolare nella nota del 07/12/2011 viene riportata la seguente descrizione: "*(…) Il sito nel suo insieme è apparso, dunque, caratterizzato principalmente da una vecchia ed abbandonata coltura specializzata di ibridi di Pioppo dislocata ai margini degli specchi d'acqua*

presenti ed un tempo soggetti ad attività di cava e, pertanto, distribuita in maniera disomogenea nel territorio. All'interno di tale area è stato possibile distinguere anche parecchi soggetti arborei di origine gamica e di interesse forestale appartenenti ad altre specie quali salix sp., ulmus sp., qualche soggetto appartenente al genere acer, e rari soggetti appartenenti al genere quercus, un abbondante corredo arbustivo, nonché la presenza di rinnovazione appartenente alle specie di cui sopra. (…)".

- Comune di Roverchiara: lo studio, finanziato dalla Regione e curato dal dott. Benincà, approfondisce l'analisi delle caratteristiche dell'area sotto molteplici aspetti e riassume nel seguente modo gli esisti delle ricerche: *"(…) Le ricerche dunque confermano che l'area attualmente un elevatissimo grado di naturalità essendo stata colonizzata da specie botaniche di pregio e numerose specie di ammali tipiche delle zone umide più importanti del veronese. Dal punto di vista della biodiversità si tratta di un ambiente incredibilmente ricco, specie se rapportato al contesto territoriale in cui si colloca. Aree simili sono estremamente rare nell'ormai intensamente sfruttata campagna veronese e rappresenta un carattere effettivo di "oasi'" che l'area delle ex-cave rappresenta in relazione ad un contesto territoriale connotato da agricoltura intensiva e presenza di una impattante matrice insediativa industriale. (…)".*

- Posizione 2- Area non boscata
  - Proponente: presenta la relazione del dott. Bertoni con l'intento di dimostrare la mancanza di motivazioni della classificazione a superficie boscata e/o parzialmente boscata e ne dà la seguente descrizione: *"(…) Si ribadisce che nel sito sono presenti solamente piante di pioppo e di salice non sono state rilevate altre piante tipiche delle formazioni boschive, anche planiziali, come la quercia, l'olmo, l'acero, il frassino, l'ontano, il carpino ecc. (…)".*
  - Dal verbale della riunione del 10/09/2014: *"(…) Le analisi storiche e puntuali consentono di far rientrare l'area oggetto della richiesta come una ex cava dove è presente una coltivazione specializzata di pioppo in fase di totale abbandono. (…)".*

D.5 Conclusioni

La differenza tra le due posizioni risulta evidente nelle descrizioni che ne danno il Servizio Forestale ed il Dott. Bertoni. Tale differenza si traduce, però, nella necessità o meno dell'espressione del parere paesaggistico da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici di Verona ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Con tale parere si sarebbe acquisita la certezza della valenza paesaggistica dell'area e, in caso di parere negativo, si sarebbe potuta intraprendere la strada della riduzione della superficie boscata, come precisato nella nota del Servizio Forestale del 19/03/2013.

Da evidenziare che la definizione di bosco di un'area, indipendentemente dai vincoli imposti con i vari strumenti urbanistici in vigore, può essere effettuata, data la dinamicità delle formazioni forestali, esclusivamente a seguito di adeguate verifiche dirette e puntuali, così come evidenziato nell'allegato B2 alla D.G.R. n. 3811 del 09/12/2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23/04/2004, n.11, Norme per il governo del territorio".

La stessa delibera ritiene sempre valide, a tal fine, le modalità operative previste dalla normativa vigente (D.G.R. n. 4808/1997), che prevede l'esecuzione di rilievi a terra, per la definizione delle aree a bosco.

La L.R. n. 52/1978 all'art. 14 recita:

"(…) 1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. (Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito le parole "arborea o arbustiva" con le parole "arborea associata o meno a quella arbustiva").

(…)

4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.

5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.

6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico. (…)".

In conclusione si ritiene che il processo per acquisire *"l'onere di puntuale contestazione del suo contenuto, con motivazione idonea a giustificare la sussistenza delle circostanze e dei nuovi accertamenti tecnici che impongano di disattendere agli esiti della istruttoria diversa svolta dagli uffici regionali competenti in materia."* sottolineato dalla Avvocatura regionale, doveva essere condotto in modo che non sussistessero più dubbi sulla natura più o meno boscata della zona, fermo restando che la qualità del bosco non influisce effettiva natura di bosco.

In tale incertezza diventava fondamentale che l'Ente deputato alla valutazione paesaggistica dell'area – Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici – fosse coinvolto nella valutazione per fugare ogni dubbio sulla valenza della zona.

Va anche sottolineato che il parere paesaggistico negativo – non interesse paesaggistico – avrebbe consentito di intraprendere la strada della compensazione per lo spostamento della superficie comunque ritenuta boscata dal Servizio Forestale.

E. Motivazione n. 6

- *dal punto di vista paesaggistico il progetto prevede la realizzazione di colline fuori terra non compatibili con le caratteristiche attuali del paesaggio di pianura circostante tipicamente planiziale;*

E.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(…) La motivazione di cui sopra deriva dall'acritica riproposizione di quanto unilateralmente affermato dalla Provincia di Verona nel corso della Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014. La Provincia, però, non è autorità competente in materia paesaggistica rispetto al progetto in esame né ha mai spiegato quali sarebbero, esattamente, i vincoli insistenti sull'area e violati dal progetto e da dove sarebbero desumibili; essa si è invero limitata ad affermazioni generiche ed indimostrate. Al contrario, il gruppo istruttorio della Commissione VIA, a seguito di approfondite analisi e valutazioni, non ha rilevato l'incompatibilità lamentata dalla Provincia. Non è poi superfluo evidenziare che il progetto prevede opere di mitigazione del suo impatto visivo, cui si aggiungono le prescrizioni proposte dal citato gruppo istruttorio nell'esprimere parere positivo all'intervento durante la riunione della Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014, come da relativo verbale. In conclusione, la motivazione qui riscontra è infondata e non può portare ad alcuna valutazione negativa del progetto.(…)".

E.2 Considerazione del gruppo istruttorio

Nell'evidenziare che il parere della Provincia è stato formulato sulla documentazione depositata nel novembre 2014, la stessa ha ritenuto che l'intervento proposto alteri negativamente l'assetto percettivo della zona totalmente pianeggiante.

Pare opportuno ricordare che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello in base al quale nel formulare il proprio giudizio, l'amministrazione *"(…) esercita un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione -, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione…) o quando l'atto sia privo di idonea motivazione. (…)"* (TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, 31/07/2014, 368; in senso conforme, Cons. St., , sez. V, 27/03/2013 n. 1783, sez. V, 22/06/2009 n. 4206, sez. V, 21/11/2007 n. 5910, sez. VI, 17/05/2006 n. 2851, sez. IV, 22/07/2005 n. 3917; sez. VI, 11/02/2004 n. 458).

Quindi, il parere formulato dalla Provincia di Verona ben può basarsi su aspetti paesaggistici pur consapevole che, nel caso di specie, non è autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

F. Motivazione n. 7

- *il Piano d'Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi (L.R. n. 108 del 02/08/2012) individua la zona come "ambito di.fragilità di origine antropica"; in tale zona vanno applicate le disposizioni dell'art. 7 delle NTA in materia di prescrizioni e vincoli secondo le quali "(...) non è ammessa trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti, ed i particolare la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione e sostituzione delle alberature esistenti;(...)".*
- *Il medesimo Piano d'Area individua puntualmente, nella carta delle fragilità, le cave dismesse (compresa quella in oggetto) e, riguardo questo tema, nelle norme tecniche di attuazione propone i seguenti interventi (art. 7):*
  - *"(...) Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in supeificie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico - didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44 (...) ".*
- *Lo stesso articolo, considerata l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale, dà un'indicazione specifica riguardante la cava in oggetto:*
  - *"(...) Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria (...)".*
- *Il sito è definito bosco dalla Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (in precedenza Servizio Forestale regionale di Verona), è vincolato dal Piano d'Area Grandi Valli Veronesi ed è inoltre praticamente una zona umida. Dall'analisi delle matrici ambientali descritte nello studio d'impatto ambientale, appare evidente che i valori attribuiti agli aspetti naturalistici del sito scelto non sono adeguati alle effettive valenze naturalistiche riscontrate dai vari livelli di pianificazioni vigenti nonché dal reale stato dei luoghi.*

F.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.

"(...) Senza qui entrare nel merito di tali modalità operative, che non si condividono, rimane il fatto che:

(i) il Piano d'Area è derogabile e non costituisce causa automatica didiniego al progetto;

(ii) le valutazioni istruttorie sinora svolte dalla Commissione VIA hanno concluso per la sua derogabilità nel caso di specie;

(iii) è compito della Commissione stessa concludere le proprie valutazioni nei previsti termini procedurali che, come accertato anche dal Giudice Amministrativo, sono ampiamente decorsi.

Perciò, la ragione ostativa qui riscontrata, che si limita, a rilevare contrasti "sulla carta" tra il progetto e le previsioni del Piano d'Area non può fondare alcun diniego.

In aggiunta a quanto sopra e per mera completezza, si fa presente che Nec ha già ampiamente chiarito come la cava interessata dal progetto non sia affatto posta sul confine con il Comune di S.Pietro di Morubio (cfr. allegato [D.1] alla presente onde costituirne parte integrante) circostanza condivisa dal gruppo istruttore della Commissione VIA sin dal maggio 2013. A confine insiste una diversa cava o meglio dire insisteva posto che qualcuno l'ha poi riempita e né il Comune di Roverchiara né la Provincia di Verona sono stati in grado di chiarire chi ha proceduto al riempimento e sulla base di quali autorizzazioni (cfr. allegato [D.2] alla presente onde costituirne parte integrante).

Infine quanto alle considerazioni circa la natura boschiva dell'area di progetto e/o alla sua natura di zona umida meritevole di tutela secondo gli strumenti di pianificazione comunale, si rimanda a quanto detto in merito alla precedente motivazione 5 e alla successiva motivazione 8. Qui si ribadisce che, in

più occasioni, il gruppo istruttorio della Commissione VIA ha ritenuto perfettamente compatibile il progetto con il contesto in cui deve essere inserito. (...)".

F.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014
"(…) Sul piano strettamente programmatico e urbanistico il progetto ora si inserisce in una area gravata da un vincolo del Piano d'Area delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi" che all'art. 7 delle NTA prescrive che nel territorio interessato dal Piano d'area " …non è consentita la realizzazione di discariche…" e "… per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di San Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti ed, in particolare, la realizzazione di discariche, salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti; tale divieto si applica anche ad eventuali procedimenti in corso ….". La cartografia del Piano, Tav 2 "Carta delle fragilità", non riporta vincoli nell'area ed evidenzia, con un bollino quadrato rosso, che nell'area si trova una cava estinta. La ditta proponente ha fatto presente, con la presentazione di documentazione integrativa, che la norma specifica secondo la quale è vietata la realizzazione della discarica sulla cava senile di Roverchiara non riguarda il loro sito. La motivazione addotta è che la loro ex cava si trova a circa 200 metri dal confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, mentre esiste una ex-cava posta a sud-ovest del sito in questione che si trova proprio lungo il confine comunale. A prescindere da questo argomento, resta sempre il vincolo generale su tutto il Piano d'Area di non realizzare discariche. Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori." L'istruttoria ha esaminato anche la circostanza che il Piano d'Area è uno strumento urbanistico sovraordinato ai Piani Comunali, in quanto integrativo del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Va ricordato in proposito che l'art.208 prevede la possibilità di effettuare, con l'approvazione del progetto, variante agli strumenti urbanistici a tutti i livelli di pianificazione.
Tuttavia, sulla scorta del parere dell'Avvocatura della Regione Veneto espresso con nota del 09/05/2014 prot. n. 201890, nel caso specifico, trattandosi di variante ad uno strumento urbanistico sovra comunale ed approvato dal Consiglio Regionale, si ritiene opportuno in applicazione dell'art. 25 della Legge Regionale 11 del 2004, attivare un procedimento che coinvolga, per quanto riguarda il Piano d'Area, il Consiglio Regionale. Pertanto, il voto licenziato dalla Commissione VIA dovrà essere rinviato alla Commissione Consigliare, per il parere di competenza.
Il progetto in esame contrasta in parte anche con le previsioni della pianificazione Comunale, PAT e PI, entrambi adottati e approvati dopo la presentazione del progetto della discarica nel 2008. In sintesi la destinazione di zona "F" è conforme alle norme della L.R. 3/2000 per la localizzazione di impianti di smaltimento, ma contrasta con le previsioni puntuali del Piano degli Interventi ed in particolare con gli elaborati della "scheda d'area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica" denominato "Progetto casa della testuggine". La zona di discarica nel piano degli interventi è classificata F3/16 "Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica" finalizzato all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica. Il PI inoltre classifica la zona come "Isola ad elevata naturalità (stepping stone) normata dall'art. 25 del NTO e vincolate ad "Aree boscate da carta forestale" ex L.R. 52/78 e art. 142 D.Lgs 42/2004. Le previsioni del Piano degli Interventi per l'area interessata dal progetto contrasta in parte con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio che infatti, nella Tavola n.1, dei vincoli non individua sull'area né il vincolo forestale né il vincolo paesaggistico.
Nel PAT Tav. n. 3 "Carta delle fragilità" e Tav. n.2 "Carta delle invarianti" l'area della ex cava e compresa all'interno di una più vasta area classificata "Area di pregio naturalistico ambientale" normata dall'art.11.2 delle NTA del Piano. Le prescrizioni e i vincoli per le aree di pregio naturalistico sono: "Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità

esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

- *In modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;*
- *Secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati;*
- *In modo da non penalizzare la vocazione agricolo-produttivo dell'area".*

Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006: "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. (…)".

F.3 Considerazione del gruppo istruttorio

L'intervento del gruppo istruttorio, durante la riunione del 10/09/2014, fotografa tutti gli aspetti urbanistici contenuti negli strumenti di diverso livello e contiene alcune affermazioni che meritano una sottolineatura:

"- La ditta proponente ha fatto presente, con la presentazione di documentazione integrativa, che la norma specifica secondo la quale è vietata la realizzazione della discarica sulla cava senile di Roverchiara non riguarda il loro sito (…);

- (…) resta sempre il vincolo generale su tutto il Piano d'Area di non realizzare discariche. Il progetto in esame quindi contrasta in parte con il Piano d'Area e per questo l'approvazione del progetto è stata chiesta con applicazione del c.6 dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006. (…)".

Riporta anche lo stralcio dell'art. 7 delle NTA che recita:

"(…) per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di San Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che modifichi i caratteri naturalistici dell'area e deteriori le funzioni ecosistemiche presenti ed, in particolare, la realizzazione di discariche (…)".

Nelle conclusioni, estratte dal verbale della riunione del 10 settembre 2014, viene ipotizzato il superamento dei vincoli, imposti dai vari strumenti urbanistici, approvando il progetto ai sensi del comma 6 dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – variante urbanistica - evidenziando i seguenti aspetti:

- dubbi sull'individuazione della cava senile.
- dubbi sull'applicazione della norma di vincolo

La proposta di ricorrere al comma 6 dell'art. 208, disattende completamente le volontà pianificatorie espresse a tutti i livelli dagli organi deputati alla programmazione e pianificazione del territorio, e precisamente:

- Consiglio Regionale con l'approvazione del Piano d'area e con la L.R. n. 11/2010, art. 74
- Giunta Regionale con l'approvazione del PAT del Comune di Roverchiara contente norme di protezione e salvaguardia della rete naturalistica.
- Comune di Roverchiara che si è dotato all'interno degli strumenti urbanistici di norme idonee alla protezione ed alla realizzazione di verde pubblico didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica.

Appare evidente che la Commissione VIA regionale, organo tecnico di valutazione ambientale, anche in riferimento al più volte citato Parere dell'Avvocatura regionale, possa proporre varianti agli strumenti pianificatori sopra menzionati ma che, dopo un'attenta analisi tecnica degli impatti indotti dal progetto presentato nel sito in esame, non ha ritenuto opportuno percorrere tale possibilità.

Nel caso di specie, infatti, la delicatezza ambientale del sito risulta evidente sia in tutte le matrici ambientali analizzate e sia in tutta la pianificazione urbanistica approvata.

G. Motivazione n. 8

- *l'area ricade, rispetto la variante parziale del P.R.G. del Comune di Roverchiara, in ZTO E2/TAP (Tutela Ambientale Paesaggistica - Zona Umida soggetta a Tutela).*

G.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.
"(...) Come visto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione della discarica può certamente costituire variante ai vigenti strumenti urbanistici, incluso quello comunale. La mera esistenza di un vincolo previsto da detti strumenti, dunque,non ostacola ex se il progetto. Il gruppo istruttorio della Commissione VIA ha ampiamente e dettagliamene analizzato la questione concludendo per la derogabilitàdegli strumenti comunali nel caso in esame e proponendo un parere positivo sulprogetto, come da verbali del 1 O settembre 2014 e, prima, del 22 maggio 2013. La motivazione che si riscontra, quindi, non è idonea ad inibire il progetto. Tanto più che proviene da un'autorità incompetente al riguardo, ossia la Provincia di Verona, non il Comune di Roverchiara. (...)".

G.2 Considerazione del gruppo istruttorio
La L.R. n. 3/2000 prevede che le "*discariche (omissis) vanno localizzate in zone territoriali omogenee di tipo E o F"*. Ciò non significa che acriticamente si debba riconoscere l'idoneità del territorio su cui si intende realizzare l'intervento, senza poter effettuare una valutazione sulla sua attuale utilizzazione (criterio peraltro previsto nell'allegato V punto 2. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Come già ampiamente sopra argomentato,anche l'importanza del sito nella formazione della rete ecologica regionale e la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico – didattiche, impongono l'espressione di un parere negativo in termini di "utilizzazione del territorio" nonostante possa sussistere la conformità sotto il profilo urbanistico.

H. Motivazione n. 9

- *i valori del cedimento degli strati compressibili sottostanti il corpo di discarica sono di circa 60 cm, e si esauriscono per i 70-80% nell'arco dei 12 mesi. Non viene fatta alcuna considerazione sui cedimenti differenziali dovuti alla modalità di deposito dei rifiuti i quali non vengono conferiti all'interno del lotto in un unico tempo bensì in fasi successive. Questo potrebbe causare un cambio di pendenza del fondo di discarica il quale non garantirebbe più il regolare deflusso delle acque come da progetto e una rottura per effetto punzonamento della membrana impermeabilizzante HDPE;*

H.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.
"(...) Tale motivazione proviene da un'autorità, la Provincia di Verona, le cui valutazioni tecniche sul progetto non sono certamente vincolanti e che, al contempo, non sono state avvallate in alcun modo dal gruppo istruttore della Commissione VIA. In ogni caso, dette valutazioni si limitano a paventare ipotesi non verificate, nonostante un'istruttoria in essere da 6 anni. Già per questo l'argomentazione in esame è priva di fondamento e stupisce che sia stata richiamata a possibile diniego dell'autorizzazione.
Ad ogni modo, si allega altresì puntuale relazione tecnica che confuta nel merito la motivazione qui in esame, alla luce dei dati di progetto già presentati (cfr. allegato [E] alla presente onde costituirne parte integrante). (...)".

H.2 Considerazione del gruppo istruttorio
L'osservazione proviene da una valutazione tecnica di supporto da parte dei commissari esperti della commissione VIA provinciale.
In considerazione della documentazione presentata nella risposta alla comunicazione 10 bis, si ritiene superata la motivazione come elemento ostativo.

I. Motivazione n. 10

- *non appare condivisibile la scelta di un diaframma bentonico di 60 cm di spessore, con coefficiente di permeabilità di 10 alla 7 cm /secondo, per mantenere in modo artificioso il franco di falda di almeno due metri, in quanto lo stesso non sembra avere le caratteristiche di durata di almeno 35 anni necessari alla gestione e alla post gestione della discarica.*

I.1 Sintesi della controdeduzione presentate dalla Ditta NEC S.r.l.
"(…) Anche in questo caso, dalla lettura del verbale della Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014 emerge come non si sia di fronte ad un'accertata ragione ostativa al progetto ma di mere affermazioni ipotetiche che non sono state accertate nei termini previsti per l'istruttoria. Tali ipotesi, poi, non

provengono da appartenenti al gruppo istruttorio che ha curato nel dettaglio l'analisi del progetto. Ad ogni modo, anche in relazione a questa motivazione si allega relazione tecnica che confuta nel merito quando erroneamente paventato (cfr. allegato [F] alla presente onde costituirne parte integrante)
La normativa tecnica vigente (Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003 n.36) prevede che "il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
- *discarica per rifiuti non pericolosi: K:> 1x10-9 m/s e spessore ≥ 1l m".*

Come indicato dalla normativa, per quanto riguarda i fianchi della discarica, in progetto viene prevista la realizzazione di un diaframma dello spessore di 60 cm e della lunghezza di 9m dal piano di campagna attuale.
A seguito della osservazione, senza entrare nel merito specifico del franco citato, per la formazione del diaframma si prevede l'impiego di materiale dotato di conducibilità idraulica k ≥ 5 x 10-9 cm/s (5 x 10-11 m/s) inferiore a quella di progetto. A tal fine possono essere impiegati miscele di tipo TIWODUR o di tipo Solidur® 273 (della Buzzi Unicem) certificate dal produttore con permeabilità a 90 giorni di maturazione inferiori a 1+5x10-11 m/s.
Vengono di seguito verificate le caratteristiche di durata del diaframma proposto tale da assicurare il franco di falda di almeno due metri per almeno 35 anni (necessari alla gestione e alla post-gestione della discarica). (…)".

I.2 Estratto del Verbale della seduta del 10/09/2014 - Proposta Prescrizioni
"(…) 13. Ai sensi di quanto indicato al punto 2.4.2. allegato 1, del D.M. 36/2003, si prescrive di realizzare il setto bentonitico perimetrale ad una distanza di almeno 2 metri verso l'esterno rispetto a quanto previsto in progetto. (…)".

I.3 Considerazione del gruppo istruttorio
Dall'analisi della documentazione progettuale consegnata dal proponente, si evince che il progetto presentato prevede la realizzazione di un diaframma bentonitico dotato di una conducibilità idraulica con $K = 10^{-7}$ cm/sec.
Nella documentazione a riscontro in risposta all'art.10 bis presentata, si modifica questa scelta e si descrive una miscela bentonica con una conducibilità idraulica con $K = 5 \times 10^{-9}$ cm/sec.
Non si può che confermare che quanto espresso nel progetto non è condivisibile e che con il riscontro all'art 10-bis si chiede una modifica progettuale che varia significativamente la conducibilità idraulica da $K \geq 1*10^{-7}$cm/sec, prevista nel progetto, a $K = 5 * 10^{-9}$cm /sec.
Si segnala inoltre che non si condivide nemmeno che nel disciplinare descrittivo si tollerino che almeno il 90% dei campioni analizzati abbiano le caratteristiche della miscela auto indurente. Significa che il setto bentonitico progettato non è previsto abbia omogeneità di funzionalità.
In conclusione, pur ribadendo la contrarietà alla realizzazione di un setto bentonitico per mantenere artificialmente il franco di falda ad una distanza di almeno 2 metri dal piano d'imposta dell'argilla, come previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, si conferma che lo stesso, così come progettato, non può considerarsi idoneo.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini, l'Arch. Gianluca Faoro e l'Arch. Cristiano Paro, Componenti esperti della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario dell'Arch. Antenore Quaglio, del Dott. Livio Baracco e dell'Arch. Mirko Campagnolo, Componenti esperti della Commissione

parere definitivo non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame per le motivazioni e considerazioni precedentemente espresse ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 956 del 28 luglio 2015

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 303613)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 957 del 28 luglio 2015

SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277). Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale. Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, contestuale autorizzazione e rilascio dell'A.I.A. al progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO per la produzione di rame raffinato, sito a Marghera (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., in data 02/07/2014; - parere di V.I.A. e autorizzazione espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/12/2014; - parere di V.I.A. e autorizzazione espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 11/02/2015; - informazione antimafia liberatoria acquisita in data 23/04/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

In data 02/07/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (DGRV n. 575/2012) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con protocollo regionale n. 282166.

Il proponente, contestualmente alla domanda, ha:

- depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e la documentazione inerente l'A.I.A;

- pubblicato in data 02/07/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia (VE), ARPAV - Direzione Generale, ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia.

In data 17/07/2014, presso la Sala Argento dell'edificio Lybra del Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Marghera (VE), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. e dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.

Con nota prot. n. 284905 in data 03/07/2014, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 14/07/2014, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Settore Rifiuti, la Sezione Tutela Atmosfera e la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.

In data 03/07/2014 gli Uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 284981, copia della Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisirne un parere in merito.

La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nella propria relazione istruttoria n. 236/2014 in data 29/07/2014 (acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 05/08/2014 al prot. n. 332267), riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di V.Inc.A.

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 492 del 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/09/2014. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Il medesimo gruppo istruttorio, in data 05/11/2014, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolta, in data 24/11/2014, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 22/01/2014 al prot. n. 29162 e in data 11/12/2014 al prot. n. 531355. Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 492 del 17/12/2014 - **Allegato A** del presente provvedimento - la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, presentato dalla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale.

Nella medesima seduta del 17/12/2014, la Commissione regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, precedentemente reso, delle osservazioni e dei pareri pervenuti, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione del progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni di cui al parere n. 492 del 17/12/2014 - **Allegato A** del presente provvedimento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti.

Nella seduta del 11/02/2015, la Commissione regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto del parere (n. 492) favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già reso in data 17/12/2014, con le prescrizioni che si richiamano in toto - **Allegato B** del presente provvedimento, ha espresso ad unanimità dei presenti parere favorevole:

- al rilascio positivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), per le seguenti attività individuate dall'allegato VIII punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5, della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

    1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5b, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
    2. l'attività di fusione di rame, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5a, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" - quale installazione prevista al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) quale installazione di cui ai punti 5.1 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. per le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 64, 68, 69, 73, 74, 76, 114, 115, nonché 70 e 72 nelle Tavole allegate al presente provvedimento, ove sono indicati anche i camini esenti (n. 58, 60, 62, 63, 67, 71, 75) e inattivi (n. 57);
6. l'avvio e la realizzazione dei lavori di installazione delle attrezzature impiantistiche previsti dalla modifica progettuale di cui al presente parere;
7. l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea denominata "Kaldo" finalizzato al suo collaudo funzionale;
8. la successiva gestione dell'impianto nelle more del rilascio dell'AIA definitiva.

L'area interessata dall'installazione è catastalmente censita ai mappali n. 65-sub 3, 374 del foglio 2 e 53-sub 1 del foglio 5 del Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Venezia;

- al rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277):

a. autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011;
b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15.03.2011 e con riferimento al Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008;
c. autorizzazione allo scarico in fognatura, previo trattamento, per le acque di processo, nell'impianto di depurazione installato e riconfermato dal progetto, ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011 e delle autorizzazioni prot. n. 49485 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36594 del 27.11.2006) allo scarico PM17/A, prot. n. 49487 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36596 del 27/11/2006) allo scarico PM17/B, e prot. n. 49489 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36597 del 27/11/2006) per lo scarico PM17/C;

con le prescrizioni di cui al parere n. 503 del 11/02/2015, **Allegato B** del presente provvedimento.

Il riferimento al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva deve essere inteso quale riesame ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.L. n. 90/2014;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007

VISTO l'art. 2 co. 2 della L. R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 16/2014;

VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la D.G.R. n. 16 del 14/01/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/12/2014;

VISTO il parere n. 492 del 17/12/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 11/02/2015;

VISTO il parere n. 503 del 11/02/2015, **Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta al progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, a favore della Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 15/04/2015, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Venezia, relativamente alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A.;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto facendoli propri i pareri espressi dalla Commissione regionale V.I.A., n. 492 in data 17/12/2014 **- Allegato A** al presente provvedimento - e n. 503 in data 11/02/2015 **- Allegato B** al presente provvedimento - di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio:

- del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento - ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013);

- dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate dall'allegato VIII punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5, della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi della Parta III, IV e V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

sull'istanza di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni indicate nel parere n. 492 in data 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;

4. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) la variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni indicate nel parere n. 492 in data 17/12/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi, visti ed autorizzazioni di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;

5. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni di cui al parere n. 503 del 11/02/2015, **Allegato B** del presente provvedimento, per le seguenti attività individuate dall'allegato VIII punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5, della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria

ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5b, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

2. l'attività di fusione di rame, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5a, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" - quale installazione prevista al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4. gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) quale installazione di cui ai punti 5.1 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. per le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 64, 68, 69, 73, 74, 76, 114, 115, nonché 70 e 72 nelle Tavole allegate al presente provvedimento, ove sono indicati anche i camini esenti (n. 58, 60, 62, 63, 67, 71, 75) e inattivi (n. 57);

6. l'avvio e la realizzazione dei lavori di installazione delle attrezzature impiantistiche previsti dalla modifica progettuale di cui al presente parere;

7. l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea denominata "Kaldo" finalizzato al suo collaudo funzionale;

8. la successiva gestione dell'impianto nelle more del complessivo riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'area interessata dall'installazione è catastalmente censita ai mappali n. 65-sub 3, 374 del foglio 2 e 53-sub 1 del foglio 5 del Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Venezia;

6. di rilasciare le seguenti autorizzazioni ambientali di settore alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277):

a. autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011;
b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15.03.2011 e con riferimento al Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008;
c. autorizzazione allo scarico in fognatura, previo trattamento, per le acque di processo, nell'impianto di depurazione installato e riconfermato dal progetto, ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011 e delle autorizzazioni prot. n. 49485 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36594 del 27.11.2006) allo scarico PM17/A, prot. n. 49487 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36596 del 27/11/2006) allo scarico PM17/B, e prot. n. 49489 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36597 del 27/11/2006) per lo scarico PM17/C;

con le prescrizioni di cui al parere n. 503 del 11/02/2015, **Allegato B** del presente provvedimento;

7. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella relazione istruttoria tecnica n. 236/2014 in data 29/07/2014, rilasciata dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 05/08/2014 al prot. n. 332267;

8. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

10. di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277) (PEC: simarspa@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione della stessa alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia (VE), alla Sezione Progetto Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

11. di aver provveduto ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, del D.Lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Venezia;

12. di stabilire che, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l'avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

14. di incaricare la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015 pag. 1/15

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n.10)

Parere n. 492 del 17/12/2014

Oggetto: SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277).
Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale.
Comune di localizzazione: Venezia (VE).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.

1. PREMESSA

In data 02/07/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 (DGRV n. 575/2012) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con protocollo regionale n. 282166.
Il proponente, contestualmente alla domanda, ha:

- depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e la documentazione inerente l'A.I.A;
- pubblicato in data 02/07/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia (VE), ARPAV – Direzione Generale, ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia.

In data 17/07/2014, presso la Sala Argento dell'edificio Lybra del Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Marghera (VE), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. e dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'intervento.
Con nota prot. n. 284905 in data 03/07/2014, il Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.
In data 14/07/2014, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture regionali: Settore Rifiuti, la Sezione Tutela Atmosfera e la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008.
In data 03/07/2014 gli Uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 284981, copia della Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisirne un parere in merito.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), nella propria relazione istruttoria n. 236/2014 in data 29/07/2014 (acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 05/08/2014 al prot. n. 332267), riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di V.Inc.A.
Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati:

Mittente	*Data acquisizione al protocollo regionale*	*Numero protocollo regionale*
Comune di Venezia (VE)	23/12/2014	548483

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/09/2014. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
Il medesimo gruppo istruttorio, in data 05/11/2014, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
Il Presidente della Commissione nella riunione del 03/12/2014 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.
Al fine dell'espletamento della procedura valutativa si è svolta, in data 24/11/2014, presso gli Uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali in data 22/01/2014 al prot. n. 29162 e in data 11/12/2014 al prot. n. 531355. Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Ditta SIMAR S.p.A. opera da molti anni nel mercato dei metalli non ferrosi, a livello nazionale e internazionale.
L'attività è svolta nello stabilimento di Porto Marghera (Venezia) in Via delle Industrie, 22, che, sorto nel 1936, ha subito diverse trasformazioni industriali.
La produzione di pani di rame blister avviene nel settore denominato Sezione Termica forno KALDO, esistente e in produzione dai primi anni '90, attraverso il recupero di rifiuti di metalli e composti metallici.
L'impianto, la cui apparecchiatura principale è un forno rotante e basculante, tratta rottami a diverso contenuto in rame e altri materiali necessari per l'affinazione del metallo per produrre rame ad alto titolo.
La ditta ha già ottenuto giudizio favorevole di V.I.A (DGR n. 2021/2012 e DGR 277/2011) ed è attualmente in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla DGR n. 2021 del 8 ottobre 2012 "Modifica non sostanziale alle prescrizioni della DGR n277/2011 di autorizzazione dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, ubicato in Comune di Venezia."
La ditta riferisce che l'esperienza maturata nella gestione dell'impianto negli ultimi anni ha messo in luce l'inadeguatezza di una gestione rigida delle aree di stoccaggio con l'andamento altalenante del mercato dei rifiuti, sia in termini di quantità sia di tipologia.
Il conferimento dei rifiuti pericolosi, inoltre, è andato scemando; ciò ha indotto la direzione tecnica dell'azienda a rivedere la gestione di tale categoria di rifiuti, al fine di una loro migliore valorizzazione.
Con la presente istanza, quindi, la ditta propone di modificare la gestione dei rifiuti pericolosi. Chiede inoltre di rivedere la distribuzione degli stoccaggi al fine di sfruttare al meglio la potenzialità delle superfici disponibili, all'interno dello stabilimento SIMAR S.p.A.
In particolare, il progetto presentato prevede:

- esclusione dell'impiego dei rifiuti pericolosi nella sezione termica KALDO. In sostanza si propone l'utilizzo di detto forno solamente per i rifiuti non pericolosi. Le componenti pericolose scartate dalle lavorazioni, assieme agli altri rifiuti stoccati, saranno inviate ad altro impianto di recupero o smaltimento;

- inserimento di nuove fasi di lavorazione (selezione, cernita, filtropressatura) che permettano di separare le componenti pericolose dalla frazione non pericolosa recuperabile, da inviare, quest'ultima, nel forno KALDO;
- conseguente richiesta di eliminazione dell'obbligo di istallazione e gestione del sistema di misurazione in continuo delle emissioni (SME) al camino E76 (camino del forno);
- un aumento pari a 5.000 ton del quantitativo di Rifiuti non pericolosi in R13 (messa in riserva) da collocare presso la banchina di carico/scarico per il trasporto via nave (oltre al quantitativo già autorizzato per 3.450 ton) ;
- utilizzare, nell'ambito dello stabilimento, nuove superfici nella gestione dello stoccaggio per mq 10.934 pari ad un aumento del 28% rispetto a quanto già autorizzato;
- introdurre nuovi codici rifiuti della stessa "tipologia" di quelli già autorizzati.

3. DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

3.1 Quadro di riferimento progettuale;
3.2 Quadro di riferimento programmatico;
3.3 Quadro di riferimento ambientale.

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1.1 INQUADRAMENTO DEL SITO

Lo Stabilimento SIMAR di Porto Marghera di Via delle Industrie 22, è collocato nella prima zona, la più vecchia, del grande polo industriale che si estende ai margini della laguna Veneta.
Esso è inserito nel contesto completamente urbanizzato compreso fra i centri abitati di Mestre e Marghera e la laguna di Venezia.
Le superfici interessate dall'attività di gestione dei rifiuti (stoccaggi, viabilità, aree di lavorazione e altre pertinenze) sono:

- Impianto progetto autorizzato: 38.611 mq;
- Impianto progetto di variante: 49.545 mq.

L'incremento di superficie dovuto alla proposta di variante è pertanto di 10.934 mq.
La viabilità della zona è ben collaudata ed è caratterizzata da una rete stradale utilizzata normalmente dai mezzi pesanti che permette l'inserimento sulla Tangenziale di Mestre (A57) e, quindi, sul sistema delle arterie di grande comunicazione.
La principale via di comunicazione della zona, oltre alla citata Tangenziale di Mestre, è Via Martiri della Libertà (Strada Regionale n. 11 "Padana Superiore"), arteria che collega Venezia alla terra ferma, dove confluiscono i principali flussi veicolari delle aree industriali e residenziali circostanti.
Nel contesto territoriale, oltre alla rete stradale è presente un sistema di canali marittimi realizzati appositamente per l'approdo navale industriale, ed una rete ferroviaria.
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Venezia vigente riporta la seguente destinazione per il sito in oggetto:

- Zona territoriale omogenea D sottozona D1.1a Industriale portuale di completamento.

La Carta della trasformabilità del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Venezia riporta la seguente destinazione urbanistica:

- Aree di urbanizzazione consolidata ex Art.26 N.T.A.

3.1.2 STATO DI FATTO – STATO AUTORIZZATO

Caratteristiche dei luoghi

Lo stabilimento SIMAR S.p.A. di Porto Marghera (Venezia) è collocato nel polo industriale che si estende ai margini della laguna veneta, occupa una superficie di circa 86.000 mq di cui 46.000 mq coperti.

Lo stabilimento è costituito da un complesso edificato variamente articolato suddiviso in settori e locali con definite funzioni: magazzini, stoccaggi di rifiuti, depositi di prodotti e materie prime, officine, reparti di lavorazione, locali e impianti tecnologici, locali di servizio e amministrazione.
L'accesso principale è lungo Via delle Industrie, dove è ubicata la portineria per il controllo dei transiti.
Lo stabilimento può essere suddiviso in due principali settori:

- I° Settore: impianto di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati;
- II° Settore: impianto per la produzione di rame raffinato - Sezione termica forno KALDO (unità di conversione).

L'istanza prende in considerazione solo il II° Settore, utilizzato per la gestione dei rifiuti per la produzione di rame raffinato che comprende la porzione Sud ed Est dello stabilimento.

3.1.3 ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI SVOLTA DALLA DITTA

Rifiuti presi in carico
L'impianto prende in carico:

a) rifiuti solidi che contengono direttamente il rame, quale componente da recuperare;
b) rifiuti che presentano utili componenti per la fase di trattamento dei rottami a titolo più elevato.

L'attività di trattamento e recupero dei rifiuti è svolta dal settore relativo alla produzione del rame raffinato (sezione KALDO).
L'impianto di conversione, denominato KALDO, è del tipo TBRC (TOP BLOW ROTARY CONVERTER) costituito essenzialmente da un forno rotante caricato attraverso una bocca ricavata nella parte superiore.
Il processo fusorio è svolto in maniera discontinua e si articola nelle seguenti tre fasi:

- caricamento e fusione;
- riduzione/fumigazione;
- raffinazione e colata.

Tutti i processi della linea di Produzione blister sono articolati in un ciclo giornaliero di circa 24 ore cadauno per circa 230 gg l'anno.
La scoria in uscita dal forno è raffreddata e granulata con acqua in pressione per la produzione della graniglia destinata alla vendita nel settore degli abrasivi per operazioni di sabbiatura e decapaggio.
Gli scarti di questa operazione, che interessano la formazione di scorie di maggiori dimensioni, sono assoggettati ad un processo di ricondizionamento volumetrico tramite l'utilizzo di: un mulino a mascelle, un vaglio a scosse, un mulino a campana, un vaglio classificatore. Tra il mulino a mascelle e il primo dei due vagli è installata inoltre un'elettrocalamita.

Stoccaggio dei rifiuti
L'attività di stoccaggio è svolta in aree pavimentate in cemento armato, in ambiente esterno (rifiuti non pericolosi) ed interno (rifiuti non pericolosi e pericolosi).
Essa è suddivisa principalmente in: stoccaggio dei rifiuti in entrata e stoccaggio dei rifiuti prodotti.

<u>Lo stoccaggio dei rifiuti in entrata</u> è suddiviso come segue:

- Area A: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.
- Area B1: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.
- Area B2: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli e in big – bags.
- Area C: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.
- Area D: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.
- Area G: stoccaggio di rifiuti pericolosi in cumuli (Piano Terra) e stoccaggio rifiuti non pericolosi in cumuli (Piano Primo),
- Area H: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.

<u>Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti</u> è suddiviso come segue:

- Area A11: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.
- Area A20: stoccaggio di rifiuti pericolosi in cumuli.
- Area A21: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.
- Area A22: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.

- Area A23: stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli.

Il deposito delle materie prime è suddiviso come segue:
- Area E: deposito di rame Blister.
- Area F1: deposito della graniglia abrasiva – semilavorata.
- Area F2: deposito della graniglia abrasiva – lavorata.

Capacità produttive
Le quantità massime di rifiuti gestiti dall'impianto, come previsto dagli atti autorizzativi rilasciati, sono riassunte nella seguente tabella:

	t/anno	*Operazione e tipologia*	*Quantità (t)*
TRATTABILI	45.000	R4 p. R4 n.p. D14 D13	1.500 40.300 3.000 200
STOCCAGGI	3.450	R13 p. R13 n.p.	450 3.000
	420	D15 p. D15 n.p.	300 120

p.= pericolosi n.p.= non pericolosi

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile - operazioni in R ed operazioni in D nell'impianto - è 45.000 t/anno, corrispondente ad una media di circa 130 t/giorno per circa 320 giorni lavorativi all'anno.

Movimento mezzi di trasporto
L'attività di stabilimento interessa una movimentazione media di circa 28 mezzi/giorno tra autotreni ed autoarticolati.
L'esistenza della banchina di proprietà lungo il canale industriale Nord rende possibile anche la movimentazione dei materiali via nave, anche se tale mezzo di trasporto generalmente è limitato ad uno o due approdi all'anno.
Il flusso principale dei mezzi proviene dalla Tangenziale di Mestre (A57) in base ad un unico percorso. Il tragitto di ritorno, dallo stabilimento alla tangenziale, non coincide con quello di andata.

Emissione in atmosfera
L'impianto è dotato di un complesso sistema di trattamento e abbattimento dei contaminanti presenti negli effluenti gassosi che si producono nelle diverse attività di produzione.
Il punto di emissione del reparto "Forno KALDO corrisponde al camino n. 76. Il trattamento dei fumi comprende un sistema di abbattimento a umido, dotato di impianto di trattamento delle acque di lavaggio. L'aria dell'ambiente interno è, inoltre, aspirata e trattata tramite filtro a maniche e, quindi, emessa in atmosfera sempre dallo stesso camino.

Sistema di smaltimento delle acque e dei reflui
Lo stabilimento è dotato di un sistema di gestione delle acque e dei reflui suddivisi come segue:
- acque di processo;
- acque meteoriche;
- acque nere e sanitarie;
- collettore per acque industriali con troppo pieno di sfioro all'Impianto Consortile.

La Ditta è dotata di un impianto per il trattamento chimico fisico delle acque superficiali, meteoriche e reflue provenienti dalle aree di pertinenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.
Le acque depurate sono scaricate nella fognatura pubblica.

La Ditta SIMAR S.p.A. è in possesso dell'Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata dall'azienda municipale VESTA S.p.A. (Gruppo Veritas S.p.A.) gestore della rete fognaria del Comune di Venezia e dei relativi impianti di depurazione.
I punti di scarico sono segnatamente:

- 17A: relativo al settore portineria e servizi aziendali che scarica nella condotta ubicata in Via delle Industrie;
- 17B: relativo al settore officine che scarica nella condotta ubicata in Via delle Industrie;
- 17C: relativo all'impianto di depurazione acque aziendale che scarica nella condotta ubicata in Via F. Gioia, lungo il lato occidentale dell'insediamento.

Lo scarico 17C, in particolare, riguarda le acque depurate di pertinenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.

3.1.4 PROGETTO DI VARIANTE
3.1.4.1 Attività dell'impianto

- RIFIUTI PRESI IN CARICO
La variante conferma l'elenco dei rifiuti attualmente autorizzati e avanza richiesta di nuove tipologie. Tale elenco è riportato alla TAV.B04 par. 5.3.1 della "Relazione Tecnico Descrittiva" documento A01.
Saranno sempre conferiti rifiuti che contengono rame, elemento da recuperare, e rifiuti con componenti utili per la fase di trattamento dei rottami a titolo più elevato.

Procedure operative
Sarà mantenuta la divisione degli stoccaggi in:

- stoccaggio dei rifiuti in entrata;
- stoccaggio dei rifiuti prodotti.

All'interno dell'impianto saranno individuate le seguenti aree:

- aree per la lavorazione dei rifiuti;
- aree per il deposito dei lavorati, semilavorati e materie prime;
- aree per il deposito delle materie recuperate.

Stoccaggio dei rifiuti in entrata
Lo stoccaggio dei rifiuti in entrata sarà suddiviso come segue:

- area A: Stoccaggio rifiuti non pericolosi;
- area B: Stoccaggio rifiuti pericolosi.

Lavorazione dei rifiuti
La lavorazione è effettuata in cinque aree distinte dell'impianto attraverso l'utilizzo di specifiche tecnologie ed attrezzature in prevalenza già installate e funzionanti.

- Area L1: Frantumazione e selezione meccanica
- Area L2: Sezione termica forno KALDO
- Area L3: Filtropressatura.
  Nuova lavorazione che utilizza una procedura già in uso presso l'impianto rientrante nel sistema di depurazione dei fumi prodotti dal forno KALDO.
  In particolare è utilizzata la sezione d'impianto dedicata al trattamento dei fanghi derivanti dall'impianto di depurazione fumi. È utilizzata una filtropressa, una vasca di carico con agitatore e un sedimentatore.
- Area L4: Triturazione – Pressatura.
  L'istanza propone l'inserimento di un nuovo settore di lavorazione nella gestione dei rifiuti che consta nella riduzione volumetrica tramite triturazione e/o pressatura.
- Area L5: selezione e cernita.
  Nuova lavorazione diretta e separare la componente non pericolosa dai rifiuti pericolosi per essere successivamente inviata al recupero definitivo nella sezione termica KALDO.

- STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI
Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti sarà suddiviso come segue:

- area C1: stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
- area C2: stoccaggio di rifiuti pericolosi.

- DEPOSITO DEI LAVORATI, SEMILAVORATI E MATERIE PRIME

Il deposito dei lavorati, semilavorati e materie prime sarà suddiviso come segue:

- area E1: deposito della graniglia abrasiva lavorata;
- Area E2: deposito della graniglia abrasiva lavorata;
- area E3: deposito della graniglia abrasiva lavorata;
- area E4: deposito dei materiali selezionati e della graniglia abrasiva;
- area E5: deposito dei materiali selezionati e di materie prime, compattati o triturati in contenitori;
- area E6: deposito di Rame Blister;
- area E7: deposito dei materiali selezionati in attesa delle verifiche analitiche
- area E8: deposito dei materiali selezionati
- area E9: deposito dei materiali selezionati.

- DEPOSITO DELLE MATERIE RECUPERATE E MATERIE PRIME

Il deposito delle materie recuperate e materie prime sarà effettuato nella seguente area:

- Area F – Deposito End of Waste/materie prime (norma UNI EN)

- GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

L'istanza propone di:

- inviare alla sezione termica KALDO solo i rifiuti non pericolosi;
- sottoporre i rifiuti pericolosi alle lavorazioni di selezione e cernita e filtropressatura (per i fanghi) in modo da isolare ed recuperare le componenti non pericolose di tali rifiuti, con evidenti contenuti di rame.

Filtropressatura

L'attività consiste nella compattazione dei rifiuti di fanghi tramite l'utilizzo della filtropressa già presente e installata al secondo piano dell'edificio dove ha sede la sezione termica dello stabilimento "Kaldo". L'impianto opera nell'ambito del sistema di depurazione delle emissioni, ma il suo impiego effettivo non è continuativo e pertanto è possibile utilizzarlo anche per filtropressare altri materiali provenienti dalle operazioni di selezione e cernita.

L'inizio dell'operazione è preceduta dalla predisposizione delle attrezzature che prevede:

- l'interruzione delle condotte di collegamento con la rete dell'impianto di trattamento fumi ed, in particolare, delle condotte di ricircolo;
- lo svuotamento totale del liquido contenuto nel sedimentatore e nel serbatoio di carico;
- l'asporto dei fanghi depositati nei serbatoi;
- la pulizia del box di scarico;
- la pulizia con getto d'acqua pulita delle pareti interne del serbatoio di carico e dell'agitatore;
- la pulizia della filtropressa.

Completata la predisposizione delle attrezzature si procede alla lavorazione dei rifiuti di fanghi.

Una volta entrata in funzione la filtropressatura procede in automatico e determina la separazione del materiale solido e del fluido:

- la parte liquida è rinviata al sedimentatore e, quindi, in un'apposita vasca di stoccaggio posto a monte dell'impianto di depurazione acque dello stabilimento;
- la parte solida è trattenuta e, quindi, scaricata nella tramoggia sottostante il filtro e quindi, mediante due coclee, scaricata nell'apposito box, posto al Piano Terra.

Sia la parte solida che la parte liquida vengono sottoposti ad analisi. Sulla base dei riscontri analitici si stabilisce il destino della parte solida che sarà inviata:

- al recupero definitivo tramite la lavorazione L2 (sezione termica);
- allo stoccaggio interno per i rifiuti pericolosi (aree B) in attesa del conferimento esterno

mentre la parte liquida sarà inviata:

- al trattamento da parte del depuratore, in quanto giudicato idoneo;

– allo smaltimento e/o recupero in altri impianti esterni.

3.1.4.2 Capacità produttive

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile tra operazioni in R ed operazioni in D nell'impianto, è di 45.000 t/anno, invariato, corrispondente ad una media di circa 130 t/giorno per circa 320 giorni lavorativi all'anno.
Le nuove quantità massime di rifiuti gestiti dall'impianto sono riassunte nella seguente tabella, confermando:

	t/anno	Operazione	Quantità (t)	Tipologia
Trattabili	45.000	R12 – R13	1.500	Pericolosi
		R4	40.300	Non Pericolosi
		D14	3.000	
		D13	200	
Stoccaggi		R13	450	Pericolosi
		R13	3.000	Non Pericolosi
		D15	300	Pericolosi
		D15	120	Non Pericolosi
Sola messa in riserva		R13	5.000	Non Pericolosi

3.1.4.3 Movimento mezzi di trasporto

È confermato il movimento mezzi attuale, per il conferimento dei rifiuti, in quanto rimane invariata la quantità giornaliera di rifiuti da sottoporre a lavorazione.

3.1.4.4 Emissione in atmosfera

L'istanza proposta non richiede l'adeguamento del sistema di trattamento e abbattimento esistente delle emissioni in atmosfera.
Come specificato il forno KALDO non sarà utilizzato per i rifiuti pericolosi.

3.1.4.5 Sistema di smaltimento delle acque e dei reflui

La nuova configurazione dell'attività di stoccaggio non determina la revisione del sistema di gestione delle acque e dei reflui e l'aggiornamento delle attuali autorizzazioni allo scarico.
I reflui prodotti dall'operazione di filtropressatura dei rifiuti pericolosi di fanghi saranno sottoposti al trattamento da parte del depuratore aziendale solo se giudicati idonei dalla verifica analitica. In alternativa saranno invianti in impianti di trattamento esterni come rifiuto prodotto.

3.1.5 ALTERNATIVE PROGETTUALI

Nel panorama normativo sono state considerate le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) che, attraverso specifiche Linee Guida (BRef), fornisce elementi fondamentali sulla scelta delle tecnologie più convenienti da applicare ai vari processi produttivi.
L'alternativa progettuale è da intendersi, quindi, come l'alternativa tecnologica che applica le Migliori Tecniche Disponibili.
Lo studio valuta infine l'ipotesi della convenienza dell'opzione "0" cioè di non esecuzione del progetto.

- *Alternativa 0.* La mancata realizzazione del progetto comporta il mantenimento della situazione attuale. Gli effetti prodotti possono essere analizzati nel seguente bilancio:
  <u>effetti positivi</u>
  - assenza degli impatti dovuti all'incremento dell'attività di stoccaggio;
  - assenza degli impatti dovuti alle nuove lavorazioni.

  <u>effetti negativi</u>

- mancato utilizzo della completa potenzialità di stoccaggio dell'impianto in relazione alle superfici pavimentate disponibili e dotate di sistema di raccolta acque collegato all'impianto di depurazione;
- mancato utilizzo della completa potenzialità della tecnologia installata presso l'impianto in relazione, in particolare, al possibile impiego del settore di trattamento dei fanghi dell'impianto di trattamento dei fumi (filtropressa);
- mancata applicazione di nuove lavorazioni ai rifiuti pericolosi che permettono la loro esclusione dal processo di recupero attuato tramite l'impianto di conversione denominato KALDO.

Si ritiene che gli effetti negativi eccedano gli effetti positivi, in quanto costituiscono un impedimento alla crescita aziendale. Si rimarca la scelta operata dal progetto di abbandonare l'attività di recupero dei rifiuti pericolosi tramite l'utilizzo della sezione termica "KALDO" diminuendo, così, i rischi ambientali connessi a tale modalità di lavorazione.

- *Alternativa 1).* L'analisi eseguita evidenzia che il progetto adotta metodi e tecnologie rientranti nel campo delle Migliori Tecniche Disponibili illustrate nella Linea Guida: "*Gestione dei rifiuti: Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio.*"
- *Alternativa 2).* La ricerca di un sito alternativo può essere eseguita analizzando le carte tematiche che evidenziano gli elementi caratterizzanti il territorio nel raggio di 1,5 km.
  Dall'analisi emerge che il sito è idoneo per accogliere il presente progetto di variante sostanziale dell'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
  La realizzazione di un nuovo impianto presso siti diversi comporterebbe la generazione di impatti sicuramente maggiori rispetto la modifica di quello esistente

3.1.6 COSTO DEL PROGETTO

Il progetto non consta nella nuova edificazione, nella modifica delle attuali strutture o nella realizzazione di nuovi manufatti.
Il costo del progetto è pari a circa 450.000,00 Euro (IVA esclusa) dipendente soltanto dalla riorganizzazione dell'impianto nella nuova configurazione proposta.

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
Sono stati analizzati i principali piani territoriali che interessano il sito ed individuati i vincoli e le prescrizioni che insistono sull'area, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dell'opera in progetto, e cioè:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (1991)
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) (2009)
- Piano D'area della Laguna e dell'area veneziana (P.A.L.A.V.)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
- Sito di Interesse Nazionale – Venezia (S.I.N.) Porto Marghera
- Master Plan
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
- Piano Direttore – Piano per la Prevenzione dell'inquinamento e il Risanamento delle Acque del Bacino Idrografico Immediatamente Sversante nella Laguna di Venezia
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia – Piano d'Ambito.
- Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

- Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.)
- Carta Archeologica del Veneto
- Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2007/2012
- Piano Regionale di Gestione Dei Rifiuti Solidi Urbani E Speciali
- Legge Regionale 21 Gennaio 2000, N. 3: "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare:

3.2.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)
L'analisi dell'ultima variante sarà effettuata una volta aggiornata con le osservazioni. Ad oggi dall'esame effettuato si evidenzia la funzione di indirizzo del nuovo P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

3.2.2 PIANO D'AREA DELLA LAGUNA E DELL'AREA VENEZIANA (P.A.L.A.V.)
L'analisi del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana non evidenzia condizioni che precludono l'esecuzione dell'opera.

3.2.3 SITO DI INTERESSE NAZIONALE -VENEZIA (S.I.N.) PORTO MARGHERA
La perimetrazione del S.I.N. è stata aggiornata recentemente con il D.M. n. 144 del 24 Aprile 2013, citato al punto successivo, è stato riperimetrato il Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, dal quale risultano ora escluse le aree di intervento di Competenza Comunale. Con la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.58 del 21 Gennaio 2013 la Regione ha avanzato la proposta di ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto 24 aprile 2013 ha accolto la riperimetrazione richiesta dalla Regione Veneto.
L'istituzione del S.I.N. ha comportato la redazione del Master Plan, cioè un Atto che, nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell'Accordo sulla Chimica di Porto Marghera, individui e cadenzi gli interventi nonché le priorità ed i tempi delle iniziative da assumere nel sito, in modo da pianificare le ulteriori necessarie investigazioni di dettaglio, ed i progetti di recupero produttivo, occupazionale, di tutela ambientale e sanitaria e definire in un contesto unitario le scelte strategiche di intervento.
L'invito a dotarsi di un simile strumento è stato raccolto dalla Regione Veneto, in accordo con il Comune di Venezia, che, mediante la Delibera di Giunta n° 2386 del 14 Settembre 2001, ha ribadito gli obiettivi ed i contenuti principali del Master Plan, oltre ad individuare i soggetti responsabili della redazione del documento.
Il Master plan riporta un piano degli Interventi Il sito in esame ricade nella Area nord.
È da specificare che presso l'area si sta attuando l'intervento di bonifica autorizzato con Delibera del Ministero dell'Ambiente n. 0000077 del 05.03.2013

3.2.4 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)
In base al P.R.G. vigente il sito ricade all'interno:
- Zona territoriale omogenea D – sottozona D1.1a – Industriale portuale di completamento,
- Siti Interesse Nazionale D.M. n. 471 del 25.10.1999 - Siti di Interesse Nazionale (siti inquinati)
- Perimetro Porto Marghera (D.M. n. 152 del 03/04/2006; D.M. n. 144 del 24/04/2013)
- Conterminazione Lagunare (Decreto del Ministero LLPP n.9 /1990)
- Vincolo sismico (O.P.C.M. n. 3274/2003)
- Centri edificati (Del.G.M. n.1584 del 29.4.1972 ratificata da Del.C.C. n. 750 del 10.7.1972)
- Area vincoli navigazione aerea Codice della Navigazione art. 707
- Area vincoli navigazione aerea Codice della Navigazione art. 711

L'intervento non prevede la realizzazione di nuovi manufatti o la modifica di quegli esistenti. Esso comporta alcune modifiche gestionali, in relazione alle nuove tipologie di rifiuti da conferire, e una revisione dell'organizzazione degli stoccaggi e delle aree di lavorazione.
La destinazione d'uso è idonea dal punto di vista normativo e in particolare della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

L'attività non prevede il conferimento di rifiuti putrescibili o di rifiuti che esercitano il richiamo di fauna selvatica. Il progetto non produce elementi di pericolo per la navigazione aerea.

3.2.5 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

Il P.A.T. non riporta vincoli o prescrizioni che possono precludere la realizzazione del progetto.

3.2.6 PIANO DIRETTORE

La legislazione speciale per Venezia (a partire dalla Legge 171/73 - "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque") assegna compiti diversi alle Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze: all'amministrazione regionale sono demandati i compiti relativi al disinquinamento. Per questo motivo nel 1979 la Regione Veneto ha predisposto un primo "Piano Direttore", il quale individuava la rete fognaria e gli impianti necessari alla depurazione delle acque reflue nei territori compresi nella fascia convenzionale di 10 km attorno alla conterminazione della Laguna di Venezia (di pertinenza degli otto Comuni cosiddetti "di gronda")

Dall'analisi del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia ("Piano Direttore") non sono emersi elementi che possono precludere la realizzazione del progetto. Si fa presente, in particolare, che il progetto non modifica le superfici impermeabilizzate e non interviene sulla modalità di gestione delle acque superficiali appositamente autorizzata

3.2.7 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"), ha individuato alcune aree di particolare interesse ambientale: proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

I siti più prossimi sono:

- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" a 1.700 m verso Sud-Est;
- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" a 2.100 m verso Sud-Est;

Il progetto si ritiene non soggetto alla Valutazione di INCidenza Ambientale – Procedura di Screening, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", in quanto, per la sua intrinseca natura può essere considerato, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidente sulla rete Natura 2000.

Al progetto è allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale.

3.2.8 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali della Regione Veneto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3.

Successivamente è stata avviata una nuova fase di rivisitazione complessiva della pianificazione in tema di rifiuti nella regione Veneto conclusa con la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 264 del 5 Marzo 2013 di adozione dei seguenti documenti:

- Documento di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi (allegato A)
- Rapporto ambientale con la Valutazione di Incidenza Ambientale (allegato B)
- Rapporto ambientale - sintesi non tecnica (allegato C).

Il periodo di consultazione pubblica del Piano, ossia il periodo entro il quale qualsiasi Soggetto pubblico o privato interessato dagli effetti del piano, può presentare le proprie osservazioni all'Amministrazione regionale, si è concluso il 21 maggio 2013 (60 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 22 marzo 2013 nel BUR n. 27).

Il Piano è quindi entrato nella fase di adeguamento alle osservazioni pervenute.

Il Piano, come premesso, è stato adottato ed è in fase di adeguamento alle osservazioni. Il progetto non rientra fra i criteri di esclusione citati.

CONCLUSIONI
L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che l'area non ricade nelle seguenti zone:
- aree di tutela paesaggistica;
- parchi o riserve naturali;
- Siti di Importanza Comunitaria;
- Zone di Protezione Speciale;
- zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- fascia di ricarica degli acquiferi;
- area sensibile dal punti di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee;
- area di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici;
- area soggetta a dissesto idrogeologico;
- area a rischio idraulico;
- area a pericolosità idraulica;
- area a scolo meccanico;
- zone con ritrovamenti di interesse archeologico;
- aree nucleo della rete ecologica (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi).

La destinazione urbanistica è idonea.
Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore.

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Nel Quadro di riferimento ambientale è descritto il contesto ambientale nei suoi principali aspetti ed è esposto in forma descrittiva lo stato attuale delle principali componenti ambientali.
Le componenti ambientali, o fattori ambientali, individuati sono:
- ATMOSFERA: Aria, Clima
- AMBIENTE IDRICO: Acque superficiali, Acque sotterranee LITOSFERA: Suolo, Sottosuolo
- AMBIENTE FISICO: Rumore e Vibrazioni, Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti
- BIOSFERA: Flora e Vegetazione, Fauna, Ecosistemi
- AMBIENTE UMANO: Salute e benessere, Paesaggio, Beni culturali, Assetto territoriale.

Il metodo utilizzato ha previsto un approccio su "ampia scala", al fine di inquadrare il contesto ambientale in cui ricade il progetto, ed un esame di dettaglio a "scala locale" relativa al territorio più ristretto.

4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
La ditta opera da tempo nella zona industriale di Marghera ed è attualmente in possesso di giudizio positivo di V.I.A. e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla DGR n. 2021 del 8 ottobre 2012 "Modifica non sostanziale alle prescrizioni della DGR n. 277/2011 di autorizzazione dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. E' inoltre in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) provvisoria rilasciata dalla Provincia di Venezia prot. n. 22348/08 31 marzo 2008.
In relazione al quadro di riferimento programmatico lo Studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che possono interessare il progetto.
In relazione al quadro di riferimento progettuale, la documentazione presentata a corredo della domanda di VIA illustra nel dettaglio tutti gli impianti e le soluzioni tecniche previste a garanzia del corretto funzionamento dell'insieme, peraltro come più sopra riportato, già oggetto di esame di precedenti pareri.
Il progetto presentato riguarda esclusivamente la parte dell'impianto dedicata alla produzione di rame da trattamento di rifiuti, ed è motivata da mutate situazioni di mercato. Le modifiche richieste comprendono l'esclusione dei rifiuti pericolosi dal loro utilizzo nel forno KALDO con conseguente richiesta di esclusione dell'obbligo di rispetto del DM 161/2002 per quanto riguarda le emissioni del camino E76 asservito al forno. I rifiuti pericolosi già destinati ad essere trattati nel forno per il recupero del rame saranno trattati preliminarmente (selezione, cernita, filtropressatura) per separarne le frazioni pericolose dalle non pericolose. Sono previsti trattamenti e destini specifici per le diverse frazioni di rifiuto a valle dei suddetti trattamenti. Si chiede ancora un

aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi, pari a 5.000 ton, da stoccare in R13 in attesa di trasferimento ad altri impianti via mare, fermo restando il quantitativo complessivo già autorizzato.
Le richieste sono ritenute meritevoli in sostanza di accoglimento. Si ritiene peraltro opportuno per ragioni di cautela che l'attività segua una fase provvisoria preliminare con verifiche analitiche volte a certificare la effettiva validità del processo proposto. Inoltre si ritiene che non possa allo stato essere autorizzato il pretrattamento mediante cernita/selezione per tutti quei codici relativi a rifiuti polverulenti, non avendo la ditta fornito sufficienti informazioni al riguardo. Peraltro le emissioni del camino E76 a servizio del forno KALDO dovranno rispettare i limiti di cui al parere VIA allegato alla DGR n. 277/2011 e quindi al Documento A.I.A. provinciale prot. n. 22348/08 con assoluta esclusione di utilizzo di rifiuti pericolosi .
Le nuove aree di stoccaggio indicate in progetto sono attualmente oggetto di bonifica conseguente a provvedimenti in essere. Pertanto il loro utilizzo come aree di stoccaggio sarà possibile solo dopo la conclusione degli interventi di bonifica con avvenuto collaudo con esito favorevole.
Va precisato infine che l'attività di "de-classificazione", per quanto in fase di esercizio provvisorio, è comunque assentibile con esclusivo riferimento al processo di recupero Kaldo della ditta di cui trattasi, con le condizioni e prescrizioni previste.
In riferimento al quadro di riferimento ambientale, lo studio ha analizzato con sufficienza gli impatti sulle diverse componenti ambientali. peraltro già analizzate e valutate nei precedenti pareri.

5. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
- visto i pareri della Commissione regionale VIA recepiti con D.G.R. n. 277/2011 e D.G.R. n. 2021/2012;
- visto l'A.I.A. rilasciata dalla provincia di Venezia prot. n. 22348/08;
- visto il parere favorevole espresso dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), nella propria relazione istruttoria n. 236/2014 del 29/07/2014, acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale in data 06/08/2014 al prot. n. 332267;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia), esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, presentato dalla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp.: 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

PRESCRIZIONI

1) tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2) sono confermate tutte le prescrizioni non in contrasto con il presente parere contenute nei pareri V.I.A. recepiti con D.G.R. n. 2021/2012 e D.G.R. n. 277/2011;
3) si autorizza in via provvisoria l'attività di declassificazione da "rifiuti pericolosi" a "non pericolosi" tramite operazioni di filtropressatura (fanghi) o selezione/cernita (rifiuti solidi).Tale provvisorietà dovrà coincidere almeno con la fase di esercizio provvisorio stabilito in sede di AIA. In tale periodo, oltre alle analisi di norma effettuate dalla ditta su ogni singola partita di rifiuto in ingresso ed in ogni singola fase della

lavorazione, dovranno essere effettuati, con oneri a carico della ditta, test concordati con ARPAV ed in presenza di personale ARPAV atti a verificare l'effettivo comportamento dei rifiuti in relazione all'efficacia del pretrattamento. I risultati di tali test dovranno figurare nella documentazione di collaudo in vista del rilascio dell'AIA definitiva;

4) ai fini della attività di cui al punto precedente si specifica:
   - 4.a) rifiuti (fanghi) di cui si autorizza la filtropressatura: CER 060405* 060502*,100506*,100607*, 110109*120114*, 120118*, 160303* e 191211*;
   - 4.b) rifiuti di cui si autorizza la cernita/selezione a terra: CER 160215*, 170409*, 170410*. Il CER 170410* si autorizza previo sgocciolamento come previsto dal Reg. 333/2011.
   - 4.c) rifiuti di cui NON si autorizza la selezione /cernita in quanto allo stato fisico sostanzialmente polverulenti o simili: Codice CER 100503*, 100505*, 100603*, 100606*, 101005*, 101007*, 101009*, 101011*, 110202*. Tali rifiuti, già autorizzati in ingresso, potranno essere soltanto stoccati/accorpati (D15, D14, R12 accorpamento, R13 –mantenendo lo stesso codice). Il rifiuto con codice CER 120116* (nuovo) si autorizza solo per operazioni di stoccaggio e accorpamento (D15, D14, R12 accorpamento, R13 – il rifiuto manterrà lo stesso codice);
5) le emissioni al camino E76 dovranno rispettare i limiti di cui al provvedimento A.I.A. della provincia di Venezia prot. n. 22348/08;
6) presso l'impianto potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nel documento C06 "Nuova relazione tecnico descrittiva" datata giugno 2014, par. 5.3.1, pag. 55-58. E' autorizzato l'aumento di 5.000 t di rifiuti non pericolosi in R13 destinati al trasporto via nave presso altri soggetti autorizzati al trattamento di rifiuti. Le operazioni autorizzate sono quelle sotto elencate:

	t/anno	*Operazione*	*Q (t)*	*Tipologia rifiuto*
Rifiuti trattabili	45.000	R12-R13	1.500	pericoloso
		R4	40.300	non pericoloso
		D14	3.000	
		D13	200	
Stoccaggi		R13	450	pericoloso
			3.000	non pericoloso
		D15	300	pericoloso
			120	non pericoloso
Sola messa in riserva		R13	5.000	non pericoloso

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015 pag. 15/15

7) le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere quelle indicate nella tavola B04 datata giugno 2014 allegata al progetto definitivo di cui alla richiesta di V.I.A. prot. n. 282166 del 02/07/2014. Ogni area di stoccaggio dovrà chiaramente individuare tipologia e codice CER del rifiuto stoccato, inoltre i rifiuti in entrata destinati alle lavorazioni dovranno essere distinti da quelli prodotti dalle lavorazioni stesse;
8) le aree indicate di stoccaggio oggetto di bonifica potranno essere utilizzate solamente dopo la conclusione degli interventi di bonifica con collaudo a esito favorevole a cura degli enti preposti.

La medesima Commissione regionale V.I.A, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti e dal delegato dal Direttore della Sezione Regionale Progetto Venezia, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole di compatibilità ambientale precedentemente reso, delle osservazioni, dei pareri pervenuti, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Commissario del Comune di Venezia, il Presidente della Provincia di Venezia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto)

parere favorevole

all'autorizzazione del progetto di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato, alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), con le prescrizioni di precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n.10)

Parere n. 503 del 11/02/2015

Oggetto: SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277).
Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale.
Comune di localizzazione: Venezia (VE).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.

La Commissione regionale V.I.A. nel corso della seduta del giorno 17/12/2014 ha espresso, in merito al progetto in oggetto, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, parere favorevole all'approvazione del medesimo progetto, con parere n. 492 del 17/12/2014, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nel corso della seduta del giorno 11/02/2015, la Commissione regionale V.I.A., richiamando il parere favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, espresso nella seduta del 17/12/2014 e quanto previsto dal comma 1, dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., viene altresì integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Nella medesima seduta, il Dipartimento Ambiente – Servizio Rifiuti ha presentato la relazione istruttoria, sulla base della quale, fatte salve le valutazioni e le conclusioni contenute nell'istruttoria predisposta dalla Commissione regionale V.I.A. relativamente al giudizio di compatibilità ambientale ed all'approvazione del progetto reso in data 17/12/2014, non si sono rilevati elementi ostativi a:

1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31.03.2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5b, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. l'attività di fusione di rame, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31.03.2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5a, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" – quale installazione prevista al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

4. gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006) quale installazione di cui ai punti 5.1 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
5. per le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 64, 68, 69, 73, 74, 76, 114, 115, nonché 70 e 72 nelle Tavole allegate al presente provvedimento, ove sono indicati anche i camini esenti (n. 58, 60, 62, 63, 67, 71, 75) e inattivi (n. 57);
6. l'avvio e la realizzazione dei lavori di installazione delle attrezzature impiantistiche previsti dalla modifica progettuale di cui al presente parere;
7. l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea denominata "Kaldo" finalizzato al suo collaudo funzionale;
8. la successiva gestione dell'impianto nelle more del rilascio dell'AIA definitiva;

fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI A.I.A.

1. ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione (D.G.R.) e la messa in esercizio provvisorio dell'installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori. Trascorsi detti termini, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente;

2. per la messa in esercizio provvisorio della linea recupero di rifiuti per la produzione rame, come da progetto di modifica di cui al presente parere, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 3/2000 e della D.G.R. n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV la seguente documentazione:
   a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
   b. certificato di collaudo funzionale;
   c. documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.Lgs. n. 156/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'installazione;
   d. documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
   e. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione;

3. contestualmente la presentazione del certificato di collaudo funzionale, la Ditta dovrà presentare la versione aggiornata del PMC dell'installazione nel suo complesso, da concordare con ARPAV, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, al fine di ottenere l'autorizzazione integrata ambientale definitiva.

Linea Zinco

4. con riferimento all'attività di cui al punto 2.5b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla linea di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, siano rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

Camino (n°)	***Reparto***	***Inquinante***	***Flusso di massa (g/h)***
64	Forno essicazione prima della laminazione finale	NO_2	10

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

68	Fusione e spillamento zinco	HCl Polveri Zn	20 90 100
	Scorifica forno zinco	HCl Polveri Zn	30 130 100
69	Fusione e spillamento zinco	HCl Polveri Zn	10 150 100
69	Scorifica forno zinco	HCl Polveri Zn	100 630 450
73	Laminatoio filo zinco	Nebbie oleose	15
74	Laminazione zinco IV reversibile	Polveri Nebbie oleose Zinco	150 30 15
114	Trafila filo di zinco	Polveri Nebbie oleose Zinco Potassio (KOH) SOV	10 2 2 2 2

5. per i camini relativi ad attività di servizio dell'installazione nel suo complesso, inoltre:

Camino (n°)	***Reparto***	***Inquinante***	***Flusso di massa (g/h)***
70	Falegnameria	Polveri	5
72	Saldatura	Polveri	8

Linea Rame

6. Con riferimento alle attività di cui ai punti 5.1. e 5.5. dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto le tipologie di rifiuti di cui al Sub-Allegato B1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, con le relative operazioni indicate;

7. nel rispetto delle condizioni specificate nei successivi punti del presente provvedimento, le attività che potranno essere svolte dalla ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) in fase di esercizio provvisorio sono le seguenti:
   - 7.1. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
   - 7.2. pretrattamento di rifiuti pericolosi (R12), finalizzato alla separazione di componenti non idonee al successivo recupero nella sezione termica, tramite filtropressatura e/o selezione/cernita con eventuale adeguamento volumetrico, in ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti da 15 a 17;
   - 7.3. recupero di rifiuti non pericolosi metallici (R4) per la produzione di beni in rame

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

nella sezione termica denominata "forno Kaldo", anche previa regolarizzazione e classificazione volumetrica tramite frantumazione, triturazione, pressatura e filtropressatura, selezione meccanica, con eventuale separazione di componenti non idonee;

7.4. filtropressatura dei fanghi prodotti dalla sezione di depurazione acque, per la loro re-immissione nel ciclo produttivo di recupero del rame;

7.5. operazioni di accorpamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R12-D14) e adeguamento volumetrico rifiuti non pericolosi (D13);

8. la quantità massima annuale di rifiuti trattabili presso l'installazione è di 45.000 t/anno, delle quali 40.300 t/a nella sezione termica di recupero R4; la quantità massima di rifiuti stoccabili è di 8.870 t, suddivisa in 8.120 t di rifiuti non pericolosi e 750 t di rifiuti pericolosi; in particolare:

Stoccaggio		
Tipologia	***Operazione***	***Tonnellate***
Non pericolosi	R13	8.000*
Non pericolosi	D15	120
Pericolosi	R13	450
Pericolosi	D15	300
	Totale	8.870

* *di cui 5.000 non funzionale al recupero nella sezione termica "Kaldo".*

Prescrizioni generali

9. l'installazione deve essere gestita conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1. l'attività dovrà essere effettuata nelle aree funzionali dell'installazione così come individuate nella planimetria relativa al layout dell'installazione di cui ai Sub-Allegati B2, B3, B4, al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

9.2. copia della planimetria di cui al precedente punto, dovrà essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione, a disposizione dei soggetti preposti al controllo;

9.3. le aree (quali i box e postazioni fisse) e i contenitori (serbatoi, cassoni, cisterne) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate - con specifico riferimento alla planimetria di cui ai citati Sub-Allegati B2, B3, B4, al presente provvedimento - e munite di cartellonistica ben visibile indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le eventuali caratteristiche di pericolosità;

9.4. ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere sottoposta ad adeguata pulizia e manutenzione; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

9.5. la gestione dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle procedure operative (PGO) così come modificato ai sensi del presente provvedimento;

9.6. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione;

Conferimento

10. i rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica "omologa" del rifiuto. Tale caratterizzazione, che può essere costituita anche da certificazione analitica, deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati. Tale caratterizzazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta; nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la caratterizzazione del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che il produttore originario sia sempre identificabile. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in installazione, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta;

11. nelle more dell'emanazione del previsto decreto attuativo di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 100/2011, per tutti i carichi in ingresso relativi ai rifiuti e rottami metallici deve essere eseguita o verificata la sorveglianza radiometrica del materiale. Nel caso in cui le rilevazioni effettuate dovessero evidenziare la presenza di fonti radiogene positive la ditta deve attivare le procedure previste dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 100/2011;

12. per le sostanze presenti nei rifiuti in concentrazione superiore a quanto indicato all'allegato IV del Regolamento n. 850/2004 e ss.mm.ii. devono essere adottate le modalità di gestione di rifiuti indicate nel medesimo regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 del medesimo Regolamento;

Stoccaggio

13. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere eseguite prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita, effettuando ove necessario le opportune misure manutentive e/o di ripristino;

14. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati, nonché per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo;

Pretrattamento

15. per l'attività di declassificazione da "rifiuti pericolosi" a "rifiuti non pericolosi" tramite operazioni di filtropressatura e/o selezione/cernita, oltre alle analisi di norma effettuate dalla ditta su ogni singola partita di rifiuto in ingresso ed in ogni singola fase della lavorazione, dovranno essere effettuati test settimanali atti a verificare l'effettivo comportamento dei rifiuti

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

in relazione all'efficacia del pretrattamento. I risultati di tali test dovranno figurare nella documentazione di collaudo in vista del rilascio dell'AIA definitiva;

16. le attività di cui al punto 15 devono essere precedute da comunicazione ad ARPAV in modo da consentire ai tecnici dell'Agenzia l'eventuale presenza;
17. l'attività di cui al punto 15 è svolta dalla ditta con esclusivo riferimento al processo di recupero "Kaldo" e non è consentita la possibilità di avviare i rifiuti esitanti da tale pretrattamento ad altri impianti o linee;
18. i rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE e cavi, prima di essere avviati al forno "Kaldo", devono rispettare le prescrizioni di cui al Punto 3 dell'allegato I del Regolamento UE n. 715/2015;

Emissioni in atmosfera

19. Con riferimento all'attività di cui al punto 2.5a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla linea di produzione di pani di rame blister, siano rispettati i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

Camino (n°)	***Reparto***	***Inquinante***	***Flusso di massa (g/h)***
115 (ex n.55)	Avvio forno fusione Cu	NO_2 Piombo Polveri Rame Zinco Ferro	1.100 1 25 2 15 2
76 Fase A	Fusione forno Kaldo	SO_2 HCl IPA (tab. B1) NO_2 CO Pb + Cu + Sn Polveri As +Ni Ferro Zinco Aldeidi	800 800 4 24.000 8.000 320 1.600 4 80 400 20

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

76 Fase B	Riduzione	SO_2 HCl IPA NO_2 CO Pb + Cu + Sn Polveri As +Ni Ferro Zinco Aldeidi	750 530 4 22.500 7.500 300 1.500 2 40 370 15
76 Fase C	Raffinazione e colata	SO_2 HCl IPA NO_2 CO Pb + Cu + Sn Polveri As +Ni Ferro Zinco Aldeidi	850 430 5 8.500 4.250 260 1.700 2 20 430 20

Camino (n°)	***Reparto***	***Inquinante***	***Concentrazione media giorn. (mg/Nmc)***	***Concentrazione media su 30' (mg/Nmc)***
76 Fase A	Fusione forno Kaldo	SO_2 HCl Polveri Pb+Cu+Sn+As+Ni	28,7 9,5 14 -	100 33,5 24 2
76 Fase B	Riduzione	SO_2 HCl Polveri Pb+Cu+Sn+As+Ni	28,7 8 14 -	100 32 24 2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

76 Fase C	Raffinazione e colata	SO_2 HCl Polveri Pb+Cu+Sn+As+Ni	28,7 7 14 -	100 31 24 1,7

20. entro un anno dalla presentazione del collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, la ditta dovrà svolgere una campagna di misura, con finalità conoscitive, per la determinazione del parametro Microinquinanti Organici (Diossine e Furani, IPA, PCB) in emissione dal camino 76 durante le singole fasi del processo: fusione, riduzione e raffinazione;
21. qualora la ditta intenda riattivare il camino autorizzato n. 57 denominato "forno fusione Cu Maerz" (5 fasi) deve darne comunicazione alla Regione Veneto, all'ARPAV e alla Provincia di Venezia;

Acque

22. gli scarichi dei reflui provenienti dall'installazione per recapitare nella condotta consortile devono rispettare rispettivamente:
    22.1. scarico PM17A (ubicato in via delle Industrie), relativo al settore portineria e servizi aziendali:

PM 17 A					
	Parametro	***U.M.***	***Valore Tipico***	***Valore max.***	***Limiti***
1	Quantità del refluo scaricato in fognatura	m^3/anno	11.400	11.400	
2	pH		6,6		6 ÷ 9,5
3	Temperatura	°C	14,0	20	40
4	Colore				Non percettibile con diluizione 1:40
5	Odore				Non deve essere causa di molestie
6	Materiali grossolani		Assenti	Assenti	Assenti
7	Solidi Sospesi Totali	mg/l	63,0	162	200
8	Solidi Sedimentabili	ml/l	<0,4	13	15
9	BOD5	mg/l	70	205	250
10	COD	mg/l	216,0	405	500
11	Azoto totale	mg/l	6,0	50	
12	Azoto ammoniacale ($NH4^+$)	mg/l	0,60	24	30
13	Azoto nitroso ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	0,05	0,48	0,6
14	Azoto nitrico ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	0,50	24	30

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

15	Fosforo totale	mg/l	0,64	8,1	10
16	Fluoruri	mg/l	0,60	8,1	10
17	Cloruri	mg/l	141,0	970	1200
18	Solfuri (H_2S)	mg/l	<0,1	1,62	2
19	Solfiti ($SO3^{--}$)	mg/l	<0,5	1,62	2
20	Solfati ($SO4^{--}$)	mg/l	50	810	1000
21	Alluminio	mg/l	0,08	1,82	2
22	Bario	mg/l	0,11	16,2	20
23	Boro	mg/l	<0,2	3,3	4
24	Cromo (III)	mg/l	<0,05	0,08	2
25	Cromo (VI)	mg/l	<0,05	0,1	0,2
26	Ferro	mg/l	0,35	3,5	4
27	Manganese	mg/l	<0,02	1,5	4
28	Ferro + Manganese	mg/l	0,37	4,0	4
29	Nichel	mg/l	<0,05	0,08	4
30	Rame	mg/l	0,04	0,10	0,1
31	Selenio	mg/l	<0,005	0,01	0,03
32	Zinco	mg/l	0,26	1	1
33	Somma elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu,Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	$\Sigma C/C_{li}m$	1,49	3	3
34	Tensioattivi totali	mg/l	2,47	4	4
35	Cloro attivo libero	mg/l	<0,05	0,25	0,3
36	Grassi animali e vegetali	mg/l	1,0	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	2,0	8	10
38	Fenoli	mg/l	<0,1	0,80	1
39	Aldeidi	mg/l	<0,1	1,6	2
40	Mercaptani come S	mg/l	<0,05	0,08	0,1
41	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	<0,05	1,6	2
42	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	<0,001	0,08	0,1
43	Solventi organici aromatici	mg/l	<0,1	0,33	0,4

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

44	Solventi organici azotati	mg/l	<0,1	0,16	0,2
45	Pesticidi fosforati	mg/l	<0,01	0,08	0,1
46	Arsenico	mg/l	<0,01	0,25	0,5
47	Cadmio	mg/l	<0,002	0,004	0,02
48	Mercurio	mg/l	<0,001	0,0025	0,005
49	Piombo	mg/l	<0,02	0,1	0,2
50	Cianuri totali	mg/l	<0,2	0,81	1
51	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	<0,01	0,05	0,05
52	Aldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
53	Dieldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
54	Endrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
55	Isodrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
56	Saggio di tossicità	% immobili	30	70	<80%

22.2. scarico PM 17B (ubicato in via delle Industrie), relativo al settore officine:

17 B					
	Parametro	***U.M.***	***Valore Tipico***	***Valore max.***	***Limiti***
1	Quantità del refluo scaricato in fognatura	m^3/anno	33.780	33.780	
2	pH		7,0		6 ÷ 9,5
3	Temperatura	°C	18	25	40
4	Colore		Non percett.	Non percett.	Non percettibile con diluizione 1:40
5	Odore				Non deve essere causa di molestie
6	Materiali grossolani				Assenti
7	Solidi Sospesi Totali	mg/l	31,0	164	200
8	Solidi Sedimentabili	ml/l	1,5	13	15
9	BOD5	mg/l	<20	205	250
10	COD	mg/l	30,0	410	500
11	Azoto totale	mg/l	7,0	50	
12	Azoto ammoniacale ($NH4^+$)	mg/l	3,20	24,6	30

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

13	Azoto nitroso ($N\text{-}NO_2^-$)	mg/l	0,05	0,5	0,6
14	Azoto nitrico ($N\text{-}NO_3^-$)	mg/l	4,90	24,6	30
15	Fosforo totale	mg/l	0,38	8,2	10
16	Fluoruri	mg/l	<0,5	8,2	10
17	Cloruri	mg/l	14	984	1200
18	Solfuri (H_2S)	mg/l	<0,1	1,64	2
19	Solfiti (SO_3^{--})	mg/l	<0,5	1,64	2
20	Solfati (SO_4^{--})	mg/l	45	820	1000
21	Alluminio	mg/l	0,21	1,6	2
22	Bario	mg/l	0,16	16	20
23	Boro	mg/l	<0,2	3,2	4
24	Cromo (III)	mg/l	<0,05	1,6	2
25	Cromo (VI)	mg/l	<0,05	0,08	0,2
26	Ferro	mg/l	<0,42	3,5	4
27	Manganese	mg/l	<0,02	2	4
28	Ferro + Manganese	mg/l	<0,44	4	4
29	Nichel	mg/l	<0,05	0,08	4
30	Rame	mg/l	0,03	0,05	0,1
31	Selenio	mg/l	<0,005	0,007	0,03
32	Zinco	mg/l	0,81	0,9	1
33	Somma elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu,Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	$\Sigma\ C/C_{li}m$	2,00	3	3
34	Tensioattivi totali	mg/l	0,30	4	4
35	Cloro attivo libero	mg/l	<0,05	0,2	0,3
36	Grassi animali e vegetali	mg/l	<1	40	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	<1	8,2	10
38	Fenoli	mg/l	<0,1	0,82	1
39	Aldeidi	mg/l	<0,1	1,6	2
40	Mercaptani come S	mg/l	<0,05	0,08	0,1
41	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	<0,05	1,7	2

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

42	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	<0,001	0,08	0,1
43	Solventi organici aromatici	mg/l	<0,1	0,32	0,4
44	Solventi organici azotati	mg/l	<0,1	0,16	0,2
45	Pesticidi fosforati	mg/l	<0,01	0,08	0,1
46	Arsenico	mg/l	<0,01	0,02	0,5
47	Cadmio	mg/l	<0,003	0,004	0,02
48	Mercurio	mg/l	<0,001	0,002	0,005
49	Piombo	mg/l	0,02	0,03	0,2
50	Cianuri totali	mg/l	<0,2	0,82	1
51	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	<0,01	0,05	0,05
52	Aldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
53	Dieldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
54	Endrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
55	Isodrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
56	Saggio di tossicità	% immobili	30	70	<80%

22.3. scarico PM 17C (ubicato in via F.Gioia), relativo alle acque di processo esitanti dalla depurazione nell'impianto di trattamento chimico-fisico installato e autorizzato:

17 C					
	Parametro	***U.M.***	***Valore Tipico***	***Valore max.***	***Limiti***
1	Quantità del refluo scaricato in fognatura	m^3/anno	56.044	56.044	
2	pH		7,70		6 ÷ 9,5
3	Temperatura	°C	20	28	40
4	Colore				Non percettibile con diluizione 1:40
5	Odore				Non deve essere causa di molestie
6	Materiali grossolani		Assenti	Assenti	Assenti
7	Solidi Sospesi Totali	mg/l	9,0	170	200
8	Solidi Sedimentabili	ml/l	0,1	13	15

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

9	BOD5	mg/l	<20	213	250
10	COD	mg/l	<20	425	500
11	Azoto totale	mg/l	4,0	52	
12	Azoto ammoniacale ($NH4^+$)	mg/l	<0,5	25	30
13	Azoto nitroso ($N\text{-}NO2^-$)	mg/l	<0,05	0,5	0,6
14	Azoto nitrico ($N\text{-}NO3^-$)	mg/l	3,50	25	30
15	Fosforo totale	mg/l	0,25	8,5	10
16	Fluoruri	mg/l	<0,5	8,5	10
17	Cloruri	mg/l	10,0	1020	1200
18	Solfuri (H2S)	mg/l	<0,1	1,7	2
19	Solfiti ($SO3^{--}$)	mg/l	<0,5	1,7	2
20	Solfati ($SO4^{--}$)	mg/l	48,0	850	1000
21	Alluminio	mg/l	0,11	1,7	2
22	Bario	mg/l	0,11	17	20
23	Boro	mg/l	<0,2	3,4	4
24	Cromo (III)	mg/l	<0,05	1,7	2
25	Cromo (VI)	mg/l	<0,05	0,05	0,2
26	Ferro	mg/l	<0,2	3,4	4
27	Manganese	mg/l	<0,02	3,4	4
28	Ferro + Manganese	mg/l	<0,22	3,4	4
29	Nichel	mg/l	<0,05	0,05	4
30	Rame	mg/l	0,08	0,09	0,1
31	Selenio	mg/l	<0,005	0,005	0,03
32	Zinco	mg/l	0,27	0,3	1
33	Somma elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu,Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	$\Sigma\ C/C_{li}m$	2,812	3	3
34	Tensioattivi totali	mg/l	0,26	3,4	4
35	Cloro attivo libero	mg/l	<0,05	0,26	0,3
36	Grassi animali e vegetali	mg/l	<1	34	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	<1	8,5	10
38	Fenoli	mg/l	<0,1	0,85	1

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

39	Aldeidi	mg/l	<0,1	1,7	2
40	Mercaptani come S	mg/l	<0,05	0,085	0,1
41	Solfuro di carbonio, trielina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene	mg/l	<0,05	1,7	2
42	Composti organici clorurati non citati altrove	mg/l	<0,001	0,085	0,1
43	Solventi organici aromatici	mg/l	<0,1	0,34	0,4
44	Solventi organici azotati	mg/l	<0,1	0,17	0,2
45	Pesticidi fosforati	mg/l	<0,01	0,09	0,1
46	Arsenico	mg/l	<0,01	0,01	0,5
47	Cadmio	mg/l	<0,002	0,002	0,02
48	Mercurio	mg/l	<0,001	0,001	0,005
49	Piombo	mg/l	0,16	0,18	0,2
50	Cianuri totali	mg/l	<0,2	0,85	1
51	Pesticidi totali esclusi i fosforati	mg/l	<0,01	0,05	0,05
52	Aldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
53	Dieldrin	mg/l	<0,001	0,01	0,01
54	Endrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
55	Isodrin	mg/l	<0,001	0,002	0,002
56	Saggio di tossicità	% immobili	30	70	<80%

Rumore

23. una volta a regime le modifiche richieste, e comunque entro il primo anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, deve essere effettuata la valutazione di impatto acustico sull'ambiente esterno. L'indagine sui ricettori più prossimi dovrà avere cadenza semestrale nel secondo anno e quindi con cadenza triennale. I valori riscontrati dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Venezia (D.P.C.M. 14/11/1997). Copia delle relazioni concernenti l'impatto acustico saranno trasmesse al Comune di Venezia e ad ARPAV;

Piano di Monitoraggio e Controllo

24. prima del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a seguito della presentazione del collaudo funzionale, il PMC dovrà essere adeguato in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento e da quanto emerso in fase di esercizio provvisorio, concordandone i contenuti e le modalità con ARPAV e includendo le prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni agli scarichi di cui alla lett. c) della premessa;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

25. il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione;
26. le relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV, fatta salva la reportistica richiesta dal gestore della rete fognaria;

Ulteriori prescrizioni

27. la ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Venezia e ARPAV di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti;
28. la ditta dovrà prestare a favore della Provincia di Venezia le garanzie finanziarie per l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e/o regionale vigente;
29. la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie, in relazione alle modifiche approvate di cui al presente provvedimento, all'atto dell'entrata in esercizio provvisorio dell'impianto, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21/01/2000 n. 3, secondo le modalità previste dalla vigente normativa statale o regionale in materia;
30. il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
31. sono allegati al presente provvedimento:
    - 31.1. Sub-Allegato B1: elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER e indicazione delle attività consentite;
    - 31.2. Sub-Allegati B2, B3, B4: Lay-Out installazione (Camini linea Zinco, Camini Linea Rame, Aree).

La medesima Commissione Regionale V.I.A. (assenti il Dott. Cesare Bagolini, Componente esperto della Commissione, ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia), integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dal delegato dal Commissario Straordinario del Comune di Venezia e dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Gestione Rifiuti ed integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto del parere (n. 492) favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto già reso in data 17/12/2014, con le prescrizioni che si richiamano in toto, esprime ad unanimità dei presenti (assenti il Presidente della Provincia di Venezia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica, il Direttore della Sezione Regionale Progetto Venezia ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto)

parere favorevole

- al rilascio positivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277), per le seguenti attività individuate dall'allegato VIII punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5, della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

1. l'attività di fusione zinco, preparazione leghe, filo, e laminati, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5b, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. l'attività di fusione di rame, con le modalità gestionali e i limiti di emissione già fissati dal Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008 (Autorizzazione integrata ambientale provvisoria ricognitiva delle autorizzazioni in essere), quale installazione assoggettata ad AIA prevista al punto 2.5a, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di rame nella sezione termica denominata "Forno Kaldo" – quale installazione prevista al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e R12, R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) quale installazione di cui ai punti 5.1 e 5.5. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. per le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 64, 68, 69, 73, 74, 76, 114, 115, nonché 70 e 72 nelle Tavole allegate al presente provvedimento, ove sono indicati anche i camini esenti (n. 58, 60, 62, 63, 67, 71, 75) e inattivi (n. 57);
6. l'avvio e la realizzazione dei lavori di installazione delle attrezzature impiantistiche previsti dalla modifica progettuale di cui al presente parere;
7. l'avvio dell'esercizio provvisorio della linea denominata "Kaldo" finalizzato al suo collaudo funzionale;
8. la successiva gestione dell'impianto nelle more del rilascio dell'AIA definitiva.

L'area interessata dall'installazione è catastalmente censita ai mappali n. 65-sub 3, 374 del foglio 2 e 53-sub 1 del foglio 5 del Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Venezia;

- al rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore alla Ditta SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277):

a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15.03.2011 e con riferimento al Decreto del Dirigente della Provincia di Venezia n. 22348 del 31/03/2008;

c) autorizzazione allo scarico in fognatura, previo trattamento, per le acque di processo, nell'impianto di depurazione installato e riconfermato dal progetto, ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in sostituzione della D.G.R. n. 277 del 15/03/2011 e delle autorizzazioni prot. n. 49485 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36594 del 27.11.2006) allo scarico PM17/A, prot. n. 49487 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36596 del 27/11/2006) allo scarico PM17/B, e prot. n. 49489 del 06/11/2007 (di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 36597 del 27/11/2006) per lo scarico PM17/C;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

nel rispetto delle seguenti prescrizioni A.I.A. sopra riportate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 29 elaborati di cui al seguente elenco:

n.	*Titolo Elaborato*
1	A06 BIS - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
2	A02 - PIANO GESTIONE OPERATIVA
3	A03 - PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
4	A04 - PIANO DI SICUREZZA
5	B01 - ESTRATTI CARTOGRAFICI Carta stradale provinciale - Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) - Mappa catastale - Piano Regolatore Generale (P.R.G.) - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
6	B02 - STATO DI FATTO/STATO AUTORIZZATO - Planimetria - Diagramma di flusso
7	B03 - STATO DI FATTO/STATO AUTORIZZATO - Planimetria con gestione delle acque
8	B04 - STATO DI PROGETTO - Planimetria - Diagramma di flusso
9	C01 - INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
10	C02 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
11	C03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 957 del 28 luglio 2015

12	C04 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
13	C05 - DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI - CONCLUSIONI
14	C06 - RIASSUNTO NON TECNICO
15	C07 - CITAZIONE FONTI E MODELLI - DICHIARAZIONE
16	TAV. D01 - COROGRAFIE
17	TAV. D02 - ESTRATTI CARTOGRAFICI Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
18	TAV. D03 - ESTRATTI CARTOGRAFICI Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
19	TAV. D04 - ESTRATTI CARTOGRAFICI - Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) - Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) - Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.) - Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007/2012)
20	TAV. E01 - CARTA DELL'USO DEL SUOLO
21	TAV. E02 - CARTA DELLA DESTINAZIONE D'USO
22	TAV. E03 - CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI
23	SCHEDE AIA
24	C11 - STATO DI PROGETTO - Planimetria - Diagramma di flusso
25	F01 – PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
26	Planimetria impianto (con definizione delle aree di stoccaggio)
27	Planimetria impianto con l'ubicazione dei camini del reparto Kaldo
28	Planimetria impianto con l'ubicazione dei camini del reparto Zinco
29	Autorizzazione allo scarico rilasciata da VESTA

SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277).
Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale. Comune di localizzazione: Venezia (VE).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.

Elenco dei rifiuti gestibili presso l'impianto e relative operazioni:

C.E.R.	Descrizione	R13 [Punto 10.1]	R12 [Punto 10.2]	R4 [Punto 10.3]
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI				
0604 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603				
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X	
0605 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502*	X		X
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI				
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio				
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco				
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X		X
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	X	X	
10 05 04	altre polveri e particolato	X		X
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X		X
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame				
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X		X
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		X
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	X	X	
10 06 04	altre polveri e particolato	X		X
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce10 06 09	X		X
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi				
10 10 03	scorie di fusione	X		X
10 10 06	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	X		X
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X	
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X		X
10 10 12	altri particolati, diversi da quelli di cui alla	X		X

C.E.R.	Descrizione	R13 [Punto 10.1]	R12 [Punto 10.2]	R4 [Punto 10.3]
	voce 10 10 11			
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro				
10 11 03	scarti di materiale in fibra a base di vetro	X		X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi di quelli di cui alla voce 10 11 11	X		X
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA				
11 01 Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura dei metalli (ad esempio processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali , anodizzazione)				
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X		X
11 02 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi				
11 02 02*	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X	
11 05 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo				
11 05 01	zinco solido	X		X
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X		X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X		X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X		X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X		X
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X		X
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)				
15 01 04	imballaggi in metallo	X		X
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli				
16 01 17	metalli ferrosi	X		X
16 01 18	metalli non ferrosi	X		X
16 01 20	vetro	X		X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X		X
16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche				
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X		X

C.E.R.	Descrizione	R13 [Punto 10.1]	R12 [Punto 10.2]	R4 [Punto 10.3]
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X
1603 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati				
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
17 04 metalli (incluse le loro leghe)				
17 04 01	rame, bronzo e ottone	X		X
17 04 04	zinco	X		X
17 04 05	ferro e acciaio	X		X
17 04 07	metalli misti	X		X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	
17 04 10*	cavi impregnati d'olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti				
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X		X
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenti metallo				
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X		X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
19 12 02	metalli ferrosi	X		X
19 12 03	metalli non ferrosi	X		X
19 12 05	vetro	X		X
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X		X
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata				
20 01 02	vetro	X		X
20 01 40	metallo	X		X

C.E.R.	Descrizione	R13 [Punto 10.1]	D15 [Punto 10.1]	D13 [Punto 10.5]	R12-D14 [Punto 10.5]
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI					
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi					
10 10 05*	forme ed anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		X

10 10 07*	forme ed anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X	X		X
10 10 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	X		X	
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X		X

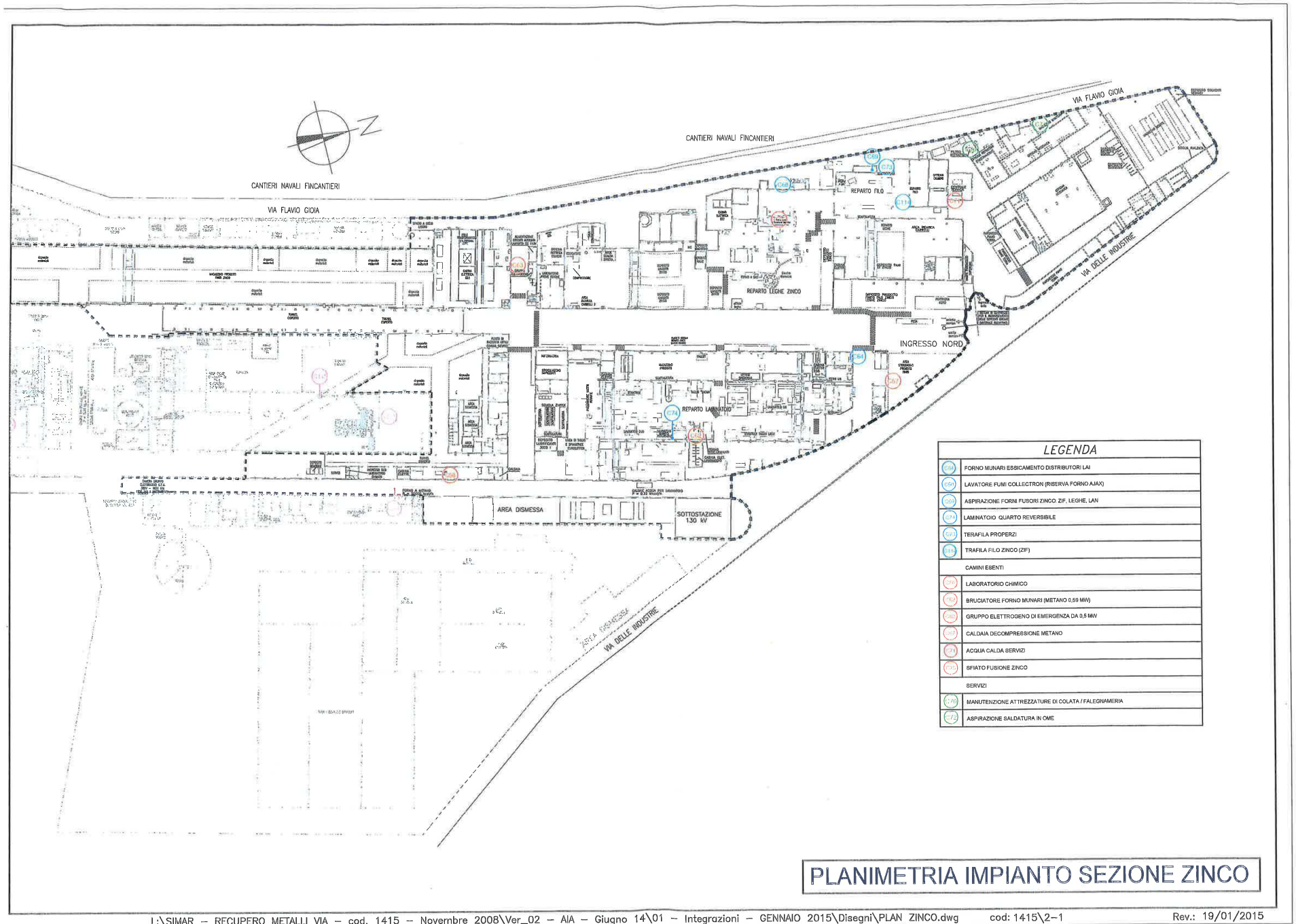
CANTIERI NAVALI FINCANTIERI
VIA FLAVIO GIOIA
REPARTO FILO
REPARTO LEGHE ZINCO
REPARTO LAMINATOIO
INGRESSO NORD
VIA DELLE INDUSTRIE
AREA DISMESSA
SOTTOSTAZIONE 130 kV
LEGENDA
FORNO MUNARI ESSICAMENTO DISTRIBUTORI LAI
LAVATORE FUMI COLLECTRON (RISERVA FORNO AJAX)
ASPIRAZIONE FORNI FUSORI ZINCO. ZIF, LEGHE, LAN
LAMINATOIO QUARTO REVERSIBILE
TERAFILA PROPERZI
TRAFILA FILO ZINCO (ZIF)
CAMINI ESENTI
LABORATORIO CHIMICO
BRUCIATORE FORNO MUNARI (METANO 0,59 MW)
GRUPPO ELETTRODENO DI EMERGENZA DA 0,5 MW
CALDAIA DECOMPRESSIONE METANO
ACQUA CALDA SERVIZI
SFIATO FUSIONE ZINCO
SERVIZI
MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI COLATA / FALEGNAMERIA
ASPIRAZIONE SALDATURA IN OME
PLANIMETRIA IMPIANTO SEZIONE ZINCO
L:\SIMAR – RECUPERO METALLI VIA – cod. 1415 – Novembre 2008\Ver_02 – AIA – Giugno 14\01 – Integrazioni – GENNAIO 2015\Disegni\PLAN ZINCO.dwg
cod: 1415\2-1
Rev.: 19/01/2015

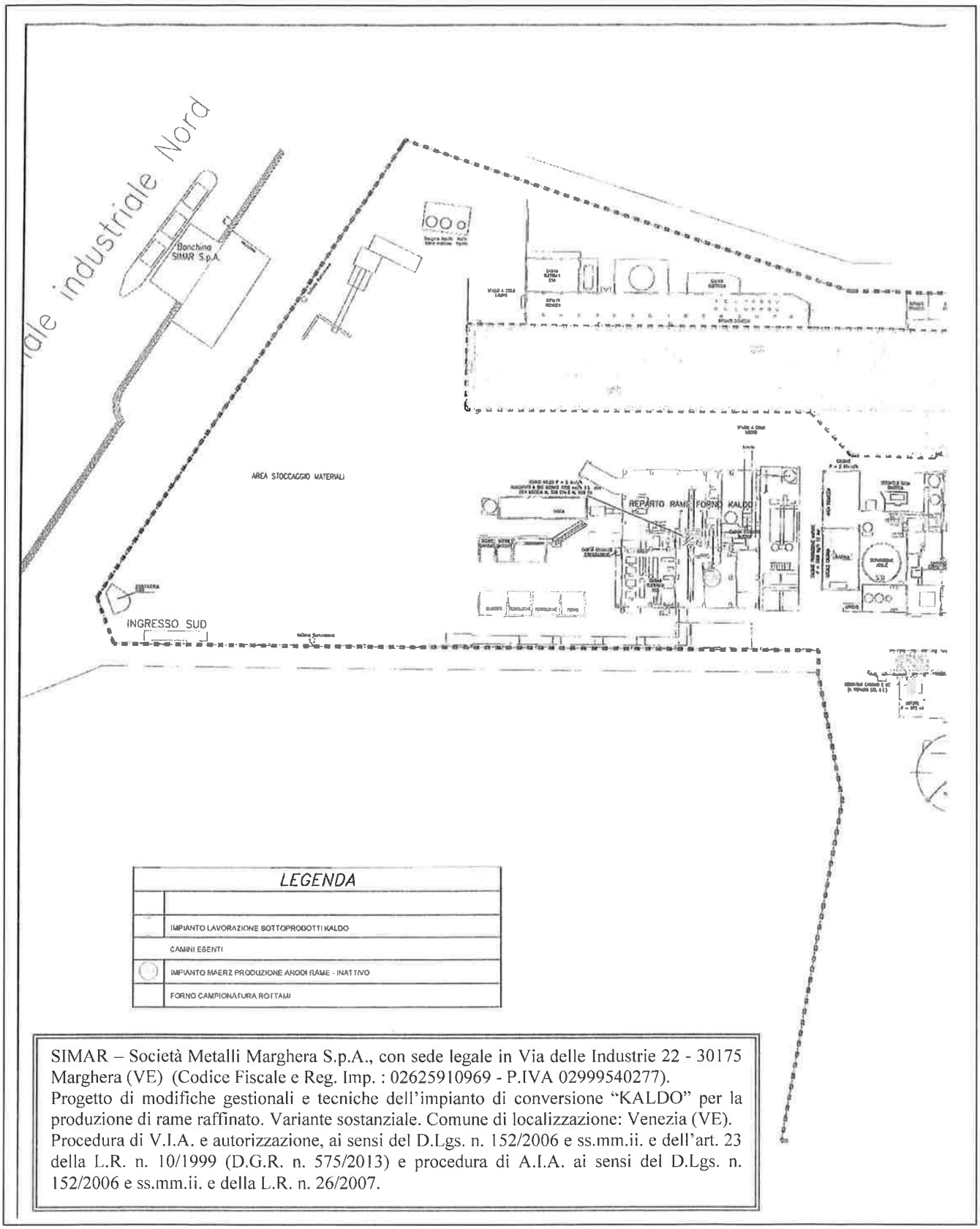

SIMAR – Società Metalli Marghera S.p.A., con sede legale in Via delle Industrie 22 - 30175 Marghera (VE) (Codice Fiscale e Reg. Imp. : 02625910969 - P.IVA 02999540277).
Progetto di modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato. Variante sostanziale. Comune di localizzazione: Venezia (VE).
Procedura di V.I.A. e autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2007.

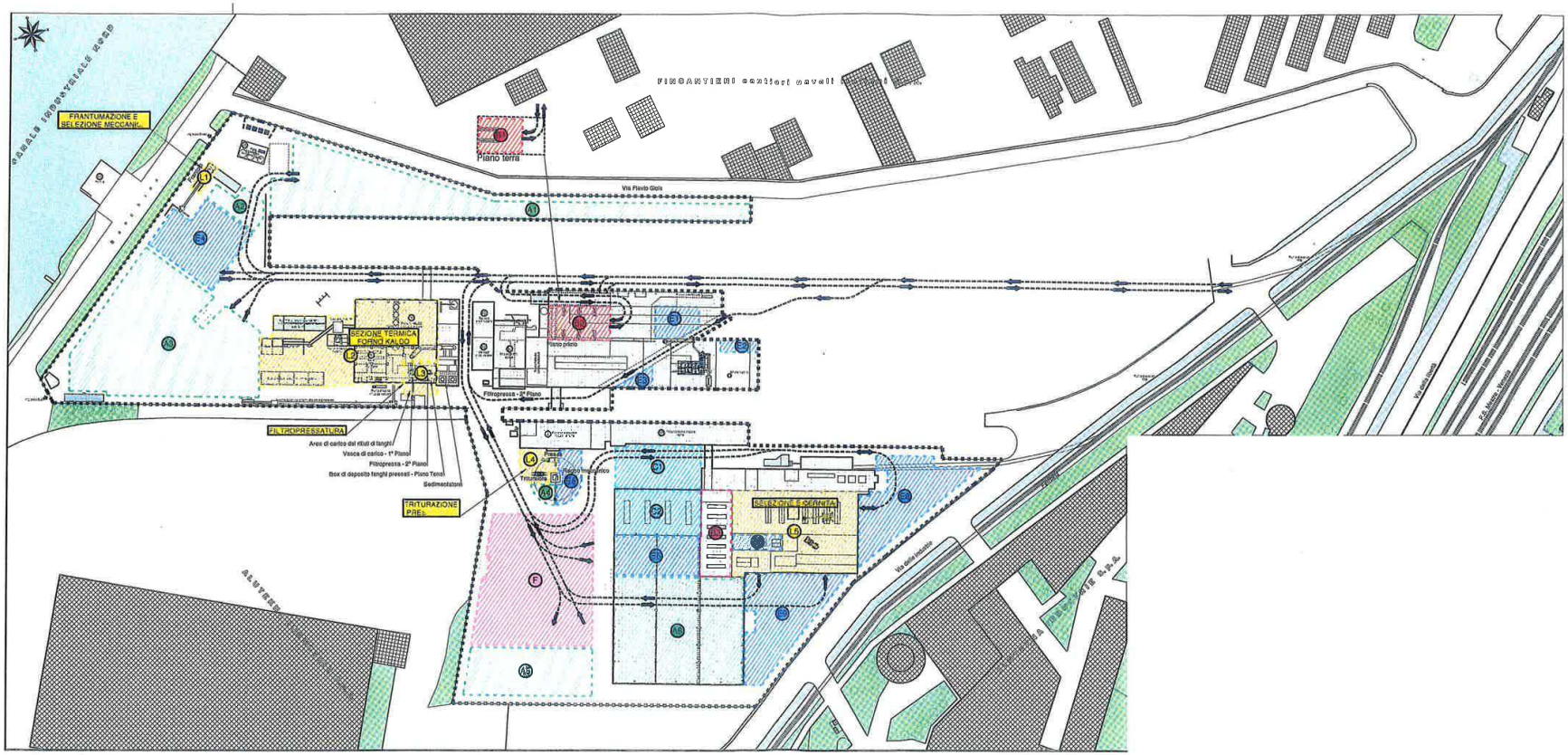

LEGENDA

Limite impianto

Aree coperte

Organizzazione della gestione dei rifiuti

- An - Area An - Stoccaggio rifiuti non pericolosi in entrata (R12/R13)
- Bn - Area Bn - Stoccaggio rifiuti pericolosi in entrata (D14/D15 - R12/R13)
- C1 - Area C1 - Stoccaggio rifiuti non pericolosi prodotti
- C2 - Area C2 - Stoccaggio rifiuti pericolosi prodotti
- Ln - Area Ln - Lavorazione rifiuti (R12/R13/R4)
- En - Area En - Deposito semilavorati/lavorati/materie prime (norma UNI EN)
- F - Area F - Deposito End of Waste/materie prime (norma UNI EN)
- Viabilità mezzi di trasporto
- Tipo di lavorazione

PLANIMETRIA IMPIANTO

L:\SIMAR – RECUPERO METALLI VIA – cod. 1415 – Novembre 2008\Ver_02 – AIA – Giugno 14\01 – Integrazioni – GENNAIO 2015\PLANIMETRIA SDP.dwg cod: 1415\2-1 Rev.: 16/01/2015

(Codice interno: 303621)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 958 del 28 luglio 2015

Ditta: Regazzoni Terme S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata Aponus in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E., per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzata la ditta Regazzoni Terme S.r.l. al prelievo d'acqua per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno, per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, da una concessione di acqua termale di cui è titolare la Gestione Unica del BIOCE. (Bacino Idrotermale Omogeneo dei Colli Euganei). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza acquisita con prot. n. 457266 del 30.10.2014 Parere espresso dalla U.L.S.S. 16 il 19.06.2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Le risorse idrotermominerali, costituite dalle acque minerali e di sorgente (destinate all'imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (utilizzate per scopi terapeutici), e dai fanghi idrotermominerari, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie rilasciate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, che disciplina la ricerca, coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

Con D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 è stato disciplinato l'utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali e l'estrazione di sali per la produzione di cosmetici.

Ai sensi di tali disposizioni, la ditta Regazzoni Terme S.r.l. con sede a Padova (PD), Via Tommaseo n. 6, C.F.00507740306 e P.I. 00879350288, con domanda pervenuta il 30.10.2014 prot. n. 457266., ha chiesto, per il tramite dell'U.L.S.S. n. 17, autorizzazione per estrarre sali dall'acqua termale del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, per la preparazione di prodotti cosmetici.

Ai sensi della D.G.R. n. 4106/2009, per le sole concessioni termali ricadenti all'interno del B.I.O.C.E, è previsto che l'acqua venga erogata ai richiedenti esclusivamente dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con DGR. n.1586 del 18.07.1991 e s.m.i., attraverso i pozzi delle concessioni di acqua termale di cui è titolare.

La Gestione Unica con nota prot. n.10419 del 18.02.2015, ha comunicato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 03.02.2015, ha espresso parere favorevole alla su citata istanza e successivamente con nota n.10479 del 19.03.2015 ha fatto presente a questa Sezione e all'U.L.S.S. 17 che la concessione dalla quale prelevare l'acqua termale è la concessione denominata Aponus ubicata in comune di Abano Terme; ULSS territorialmente competente è l'ULSS 16.

In data 30.04.2015 con nota n. 12490 il Dipartimento di Prevenzione della U.L.S.S. 17 rilevava la competenza dell'U.L.S.S. 16 anziché della U.L.S.S. 17.

Con nota prot. n. 255010 del 19.06.2015, inviata alla U.L.S.S. 16, alla U.L.S.S. 17 e per conoscenza alla Gestione Unica del B.I.O.C.E, la Sezione regionale Geologia e Georisorse ha chiarito che l'acqua deve essere prelevata da concessioni in disponibilità della Gestione Unica del BIOCE, in osservanza della DGR n. 4106/2009 e che la trasmissione dell'istanza e della documentazione ad essa allegata, corredata del parere tecnico, compete all'ULSS competente per il territorio in cui ricade il pozzo di estrazione dell'acqua termale, nel caso di specie quindi all'U.L.S.S. 16.

L'U.L.S.S. 16 con nota in data 10.12.2012 prot. n. 87513 aveva espresso parere favorevole all'utilizzo, in generale, dell'acqua termale del B.I.O.C.E. per estrazione dei sali per la preparazione di cosmetici.

Con nota prot n. 51565 del 19.06.2015 l'U.L.S.S. 16, territorialmente competente, ha confermato il parere favorevole per l'utilizzo dell'acqua termale proveniente dal pozzo n. 1 della concessione Aponus, ai sensi della DGR n. 4106/2009.

Per l'utilizzo della risorsa e per la produzione dei prodotti cosmetici, la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà attenersi a quanto disposto dalla su citata D.G.R. n. 4106/2009 e relativo allegato, che si intende qui integralmente trascritta e rispettare le

disposizioni vigenti in materia mineraria e sanitaria;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda di prelievo per la realizzazione di cosmetici presentata dalla ditta Regazzoni Terme S.r.l il 18.10.2014 e integrata il 25.11.2014;

VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTA la D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 relativa all'utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali;

VISTO il parere favorevole espresso con nota in data 10.12.2012 prot.n.87513 e confermato con nota prot. n. 51565 del 19.06.2015, dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n.16 di Padova;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la documentazione richiamata nelle premesse;

delibera

1. di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n.4106 del 29.12. 2009, per quanto in premessa esposto, la ditta Regazzoni Terme S.r.l. con sede a Padova (PD), Via Tommaseo n. 6, C.F.00507740306 e P.I. 00879350288, al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata Aponus in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici fino ad un massimo di cinque metri cubi d'acqua termale all'anno per la durata di cinque anni;

2. di stabilire e prescrivere alla dittatitolare dell'autorizzazione di cui al punto 1, l'obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 e dal presente atto; la mancata osservanza delle condizioni stabilite, comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione;

3. di stabilire e prescrivere che la ditta titolare della presente autorizzazione dovrà sottostare alle disposizioni che potranno essere impartite, nel corso dell'esercizio della autorizzazione, dalla Regione e/o dall'autorità sanitaria;

4. di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per la ditta titolare del'autorizzazione, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989; la loro mancata osservanza può, tra l'altro, comportare la decadenza della titolarità della presente autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria per la produzione di cosmetici;

5. di stabilire che la presente autorizzazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla ditta Regazzoni Terme S.r.l., alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., al Ministero della Salute, all'U.L.L.S. n.16 Padova e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD);

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

11. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

(Codice interno: 303615)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 959 del 28 luglio 2015

Protezione Civile - Sistema regionale di Protezione Civile. Conclusione delle attività relative alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28.07.2009.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza la chiusura delle attività avviate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2306/2009, relative all'individuazione della "piattaforma logistica attrezzata di Protezione Civile" della Regione del Veneto quale sede operativa del "centro logistico regionale di protezione civile" e della colonna mobile regionale, parzialmente realizzate. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.G.R. n. 2306 del 28 luglio 2009 D.D.R. n. 87 del 26 ottobre 2009 Convenzione rep. n. 23713

Il relatore riferisce quanto segue.

Nel 2009, considerate le esigenze del Sistema regionale di Protezione Civile, con DGR n. 2306/2009 si individua l'area del campo logistico della società del Passante di Mestre, sita a Bonisiolo nel Comune di Mogliano Veneto, come idonea per la definizione di un progetto di fattibilità e attività di allestimento della "piattaforma logistica attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto". Si incarica, quindi, il Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile di Longarone (di seguito Centro) di svolgere funzioni di supporto tecnico e operativo prevedendo un finanziamento di Euro 400.000,00.

Con successivo DDR n. 87 del 26.10.2009 viene approvato lo schema di convenzione, sottoscritto per accettazione dal Centro in data 18.09.2009, ed impegnato l'importo di Euro 400.000,00.

La convenzione repertoriata al n. 23713 regola la collaborazione del Centro alla realizzazione di uno studio di fattibilità per un importo di Euro 100.000,00 e allestimento e gestione del "campo base del Passante di Mestre" per un importo di Euro 300.000,00.

Con il decreto succitato, si dispone inoltre la liquidazione dell'anticipazione prevista dalla convenzione per un totale di Euro 195.000,00.

Tali attività, secondo la convenzione sottoscritta, avrebbero dovuto concludersi tutte entro il 31/12/2010 e rendicontate entro il 31/03/2011.

Alla scadenza predetta il progetto, riguardante la realizzazione di uno studio di fattibilità, pur se avviato, non risulta completato, né ciò è avvenuto successivamente al termine assegnato. Altresì, il progetto allestimento e gestione del "campo base del Passante di Mestre" non è stato mai avviato.

Va rilevato che la convenzione sottoscritta contiene all'art. 10 la clausola relativa alla revoca del contributo, la quale prevede che "La giunta regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali giustificazioni, procede alla revoca del finanziamento concesso e al recupero del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi assunti dal beneficiario con la presente convenzione".

Inoltre, la convenzione in argomento contiene anche le seguenti previsioni:

- all'art. 6, ultimo periodo, "Ai fini dell'ottenimento dell'intero ammontare del finanziamento il beneficiario è pertanto tenuto a rendicontare una spesa almeno pari a quella finanziata e sopra evidenziata";
- all'art. 13 "Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 10", dove l'art. 10 ha ad oggetto "Revoca del contributo".

Tuttavia, risulta necessario sottolineare che il Centro ha prodotto, entro i termini stabiliti, le relazioni e gli elaborati grafici del Master Plan dell'area logistica della società del Passante di Mestre, sita a Bonisiolo nel Comune di Mogliano Veneto. La complessità tecnico - amministrativa della definizione delle procedure di acquisizione della disponibilità delle aree da parte della Regione del Veneto ha implicato una pari difficoltà del progetto generale che si intendeva sviluppare, con un conseguente allungamento dei tempi di realizzazione. Ciò ha comportato, entro i termini stabiliti dalla citate convenzione, una realizzazione solo parziale degli stessi da parte del Beneficiario dei contributi.

A seguito dell'istruttoria in atti, effettuata dalla Sezione Protezione Civile, risulta che quanto ad oggi concretizzato dal Centro costituisce di fatto uno stralcio funzionale del progetto in argomento. Pertanto, valutato il fatto che esso rappresenta la prima fase per la definizione dello studio di fattibilità richiesto, risulta adeguato accettare la realizzazione parziale del progetto ammesso a contributo.

Con il presente provvedimento si intende concludere il rapporto convenzionale instaurato con la DGR n. 2306 del 2009, come segue:

- confermare il contributo assegnato, anche se il progetto non è stato completato;
- non procedere, conseguentemente, alla revoca del contributo assegnato, ma di riparametrarlo in base all'attività svolta:
- demandare al direttore della Sezione Protezione Civile, sulla base della rendicontazione prodotta nei modi e nei termini previsti dalla convenzione, l'esatta individuazione dello stralcio funzionale rispetto al progetto approvato con la DGR sopra citata;
- autorizzare il direttore della Sezione Protezione Civile a riconoscere al Centro il contributo in forma parziale in modo commisurato alle spese sostenute per la realizzazione dello stralcio funzionali come sopra individuato;

autorizzare il direttore della Sezione Protezione Civile, qualora il contributo da riconoscersi risultasse inferiore a quanto erogato in acconto, ad individuare un piano di rientro, anche su base pluriennale, dell'acconto del contributo fino ad ora erogato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n.289;

VISTA la Legge 12 luglio 2012, n.100;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 1984, n.58;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n.1;

VISTA la Legge regionale 16 aprile 1998, n.17;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n.11;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n.54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2009, n. 2306;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. di non revocare il finanziamento assegnato al Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile di Longarone con la DGR n. 2306/2009, anche se il relativo progetto non è stato completato, in quanto i competenti uffici, come indicato in premessa qui integralmente richiamata, hanno verificato che il progetto è giunto ad un livello di esecuzione di accertata utilità per la Regione;
3. di demandare al direttore della Sezione Protezione Civile, sulla base della rendicontazione prodotta nei modi e nei termini previsti dalla convenzione, all'esatta individuazione dello stralcio funzionale rispetto al progetto approvato con la DGR sopra citata;

4. di autorizzare il direttore della Sezione Protezione Civile a riconoscere al Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile di Longarone il contributo in forma parziale in modo commisurato alle spese sostenute per la realizzazione dello stralcio come sopra individuato, autorizzandolo, qualora il contributo da riconoscersi risultasse inferiore a quanto erogato in acconto, all'individuazione di un piano di rientro, anche su base pluriennale;
5. di dare atto che la spesa connessa al presente provvedimento risulta già impegnata con Decreto del Dirigente Regionale n. 87/2009, impegno n. 4923/09 capitolo 100654;
6. di incaricare la Sezione Protezione Civile dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 303406)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 960 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPAB "AltaVita" - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini n. 14 - Padova, per il Centro di Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Beato Pellegrino", via Beato Pellegrino n. 192 - Padova.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'IPAB "AltaVita", per il Centro di Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua nell'IPAB stessa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/10/2014, prot.n. 437940, integrata con nota dell'1.12.2014, prot. n. 514462, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/04/2015, con prot. n. 157735.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'IPAB "AltaVita" - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini n. 14 - Padova, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 46 del 17/07/2014, per il Centro di Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Beato Pellegrino", via Beato Pellegrino n. 192 - Padova, per la seguente capacità ricettiva:

- n. 276 posti letto di primo livello assistenziale,
- n. 120 posti letto di secondo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/10/2014, prot.n. 437940, integrata con nota dell'1.12.2014, prot. n. 514462, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note emesse in data 24/10/2014, prot. n. 447202 e in data 19/12/2014, prot. n. 543355, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 1/04/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 15/04/2015, con prot. n. 157735, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti, sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento

- CA-PNA.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,

- CS-PNA.AC.4.8.1 *"E' definito in Progetto Assistenziale Individualizzato",*

- CS-PNA.AC.4.8.2 *"Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del 28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e del D Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento all'IPAB "AltaVita" - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini n. 14 - Padova, per il Centro di Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Beato Pellegrino", via Beato Pellegrino n. 192 - Padova e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 46 del 17/07/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPAB "AltaVita" - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini n. 14 - Padova, per il Centro di Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Beato Pellegrino", via Beato Pellegrino n. 192 - Padova e per la seguente capacità ricettiva:

- n. 276 posti letto di primo livello assistenziale,

- n. 120 posti letto di secondo livello assistenziale.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- CA-PNA.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,

- CS-PNA.AC.4.8.1 *"E' definite in Progetto Assistenziale Individualizzato",*

- CS-PNA.AC.4.8.2 *"Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303407)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 961 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione DGR n. 1150 del 8/07/2014 dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale "Luce e Lavoro" Onlus, Via del Pestrino, n. 4/a, Verona (VR) per il Centro Diurno rivolto a persone con disabilità "Luce e Lavoro", Via del Pestrino, n. 4/a, Verona (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce un incremento di posti accreditabili - rispetto a quelli rilasciati con DGR n. 1150 del 8/07/2014 - alla Cooperativa Sociale "Luce e Lavoro" Onlus, per il Centro Diurno rivolto a persone con disabilità, in oggetto indicato, ed individua nella Cooperativa stessa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/01/2015, prot. n. 24442, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/02/2015, con prot. n. 77296.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore della Sezione Non autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 108 del 24/10/2014, considerata la mutata situazione di fatto intervenuta, è stata rilasciata nuova autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L. R. 22/2002 e della DGR n. 84/2007, alla Cooperativa Sociale "Luce e Lavoro" Onlus, Via del Pestrino, n. 4/a Verona (VR) per il Centro Diurno rivolto a persone con disabilità "Luce e Lavoro", Via del Pestrino, n. 4/a, Verona (VR), per la capacità ricettiva di 30 posti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 04/05/2015, prot. n. 183737, l'Azienda Ulss n. 20 ha inviato una relazione in merito all'attività erogata dal Centro Diurno"Luce e Lavoro", a sei mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, ed è stata verificata la soddisfazione del requisito CD-DIS.AU.1.1 relativo al rapporto numerico tra il personale e gli ospiti presenti.

Con DGR n. 1150 del 8/07/2014 la Cooperativa Sociale "Luce e Lavoro" Onlus, Via del Pestrino, n. 4/a Verona (VR) era stata accreditata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 22/2002 per il Centro Diurno per persone con disabilità "Luce e Lavoro", Via del Pestrino, n. 4/a, Verona (VR) per la capacità ricettiva di 15 posti.

La suddetta Cooperativa Sociale ha successivamente presentato richiesta di accreditamento istituzionale per gli ulteriori 15 posti con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/02/2015, prot. n. 24442.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 23/01/2015, prot. n. 31625, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 18/02/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 24/02/2015, con prot. n. 77296 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito CD-DIS.AC.2.2 *"Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato"* è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 118 del 08/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012 e n. 431del 07/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 217 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l' integrazione della DGR n. 1150 del 8/07/2014 con l'accreditamento di ulteriori 15 posti.

Tale nuovo accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con la succitata DGR n. 1150 del 8/07/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 1150 del 8/07/2014;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale dei Servizi Sociali n. 312 del 02/10/2012;

- Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale dei Servizi Sociali n. 443 del 14/11/2013;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 108 del 24/10/2014;

delibera

1. di integrare la DGR n. 1150 del 8/07/2014 con l'accreditamento di ulteriori 15 posti;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: CD-DIS.AC. 2.2: *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di Verona e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303408)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 962 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Integrazione DGR n. 2891 del 30/12/2013 dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Assistenziali S. Antonio Chiampo e Alta Valle", via Madre Clelia Merloni, 10 - Chiampo (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce un incremento di posti accreditabili rispetto a quelli rilasciati con DGR 2891 del 30/12/2013 al Centro di Servizi indicato in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/01/2014 prot. n. 40498 e relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 29/01/2014, con prot. n. 36965.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Assistenziali S. Antonio Chiampo e Alta Valle", via Madre Clelia Merloni, 10 - Chiampo (VI) è stato accreditato con DGR 2891 del 30/12/2013 per la capacità ricettiva di 76 posti letto di primo livello assistenziale e 14 posti letto di secondo livello assistenziale.

Con la delibera sopracitata non è stato possibile procedere all'accreditamento dell'intera capacità ricettiva autorizzata all'esercizio con Decreti del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 119 del 7/08/2008 e n. 369 del 19/12/2011, revocati e sostituiti dal Decreto n. 480 del 5/12/2013.

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro di Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR 2243/13, con nota del 29/01/2014, prot. n. 40498, ha fatto richiesta di accreditamento, per l'intera capacità ricettiva autorizzata, al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali e all'Azienda ULSS n. 5.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito della richiesta ricevuta e nei limiti di cui alla DGR 2243/13, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 29/01/2014 prot. n. 36965, la relazione di esito positivo confermando che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti è stata eseguita sulla scorta del numero complessivo dei posti autorizzati pari a 88 di primo livello assistenziale e 24 di secondo livello.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011 e successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 430 del 4/12/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'integrazione della DGR n. 2891 del 30/12/2013 con l'accreditamento di ulteriori n. 12 posti letto di primo livello assistenziale e di n. 10 posti letto di secondo livello.

Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con DGR n. 2891 del 30/12/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2823 del 22/09/2009;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 2891 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 199 del 07/08/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 369 del 19/12/2011;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 480 del 5/12/2013;

delibera

1. di integrare la DGR n. 2891 del 30/12/2013 con l'accreditamento di ulteriori n. 12 posti letto di primo livello assistenziale e di n. 10 posti letto di secondo livello, per un totale di n. 88 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di n. 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n 5, al Comune di Chiampo (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303409)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 963 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A., via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti di minor-ridotto bisogno assistenziale "San Giuseppe", via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A. - Arsiè (BL), per il Centro Servizi in oggetto indicato e rivolto a persone anziane non autosufficienti, ed individua il Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A. stesso quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/10/2014, prot.n. 432457, e relazione dell'Azienda ULSS n. 2, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/03/2015, prot.n. 111497.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A., via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 268 del 28/10/2011 e con DGR n. 2416 del 27/11/2012, per il Centro Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti di minor-ridotto bisogno assistenziale, "San Giuseppe", via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL) e per una capacità ricettiva di n. 60 posti letto di primo livello assistenziale.

Con la succitata DGR n. 2416/2012 è stato stabilito che *"in sede di rinnovo della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:*

- *PA.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio",*

- *PA.AC.0.2 "Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia",*

- *CS-PNA.AC.4.1 "E' attuata la programmazione annuale del servizio",*

- *CS-PNA.AC.4.3 "E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati",*

- *CS-PNA.AC.4.7 "La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato",*

- *CS-PNA.AC.4.9 "E' adottato il regolamento di partecipazione e il coinvolgimento degli ospiti e dei familiari previsto dalle normative vigenti".*

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/10/2014, prot. n. 432457, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 21/10/2014, prot. n. 441534, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 2 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 2, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/03/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 16/03/2015, prot. n. 111497, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti: *PA.AC.0.1, PA.AC.0.2, CS-PNA.AC.4.1, CS-PNA.AC.4.3, CS-PNA.AC.4.7, CS-PNA.AC.4.9*, come richiesto dalla DGR n. 2416 del 27/11/2012.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 2, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 110 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 312 del 14/11/2011, n. 262 del 05/09/2012, n. 315 del 03/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A., via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti di minor-ridotto bisogno assistenziale "San Giuseppe", via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2416 del 27/11/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 268 del 28/10/2011

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2416 del 27/11/2012, per garantire la necessaria continuità, al Centro Attività Socio Assistenziali C.A.S.A., via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL), per il Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti di minor-ridotto bisogno assistenziale "San Giuseppe", via G. Fusinato n. 88 - Arsiè (BL) e per la capacità ricettiva di n. 60 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 2, al Comune di Arsiè (BL) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 2, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303410)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 964 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Casa di Riposo "A.Rossi", via Mazzini n. 46 - Arsiero (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Casa di Riposo "A.Rossi" in oggetto indicato, ed individua il Centro Servizi stesso quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo dell'accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 04/02/2015, prot. n. 37139, e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 04/03/2015, con prot. n. 93477.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 06/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi Casa di Riposo "A.Rossi", via Mazzini n. 46 - Arsiero (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti, è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, per una capacità ricettiva di n. 75 posti letto di primo livello assistenziale, rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 366 dell'8/10/2010 e DGR n. 2937 del 28/12/2012.

Con la medesima deliberazione è stato stabilito che " *in sede della prima verifica del mantenimentodei requisiti di accreditamento vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti*:

- CS-PNA.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- CS-PNA.AC.4.7 "*La struttura dispone di procedere per l'eventuale inserimento di personale volontario,*
- CS-PNA.AC.4.8.1 "*E' definito un progetto assistenziale individualizzato*".

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 4/02/2015, prot. n. 37139, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 04/02/2015, prot. n. 47244, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla

presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 4, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 27/02/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 04/03/2015, prot. n. 93477, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti : CS-PNA.AC.4.2, CS-PNA.AC.4.7, CS-PNA.AC.4.8.1, come richiesto dalla DGR n. 2937 del 28/12/2012.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 142 del 28/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 411 del 23/11/2011, n. 559 del 31/12/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 178 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi Casa di Riposo "A.Rossi", via Mazzini n. 46 - Arsiero (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;

- Vista la DGR n. 2937 del 28/12/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 366 del 08/10/2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2937 del 28/12/2012, per garantire la necessaria continuità, del Centro Servizi Casa di Riposo "A.Rossi", via Mazzini n. 46 - Arsiero (VI), rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 75 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Arsiero (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303411)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 965 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Agape Società Cooperativa Sociale, Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) per la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Fonos Bertesina", Strada Ospedaletto, 230 Vicenza (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Fonos Bertesina", in oggetto indicata, ed individua nella Agape Società Cooperativa Sociale il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/09/2014, prot. n. 373685, e relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 13/03/2015, con prot. n. 110467.

L'Assessore Manuela Lanzarin quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Fonos Bertesina", Strada Ospedaletto, 230 Vicenza (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 301 del 25/10/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti, successivamente rinnovato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 321 del 8/10/2012. Tali decreti individuavano quale soggetto titolare della funzione la Fondazione "Orizzonti Sereni onlus", via Della Moscova, 40/6 Milano.

Con DGR n. 114 del 22/01/2008 la Fondazione "Orizzonti Sereni onlus", via Della Moscova, 40/6 Milano è stata accreditata per la Comunità Alloggio "Casa Fonos Bertesina" per la medesima capacità ricettiva autorizzata pari a 10 posti.

La Fondazione "Orizzonti Sereni onlus", in data 22/06/2007, aveva sottoscritto una convenzione con Agape Società Cooperativa Sociale, Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) per la gestione della Comunità Alloggio "Casa Fonos Bertesina". Alla luce di tale convenzione si è proceduto con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 212 del 4/06/2013 a rettificare il Decreto n. 321 di rinnovo dell'autorizzazione attribuendo la titolarità della funzione al soggetto affidatario della gestione, ossia alla Agape Società Cooperativa Sociale; contestualmente si è provveduto a rettificare anche la capacità ricettiva pari a 8 posti, come confermato dalla Azienda Ulss n. 6 in base alla programmazione definita dal piano di zona 2011 - 2015.

Con DGR n. 1097 del 28/06/2013 la Agape Società Cooperativa Sociale, Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) è stata accreditata per la Comunità Alloggio "Casa Fonos Bertesina" per la medesima capacità ricettiva autorizzata pari a 8 posti, notificata con nota del 7/10/2013 prot n. 425261 prevedendo come scadenza la data del 15/09/2014.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 8/09/2014, prot. n. 373685, è stata formulata nei termini richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 18/09/2014, prot. n. 391250, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 24/02/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 13/03/2015, prot. n. 110467, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito DIS.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia* è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012, n. 405 del 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento della Agape Società Cooperativa Sociale, Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) per la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Fonos Bertesina", Strada Ospedaletto, 230 Vicenza (VI) per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 114 del 22/01/2008;

- Vista la DGR n. 1097 del 28/06/2013;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 301 del 25/10/2007;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 321 del 8/10/2012;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 212 del 4/06/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data del 15/09/2014, per le motivazioni espresse in premessa, per garantire la necessaria continuità, alla Agape Società Cooperativa Sociale, Via Coltura del Tesina, 18 Vicenza (VI) per la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Fonos Bertesina", Strada Ospedaletto, 230 Vicenza (VI) e per la capacità ricettiva di 8 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: - DIS.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303404)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 966 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per persone con disabilità "Una Casa tra le Case", Via Carlo Conte, 26 - Farra di Soligo (TV) - Cooperativa Sociale Sorgente onlus, via Carlo Conte 26 Farra di Soligo (TV).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale Comunità Alloggio per persone con disabilità "Una Casa tra le Case", in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 3/03/2015, prot. n. 92741, e relazione dell'Azienda ULSS n. 7, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/05/2015, con prot. n. 195234 e integrata con nota acquisita in data 01/06/2015 prot. n. 227498.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Una Casa tra le Case", Via Carlo Conte, 26 - Farra di Soligo (TV) - Cooperativa Sociale Sorgente onlus, via Carlo Conte 26 Farra di Soligo (TV), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 134 del 14/06/2011 per la capacità ricettiva di 10 posti, avente scadenza il 14/06/2016.

Con DGR n. 928 del 22/05/2012 la suddetta Comunità Alloggio "Una Casa tra le Case" è stata accreditata per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento avvenuto in data 12/06/2012, per la medesima capacità ricettiva.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 3/03/2015, prot. n. 92741, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 10/03/2015, prot. n. 104733, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 7 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 7, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 30/04/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 11/05/2015, prot. n. 195234, integrata con nota acquisita in data 1/06/2015, prot. n. 227498, la relazione

di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I requisiti DIS.AC.0.1 *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*, DIS.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*, CA-DIS.AC.4.1.1 *L'Ente Gestore definisce gli obiettivi del Servizio, generali e specifici* sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 7, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 06/11/2012 e n. 318 del 09/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre i rinnovo dell'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Una Casa tra le Case", Via Carlo Conte, 26 - Farra di Soligo (TV) - Cooperativa Sociale Sorgente onlus, via Carlo Conte 26 Farra di Soligo (TV), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 928 del 22/05/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 134 del 14/06/2011;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 12/06/2015 - data di scadenza degli effetti della DGR 928 del 22/05/2012 - sino al 12/06/2018, per garantire la necessaria continuità, della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Una Casa tra le Case", Via Carlo Conte, 26 - Farra di Soligo (TV) - Cooperativa Sociale Sorgente onlus, via Carlo Conte 26 Farra di Soligo (TV), per la capacità ricettiva di 10 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: DIS.AC.0.1 *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*, DIS.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della*

famiglia, CA-DIS.AC.4.1.1 *L'Ente Gestore definisce gli obiettivi del Servizio, generali e specifici*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 7, al Comune di Farra di Soligo (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 7, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303405)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 967 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale onlus "Fratres Fontaniva", via delle Querce n. 3 - Fontaniva (PD), per i Centri Diurni "Pompeo Fiori n. 1" e "Pompeo Fiori n. 2", rivolti a persone con disabilità.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale onlus "Fratres Fontaniva", per i Centri Diurni in oggetto indicati e rivolti a persone con disabilità, ed individua la Società stessa quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/11/2014, prot.n. 484021, e relazione dell'Azienda ULSS n. 15, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/03/2015, prot.n. 121505.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Società Cooperativa Sociale onlus "Fratres Fontaniva", via delle Querce n. 3 - Fontaniva (PD), è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata, rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 278 del 31/10/2011 e DGR n. 1841 dell'11/09/2012, per i seguenti Centri Diurni, rivolti a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuno indicata:

- "Pompeo Fiori n. 1", n. 20 posti,
- "Pompeo Fiori n. 2", n. 30 posti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 14/11/2014, prot.n. 484021, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 25/11/2014, prot. n. 504053, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 15 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 15, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 19/03/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e

Sociali, con nota acquisita in data 20/03/2015, prot. n. 121505, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 15, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 111 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 59 del 21/02/2012, n. 371 del 6/11/2012, n. 313 del 2/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento della Società Cooperativa Sociale onlus "Fratres Fontaniva", via delle Querce n. 3 - Fontaniva (PD), per i Centri Diurni "Pompeo Fiori n. 1" e "Pompeo Fiori n. 2", rivolti a persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1841 dell'11/09/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 278 del 31/10/2011

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1841 dell'11/09/2012, per garantire la necessaria continuità, alla Società Cooperativa Sociale onlus "Fratres Fontaniva", via delle Querce n. 3 - Fontaniva (PD), per i seguenti Centri Diurni, rivolti a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuno indicata:

    - "Pompeo Fiori n. 1", n. 20 posti,

    - "Pompeo Fiori n. 2", n. 30 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 15, al Comune di Fontaniva (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 15, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303403)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 968 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per disabili "Easy", via Puccini, 7 Altavilla Vicentina (VI) - Cooperativa Solidale Easy S.c.s. a.r.l. Traumi Cranici e Spinali, Viale Riviera Berica, n. 394, Vicenza (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Diurno per disabili "Easy", in oggetto indicato, ed individua nella Cooperativa Solidale Easy S.c.s. a.r.l. Traumi Cranici e Spinali il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/11/2014, prot. n. 471658, integrata con nota acquisita agli atti in data 3/12/2014, prot. n. 519212 e relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/03/2015, con prot. n. 111544.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno per disabili "Easy", via Puccini, 7 Altavilla Vicentina (VI) - Cooperativa Solidale Easy S.c.s. a.r.l. Traumi Cranici e Spinali, Viale Riviera Berica, n. 394, Vicenza (VI), è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 297 del 30/10/2008, successivamente rinnovato con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 39 del 20/02/2014, per la capacità ricettiva di 8 posti.

Con DGR n. 2781 del 24/12/2012 il suddetto Centro Diurno per disabili "Easy" è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/11/2014, prot. n. 471658, integrata con nota acquisita agli atti in data 3/12/2014, prot.n. 519212, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 10/12/2014, prot. n. 529266, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 17/02/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con

nota acquisita in data 16/03/2015, prot. n. 111544, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I requisiti DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*, DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*, CD-DI.AC.4.1.2 "*La funzione di coordinamento garantisce l'indirizzo tecnico degli operatori, la promozione e la valutazione della qualità dei servizi, il raccordo fra i servizi educativi, sociali e sanitari e la collaborazione con le famiglie e la comunità locale"* sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012, n. 405 del 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro Diurno per disabili "Easy", via Puccini, 7 Altavilla Vicentina (VI) - Cooperativa Solidale Easy S.c.s. a.r.l. Traumi Cranici e Spinali, Viale Riviera Berica, n. 394, Vicenza (VI) per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2781 del 24/12/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 297 del 30/10/2008;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 39 del 20/02/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2781 del 24/12/2012, per garantire la necessaria continuità, il Centro Diurno per disabili "Easy", via Puccini, 7 Altavilla Vicentina (VI) - Cooperativa Solidale Easy S.c.s. a.r.l. Traumi Cranici e Spinali, Viale Riviera Berica, n. 394, Vicenza (VI), per la capacità ricettiva di 8 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: requisiti DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*, DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*, CD-DI.AC.4.1.2 "*La funzione di coordinamento garantisce l'indirizzo tecnico degli operatori, la promozione e la valutazione della qualità dei servizi, il raccordo fra i servizi educativi, sociali e sanitari e la collaborazione con le famiglie e la comunità locale"*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Altavilla Vicentina (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303392)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 969 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale e contestuale accreditamento, di nuova capacità ricettiva, alla Fondazione "Riviera" - onlus, via Pellestrina n. 15 - Oriago di Mira (VE), per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità e ubicate nella medesima sede: - Comunità Alloggio " Il Mosaico", - Centro Diurno "Athena".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale e contestuale accreditamento, di nuova capacità ricettiva, alla Fondazione "Riviera", per le unità di offerta in oggetto indicate e rivolte a persone con disabilità, ed individua nella Fondazione stessa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richieste di rinnovo di accreditamento e accreditamento per la nuova capacità ricettiva, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, rispettivamente in data 2/02/2015, prot.n. 41196 per la Comunità Alloggio " Il Mosaico" ed in data 2/02/2015, prot.n. 41204 per il Centro Diurno "Athena"; - relazioni dell'Azienda ULSS n. 13, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/03/2015, prot.n. 132755.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione "Riviera" - onlus, via Pellestrina n. 15 - Oriago di Mira (VE), è stata autorizzata ed accreditata, per le unità di offerta di seguito indicate, rivolte a persone con disabilità e ubicate nella medesima sede:

- Comunità Alloggio " Il Mosaico" - autorizzata all'esercizio ed accreditata con DGR n. 952 del 7/04/2009, per la capacità ricettiva di n. 20 posti, rinnovate rispettivamente con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 40 del 20/02/2014 e DGR n. 2767 del 24/12/2012.

- Centro Diurno "Athena" - autorizzata all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 26 posti Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 24/09/2008, rettificato con Decreto n. 402 del 20/11/2012, riguardo la titolarità.

Con DGR n. 2767 del 24/12/2012 è stata accreditata per la medesima capacità ricettiva autorizzata e con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 335 del 19/09/2013 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio già rilasciata.

Per la mutata situazione di fatto che evidenzia un aumento della capacità complessiva del suddetto Centro Diurno, si è reso necessario revocare il precedente Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 335 del 19/09/2013, rilasciando, con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 208 del 19/12/2014, una nuova autorizzazione all'esercizio per n. 30 posti.

Con la suddetta DGR n. 2767 del 24/12/2012 è stato stabilito che " *in sede della prima visita di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento vengano verificati i miglioramenti apportati al requisito: CD-DIS.AC.4.2/CA-DIS.AC.4.2 "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione" per entrambi i Centri di Servizi e al requisito DIS.AC.0.2 "Sono messi in atto strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia" limitatamente alla Comunità Alloggio per persone con disabilità*".

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, sono state formulate richieste di rinnovo di accreditamento e accreditamento per la nuova capacità ricettiva, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, rispettivamente in data 2/02/2015, prot.n. 41196 per la Comunità Alloggio " Il Mosaico" ed in data 2/02/2015, prot.n. 41204 per il Centro Diurno "Athena".

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 10/02/2015, prot. n. 57162, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 13 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 13, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 24/03/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 30/03/2015, prot.n. 132755, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti *CD-DIS.AC.4.2/CA-DIS.AC.4.2 e DIS.AC.0.2*, come richiesto dalla DGR n. 2767 del 24/12/2012.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 212 dell'8/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 233 del 4/10/2011, n. 465 del 14/12/2012, n. 406 del 24/10/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento precedentemente rilasciato con DGR n. 2767 del 24/12/2012 ed il contestuale accreditamento della nuova capacità ricettiva autorizzata con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 208 del 19/12/2014.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 952 del 7/04/2009;

- Vista la DGR n. 2767 del 24/12/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 24/09/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 402 del 20/11/2012;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 335 del 19/09/2013;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 40 del 20/02/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 208 del 19/12/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2767 del 24/12/2012, per garantire la necessaria continuità, alla Fondazione "Riviera" - onlus, via Pellestrina n. 15 - Oriago di Mira (VE), per le unità di offerta di seguito indicate, rivolte a persone con disabilità e ubicate nella medesima sede:

   - Comunità Alloggio " Il Mosaico", per la capacità ricettiva di n. 20 posti,

   - Centro Diurno "Athena", per la capacità ricettiva di n. 26 posti;

2. di riconoscere l'accreditamento, per ulteriori n. 4 posti, al Centro Diurno "Athena", per le motivazioni espresse in premessa;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 13 di Mirano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 13, al Comune di Mira (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 13, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303394)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 970 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Legnago", Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR) - Casa di Riposo di Legnago, Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Legnago", in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/01/2015, prot. n. 3066, e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 03/03/2015, con prot. n. 90724.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Legnago", Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR) - Casa di Riposo di Legnago, Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 435 del 15/12/2010 per la capacità ricettiva di n. 110 posti letto di primo livello assistenziale e di n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale.

Con DGR n. 370 del 6/03/2012 il Centro Servizi sopraindicato è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva autorizzata stabilendo che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale venissero verificati i seguenti requisiti:

- CS-PNA.AC.4.1 *E' attuata la programmazione annuale del Servizio*;
- CS-PNA.AC.4.2 *E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*;
- CS-PNA.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*;
- CS-PNA.AC.4.7 *La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario*;
- CS-PNA.AC.4.8.1 *E' definito un progetto assistenziale individualizzato (PAI)*.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/01/2015, prot. n. 3066, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/01/2015, prot. n. 24922, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 21 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 21, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 26/02/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 3/03/2015, prot. n. 90724, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I requisiti CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio"*, CS-PNA.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione"*, CS-PNA.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati"*, CS-PNA.AC.4.7 "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario"*, CS-PNA.AC.4.8.1 "*E' definito un progetto assistenziale individualizzato (PAI)",* per i quali la DGR n. 370 del 6/03/2012 aveva disposto la verifica del miglioramento, sono risultati conformi.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 06/11/2012, n. 323 del 09/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Legnago", Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR) - Casa di Riposo di Legnago, Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 370 del 6/03/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 435 del 15/12/2010;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 370 del 6/03/2012, per garantire la necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo di Legnago", Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR) - Casa di Riposo di Legnago, Corso della Vittoria, 14 Legnago (VR), per la capacità ricettiva di n. 110 posti letto di primo livello assistenziale e di n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 21, al Comune di Legnago (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 21, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303396)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 971 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi rivolto a persone non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con annesso Centro Diurno - IPAB "G.A.Campostrini", via Matteotti n. 3 - Sommacampagna (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Servizi rivolto a persone non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con annesso Centro Diurno, in oggetto indicato, ed individua, quale soggetto gestore, l'IPAB "G.A.Campostrini" di Sommacampagna (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, prot. n. 548402, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/03/2015, con prot. n. 112191.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi rivolto a persone non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con annesso Centro Diurno - IPAB "G.A.Campostrini", via Matteotti n. 3 - Sommacampagna (VR), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 292 del 27/07/2010 e con DGR n. 2039 del 29/11/2011, per la seguente capacità ricettiva:

- n. 39 posti letto di primo livello assistenziale,
- n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale,
- n. 20 posti Centro Diurno.

Con la succitata DGR n. 2039 del 29/11/2011, è stato stabilito che " *in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti* requisiti:

Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti

- *PNA.AC.4.2 "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione"*

- *CS-PNA.AC.4.5 "La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno";*

Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti

- *CD-ANZ.AC.4.2.1 "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione"*

- *CD-ANZ.AC.4.3. "La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno".*

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, prot. n. 548402, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 8/01/2015, prot. n. 5407, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 26/02/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 18/03/2015, prot. n. 112191, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti CS-PNA.AC.4.2, CS-PNA.AC.4.5, CD-ANZ.AC.4.2.1, CD-ANZ.AC.4.3, come richiesto dalla DGR n. 2039 del 29/11/2011.

I seguenti requisiti, inoltre, sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*"

- CS-PNA.AC.4.3 e CD-ANZ.AC.4.2.2 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 240 del 7/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012, Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n.10 del 27/01/2014 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento per il Centro Servizi rivolto a persone non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale, con annesso Centro Diurno - IPAB "G.A.Campostrini", via Matteotti n. 3 - Sommacampagna (VR) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2039 del 29/11/2011;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 292 del 27/07/2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2039 del 29/11/2011, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi rivolto a persone non autosufficienti, con annesso Centro Diurno - IPAB "G.A.Campostrini", via Matteotti n. 3 - Sommacampagna (VR), per la seguente capacità ricettiva:

    - n. 39 posti letto di primo livello assistenziale,

    - n. 24 posti letto di secondo livello assistenziale

    - n. 20 posti Centro Diurno.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

    - CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*"

    - CS-PNA.AC.4.3 e CD-ANZ.AC.4.2.2 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Sommacampagna (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303398)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 972 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone Anziane Non Autosufficienti "Casa Provvidenza", via S. Domenico 26 Vicenza (VI) - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via S. Sofia 13 Milano (MI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone Anziane Non Autosufficienti "Casa Provvidenza", in oggetto indicato, ed individua nella Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/05/2014 prot. n. 203397, e relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/04/2015, con prot. n. 170722.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone Anziane Non Autosufficienti "Casa Provvidenza", via S. Domenico 26 Vicenza (VI) - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via S. Sofia 13 Milano (MI), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 238 del 5/10/2011 per la capacità ricettiva di 20 posti letto di primo livello assistenziale. A seguito della mutata capacità ricettiva il suddetto è stato revocato con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 99 del 27/03/2014 che ha contestualmente autorizzato la nuova capacità ricettiva pari a 40 posti letto di primo livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/05/2014, prot. n. 203397, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 12/06/2014 prot. n. 253961, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/02/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 23/04/2015, prot. n. 170722, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della

struttura in epigrafe indicata.

I requisiti PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia* CS-PNA.AC.4.6 *La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio* sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone Anziane Non Autosufficienti "Casa Provvidenza", via S. Domenico 26 Vicenza (VI) - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via S. Sofia 13 Milano (MI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 238 del 5/10/2011;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 99 del 27/03/2014;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone Anziane Non Autosufficienti "Casa Provvidenza", via S. Domenico 26 Vicenza (VI) - Congregazione Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, Via S. Sofia 13 Milano (MI) per la capacità ricettiva di 40 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia* e CS-PNA.AC.4.6 *La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303391)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 973 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" onlus", Via Oberdan 1, Salzano (VE).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, prot. n. 548195 e prot. n. 548198, e relazione dell'Azienda ULSS n. 13, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 13/03/2015, con prot. n. 110144 e prot. n. 110155.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 05/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" onlus", Via Oberdan 1, Salzano (VE), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 80 del 09/09/2014 per la capacità ricettiva di n. 68 posti letto di primo livello assistenziale e di n. 20 posti letto di secondo livello assistenziale.

L'Azienda Ulss 13, come disposto nel decretato, ha effettuato, in data 09/04/2015, la visita di verifica per il mantenimento della rispondenza agli standard a sei mesi dal decreto di autorizzazione all'esercizio e ne ha inviato, in data 04/05/2015, la relativa relazione di esito positivo, acquisita agli atti del Dipartimento Regionale Sociosanitario e Sociale in data 06/05/2015, prot. n. 190153.

Con note acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/12/2014, prot. n. 548195 e prot. n. 548198, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/01/2015, prot. n. 24952, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 13 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 13, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 27/02/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con

note acquisite in data 13/03/2015, prot. n. 110144 e prot. n. 110155, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I requisiti PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*, CS-PNA.AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato"*, CS-PNA.AC.4.8.2 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti"* sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 212 del 08/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 233 del 04/10/2011, n. 465 del 14/12/2012 e n. 406 del 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" onlus, Via Oberdan 1, Salzano (VE), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 09/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 03/04/2012, l'Azienda ULSS n. 13 di Mirano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 80 del 09/09/2014;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo e Soggiorno "Don Vittorio Allegri" onlus", Via Oberdan 1, Salzano (VE), per la capacità ricettiva di n. 68 posti letto di primo livello assistenziale

e di n. 20 posti letto di secondo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*, CS-PNA.AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato"*, CS-PNA.AC.4.8.2 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti"*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 13 di Mirano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 13, al Comune di Salzano (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 13, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303393)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 974 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale "F.A.I. Padova Famiglie Anziani Infanzia", via de' Menabuoi, 25 - Padova per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Anziani a casa propria", via San Tomaso, 3 - Padova.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Anziani a casa propria", in oggetto indicato, ed individua nella Cooperativa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/01/2013, prot. n. 588376, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/05/2014, con prot. n. 231293.

L'Assessore Manuela Lanzarin quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/ 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014 hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Anziani a casa propria" via San Tomaso, 3 - Padova è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 420 del 26/11/2010 per la capacità ricettiva di 20 posti e con successivo Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 122 del 24/04/2015, di rettifica del sopraccitato decreto con riferimento al titolare della funzione che è la Cooperativa Sociale "F.A.I. Padova Famiglie Anziani Infanzia", via de' Menabuoi, 25 - Padova.

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio disponeva, inoltre, che l'Azienda ULSS n. 16 verificasse l'adempimento della prescrizione relativa al requisito CD-ANZ.AU.2.2.3; con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 04/03/2015, prot. n. 94968 l'Azienda Ulss 16 ha comunicato l'avvenuto adeguamento del suddetto requisito.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/01/2013, prot. n. 588376, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/11/2013, prot. n. 486907, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione

del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 8/04/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 28/05/2014, prot. n. 231293, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti CD-ANZ.AC.4.1 *E' attuata la programmazione annuale del Servizio*, CD-ANZ.AC.4.2.2, *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati* CD-ANZ.AC.4.5 *La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato* sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Direttore della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti n. 335 del 28/11/2011 e n. 437 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento alla Cooperativa Sociale "F.A.I. Padova Famiglie Anziani Infanzia", via de' Menabuoi, 25 - Padova, per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Anziani a casa propria", via San Tomaso, 3 - Padovaper la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 420 del 26/11/2010;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 122 del 24/04/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Cooperativa Sociale "F.A.I. Padova Famiglie Anziani Infanzia", via de' Menabuoi, 25 - Padova per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Anziani a casa propria", via San Tomaso, 3 - Padova per la capacità ricettiva di n. 20 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che, in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- CD-ANZ.AC.4.1 *E' attuata la programmazione annuale del servizio*,
- CD-ANZ.AC.4.2.2 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*,
- CD-ANZ.AC.4.5 *La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303395)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 975 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, Corso Venezia n. 98 - San Bonifacio (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua nella Fondazione stessa il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/11/2014, prot. n. 499452, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/02/2015, con prot. n. 53595.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR) è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 293 del 27/07/2010 per la capacità ricettiva di n. 30 posti letto di primo livello assistenziale. Il suddetto decreto riconosce la titolarità della funzione alla Fondazione Opera Pia da Prato di Caldiero, via Alighieri, 7 Caldiero (VR).

Successivamente è stata accreditata con DGR n. 50 del 17/01/2012 per la medesima capacità ricettiva.

In data 13/10/2010 era stata sottoscritta una convenzione, tra la Fondazione Opera Pia da Prato di Caldiero, via Alighieri, 7 Caldiero (VR), proprietaria dell'immobile e la Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, Corso Venezia n. 98 - San Bonifacio (VR), che ha affidato a quest'ultima la gestione del Centro Servizi "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR).

Con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n 162 del 10/06/2015 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR) riconoscendo la titolarità della funzione alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, Corso Venezia n. 98 - San Bonifacio (VR).

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/11/2014, prot. n. 499452, la Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati ha formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/12/2014, prot. n. 531812, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 22/01/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 9/02/2015, prot. n. 53595, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 118 del 8/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012, n. 431 del 7/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 217 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento dellaFondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, Corso Venezia n. 98 - San Bonifacio (VR),per il Centro Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 50 del 17/01/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 293 del 27/07/2010;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n 162 del 10/06/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, Corso Venezia n. 98 - San Bonifacio (VR),per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Conte Arturo Da Prato", via Asilo Infantile n. 16 - Caldiero (VR) e per la capacità ricettiva di n. 30 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento in capo alla Fondazione Opere di Assistenza e Servizi Integrati, la struttura ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di Caldiero (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303397)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 976 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani" e per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Gabriella Cristofori", Piazzale Ludovico Scuro, 20 - Verona (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani" e del Centro Diurno "Gabriella Cristofori", in oggetto indicati, ed individua il soggetto gestore degli stessi. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/12/2014, prot. n. 556024, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 04/03/2015, con prot. n. 93707.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, gli Istituti Civici di Servizio Sociale, via Sabotino, 57 Verona, ente proprietario dell'immobile, sono stati autorizzati all'esercizio per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani",Piazzale Ludovico Scuro, 20 - Verona (VR) con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 257 del 24/09/2008, per la capacità ricettiva di 35 posti letto di primo livello assistenziale, e per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Gabriella Cristofori", Piazzale Ludovico Scuro, 20 - Verona (VR) con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 258 del 24/09/2008 per la capacità ricettiva di 20 posti. Gli Istituti Civici di Servizio Sociale di Verona sono stati accreditati per il suddetto Centro Servizi "Berto Barbarani" e annesso Centro Diurno "Gabriella Cristofori" con DGR n. 2564 del 4/08/2009 per le medesime capacità ricettive autorizzate.

Gli Istituti Civici di Servizio Sociale avevano sottoscritto con il Comune di Verona un contratto di locazione in data 20/09/2004, avente validità di 6 anni decorrenti dal 1/09/2004. Il Comune di Verona aveva poi conferito, con scrittura privata sottoscritta in data 19/10/2004, alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus di San Giovanni Lupatoto la gestione dei servizi per 15 anni decorrenti dal giorno 1/10/1997; successivamente il Comune di Verona ha confermato alla Fondazione, con nota del 20/08/2014, la prosecuzione della gestione sino alla data del 31/08/2016.

Alla luce di tale convenzione che affidava la gestione del Centro Servizi "Berto Barbarani" e dell'annesso Centro Diurno "Gabriella Cristofori" alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR), quest'ultima ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio che è stata rilasciata con continuità, per la mutata situazione

di fatto e di diritto, con il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 136 del 20/11/2014 per la capacità ricettiva di 35 posti letto di primo livello assistenziale e per la capacità ricettiva di 20 posti di centro diurno, con scadenza il 31/08/2016.

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR), con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/12/2014, prot. n. 556024, ha formulato richiesta di accreditamento per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani" e per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Gabriella Cristofori", Piazzale Ludovico Scuro, 20 - Verona (VR) per le medesime capacità ricettive autorizzate.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 24981, prot. n. 20/01/2015, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed in esito al sopralluogo svolto in data 25/02/2015 dal precitato gruppo ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 04/03/2015, prot. n. 93707, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 118 del 08/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012 e n. 431 del 07/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 217 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani" e il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Gabriella Cristofori", Piazzale Ludovico Scuro, 20 - Verona (VR) per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2564 del 4/08/2009;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 257 del 24/09/2008;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 258 del 24/09/2008;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 136 del 20/11/2014;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, sino alla data del 31/08/2016 per le motivazione espresse in premessa, la Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale, 1 - San Giovanni Lupatoto (VR) per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Berto Barbarani" per la capacità ricettiva di 35 posti di primo livello assistenziale e per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti "Gabriella Cristofori", ubicati in Piazzale Ludovico Scuro, 20 Verona (VR), per la capacità ricettiva di 20 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di Verona (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303399)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 977 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale "La Fraglia", via Coltura del Tesina - Vicenza, per i Centri Diurni per persone disabili " La Fraglia 1" e "La Fraglia 2".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale "La Fraglia", per i Centri Diurni per persone disabili, in oggetto indicati, ed individua la Società stessa quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/11/2014, prot. n. 479073, e relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/03/2015, con prot. n. 111560.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Società Cooperativa Sociale "La Fraglia", via Coltura del Tesina - Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 47 del 17/07/2014, per i Centri Diurni per persone disabili " La Fraglia 1" e "La Fraglia 2" e per la capacità ricettiva di n. 30 posti ciascuno.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 12/11/2014, prot. n. 479073, è stata formulata richiesta di accreditamento per le strutture sopraindicate.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 10/12/2014, prot. n. 529258, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 6 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 6, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 11/02/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 16/03/2015, prot. n. 111560, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Il requisito DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*", riferito a ciascuno Centro Diurno, è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato

posto, ma suscettibile di miglioramento.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 del 24/10/2013, e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari n. 180 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento della Società Cooperativa Sociale "La Fraglia", via Coltura del Tesina - Vicenza, per i Centri Diurni per persone disabili " La Fraglia 1" e "La Fraglia 2" e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 47 del 17/07/2014

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Società Cooperativa Sociale "La Fraglia", via Coltura del Tesina - Vicenza, per i Centri Diurni per persone disabili " La Fraglia 1" e "La Fraglia 2" e per la capacità ricettiva di n. 30 posti ciascuno;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al requisito DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione*

degli obiettivi del servizio", riferito a ciascuno Centro Diurno;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303400)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 978 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno, ubicato presso il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta" - Azienda Speciale Comunale, via Buonarroti n. 10 - Caorle (VE).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua l'Azienda Speciale Comunale quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 25/08/2014, prot. n. 355931 e relazione dell'Azienda ULSS n. 10, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 24/03/2015, con prot. n. 124525.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno, ubicato presso il Centro di Servizi "Don Moschetta" - Azienda Speciale Comunale, via Buonarroti n. 10 - Caorle (VE), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 95 del 5/05/2011, rettificato con Decreto n. 274 del 28/10/2011, per la capacità ricettiva di n. 3 posti destinati a persone anziane non autosufficienti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 25/08/2014, prot. n. 355931, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 1/09/2014, prot. n. 365146, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 10 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 10, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 4/03/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 24/03/2015, prot. n. 124525, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

I seguenti requisiti, sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- CD-ANZ.AC.4.2.1 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",

- CD-ANZ.AC.4.5 "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato",*

- *CD-ANZ.AC.4.7 "E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 188 del 4/08/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 438 del 12/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186 dell'11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento per il Centro Diurno, ubicato presso il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta" - Azienda Speciale Comunale, via Buonarroti n. 10 - Caorle (VE) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto orientale" di San Donà di Piave (VE) acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 95 del 5/05/2011;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 274 del 28/10/2011

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Diurno, ubicato presso il Centro di Servizi "Don Moschetta" - Azienda Speciale Comunale, via Buonarroti n. 10 - Caorle (VE), per la capacità ricettiva di n. 3 posti rivolti persone anziane non autosufficienti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CD-ANZ.AC.4.2.1 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",

- CD-ANZ.AC.4.5 "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato",*

- *CD-ANZ.AC.4.7 "E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti".*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 10 di San Donà di Piave acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 10, al Comune di Caorle (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 10, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303401)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 979 del 28 luglio 2015

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Polis Nova, via Due Palazzi, 16 - Padova per il Centro Diurno "New Team Mosaico", rivolto a persone con disabilità.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il Centro Diurno, rivolto a persone con disabilità, in oggetto indicato ed individua nella Società Cooperativa Sociale Polis Nova il soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 2/02/2015, prot. n. 44334, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/04/2015, con prot. n. 182768.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Società Cooperativa Sociale Polis Nova, via Due Palazzi, 16 -Padova è stata autorizzata all'esercizio, fino alla data del 30/04/2019, ed accreditata, fino alla data del 15/12/2015, per il Centro Diurno "New Team Mosaico", rivolto a persone con disabilità e per la capacità ricettiva di n. 28 posti, rispettivamente con Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n. 147 del 30/04/2009, rinnovata con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 76 del 17/03/2014, ed accreditata con DGR n. 1391 del 17/07/2012, rinnovata con la DGR n. 2373 del 16/12/2014.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data in data 2/02/2015, prot. n. 44334, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa il 6/02/2015, prot.n. 52502, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 21/04/2015 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 30/04/2015, prot. n. 182768, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e con successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del 28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla Società Cooperativa Sociale Polis Nova, via Due Palazzi, 16 - Padova, per il Centro Diurno "New Team Mosaico", rivolto a persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata**.**

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1391 del 17/07/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Vista la DGR n. 2373 del 16/12/2014;

- Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

- Visto il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n. 147 del 30/04/2009;

- Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 76 del 17/03/2014

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni, decorrenti dal 15/12/2015 -data di scadenza degli effetti della DGR n. 2373 del 16/12/2014- fino al 15/12/2018, per garantire la necessaria continuità del Centro Diurno "New Team Mosaico" - Società Cooperativa Sociale Polis Nova, via Due Palazzi, 16 - Padova, rivolto a persone con disabilità e per la capacità ricettiva di n. 28 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303616)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 984 del 28 luglio 2015

Progetti di Eccellenza turistica a carattere interregionale. Richiesta di finanziamento statale e approvazione dello schema di Accordo di Programma. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approvano gli schemi di Accordo di Programma per il progetto di eccellenza "Italy Golf & More" con Friuli Venezia Giulia, regione capofila, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Agenzia "In Liguria" e Lazio, ed il progetto di eccellenza "Adriatico" con Friuli Venezia Giulia regione capofila, per la richiesta di finanziamento dello Stato dei progetti stessi a norma del comma 1228 della Legge 296/2006.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1228, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18, prevede che lo Stato possa finanziare interventi finalizzati allo sviluppo del settore turismo e al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale.

Con deliberazione n. 1424 del 6 settembre 2011 la Giunta regionale ha aderito, tra l'altro, al Progetto di eccellenza a carattere interregionale "Italy Golf&More", per lo sviluppo del settore del golf, quota statale Euro 405.000,00, quota regionale Euro 45.000,00, successivamente rimodulato con un aumento a Euro 50.000,00 della parte regionale, per un totale investimenti Euro 450.000,00, con il Friuli V. Giulia regione capofila.

Per questo Progetto, peraltro già approvato dalla Commissione paritetica di cui al Protocollo d'Intesa del 24 luglio 2010, la regione capofila ha trasmesso la relativa documentazione di base e ha provveduto all'invio con nota prot 3775/PROD/TUR del 19 febbraio 2013 dell'Accordo di Programma firmato da tutte le Regioni aderenti all'allora competente Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport per la sottoscrizione e successiva trasmissione agli organi di controllo.

Con nota 8 agosto 2013 il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha comunicato che a seguito del DPCM del 21 ottobre 2013 riguardante il trasferimento dell'Ufficio per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo, non è stato più perfezionato l'iter burocratico riguardante il progetto di eccellenza "Italy Golf&More" e che, di conseguenza, non è stato più possibile procedere con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte ministeriale.

Ora, la Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di capofila devi quindi ripresentare al MIBACT un nuovo Accordo di Programma tra le Regione partecipanti al progetto, al quale si sono aggiunte nel frattempo le Regioni Lazio e Lombardia.

Per quanto concerne invece il Progetto "Adriatico", del quale capofila risulta essere sempre la Regione Friuli Venezia Giulia, esso prevede la riqualificazione dell'offerta turistica di quest'ultima e l'elaborazione di un marchio turistico del Nord Adriatico, organico ed integrato con la strategia della macro-regione Adriatico Ionica. L'Accordo di Programma per l'attuazione del sopraddetto progetto, esaminato positivamente dalla Commissione Paritetica in data 7 giugno 2011, prevede un costo complessivo del progetto di
Euro 2.704.583,73 di cui Euro 2.433.690,11 quota di finanziamento statale ed Euro 270.893,62 quota a carico delle Regioni.

Nello specifico, anche a seguito degli accantonamenti operati per legge nell'anno 2012 sulle risorse finanziarie statali, il progetto è stato rimodulato alle effettive disponibilità. Conseguentemente il costo complessivo dell'Accordo per il Progetto di Eccellenza "Adriatico" è stato determinato in Euro 4.532,49 a valere sulle risorse statali. Il costo complessivo dell'Accordo è quindi stato rideterminato in Euro 2.704.583,73 di cui
Euro 2.433,690,11 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato.

In relazione a quanto sopra quindi per entrambi i progetti il Veneto avrà una quota di fondi statali e di compartecipazione finanziaria a valere sul bilancio regionale come si seguito specificato:

- Progetto di Eccellenza "Italy Golf & More" importo complessivo del Progetto Euro 450.000,00 di cui Euro 400.000,00 a carico dello Stato ed Euro 50.000,00 a carico della Regione;

- Progetto di Eccellenza "Adriatico" importo complessivo del Progetto Euro 105.647,51 di cui Euro 94.647,51 a carico dello Stato ed Euro 11.000,00 a carico della Regione.

Si provvede pertanto, con il presente atto, ad approvare gli schemi di Accordo di Programma di cui all'**Allegato A** per il progetto "Italy Golf & More"e all'**Allegato B** per il progetto "Adriatico", schemi di accordoche riportano le condizioni generali di realizzazione dei Progetti di eccellenza, la tempistica, gli obblighi delle parti contraenti, i vincoli di monitoraggio e di rendicontazione, le modalità di liquidazione dell'acconto.

Dal punto di vista procedurale si incarica il Direttore del Dipartimento per il Turismo della sottoscrizione di entrambi gli Accordi di Programma con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, precisando che il medesimo potrà altresì apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli schemi allegati, derivanti da eventuali disposizioni ministeriali modificative dello schema adottato con il presente provvedimento.

Si specifica altresì che con successivi propri atti la Giunta regionale provvederà ad individuare le azioni e le iniziative di attuazione dei programmi e a attribuire a ciascuna di esse le risorse finanziarie nei limiti della disponibilità complessiva recata da ogni singolo progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e la legge regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2, comma 2;

VISTA la deliberazione n. 587 del 21 aprile 2015 di approvazione del Piano Turistico Annuale di promozione turistica per l'anno 2015 ;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il Protocollo di Intesa fra lo Stato e le Regioni firmato in data 24 luglio 2010;

VISTI i pareri favorevoli della Commissione paritetica in ordine ai progetti di eccellenza turistica in oggetto e acquisiti agli atti della competente struttura;

VISTA la deliberazione n. 1424 del 6 settembre 2011 con la quale si è aderito ai Progetti di eccellenza a carattere interregionale;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli schemi di Accordo di Programma di cui all'**Allegato A** relativo alProgetto di Eccellenza "Italy Golf&More" a cui partecipano le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia (capofila), Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Lazio, Liguria, e all'**Allegato B** concernente il Progetto di Eccellenza "Adriatico", cui partecipano la Regione Friuli Venezia Giulia (capofila) e la Regione del Veneto, entrambi cofinanziati dallo Stato ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 1228;
2. di prendere atto che gli Accordi cui al punto 1. definiscono gli obblighi delle parti contraenti, la tempistica di realizzazione delle azioni, i vincoli di monitoraggio e di rendicontazione, le modalità di liquidazione degli acconti, nonché le disposizioni in ordine al rapporto fra le regioni partecipanti ai Progetti di Eccellenza;
3. di stabilire che per i Progetti di cui al punto 1. l'ammontare complessivo delle attività, la quota di fondi statali e quella di compartecipazione finanziaria a valere sul bilancio regionale sono le seguenti:

   - Progetto di Eccellenza "Italy Golf & More" importo complessivo del Progetto Euro 450.000,00 di cui Euro 400.000,00 a carico dello Stato ed Euro 50.000,00 a carico della Regione;

   - Progetto di Eccellenza "Adriatico" importo complessivo del Progetto Euro 105.647,51 di cui Euro 94.647,51 a carico dello Stato ed Euro 11.000,00 a carico della Regione;

4. di incaricare il Direttore del Dipartimento per il Turismo della sottoscrizione di entrambi gli Accordi di Programma con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, precisando che il medesimo potrà altresì apportare

marginali modificazioni ed integrazioni agli schemi allegati, derivanti da eventuali disposizioni ministeriali modificative dello schema adottato con il presente provvedimento.

5. di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale definirà le azioni e le attività previste dai progetti di cui al punto 1, nonché le risorse finanziarie alle medesime riservati;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 984 del 28 luglio 2015 pag. 1/11

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

"PROGETTI DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO NAZIONALE"

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

E

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (CAPOFILA)

REGIONE VENETO

REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE PUGLIA

REGIONE SICILIA

REGIONE LAZIO

REGIONE LIGURIA AGENZIA "IN LIGURIA"

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

"ITALY GOLF & MORE"

ALLEGATOA alla Dgr n. 984 del 28 luglio 2015 pag. 2/11

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Turismo (di seguito anche "**Ministero**"), con sede in Roma, via del Collegio Romano, 27, ivi domiciliata ai fini del presente atto (CF.97814710584), legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Onofrio Cutaia,

e

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (di seguito anche "**Beneficiario o Regione Capofila**") con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F80014930327.), legalmente rappresentata dal Direttore pro-tempore del Servizio Turismo, dott. Antonio Bravo

e

la Regione Veneto, (di seguito anche "**Beneficiario**") con sede in Venezia, Dipartimento Turismo, Palazzo Sceriman – Cannaregio 168, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80007580279), rappresentata dal ……

e

la Regione Emilia Romagna, (di seguito anche "**Beneficiario**") con sede in Bologna, Direzione Generale attività produttive, commercio, turismo Servizio Commercio turismo e qualità aree turistiche, via Aldo Moro 38, 40127 Bologna , ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80062590379), legalmente rappresentata dal responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree Turistiche, dott. ……

la Regione Puglia, con sede in Bari, Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, Servizio Turismo, Corso Sonnino 177, 70121 Bari, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80017210727), legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Turismo, dott……

la Regione Sicilia, con sede in Palermo, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via Notarbartolo 9, 90144 Palermo, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80012000826) legalmente rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Dott.

la Regione Lazio, con sede in Roma, xxxxxxxx

la Regione Liguria con delega all'Agenzia "In Liguria", con sede in Genova, via Roma, 11/3, 16121 Genova, ivi domiciliato ai fini del presente atto (C.F. 95054110101), legalmente rappresentata dal Direttore Generale…

di seguito definite singolarmente **"Parte"** e congiuntamente "**Parti"**

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per l'allora Dipartimento di stipulare appositi protocolli d'intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le

Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48 milioni di euro annui;

- in base all'art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 recante "*Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e delle promozione di forme di turismo ecocompatibile*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";
- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di gestione delle predette risorse finanziarie, ritenendo di dare attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo d'intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;
- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d'intesa tra il Ministro per il turismo pro-tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- vista la comunicazione n 0001432 del 31 marzo 2015 alla Conferenza Stato – Regioni relativa alla necessità di prevedere il termine ultimo per la conclusione del progetto al 30 settembre 2017 stante la vigente normativa in materia di bilancio
- per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010, adottato sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa è stata rideterminata in € 112.697.956,99;
- l'art. 5 del Protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, che le domande riferite a progetti interregionali sono presentate, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, a cura di una delle Regioni e delle Province Autonome, definita Capofila;
- l'art. 6 del Protocollo d'intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica di valutazione dei progetti, stabilendo al comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, l'allora Dipartimento provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse;
- che l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del Decreto legge, n. 43 stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
- il Decreto del Presidente del Consiglio 21 ottobre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2013 – registro n.9 – foglio n. 85 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – dispone termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 1, commi 2-8 e 10, della Legge 24 giugno 2013, n.71, di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2014, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2014, Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3195, conferisce al dott. Onofrio Cutaia l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche del turismo, ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Direzione Generale per le politiche del turismo", del bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, reca " Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo,, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la proposta progettuale denominata "Italy Golf & More" presentata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Capofila, è stata valutata positivamente dall'apposita Commissione paritetica di valutazione nella seduta del 7 giugno 2011 ;
- con nota n. 10976 del 25 luglio il Dipartimento ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma da definire e concordare;
- con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 293 del 24 febbraio 2012 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1826 del 8 novembre 2011 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1883 del 19 dicembre 2011 come modificata con determinazione dirigenziale n. 15767 del 12 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2807 del 12 dicembre 2011 e connessa determinazione dirigenziale n. 2 del 4 gennaio 2012è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia n. 135 del 30 gennaio 2012 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con (REGIONE LAZIO)
- con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 18 del 18 gennaio 2013 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati ed è stata delegata l'Agenzia regionale "in Liguria" per la sua sottoscrizione;
- il costo complessivo del citato progetto è di € 1.500.000,00, di cui € 1.190.200,00, pari al 79,35 % del costo complessivo del progetto, rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € 309.800,00, pari al 20,65 % della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni beneficiarie ed altri soggetti come segue;
  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Capofila): costo complessivo del progetto Euro 272.000,00 di cui Euro 225.000,00 (82,72%) a carico dello Stato ed Euro 47.000,00 (17,28%) a carico della Regione
  - Regione Veneto. Costo complessivo del progetto euro 450.000,00 di cui Euro 400.000,00 (88,89%) a carico dello Stato ed € 50.000,00 (11,11%) a carico della Regione;
  - Regione Emilia Romagna: costo complessivo del progetto € 150.000,00, di cui € 135.000,00 (90%) a carico dello Stato ed E 15.000,00 (10%) a carico della Regione;
  - Regione Puglia: costo complessivo del progetto € 177.000,00 di cui € 159.300,00 (90%) a carico dello Stato ed € 17.700,00 (10%) a carico della Regione;
  - Regione Sicilia: costo complessivo progetto € 301.000,00 di cui € 270.900,00 (90%) a carico dello Stato ed € 30.100,00 (10%) a carico della Regione,
  - Regione Liguria – Agenzia "In Liguria": costo complessivo del progetto € 100.000,000, di cui € 100.000,00 a carico dell'Agenzia "In Liguria";
- In esecuzione degli accantonamenti operati per legge per l'anno 2012 sulle risorse finanziarie di cui al capitolo 989 dell'ex Dipartimento, i Beneficiari provvedono a rimodulare il progetto, adeguandolo alla riduzione complessiva di € 25.743,98 a valere sulle risorse statali. Il costo

complessivo dell'Accordo è quindi rideterminato in € 1.474.256,02, di cui € 1.164.456,02 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato.

- In particolare, la riduzione di cui al comma 1 è di € 12.805,64 a valere sul finanziamento alla Regione Veneto, di € 5.935,20 a valere sul finanziamento alla Regione Emilia Romagna ed € 7.003,14 a valere sul finanziamento alla Regione Puglia.

TENUTO CONTO della proposta progettuale rimodulata a seguito della mancata adesione della Provincia Autonoma di Bolzano e riesaminata con esito positivo dalla Commissione paritetica di valutazione del 13 novembre 2012 e dei contatti intercorsi tra l'ex Dipartimento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Capofila;

VISTI i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica di valutazione dei progetti, anche in merito alle modalità di erogazione della II tranche di finanziamento, pari al 50% del contributo concesso;

Tutto ciò premesso e considerato

tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2
(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il turismo pro-tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Ministero e le Regioni Friuli Venezia Giulia, in qualità Capofila + Regione Veneto + Regione Emilia Romagna + Regione Puglia + Regione Autonoma della Sicilia + Agenzia "In Liguria" (congiuntamente definite Beneficiari), connessi alla realizzazione del progetto denominato "Italy Golf & More".
3. L'Accordo è completato:
   a) dal ***Piano esecutivo*** composto di due parti, di cui la prima - contenente la scheda anagrafica, la strategia, l'analisi di contesto, i tempi di realizzazione, la descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato e il piano finanziario complessivo – *allegata al presente Accordo sub 1*) - e la seconda - contenente la puntuale descrizione delle attività da realizzare per ogni intervento, corredate da idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio – da trasmettere successivamente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b);
   b) dalle ***Schede di monitoraggio*** di cui all'allegato *sub 2)*.

Art. 3
(Quadro finanziario)

Il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad € 1.519.256,02 di cui € 1.164.456,02 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed € 354.800,00 le risorse a carico delle Regioni /altri soggetti.

1. In particolare, il cofinanziamento statale di cui al comma 1 è attribuito nella seguente misura massima come segue: € 225.000,00 alla Regione Friuli Venezia Giulia, € 387.194,36 alla Regione Veneto, € 129.064,80 alla Regione Emilia Romagna, € 152.296,86 alla Regione Puglia, € 270.900,00 alla Regione Autonoma Sicilia.

Art. 4
(Trasferimento risorse finanziarie)

1. Il Ministero trasferirà, previa richiesta dei Beneficiari presentata tramite la Regione Capofila, la quota di cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 8903 "Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico – ricettive e della promozione di forme di turismo eco-compatibile" del bilancio di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, secondo le seguenti modalità:
   a) Il 40% del cofinanziamento, viene trasferito a ciascun Beneficiario nella seguente misura: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 90.000,00 (40%), Regione Veneto € 154.877,75 (40%) Regione Emilia Romagna € 51.625,92 (40%), Regione Puglia € 60.918,74 (40%), Regione Sicilia € 108.360,00 (40%) a seguito dell'approvazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo;
   b) Il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
      - il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che attesti il raggiungimento dell'80% di spesa di quanto complessivamente trasferito ai sensi del comma 1, lett. a), ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
      - il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
   c) Il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.
2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Ministero entro trenta giorni dal ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso quanto richiesto per

le attività di monitoraggio. I termini possono essere interrotti, qualora siano richiesti elementi integrativi.

3. Ferme restando le modalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie saranno trasferite direttamente a ciascuno dei Beneficiari. Le relazioni tecniche di cui al comma 1 possono indicare, per gli interventi congiunti, le quote finanziarie di spettanza di ciascun Beneficiario da trasferire direttamente alla Regione Capofila.

Art. 5
(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 per il Ministero, e rimane valido fino al pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto.
2. La data ultima per la conclusione del progetto è stabilita al 30 settembre 2017

Art. 6
(Obblighi comuni dei Beneficiari)

1. Con la stipula del presente Accordo, i Beneficiari si impegnano a:
   a) realizzare il progetto denominato "Italy Golf & More" nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo e nelle Schede di monitoraggio, allegati al presente Accordo;
   b) avviare il progetto entro novanta giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di controllo, inviando apposita analitica comunicazione di inizio dei lavori, per il tramite della Regione Capofila, al Ministero contenente, tra l'altro, i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi, che, ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il responsabile dell'attuazione dell'Accordo, fino a diversa comunicazione;
   c) assicurare il supporto alla Regione Capofila fornendo la necessaria collaborazione al fine di facilitare le azioni di coordinamento della Capofila stessa.

Art. 7
(Monitoraggio)

1. Il Ministero, svolge l'attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, i Beneficiari sono comunque tenuti a presentare per il tramite della Regione Capofila semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero un rapporto generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l'obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l'individuazione di eventuali criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. monitoraggio *in itinere*), corredato dalle allegate schede di monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione. La relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti utili dai Beneficiari, volti a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
3. I Beneficiari, successivamente alla conclusione del progetto, sono tenuti a fornire al Ministero, previa richiesta di quest'ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. monitoraggio *ex post*).
4. I Beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero, previa richiesta motivata di quest'ultimo, eventuale documentazione integrativa alla rendicontazione.

Art. 8
(Obblighi specifici della Regione Capofila)

1. Con la stipula del presente Accordo, la Regione Capofila si impegna a:
   a) assicurare le attività di coordinamento previste dal presente Accordo e derivanti dagli impegni dei singoli Beneficiari, nonché rappresentare in modo unitario gli interessi derivanti dal progetto;
   b) trasmettere la seconda parte del Piano Esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di Controllo;
   c) informare, con la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), il nominativo del soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore dell'Accordo stesso;
   d) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Ministero, a mezzo raccomandata A/R ovvero mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9
(Varianti progettuali)

1. I Beneficiari possono modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e non modifichi l'impianto del progetto così come approvato dalla Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010. Tali varianti e le relative motivazioni devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al Ministero tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7.
2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso d'opera devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al Ministero e da questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto.
4. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10
(Obblighi del Ministero)

1. Con la stipula del presente Accordo, il Ministero si impegna a:
   a) adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello Stato per i costi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo contestualmente al decreto di approvazione dell'Accordo stesso;
   b) comunicare alla Regione Capofila l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo;
   c) trasferire le risorse finanziarie ai Beneficiari, osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
   d) curare la diffusione dell'informazione sul progetto in questione con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;

e) raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

Art. 11
(Strutture di riferimento)

1. La Regione Capofila Friuli Venezia Giulia indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, le seguenti strutture:
   a) Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio Turismo;
   b) Regione Veneto. Sezione Promozione Turistica Integrata;
   c) Regione Emilia Romagna: Direzione Generale attività produttive, commercio, turismo – Servizio Commercio turismo e qualità aree turistiche;
   d) Regione Puglia: Area per la promozione dei saperi e dei talenti – Servizio Turismo
   e) Regione Sicilia: Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo:
   f) Per Regione Liguria, Agenzia Regionale per la Promozione Turistica "In Liguria"
2. Il Ministero indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Direzione Generale Turismo*.

Art. 12
(Proroghe)

1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere concordate tra le Regioni aderenti al progetto e tempestivamente comunicate dalla Regione Capofila al Ministero.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, tali da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e concesse espressamente dal Ministero, previa richiesta adeguatamente motivata da parte della Regione Capofila con un preavviso di almeno tre mesi, considerando comunque che il termine ultimo per la conservazione delle risorse è la chiusura dell'esercizio finanziario 2017 .

Art. 13
(**Revoca del cofinanziamento)**

1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Ministero del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato al singolo Beneficiario qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario stesso, o siano apportate varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 9 non espressamente approvate dal Ministero. In tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni da parte del singolo Beneficiario e della Regione Capofila, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti, , sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.
3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato al singolo Beneficiario qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione del progetto, fatte salve eventuali espresse proroghe ai sensi dell'articolo 12, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario stesso o il progetto sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed

acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'Economia e Finanze al capitolo contro entrata entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.
5. A seguito dei provvedimenti di revoca al singolo Beneficiario, il Ministero si riserva di valutare la permanenza della funzionalità e della coerenza unitaria del progetto, adottando le necessarie misure, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

Art. 14
(Controversie)

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Art. 16
(Efficacia)

1. Il presente Accordo impegnerà il Ministero a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Art. 17
(Spese contrattuali)

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali sono ad esclusivo e completo carico dei Beneficiari in parti uguali.

Allegato 1- ***Piano esecutivo- parte I***
Allegato 2- ***Schede di monitoraggio***
Il presente accordo è redatto in numero 8 (otto) copie
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,

Ministero dei beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione generale Turismo
Dott. Onofrio Cutaia

Regione Capofila Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali
Servizio Turismo
Il Direttore
Dott. Antonio Bravo

ALLEGATOA alla Dgr n. 984 del 28 luglio 2015 pag. 11/11

Regione del Veneto
Dipartimento Turismo
Dott.

Regione Emilia Romagna
Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree turistiche
Il Responsabile del Servizio
Dott.

Regione Puglia
Area politiche per la promozione del territorio dei saperi e dei talenti
Servizio Turismo
Dott.

Regione Sicilia
Dipartimento del Turismo, dello spettacolo e dello sport
Il Dirigente Generale
Dott.

Regione Liguria
Agenzia "In Liguria"
Dott.

Regione Lazio
Direttore Agenzia Regionale del Turismo
Dott. Giovanni Bastianelli

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 984 del 28 luglio 2015

SCHEMA DI

ACCORDO DI PROGRAMMA

"PROGETTI DI ECCELLENZA
PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA TURISTICO NAZIONALE"

TRA

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

E

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (CAPOFILA)

REGIONE VENETO

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

"ADRIATICO"

ALLEGATOB alla Dgr n. 984 del 28 luglio 2015 pag. 2/10

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

il Ministeri dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Turismo (di seguito anche **"Ministero"**), con sede in Roma, via del Collegio Romano, 27, ivi domiciliata ai fini del presente atto (CF. 97814710584), legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott. Onofrio Cutaia;

e

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (di seguito anche **"Beneficiario o Regione Capofila"**), con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto (CF. 80014930327), legalmente rappresentata dal Direttore del Servizio Sviluppo sistema turistico regionale, Dott. Antonio Bravo;

e

la Regione Veneto, (di seguito anche **"Beneficiario"**) con sede in Venezia, Dipartimento Turismo, Palazzo Sceriman – Cannaregio 168, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80007580279), rappresentata dal

di seguito definite singolarmente **"Parte"** e congiuntamente **"Parti"**

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n.69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per l'allora Dipartimento di stipulare appositi protocolli d'intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48 milioni d euro annui;
- in base all'art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 recante *"Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile"* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";
- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuale inerenti il suddetto art.1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di gestione delle

predette risorse finanziarie, ritenendo di dare attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo d'intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;

- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d'intesa tra il Ministro per il turismo pro-tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- vista la comunicazione n. 0001432 del 31 marzo 2015 alla Conferenza Stato – Regioni relativa alla necessità di prevedere il termine ultimo per la conclusione del progetto al 30 settembre 2017 stante la vigente normativa in materia di bilancio;
- per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010, adottato sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa è stata rideterminata in € 112.697.956,99;
- l'art. 5 del Protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, che le domande riferite a progetti interregionali sono presentate, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, a cura di una delle Regioni e delle Province Autonome, definita Capofila;
- l'art. 6 del Protocollo d'intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica di valutazione dei progetti, stabilendo al comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, l'allora Dipartimento provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse;
- che l'art. 1, comma 2, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto legge, n. 43 stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Turismo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo;
- il Decreto del Presidente con Consiglio 21 ottobre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 2013 – registro n.9 – foglio n.85 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – dispone termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 1, commi 2-8 e 10, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto Legge 26 aprile 2013, n.43;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2014, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2014, Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 3195, conferisce al Dott. Onofrio Cutaia l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche del turismo, ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Direzione Generale per le politiche del turismo", del bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo;
- il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, reca "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la proposta progettuale denominata "ADRIATICO" presentata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Capofila, è stata valutata positivamente dall'apposita Commissione paritetica di valutazione nella seduta del 7 giugno 2011;
- con nota n. 10976 del 25 luglio l'allora Dipartimento ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente Accordo di programma da definire e concordare;
- con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n…… del …….. è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n……. del ….. è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;

- il costo complessivo del citato progetto è di € 2.704.583,73 di cui € 2.433.690,11 (89,98% del costo complessivo), rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € 270.893,62 (10,02% del costo complessivo) rappresenta la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni beneficiarie come segue:
  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Capofila): costo complessivo del progetto € 2.598.936,22 di cui € 2.339.042,60 (90%) a carico dello Stato e € 259.893,62 (10%) a carico della Regione;
  - Regione Veneto: costo complessivo del progetto € 105.647,51 di cui € 94.647,51 (89,5%) a carico dello Stato ed € 11.000,00 (10,41%) a carico della Regione.

In esecuzione degli accantonamenti operati per legge per l'anno 2012 sulle risorse finanziarie di cui al capitolo 989 dell'ex Dipartimento, i Beneficiari provvedono a rimodulare il progetto, adeguandolo alla riduzione complessiva di € 4.532,49 a valere sulle risorse statali. Il costo complessivo dell'Accordo è quindi rideterminato in € 2.704.583,73, di cui € 2.433.690,11 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato.

In particolare, la riduzione di € 4.352,49 a valere sul finanziamento della Regione Veneto.

TENUTO CONTO della proposta progettuale esaminata dalla Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra l'allora Dipartimento e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Capofila;

VISTI i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica di valutazione dei progetti, anche in merito alle modalità di erogazione della II tranche di finanziamento, pari al 50% del contributo concesso;

Tutto ciò premesso e considerato

Tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2
(Oggetto dell'Accordo)

1. il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro il Turismo pro tempore ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Ministero e le Regioni Friuli Venezia Giulia, in qualità di Capofila e la Regione Veneto, connessi alla realizzazione del progetto denominato "ADRIATICO".
3. L'Accordo è completato:
   a) dal ***Piano esecutivo*** composto di due parti, di cui la prima – contenente la scheda anagrafica, la strategia, l'analisi del conteso, i tempi di realizzazione, la descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato e il piano finanziario complessivo – *allegata*

al presente Accordo sub 1) – e la seconda – contenente la puntuale descrizione delle attività da realizzazione per ogni intervento, corredate idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, crono programma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio – da trasmettere successivamente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b);

b) dalle ***Schede di monitoraggio*** di cui all'allegato *sub 2).*

Art. 3
(Quadro finanziario)

1. Il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad € 2.704.583,73 di cui € 2.433.690,11 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed € 270.893,62 le risorse a carico delle regioni/altri soggetti;
2. In particolare, il cofinanziamento statale di cui al comma 1, è attribuito nella seguente misura massima come segue: € 2.339.042,60 alla Regione Friuli Venezia Giulia e € 94.647,51 alla Regione Veneto.

Art. 4
(Trasferimento risorse finanziarie)

1. Il Ministero trasferirà, previa richiesta dei Beneficiati presentata tramite la Regione Capofila, la quota di cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 8903 "Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico – ricettive e della promozione di forme di turismo eco-compatibile" del bilancio di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, secondo le seguenti modalità:
   a) il 40% del cofinanziamento, viene trasferito a ciascun Beneficiario nella seguente misura: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 935.617,04 (40%), Regione Veneto € 37.859,00 (40%) a seguito dell'approvazione da parte del presente Accordo da parte degli organi di controllo;
   b) il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
   - il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività asi sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che attesti il raggiungimento dell'80% di spesa di quanto complessivamente trasferito ai sensi del comma 1, lett. a), ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti:
   - il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
   c) il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Direttore Generale del Turismo di una relazione tecnica inviata alla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori

ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.

2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Ministero entro trenta giorni dal ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I termini possono essere interrotti qualora siano richiesti elementi integrativi.

3. Ferme restando le modalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie saranno trasferite direttamente a ciascuno dei Beneficiari. Le relazioni tecniche di cui al comma 1 possono indicare, per gli interventi congiunti, le quote finanziarie di spettanza di ciascun Beneficiario da trasferire direttamente alla Regione Capofila.

Art. 5
(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 per il Ministero, e rimane valido fino al pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto.

2. La data ultima per la conclusione del progetto è stabilita al 30 settembre 2017.

Art. 6
(Obblighi comuni dei Beneficiari)

1. Con la stipula del presente Accordo, i Beneficiati si impegnano a:
   a) realizzare per il progetto denominato "ADRIATICO" nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo e nelle Schede di monitoraggio, allegati al presente Accordo;
   b) avviare il progetto entro novanta giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione del presente Accordo da parte degli Organi di controllo, inviando apposita analitica comunicazione di inizio dei lavori, per il tramite della Regione Capofila, al Ministero competente, contenente tra l'altro, i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi, che, ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il responsabile dell'attuazione dell'Accordo, fino a diversa comunicazione;
   c) assicurare il supporto alla Regione Capofila fornendo la necessaria collaborazione al fine di facilitare le azioni di coordinamento della Capofila stessa.

Art. 7
(Monitoraggio)

1. Il Ministero, svolge l'attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, i Beneficiari sono comunque tenuti a presentare per il tramite della Regione Capofila semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero un rapporto generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l'obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l'individuazione di eventuali criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. Monitoraggio in *itinere*), corredato delle allegate schede di monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione. Le relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti

utili dai Beneficiati, volti a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.

3. I Beneficiari, successivamente alla conclusione del progetto, sono tenuti a fornire al Ministero, previa richiesta di quest'ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. monitoraggio *ex post*).
4. I Beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero, previa richiesta motivate di quest'ultimo, eventuale documentazione integrativa alla rendicontazione.

Art. 8
(Obblighi specifici della Regione Capofila)

1. Con la stipula del presente Accordo, la Regione Capofila si impegna a:
   a) assicurare le attività di coordinamento previste dal presente Accordo e derivanti dagli impegni dei singoli Beneficiari, nonché rappresentare in modo unitario gli interessi derivanti dal progetto;
   b) trasmettere la seconda parte del Piano Esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di Controllo;
   c) informare, con la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il nominativo del soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore dell'Accordo stesso;
   d) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Ministero, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9
(Varianti progettuali)

1. I Beneficiari possono modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e no modifichi l'impianto dei progetto così come approvato dalla Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010. Tali varianti e le relative motivazioni devono essere concordate tra le Regioni aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al Ministero tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7.
2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso d'opera devono essere concordare tra le Regioni aderenti al progetto e comunicate dalle Regione Capofila al Ministero e da questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiore al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto.
4. in ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiunti per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all'art.1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art .10
(Obblighi del Ministero)

1. Con la stipula del presente Accordo, il Ministero si impegna a:

a) adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello Stato per i costi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo contestualmente al decreto di approvazione dell'Accordo stesso;
b) comunicare alla Regione Capofila l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo;
c) trasferire le risorse finanziarie ai Beneficiari, osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
d) curare la diffusione dell'informazione sul progetto in questione con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;
e) raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

Art . 11
(Strutture di riferimento)

1. La Regione Capofila Friuli Venezia Giulia indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, le seguenti strutture:
   a) Regione Friuli Venezia Giulia: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio Turismo;
   b) Regione Veneto: Dipartimento Turismo;
2. Il Ministero indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui la presente Accordo, la seguente struttura: *Direzione Generale Turismo*.

Art. 12
(Proroghe)

1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel crono programma delle attività, che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere concordare tra le Regioni aderenti al progetto e tempestivamente comunicate dalla Regione capofila al Ministero.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel crono programma delle attività, tali da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere concordate tra le Regioni aderenti al progetto e concesse espressamente dal Ministero, previa richiesta adeguatamente motivata da parte della Regione Capofila con un preavviso di almeno tre mesi, considerando comunque che il termine ultimo per la conservazione delle risorse è la chiusura dell'esercizio finanziario 2017.

Art. 13
(Revoca del cofinanziamento)

1. L'accertamento di inosservanza delle disposizione contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Ministero del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato dal singolo Beneficiario qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario stesso, o siano apportate varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 9 non espressamente approvate dal Ministero, in tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni da parte del singolo Beneficiario e della Regione Capofila, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti, sentita la Commissione prati tetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato al singolo Beneficiario qualora non siano rispettato i termini di inizio e di conclusione del progetto, fatte salve eventuali espresse proroghe ai sensi dell'articolo 12, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario stesso o il progetto si astato realizzato, nel rispetto gli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'Economia e Finanze al capitolo di bilancio conto entrate entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.
5. A seguito dei provvedimenti di revoca al singolo Beneficiario, il Ministero si riserva di valutare la permanenza della funzionalità e della coerenza unitaria del progetto, adottando le necessarie misure, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art.6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

Art. 14
(Controversie)

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Art. 16
(Efficacia)

1. Il presente Accordo impegnerà il Ministero a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Art. 17
(Spese contrattuali)

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali sono ad esclusivo e completo carico dei Beneficiari in parti uguali.

Allegato 1 – ***Piano esecutivo – parte I***
Allegato 2 – ***Schede di monitoraggio***

Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente accordo è redatto in numero 4 (quattro) copie originali.

Roma,……

ALLEGATOB alla Dgr n. 984 del 28 luglio 2015 pag. 10/10

Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale Turismo
Direttore Generale del turismo
Dott. Onofrio Cutaia

Regione Capofila Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Servizio Turismo
Il Direttore
Dott. Antonio Bravo

Regione del Veneto
Dipartimento Turismo
Dott.

(Codice interno: 303348)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 986 del 28 luglio 2015

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Chioggia (VE). Deliberazione di Giunta regionale del 10 febbraio 2015, n. 11/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione al Comune di Chioggia alla vendita di n. 244 alloggi e n. 103 pertinenze di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del Comune di Chioggia prot. n. 21475 del 12.05.2014; integrazione documentale prot. n. 39836 del 01.09.2014, prot. n. 47017 del 20.10.2014, prot. n. 494 del 08.01.2015 e prot. n. 1543 del 15.01.2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- hanno titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Il Comune di Chioggia ha trasmesso alla Regione con nota del 12.05.2014, prot. n. 21475, la deliberazione del Consiglio comunale 9 aprile 2014, n. 32, relativa all'adozione di un piano di vendita ordinario di alloggi di ERP da sottoporre ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. m).

L'Amministrazione regionale con note prot. n. 229867 del 28.05.2014, prot. n. 354164 del 21.08.2014, prot. n. 393177 del 19.09.2014 e prot. 15323 del 14.01.2015, *ha* ritenuto opportuno, al fine di predisporre l'atto formale necessario, invitare l'Ente a fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito.

Il Comune con note prot. n. 39836 del 01.09.2014, prot. n. 47017 del 20.10.2014, prot. n. 494 del 08.01.2015 e prot. n. 1543 del 15.01.2015, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale individuando il patrimonio di ERP da porre in vendita in n. 244 alloggi e n. 103 pertinenze in quanto vetusti, abbisognevoli di consistenti interventi di manutenzione i cui costi risultano eccessivamente onerosi rispetto al valore dell'immobile.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in euro 5.850.000,00 il valore di mercato complessivo. Al predetto importo si devono aggiungere gli introiti già conseguiti e non utilizzati con il precedente

piano di vendita autorizzato con provvedimento del Consiglio regionale in data 23.10.2008, n. 68, che sommano ad euro 2.417.429,91. Il Comune si è impegnato, con il provvedimento di Giunta comunale del 15.10.2014, n. 203 (programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017) trasmesso con la citata nota del 20.10.2014, a reinvestire l'introito complessivo stimato di euro 8.267.429,91 prioritariamente in interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio non venduto di ERP ubicato in Via Alga, Via Barbarigo, Via Rebosola Via Pigafetta e Via Canal di Valle e nella realizzazione di interventi di nuova costruzione.

La Giunta regionale con provvedimento del 10 febbraio 2015, n. 11/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di Chioggia.

Con nota del 02.03.2015, prot. n. 89350, la Sezione Edilizia Abitativa ha comunicato alla competente Commissione consiliare regionale che per mero errore materiale risultavano mancanti nell'Allegato A alla DGR n. 11/CR/2015, n. 80 alloggi e n. 27 pertinenze, contenuti nella proposta di vendita trasmessa dal Comune. Ha chiesto, pertanto, di considerare gli alloggi omessi, inviando un nuovo Allegato A comprensivo anche degli alloggi già approvati dalla Giunta regionale con il citato provvedimento n. 11/CR/2015.

Il Consiglio regionale con nota prot. 9394 del ––––––12.05.2015, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 669", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 maggio 2015, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Chioggia che complessivamente consta di n. 244 alloggi e n. 103 pertinenze.

La proposta del Comune può essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- che l'alienazione degli alloggi che eventualmente liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che il Comune specifichi nel bando dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d'asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa.

La durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale 9 aprile 2014, n. 32 e di Giunta comunale del 15.10.2014, n. 203, trasmesse rispettivamente con note prot. n. 21475 del 12.05.2014 e prot. n. 47017 del 20.10.2014, le successive note integrative prot. n. 39836 del 01.09.2014, prot. n. 494 del 08.01.2015 e prot. n. 1543 del 15.01.2015;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la propria deliberazione del 10 febbraio 2015, n. 11/CR;

VISTA la nota della Sezione Edilizia Abitativa del 02.03.2015, prot. n. 89350;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015, parere n. 669, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 9384 del ––––––12.05.2015;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata del Comune di Chioggia (VE) **(Allegato A)** avente ad oggetto "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Chioggia (VE). Deliberazione di Giunta regionale del 10 febbraio 2015, n. 11/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001.", alle seguenti condizioni:

- che l'alienazione degli alloggi liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che nel bando di gara dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia specificato che, nel primo esperimento d'asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa;

2. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

3. di dare atto che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
1	BORGO S. GIOVANNI	618A	36	656	5	6	1966
2	BORGO S. GIOVANNI	618A	36	656	20	5	1966
3	BORGO S. GIOVANNI	618B	36	656	15	5	1966
4	BORGO S. GIOVANNI	618B	36	656	19	5	1966
5	BORGO S. GIOVANNI	618C	36	656	3	6	1966
6	BORGO S. GIOVANNI	618C	36	656	18	5	1966
7	BRONDOLO	24	41	102		4	ANTE 1940
8	BRONDOLO	24	41	106		4	ANTE 1940
9	CA' BIANCA	17	46	53	4	2,5	1985
10	CA' BIANCA	23	46	53	6	3	1985
11	CA' BIANCA	23	46	53	7	3	1985
12	CA' BIANCA	25	46	53	5	2,5	1985
13	CA' BIANCA	27	46	241	2	3	1988
14	CA' BIANCA	33	46	34	3	4,5	ANTE 1950
15	CA' BIANCA	29/A	46	241	3	3	1988
16	CALLE FURLANETTO	760	23	1525		6,5	ANTE 1940
17	CALLE COMELLI	1050	22	1118	28	3,5	ANTE 1940
18	CALLE COMELLI	1050	22	1118	30	4,5	ANTE 1940
19	CALLE COMELLI	1050	22	1118	32	4,5	ANTE 1940
20	CALLE COMELLI	1050	22	1118	29	4	ANTE 1940
21	CALLE COMELLI	1050	22	1118	35	3	ANTE 1940
22	CALLE COMELLI	1050	22	1118	34	4	ANTE 1940
23	CALLE COMELLI	1050	22	1118	33	5	ANTE 1940
24	CALLE COMELLI	1050	22	1118	31	6	ANTE 1940
25	CALLE GRADARA	309	22	2865	2	8	ANTE 1940
26	CALLE GRADARA	309	22	2865	3	3	ANTE 1940
27	CALLE GRASSINACCARI	1099	22	1126	5	3	ANTE 1940
28	CALLE GRASSINACCARI	1099	22	1126	6	3	ANTE 1940
29	CALLE PADOVANI	11	23	2319	1	5,5	ANTE 1940
30	CALLE PADOVANI	14	23	2368	2	3	ANTE 1940
31	CALLE PADOVANI	14	23	2368	3	3	ANTE 1940
32	CALLE RAMOFORNETTI	338	22	2521	3	7,5	ANTE 1940
33	CALLE SEMINARIO	721	23	5639	3	6	ANTE 1940
34	CORSO DEL POPOLO	939	23	2121	21	5,5	ANTE 1940
35	F.TA S FRANCESCO	17	24	160	1	3,5	1947
36	F.TA S FRANCESCO	17	24	160	2	3,5	1947
37	F.TA S FRANCESCO	17	24	160	3	3,5	1947
38	F.TA S FRANCESCO	17	24	160	4	3,5	1947
39	F.TA SAN FRANCESCO	1	24	158	2	3,5	1946
40	F.TA SAN FRANCESCO	1	24	158	3	3,5	1946
41	F.TA SAN FRANCESCO	2	24	158	6	3,5	1946
42	F.TA SAN FRANCESCO	2	24	158	5	3,5	1946
43	F.TA SAN FRANCESCO	2	24	158	7	3,5	1946
44	F.TA SAN FRANCESCO	12	24	163	1	5	1947

d38ff04b

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015 pag. 2 di 8

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
45	F.TA SAN FRANCESCO	12	24	163	4	3	1947
46	F.TA SAN FRANCESCO	12	24	163	6	5,5	1947
47	F.TA SAN FRANCESCO	12	24	163	7	3	1947
48	F.TA SAN FRANCESCO	15	24	159	5	3,5	1946
49	F.TA SAN FRANCESCO	16	24	159	1	3,5	1946
50	F.TA SAN FRANCESCO	19	24	161	8	3,5	1946
51	F.TA SAN FRANCESCO	19	24	161	7	3,5	1946
52	F.TA SAN FRANCESCO	20	24	164	2	5,5	1947
53	ORTI OVEST	57	38	1600	-	5,5	1957
54	ORTI OVEST	58	38	1601	4	5,5	1957
55	ORTI OVEST	58	38	1601	6	5	1957
56	ORTI OVEST	59	38	1603	4	4,5	1957
57	ORTI OVEST	59	38	1603	7	5	1957
58	ORTI OVEST	59	38	1603	5	5	1957
59	ORTI OVEST	59	38	1603	6	5	1957
60	ORTI OVEST	62	38	1634	-	5,5	1957
61	ORTI OVEST	65	38	1638	2	7	1957
62	ORTI OVEST	67	38	1639	-	5,5	1957
63	ORTI OVEST	72	38	1644	2	5,5	1957
64	ORTI OVEST	73	38	1646	2	5,5	1957
65	ORTI OVEST	74	38	1645	2	6	1957
66	ORTI OVEST	75	38	1647	2	6	1957
67	ORTI OVEST	76	38	1649	2	5,5	1957
68	P.ZA BALDIN MANTOVAN	9	81	703		4,5	ANTE 1950
69	P.ZA BALDIN MANTOVAN	9	81	703		2,5	ANTE 1950
70	P.ZA M.A T.BALDIN	25	69	348	5	3,5	1988
71	P.ZA M.A T.BALDIN	25	69	348	6	3,5	1988
72	P.ZA M.A T.BALDIN	25/A	69	348	7	3	1988
73	P.ZA M.A T.BALDIN	25/A	69	348	8	3	1988
74	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	81	349	1	4	1950
75	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	81	349	2	4	1950
76	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	81	349	3	4	1950
77	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	8	5	1950
78	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	2	4	1950
79	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	3	4	1950
80	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	4	4	1950
81	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	81	156	1	4	1950
82	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	81	156	2	4	1950
83	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	81	156	3	4	1950
84	RIONE DUOMO	39	23	1988	4	3,5	1988
85	RIONE DUOMO	39	23	1988	5	5	1988
86	SOTTOMARINA	26	26	26	1	3	ANTE 1977
87	SOTTOMARINA	26	26	26	6	3	ANTE 1977
88	SOTTOMARINA	26	26	26	7	3	ANTE 1977
89	SOTTOMARINA	26	26	26	2	2	ANTE 1977

d38ff04b

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015 pag. 3 di 8

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
90	SOTTOMARINA	826	26	811	1	2,5	1979
91	SOTTOMARINA	826	26	811	2	2,5	1979
92	SOTTOMARINA	826	26	811	3	2,5	1979
93	SOTTOMARINA	826	26	811	4	2,5	1979
94	SOTTOMARINA	826	26	811	5	2,5	1979
95	SOTTOMARINA	826	26	811	6	2,5	1979
96	SOTTOMARINA	826	26	811	7	2,5	1979
97	SOTTOMARINA	826	26	811	8	2,5	1979
98	SOTTOMARINA	1100	26	1040	2	3	1988
99	SOTTOMARINA	1100	26	1040	3	4	1988
100	SOTTOMARINA	1100	26	1040	4	4	1988
101	SOTTOMARINA	1100	26	1040	5	4	1988
102	SOTTOMARINA	1195	26	1165	1	5	1963
103	SOTTOMARINA	1195	26	1165	2	5,5	1963
104	SOTTOMARINA	1195	26	1165	3	5	1963
105	SOTTOMARINA	1926	26	2960	1	3,5	1950
106	SOTTOMARINA	1926	26	2960	4	3,5	1950
107	SOTTOMARINA	1926	26	2960	3	3,5	1950
108	STRADA S. MARCO	96	26	2961	2	4,5	1948
109	STRADA S. MARCO	96	26	2961	1	4,5	1948
110	STRADA S. MARCO	96	26	2961	4	4,5	1948
111	STRADA S. MARCO	96	26	2961	3	4,5	1948
112	STRADA S. MARCO	96	26	2961	6	4,5	1948
113	STRADA S. MARCO	96	26	2961	5	4,5	1948
114	VIA CA ROSSA	42	16	54	1	2,5	1955
115	VIA CA ROSSA	42	16	54	2	4	1955
116	VIA CORALLO	25/A	37	1159	18	4,5	1969
117	VIA G. DELLA CROCE	13	24	138	1	3,5	1946
118	VIA G. DELLA CROCE	13	24	138	3	3,5	1946
119	VIA GIOVANNI POLI	16	22	7395	9	5,5	1959
120	VIA GIOVANNI POLI	20	22	7395	11	5,5	1959
121	VIA GIOVANNI POLI	22	22	7395	10	5,5	1959
122	VIA GIOVANNI POLI	26	22	7395	7	5,5	1959
123	VIA GIOVANNI POLI	28	22	7395	6	5,5	1959
124	VIA GIOVANNI POLI	32	22	7395	5	5,5	1959
125	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		5	ANTE 1940
126	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		4	ANTE 1940
127	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		5	ANTE 1940
128	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		5,5	ANTE 1940
129	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		4,5	ANTE 1940
130	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		5,5	ANTE 1940
131	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		4,5	ANTE 1940
132	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		5,5	ANTE 1940
133	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		4,5	ANTE 1940
134	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		4	ANTE 1940

d38ff04b

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015 pag. 4 di 8

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
135	VIA GIOVANNI POLI	60	22	643		4,5	ANTE 1940
136	VIA GIOVANNI POLI	103	22	7395	15	5,5	1959
137	VIA GIOVANNI POLI	105	22	7395	14	5,5	1959
138	VIA GIOVANNI POLI	115	22	8527	1	5	1985
139	VIA GIOVANNI POLI	117	22	8527	2	5	1985
140	VIA GIOVANNI POLI	119	22	8527	3	5	1985
141	VIA GIOVANNI POLI	121	22	8527	4	5	1985
142	VIA GIOVANNI POLI	123	22	8527	5	5	1985
143	VIA GIOVANNI POLI	125	22	8527	6	5	1985
144	VIA N.ZENO	116	37	1675	11	4	1984
145	VIA N.ZENO	250	39	1528	42	3,5	1987
146	VIA N.ZENO	250	39	1528	43	3,5	1987
147	VIA N.ZENO	250	39	1528	44	3,5	1987
148	VIA N.ZENO	250	39	1528	45	3,5	1987
149	VIA N.ZENO	250	39	1528	46	3,5	1987
150	VIA N.ZENO	250	39	1528	47	3,5	1987
151	VIA N.ZENO	250	39	1528	48	7	1987
152	VIA N.ZENO	250	39	1528	49	7	1987
153	VIA N.ZENO	250	39	1528	50	7	1987
154	VIA N.ZENO	250	39	1528	51	7	1987
155	VIA N.ZENO	250	39	1528	52	7	1987
156	VIA N.ZENO	250	39	1528	53	7	1987
157	VIA N.ZENO	250	39	1528	54	7	1987
158	VIA N.ZENO	250	39	1528	55	7	1987
159	VIA N.ZENO	250	39	1528	56	6	1987
160	VIA N.ZENO	250	39	1528	57	7	1987
161	VIA N.ZENO	250	39	1528	58	7	1987
162	VIA N.ZENO	250	39	1528	59	7	1987
163	VIA N.ZENO	250	39	1528	61	3,5	1987
164	VIA N.ZENO	250	39	1528	62	3,5	1987
165	VIA N.ZENO	250	39	1528	63	3,5	1987
166	VIA N.ZENO	250	39	1528	64	3,5	1987
167	VIA N.ZENO	250	39	1528	65	3,5	1987
168	VIA N.ZENO	250	39	1528	66	3,5	1987
169	VIA N.ZENO	250	39	1528	67	7	1987
170	VIA N.ZENO	250	39	1528	68	7	1987
171	VIA N.ZENO	250	39	1528	69	7	1987
172	VIA N.ZENO	250	39	1528	70	7	1987
173	VIA N.ZENO	250	39	1528	71	7	1987
174	VIA N.ZENO	250	39	1528	72	7	1987
175	VIA N.ZENO	250	39	1528	73	7	1987
176	VIA N.ZENO	250	39	1528	74	7	1987
177	VIA N.ZENO	250	39	1528	75	7	1987
178	VIA N.ZENO	250	39	1528	76	7	1987
179	VIA N.ZENO	250	39	1528	77	7	1987

d38ff04b

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015 pag. 5 di 8

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
180	VIA N.ZENO	250	39	1528	78	7	1987
181	VIA ORTI OVEST	42	38	1604	3	4	1953
182	VIA ORTI OVEST	42	38	1604	4	4	1953
183	VIA ORTI OVEST	42	38	1604	5	4	1953
184	VIA ORTI OVEST	42	38	1604	6	5	1953
185	VIA ORTI OVEST	43	38	1605	3	4	1953
186	VIA ORTI OVEST	43	38	1605	4	4	1953
187	VIA ORTI OVEST	43	38	1605	5	4	1953
188	VIA ORTI OVEST	43	38	1605	6	4	1953
189	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	2	3,5	1953
190	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	3	4	1953
191	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	4	3,5	1953
192	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	5	6	1953
193	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	7	3	1953
194	VIA ORTI OVEST	45	38	1940	2	5	1953
195	VIA ORTI OVEST	45	38	1940	3	3,5	1953
196	VIA ORTI OVEST	45	38	1940	4	3	1953
197	VIA ORTI OVEST	45	38	1940	5	5,3	1953
198	VIA ORTI OVEST	45	38	1940	6	3,5	1953
199	VIA ORTI OVEST	46	38	1943	2	4	1953
200	VIA ORTI OVEST	46	38	1943	4	3	1953
201	VIA ORTI OVEST	47	38	1944	3	3,5	1953
202	VIA ORTI OVEST	48	38	1607		4	1953
203	VIA ORTI OVEST	49	38	1608	3	2,5	1953
204	VIA ORTI OVEST	49	38	1608	4	5	1953
205	VIA ORTI OVEST	50	38	1946	3	4	1953
206	VIA ORTI OVEST	51	38	1947	3	4	1953
207	VIA ORTI OVEST	52	38	1609		5	1953
208	VIA ORTI OVEST	53	38	1610	2	4	1953
209	VIA ORTI OVEST	54	38	1612	5	4	1953
210	VIA ORTI OVEST	55	38	1612	4	4	1953
211	VIA ORTI OVEST	44/1	38	1928		4,5	1953
212	VIA PADRE E. VENTURINI	4	38	578	2	4	1948
213	VIA PADRE E. VENTURINI	4	38	578	4	4	1948
214	VIA PADRE E. VENTURINI	6	38	578	1	4	1948
215	VIA PADRE E. VENTURINI	6	38	578	3	4	1948
216	VIA PASQUALE CICOGNA	15	38	565	1	3,5	1943
217	VIA PASQUALE CICOGNA	17	38	565	2	3,5	1943
218	VIA PASQUALE CICOGNA	21	38	566	1	3,5	1943
219	VIA PASQUALE CICOGNA	23	38	566	2	3,5	1943
220	VIA PASQUALE CICOGNA	27	38	567	1	3,5	1943
221	VIA PASQUALE CICOGNA	29	38	567	2	3,5	1943
222	VIA PASQUALE CICOGNA	33	38	568	1	3,5	1943
223	VIA PASQUALE CICOGNA	35	38	568	2	3,5	1943
224	VIA PASQUALE CICOGNA	39	38	569	1	3,5	1943

d38ff04b

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015 pag. 6 di 8

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
225	VIA PASQUALE CICOGNA	41	38	569	2	3,5	1943
226	VIA PEGORINA	76	69	872	24	6,5	1963
227	VIA PEGORINA	86	69	872	19	6,5	1963
228	VIA PEGORINA	88	69	872	18	6	1963
229	VIA PORCELLANA	2	17	549		4	1970
230	VIA PORCELLANA	3	17	549		4,5	1970
231	VIA PORCELLANA	4	17	549		5	1970
232	VIA PORCELLANA	10	17	549		3,5	1970
233	VIA PORCELLANA	16	17	549		4	1970
234	VIA PORCELLANA	18	17	549		3,5	1970
235	VIA REBOSOLA	42	45	38	5	7,5	1965
236	VIA REBOSOLA	44	45	38	6	7,5	1965
237	VIA REBOSOLA	48	45	38	11	7,5	1965
238	VIA REBOSOLA	107	49	151	2	5,5	1963
239	VIA REBOSOLA	109	49	151	3	6	1963
240	VIA REBOSOLA	119	49	151	6	5,5	1963
241	VIA REBOSOLA	135	49	151	13	5,5	1963
242	VIA REBOSOLA	137	49	151	12	6	1963
243	VIA REBOSOLA	139	49	151	11	5,5	1963
244	VIALE VENEZIA	16	26	2794	22	5	1960
1	CALLE COMELLI	1050	22	1118	26	29 mq	ANTE 1940
2	CALLE GRADARA	309	22	2865	4	120 mq	ANTE 1940
3	CALLE SEMINARIO	721	23	5639	4	11 mq	ANTE 1940
4	ORTI OVEST	58	38	1601	9	15 mq	1957
5	ORTI OVEST	58	38	1601	11	15 mq	1957
6	ORTI OVEST	59	38	1603	10	27 mq	1957
7	ORTI OVEST	59	38	1603	9	12 mq	1957
8	ORTI OVEST	59	38	1603	11	11 mq	1957
9	ORTI OVEST	65	38	1638	3	12 mq	1957
10	ORTI OVEST	72	38	1644	3	18 mq	1957
11	ORTI OVEST	73	38	1646	3	24 mq	1957
12	ORTI OVEST	74	38	1645	3	13 mq	1957
13	ORTI OVEST	75	38	1647	3	13 mq	1957
14	ORTI OVEST	75	38	1647	4	12 mq	1957
15	ORTI OVEST	76	38	1649	3	10 mq	1957
16	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	41	81	349	6	31 mq	1950
17	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	6	10 mq	1950
18	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	7	11 mq	1950
19	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	42	81	296	5	17 mq	1950
20	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	81	156	7	13 mq	1950
21	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	81	156	9	15 mq	1950
22	P.ZZA BALDIN E MANTOVAN	43	81	156	5	23 mq	1950
23	VIA N.ZENO	116	37	1675	35	15 mq	1984
24	VIA N.ZENO	250	39	1528	29	99 mq	1987
25	VIA N.ZENO	250	39	1528	4	15 mq	1987

d38ff04b

ALLEGATO A DGR nr. 986 del 28 luglio 2015 pag. 7 di 8

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
26	VIA N.ZENO	250	39	1528	5	15 mq	1987
27	VIA N.ZENO	250	39	1528	6	15 mq	1987
28	VIA N.ZENO	250	39	1528	7	15 mq	1987
29	VIA N.ZENO	250	39	1528	8	15 mq	1987
30	VIA N.ZENO	250	39	1528	9	15 mq	1987
31	VIA N.ZENO	250	39	1528	10	15 mq	1987
32	VIA N.ZENO	250	39	1528	11	15 mq	1987
33	VIA N.ZENO	250	39	1528	12	15 mq	1987
34	VIA N.ZENO	250	39	1528	13	15 mq	1987
35	VIA N.ZENO	250	39	1528	14	15 mq	1987
36	VIA N.ZENO	250	39	1528	15	15 mq	1987
37	VIA N.ZENO	250	39	1528	16	15 mq	1987
38	VIA N.ZENO	250	39	1528	17	15 mq	1987
39	VIA N.ZENO	250	39	1528	18	15 mq	1987
40	VIA N.ZENO	250	39	1528	19	15 mq	1987
41	VIA N.ZENO	250	39	1528	20	15 mq	1987
42	VIA N.ZENO	250	39	1528	21	15 mq	1987
43	VIA N.ZENO	250	39	1528	22	15 mq	1987
44	VIA N.ZENO	250	39	1528	23	15 mq	1987
45	VIA N.ZENO	250	39	1528	24	20 mq	1987
46	VIA N.ZENO	250	39	1528	25	15 mq	1987
47	VIA N.ZENO	250	39	1528	26	15 mq	1987
48	VIA N.ZENO	250	39	1528	27	15 mq	1987
49	VIA N.ZENO	250	39	1528	28	15 mq	1987
50	VIA N.ZENO	250	39	1528	30	15 mq	1987
51	VIA N.ZENO	250	39	1528	31	15 mq	1987
52	VIA N.ZENO	250	39	1528	32	15 mq	1987
53	VIA N.ZENO	250	39	1528	33	15 mq	1987
54	VIA N.ZENO	250	39	1528	34	15 mq	1987
55	VIA N.ZENO	250	39	1528	35	15 mq	1987
56	VIA N.ZENO	250	39	1528	36	15 mq	1987
57	VIA N.ZENO	250	39	1528	37	15 mq	1987
58	VIA N.ZENO	250	39	1528	38	15 mq	1987
59	VIA N.ZENO	250	39	1528	39	15 mq	1987
60	VIA N.ZENO	250	39	1528	40	15 mq	1987
61	VIA ORTI OVEST	42	38	1604	7	18 mq	1953
62	VIA ORTI OVEST	43	38	1605	7	12 mq	1953
63	VIA ORTI OVEST	43	38	1605	8	12 mq	1953
64	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	6	8 mq	1953
65	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	10	7 mq	1953
66	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	8	22 mq	1953
67	VIA ORTI OVEST	44	38	1941	9	22 mq	1953
68	VIA ORTI OVEST	47	38	1944	4	21 mq	1953
69	VIA ORTI OVEST	50	38	1946	4	15 mq	1953
70	VIA ORTI OVEST	51	38	1947	4	17 mq	1953

ALLEGATO A **DGR nr. 986 del 28 luglio 2015**

Comune di Chioggia (VE)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale				Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.	N. vani/mq	
71	VIA ORTI OVEST	51	38	1947	5	24 mq	1953
72	VIA ORTI OVEST	53	38	1610	3	18 mq	1953
73	VIA ORTI OVEST	54	38	1612	6	12 mq	1953
74	VIA ORTI OVEST		38	1951	2	18 mq	1953
75	VIA ORTI OVEST		38	1945	1	18 mq	1953
76	VIA ORTI OVEST		38	1945	2	24 mq	1953
77	VIA ORTI OVEST		38	1945	3	10 mq	1953
78	VIA ORTI OVEST		38	1945	4	12 mq	1953
79	VIA ORTI OVEST		38	1945	5	16 mq	1953
80	VIA ORTI OVEST		38	1945	6	28 mq	1953
81	VIA ORTI OVEST		38	1945	7	24 mq	1953
82	VIA ORTI OVEST		38	1945	8	29 mq	1953
83	VIA ORTI OVEST		38	1945	9	18 mq	1953
84	VIA ORTI OVEST		38	1945	10	29 mq	1953
85	VIA ORTI OVEST		38	1945	11	28 mq	1953
86	VIA ORTI OVEST		38	1945	12	30 mq	1953
87	VIA ORTI OVEST		38	1945	13	15 mq	1953
88	VIA ORTI OVEST		38	1949	1	18 mq	1953
89	VIA ORTI OVEST		38	1949	2	29 mq	1953
90	VIA ORTI OVEST		38	1949	3	52 mq	1953
91	VIA ORTI OVEST		38	1949	4	20 mq	1953
92	VIA ORTI OVEST		38	1949	5	17 mq	1953
93	VIA ORTI OVEST		38	1949	6	15 mq	1953
94	VIA ORTI OVEST		38	1949	7	15 mq	1953
95	VIA ORTI OVEST		38	1951	3	15 mq	1953
96	VIA PEGORINA	76	69	872	25	11 mq	1963
97	VIA PEGORINA	86	69	872	7	12 mq	1963
98	VIA PEGORINA	86	69	872	8	12 mq	1963
99	VIA PEGORINA	88	69	872	6	13 mq	1963
100	VIA REBOSOLA	119	49	151	16	40 mq	1963
101	VIA REBOSOLA	135	49	151	19	24 mq	1963
102	VIA REBOSOLA	137	49	151	18	11 mq	1963
103	VIA REBOSOLA	139	49	151	20	10 mq	1963

(Codice interno: 303349)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 987 del 28 luglio 2015

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Porto Tolle (RO). Deliberazione di Giunta regionale del 3 marzo 2015, n. 22/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione al Comune di Porto Tolle alla vendita di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui n. 7 sfitti, ai sensi dell'articolo 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del Comune di Porto Tolle prot. n. 21475 del 12.05.2014; integrazione documentale prot. n. 39836 del 01.09.2014, prot. n. 47017 del 20.10.2014, prot. n. 494 del 08.01.2015 e prot. n. 1543 del 15.01.2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- hanno titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Il Comune di Porto Tolle con deliberazione del Consiglio comunale 30 settembre 2014, n. 59, trasmessa con nota del 21.11.2014, prot. n. 17538, ha chiesto alla Regione l'autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. m), di n. 21 alloggi, di cui n. 7 sfitti, su un patrimonio di ERP complessivo che consta di n. 54 alloggi.

Il programma ordinario di vendita comprende gli alloggi individuati nell'elenco **Allegato A** al presente provvedimento che sono:

- vetusti e necessitanti di urgenti interventi manutentivi per la loro messa a norma e per una doverosa elevazione degli standard qualitativi i cui costi non sono reperibili per carenza di risorse finanziarie.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in euro 534.337,00 l'introito complessivo. Il Comune dichiara, inoltre, che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate per euro 274.500,00 in interventi di manutenzione straordinaria di n. 15 alloggi e per la restante somma di euro 259.837,00 per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione.

L'Amministrazione regionale con note prot. n. 524394 del 05.12.2014 e prot. n. 50472 del 05.02.2015, *ha* ritenuto opportuno, al fine di predisporre l'atto formale necessario, invitare l'Ente a fornire chiarimenti e/o integrazioni in merito.

Il Comune con nota prot. n. 2337 del 12.02.2015, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Amministrazione regionale.

La Giunta regionale con provvedimento del 3 marzo 2015, n. 22/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di Porto Tolle.

Il Consiglio regionale con nota prot. 9395 del 12.05.2015, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 678", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 maggio 2015, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Porto Tolle.

Si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- che l'alienazione degli alloggi che eventualmente si rendessero liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;

- che il Comune specifichi nel bando dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d'asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.

La durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione del Comune di Porto Tolle in data 30 settembre 2014, n. 59, trasmessa con nota del 21.11.2014, prot. n. 17538 e la successiva nota integrativa del 12.02.2015, prot. n. 2337;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la propria deliberazione del 3 marzo 2015, n. 22/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015, parere n. 678, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 9395 del 12.05.2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata del Comune di Porto Tolle (RO) **(Allegato A)** avente ad oggetto "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Porto Tolle (RO). Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001." alle seguenti condizioni:

- che l'alienazione degli alloggi che eventualmente si rendessero liberi sia effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
- che il Comune specifichi nel bando dell'asta pubblica di cui al comma 1 ter dell'articolo 65 della l.r. n. 11/2001, che nel primo esperimento d'asta la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa;

2. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia, come previsto dal piano strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

3. di dare atto che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 987 del 28 luglio 2015**

Comune di Porto Tolle (RO)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale			mq	Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.		
1	V.ggio delle Rose	46	54	657	/	52	1958
2	V.ggio delle Rose	74	54	674	/	52,06	1958
3	Via B. Marcello	6/2	25	773	2	74,37	1968
4	Via Curtatone	34/1	15	133	3	63,31	1960
5	Via Curtatone	40/1	15	130	1	63,31	1960
6	Via Curtatone	42/2	15	129	3	63,31	1960
7	Via Curtatone	42/3	15	129	4	63,59	1960
8	Via del Mare	3	59	210	4	44,73	1956
9	Via P. Nenni	10	36	1124	5/6	102,5	1972
10	Via P. Togliatti	26	26	1408-1403-	5/6	160,28	1972
11	Via P.Nenni	12	36	1987	1/2/3	162,4	1972
12	Via P.Nenni	14	36	1896	1/2/3	162,4	1972
13	Via P.Nenni	16	36	1895	1/2/3	162,4	1972
14	Via P.Nenni	18	36	1894	1/2/3	162,4	1972
15	Via P.Nenni	20	36	1893	1/2/3	162,4	1972
16	Via P.Nenni	22	36	1892	1/2/3	162,4	1972
17	Via Po di Gnocca	193	57	254	/	51,69	1956
18	Via Po di Gnocca	197	57	257	/	51,69	1956
19	Via Po di Gnocca	199	57	256	/	51,69	1956

24e4553b

ALLEGATO A DGR nr. 987 del 28 luglio 2015

Comune di Porto Tolle (RO)							
N. All.	Ubicazione	N° civico	Identificativo Catastale			mq	Anno di Costruzione
			Foglio	Mappale	Sub.		
20	Via Romagnoli	10/2	36	943	2	74,6	1968
21	Via Romagnoli	10/3	36	943	3	74,6	1968

24e4553b

(Codice interno: 303352)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 988 del 28 luglio 2015

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova. Deliberazione di Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 40/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia l'autorizzazione all'ATER di Padova alla vendita di n. 143 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui n. 51 sfitti, ai sensi dell'articolo 65, comma 1 bis della legge regionale n. 11/2001 e l'assestamento di n. 29 alloggi compresi nel Piano straordinario di vendita approvato con DGR del 24.12.2012, n. 2752, ai sensi del punto 6.2., Allegato C, della DGR n. 369, del 25 marzo 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione dell'ATER di Padova prot. n. 1157 del 01.04.2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l'obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di erp, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

- il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- hanno titolo all'acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l'obbligo di non alienare l'alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile;
- l'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività di Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 33/2013.

L'ATER di Padova con nota del 01.04.2015, prot. n. 1157 e deliberazione CdA n. 4 del 24.03.2015, conformemente a quanto disposto dal citato decreto n. 329/2014, ha richiesto l'autorizzazione regionale alla vendita di n. 143 alloggi, di cui n. 51 sfitti, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. m), della l.r. n.11/2001.

L'ATER di Padova ha contestualmente richiesto lo stralcio e quindi l'assestamento di n. 29 alloggi compresi nel Piano straordinario di vendita approvato con DGR del 24.12.2012, n. 2752, ai sensi del punto 6.2., Allegato C, della DGR n. 369, del 25 marzo 2014.

L'Azienda dichiara che gli alloggi del presente piano, ubicati in condomini con prevalenza di proprietà privata, sono vetusti ed a causa dello stato conservativo in cui versano necessitano di interventi di manutenzione straordinaria particolarmente onerosi e tali da risultare anti-economici.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, l'Azienda ha stimato in circa euro 10.000.000,00 il valore di mercato complessivo, per un valore medio di cessione ad alloggio di euro 70.000,00, dichiarando, inoltre, che il reinvestimento dei proventi delle alienazioni, vincolato all'ambito dell'ERP, sarà conforme alle indicazioni stabilite nel piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2013, n. 55.

La Giunta regionale con provvedimento del 21 aprile 2015, n. 40/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata dall'ATER di Padova.

Il Consiglio regionale con nota prot. 9393 del ––––––12.05.2015, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 693", ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 6 maggio 2015, ha espresso parere favorevole al piano di vendita dell'ATER di Padova.

La proposta dell'ATER di Padova può essere accolta in quanto conforme alle disposizioni di legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione del CdA dell'ATER di Padova n. 4 del 24.03.2015, trasmesso con nota del 01.04.2015, prot. n. 1155 e la nota del 01.04.2015, prot. n. 1157;

VISTA la deliberazione di Giunta del 24 dicembre 2012, n. 2752;

VISTO il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA deliberazione di Giunta del 25 marzo 2014, n. 369;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329 ;

VISTA la propria deliberazione del 21 aprile 2015, n. 40/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015, parere n. 693, comunicato alla Giunta regionale con nota del Consiglio regionale n. 9393 del ––––––12.05.2015;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art.65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'allegata proposta di alienazione relativa a n. 143 alloggi di ERP, di cui n. 51 sfitti presentata dall'Ater di Padova (**Allegato A**) avente ad oggetto "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova. Deliberazione di Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 40/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 6 maggio 2015 ha espresso parere favorevole. Art. 65, comma 2, l. r. n. 11/2001.";

2. di approvare, ai sensi del punto 6.2., Allegato C, della DGR n. 369, del 25 marzo 2014, l'assestamento richiesto dalla medesima Azienda al piano straordinario di vendita di cui all'art. 6 della l.r. n.7/ 2011, approvato con deliberazione di Giunta del 24 dicembre 2012, n. 2752, disponendo lo stralcio di n. 29 alloggi come individuati nell'**Allegato B**;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa dell'aggiornamento e della pubblicazione degli allegati B e B1 alla DGR n. 2752/2012 in attuazione della presente deliberazione;

4. di dare atto che l'Ente proprietario è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Sezione Edilizia Abitativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, la cui durata è di anni cinque, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del

piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 988 del 28 luglio 2015**

ATER DI PADOVA - Alloggi in vendita - l.r. n. 11/2001 art. 65								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
1	ABANO TERME	VIA DEI CASTAGNI	14/B	21	465	6	3	1985
2	ALBIGNASEGO	VIA F. PETRARCA	11	9	725	59	7.5	1979
3	ALBIGNASEGO	VIA F. PETRARCA	11	9	725	58	6.5	1979
4	ALBIGNASEGO	VIA G. BRODOLINI	18	3	322	13	3.5	1983
5	ALBIGNASEGO	VIA A. DON SCHIAVON	5	9	986	4	7	1968
6	ANGUILLARA VENETA	VIA NAZIONI UNITE	8	13	1300	13	7	1979
7	CADONEGHE	VIA GUERZONI	3	13	294	5	2,5	1984
8	CAMPOSAMPIERO	VIA M. LUTHER KING	7	10	1255	22	3	1982
9	CAMPOSAMPIERO	VIA SAN G. BARBARIGO	3	10	375	21	2.5	1989
10	CAMPOSAMPIERO	VIA SAN G. BARBARIGO	2	10	168	10	4	1989
11	CAMPOSAMPIERO	VIA SAN G. BARBARIGO	4	10	168	16	4	1989
12	CAMPOSAMPIERO	VIA SAN PIO X°	10	10	1231	5	5	1959
13	CARTURA	VIA PADOVA	129	10	786	2	8	1961
14	CASTELBALDO	VIA G. GARIBALDI	22	19	322	3	5	1959
15	CASTELBALDO	VIA G. GARIBALDI	24	19	322	7	5	1959
16	CITTADELLA	VIA SAN PIETRO	122	B/21	641	13	6.5	1981
17	CITTADELLA	VIA B. DA CARTURO	1	B/19	416	1	6	1960
18	CODEVIGO	VIA G. MARCONI	15	16	227	3	6	1954
19	CODEVIGO	VIA GARUBBIO	4/C	16	1150	9	6	1987
20	CODEVIGO	VIA GARUBBIO	48/3	16	1150	5	2.5	1987
21	CODEVIGO	VIA GARUBBIO	48/6	16	1150	10	6.5	1987
22	CONSELVE	Q.RE MARTIRI DI VIA FANI	8	10	377	6	6.5	1978
23	CONSELVE	Q.RE MARTIRI DI VIA FANI	18	10	379	11	6	1982
24	CONSELVE	Q.RE MARTIRI DI VIA FANI	20	10	379	15	2.5	1982
25	CONSELVE	VIA G. DA GAIBANA	8	16	341	54	5	1988
26	CORREZZOLA	VIA CONA	8	6	535	9	2.5	1959
27	CORREZZOLA	VIA CONA	6/A	6	535	12	3.5	1959

6b7fc86c

ALLEGATO A DGR nr. 988 del 28 luglio 2015

ATER DI PADOVA - Alloggi in vendita - l.r. n. 11/2001 art. 65								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
28	CURTAROLO	VIA GORIZIA	30	11	320	1	5	1953
29	ESTE	VIA G. DI VITTORIO	9	14	538	2	4	1983
30	ESTE	VIA G. DI VITTORIO	9	14	538	1	4	1983
31	ESTE	VIA G. DI VITTORIO	9	14	538	11	4	1983
32	ESTE	VIA G. DI VITTORIO	9	14	538	18	4	1983
33	ESTE	VIA U. LAZZARINI	32	14	464	47	6.5	1987
34	GALLIERA VENETA	VIA F. PETRARCA	39	6	2397	10	4	1959
35	MASERA' DI PADOVA	VIA ROMA	84	8	130	1	7	1958
36	MONSELICE	VIA TORCELLO	36	20	1763	9	2.5	1983
37	MONTAGNANA	VIA G. FORATTI	6	33	926	11	5	1982
38	MONTAGNANA	VIA J. PARISATO	42	33	937	31	3	1984
39	MONTAGNANA	VIA A. DOZZI	26	29	506	2	5	1961
40	MONTAGNANA	VIA XIV LUGLIO 1866	26	23	1054	1	6	1948
41	MONTAGNANA	VIA XIV LUGLIO 1866	24	23	1054	2	6	1948
42	MONTAGNANA	VIA DELLA SERENISSIMA	14	23	1243	1	7	1956
43	MONTAGNANA	VIA DELLA COSTITUZIONE	3	23	1226	3	5	1956
44	OSPEDALETTO EUGANEO	VIA IV NOVEMBRE	6	13	1974	5	5.5	1950
45	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	7/1	54	275	2	4.5	1964
46	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	7/2	54	275	16	5.5	1964
47	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	11	54	272	7	5.5	1964
48	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	11	54	272	8	4.5	1964
49	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	13	54	272	21	4.5	1964
50	PADOVA	VIA SALANDRA ANTONIO	31	56	149	6	4.5	1964
51	PADOVA	VIA SALANDRA ANTONIO	33	56	149	17	4.5	1964
52	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	27	54	269	23	5	1967
53	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	31	54	269	31	5	1967
54	PADOVA	VIA MANARA LUCIANO	15/2	54	271	15	5	1967
55	PADOVA	VIA CARDAN GUIDO	35	31	291	170	6.5	1971

6b7fc86c

ALLEGATO A DGR nr. 988 del 28 luglio 2015

ATER DI PADOVA - Alloggi in vendita - l.r. n. 11/2001 art. 65								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
56	PADOVA	VIA RISMONDO FRANCESCO	6	68	175	2	5	1948
57	PADOVA	VIA RISMONDO FRANCESCO	16	68	171	2	5	1947
58	PADOVA	VIA RISMONDO FRANCESCO	16	68	171	6	4	1947
59	PADOVA	VIA CANTELE ANTONIO	28	31	360	34	4	1983
60	PADOVA	VIA CARDAN GUIDO	26	31	288	51	2.5	1983
61	PADOVA	VIA CANTELE ANTONIO	45	31	322	11	7	1989
62	PADOVA	VIA PONTANO GIOVANNI	4	189	106	18	4.5	1964
63	PADOVA	VIA PONTANO GIOVANNI	6	189	108	6	5.5	1964
64	PADOVA	VIA PONTANO GIOVANNI	10	189	108	3	4.5	1964
65	PADOVA	VIA PONTANO GIOVANNI	5	189	113	17	4.5	1964
66	PADOVA	VIA BROFFERIO ANGELO	1	181	681	13	6.5	1973
67	PADOVA	VIA BROFFERIO ANGELO	3	181	680	17	6.5	1973
68	PADOVA	VIA VIVANTI ANNIE	11	181	671	7	7.5	1976
69	PADOVA	VIA BOTTACIN NICOLO'	1	151	275	2	5.5	1948
70	PADOVA	VIA BOTTACIN NICOLO'	1	151	275	3	5.5	1948
71	PADOVA	VIA TIONE	18	5	189	9	5	1964
72	PADOVA	VIA TIONE	11	5	195	3	6	1964
73	PADOVA	VIA SANTA CABRINI FRANCESCA	5	45	41	4	4.5	1952
74	PADOVA	VIA SANTA CABRINI FRANCESCA	7	45	477	3	5	1952
75	PADOVA	VIA SANTA CABRINI FRANCESCA	9	45	34	1	3.5	1952
76	PADOVA	VIA SANTA CABRINI FRANCESCA	8	45	237	4	4.5	1952
77	PADOVA	VIA SANTA CABRINI FRANCESCA	6	45	72	5	3	1952
78	PADOVA	VIA RIZZATO VITTORIO	10	45	614	44	4.5	1981
79	PADOVA	VIA CANTELE ANTONIO	25	197	807	6	7.5	1979
80	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	58	24	32	88	2.5	1988
81	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	58	24	32	93	2.5	1988
82	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	54	24	32	80	5	1988
83	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	48	24	32	54	2.5	1988

6b7fc86c

ALLEGATO A DGR nr. 988 del 28 luglio 2015

ATER DI PADOVA - Alloggi in vendita - l.r. n. 11/2001 art. 65								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
84	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	46	24	32	41	2.5	1988
85	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	42	24	32	26	4.5	1988
86	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	38	24	32	11	2.5	1988
87	PADOVA	VIA DUPRE' GIOVANNI	28	24	220	9	4	1988
88	PADOVA	VIA MORONI ANDREA	21	42	190	4	3	1947
89	PADOVA	VIA MORONI ANDREA	19	42	195	1	5	1947
90	PADOVA	VIA VOLTURNO	37	85	369	5	5	1923
91	PADOVA	VIA TEMBIEN	2	99	57	10	5.5	1939
92	PADOVA	VIA AMBA ARADAM	16	99	53	9	5.5	1939
93	PADOVA	VIA DELLE MELETTE	3	85	348	9	5.5	1948
94	PADOVA	VIA DELLE MELETTE	3	85	348	8	5.5	1948
95	PADOVA	VIA DELLE MELETTE	3	85	348	10	5.5	1948
96	PADOVA	VIA AMBA ARADAM	20	99	52	4	5.5	1951
97	PADOVA	VIA DELLE MELETTE	16/BIS	85	113	1	4.5	1954
98	PADOVA	VIA VARESE	18	85	279	8	5	1960
99	PADOVA	VIA MONTE CENGIO	13	85	281	7	6.5	1963
100	PADOVA	VIA MONTE CENGIO	13	85	281	12	5.5	1963
101	PADOVA	VIA VANZETTI TITO	6	91	503	18	3	1919
102	PADOVA	VIA COLETTI FERDINANDO	5	91	494	12	3	1919
103	PADOVA	VIA CERATO CARLO	6	126	506	10	6.5	1959
104	PADOVA	VIA ACQUETTE	11	126	505	29	6	1959
105	PADOVA	VIA ACQUETTE	11	126	505	37	6	1959
106	PADOVA	VIA DELLE MELETTE	16	85	116	4	5	1943
107	PADOVA	VIA VOLTURNO	49	85	400	7	4	1923
108	PADOVA	VIA RIVA VILLASANTA	30	54	694	1	6,5	1970
109	PADOVA	VIA CIAMICIAN	39	115	179	39	4,5	1960
110	PADOVA	VIA CANIZZARO	12	115	122	8	6,5	1962
111	PADOVA	VIA MONTE CEVA	13	115	123	4	5,5	1962

6b7fc86c

ALLEGATO A DGR nr. 988 del 28 luglio 2015

ATER DI PADOVA - Alloggi in vendita - l.r. n. 11/2001 art. 65								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
112	PADOVA	VIA CAVALIERI	11	115	397	1	6,5	1968
113	PADOVA	VIA PERIN	11	155	116	4	4,5	1943
114	PADOVA	VICOLO PERIN	8/BIS	155	95	4	5	1951
115	PADOVA	VIA AMBA ARADAM	11	99	64	4	5	1939
116	PADOVA	VIA MELETTE	18	85	115	7	4,5	1943
117	PADOVA	VIA GOITO	56	136	156	3	5	1954
118	PADOVA	VIA STRATICO	2/BIS	91	492	8	7	1963
119	PADOVA	VIA CANTELE ANTONIO	4	54	688	4	6,5	1966
120	PADOVA	VIA DORIGHELLO	19	131	235	58	5,5	1960
121	PADOVA	VIA PIAVE	21	85	114	8	4,5	1943
122	PADOVA	VIA COLLEGIO SAN MARCO	3B	86	356	2	5,5	1951
123	PADOVA	VIA COLLEGIO SAN MARCO	3A	86	356	10	5	1951
124	PADOVA	VIA COLLEGIO SAN MARCO	3A	86	356	9	5,5	1951
125	PADOVA	VIA BAJARDI	52	31	277	42	6,5	1977
126	PIAZZOLA SUL BRENTA	VIA FIUME	63	B/10	475	4	6,5	1958
127	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	4/C	3	1333	2	5	1960
128	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	4/A	3	1333	1	5	1960
129	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	2/B	3	1333	3	5	1960
130	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	2/C	3	1333	2	5	1960
131	PIOVE DI SACCO	PIAZZA DEI CADUTI	2	1	428	5	2,5	1985
132	PIOVE DI SACCO	VIA DONATORI DI SANGUE	16	19	169	17	5,5	1987
133	PONTE SAN NICOLO'	VIA G. DONIZETTI	5	6	182	4	5	1954
134	RUBANO	VIA TEVERE	14	15	1290	66	6,5	1976
135	SAN MARTINO DI LUPARI	VIA TORINO	8	1	266	3	5,5	1959
136	SAN MARTINO DI LUPARI	VIA A. MEUCCI	9	7	521	5	6	1967
137	SANT'ELENA	VIA ROMA	91	7	1333	2	5	1962
138	SANT'ELENA	VIA ROMA	91	7	1333	3	5	1962
139	SANT'ELENA	VIA BUSATTE	3	7	1335	26	6	1960

6b7fc86c

ALLEGATO A DGR nr. 988 del 28 luglio 2015

ATER DI PADOVA - Alloggi in vendita - l.r. n. 11/2001 art. 65								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
140	TEOLO	VIA TRAMONTE	21/5	11	174	5	7	1960
141	TEOLO	VIA TRAMONTE	23/3	11	174	8	7	1960
142	VIGODARZERE	VIA E. DE AMICIS	12	8	319	4	4	1954
143	VIGONZA	VIA PARIGI	11	12	385	7	6,5	1990

6b7fc86c

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 988 del 28 luglio 2015**

ATER DI PADOVA - Assestamento								
N. All.	Comune	Ubicazione	N. civico	Identificativo Catastale			N. vani	Anno di Costruzio
				Foglio	Mappale	Sub.		
1	PADOVA	VIA AMBA ARADAM	11	99	64	4	5	1939
2	PADOVA	VIA MELETTE	18	85	115	7	4,5	1943
3	PADOVA	VIA GOITO	56	136	156	3	5	1954
4	PADOVA	VIA STRATICO	2/BIS	91	492	8	7	1963
5	PADOVA	VIA CANTELE ANTONIO	4	54	688	4	6,5	1966
6	PADOVA	VIA DORIGHELLO	19	131	235	58	5,5	1960
7	PADOVA	VIA PIAVE	21	85	114	8	4,5	1943
8	PADOVA	VIA COLLEGIO SAN MARCO	3B	86	356	2	5,5	1951
9	PADOVA	VIA COLLEGIO SAN MARCO	3A	86	356	10	5	1951
10	PADOVA	VIA COLLEGIO SAN MARCO	3A	86	356	9	5,5	1951
11	PADOVA	VIA BAJARDI	52	31	277	42	6,5	1977
12	PIAZZOLA SUL BRENTA	VIA FIUME	63	B/10	475	4	6,5	1958
13	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	4/C	3	1333	2	5	1960
14	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	4/A	3	1333	1	5	1960
15	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	2/B	3	1333	3	5	1960
16	PIOMBINO DESE	VIA MUSSA	2/C	3	1333	2	5	1960
17	PIOVE DI SACCO	PIAZZA DEI CADUTI	2	1	428	5	2,5	1985
18	PIOVE DI SACCO	VIA DONATORI DI SANGUE	16	19	169	17	5,5	1987
19	PONTE SAN NICOLO'	VIA G. DONIZETTI	5	6	182	4	5	1954
20	RUBANO	VIA TEVERE	14	15	1290	66	6,5	1976
21	SAN MARTINO DI LUPARI	VIA TORINO	8	1	266	3	5,5	1959
22	SAN MARTINO DI LUPARI	VIA A. MEUCCI	9	7	521	5	6	1967
23	SANT'ELENA	VIA ROMA	91	7	1333	2	5	1962
24	SANT'ELENA	VIA ROMA	91	7	1333	3	5	1962
25	SANT'ELENA	VIA BUSATTE	3	7	1335	26	6	1960
26	TEOLO	VIA TRAMONTE	21/5	11	174	5	7	1960
27	TEOLO	VIA TRAMONTE	23/3	11	174	8	7	1960
28	VIGODARZERE	VIA E. DE AMICIS	12	8	319	4	4	1954
29	VIGONZA	VIA PARIGI	11	12	385	7	6,5	1990

a078c489

(Codice interno: 303350)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 989 del 28 luglio 2015

Assestamento del piano ordinario di vendita autorizzato con deliberazione di Giunta regionale n. 1688 del 7 agosto 2012. Art. 65 della l.r. n. 11/2001. A.T.E.R. di Rovigo.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'assestamento, mediante lo stralcio di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), dal piano ordinario di vendita autorizzato con deliberazione di Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 1688 e successivamente modificato con deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2788. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze di autorizzazione dell'A.T.E.R. di Rovigo del 26.02.2015, prot. n. 3051, del 21.04.2015, prot. n. 5648 e del 28.04.2015, prot. n. 6114.

Il relatore riferisce quanto segue.

La vendita, ordinaria o straordinaria degli alloggi di ERP, disciplinata dall'art. 65 della l.r. n. 11/2001 e dall'art. 6 della l.r. n. 7/2011, è subordinata ad autorizzazione da parte della Regione ed i relativi proventi devono essere reinvestiti in ERP secondo le direttive del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55 nella seduta del 10 luglio 2013.

La Giunta regionale con provvedimento del 25 marzo 2014, n. 369, ha deliberato che eventuali assestamenti, in diminuzione o in aumento, dei Piani di vendita sono consentiti al fine di garantire da un lato l'ottimale utilizzo dei medesimi, dall'altro un quadro certo, trasparente ed aggiornato al contesto temporale e socio-economico degli alloggi alienabili e delle risorse disponibili al reinvestimento nel settore dell'ERP.

Le ATER del Veneto hanno predisposto i piani di vendita ordinari degli immobili ERP di proprietà e la Giunta regionale con deliberazione 7 agosto 2012, n. 1688, ha autorizzato le AA.T.E.R. del Veneto alla vendita degli alloggi con i piani ordinari ed in particolare l'A.T.E.R. di Rovigo all'alienazione di n. 275 alloggi.

L'A.T.E.R. di Rovigo con delibera del CdA del 06.11.2014, n. 8, trasmessa con nota del 10.11.2014, prot. n. 18579, chiese lo stralcio dal piano ordinario di vendita di n. 3 alloggi.

Lo stralcio si rese necessario in quanto l'Azienda fu autorizzata con decreti del Direttore Sezione Edilizia Abitativa n. 89 e n. 90 del 15.10.2014, all'affidamento in concessione all'Associazione "Ramatnal" con sede a S. Bellino di n. 2 alloggi per anni quindici e all'Associazione "Titoli Minori" con sede a Chioggia di n. 1 alloggio per anni dieci, ai sensi della DGR n. 1134 del 1° luglio 2014.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2788 del 29.12.2014 approvò l'assestamento del piano ordinario dell'Azienda disponendo lo stralcio di n. 3 alloggi che pertanto si ridussero a n. 272.

Successivamente la medesima Azienda con delibere del CdA del 24.2.2015, n. 9, del 14.04.2015, n. 8 e del 24.04.2015, n. 5, trasmesse rispettivamente con note del 26.02.2015, prot. n. 3051, del 21.04.2015, prot. n. 5648 e del 28.04.2015, prot. n. 6114 ha chiesto lo stralcio dal piano ordinario di vendita dei seguenti alloggi:

Prog.	Ubicazione alloggio			Identificativi Catastali			N. Vani	Anno costruzione
	Comune	Indirizzo	civ.	Foglio	Mappale	Sub.		
1	Rovigo	Via Machiavelli	5	10	492	19	6,5	1954
2	Rovigo	Via G. Galilei	15	10	630	2	6	1962
3	Rovigo	Via Degan	17	10	593	2	6	1960

Lo stralcio si rende necessario in quanto l'Azienda è stata autorizzata, ai sensi delle DGR n. 1134 del 1° luglio 2014 e n. 143 del 10.02.2015, con decreti del Direttore Sezione Edilizia Abitativa n. 2 del 15.01.2015, n. 12 del 24.02.2015 e n. 33 del 13.04.2015, all'affidamento in concessione all'Associazione "Gea Mater" con sede a Rovigo di n. 1 alloggio per anni cinque, all'Azienda ULSS 18 con sede a Rovigo di n. 1 alloggio per anni dieci e all'Associazione "Pianeta Handicap" con sede a

Rovigo di n. 1 alloggio per anni dieci.

Gli alloggi da porre in vendita con il piano ordinario ai sensi della l.r. n. 11/2001 si riducono pertanto a n. 269.

Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta di assestamento dell'A.T.E.R. di Rovigo possa essere accolta, in quanto coerente con le finalità della DGR n. 369/2014.

Si rende inoltre opportuno incaricare il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa dell'aggiornamento e della pubblicazione dell'Allegato C alla DGR n. 1688 del 07.08.2012 "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza" in attuazione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le proprie deliberazioni 7 agosto 2012, n. 1688 e 29 dicembre 2014, n. 2788;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2013, n. 55;

VISTA la propria deliberazione del 25 marzo 2014, n. 369;

VISTE le proprie deliberazioni 1° luglio 2014 n. 1134 e 10 febbraio 2015, n. 143;

VISTI i decreti del Direttore Sezione Edilizia Abitativa n. 2 del 15.01.2015, n. 12 del 24.02.2015 e n. 33 del 13.04.2015;

VISTE le delibere del CdA dell'A.T.E.R. di Rovigo CdA del 24.2.2015, n. 9, del 14.04.2015, n. 8 e del 24.04.2015, n. 5, trasmesse rispettivamente con note del 26.02.2015, prot. n. 3051, del 21.04.2015, prot. n. 5648 e del 28.04.2015, prot. n. 6114;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'assestamento al piano ordinario di vendita di cui all'art. 65 della l.r. n. 11/2001, presentato dall'A.T.E.R. di Rovigo, disponendo lo stralcio dal piano di n. 3 alloggi come individuati nelle premesse;

2. di incaricare il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa dell'aggiornamento e della pubblicazione dell'Allegato C alla DGR n. 1688 del 07.08.2012 "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza";

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo14 marzo 2013, n.33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303446)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 990 del 28 luglio 2015

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n.77. O.C.D.P.C. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. n. 145 del 25 giugno 2014). D.P.C.M. 04.08.2014. Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 14.10.2014. Somme destinate ad edifici privati residenziali (tipologia 3) e produttivi (tipologia 4).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Approvazione delle graduatorie conseguenti al bando approvato con D.G.R. 1896 del 14/10/2014, per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati residenziali [tipologia 3] e produttivi [tipologia 4], per un importo complessivo di Euro 2.048.950,66. Le graduatorie per gli studi di micro zonazione sismica [tipologia 1] e interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici pubblici [tipologia 2] sono stati già approvati con D.G.R. n. 598 del 21/04/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, quantificato nell'importo complessivo di 960 milioni di Euro, così ripartiti:

- 44 milioni di euro per l'anno 2010;
- 145,1 milioni per l'anno 2011;
- 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
- 145,1 milioni per l'anno 2015;
- 44 milioni per l'anno 2016.

Per quanto riguarda le annualità statali 2010, 2011 e 2012, l'attivazione delle iniziative è avvenuta con le O.P.C.M. 3907 del 13 novembre 2010 (G.U. 281 del 1.12.2010), O.P.C.M. 4007 del 29 febbraio 2012 (G.U. del 7.3.2012) e O.C.D.P.C. 52 del 20 febbraio 2013 (G.U. 50 del 28.2.2013), i cui Decreti attuativi hanno assegnato al Veneto, rispettivamente, Euro 1.464.680,82 per il 2010, Euro 5.668.789,76 per il 2011, ed Euro 7.531.392,12 per il 2012.

Per quanto riguarda il 2013, l'attuazione dell'iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. 145 del 25/06/2014, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 del 19/06/2014 (di seguito "Ordinanza"), con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse statali e le relative specifiche tecniche.

Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2014 (G.U. 258 del 6/11/2014) sono state ripartite le risorse tra le Regioni, destinando al Veneto complessivi Euro 7.531.392,12, di cui Euro 647.861,69 per indagini di micro zonazione sismica, ed Euro 6.883.530,43 per interventi su edifici.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 14 ottobre 2014 (B.U.R. 107 del 07/11/2014) è stata avviata l'iniziativa, per le seguenti fattispecie:

- per indagini di microzonazione sismica e studio delle condizioni limite di emergenza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, un importo pari a 647.861,69 euro [tipologia 1];
- per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alle lettere b) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, un importo pari ad Euro 4.834.579,76 [tipologia 2];
- per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alle lettere c) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, per edifici privati residenziali, un importo pari ad Euro 1.024.475,33 [tipologia 3];
- per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alle lettere c) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, per edifici privati produttivi, un importo pari ad Euro 1.024.475,33 [tipologia 4].

Con Decreto del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile dell'11 marzo 2015 è stato disposta l'erogazione dei fondi alle Regioni, delle somme assegnate con il citato Decreto del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile del 4 agosto 2014.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 598 del 21 aprile 2015 sono state approvate le graduatorie di merito per quanto riguarda la tipologia 1 e la tipologia 2, per complessivi Euro 5.482.441,45.

Con il presente provvedimento si intende approvare le graduatorie per quanto riguarda le tipologie 3 e 4.

Considerato che le risorse destinate per la tipologia 4 (produttivi), ammontanti ad Euro 1.024.475,33 sono sovrabbondanti rispetto alle richieste pervenute ed ammissibili, l'eccedenza viene ridestinata alla tipologia 3 (residenziali), tenuto conto che, secondo quanto stabilito con l'Ordinanza, è necessario destinare almeno il 20% di risorse per edifici (quindi, almeno 1.376.706,09) ai privati.

TIPOLOGIA 3 [privati residenziali]

Per quanto riguarda gli interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico su edifici privati ad uso residenziale (lett. c) [tipologia 3], a seguito della ricezione delle apposite comunicazioni dei Comuni, responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, è ora possibile formulare la graduatoria di merito, attraverso il software 171_1.1, messo a disposizione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Per questa tipologia 3, così come per la tipologia 4, sono stati inizialmente destinati Euro 1.024.475,33. Tuttavia, per la tipologia 4, a seguito della ricezione delle istanze, è risultato possibile assegnare solo una parte delle risorse, ammontanti ad Euro 343.100,00, come descritto nell'apposita sezione del presente provvedimento.
La differenza non assegnabile per quanto riguarda la tipologia 4, ammontante ad Euro 681.375,33 (1.024.475,33 Euro - 343.100,00 Euro) viene pertanto ridestinata alla tipologia 3, le cui risorse disponibili ammontano dunque ad Euro 1.705.850,66 (Euro 1.024.475,33 + Euro 681.375,33)
Tra le 100 domande pervenute, da un controllo effettuato, è emerso che l'edificio in Comune di Pieve di Soligo (TV), Codice Intervento GRLNGL48H13G645Z-20092012-125530-30053, ha già usufruito di un contributo pari ad Euro 20.000,00 con D.G.R. 1975 del 28/10/2013, pertanto, informato il Comune con nota 218017 del 25/05/2015, lo stesso intervento viene escluso dalla graduatoria di cui all'Allegato A "O.C.D.P.C. 171 del 19.06.2014 - D.G.R. 1896 del 14.10.2014 - Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici privati residenziali [tipologia 3]. Graduatoria delle domande ammesse, finanziate e non".
La stessa domanda Codice Intervento GRLNGL48H13G645Z-20092012-125530-30053 non appare nella citata graduatoria di cui all'Allegato A in quanto la stessa non aveva titolo per essere istruita da parte del Comune di Pieve di Soligo (TV).

Ora, rispetto alle 99 domande ammissibili pervenute per il tramite dei Comuni, risultano finanziabili n. 75 interventi, per un importo complessivo di Euro 1.705.850,66, come evidenziato nell'Allegato A.
All'ultimo dei beneficiari, codice intervento DLLMHL76D46D530B-30032015-90942-21451, viene assegnato un contributo ridotto, pari ad Euro 24.720,66, rispetto ai 30.000 Euro previsti, fatta salva la possibilità di integrazione in caso di assestamento del presente programma.

TIPOLOGIA 4 [privati ad uso artigianale, commerciali, produttivi,...]

Per quanto riguarda gli interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico su edifici privati ad esclusivo uso artigianale/commerciale e produttivo (lett. c) [tipologia 4], a seguito della ricezione delle apposite comunicazioni dei Comuni, responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, è ora possibile formulare la graduatoria di merito, attraverso il software 171_1.1, messo a disposizione da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Non è stato possibile considerare le istanze trasmesse da parte del Comune di Ronco all'Adige (VR), in quanto il Comune non risulta essere inserito nell'Allegato E del bando, approvato con DGR 1896 del 14.10.2014.
Le stesse istanze, dunque, non compaiono nella graduatoria di cui all'**Allegato B** "O.C.D.P.C. 171 del 19.06.2014 - D.G.R. 1896 del 14.10.2014 - Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici ad esclusivo uso artigianale/commerciale e produttivo [tipologia 4]. Graduatoria delle domande ammesse, finanziate e non".

Rispetto alle 19 domande ammissibili pervenute per il tramite dei Comuni, risultano finanziabili n. 17 interventi, per un importo complessivo di Euro 343.100,00, come evidenziato nell'**Allegato B**.
Agli interventi con punteggio pari a 0 non viene assegnato alcun contributo, in quanto gli stessi sono stati progettati e/o realizzati quando il Comune in cui ricade l'edificio era già stato classificato sismico e, per lo stesso comune (secondo quanto peraltro dichiarato dallo stesso Ente), la normativa sismica successiva non è mai stata variata in senso sfavorevole.

Per entrambe le tipologie 3 e 4, a seguito delle risultanze istruttorie, risulta ora possibile definire in dettaglio modalità e tempistiche finali per la corretta gestione amministrativa delle pratiche di contributo:

1. in seguito alla ricezione di apposita nota informativa circa l'approvazione delle graduatorie allegate al presente provvedimento da parte della Struttura Regionale Competente, i Comuni provvedono ad effettuare le comunicazioni a

beneficiari ed esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della L. 241/90;

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento per gli interventi strutturali di rafforzamento, o entro 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico, i proprietari devono presentare al Comune in cui ricade l'immobile un progetto di intervento, coerente con la richiesta presentata. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali;
3. Verificato il rispetto dei requisiti e attuate tutte le procedure come sopra descritte, il Comune conferma la concessione del contributo e rilascia il titolo abilitativo. Il beneficiario è tenuto a comunicare al comune l'inizio dei lavori nei 30 giorni successivi;
4. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune, a firma del direttore dei lavori, rispettivamente nei successivi 270 giorni, nel caso di interventi di rafforzamento locale, o entro 360 giorni per interventi di miglioramento sismico. Il comune può concedere proroghe, su richiesta motivata, per un periodo non superiore a 100 giorni;
5. L'autorizzazione per il superamento dei termini di cui ai punti 3) e 4) è concessa dalla Struttura Regionale competente, acquisito il parere favorevole del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
6. A conclusione dei lavori, o comunque entro il 15 settembre di ogni anno, fino alla conclusione dei lavori, il Comune deve trasmettere alla Struttura Regionale competente, via email all'indirizzo sismica@regione.veneto.it, riportando in oggetto all'email il Comune, l'Ordinanza di riferimento, e l'Annualità Statale di riferimento (2013):
    - una tabella in formato editabile riportante il monitoraggio degli interventi (per ciascun intervento riportare il Codice Intervento indicato negli **Allegati A e B** in corso e conclusi, con riguardo ai contributi erogati rispetto alle somme impegnate;
    - documentazione fotografica degli interventi realizzati;
    - (a fine lavori) valutazioni di sicurezza di cui all'articolo 9, c. 3 e 4 dell'Ordinanza, effettuata da professionista abilitato.

Per gli interventi finanziati la Giunta Regionale e i Comuni interessati possono svolgere attività di controllo, anche con il metodo a campione, degli interventi finanziati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura regionale proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alle compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale
VISTO il Dlgs 112/98, art.4;

VISTA la legge 2/2/74, n° 64;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n° 3274;

VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale del 3.12.2003, n° 67;

VISTA la D.G.R. n° 3645 del 28.11.2003;

VISTE le Norme Tecniche 2008 di cui al DM 14.01.08;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.617 in data 02.02.2009;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012;

VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 in data 20 febbraio 2013;

VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 in data 19 giugno 2013;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 14.10.2014;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile dell'11 marzo 2015;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la graduatoria relativa al Fondo Statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 in data 19 giugno 2014 (annualità statale 2013), relativamente agli interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici privati residenziali [tipologia 3], e su edifici ad esclusivo uso artigianale, commerciale e produttivo [tipologia 4], secondo quanto stabilito in narrativa, e conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:

- **Allegato A** "O.C.D.P.C. 171 del 19.06.2014 - D.G.R. 1896 del 14.10.2014 - Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici privati residenziali [tipologia 3]. Graduatoria delle domande ammesse, finanziate e non";
- **Allegato B** "O.C.D.P.C. 171 del 19.06.2014 - D.G.R. 1896 del 14.10.2014 - Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici ad esclusivo uso artigianale/commerciale e produttivo [tipologia 4]. Graduatoria delle domande ammesse, finanziate e non";

3. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici:

- della Comunicazione ai Comuni interessati e al Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle graduatorie di cui al precedente punto 1;
- della formale assegnazione dei contributi sulla base di quanto disposto dall'art. 56 del D.lgs 118-2011 e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.lgs 118-2011;
- di ogni ulteriore incombenza derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti alinea.

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 990 del 28 luglio 2015**

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo
1	SCCNDR72M15A757Q-09032015-164318-33318	ANDREA	SACCO SONADOR	BELLUNO	Rafforzamento_locale	4966	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2	LVRBRN42R12H556Q-19032015-103632-62399	BRUNO	LIVIERO	ROSÀ	Miglioramento_sismico	4637	€ 15.000,00	€ 27.000,00
3	DLCNGL58P45D030H-27032015-83957-45212	ANGELA	DE LUCCHI	PEDEROBBA	Rafforzamento_locale	2693	€ 12.300,00	€ 39.300,00
4	ZNNVLR91L71A757O-04032015-112950-14391	VALERIA	ZANON	CHIES D'ALPAGO	Rafforzamento_locale	2678	€ 20.000,00	€ 59.300,00
5	BSNMSM80M16D530R-30032015-90212-20092	MASSIMILIANO	BUSANA	MEL	Rafforzamento_locale	2241	€ 15.000,00	€ 74.300,00
6	DLBLTT42B35A471X-26032015-175152-95113	LORETTA	DAL BELLO	ASOLO	Rafforzamento_locale	2177	€ 20.000,00	€ 94.300,00
7	FRRSRG45C27H556S-19032015-104825-15819	SERGIO	FERRONATO	ROSÀ	Miglioramento_sismico	2173	€ 15.000,00	€ 109.300,00
8	TFFGLI48M01A757U-09032015-160802-57493	GIULIO	TAFFAREL	BELLUNO	Rafforzamento_locale	2103	€ 10.000,00	€ 119.300,00
9	FCCGNI60D17D530K-30032015-101941-22748	GINO	FACCINI	MEL	Rafforzamento_locale	2069	€ 17.200,00	€ 136.500,00
10	TLLGZN52P15D506E-27032015-100703-75418	GRAZIANO	TOLLOT	FARRA D'ALPAGO	Rafforzamento_locale	2048	€ 11.900,00	€ 148.400,00
11	PLNMLS41R41M089C-16032015-165744-17561	MARIA LUISA	POLONI	VITTORIO VENETO	Rafforzamento_locale	1793	€ 6.800,00	€ 155.200,00
12	FNTCLD50L47A757W-09032015-161237-12603	CLAUDIA	FANT	BELLUNO	Rafforzamento_locale	1749	€ 14.600,00	€ 169.800,00
13	BSNDVD75R07D530R-30032015-83926-95964	DAVIDE	BUSANA	MEL	Rafforzamento_locale	1681	€ 15.000,00	€ 184.800,00
14	BRNMRC73S18A757U-09032015-163823-93111	MARCO	BERNARDINI	BELLUNO	Miglioramento_sismico	1653	€ 15.450,00	€ 200.250,00
15	GRVMNL69E66M089Z-05032015-123806-69554	EMANUELA	GRAVA	REVINE LAGO	Rafforzamento_locale	1602	€ 6.800,00	€ 207.050,00
16	BCCGVS59D08G638C-25032015-104530-50812	GERVASIO LUIGI	BOCCANEGRA	PIEVE D'ALPAGO	Miglioramento_sismico	1574	€ 30.000,00	€ 237.050,00
17	GLJMZV41C70H501Q-09032015-154200-40724	MAURIZIA	GLEIJESES	BELLUNO	Miglioramento_sismico	1428	€ 47.700,00	€ 284.750,00
18	DPLGLD44L23A757A-09032015-162138-10316	GILDO	DE PELLEGRIN	BELLUNO	Rafforzamento_locale	1426	€ 8.430,00	€ 293.180,00
19	LNGFNC26E08B642H-05032015-124521-68886	FRANCESCO	LUNGHI	REVINE LAGO	Rafforzamento_locale	1339	€ 12.800,00	€ 305.980,00

bd8dbcb5

ALLEGATO A DGR nr. 990 del 28 luglio 2015

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo
20	DGSNRD82P23D530L-30032015-100736-75699	ANDREA	DE GASPERIN	MEL	Rafforzamento_locale	1318	€ 6.300,00	€ 312.280,00
21	DBNGLN75B16A757Y-09032015-163022-27433	GIULIANO	DE BONA	BELLUNO	Miglioramento_sismico	1202	€ 12.750,00	€ 325.030,00
22	GNTDNL77E16A703T-19032015-095609-57565	DANIELE	GNOATO	ROSA'	Miglioramento_sismico	1200	€ 15.000,00	€ 340.030,00
23	MRTLRD61A22A703P-19032015-104140-32809	ALFREDINO	MORETTO	ROSA'	Miglioramento_sismico	1200	€ 15.000,00	€ 355.030,00
24	STTNCL88T30D530J-30032015-102725-40418	NICOLA	ISOTTON	MEL	Miglioramento_sismico	1090	€ 27.750,00	€ 382.780,00
25	DNDGNN60B21M089V-16032015-170301-71816	GIOVANNI	DE NADAI	VITTORIO VENETO	Rafforzamento_locale	1079	€ 40.000,00	€ 422.780,00
26	DRNMRZ59T50A5750-31032015-162039-43897	MAURIZIA	DA RONCHI	BELLUNO	Miglioramento_sismico	1079	€ 29.250,00	€ 452.030,00
27	LSIFBA78M14D530P-27032015-100148-66637	FABIO	LISE	FELTRE	Rafforzamento_locale	1072	€ 13.300,00	€ 465.330,00
28	BRGMRN62S49A757C-19032015-090147-79414	MARINA	BURIGO	PONTE NELLE ALPI	Rafforzamento_locale	1054	€ 13.200,00	€ 478.530,00
29	RGNDNC79L01A703J-19032015-113438-58134	DOMENICO	RIGON	ROSA'	Miglioramento_sismico	1043	€ 15.000,00	€ 493.530,00
30	BRACHR75M62C957N-05032015-114237-77437	CHIARA	BARO	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	1039	€ 16.500,00	€ 510.030,00
31	DCTMLN59B50I626Q-27032015-131837-34281	MARILENA	DECET	SEREN DEL GRAPPA	Miglioramento_sismico	1019	€ 13.950,00	€ 523.980,00
32	FVRLCU84E25M089L-05032015-124123-68020	LUCA	FAVERO	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	1003	€ 25.650,00	€ 549.630,00
33	TNUFNC68E17C957J-19032015-161942-24589	FRANCESCO	TUAN	CONEGLIANO	Miglioramento_sismico	987	€ 30.000,00	€ 579.630,00
34	BTTFNC77S09L407Y-18032015-130732-13318	FRANCESCO	BETTAMIN	MASERADA SUL PIAVE	Miglioramento_sismico	934	€ 18.000,00	€ 597.630,00
35	PNGMDA69S26A703X-12032015-134752-60235	AMEDEO	PENGO	BASSANO DEL GRAPPA	Rafforzamento_locale	872	€ 140.600,00	€ 738.230,00
36	BRTRCR61S63D371Y-27032015-092457-78595	RICCARDA	BERTAZZOLI	FELTRE	Miglioramento_sismico	823	€ 23.100,00	€ 761.330,00
37	FLLLRS53B13L565C-05032015-155710-20240	LORIS	FOLLADOR	VALDOBBIADENE	Miglioramento_sismico	768	€ 30.000,00	€ 791.330,00
38	ZNNLNI43B10I206H-13042015-102810-18799	LINO	ZANANDREA	SANTA GIUSTINA	Rafforzamento_locale	757	€ 20.000,00	€ 811.330,00

bd8dbcb5

ALLEGATO A DGR nr. 990 del 28 luglio 2015

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo
39	BRTFNC69T71A266Z-26032015-113804-31215	FRANCESCA	BERTOLDI	PEDAVENA	Miglioramento_sismico	753	€ 25.500,00	€ 836.830,00
40	NGRSRA83B45M089L-05032015-114716-58809	SARA	ONGARO	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	747	€ 16.200,00	€ 853.030,00
41	FRLLNZ45A15F872Z-04032015-125753-56400	LORENZO	FURLANETTO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Rafforzamento_locale	742	€ 20.000,00	€ 873.030,00
42	ZNLLCU74R02D530A-27032015-095436-89451	LUCA	ZANELLA	FELTRE	Miglioramento_sismico	728	€ 21.750,00	€ 894.780,00
43	BNTMSM69P27L407Q-24032015-172454-62256	MASSIMO	BINOTTO	CORNUDA	Miglioramento_sismico	725	€ 15.000,00	€ 909.780,00
44	CTTRRT80M41D530M-27032015-093429-32677	ROBERTA DANIELA	CITTADELLA	FELTRE	Miglioramento_sismico	715	€ 29.550,00	€ 939.330,00
45	BRNFNZ54L12A471A-20032015-141759-49365	FIORENZO	BERNARDI	MASER	Miglioramento_sismico	714	€ 30.000,00	€ 969.330,00
46	BRNFNZ54L12A471A-20032015-142556-89534	GABRIELE	BERNARDI	MASER	Miglioramento_sismico	714	€ 30.000,00	€ 999.330,00
47	FRMCNZ63D50A710P-05032015-120456-25397	CINZIA	FORMICA	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	714	€ 12.000,00	€ 1.011.330,00
48	ZNTFBA63D30C384G-24032015-125746-17582	FABIO	ZANOTTO	CAVASO DEL TOMBA	Miglioramento_sismico	699	€ 30.000,00	€ 1.041.330,00
49	ZNNLEI54P27C630O-17032015-152423-49061	ELIO	ZANON	PUOS D'ALPAGO	Rafforzamento_locale	691	€ 20.400,00	€ 1.061.730,00
50	CCCGLL55T41L014N-26032015-120835-86000	GIGLIOLA	CECCHETTO	SAN POLO DI PIAVE	Rafforzamento_locale	669	€ 19.500,00	€ 1.081.230,00
51	PRLSNO60H46D530R-27032015-132923-49051	SONIA	PERLINI	SEREN DEL GRAPPA	Miglioramento_sismico	669	€ 25.500,00	€ 1.106.730,00
52	BTTCTL63A48D794K-13032015-123259-31330	CLOTILDE	BATTISTIN	FREGONA	Miglioramento_sismico	645	€ 13.350,00	€ 1.120.080,00
53	MNGCLD65S43I103J-05032015-120059-67513	CLAUDIA	MENEGHIN	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	618	€ 27.750,00	€ 1.147.830,00
54	SRANRTN76A14C95T-16032015-164856-19627	ANTONIO	SARI	VITTORIO VENETO	Rafforzamento_locale	610	€ 20.000,00	€ 1.167.830,00
55	PTRLNI53B12A757A-27032015-100116-23153	LINO	PETERLE	FARRA D'ALPAGO	Miglioramento_sismico	609	€ 30.000,00	€ 1.197.830,00
56	MZONMO58M53F094S-30032015-101438-56410	NOEMI	MOZ	MEL	Miglioramento_sismico	588	€ 30.000,00	€ 1.227.830,00
57	MNGDDE29P59I927V-19032015-163930-37073	EDDA	MENEGHETTI	CONEGLIANO	Miglioramento_sismico	581	€ 30.000,00	€ 1.257.830,00

bd8dbcb5

ALLEGATO A DGR nr. 990 del 28 luglio 2015

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo
58	DLZLRS77T11L565E-05032015-154125-57988	LORIS	DA LOZZO	VALDOBBIADENE	Miglioramento_sismico	544	€ 30.000,00	€ 1.287.830,00
59	DSSFLV77T14A757Y-17032015-151300-23912	FLAVIO	DASSIE'	PUOS D'ALPAGO	Miglioramento_sismico	544	€ 30.000,00	€ 1.317.830,00
60	PTRMRC72L16A757A-25032015-162448-78250	MARCO	PETERLE	FARRA D'ALPAGO	Miglioramento_sismico	533	€ 30.000,00	€ 1.347.830,00
61	CMPLRA66D67A703K-31032015-133642-77117	LAURA	CAMPAGNOLO	ROSSANO VENETO	Rafforzamento_locale	532	€ 15.000,00	€ 1.362.830,00
62	SCPPLA56C50D530I-27032015-094200-71423	PAOLA	SCAPIN	FELTRE	Miglioramento_sismico	528	€ 30.000,00	€ 1.392.830,00
63	PLLLCU61P10D530R-27032015-120606-96271	LUCIO	POLLET	CESIOMAGGIORE	Rafforzamento_locale	511	€ 36.000,00	€ 1.428.830,00
64	MZZPRZ63L57E970J-30032015-084129-56996	PATRIZIA	MIAZZON	QUERO	Miglioramento_sismico	500	€ 30.000,00	€ 1.458.830,00
65	BGGSNT48L15F829F-10042015-113544-15975	SANTE	BAGGIO	MUSSOLENTE	Rafforzamento_locale	466	€ 20.000,00	€ 1.478.830,00
66	TLODVD87D30L407W-20032015-135500-31143	DAVIDE	TOLA	VILLORBA	Rafforzamento_locale	449	€ 20.000,00	€ 1.498.830,00
67	FVRPLA63P69L058P-03032015-123313-53297	PAOLA	FAVERO	TARZO	Miglioramento_sismico	447	€ 27.000,00	€ 1.525.830,00
68	BZZDNL76T08Z401Q-27032015-84840-10752	DANIELE	BAZZACO	PEDEROBBA	Rafforzamento_locale	442	€ 17.500,00	€ 1.543.330,00
69	GRVLSN78A06M089F-05032015-123448-93067	ALESSANDRO	GRAVA	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	436	€ 27.750,00	€ 1.571.080,00
70	GNTDNL77E16A703T-19032015-094624-33813	DANIELE	GNOATO	ROSA'	Miglioramento_sismico	435	€ 15.000,00	€ 1.586.080,00
71	SPSSRG61S26I124F-26032015-122318-34805	SERGIO	SPESSOTTO	SAN POLO DI PIAVE	Rafforzamento_locale	435	€ 20.000,00	€ 1.606.080,00
72	DLFLSN85T04A757X-09032015-162625-11247	ALESSANDRO	DAL FARRA	BELLUNO	Rafforzamento_locale	426	€ 20.000,00	€ 1.626.080,00
73	MZZLRN81C55A757Y-11032015-120105-46077	LORENA	MEZZACASA	SOSPIROLO	Miglioramento_sismico	415	€ 25.050,00	€ 1.651.130,00
74	GRVCSR66E14M089Z-05032015-121727-48476	CESARE	GRAVA	REVINE LAGO	Miglioramento_sismico	403	€ 30.000,00	€ 1.681.130,00
75	DLLMHL76D46D530B-30032015-90942-21451	MICHELA	DALLA VEDOVA	MEL	Miglioramento_sismico	395	€ 24.720,66	€ 1.705.850,66
76	MZZDVS75C21C957P-19032015-163409-39004	DEVIS	MAZZER	CONEGLIANO	Miglioramento_sismico	392		

bd8dbcb5

ALLEGATO A DGR nr. 990 del 28 luglio 2015

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo
77	ZNNCSR57T03A237X-14032015-124938-60272	CESARE	ZANIN	ALTIVOLE	Rafforzamento_locale	375		
78	CLGGPP49T58D193A-25032015-112937-14868	GIUSEPPINA	COLOGNESE	TRICHIANA	Rafforzamento_locale	358		
79	RCCSFN69E09A757W-25032015-112427-40937	STEFANO	ROCCON	TRICHIANA	Rafforzamento_locale	351		
80	ZNLNFM76P18D530M-13042015-104531-83348	MASSIMO	ZANOLLA	SANTA GIUSTINA	Miglioramento_sismico	346		
81	CDRNNL61H60H829T-12032015-133539-38972	ANTONELLA	CADORE	BASSANO DEL GRAPPA	Miglioramento_sismico	333		
82	GDLLGU53B10E692P-09032015-120554-52405	LUIGI	GUIDOLIN	LORIA	Rafforzamento_locale	324		
83	DNPPGR35C21I206R-13042015-103431-57956	PIERGIORGIO	DE NADAI	SANTA GIUSTINA	Miglioramento_sismico	313		
84	DLCNGL58P45D030H-26032015-95642-26738	ANGELA	DE LUCCHI	PEDEROBBA	Rafforzamento_locale	307		
85	DSVNTN54T25D506W-30032015-94952-38940	ANTONIO	DEI SVALDI	FARRA D'ALPAGO	Rafforzamento_locale	305		
86	PDLLRA50M48F205C-04032015-112207-31267	LAURA	PEDOL	CHIES D'ALPAGO	Rafforzamento_locale	298		
87	NSTLCU56L22G229P-12032015-120605-71177	LUCIANO	NASATO	PAESE	Miglioramento_sismico	284		
88	ZNLLTT50M61I206T-27032015-114928-36820	LISETTA	ZANOLLA	CESIOMAGGIORE	Miglioramento_sismico	245		
89	ZNLRRT55T30C957J-13032015-125341-16169	ROBERTO	ZANELLA	VAZZOLA	Rafforzamento_locale	241		
90	DMRLGU61D25D654N-18032015-111841-95064	LUIGI	DE MAR	FOLLINA	Miglioramento_sismico	234		
91	FRRLRT57E53H512N-24032015-94835-80675	LORETA	FARRONATO	ROMANO D'EZZELINO	Rafforzamento_locale	223		
92	CMZLGN46S10G408M-27032015-94527-17980	LUIGINO	COMAZZETTO	PEDEROBBA	Rafforzamento_locale	221		
93	FNTMRC59C07I626Q-27032015-132339-92786	MIRCO	FANTINEL	SEREN DEL GRAPPA	Miglioramento_sismico	206		
94	PTRDEI61C22L040R-24032015-082556-31621	EDI	PETERLE	TAMBRE	Miglioramento_sismico	202		
95	ZNNBPN65T23C630H-04032015-113339-32550	BEPPINO	ZANON	CHIES D'ALPAGO	Rafforzamento_locale	202		

bd8dbcb5

ALLEGATO A DGR nr. 990 del 28 luglio 2015

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo
96	DMRPLA47T08D654X-18032015-121724-88322	PAOLO	DE MAR	FOLLINA	Miglioramento_sismico	199		
97	SMMTTL24T15I866P-27032015-113922-75843	ATTILIO	SOMMAVILLA	SOSPIROLO	Miglioramento_sismico	143		
98	CRCRNI45B28M048N-20032015-132103-95765	RINO	CORACIN	VILLORBA	Rafforzamento_locale	139		
99	GRNFNC41B57Z114Q-27032015-102848-33436	FRANCESCA	GUARNIERI	FELTRE	Miglioramento_sismico	132		

bd8dbcb5

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 990 del 28 luglio 2015**

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo	NOTE
1	PLTRRT64D20C957Q-06032015-122035-21856	ROBERTO	PILAT	TARZO	Rafforzamento_locale	1508	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
2	LCCMSM71E22A703B-27032015-110304-72693	MASSIMO	LUCCHETTA	ROMANO D'EZZELINO	Rafforzamento_locale	1200	€ 10.000,00	€ 20.000,00	
3	CGILGU53P18E940P-18032015-122209-86881	LUIGI	CIGAIA	VAZZOLA	Rafforzamento_locale	1061	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
4	DNNGRG66P02G645-17032015-123157-41715	GIORGIO	DE NONI	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Rafforzamento_locale	1033	€ 10.000,00	€ 40.000,00	
5	LVRBRN42R12H556Q-31032015-110907-92720	BRUNO	LIVIERO	ROSSANO VENETO	Miglioramento_sismico	916	€ 15.000,00	€ 55.000,00	
6	PLLFRZ74D12D505P-17032015-114501-50426	FABRIZIO	PILLONETTO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Miglioramento_sismico	814	€ 14.100,00	€ 69.100,00	
7	DLLNGL71P12C957D-03032015-121105-66115	ANGELO	DALL'ARMELLINA	MARENO DI PIAVE	Miglioramento_sismico	699	€ 15.000,00	€ 84.100,00	
8	GRRGNE57A23D030E-16032015-161150-16731	EUGENIO	GIRARDI	VOLPAGO DEL MONTELLO	Rafforzamento_locale	545	€ 10.000,00	€ 94.100,00	
9	VNZVNN68L06E970T-03032015-74450-61924	VANNI	VENEZIAN	TEZZE SUL BRENTA	Miglioramento_sismico	479	€ 30.000,00	€ 124.100,00	
10	LNDVGN68H47C111H-31032015-112102-31798	VIRGINIA	LANDO	ROSSANO VENETO	Miglioramento_sismico	443	€ 30.000,00	€ 154.100,00	
11	SLNDAO46A27I221F-18032015-115655-91773	ADO	SALAMON	VAZZOLA	Miglioramento_sismico	398	€ 60.000,00	€ 214.100,00	
12	NRDRRT63H21G645H-17032015-150642-78056	ROBERTO	NARDI	MIANE	Miglioramento_sismico	355	€ 15.000,00	€ 229.100,00	
13	SLMDAO46A27I221F-18032015-112617-23531	ADO	SALAMON	VAZZOLA	Miglioramento_sismico	305	€ 30.000,00	€ 259.100,00	
14	SLMDAO46A27I221F-25032015-120059-58557	ADO	SALAMON	VAZZOLA	Miglioramento_sismico	225	€ 30.000,00	€ 289.100,00	
15	CGILGU53P18E940P-18032015-120903-33690	LUIGI	CIGAIA	VAZZOLA	Rafforzamento_locale	193	€ 10.000,00	€ 299.100,00	
16	STCSRA72L50C743R-31032015-110405-15757	SARA	STOCCO	ROSSANO VENETO	Rafforzamento_locale	190	€ 14.000,00	€ 313.100,00	
17	MNGGPP58D20A703V-31032015-111603-20181	GIUSEPPE	MENEGHETTI	ROSSANO VENETO	Miglioramento_sismico	148	€ 30.000,00	€ 343.100,00	

eb14f60a

ALLEGATO B DGR nr. 990 del 28 luglio 2015

N°	Codice Intervento	Nome	Cognome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo	Progressivo	NOTE
18	VLSCLS66P02Z128C-19032015-174019-41202	CARLOS MANUEL	VELOSO DOS SANTOS	CONEGLIANO	Miglioramento_sismico	0	non finanziato		Intervento realizzato quando il Comune era già classificato sismico e la classificazione del Comune non è variata in senso sfavorevole. Allegato n. 3 e 4 dell'O.C.D.P.C. 171 del 19/06/2014
19	MNGGPP58D20A703V-09032015-111334-80755	GIUSEPPE	MENEGHETTI	LORIA	Miglioramento_sismico	0	non finanziato		Intervento realizzato quando il Comune era già classificato sismico e la classificazione del Comune non è variata in senso sfavorevole. Allegato n. 3 e 4 dell'O.C.D.P.C. 171 del 19/06/2014

eb14f60a

(Codice interno: 303351)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 991 del 28 luglio 2015

Autorizzazione al Comune di Dueville (VI) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione ad anziani ultrasessantenni autosufficienti di alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in viale dello Sport. L.r. 2 aprile 1996, n. 10, art. 3, comma 4.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Dueville ad emanare un bando speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantenni autosufficienti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili, ubicati in viale dello Sport n. 12. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Comunale di Dueville n. 80 del 13 maggio 2015, richiesta di autorizzazione n. 10586 del 8/06/2015 e nota n. 12193 del 1/07/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare, su proposta del Comune, l'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici.

Il Comune di Dueville con deliberazione di Giunta Comunale 13 maggio 2015, n. 80, trasmessa mediante apposita richiesta di autorizzazione prot. n. 10586 del 08/06/2015, ha approvato lo schema di bando di concorso speciale per l'assegnazione in locazione semplice ad anziani ultrasessantenni autosufficienti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in viale dello Sport n. 12 che si renderanno disponibili.

La struttura regionale competente con nota prot. n. 268499 del 30/06/2015 ha rilevato la necessità di modificare il bando nella parte in cui, in deroga all'art. 12 della LR n. 10/1996, disponeva di non far luogo in nessun caso al subentro di altre persone nell'assegnazione dell'alloggio. Con nota n. 12193 del 1/07/2015 il Comune ha trasmesso il bando modificato, adeguandosi alle indicazioni regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la l.r. n. 10/1996 ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

VISTA la delibera di Giunta Comunale di Dueville 13 maggio 2015, n. 80;

VISTA la richiesta di autorizzazione prot. n. 10586 del 08/06/2015;

VISTA la successiva nota comunale prot. n. 12193 del 1/07/2015;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329 del 30 dicembre 2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Dueville (VI), ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale rivolto ad anziani ultrasessantenni autosufficienti per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in viale dello Sport n. 12;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303353)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 992 del 28 luglio 2015

Autorizzazione al Comune di Mira (VE) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. (L.R. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 11 - comma 1).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In base all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, si autorizza il Comune di Mira ad aumentare dal 15% al 25% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare nel 2015 per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: provvedimento comunale del 31 marzo 2015, n. 12.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che il Comune possa riservare un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, per i Comuni ad alta tensione abitativa.

Il Comune di Mira con nota del 13 maggio 2015, sulla base del provvedimento comunale n. 12 del 31 marzo 2015, ha chiesto l'autorizzazione, per l'anno 2015, all'elevazione dal 15% al 25% dell'aliquota degli alloggi da riservare a situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. n. 10/1996.

La richiesta è motivata dal perdurare della situazione di crisi economica e occupazionale che comporta l'aumento del numero di famiglie che perdono la casa.

Il Comune di Mira rientra fra quelli ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.02.2004).

Sussistono perciò i presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 10/1996, per l'accoglimento della richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTO il provvedimento comunale n. 12 del 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Mira (VE), ai sensi dell'art. 11 , comma 1, della legge regionale n. 10/1996, ad elevare dal 15% al 25%, limitatamente all'anno 2015, la percentuale di riserva per situazioni di emergenza abitativa degli alloggi di ERP rientranti nell'ambito di applicazione della L.R. n. 10/1996;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303354)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 993 del 28 luglio 2015

Conferma del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'ATER di Belluno in seno alla Società Informatica Territoriale Srl. Deliberazione di Giunta regionale del 27 gennaio 2015, n. 4/CR, sulla quale la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 aprile 2015. Legge Regionale 08 agosto 2014, n. 24, recante "Norme in materia di Società partecipate dagli Enti regionali", art. 3, comma 1.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta regionale conferma il mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'ATER di Belluno in seno alla Società Informatica Territoriale Srl, costituita nel 2006 per volontà degli Enti locali del territorio bellunese; detta partecipazione è pari al 5% del valore del patrimonio netto al 31.12.2013 della società. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota della Sezione Edilizia Abitativa n. prot. 427247 del 13.10.2014; nota dell'ATER di Belluno n. prot. 8605 del 13.11.2014; deliberazione della Giunta regionale n. 4/CR del 27 gennaio 2015; parere alla Giunta regionale n. 569 espresso la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 21 aprile 2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 900 del 10 giugno 2014, ha approvato i piani operativi di riordino e dismissione delle Società, organismi, centri e/o aziende pilota rientranti nel bilancio consolidato, partecipate degli Enti strumentali - tra cui le Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale, ATER del Veneto. La medesima deliberazione effettua la puntuale descrizione dello stato dell'arte delle partecipazioni possedute dalle ATER; soltanto le ATER di Belluno, Treviso, Venezia e Verona detengono infatti partecipazioni societarie.

A tal riguardo, ATER di Belluno detiene partecipazioni in "Società Informatica Territoriale - S.I.T." Srl, ATER di Treviso detiene partecipazioni in "Progetto Casa SpA", ATER di Venezia detiene partecipazioni in "Alvisopoli s.c.a.r.l." e in "Residenza Veneziana s.r.l", ATER di Verona detiene partecipazioni in "S.a.c.c.a. soc. coop. case alloggio".

Mentre le ATER di Treviso, Venezia e Verona hanno avviato i piani di dismissione di tali partecipazioni, l'ATER di Belluno ha ritenuto svantaggioso dal punto di vista gestionale e della crescita aziendale la dismissione della detenzione del 5% del valore del patrimonio netto al 31.12.2013 di "Società Informatica Territoriale - S.I.T." Srl, con sede nel capoluogo bellunese.

Successivamente, in attuazione delle nuove disposizioni dettate dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 24, recante "Norme in materia di società partecipate da enti regionali", la Sezione Edilizia Abitativa, con nota prot. 427247 del 13 ottobre 2014, ha chiesto all'ATER di Belluno di produrre una dettagliata relazione, sottoscritta dal Presidente e dal Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine all'interesse strategico al mantenimento della partecipazione societaria di cui trattasi. L'art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 24/2014, prevede infatti che gli enti regionali devono presentare al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale l'elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna di esse, nonché la relazione tra l'attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell'ente regionale partecipante.

L'ATER di Belluno, con nota prot. 8605 del 13 novembre 2014, ha fornito tale relazione evidenziando che "S.I.T." Srl è stata costituita il 14 aprile 2006 per volontà degli Enti locali del territorio bellunese riuniti nell'Amministrazione Provinciale, del Consorzio BIM Piave di Belluno e delle Comunità Montane ed ha modificato la sua composizione sociale nel 2012 a seguito di cessione delle quote da parte dell'Amministrazione Provinciale, fino a quel momento socia di maggioranza.

I principali obiettivi statutari perseguiti da "S.I.T." Srl sono i seguenti:

1. realizzazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi territoriali della provincia di Belluno e dal 2012 anche dei 34 comuni del trevigiano facenti parte del Consorzio BIM Piave di Treviso;
2. servizi informatici Hosting ed Housing a favore di soggetti pubblici, nonché formazione e consulenza del personale aziendale;
3. essere motore dell'innovazione a supporto dei soci e degli enti locali provinciali in sintonia con il C.A.D., con le direttive dell'Agenda digitale e Open Data ed essere il braccio operativo della Governance II della pubblica

Amministrazione locale nel territorio bellunese con ottimo rapporto qualità/prezzo;
4. testare e sviluppare tecnologie di telecomunicazione;
5. creare valore territoriale e sviluppare servizi di elevata innovazione tecnologica.

Il capitale sociale di "S.I.T." Srl è di Euro 100.000,00; il valore nominale delle quote detenute da ATER di Belluno è pari a euro 5.000,00 ed il valore stimato, pari al 5% del valore del patrimonio netto al 31.12.2013, è pari ad euro 14.641,00.

"S.I.T." Srl è gestita da un Consiglio di amministrazione di 3 membri nominati dall'assemblea dei soci, ha 18 dipendenti dei quali 7 in part-time, è certificata ISO 9001 ed ha un volume d'affari annuo di circa un milione di euro.

In particolare, i principali dati gestiti e scambiati tra i soci della "S.I.T." Srl, accessibili dai medesimi in formato certificato, ricomprendono:

- cartografie certificate, quali Ortofotocarta, Carta Tecnica Regionale, cartografia catastale e dati censuari con aggiornamenti trimestrali;
- dati relativi alle toponomastiche comunali, quali vie e civici georiferiti con collegate foto del singolo immobile, zone ISTAT ecc;
- dati relativi alla pianificazione urbanistica di valenza regionale, provinciale e comunale con riferimento a Piani di Assetto del Territorio, Piani di Assetto del Territorio intercomunali, Piani degli Interventi con la possibilità automatica del calcolo e predisposizione del Certificato di Destinazione Urbanistica e del calcolo delle aree edificabili, Piani di Area, Zone SIC e ZPS, altro;
- dati relativi a reti stradali, idriche, fognarie, del gas metano, illuminazione pubblica, reti GPL;
- dati cartografici ed alfanumerici dei Piani di comunali di Protezione Civile e dati relativi a dissesti idrogeologici a livello provinciale.

L'Azienda ha quindi dichiarato che la gestione su base provinciale, operata dalla "S.I.T." Srl dei dati sopra descritti e dei servizi offerti, rappresenta una grande opportunità di crescita e visibilità per l'Azienda che, partecipando ad essa, è autorizzata ad accedere alle sue banche informatiche, contribuendo nel contempo alla loro implementazione (con particolare riferimento al sistema informativo territoriale della cartografia catastale digitalizzata di tutti i Comuni della provincia di Belluno, della carta tecnica regionale, dei piani regolatori informatizzati, delle carte del Servizio Idrico Integrato) ed è motivo di interesse per la medesima che può trarne vantaggi per il personale aziendale, in termini gestionali e vantaggi esterni, in termini di visibilità e trasparenza del proprio patrimonio immobiliare.

L'ATER di Belluno ha infine evidenziato che partecipando a "S.I.T." Srl, l'Azienda è automaticamente inserita nel circuito di "e-goverment" che può solo favorire la crescita della competenza dell'intero sistema e, di conseguenza, di ogni sua parte.

La Giunta regionale, con deliberazione del n. 4/CR del 27 gennaio 2015, ha deliberato di sottoporre alla prima Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di conferma del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'ATER di Belluno in seno alla Società Informatica Territoriale Srl.

Il Consiglio regionale con nota prot. n. 8468 del 28 aprile 2015, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto "Parere alla Giunta regionale n. 569", ha comunicato che la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 21 aprile 2015, ha espresso parere favorevole alla conferma del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'ATER di Belluno in seno alla Società Informatica Territoriale Srl.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 08 agosto 2014, n. 24, recante "Norme in materia di Società partecipate da Enti Regionali", art. 3, comma 1;

VISTA la precedente propria deliberazione n. 900 del 10 giugno 2014;

VISTA la nota della Sezione Edilizia Abitativa n. prot. 427247 del 13.10.2014;

VISTA la nota dell'ATER di Belluno n. prot. 8605 del 13.11.2014, ricevuta il 18.11.2014, prot. regionale n. 491229;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/CR del 27 gennaio 2015;

VISTO il "Parere alla Giunta regionale n. 569" espresso la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 21 aprile 2015, trasmesso con nota prot. n. 8468 del 28 aprile 2015, ricevuto il 5.5.2015, prot. n. 184523;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di confermare il mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'ATER di Belluno in seno alla "Società Informatica Territoriale - S.I.T." Srl, con sede nel capoluogo bellunese, per le motivazioni espresse in premessa, sul quale la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 aprile 2015;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 10 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 303355)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 995 del 28 luglio 2015

Partecipazione della Regione del Veneto alla 72. Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L.R. n.49/1978. Iniziative dirette - Es. finanziario 2015.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la partecipazione della Regione alla 72. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre 2015. L'iniziativa valorizza il sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo, il settore dei professionisti delle imprese venete e promuove, oltre alla cultura cinematografica, il territorio e le sue potenzialità turistiche.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime.

La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzate le tradizioni artistiche e culturali venete. La Giunta Regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di particolari progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità e un'occasione di crescita per il territorio.

Attraverso la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto", ha inteso valorizzare la produzione cinematografica quale strumento di promozione culturale in grado di esercitare una efficace azione di promozione della conoscenza del territorio e di attrazione dei flussi turistici.

Parallelamente, attraverso la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico del Veneto nel contesto nazionale e internazionale e promuove il Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e il marchio "Veneto/Italia" a livello internazionale. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del "Veneto", marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un'immagine unica dell'offerta turistica e culturale regionale.

È stato ampiamente dimostrato come il cinema e le manifestazione correlate possano costituire uno strumento trasversale di straordinaria efficacia per focalizzare l'attenzione e richiamare la curiosità del pubblico anche su aspetti del territorio o su luoghi meno noti. La produzione cinematografica e audiovisiva, i festival cinematografici, le iniziative di promozione, i grandi appuntamenti e le manifestazioni legate a questo mondo possiedono un intrinseco valore strategico di promozione, che già la Giunta Regionale ha colto approvando, nell'ottobre 2014, un programma di iniziative volto alla valorizzazione del territorio come set cinematografico e in particolare all'avvio di progetti di cine-turismo.

Sulla scorta dell'esempio anche di altre Regioni italiane che negli ultimi anni hanno investito nella produzione cinematografica come strumento per imporre sui mercati internazionali i propri brand turistici, anche il Veneto intende sfruttare gli strumenti che possono consentire di conservare la posizione di prima regione turistica d'Italia e una tra le prime in Europa.

La Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, che vuole favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, di spettacolo e di industria, in uno spirito di libertà e di dialogo, presenta grandi potenzialità anche dal punto di vista della promozione turistica e della pubblicizzazione del marchio "Veneto", grazie alla sua capacità di richiamare l'attenzione dei media internazionali e nazionali. Rappresenta pertanto un eccellente veicolo per rispondere agli obiettivi di promozione culturale e turistica del nostro territorio.

La presenza regionale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia rappresenta un'occasione unica e di prestigio per promuovere e dare visibilità alle attività del Veneto a sostegno del comparto del cinema e per supportare l'immagine di un Veneto come luogo ideale per attrarre l'industria cinematografica, vero e proprio motore economico in grado di garantire un forte impatto economico sul territorio nonché una incisiva promozione dei suoi luoghi, con una ricaduta turistica diretta e indotta.

La partecipazione alla Mostra offre dunque la possibilità di proporre il cinema come strumento trasversale di crescita anche economica, in grado di coinvolgere settori oltre che della cultura, anche del turismo e del mondo imprenditoriale. Consente infatti di valorizzare al contempo il patrimonio storico, artistico, paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nel settore. Permette inoltre di dare visibilità all'impegno regionale a favore del cinema, presentando i film cofinanziati con il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo, che sono stati presentati in diverse sezioni della Mostra del Cinema, aiutandoli a essere competitivi nei mercati nazionali e internazionali, a introdurli nel circuito dei festival, delle rassegne e dei premi dedicati al settore.

Dal 2001 la Regione garantisce una propria presenza istituzionale alla manifestazione con un proprio spazio e realizza iniziative finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati, rispondendo così alle aspettative dei diversi comparti interessati, come opportunità di visibilità e diffusione per piccoli e grandi operatori e di pubblicità per il Veneto. Dato il positivo riscontro e la fruttuosa condivisione dell'iniziativa con la Fondazione La Biennalenel corso degli anni, quest'ultima ha proposto analogo progetto per il 2015, denominato "72. Mostra Internazionale d'Arte cinematografica. Progetto collaborazione Biennale-Regione del Veneto".

La Mostra, organizzata dalla Fondazione La Biennale di Venezia, e giunta alla sua 72. edizione, si svolgerà quest'anno dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia.

Gli spazi espositivi sono situati presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, sala Chez Vous e sono destinati a promuovere incontri, conferenze stampa, workshop, presentazioni editoriali sul cinema, incontri di film commission e meeting istituzionali, appuntamenti che mettano in relazione tra loro cinema, turismo ed economia, con la possibilità di far comparire il logo della Regione su tutti i media presenti alla Mostra. Lo spazio viene utilizzato anche come set fotografico, garantendo pertanto una grande visibilità alla presenza regionale e, per la sua posizione strategica, come luogo di accoglienza per le delegazioni ufficiali dei film della Mostra prima del loro passaggio sul tappeto rosso del Palazzo del Cinema. Lo spazio potrà ospitare iniziative specifiche di promozione turistica, incontri e occasioni di promozione del Veneto e delle sue peculiari attrattative.

Considerata la valenza dell'iniziativa, che mette in risalto il sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo, il settore dei professionisti delle imprese venete e promuove, oltre alla cultura cinematografica, anche il territorio in termini turistici, paesaggistici, naturalistici e storici, si propone, pertanto, di continuare la collaborazione tra i settori della cultura e del turismo, proponendo di sostenere la partecipazione regionale alla Mostra.

Si ritiene pertanto di stabilire in Euro80.000,00 onnicomprensivi la quota di partecipazione regionale al progetto per l'anno 2015, da corrispondere alla Fondazione La Biennale di Venezia. Le modalità attuative relative alla programmazione degli eventi e alle iniziative da proporre saranno definite d'intesa con i Direttori del Dipartimento Cultura e il Dipartimento Turismo.

Alla Fondazione La Biennale viene quindi attribuito l'importo di Euro80.000,00, somma disponibile a bilancio per la copertura dei costi per l'utilizzo e l'allestimento degli spazi occupati durante la Mostra, compresa la progettazione grafica e ogni altro eventuale onere.

Tale somma verrà impegnata per Euro60.000,00 sul capitolo di spesa n. 3400 e per Euro20.000,00 sul capitolo di spesa n. 101892 del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 che presenta sufficiente disponibilità.

L'erogazione del finanziamento avviene a manifestazione conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà essere presentata entro il 31 ottobre del 2015, unitamente a una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa che riporti anche il livello di raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore del Dipartimento Cultura - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta.

Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, l'iniziativa descritta.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO la L.R. n.54 del 31.12.2012, art. 2 c. 2;

VISTA la L.R. 8 settembre 1978, n. 49;

VISTA la L.R. 9 ottobre 2009, n. 25

VISTA la L.R. 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale all'iniziativa descritta "72. Mostra Internazionale d'Arte cinematografica. Progetto collaborazione Biennale-Regione del Veneto";
2. di determinare in Euro80.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per debito non commerciale, alla cui assunzione provvederà il Direttore del Dipartimento Cultura con propri atti per la somma di Euro60.000,00, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, mediante imputazione sul capitolo n. 3400 del bilancio di previsione 2015 "Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni"; e per la somma di Euro20.000,00 sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio 2015;
3. di dare atto che il Dipartimento Cultura provvederà a liquidare alla Fondazione La Biennale di Venezia, il contributo indicato previo inoltro, entro il 31 ottobre 2015, di idonea documentazione contabile;
4. di incaricare il Dipartimento Cultura dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.